

TECA
LE
ICA

35

ANDOLFELLI-SCART
IGHTER DALLARI
—
CODICE
CIVILE

BIBLIOTE
CENTRALE
GIURIDICO

C

01 682

5

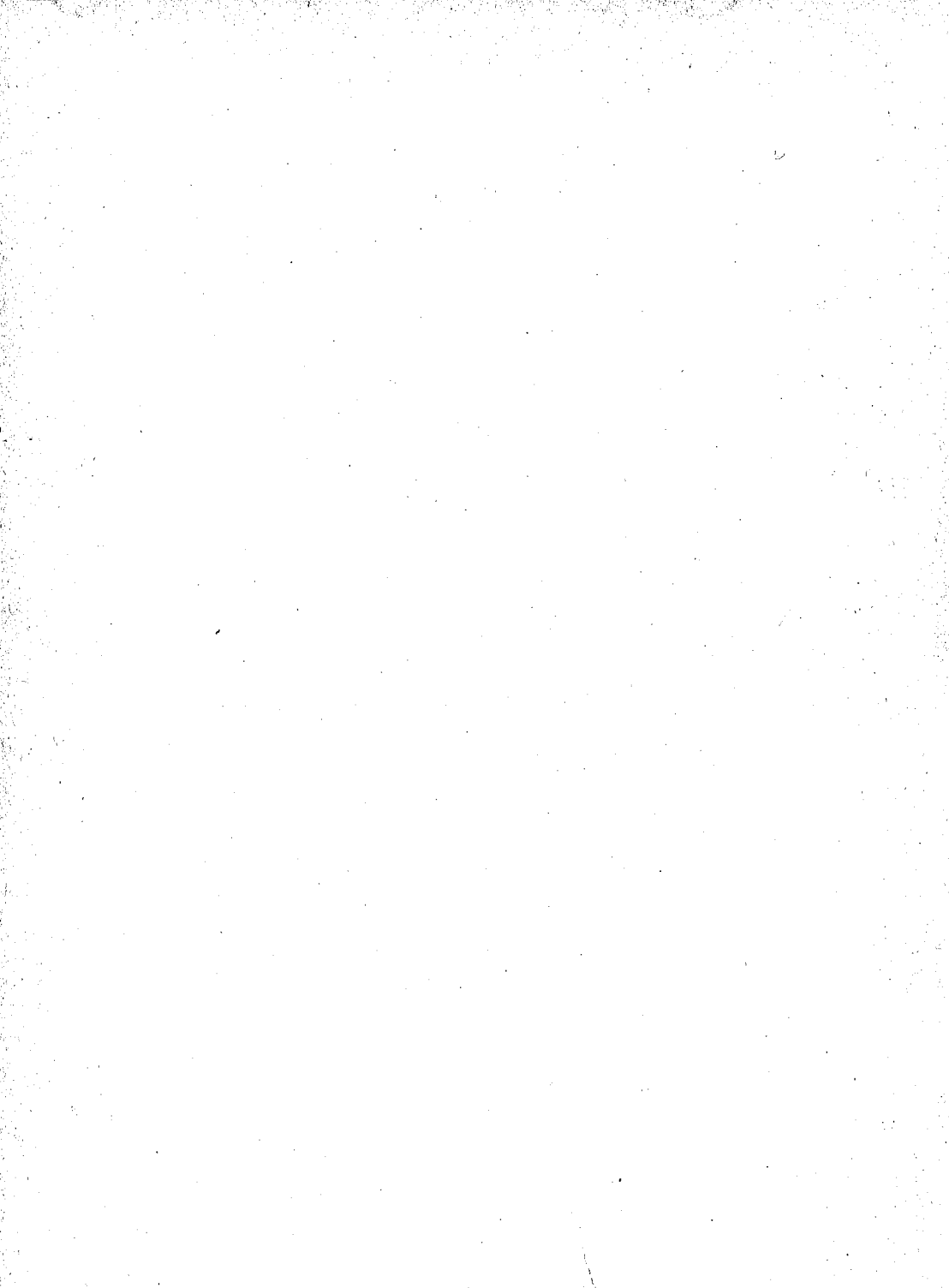
MSR 6373



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
01682

5
MSR 63735





RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

2137

C 1682/5
G. PANDOLFELLI - G. SCARPELLO
M. STELLA RICHTER - G. DALLARI

SEGRETARI DELLA COMMISSIONE
PER LA RIFORMA DEL CODICE CIVILE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA BIBLIOTECA	
Posiz.	1682
N. di carico	63235

CODICE CIVILE

C 1682
LIBRO DEL LAVORO

ILLUSTRATO CON I LAVORI PREPARATORI
E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE TRANSITORIE

C 1687



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
BIBLIOTECA
~~1682~~
32664

MILANO

DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

1942 - XX

Tutti i diritti riservati

Finito di stampare in Milano il 7-9-1942 XX
nello Stabil. Tipo-Litografico CARLO PEREGO
Viale Campania N. 51 - Telefono N. 23-358

AVVERTENZA

I lavori per la riforma del codice di commercio del 1882 cominciarono pochi anni dopo la sua pubblicazione. Fino dal 1894 si iniziarono gli studi da parte della Commissione nominata dal Ministro Guardasigilli CALENDI; nel 1895 fu pubblicato un primo progetto di riforma delle società commerciali (Roma, Stamperia Reale, 1895); nel 1903 fu promulgata la legge sul concordato preventivo (L. 24 maggio 1903, n. 197); nel 1906 i lavori furono ripresi dalla Commissione nominata dal Ministro Guardasigilli FINOCCHIARO-APRILE, i cui lavori si conclusero in un progetto di riforma sul fallimento (Roma, Stamperia Reale, 1908), e in un unico progetto sulle società commerciali (Riv. dir. comm. 1911, I, 976); nel 1922 fu pubblicato il progetto di riforma del dopo guerra della Commissione VIVANTE, in relazione al problema dell'unificazione legislativa nelle provincie annesse (Milano, Hoepli, 1922) completato da un progetto sul fallimento dovuto al BONELLI (Riv. dir. comm. 1921, I, 522; 1922, I, 190). Infine, delegati al Governo i poteri per la riforma generale dei codici con la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, nel 1925 fu pubblicato il progetto di riforma della Commissione Reale ad opera della Sottocommissione presieduta dall'Ecc.za MARIANO D'AMELIO (Libreria dello Stato, 1925). Successivamente, essendo prevalso il criterio di procedere alla riforma mediante leggi speciali, su proposta del Ministro Guardasigilli ALFREDO Rocco, furono promulgate la legge 10 luglio 1930, n. 905, sul fallimento e la legge 4 giugno 1931, n. 660, con nuove disposizioni penali in materia di società commerciali, e nel 1933, in seguito alla Convenzione di Ginevra, su proposta del Ministro Guardasigilli DE FRANCISCI vennero pubblicati il R. D. 14 dicembre 1933, n. 1669, sulla cambiale, e il R.D. 21 dicembre 1923, n. 1736, sull'assegno bancario, mentre veniva passato allo studio un nuovo progetto di riforma delle società commerciali (1934), che però restava inedito.

Appena assunto il dicastero della Giustizia, il Guardasigilli DINO GRANDI diede nuovo impulso alla riforma dei codici, affidando, tra l'altro, nel 1939, ad un Comitato presieduto dal prof. ALBERTO ASQUINI la rielaborazione di un nuovo progetto di codice di commercio, che venne ultimato nel 1940 («Progetto preliminare del codice di commercio», Libreria dello Stato, 1942). Su tale progetto fecero pervenire le loro osservazioni studiosi della Curia, del Foro, delle Università e delle Organizzazioni sindacali, e la Commissione delle Assemblee legislative presentò il suo parere (Atti della Sottocommissione delle Assemblee legislative chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Codice di Commercio - Tipografia del Senato, 1940).

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Guardasigilli GRANDI deliberò in data 4 gennaio 1941 (la deliberazione è riportata più avanti) l'unificazione della materia civile con quella commerciale: in conse-

guenza venne stabilito che la materia trattata dal progetto del codice di commercio fosse distribuita nel Libro delle obbligazioni e nel Libro del lavoro, rimettendosi a leggi speciali la disciplina della cambiale e di altri titoli di credito e delle procedure concorsuali.

Un comitato di giuristi presso il Ministero della Giustizia, sotto la personale direzione del Guardasigilli GRANDI, compilò il Progetto preliminare del Libro dell'impresa e del lavoro (Libreria dello Stato, 1942), sul quale vennero sentiti studiosi della materia e il Comitato dei rappresentanti le Confederazioni sindacali (Atti del Comitato dei rappresentanti le Confederazioni sindacali per l'esame del progetto del « Libro del lavoro » - Tipografia della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 1941).

Lo stesso Comitato ministeriale redasse il testo del « Libro del lavoro » che venne approvato con R. D. 30 gennaio 1941, n. 17, nonché il testo delle « Disposizioni penali nelle materie regolate dal libro del codice civile « Del lavoro » e il testo delle « Disposizioni per l'attuazione del libro del codice civile « Del lavoro » e disposizioni transitorie », approvati rispettivamente con RR. DD. 16 febbraio 1942, n. 107, e 16 febbraio 1942, n. 71.

Ultimata la pubblicazione dei libri separati del codice, il Guardasigilli GRANDI dette immediato impulso al loro coordinamento, che si concretò nel testo del Codice civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, e nel testo delle « Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie », approvato con R. D. 30 marzo 1942, n. 318. Le disposizioni penali nelle materie regolate dal Libro del lavoro furono assorbite nel titolo XI del Libro V del codice.

Nell'illustrazione alle singole disposizioni della legge non è stata riprodotta quella parte di lavori preparatori che in seguito al mutamento di istituti non presentava più alcun interesse. D'altra parte si è ritenuto superfluo citare tra i lavori preparatori anche i progetti anteriori a quello della Commissione Reale, dato che quest'ultimo rappresenta la conclusione e la sistemazione degli studi precedentemente compiuti.

Ove necessario, si è curato di illustrare con note, contrassegnate da asterisco, l'evoluzione dei lavori preparatori, allo scopo di chiarire il pensiero legislativo.

Si sono poi aggiunte in corsivo note di spiegazione pratica del testo della legge e di richiami alle disposizioni che valgono ad integrarla. Benchè queste note siano suscettibili di un ulteriore più ordinato sviluppo, si è creduto utile presentarle fin d'ora per chiarire i dubbi e per facilitare il compito dell'interprete nella prima lettura della legge.

Alla compilazione del presente libro hanno collaborato i Segretari del Comitato per la riforma dei Codici:

Dott. Carlo Felice DI MAIO - pretore.

Dott. Giuseppe FLORE - giudice.

Dott. Paolo Silvio MIGLIORE - consigliere di corte d'appello.

Dott. Nicola PICELLA - giudice.

RELAZIONE DEL GUARDASIGILLI NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 4 GENNAIO 1941-XIX

Il Guardasigilli ha riferito sulla fase attuale dei lavori della Codificazione in relazione alla recente decisione del Consiglio dei Ministri di conferire alle *Dichiarazioni della Carta del Lavoro autorità di principii generali dell'ordinamento giuridico e di premessa al Codice Civile*. Questa decisione, mentre ha dato un orientamento unitario ai lavori della Codificazione, ha portato a riesaminare su un piano nuovo due fondamentali problemi emersi dall'esame dei progetti del Libro delle Obligazioni e del Codice di commercio: *quello dell'unificazione della disciplina delle obbligazioni civili e commerciali, e quello di una nuova più organica importazione degli istituti concernenti i soggetti di diritto nell'ordine corporativo, l'impresa e il lavoro*.

Il Guardasigilli dopo aver ampiamente illustrato il contenuto dei nuovi progetti del Codice di commercio e del Codice civile sulle Obligazioni, nonché i risultati dell'esame fatto su tale progetto della commissione delle Assembled legislative, dagli organi corporativi e sindacali, e da eminenti rappresentanti della nostra scuola giuridica universitaria, ha proposto ed il Consiglio dei Ministri approvato i seguenti criteri direttivi in conformità ai quali dovrà portarsi a compimento la Riforma dei Codici:

1o) Le ragioni storiche che hanno giustificato fino a oggi l'autonomia del Codice di Commercio devono considerarsi superate dall'ordinamento corporativo fascista. L'impronta professionale, che è un dato d'origine del diritto commerciale, ha cessato d'essere una speciale caratteristica del diritto commerciale, da quando il Fascismo ha inquadrato totalitariamente nella organizzazione corporativa l'economia nazionale. Va data lode al nuovo progetto del Codice di Commercio, che abbandonando il sistema francese dei cosiddetti « atti obbiettivi di commercio » ha ricostruito il sistema sul caposaldo dell'impresa in senso corporativo. Ma nell'ordine corporativo secondo la Carta del lavoro, oggi divenuta fonte generale di diritto, *gli stati professionali e l'impresa costituiscono nuovi soggetti di diritto. Essi costituiscono il caposaldo non solo di quegli istituti che tradizionalmente si dicono commerciali, ma anche degli istituti propri dell'economia agricola, formanti tradizionalmente materia di diritto civile*. La disciplina degli stati professionali e l'ordinamento dell'impresa non debbono quindi più rappresentare l'ordinamento speciale di un limitato settore dell'economia, quello cosiddetto commerciale, ma debbono costituire uno dei fondamentali della nuova Codificazione, come disciplina dell'economia organizzata, pur facendo salve le peculiari esigenze dello statuto professionale del commerciante e dei rapporti che ad esso si riferiscono. Dall'unificazione della disciplina dell'impresa deriva come necessario corollario l'unificazione della disciplina generale delle obbligazioni. Quest'ultima avvenendo sul piano corporativo e col rispetto della speciale regolamentazione corporativa per le diverse branche della produzione, supererà ogni vieta questione sulla prevalenza del piano civilistico o di quello commercialistico, e sarà improntata al *principio fascista della subordinazione di ogni regolamento particolare alle esigenze superiori della produzione nazionale*.

2o) Nell'ordinamento dell'impresa deve entrare come parte essenziale l'*ordinamento del lavoro*, quasi ignorato dai Codici vigenti. Deve cioè tradursi in norma giuridica il comandamento del DUCE: « *Nel nostro secolo il lavoro non sarà più oggetto, ma soggetto dell'economia* ». Su questo piano la Carta del lavoro, posta come premessa al Codice civile, diverrà effettivamente parte viva ed operante

del sistema della legge. Su questo piano merita accoglimento la proposta della commissione delle Assemblee legislative di staccare il contratto di lavoro dagli altri contratti, per farne oggetto di un libro a sè stante. Con l'ordinamento del lavoro deve naturalmente entrare nel nuovo Codice non solo la disciplina del contratto individuale di lavoro, ma anche la disciplina del contratto collettivo di lavoro, che domina la materia del lavoro come fonte regolatrice sovrana.

3o) Venuta a cadere dal 1886 la duplicità della giurisdizione civile e commerciale, che ancora esisteva quando fu promulgato il vigente Codice di commercio; eliminate col nuovo Codice di procedura civile le superstite divergenze di procedura tra materia civile e materia commerciale, il solo istituto peculiare al commercio che permane sul terreno processuale, è quello del fallimento. Per quanto in altri paesi il fallimento sia divenuto istituto di applicazione generale, le condizioni particolari dell'economia italiana si oppongono a tale generalizzazione. L'istituto del fallimento, e delle altre procedure che lo sostituiscono e lo completano, deve quindi conservare l'attuale limitata sfera di applicazione. Ma, venendo meno, per le ragioni sopra indicate, il Codice di commercio, il fallimento dovrà formare oggetto di una *legge speciale*, che costituirà un'appendice del Codice di procedura civile.

Secondo queste direttive il Guardasigilli ha proposto e il Consiglio dei Ministri ha approvato il seguente piano per il compimento della Codificazione:

1o) Il Codice civile sarà composto di sei Libri: *della Famiglia, della Successione, della Proprietà, delle Obbligazioni, del Lavoro, della Tutela dei diritti*. Nel nuovo Libro dell'Impresa e del Lavoro saranno disciplinati:

a) *l'esercizio delle attività professionali nell'ordine corporativo*.

b) *l'impresa con le norme e gli istituti speciali all'impresa agricola e alle imprese industriale, commerciale, bancaria e assicurativa*. Accanto all'imprenditore saranno previste anche le figure speciali del coltivatore diretto, dell'artigiano, del piccolo commerciante;

c) *il lavoro, con le norme fondamentali relative al contratto collettivo di lavoro e al contratto individuale di lavoro*;

d) *l'organizzazione sociale dell'impresa, con la disciplina dei vari tipi di società, ivi compresi i tipi speciali delle società commerciali*;

e) *l'impresa cooperativa*;

f) *i consorzi per il coordinamento della produzione sul piano corporativo*.

2o) I contratti che formavano oggetto del progetto di Codice di Commercio verranno assorbiti nel Libro delle Obbligazioni del Codice Civile. In quest'ultimo troveranno così disciplina non solo i contratti a base individuale, ma anche i tipi contrattuali più complessi della moderna economia organizzata, come il contratto di somministrazione, il contratto d'appalto, i contratti bancari, i contratti di assicurazione, i contratti di trasporto, ecc., nonché i titoli di credito. I principi della disciplina e della solidarietà corporativa sostituiranno anche in questo libro i superati principi dell'economia liberale, dando al nuovo Codice civile, anche sotto questo riguardo, un carattere organico, unitario e un'inconfondibile impronta fascista.

Il Guardasigilli si è riservato di sottoporre, in una delle prossime riunioni, il testo definitivo dei due nuovi libri «*Delle Obbligazioni*» e «*Del Lavoro*», secondo il piano oggi approvato, all'esame del Consiglio dei Ministri.

R. D. 30 gennaio 1941-XIX, n. 17: Approvazione del testo del libro del Codice civile « del lavoro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo del Re Imperatore la facoltà di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile e di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del Codice stesso emendato;

Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo del libro del Codice civile « Dell'impresa e del lavoro » è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX.

Con decreto Reale sarà provveduto alla riunione ed al coordinamento del libro « Dell'impresa e del lavoro » con i libri approvati con i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, e 26 ottobre 1939-XVIII, n. 1586, e con gli altri libri dello stesso Codice civile dopo che i medesimi siano stati pubblicati.

Art. 2.

Un esemplare del suddetto libro del Codice civile « Dell'impresa e del lavoro », firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del predetto libro del Codice civile « Dell'impresa e del lavoro » si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: **GRANDI**

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1941-XIX

Atti del Governo, registro 429, foglio 148. — MANCINI.

R. D. 16 marzo 1942-XX, n. 262: Approvazione del testo del Codice civile.

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17 e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18, che danno facoltà al Governo di provvedere alla riunione ed al coordinamento dei libri del Codice civile delle persone, delle successioni per causa di morte e delle donazioni, della proprietà, delle obbligazioni, del lavoro e della tutela dei diritti, approvati con gli stessi Regi decreti;

Vista la legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 14, sul valore giuridico della Carta del Lavoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il testo del Codice civile, il quale, preceduto dalle disposizioni sul valore giuridico della Carta del Lavoro, dal testo della Carta del Lavoro, approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927-V, e dalle Disposizioni sulla legge in generale, avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX, sostituendo da questa data i libri del Codice stesso, approvati con i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17, e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18.

Art. 2.

Un esemplare del testo del Codice civile, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro n. 443, foglio n. 53 — MANCINI.

INDICE ANALITICO

LIBRO QUINTO

DEL LAVORO

TITOLO I.

DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI

CAPO I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art.

Del lavoro	2060
Ordinamento delle categorie professionali	2061
Esercizio professionale delle attività economiche	2062

CAPO II. — DELLE ORDINANZE CORPORATIVE E DEGLI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI.

Oggetto	2063
Formazione e pubblicazione	2064
Efficacia	2065
Inderogabilità	2066

CAPO III. — DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO E DELLE NORME EQUIPARATE.

Soggetti	2067
Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo	2068
Efficacia	2069
Criteri di applicazione	2070
Contenuto	2071
Deposito e pubblicazione	2072
Denunzia	2073
Efficacia dopo la scadenza	2074
Efficacia nel caso di variazioni nell'inquadramento	2075
Contratto collettivo annullabile	2076
Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale	2077
Efficacia degli usi	2078
Rapporti di associazione agraria e di affitto e coltivatore diretto	2079
Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria	2080
Norme equiparate al contratto collettivo	2081

TITOLO II. DEL LAVORO NELL'IMPRESA.

CAPO I. -- DELL'IMPRESA IN GENERALE.

Sezione I. — Dell'imprenditore.

	Art.
Imprenditore	2082
Piccoli imprenditori	2083
Condizioni per l'esercizio dell'impresa	2084
Indirizzo della produzione	2085
Direzione e gerarchia nell'impresa	2086
Tutela delle condizioni di lavoro	2087
Responsabilità dell'imprenditore	2088
Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore	2089
Procedimento	2090
Sanzioni	2091
Sanzioni previste da leggi speciali	2092
Imprese esercitate da enti pubblici	2093

Sezione II. — Dei collaboratori dell'imprenditore.

Prestatore di lavoro subordinato	2094
Categorie dei prestatori di lavoro	2095

Sezione III. — Del rapporto di lavoro.

§ 1. — Della costituzione del rapporto di lavoro.

Assunzione in prova	2096
Durata del contratto di lavoro	2097
Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori	2098

§ 2. — Dei diritti e degli obblighi delle parti.

Retribuzione	2099
Obbligatorietà del cottimo	2100
Tariffe di cottimo	2101
Partecipazione agli utili	2102
Prestazione del lavoro	2103
Diligenza del prestatore di lavoro	2104
Obbligo di fedeltà	2105
Sanzioni disciplinari	2106
Orario di lavoro	2107
Lavoro straordinario e notturno	2108
Periodo di riposo	2109
Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio	2110
Servizio militare	2111
Trasferimento dell'azienda	2112
Rinunzie e transazioni	2113

§ 3. — Della previdenza e dell'assistenza.

Previdenza ed assistenza obbligatorie	2114
Contribuzioni	2115
Prestazioni	2116
Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza	2117

§ 4. — *Dell'estinzione del rapporto di lavoro.*

	Art.
Recesso dal contratto a tempo indeterminato	2118
Recesso per giusta causa	2119
Indennità di anzianità	2120
Computo delle indennità di preavviso e di anzianità	2121
Indennità in caso di morte	2122
Forme di previdenza	2123
Certificato di lavoro	2124
Patto di non concorrenza	2125

§ 5. — *Disposizioni finali.*

Prestazione di fatto con violazione di legge	2126
Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo	2127
Lavoro a domicilio	2128
Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici	2129

Sezione IV. — *Del tirocinio.*

Retribuzione	2131
Istruzione professionale	2132
Attestato di tirocinio	2133
Norme applicabili al tirocinio	2134

CAPO II. — DELL'IMPRESA AGRICOLA.

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Imprenditore agricolo	2135
Inapplicabilità delle norme sulla registrazione	2136
Responsabilità dell'imprenditore agricolo	2137
Dirigenti e fattori di campagna	2138
Scambio di mano d'opera o di servizi	2139
Comunioni tacite familiari	2140

Sezione II. — *Della mezzadria.*

Nozione	2141
Famiglia colonica	2142
Mezzadria a tempo indeterminato	2143
Mezzadria a tempo determinato	2144
Diritti ed obblighi del concedente	2145
Conferimento delle scorte	2146
Obblighi del mezzadro	2147
Obblighi di residenza e di custodia	2148
Divieto di subconcessione	2149
Rappresentanza della famiglia colonica	2150
Spese per la coltivazione	2151
Miglioramenti	2152
Riparazioni di piccola manutenzione	2153
Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica	2154
Raccolta e divisione dei prodotti	2155
Vendita dei prodotti	2156
Diritto di preferenza del concedente	2157
Morte di una delle parti	2158
Scioglimento del contratto	2159
Trasferimento del diritto di godimento del fondo	2160

	<i>Art.</i>
Libretto colonico	2161
Efficacia probatoria del libretto colonico	2162
Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria	2163

Sezione III. — *Della colonia parziaria.*

Nozione	2164
Durata	2165
Obblighi del concedente	2166
Obblighi del colono	2167
Morte di una delle parti	2168
Rinvio	2169

Sezione IV. — *Della soccida.*

§ 1. — *Disposizioni generali.*

Nozione	2170
-------------------	------

§ 2. — *Della soccida semplice.*

Nozione	2171
Durata del contratto	2172
Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera	2173
Obblighi del soccidario	2174
Perimento del bestiame	2175
Reintegrazione del bestiame conferito	2176
Trasferimento di diritti sul bestiame	2177
Accrescimenti, prodotti, utili e spese	2178
Morte di una delle parti	2179
Scioglimento del contratto	2180
Prelevamento e divisione al termine del contratto	2181

§ 3. — *Della soccida parziaria.*

Conferimento del bestiame	2182
Reintegrazione del bestiame conferito	2183
Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili	2184
Rinvio	2185

§ 4. — *Della soccida con conferimento di pascolo.*

Nozione e norme applicabili	2186
---------------------------------------	------

Sezione V. — *Disposizioni finali.*

Usi	2187
---------------	------

CAPO III. — DELLE IMPRESE COMMERCIALI E DELLE ALTRE IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE.

Sezione I. — *Del registro delle imprese.*

Registro delle imprese	2188
Modalità dell'iscrizione	2189
Iscrizione d'ufficio	2190
Cancellazione d'ufficio	2191
Ricorso contro il decreto del giudice del registro	2192
Efficacia dell'iscrizione	2193
Inosservanza dell'obbligo di iscrizione	2194

Sezione II. — *Dell'obbligo di registrazione.*

Art.

Imprenditori soggetti a registrazione	2195
Iscrizione dell'impresa	2196
Sedi secondarie	2197
Minori, interdetti e inabilitati	2198
Indicazione dell'iscrizione	2199
Società	2200
Enti pubblici	2201
Piccoli imprenditori	2202

Sezione III. — DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPRESE COMMERCIALI.

§ 1. — *Della rappresentanza.*

Proposizione institoria	2203
Poteri dell'instutore	2205
Pubblicità della procura	2206
Modificazione e revoca della procura	2207
Responsabilità personale dell'instutore	2208
Procuratori	2209
Poteri dei commessi dell'imprenditore	2210
Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto	2211
Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi	2212
Poteri dei commessi preposti alla vendita	2213

§ 2. — *Delle scritture contabili.*

Libri obbligatori e altre scritture contabili	2214
Libro giornale e libro degli inventari	2215
Contenuto e vidimazione del libro giornale	2216
Redazione dell'inventario	2217
Bollatura e vidimazione facoltativa	2218
Tenuta della contabilità	2219
Conservazione delle scritture contabili	2220

§ 3. — *Dell'insolvenza.*

Fallimento e concordato preventivo	2221
--	------

TITOLO III.

DEL LAVORO AUTONOMO

CAPO I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Contratto di opera	2222
Prestazione della materia	2223
Esecuzione dell'opera	2224
Corrispettivo	2225
Diffornità e vizi dell'opera	2226
Recesso unilaterale dal contratto	2227
Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera	2228

CAPO II. — DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI.

Esercizio delle professioni intellettuali	2229
Prestazione d'opera intellettuale	2230

	<i>Art.</i>
Mancanza d'iscrizione	2231
Esecuzione dell'opera	2232
Compenso	2233
Spese e acconti	2234
Divieto di ritenzione	2235
Responsabilità del prestatore d'opera	2236
Recesso	2237
Rinvio	2238

TITOLO IV.

DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI

CAPO I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Norme applicabili	2239
-----------------------------	------

CAPO II. — DEL LAVORO DOMESTICO.

Norme applicabili	2240
Periodo di prova	2241
Vitto, alloggio e assistenza	2242
Periodo di riposo	2243
Recesso	2244
Indennità di anzianità	2245
Certificato di lavoro	2246

TITOLO V.

DELLE SOCIETÀ

CAPO I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Nozione	2247
Comunione a scopo di godimento	2248
Tipi di società	2249
Indicazione negli atti e nella corrispondenza	2250

CAPO II. — DELLA SOCIETÀ SEMPLICE.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Contratto sociale	2251
Modificazione del contratto sociale	2252

Sezione II. — Dei rapporti tra i soci.

Conferimenti	2253
Garanzia e rischi dei conferimenti	2254
Conferimento di crediti	2255
Uso illegittimo delle cose sociali	2256
Amministrazione disgiuntiva	2257
Amministrazione congiuntiva	2258
Revoca della facoltà di amministrare	2259
Diritti ed obblighi degli amministratori	2260

	<i>Art.</i>
Controllo dei soci	2261
Utili	2262
Ripartizione dei guadagni e delle perdite	2263
Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo	2264
Patto leonino	2265

Sezione III. — *Dei rapporti con i terzi.*

Rappresentanza della società	2266
Responsabilità per le obbligazioni sociali	2267
Escussione preventiva del patrimonio sociale	2268
Responsabilità del nuovo socio	2269
Creditore particolare del socio	2270
Esclusione della compensazione	2271

Sezione IV. — *Dello scioglimento della società.*

Cause di scioglimento	2272
Proroga tacita	2273
Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento	2274
Liquidatori	2275
Obblighi e responsabilità dei liquidatori	2276
Inventario	2277
Poteri dei liquidatori	2278
Divieto di nuove operazioni	2279
Pagamento dei debiti sociali	2280
Restituzione dei beni conferiti in godimento	2281
Ripartizione dell'attivo	2282
Ripartizione di beni in natura	2283

Sezione V. — *Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.*

Morte del socio	2284
Recesso di socio	2285
Esclusione	2286
Procedimento di esclusione	2287
Esclusione di diritto	2288
Liquidazione della quota del socio uscente	2289
Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	2290

CAPO III. — DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO.

Nozione	2291
Ragione sociale	2292
Norme applicabili	2293
Incapace	2294
Atto costitutivo	2295
Pubblicazione	2296
Mancata registrazione	2297
Rappresentanza della società	2298
Sedi secondarie	2299
Modificazioni dell'atto costitutivo	2300
Divieto di concorrenza	2301
Scritture contabili	2302
Limiti alla distribuzione degli utili	2303

	<i>Art.</i>
Responsabilità dei soci	2304
Creditore particolare del socio	2305
Riduzione di capitale	2306
Proroga della società	2307
Scioglimento della società	2308
Pubblicazione della nomina dei liquidatori	2309
Rappresentanza della società in liquidazione	2310
Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto	2311
Cancellazione della società	2312

CAPO IV. — DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE.

Nozione	2313
Ragione sociale	2314
Norme applicabili	2315
Atto costitutivo	2316
Mancata registrazione	2317
Soci accomandatari	2318
Nomina e revoca degli amministratori	2319
Soci accomandanti	2320
Utili percepiti in buona fede	2321
Trasferimento della quota	2322
Cause di scioglimento	2323
Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione	2324

CAPO V. — DELLA SOCIETÀ PER AZIONI.

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Nozione	2325
Denominazione sociale	2326
Ammontare minimo del capitale	2327
Atto costitutivo	2328
Condizioni per la costituzione	2329
Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società	2330
Effetti dell'iscrizione	2331
Nullità dell'atto costitutivo	2332

Sezione II. — *Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione.*

Programma e sottoscrizione delle azioni	2333
Versamenti e convocazioni dell'assemblea dei sottoscrittori	2334
Assemblea dei sottoscrittori	2335
Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo	2336

Sezione III. — *Dei promotori e dei soci fondatori.*

Promotori	2337
Obbligazioni dei promotori	2338
Responsabilità dei promotori	2339
Limiti dei benefici riservati ai promotori	2340
Soci fondatori	2341

Sezione IV. — *Dei conferimenti.*

Conferimenti	2342
Stima dei conferimenti in natura	2343
Mancato pagamento delle quote	2344
Prestazioni accessorie	2345

Sezione V. — *Delle azioni*

	<i>Art.</i>
Emissione delle azioni	2346
Indivisibilità delle azioni	2347
Categorie delle azioni	2343
Azioni a favore dei prestatori di lavoro	2349
Diritto agli utili e alla quota di liquidazione	2350
Diritto di voto	2351
Pegno e usufrutto di azioni	2352
Azioni di godimento	2353
Contenuto delle azioni	2354
Azioni nominative e al portatore	2355
Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate	2356
Acquisto delle proprie azioni	2357
Anticipazioni sulle proprie azioni	2358
Acquisto di azioni da parte di società controllate	2359
Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni	2360
Partecipazioni	2361
Unico azionista	2362

Sezione VI. — *Degli organi sociali.*§ 1. — *Dell'assemblea.*

Luogo di convocazione dell'assemblea	2363
Assemblea ordinaria	2364
Assemblea straordinaria	2365
Formalità per la convocazione	2366
Convocazione su richiesta della minoranza	2367
Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni	2368
Seconda convocazione	2369
Diritto d'intervento all'assemblea	2370
Presidenza dell'assemblea	2371
Rappresentanza nell'assemblea	2372
Conflitto d'interessi	2373
Rinvio dell'assemblea	2374
Verbale delle deliberazioni dell'assemblea	2375
Assemblee speciali	2376
Invalidità delle deliberazioni	2377
Procedimento d'impugnazione	2378
Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto	2379

§ 2. — *Degli amministratori.*

Amministrazione della società	2380
Comitato esecutivo e amministratori delegati	2381
Cause d'ineleggibilità e di decadenza	2382
Nomina e revoca degli amministratori	2383
Poteri di rappresentanza	2384
Cessazione degli amministratori	2385
Sostituzione degli amministratori	2386
Cauzione degli amministratori	2387
Validità delle deliberazioni del consiglio	2388
Compensi degli amministratori	2389
Divieto di concorrenza	2390
Conflitto di interessi	2391
Responsabilità verso la società	2392
Azione sociale di responsabilità	2393
Responsabilità verso i creditori sociali	2394

	<i>Art.</i>
Azione individuale del socio e del terzo	2395
Direttori generali	2396

§ 3. — *Del collegio sindacale*

Composizione del collegio	2397
Presidenza del collegio	2398
Cause d'ineleggibilità e di decadenza	2399
Nomina e cessazione dall'ufficio	2400
Sostituzione	2401
Retribuzione	2402
Doveri del collegio sindacale	2403
Riunioni e deliberazioni del collegio	2404
Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee	2405
Omissioni degli amministratori	2406
Responsabilità	2407
Denuncia al collegio sindacale	2408
Denuncia al tribunale	2409

Sezione VII. — *Delle obbligazioni.*

Limiti all'emissione di obbligazioni	2410
Deposito e iscrizione della deliberazione	2411
Riduzione del capitale	2412
Contenuto delle obbligazioni	2413
Costituzione delle garanzie	2414
Assemblea degli obbligazionisti	2415
Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea	2416
Rappresentante comune	2417
Obblighi e poteri del rappresentante comune	2418
Azione individuale degli obbligazionisti	2419
Sorteggio delle obbligazioni	2420

Sezione VIII. — *Dei libri sociali.*

Libri sociali obbligatori	2421
Diritto d'ispezione dei libri sociali	2422

Sezione IX. — *Del bilancio.*

Redazione del bilancio	2433
Contenuto del bilancio	2424
Criteri di valutazione	2425
Partite relative a più esercizi	2426
Valore di avviamento	2427
Riserva legale	2428
Fondi di anzianità e di quiescenza	2429
Sopraprezzo delle azioni	2430
Partecipazione agli utili	2431
Relazione dei sindaci e deposito del bilancio	2432
Distribuzione degli utili ai soci	2433
Azione di responsabilità	2434
Pubblicazione del bilancio	2435

Sezione X. — *Delle modificazioni nell'atto costitutivo.*

Deposito e iscrizione delle modificazioni	2436
Diritto di recesso	2437
Aumento di capitale	2438
Sottoscrizione e versamenti	2439

	<i>Art.</i>
Conferimenti in natura	2440
Diritto di opzione	2441
Passaggio di riserve a capitale	2442
Delega agli amministratori	2443
Iscrizione nel registro delle imprese	2444
Riduzione del capitale esuberante	2445
Riduzione del capitale per perdite	2446
Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale	2447

Sezione XI. — *Dello scioglimento e della liquidazione.*

Cause di scioglimento	2448
Effetti dello scioglimento	2449
Nomina e revoca dei liquidatori	2450
Organi sociali durante la liquidazione	2451
Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori	2452
Bilancio finale di liquidazione	2453
Approvazione tacita del bilancio	2454
Deposito delle somme non riscosse	2455
Deposito dei libri sociali	2457

Sezione XII. — *Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici.*

Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici	2458
Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici	2459
Presidenza del collegio sindacale	2460

Sezione XIII. — *Delle società d'interesse nazionale.*

Norme applicabili	2461
-----------------------------	------

CAPO VI. — DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI.

Nozione	2462
Denominazione sociale	2463
Norme applicabili	2464
Soci accomandatari	2465
Revoca degli amministratori	2467
Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori	2468
Sindaci e azione di responsabilità	2469
Modificazioni dell'atto costitutivo	2470
Responsabilità degli accomandatari verso i terzi	2471

CAPO VII. — DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

Sezione. I. — *Disposizioni generali.*

Nozione	2472
Denominazione sociale	2473
Capitale sociale	2474
Costituzione	2475

Sezione II. — *Dei conferimenti e delle quote.*

Conferimenti	2476
Mancato pagamento delle quote	2477
Prestazioni accessorie	2478
Trasferimento della quota	2479
Espropriazione della quota	2480

	<i>Art.</i>
Responsabilità dell'alienante per i versamenti dovuti	2481
Divisibilità della quota	2482
Acquisto o pegno di quote da parte della società	2483

Sezione III. — Degli organi sociali e dell'amministrazione.

Convocazione dell'assemblea	2484
Diritto di voto	2485
Deliberazioni dell'assemblea	2486
Amministrazione	2487
Collegio sindacale	2488
Controllo individuale del socio	2489
Libri sociali obbligatori	2490
Bilancio	2491
Ripartizione degli utili	2492
Pubblicazione del bilancio	2493
Modificazioni dell'atto costitutivo	2494
Aumento del capitale	2495
Riduzione del capitale	2496
Scioglimento e liquidazione	2497

**CAPO VIII. — DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA FUSIONE
DELLE SOCIETÀ.**

Sezione I. — Della trasformazione delle società.

Trasformazione in società aventi personalità giuridica	2498
Responsabilità dei soci	2499
Assegnazione di azioni e quote	2500

Sezione II. — Della fusione delle società.

Forme di fusione	2501
Deliberazione di fusione	2502
Opposizione dei creditori	2503
Atto di fusione	2504

**CAPO IX. — DELLE SOCIETÀ COSTITUITE ALL'ESTERO
OD OPERANTI ALL'ESTERO.**

Società costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato	2505
Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato	2506
Società estere di tipo diverso da quelle nazionali	2507
Responsabilità in caso d'inosservanza delle formalità	2508
Società costituite nel territorio dello Stato con attività all'estero	2509
Società con prevalenti interessi stranieri	2510

TITOLO VI.

**DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE
MUTUE ASSICURATRICI.**

CAPO I. — DELLE IMPRESE COOPERATIVE.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Società cooperative	2511
Enti mutualistici	2512

	<i>Art.</i>
Società cooperative a responsabilità illimitata	2513
Società cooperative a responsabilità limitata	2514
Denominazione sociale	2515
Norme applicabili	2516
Leggi speciali	2517

Sezione II. — *Costituzione.*

Atto costitutivo	2518
Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società	2519
Variabilità dei soci e del capitale	2520

Sezione III. — *Delle quote e delle azioni.*

Quote ed azioni	2521
Acquisto delle proprie quote o azioni	2522
Trasferibilità delle quote e delle azioni	2523
Mancato pagamento delle quote o delle azioni	2524
Ammissione di nuovi soci	2525
Recesso del socio	2526
Esclusione del socio	2527
Morte del socio	2528
Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente	2529
Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi	2530
Creditore particolare del socio	2531

Sezione IV. — *Degli organi sociali.*

Assemblea	2532
Assemblee separate	2533
Rappresentanza nell'assemblea	2534
Amministratori e sindaci	2535
Distribuzione degli utili	2536

Sezione V. — *Delle modificazioni dell'atto costitutivo.*

Modificazioni dell'atto costitutivo	2537
Fusione	2538

Sezione VI. — *Dello scioglimento e della liquidazione.*

Scioglimento	2539
Insolvenza	2540
Responsabilità sussidiaria dei soci	2541

Sezione VII. — *Dei controlli dell'autorità governativa.*

Controllo sulle società cooperative	2542
Gestione commissariale	2543
Scioglimento per atto dell'autorità	2544
Sostituzione dei liquidatori	2545

CAPO II. — *DELLE MUTUE ASSICURATRICI.*

Norme applicabili	2547
Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia	2548

TITOLO VII.

DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.

	Art.
Nozione	2549
Pluralità di associazioni	2550
Diritti ed obbligazioni dei terzi	2551
Diritti dell'associante e dell'associato	2552
Divisione degli utili e delle perdite	2553
Partecipazione agli utili e alle perdite	2554

TITOLO VIII.

DELL'AZIENDA.

CAPO I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Nozione	2555
Imprese soggette a registrazione	2556
Divieto di concorrenza	2557
Successione nei contratti	2558
Crediti relativi all'azienda ceduta	2559
Debiti relativi all'azienda ceduta	2560
Usufrutto dell'azienda	2561
Affitto dell'azienda	2562

CAPO II. — DELLA DITTA E DELL'INSEGNA.

Ditta	2563
Modificazioni della ditta	2564
Trasferimento della ditta	2565
Registrazione della ditta	2566
Società	2567
Insegna	2568

CAPO III. — DEL MARCHIO.

Diritto di esclusività	2569
Marchi collettivi	2570
Preuso	2571
Divieto di soppressione del marchio	2572
Trasferimento del marchio	2573
Leggi speciali	2574

TITOLO IX.

DEL DIRITTO DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO
LETTERARIE ED ARTISTICHE.

Oggetto del diritto	2575
Acquisto del diritto	2576

	<i>Art.</i>
Contenuto del diritto	2577
Progetti di lavori	2578
Interpreti ed esecutori	2579
Soggetti del diritto	2580
Trasferimento dei diritti di utilizzazione	2581
Ritiro dell'opera dal commercio	2582
Leggi speciali	2583

CAPO II. — DEL DIRITTO DI BREVETTO PER INVENZIONI INDUSTRIALI.

Diritto di esclusività	2584
Oggetto del brevetto	2585
Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione	2586
Brevetto dipendente da brevetto altrui	2587
Soggetti del diritto	2588
Trasferibilità	2589
Invenzione del prestatore di lavoro	2590
Rinvio alle leggi speciali	2591

**CAPO III. — DEL DIRITTO DI BREVETTO PER MODELLI DI UTILITÀ
E PER MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI.**

Modelli di utilità	2592
Modelli e disegni ornamentali	2593
Norme applicabili	2594

TITOLO X.

DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI.

CAPO I. — DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Limiti legali della concorrenza	2595
Limiti contrattuali della concorrenza	2596
Obbligo di contrattare nel caso di monopolio	2597

Sezione II. — Della concorrenza sleale.

Atti di concorrenza sleale	2598
Sanzioni	2599
Risarcimento del danno	2600
Azioni delle associazioni professionali	2601

**CAPO II. — DEI CONSORZI PER IL COORDINAMENTO
DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI.**

Sezione I. — Disposizioni generali.

Nozione e norme applicabili	2602
Forme e contenuto del contratto	2603
Durata del consorzio	2604
Controllo sull'attività dei singoli consorziati	2605
Deliberazioni consortili	2606
Modificazioni del contratto	2607

	<i>Art.</i>
Organi preposti al consorzio	2608
Recesso ed esclusione	2609
Trasferimento dell'azienda	2610
Cause di scioglimento	2611

Sezione II. — Dei consorzi con attività esterna.

Iscrizione nel registro delle imprese	2612
Rappresentanza in giudizio	2613
Fondo consortile	2614
Responsabilità verso i terzi	2615

Sezione III. — Dei consorzi obbligatori.

Costituzione	2616
Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli	2617

Sezione IV. — Dei controlli dell'autorità governativa.

Approvazione del contratto consortile	2618
Controllo sull'attività del consorzio	2619
Estensione delle norme di controllo alle società	2620

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ
E DI CONSORZI.

*CAPO I. — DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ
SOGGETTE A REGISTRAZIONE.*

False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili	2621
Divulgazione di notizie sociali riservate	2622
Violazione di obblighi incombenti agli amministratori	2623
Prestiti e garanzia della società	2624
Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori	2625
Omissione od esecuzione tardiva o incompiuta di denunce, comunicazioni, depositi	2626
Omissione delle indicazioni obbligatorie	2627

*CAPO II. — DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE SOCIETÀ PER AZIONI,
IN ACCOMANDITA PER AZIONI, A RESPONSABILITÀ LIMITATA E PER LE
SOCIETÀ COOPERATIVE.*

Manovre fraudolente sui titoli della società	2628
Valutazione esagerata dei conferimenti in natura	2629
Violazione di obblighi incombenti agli amministratori	2630
Conflitto di interessi	2631
Violazione di obblighi incombenti ai sindaci	2632
Irregolarità dei titoli azionari e obbligazionari	2633
Rappresentante comune degli obbligazionisti	2634

CAPO III. — DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONSORZI.

	<i>Art.</i>
Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese	2635

*CAPO IV. — DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI
E DEI COMMISSARI GOVERNATIVI.*

Amministratori giudiziari e commissari governativi	2636
Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario go- vernativo	2637
Accettazione di retribuzione non dovuta	2638
Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio	2639

CAPO V. — DISPOSIZIONI COMUNI.

Circostanza aggravante	2640
Pene accessorie	2641
Comunicazione della sentenza di condanna	2642

ABBREVIAZIONI

<i>P. L.</i>	Precedenti legislativi.
<i>L. P.</i>	Lavori preparatori.
<i>C. civ. 1865</i>	Codice civile del 1865.
<i>C. Comm.</i>	Codice di commercio del 1882.
<i>Reg. c. comm.</i>	Regolamento per l'esecuzione del codice di commercio del 1882.
<i>D. att. c. civ.</i>	Disposizioni per l'attuazione del codice civile del 1942 e disposizioni transitorie (approvate con R. D. 30 marzo 1942, n. 318).
<i>Cod. proc. civ.</i>	Codice di procedura civile del 1940.
<i>Prog. commiss. Reale c. comm.</i>	Progetto del codice di commercio della Commissione Reale per la riforma dei Codici (1925).
<i>Prog. prel. comm.</i>	Progetto preliminare del codice di commercio (1940).
<i>Prog. min. lav.</i>	Progetto preliminare del libro del lavoro (1940).
<i>Prog. min. obbl.</i>	Progetto preliminare del libro delle obbligazioni (1940).
<i>R. C. R. c. comm.</i>	Relazione al progetto del codice di commercio della Commissione Reale.
<i>R. prog. prel. c. comm.</i>	Relazione al progetto preliminare del codice di commercio.
<i>R. prog. min. obbl.</i>	Relazione al progetto preliminare del libro delle obbligazioni.
<i>Atti C.A.L.</i>	Atti della commissione delle Assemblee legislative per l'esame del progetto preliminare del codice di commercio (1940).
<i>C.C.S. lav.</i>	Atti del comitato dei rappresentanti le confederazioni sindacali per l'esame del progetto del libro « Del lavoro ».
<i>R. R.</i>	Relazione al Re al libro del lavoro.
<i>R. R. disp. pen. lav.</i>	Relazione al Re alle disposizioni penali nelle materie regolate dal libro del lavoro (approvato con R. D. 16 febbraio 1942, n. 107).

La numerazione ed il testo degli articoli corrispondono al testo coordinato del codice civile, approvato con R. D. 16 marzo 1942, n. 262. A fianco di ogni articolo è indicato tra parentesi l'articolo corrispondente del testo del libro del lavoro pubblicato separatamente ed approvato con R. D. 30 gennaio 1941, n. 17.

Nei brani delle Relazioni riportati in commento di ogni articolo sono indicati in corsivo tra parentesi gli articoli del testo coordinato del codice civile corrispondenti a quelli dei progetti o del testo del libro del lavoro pubblicato separatamente.

CENNI INTRODUTTIVI

Atti C. C. S. lav., verb. n. 1, p. 165-166.

DICHIARAZIONI DEL GUARDASIGILLI

GRANDI, *Ministro Guardasigilli*. Ricorda la recente decisione del Consiglio dei Ministri di conferire alle Dichiarazioni della Carta del Lavoro autorità di principi generali dell'ordinamento giuridico e di premessa al Codice Civile. Questa decisione, mentre ha dato un orientamento unitario ai lavori della codificazione, ha portato a riesaminare su un piano nuovo due fondamentali problemi emersi dall'esame dei progetti del Libro delle Obbligazioni e del Codice di Commercio: quello dell'unificazione della disciplina delle obbligazioni civili e commerciali, e quello di una nuova più organica impostazione degli istituti concernenti i soggetti di diritto nell'ordine corporativo, l'impresa e il lavoro.

Le ragioni storiche che hanno giustificato fino a oggi l'autonomia del Codice di Commercio devono considerarsi superate dall'ordinamento corporativo fascista.

Nell'ordine corporativo, gli stati professionali e l'impresa costituiscono nuovi soggetti di diritto. Essi costituiscono il caposaldo non solo di quegli istituti che tradizionalmente si dicono commerciali, ma anche degli istituti propri dell'economia agricola, formanti tradizionalmente materia di diritto civile. La disciplina degli stati professionali e l'ordinamento dell'impresa non debbono quindi più rappresentare l'ordinamento speciale di un limitato settore dell'economia, quello cosiddetto commerciale, ma debbono costituire uno dei fondamenti della nuova codificazione, come disciplina dell'economia organizzata, pur facendo salve le peculiari esigenze dello statuto professionale del commerciante e dei rapporti che ad esso si riferiscono.

Nell'ordinamento dell'impresa deve entrare come parte essenziale l'ordinamento del lavoro, quasi ignorato dai Codici vigenti. Deve cioè tradursi in norma giuridica il comandamento del Duce: « Nel nostro secolo il lavoro non sarà più oggetto ma soggetto dell'economia ». Con l'ordinamento del lavoro deve naturalmente entrare nel nuovo Codice non solo la disciplina del contratto individuale di lavoro, ma anche la disciplina del contratto collettivo di lavoro, che domina la materia del lavoro come fonte regolatrice sovrana.

Nel nuovo Libro dell'Impresa e del Lavoro saranno disciplinati:

- a) gli stati professionali e i soggetti nell'ordine corporativo;
- b) l'impresa con le norme e gli istituti speciali all'impresa agricola e alle imprese industriali, commerciale, bancaria e assicurativa. Accanto all'imprenditore saranno previste anche le figure speciali del coltivatore diretto, dell'artigiano, del piccolo commerciante;
- c) il lavoro, con le norme fondamentali relative al contratto collettivo di lavoro e al contratto individuale di lavoro;
- d) l'organizzazione sociale dell'impresa, con la disciplina dei vari tipi di società che cesseranno di rappresentare tipi speciali delle società commerciali per divenire tipi generali di società;
- e) l'impresa cooperativa;
- f) i consorzi per il coordinamento della produzione sul piano corporativo.

Invita il Comitato a esaminare a fondo il progetto, suggerendo eventualmente nuovi testi, e procedendo nei suoi lavori con la necessaria rapidità, ma, soprattutto, con la consueta armonia di intenti, che ne rende preziosa la collaborazione.

* Il relatore sul capo «del contratto di lavoro» del prog. min. obbl. in seno al C.A.L. cons. naz. COSTAMAGNA, propose nella riunione del 6 luglio 1940 (*Atti C.A.L.*, verbale n. 23, pp. 306-311) che tutti i rapporti nei quali l'elemento del lavoro ha prevalenza fossero regolati in un titolo autonomo comprendente non solo i rapporti di lavoro subordinato, a domicilio e domestico, ma anche i contratti di mezzadria, di colonia parziaria e le piccole affittanze agrarie. Il consigliere nazionale PANUNZIO non ritenne sufficiente neppure il raggruppamento in un titolo a parte: a suo avviso la sistemazione doveva avvenire in un libro autonomo. A fondamento dell'una e dell'altra proposta fu detto ch'esse erano giustificate dalla evoluzione della legislazione positiva, la quale, dopo aver confinato i rapporti stessi nelle tradizionali figure della locazione di opere e di quella di cose, aveva finito col riconoscere in tutti una fondamentale unità dovuta all'elemento del lavoro: del che era evidente indizio la legge 3 aprile 1933, n. 437, la quale aveva esteso la disciplina delle norme corporative anche ai rapporti di mezzadria e colonia parziaria e alle piccole affittanze agrarie.

Sulle proposte si accese una vivace discussione di carattere tecnico, da taluni manifestandosi il dubbio che sarebbe mancata la materia, nonché di un libro, di un titolo; da altri osteggiandosi la inclusione nel libro o nel titolo dei rapporti nascenti dalle piccole affittanze agrarie. Il dissenso anzi fu manifesto anche tra gli stessi proponenti. Il COSTAMAGNA, infatti, addusse contro l'opinione del PANUNZIO, che il fenomeno del lavoro non può costituire un *tertium genus* fra i diritti reali e le obbligazioni. La discussione si protrasse fino alla riunione del successivo 11 luglio (*Atti*, verbale n. 24, pp. 312-317), nella quale la proposta PANUNZIO fu approvata con undici voti contro dieci contrari ed un astenuto e fu trasformata in voto della Commissione.

R. R., Premessa, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

La Carta del lavoro, ponendo i supremi principi dell'economia corporativa, ha innalzato il concetto di lavoro su un piano giuridico non solo totalmente nuovo rispetto al codice civile, ma anche molto più ampio di quello su cui prima della riforma corporativa si svolgeva la legislazione del lavoro, legata a un concetto del lavoro angustamente classista.

Il lavoro, che la Carta (dichiarazione II) eleva alla dignità di funzione e di dovere sociale, e tutela in ogni sua manifestazione, non è solo quello del prestatore d'opera alle dipendenze altrui, ma è anche quello organizzativo dell'imprenditore e quello intellettuale e tecnico dell'artista e del professionista. Cosicché secondo le diverse specie del lavoro l'ordinamento corporativo ha potuto inquadrare come categorie professionali tutte le forze produttive della nazione.

Impostato sulla Carta del lavoro, il nuovo codice civile doveva quindi aprire il suo sistema al nuovo concetto del lavoro, in senso corporativo, e, se pur non poteva sostituirsi alla legislazione corporativa nella disciplina particolare delle categorie professionali, doveva fissare nei suoi capisaldi lo statuto corporativo del lavoro in ogni sua manifestazione, organizzativa ed esecutiva, intellettuale tecnica e manuale.

Rimandare tale statuto ad un codice speciale sarebbe stata un'abdicazione contraddittoria con la stessa premessa del nuovo codice civile. Spezzare tale statuto per inserirlo negli altri libri del codice — secondo criteri meramente formali — avrebbe voluto dire sacrificare l'accento politico della presente riforma. Perciò la soluzione maestra non poteva essere che la creazione nel sistema del codice di un nuovo libro, viva e diretta proiezione della Carta del lavoro, in cui trovasse organica disciplina tutto quel complesso di istituti che al lavoro più direttamente si ricollegano. E questo il disegno che il libro, oggi sottoposto alla Vostra Augusta approvazione, si propone di assolvere.

Posto su queste basi, il nuovo libro scarsi elementi poteva attingere dal codice civile del 1865 ancora modellato sulle ideologie individualistiche della codificazione francese e sulle modeste esigenze di una economia prevalentemente

artigiana e rurale. Basta ricordare che nel codice civile del 1865 i rapporti di lavoro sono ancora contenuti nell'arcaico guscio della locazione; che negli stessi rapporti di partecipazione agraria il codice civile pone in rilievo solo l'elemento locativo sacrificando l'elemento associativo; che il codice civile ignora l'impresa e che la società civile è rimasta nella sua gracilità legata all'originario schema romanistico, del tutto inadeguato ad inquadrare l'organizzazione sociale di una impresa in senso moderno, anche nelle forme più elementari.

Più vitali elementi il nuovo libro ha potuto trarre dai classici istituti del diritto commerciale, il quale nella sua evoluzione secolare, gloria della tradizione giuridica italiana, ha portato fino a noi l'impronta professionale e lo spirito sociale delle antiche corporazioni e delle antiche compagnie.

Vi è però questa erminente differenza: oggi il principio corporativo non è solo l'asse di orientamento del limitato settore dell'economia commerciale, ma domina totalitariamente l'intero campo dell'attività economica nazionale, compreso quel settore agricolo, che sembrava il più refrattario ai principi organizzativi e che invece con rapide tappe si è posto all'avanguardia del nuovo ordine corporativo.

Il profilo professionale e corporativo del diritto commerciale ha cessato quindi di essere il privilegio di un ramo speciale del diritto per divenire il profilo generale del diritto dell'economia e del lavoro sul piano corporativo.

Da questo punto di vista il presente libro integra quel processo di unificazione tra diritto civile e commerciale, che ha orientato la riforma del diritto delle obbligazioni, pur facendo salvo lo statuto speciale dell'impresa commerciale nei limiti in cui tale specialità è imposta dalla struttura della nostra economia.

Ma il presente libro è quello che per il suo oggetto doveva necessariamente attingere più che ai principi e agli istituti dei codici passati, ai nuovi principi e ai nuovi istituti dell'ordinamento corporativo, facendo del codice civile non più il codice individualistico del cittadino, ma il codice sociale della nazione italiana. In questo senso il presente libro sviluppa sul piano giuridico anche quei precetti della Carta del lavoro, che erano rimasti finora allo stato di semplici postulati politici; il lavoro non più oggetto, ma soggetto dell'economia; i rapporti tra l'imprenditore e i suoi dipendenti innalzati su un piano di collaborazione; il potere di iniziativa privata riconosciuto in funzione degli interessi nazionali della produzione; l'esercizio di ogni diritto concepito come generatore di responsabilità sociale; la norma giuridica concepita come norma di giustizia sociale.

Il collaudo di un quindicennio di esperienza rendeva maturo l'ingresso degli istituti e dei principi più tipicamente corporativi nel sistema del codice civile.

L'attesa che aveva accompagnato la promulgazione della legge 3 aprile 1926 ha trovato piena rispondenza nella prova dei fatti. Mentre, per un complesso di cause politiche, sociali e tecniche, il sistema economico mondiale del secolo scorso dovunque si sgretolava, l'idea corporativa si affermava come la più idonea a ricostituire un nuovo ordine economico, non più affidato all'automatismo degli interessi particolari, ma alla autodisciplina delle categorie, secondo le direttive politiche unitarie dello Stato. Inquadrata nell'ordinamento corporativo l'economia italiana ha vittoriosamente affrontato e superato la prova della crisi economica mondiale, la prova delle sanzioni durante la guerra d'Etiopia e la più ardua prova della grande guerra redentrice in cui siamo tuttora impegnati.

In considerazione di questo obiettivo trova sede nel presente libro anche la disciplina delle fonti regolatrici nell'ordine corporativo.

Fondato sulla diretta collaborazione delle categorie produttive con lo Stato, il corporativismo ha coperto la distanza prima intercorrente tra il comando della legge e l'autonomia del contratto individuale, con un sistema di fonti regolatrici intermedie in cui trova espressione l'autodisciplina delle categorie. La

duttilità di queste fonti intermedie permette l'attuazione di un sistema di economia controllata, in sostituzione della vecchia economia liberale, senza vulnerare quell'esigenza fondamentale dell'economia che è l'aderenza della sua disciplina alle diverse situazioni. L'economia corporativa vuole essere infatti un'economia ordinata secondo direttive politiche unitarie, ma non un'economia uniforme, rigida e mortificata.

Nello spirito di questi principi sono dettate le norme contenute nel titolo primo del presente libro, che dominano non solo la materia disciplinata in questo libro ma anche quella disciplinata negli altri libri del codice, e specialmente in quelli della proprietà e delle obbligazioni.

Il piano del libro si svolge in modo da abbracciare intorno all'asse del lavoro la materia più viva dell'economia corporativa.

Poichè l'economia corporativa è per eccellenza economia organizzata, il libro doveva dare logicamente il posto preminente al lavoro organizzato nell'impresa, e quindi allo statuto dell'imprenditore e dei suoi collaboratori. Questo statuto forma la materia del titolo II, che è il titolo fondamentale del libro.

Il concetto di impresa accolto nel codice è quello della Carta del lavoro; non legato a particolari settori dell'economia, ma abbracciante ogni forma di attività produttiva organizzata, agricola, industriale, commerciale, creditizia; non legato a particolari dimensioni quantitative, ma comprendente così la grande e la media impresa come la piccola impresa del coltivatore diretto del fondo, dell'artigiano, del piccolo commerciante, salvo per la piccola impresa la particolarità del suo statuto.

Lo statuto dell'imprenditore e dei suoi collaboratori è delineato nel codice solo nelle sue linee più generali. Non poteva essere altrimenti, dato il largo posto che hanno in questa materia la legislazione speciale e le norme corporative, in relazione alle particolari caratteristiche dei diversi settori economici. Due concetti essenziali vengono soprattutto fissati dal codice: l'autorità dell'imprenditore come capo dell'impresa; la responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato per l'osservanza della disciplina corporativa nella produzione, responsabilità che era bensì affermata dalla Carta del lavoro, ma che era rimasta finora priva di sanzioni.

Nuova è la disciplina unitaria del rapporto di lavoro nell'impresa che assume un eminente contenuto sociale. Superata dalla esperienza dei contratti collettivi di lavoro la vecchia legge sul contratto di impiego privato, il codice fissa i nuovi principi del diritto del lavoro elaborati dalla prassi sindacale in un corpo di norme organiche, semplici e precise, destinate a trovare applicazione qualunque sia il posto gerarchico occupato dal prestatore di lavoro nell'impresa, sia questi dirigente, impiegato od operaio. In ogni grado pari è infatti la dignità sociale del lavoro e pari devono essere i principi che ne assicurano la tutela.

La disciplina del rapporto di lavoro data dal codice è sobria, ma penetrante. E' garantita l'osservanza delle norme sul collocamento, attraverso l'azione del pubblico ministero. E' garantita la determinazione della retribuzione, in difetto di norme corporative o di accordo tra le parti, attraverso la pronuncia del giudice, con l'eventuale concorso delle associazioni professionali. Trova per la prima volta una disciplina legislativa il sistema del cottimo. E' riconosciuto il diritto del prestatore di lavoro alle ferie e al riposo settimanale. E' particolarmente tutelata la posizione del prestatore di lavoro in caso di infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare, trasferimento di azienda. Sono disciplinate le istituzioni di previdenza e di assistenza. Sono tutelati con precise guarentigie i diritti del prestatore di lavoro nei casi di risoluzione del rapporto. E' disciplinato il rapporto di tirocinio.

Il codice non intende con ciò sottrarre il rapporto di lavoro alla sua disciplina naturale, che trova espressione nel contratto collettivo, ma intende consolidare le conquiste realizzate dal diritto corporativo del lavoro, considerandole non come punto di arrivo, ma come punto di partenza per l'attuazione di quei

principi di giustizia sociale, che il Duce ha posti a base di tutta la politica del Regime.

Dell'impresa il codice disciplina in particolare i due tipi fondamentali: l'impresa agricola e l'impresa commerciale.

La precedenza data dal codice alla disciplina dell'impresa agricola intende sottolineare la posizione di primato che il Fascismo riconosce alla terra come fondamento della potenza nazionale.

I nuovi istituti sorti dalla politica agraria e bonificatrice del Fascismo sono bensì già entrati nel codice attraverso il libro della proprietà ed hanno profondamente influenzato anche la disciplina dei contratti agrari, regolati nel libro delle obbligazioni. Ma in questo libro, sotto il profilo dell'impresa, trovano disciplina nella sede più propria i rapporti che attengono all'organizzazione dell'economia agricola, e particolarmente i tipici rapporti di associazione agraria, verso cui l'organizzazione dell'economia agricola, nel clima corporativo, sempre più decisamente si orienta.

La Carta della mezzadria, che ha riconosciuto all'istituto della mezzadria una posizione di assoluta preminenza sopra ogni altra forma di organizzazione agricola, svincolandolo dall'antico schema locatizio per assiderlo su una base perfettamente associativa, rappresenta una delle più significative conquiste dell'economia corporativa. Il codice ne raccoglie i principi e ne sviluppa le direttive, allo scopo di legare sempre più i lavoratori dei campi alla terra e di stringere i vincoli di solidarietà tra coloro che dispongono del capitale fondiario e coloro che lo fecondano con il lavoro.

Sotto la disciplina dell'impresa commerciale, il codice comprende, secondo la nostra tradizione e l'universale accezione, la disciplina non solo dell'impresa intermedia in senso stretto, ma altresì dell'impresa industriale, bancaria, assicurativa, di trasporto e di ogni impresa rispetto a queste ausiliarie.

Le norme specificamente dedicate in questo libro all'impresa di tipo commerciale seguono le linee dello statuto del commerciante, secondo il vigente codice di commercio; ma sono molto più penetranti e soprattutto più coordinate, perchè fondate su un sistema unitario di pubblicità e di controllo, che è destinato ad esercitare una funzione disciplinatrice di essenziale importanza sui futuri sviluppi della nostra economia industriale e commerciale. D'altra parte lo statuto dell'impresa commerciale dato in questo libro non è fine a sè stesso, ma è il presupposto della disciplina degli altri istituti tipici dell'economia commerciale, che trovano sede in altri libri del codice e nelle leggi speciali. Sarà compito della scienza del diritto commerciale, legata ad una gloriosa tradizione italiana, trarre dal nuovo codice il sistema del nuovo diritto commerciale, inquadrato nei principi dell'economia corporativa.

Il titolo sul lavoro nell'impresa è integrato dai due titoli seguenti che considerano il lavoro indipendentemente dall'organizzazione ad impresa. L'integrazione era necessaria, poichè l'ordinamento fascista considera suo vanto tutelare ogni espressione del lavoro, comprese quelle forme di lavoro, che per non avere carattere professionale o per la loro speciale natura non sono soggette alla disciplina sindacale.

Nel titoli III e IV il rapporto di lavoro è regolato indipendentemente dal suo nesso con l'impresa, nella duplice forma di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, che sostituisce l'arcaica dicotomia tra *locatio operis* e *locatio operarum*. Nel quadro del lavoro autonomo, trova la sua appropriata disciplina il lavoro prestato nell'esercizio delle professioni intellettuali, con la doverosa tutela dei diritti del professionista, innalzati dall'ordinamento corporativo su un piano sociale.

Nel quadro del lavoro subordinato, trova la sua appropriata disciplina il lavoro domestico, del tutto trascurato dalla legislazione vigente.

Più oltre il presente libro non poteva estendere i suoi confini. Certamente una prestazione di lavoro in senso lato ricorre anche in molti dei rapporti con-

trattuali, che trovano la loro disciplina nel libro delle obbligazioni. Ma il presente libro, intendendo regolare solo gli aspetti fondamentali del rapporto di lavoro, rilevanti da un punto di vista sociale, non aveva ragione di sottrarre al libro delle obbligazioni la materia tecnica che gli è propria.

La seconda parte del libro (titoli V, VI e VII) è dedicata alla disciplina delle società e delle associazioni, come strumenti essenziali dell'attività produttiva soprattutto in relazione all'organizzazione delle forze associate del lavoro e del risparmio nell'impresa.

Come nel libro delle obbligazioni la recente riforma ha rifuso in un sistema unitario i contratti civili e commerciali, così nella nuova disciplina delle società risultano coordinate in un sistema unitario le diverse figure di società, eliminando quella soluzione di continuità che oggi esisteva tra società civili e società commerciali.

Dal tipo più elementare della società semplice, a cui pure viene riconosciuta una limitata autonomia patrimoniale, si passa gradualmente alla società in nome collettivo e in accomandita semplice, con più accentuata autonomia patrimoniale, fino ai tipi di società più complessi, con personalità giuridica: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata.

Le innovazioni più importanti riguardano la società a garanzia limitata e la società per azioni, la prima riservata specialmente alle imprese di proporzioni più modeste; la seconda destinata alle imprese di maggiori proporzioni, che costituiscono i capisaldi della moderna economia organizzata.

La società a responsabilità limitata, che ha già fatto un'esperienza ventennale nella Venezia giulia e tridentina, è favorita da notevoli facilitazioni per ciò che riguarda specialmente il trasferimento delle quote, l'amministrazione, i controlli.

La società per azioni acquista una struttura più robusta e viene circondata da una disciplina più severa. Gli eccessi della dottrina individualistica, di cui era rimasto schiavo il vigente codice di commercio portano in notevole misura la responsabilità di quegli abusi in materia di società per azioni, che, per quanto episodici nel quadro storico dell'istituto, hanno non poco contribuito a creare intorno alla società per azioni un'atmosfera di ingiustificata prevenzione. Il problema politico non era quello di mortificare la società per azioni con una legislazione di sospetto, poichè la società per azioni rappresenta uno degli strumenti più essenziali della moderna economia organizzata, di cui si avvale su larga scala anche lo Stato per la gestione di molte imprese; ma era quello di restituire alla società per azioni la chiarezza della sua funzione, come leva del risparmio e del lavoro per le maggiori imprese produttive a servizio della nazione, sgombrando il terreno da quelle forme degenerative, che sotto l'impero del mal costume liberale avevano troppo facilmente allignato. Intorno a questo problema dal 1895 ad oggi erano falliti numerosi progetti. Solo il clima fascista poteva permettere al nuovo codice di vincere le difficoltà, con una riforma di impronta corporativa. L'odierna riforma infatti è totalitaria e investe l'organizzazione dei controlli, il regime dei gruppi e delle partecipazioni, la responsabilità dell'unico azionista, il funzionamento delle assemblee, la responsabilità dei promotori e degli amministratori, l'organizzazione degli obbligazionisti, la formazione del bilancio, le garanzie dell'integrità del capitale di fronte ai terzi, la tutela dei diritti del lavoro associato nell'impresa.

Nuove sono in particolare le norme sulle società con partecipazione dello Stato e sulle società di interesse nazionale, in cui trova espressione uno degli orientamenti più interessanti della moderna economia, specialmente in relazione ai problemi dell'autarchia.

Anche la società cooperativa trova nel nuovo codice una disciplina profondamente innovatrice, liberata dagli equivoci dell'attuale codice di commercio e notevolmente rafforzata, in modo che l'istituto possa adeguatamente assolvere i nuovi importanti compiti a cui la cooperazione è chiamata dall'ordinamento corporativo.

La terza parte del libro (titolo VIII, IX, X), integralmente originale, contiene la disciplina generale dell'azienda, come proiezione patrimoniale dell'impresa, e dei suoi segni distintivi; i principi essenziali relativi alla tutela dei diritti sui beni immateriali che sono tipico frutto del lavoro: i diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali; infine la disciplina della concorrenza e in particolare la disciplina dei consorzi tra imprese. Trova in questa disciplina espressione uno dei lineamenti essenziali dell'economia corporativa, atteso che questa affida il suo equilibrio non più al gioco automatico degli interessi individuali, ma al coordinamento unitario e razionale delle forze produttive, sotto il controllo superiore dello Stato.

In questa materia il codice non solo raccoglie le più recenti conquiste dell'ordinamento corporativo sul terreno economico, ma fa alcuni significativi passi innanzi: così l'azione per la repressione della concorrenza sleale viene conferita anche alle associazioni professionali e agli enti di categoria, quando gli atti di concorrenza sleale pregiudichino gli interessi di una categoria professionale; così si richiede il parere della corporazione, ogni qualvolta l'autorità governativa voglia provvedere nell'interesse generale alla costituzione di consorzi obbligatori o alla trasformazione di consorzi volontari in consorzi obbligatori; così il parere della corporazione è richiesto per l'omologazione governativa di tutti i contratti di consorzio che sieno tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati; così si stabilisce il principio generale della vigilanza governativa su tutte le forme di attività consortile.

Restano naturalmente fuori del presente libro i rapporti negoziali relativi all'attività esterna dell'impresa, che costituiscono materia del libro delle obbligazioni.

Ciò era necessario, sia perchè nella maggior parte di tali rapporti il collegamento all'impresa è solo eventuale (così per la vendita, la locazione, il mandato, il deposito, ecc.); sia perchè anche quei tipi di rapporti che sono essenzialmente o naturalmente collegati all'impresa, e particolarmente all'impresa commerciale, come i rapporti bancari, l'assicurazione, il trasporto, il deposito alberghiero, il deposito nei magazzini generali, non potrebbero essere sottratti al libro delle obbligazioni senza togliere a questo la materia ad esso più propria e più viva.

D'altra parte l'unificazione del diritto delle obbligazioni, attuata nel nuovo codice, non è un'unificazione livellatrice, e i lineamenti giuridici speciali dei rapporti d'impresa, propri dell'economia organizzata, trovano anche nella disciplina generale delle obbligazioni il dovuto risalto.

Vero è che anche i contratti relativi all'organizzazione interna dell'impresa contemplati in questo libro (contratti di lavoro, di associazione, di società, ecc.) non cessano di essere soggetti alla disciplina generale delle obbligazioni, come non cessano di essere soggetti al libro delle obbligazioni il contratto di matrimonio regolato nel libro primo, il contratto di donazione regolato nel libro secondo, i contratti di garanzia regolati nel libro sesto. Ma queste dislocazioni trovano la loro giustificazione nella necessità di conferire un'unità organica ai diversi libri del codice.

Nel disciplinare la materia contemplata in questo libro non ho creduto di arrestarmi di fronte alla considerazione che nell'ordinamento corporativo tale materia investe in larga parte problemi di diritto pubblico. Lo Stato corporativo infatti non è più agnostico di fronte ai problemi della produzione e del lavoro, ma considera al contrario sua essenziale funzione intervenire nella disciplina della produzione e del lavoro per il raggiungimento degli scopi di interesse generale.

In relazione a ciò anche la funzione del codice civile non può più essere quella dei codici del secolo scorso, dettati sul presupposto che il diritto pubblico e il diritto privato fossero due mondi estranei e contrapposti, e non invece reciprocamente compenetrati.

La pregiudiziale antipubblicistica e anticorporativa del codice passato, ri-

spondente alle superate ideologie liberali, non ha più ragione d'essere nel nuovo codice. Perciò non ho creduto di vulnerare i lineamenti del codice civile entrando, dove necessario, con le norme del nuovo codice anche in quella sfera di rapporti, che in passato si ritenevano dominio riservato al diritto pubblico.

Nella redazione del presente libro ho invece dovuto tener conto di un altro limite. La disciplina pubblicistica della produzione e del lavoro deve necessariamente attuarsi con modalità diverse secondo le diverse e mutevoli esigenze dei diversi rami della produzione, e il più delle volte non è riducibile a formule idonee a una codificazione di carattere generale. Anche se tale riduzione fosse possibile, non sarebbe desiderabile, perchè la disciplina perderebbe la sua elasticità, in relazione alle diversità delle circostanze. Il codice deve quindi a tale riguardo limitarsi a stabilire i principi generali, rimettendosi per il resto alla legislazione speciale e alla regolamentazione corporativa.

Obbedendo a questo criterio, ho dovuto nel presente libro, più frequentemente che negli altri libri, porre norme direttive, che rinviano per la loro applicazione ad altre fonti secondarie.

Ritengo che l'adozione di questo criterio non diminuisca, ma rafforzi l'autorità del codice: perchè lo sottrae all'influenza delle mutevoli circostanze esteriori, di cui invece la legislazione speciale e la regolamentazione corporativa devono tener conto, e d'altra parte conferisce al codice rispetto ai futuri sviluppi della legislazione speciale e della regolamentazione corporativa una funzione orientatrice di somma importanza politica.

TITOLO I.

DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 2060 (1).

Del lavoro.

Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali, secondo i principi della Carta del lavoro.

P. L.: C. Lav., Dich. II.

L. P.: Prog. min. lav., art. 1.

R. R., n. 12. — Il libro si apre con una norma di collegamento con la Carta del lavoro, le cui dichiarazioni ai sensi della legge 30 gennaio 1941, n. 414, costituiscono i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. La dichiarazione II della Carta del lavoro, che eleva il lavoro in tutte le sue forme, organizzative ed esecutive, intellettuali tecniche e manuali, alla funzione di dovere sociale, tutelato a questo titolo dallo Stato, costituisce la fondamentale premessa del presente libro e ne delimita l'orizzonte (art. 1 [2060]).

Art. 2061 (2).

Ordinamento delle categorie professionali.

L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.

L. P.: Prog. min. lav., art. 2.

R. R., n. 12. — Gli articoli 2 (2061) e 3 (2062) danno il quadro generale delle fonti nell'ordine corporativo dividendole in due gruppi, in relazione al loro oggetto.

Nel primo gruppo (art. 2 [2061]) sono considerate le fonti aventi per oggetto l'ordinamento delle categorie professionali e cioè quelle concernenti l'inquadramento delle categorie stesse, la organizzazione delle associazioni professionali, il collegamento tra esse e gli altri organi dello Stato. Per tale gruppo di fonti il codice si limita a una norma di rinvio.

Nel secondo gruppo (art. 3 [2062]) sono considerate le fonti aventi per oggetto la disciplina dell'esercizio professionale delle attività economiche. In quest'ordine di fonti rientrano accanto alle leggi, ai regolamenti e alle tariffe emanate dalle associazioni professionali, le norme corporative, della cui efficacia particolarmente il titolo I si occupa, in quanto si tratta di fonti che vertono sulla stessa materia regolata dal codice, con funzione integratrice.

Art. 2062 (3).**Esercizio professionale delle attività economiche.**

L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme corporative.

L. P.: Prog. min. lav., art. 4.

V. sub art. 2061.

CAPO II.**DELLE ORDINANZE CORPORATIVE
E DEGLI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI.****Art. 2063 (9).****Oggetto.**

Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:

- 1) la disciplina unitaria della produzione;
- 2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;
- 3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.

P. L.: *L.* 3 aprile 1926, n. 563, art. 10; *L.* 20 marzo 1930, n. 206, art. 12; *L.* 5 febbraio 1934, n. 163, artt. 8 e 10.

R. R., n. 17. — La disciplina delle ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi e degli accordi economici collettivi, che forma oggetto del capo II, è stata di proposito circoscritta a poche norme essenziali.

L'art. 9 (2063) definisce l'oggetto delle ordinanze corporative in materia economica e degli accordi economici collettivi, in sostanziale conformità con gli articoli 8 e 10 della legge 5 febbraio 1934, n. 163 e 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Tale oggetto è costituito: 1) dalla disciplina unitaria della produzione, con che si ha riguardo in modo particolare al regolamento delle situazioni di concorrenza tra imprese appartenenti alla stessa categoria (art. 8 legge 5 febbraio 1934, n. 163); 2) dal regolamento dei rapporti tra due o più categorie d'imprenditori: normalmente rapporti di scambio tra imprese appartenenti a diversi settori della produzione, che si avvantaggiano da un regolamento uniforme per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie professionali (art. 8 legge 5 febbraio 1934, n. 163); 3) dalle tariffe per le prestazioni e per i servizi economici e da quelle dei prezzi di beni di consumo offerti al pubblico in condizione di privilegio (art. 10 legge 5 febbraio 1934, n. 163).

La sfera di applicazione dell'accordo economico collettivo è più circoscritta in confronto di quella dell'ordinanza, riferendosi soltanto alle materie indicate nel n. 2, cioè al regolamento dei rapporti tra determinate categorie produttive.

I rapporti tra l'ordinanza corporativa e l'accordo economico, quando abbiano lo stesso oggetto, sono di perfetta equivalenza giuridica per cui, in caso di contrasto, si applica il principio che la norma più recente abroga e sostituisce quella anteriore.

Art. 2064 (10).

Formazione e pubblicazione.

La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi sono regolate dalle leggi speciali.

P. L.: R. D. 6 maggio 1928, n. 1251; L. 20 marzo 1930, n. 206, art. 12 comma 3°; L. 5 febbraio 1934, n. 163, art. 11; L. 9 settembre 1939, n. 1488, art. unico.

R. R., n. 18. — L'art. 10 (2064) contiene una norma di rinvio alle leggi speciali per quanto concerne la formazione e la pubblicazione delle norme corporative in esame. Il rinvio è giustificato, oltre che dal criterio generale adottato di non appesantire il codice con norme di carattere strumentale, anche dalla considerazione che il processo formativo delle norme corporative in materia economica è suscettibile di ulteriore evoluzione. Particolare importanza assume, per le norme di cui trattasi, la pubblicazione, la quale è autorizzata con decreto del Capo del Governo ed è eseguita, come risulta dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1934 e dalla pratica formatasi nell'applicazione della legge medesima, nelle forme in vigore per le leggi e i regolamenti governativi.

Art. 2065 (11).

Efficacia.

Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.

P. L.: C. Lav., Dich. III; L. 3 aprile 1926, n. 563, artt. 10 e 17; L. 30 marzo 1930, n. 206, art. 12 comma 3°; L. 5 febbraio 1934, n. 163, art. 11.

R. R., n. 19. — L'art. 11 (2065) regola l'efficacia delle ordinanze corporative e degli accordi economici, nel senso che quelle e questi sono obbligatori, non solo per le associazioni professionali interessate, ma anche per tutti coloro che appartengono alle categorie regolate dalle norme medesime.

L'efficacia vincolante delle norme in parola è, tuttavia, regolata in modo alquanto diverso da quella dei contratti collettivi di lavoro, perchè diversi e più delicati sono i profili nei quali si presenta il problema dell'incidenza della norma corporativa sul contratto individuale.

Una disciplina corporativa, che ha lo scopo di coordinare e dirigere le forze produttive con criterio unitario nell'interesse nazionale, tende per sua natura a stabilire precetti inderogabili nelle contrattazioni private. L'inderogabilità della norma corporativa deve essere perciò affermata come regola generale. Ma deve parimenti tenersi conto che la norma corporativa in materia economica può tendere anche a una funzione semplicemente orientativa delle contrattazioni private, spesso in veste di contratto-tipo. In questo senso l'art. 12 (2066) ammette la derogabilità delle norme corporative, quando la natura dispositiva risulta dalla norma stessa.

Se la norma è inderogabile, i contratti individuali devono uniformarsi alla norma stessa in modo assoluto. Le eventuali clausole difformi dei contratti individuali non solo sono nulle, ma sono sostituite di diritto dalla norma corporativa (art. 12 [2066], secondo comma).

Il principio della sostituzione automatica delle clausole difformi dalle norme

corporative non poteva tuttavia estendersi ai contratti preesistenti, analogamente a quanto è stabilito per il contratto collettivo di lavoro, senza il pericolo di gravi inconvenienti. Il contratto collettivo di lavoro investe e disciplina il rapporto di lavoro nella totalità dei suoi aspetti e la sua inserzione automatica anche nei contratti individuali in corso, è una soluzione, non solo politicamente necessaria, ma anche tecnicamente semplice. La norma corporativa in materia economica, invece, per sua natura, investe normalmente soltanto particolari aspetti dei diversi rapporti economici e non è quindi agevole prevedere in astratto quali ripercussioni possa avere l'applicazione di una norma corporativa economica sui contratti in corso di esecuzione al momento in cui essa entra in vigore. Perciò nei riguardi della norma corporativa economica, il codice si attiene alla regola generale, secondo la quale i contratti in corso devono essere rispettati dalla legge posteriore.

Ciò in linea di principio deve valere anche per i contratti ad esecuzione continuata o periodica. Anche in questa ipotesi infatti non si può escludere che la prestazione formante oggetto del contratto sia stata determinata in relazione a tutta la durata di esso. Così nell'affitto di lunga durata il canone viene corrisposto periodicamente, ma è normalmente ragguagliato alla durata del contratto in relazione alla crescente produttività del fondo ed ai miglioramenti che il conduttore potrà introdurre. E' evidente che, se si modificasse il canone in corso di esecuzione del contratto, si verrebbe ad alterare l'equilibrio del rapporto.

Per tali considerazioni il principio della inserzione automatica della norma corporativa nei contratti in corso non è stato accolto, neppure per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, rimettendo però agli organi corporativi di valutare, caso per caso, se alla norma debba attribuirsi questa più intensa efficacia. L'inserzione automatica della norma corporativa nei contratti in corso ad esecuzione continuata o periodica vi sarà soltanto nel caso in cui l'ordinanza corporativa e l'accordo economico abbiano disposto in tal senso (art. 12 [2066], terzo comma).

Circa le sanzioni da applicarsi, in caso di inosservanza delle norme previste in questo capo, resta ferma, quantunque il codice non ne faccia espressa menzione, la disposizione dell'art. 11 della legge sulle corporazioni, secondo la quale si applicano le norme relative ai contratti collettivi di lavoro.

Art. 2066 (12).

Inderogabilità.

I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano.

Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette.

La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza corporativa o dell'accordo economico collettivo. L'ordinanza e l'accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applichino anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita.

P. L. : R. D. 1° luglio 1926, n. 1130, artt. 54 e 57.

* Il progetto si occupava della forza obbligatoria delle norme corporative incidentalmente nel titolo dell'impresa (art. 20), senza stabilire quale influenza esse esercitassero sui contratti individuali e loro clausole che ne fossero difformi. I. C. C. S. lav. in due sedute (verbale n. 8, pp. 257-261; verbale n. 13,

pp. 346-349) esprime il voto che nel codice fosse da dare una più ampia disciplina alle norme corporative, particolarmente sotto il profilo della loro incidenza sui contratti individuali e concludere col proporre una norma analoga a quella dell'art. 2066, la quale prevedeva tuttavia la sostituzione automatica anche di clausole contenute in contratti individuali stipulati prima dell'entrata in vigore di una diversa norma corporativa, a meno che queste clausole non fossero più favorevoli ai lavoratori.

V. anche sub art. 2065.

CAPO III.

DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

E DELLE NORME EQUIPARATE.

R. R., n. 20. — Il contratto collettivo di lavoro, sotto l'aspetto normativo, trova nel codice un'organica disciplina, la quale, pur essendo sostanzialmente conforme all'ordinamento in vigore, attinge anche alla larga elaborazione che l'Istituto ha avuto nella dottrina e nella pratica giurisprudenziale. Nell'ordinamento vigente l'Istituto conserva il carattere fondamentale impressogli dalla legge sindacale del 3 aprile 1926 e dal decreto del 1° luglio successivo, ma in alcuni punti è stato modificato da leggi posteriori. Ne risulta una disciplina che rende talvolta disagiata la ricerca della norma applicabile al caso concreto. Inoltre è da rilevare che, nonostante i numerosi interventi legislativi, regna tuttora incertezza nella soluzione di alcuni delicati problemi rimasti affidati ai responsi non sempre univoci della giurisprudenza.

Nel regolare la materia di questo capo il codice ha inteso sceverare le norme fondamentali, coordinarle strettamente tra loro ed apportarvi quelle modificazioni e integrazioni che servono ad eliminare questioni e a rendere quindi più chiaro il significato della legge.

Art. 2067 (13).

Soggetti.

I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.

P. L.: C. Lav., Dich. III; R. D. 1° luglio 1926, n. 1130, art. 47.
L. P.: Prog. min. lav., art. 68, primo comma.

R. R., n. 21. — L'art. 13 (2067) ribadisce il concetto che la stipulazione del contratto collettivo di lavoro è funzione pubblica demandata alle associazioni professionali legalmente riconosciute.

Al riguardo giova ricordare che l'ordinamento sindacale vigente fino al 1934 stabiliva, per la stipulazione del contratto collettivo, un sistema di controlli (autorizzazioni e ratifiche), che subordinava l'attività delle associazioni di grado inferiore al consenso di quelle di grado superiore. Inoltre l'associazione di grado superiore, in virtù dello statuto, poteva sostituirsi, anche permanentemente, nella stipulazione del contratto collettivo a quello inferiore.

Contro questo sistema che aveva determinato l'atrofia delle associazioni di grado semplice, ha reagito la legge 5 febbraio 1934, disponendo che le associazioni collegate da una corporazione sono autonome nel campo sindacale (art. 7). In relazione a questo principio furono emanati i nuovi statuti delle associazioni professionali, i quali riconoscono solo alle federazioni nazionali di categoria ed, entro una sfera ben definita, alle confederazioni la potestà di stipulare i contratti collettivi.

Art. 2068 (14).**Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo.**

Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.

Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico.

P. L.: R. D. 1° luglio 1926, n. 1130, art. 52.

L. P.: Prog. min. lav., art. 69.

R. R., n. 22. — La disciplina del contratto collettivo, secondo la legge sindacale, trovava un limite assoluto nella preesistenza di forme di regolamento legale o amministrativo del medesimo rapporto. Dispone l'art. 52 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, che « non vi è luogo a stipulazione di contratti collettivi in riguardo a quei rapporti di lavoro, che per disposizione di legge o di regolamento o per clausola di capitolato o di contratto siano disciplinati con atto della pubblica autorità ». Il precetto si riferisce, sia ai rapporti di pubblico impiego dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici minori, sia ai rapporti di lavoro dei dipendenti da concessionari di pubblici servizi o da appaltatori di opere pubbliche, per le parti regolate da norme legislative o da clausole dei capitolati di concessione o di appalto.

A questo principio non può tuttavia più attribuirsi un valore assoluto, tenuto conto del moltiplicarsi degli enti pubblici, molti dei quali hanno forme di organizzazione e fini economici analoghi a quelli delle imprese private.

L'esigenza di regolare con criteri uniformi i rapporti di lavoro per questi settori della produzione doveva determinare e ha determinato notevoli deroghe al principio suaccennato. Infatti con R. decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 316, e con la successiva legge 16 giugno 1938, n. 1303, venne revocato il divieto di inquadramento sindacale per gli enti pubblici comunque denominati operanti nel campo della produzione e svolgenti un'attività prevalentemente economica e, conseguentemente, è stata ammessa la possibilità di regolare mediante contratto collettivo una vasta categoria di rapporti di pubblico impiego che prima erano soggetti ad una disciplina di autorità. Vi sono poi enti pubblici, che pur non avendo come fine istituzionale lo svolgimento di una attività economica e non essendo quindi inquadrabili nelle associazioni professionali, assumono tuttavia la gestione di imprese economiche, in via accessoria od occasionale. Anche in questa ipotesi non vi è plausibile motivo per sottrarre alla disciplina corporativa i rapporti di lavoro che fanno capo all'impresa. Conseguenze dai suesposti rilievi che la natura pubblica dell'ente assuntore non è più ragione sufficiente per sottrarre il rapporto di lavoro alla disciplina del contratto collettivo, poichè il criterio di esclusione è dato più che dalla qualità del soggetto dall'indole della sua attività.

Le medesime ragioni suffragano l'estensione della contrattazione collettiva ai rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti dei concessionari di pubblici esercizi e dagli appaltatori di opere pubbliche, salvo che la legge disponga altrimenti. Trattasi, invero, di rapporti che si svolgono nell'ambito di imprese economiche e che, perciò solo, rientrano di pieno diritto nella sfera di applicazione delle norme corporative, la quale non è limitabile da clausole di capitolato, a meno che le limitazioni non siano autorizzate dalla legge.

Per queste considerazioni, in deroga all'art. 52 del decreto di attuazione della legge sindacale, è stata introdotta la disposizione del primo comma dell'art. 14 (2068), secondo la quale l'atto della pubblica autorità, in sé e per sé considerato, non è idoneo ad escludere il rapporto di lavoro dalla disciplina collettiva, ove la disciplina del rapporto in via d'autorità non trovi il fonda-

mento in una norma di legge. La norma dell'art. 14 (2068) si collega con quella dell'art. 39 (2093), per cui le disposizioni del presente libro si applicano a tutti gli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali e anche agli enti pubblici non inquadrati, limitatamente alle imprese da essi esercitate.

R. R., n. 23. — La sottrazione della disciplina del contratto collettivo, per i rapporti di lavoro aventi per oggetto prestazioni di carattere personale e domestico (art. 14 [2068] secondo comma), riproduce testualmente l'art. 52 R. decreto 1° luglio 1926 e non dà luogo a rilievi.

Art. 2069 (15).

Efficacia.

Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria d'imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.

In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.

P. L.: R. D. 1° luglio 1926, n. 1130, art. 48.
L. P.: Prog. min. lav., art. 71.

R. R., n. 24. — L'efficacia del contratto collettivo coincide di regola — quanto alle categorie e al territorio — con le dimensioni delle associazioni contraenti.

Questo almeno è il limite massimo, in mancanza di una diversa indicazione; mentre non è escluso che il contratto collettivo abbia un'efficacia subiettiva più limitata, nell'eventualità che gli interessi della categoria rappresentata dalle associazioni stipulanti richiedano una disciplina non uniforme, ma adeguata alle esigenze dei gruppi minori della stessa categoria, secondo le specializzazioni dell'attività lavorativa. Non contraddice al sistema neppure il fatto che le dimensioni della categoria, nella disciplina del contratto collettivo, possono restringersi fino al punto di identificarsi col gruppo di lavoratori di una sola impresa. Queste diverse ipotesi sono prese in considerazione nell'art. 15 (2069).

Per quanto concerne l'efficacia nello spazio è da notare che essa, coincidendo con la sfera di competenza delle associazioni professionali, che sono enti territoriali, non può estendersi oltre il territorio dello Stato. Ciò importa che le prestazioni di lavoro degli italiani all'estero, anche se si svolgono alle dipendenze di imprenditori italiani, sfuggono alla tutela del contratto collettivo, salvo leggi speciali di estensione.

Art. 2070 (16).

Criteri di applicazione.

L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.

Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.

Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.

P. L.: R. D. 1° luglio 1926, n. 1130, art. 7.

R. R., n. 25. — Il contratto collettivo, qualunque siano le dimensioni della

categoria alla quale si riferisce, prende sempre in considerazione interessi astratti di gruppi e non già di individui determinati. Il problema più grave che si presenta quando sorge controversia circa l'applicazione di un dato contratto collettivo, è quello dell'individuazione dei rapporti che vi sono soggetti. Nel primo periodo di esperimento della legge sindacale ha trovato non scarsi consensi in dottrina e favore anche in giurisprudenza la tesi secondo la quale l'inclusione del singolo nei quadri di un'associazione professionale (in qualità di contrionente sindacale) avrebbe valore decisivo, nel determinare l'appartenenza a una data categoria e quindi la soggezione al contratto collettivo vigente per la categoria stessa. Questa tesi non è però conforme ai principi generali del sistema. Il quale, ai fini dell'applicazione delle norme corporative, non richiede il preventivo accertamento della situazione dei singoli nei quadri sindacali e non riconosce quindi all'inquadramento sindacale dei singoli efficacia vincolante per il giudice. Ciò si desume dall'art. 10 della legge sindacale, che determina i destinatari del contratto collettivo indipendentemente dall'appartenenza ai quadri delle diverse associazioni professionali. La nostra organizzazione sindacale si basa bensì sulla distinzione delle categorie professionali, ma non sul possesso formale di uno stato professionale dei singoli, col contrassegno della stamperia e della esclusività, ed è informata al concetto che ognuno può scegliere e mutare liberamente la propria attività economica. Il possesso formale di uno stato professionale e condizione solo per l'esercizio delle professioni intellettuali e di alcune altre specifiche attività, per il cui esercizio esiste l'obbligo dell'iscrizione in albi, registri od elenchi.

Di regola l'appartenenza ad una categoria professionale dipende non da particolari requisiti formali di riconoscimento e neppure dal compimento di atti o dal verificarsi di fatti di cui l'inquadramento professionale sia il necessario presupposto, ma solo dal fatto dello svolgimento di un'attività corrispondente a quella della categoria. Ne sarebbe politicamente opportuno modificare il sistema, attribuendo valore costitutivo (e quindi efficacia preclusiva dell'indagine del giudice) ad atti che per il loro contenuto rispecchiano situazioni mutevoli e che sono spesso dovuti solo all'iniziativa di una delle parti, senza garanzie per l'altra parte. In relazione ai concetti suesposti, in perfetta aderenza con l'indirizzo più recente della giurisprudenza e della dottrina, il primo comma dell'art. 16 (2070) dispone che l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.

L'art. 16 (2070) prende poi in particolare considerazione l'ipotesi che l'imprenditore svolga contemporaneamente diverse attività. Questa situazione può presentarsi sotto due aspetti che importano differenti soluzioni. Se trattasi di attività connesse, dirette al raggiungimento di una stessa finalità produttiva, si applica il contratto collettivo che disciplina l'intero ciclo produttivo dell'impresa o, comunque, l'attività principale di cui le altre siano accessorie o sussidiarie. Se, invece, l'imprenditore esercita distinte attività con carattere autonomo, si applicano ai relativi rapporti di lavoro le norme corrispondenti alle singole attività.

L'ultimo comma dell'art. 16 (2070) risolve la questione se siano tenuti all'osservanza dei contratti di lavoro i datori di lavoro che, pur esercitando un'attività organizzata a guisa di impresa, sono sforniti dei requisiti della professionalità e perciò non possono essere considerati imprenditori a norma dell'art. 28 (2082). Tale è il caso del proprietario che esegue in economia lavori di restauro dei suoi fabbricati o dell'ente pubblico che occasionalmente esercita un'attività economica in forma di impresa. Non si è esitato ad accogliere la soluzione affermativa in omaggio al concetto già illustrato che, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, l'appartenenza alla categoria deve desumersi da elementi di sostanza e non di forma. Sarebbe stato oltretutto politicamente inopportuno creare zone di evasione dalla disciplina corporativa, nelle quali i prestatori di lavoro rimarrebbero privi della tutela del contratto collettivo.

Art. 2071 (17).**Contenuto.**

Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per attuare i principi della Carta del lavoro e per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.

Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.

Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

P. L.: C. Lav., Dich. XI; L. 3 aprile 1926, n. 563, art. 10.

L. P.: Prog. min. lav., artt. 70, secondo comma, 71, primo comma, e 75, secondo comma.

R. R., n. 26. — In mancanza di un'organica disciplina legislativa del rapporto di lavoro nell'impresa, l'ordinamento vigente determina gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, che le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare nel contratto collettivo.

L'enumerazione di tali elementi, contenuta nella dichiarazione XI della Carta del lavoro, è stata estesa e completata nell'art. 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251, il quale attribuisce tale importanza a questi elementi da negare efficacia al contratto collettivo che abbia omissso di provvedervi.

La ragione di riprodurre questa norma è venuta meno in seguito alla disciplina unitaria che il codice ha dato al rapporto di lavoro, fissandone le condizioni generali in conformità ai principi della Carta del lavoro. Sulla base del nuovo codice la funzione del contratto collettivo potrà più utilmente manifestarsi nel dare concretezza e precisione ai precetti del codice, in relazione alle diverse esigenze delle categorie produttive e alle diverse condizioni sociali. Muovendo da questo concetto l'art. 17 (2071), con formula più generica di quella dell'art. 8 del decreto del 1928, determina l'oggetto del contratto collettivo stabilendo che esso deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per attuare i principi della Carta del lavoro e per dare attuazione alle norme del codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.

Nè in tal modo viene limitata l'autonomia delle associazioni professionali, perchè, entro lo schema generale fornito dal codice, esse possono liberamente disporre, regolando per le singole categorie il rapporto di lavoro nel modo più vario, in relazione alle esigenze della produzione, alla natura e al rendimento del lavoro e alle condizioni locali.

Un compito specifico e di notevole importanza è tra l'altro affidato alle associazioni professionali nella formazione del contratto collettivo, quello cioè di indicare le qualifiche spettanti ai prestatori di lavoro in relazione alla particolare organizzazione dei settori produttivi disciplinata dal contratto collettivo. In tal modo gli elementi in base ai quali si determina l'appartenenza del prestatore di lavoro alle diverse categorie indicate nell'art. 41 (2095) (dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati e operai), ove non siano determinati dalle leggi speciali, dovranno essere desunti dal contratto collettivo.

La disciplina degli elementi suindicati non costituisce un requisito essenziale dell'atto, tale cioè da renderlo, in mancanza della disciplina di taluno di tali elementi, improduttivo di effetti giuridici. In ciò consiste la differenza tra l'ordinamento vigente, che vieta la pubblicazione del contratto collettivo incompleto, salve le eccezioni di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 6 maggio 1928, e il sistema introdotto dal codice, che rimette all'apprezzamento dell'autorità governativa la pubblicazione del contratto collettivo che regoli soltanto in parte il rapporto di lavoro di una determinata categoria.

R. R., n. 27. — L'art. 17 (2071), nel determinare il contenuto del contratto collettivo, ne fissa implicitamente i limiti, i quali consistono nel divieto di introdurre disposizioni estranee al rapporto di lavoro.

La legge, invero, determina la competenza delle associazioni professionali in relazione ad uno scopo preciso ed attribuisce efficacia normativa ai loro atti in quanto rispondano a quello scopo e siano emanati nelle forme prestabilite. L'inserzione nel contratto collettivo di lavoro di disposizioni in materia diversa — su cui le associazioni professionali non sono investite di potere normativo o possono esercitare un potere normativo con forme diverse — costituirebbe un eccesso di potere, che renderebbe invalide le clausole medesime.

Art. 2072 (18).

Deposito e pubblicazione.

Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.

Prima della pubblicazione l'autorità governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validità del contratto collettivo.

La pubblicazione può essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall'art. 2071, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.

Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.

P. L.: R. D. 1° luglio 1926, n. 1130, art. 51, 2° comma; cfr. art. 2064.
L. P.: Prog. min. lav., artt. 74 e 75.

R. R., n. 28. — Condizioni di efficacia del contratto collettivo sono il deposito e la pubblicazione. Le regole particolari sulla procedura del deposito sono contenute nel R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251, alle quali il codice rinvia. Aderendo all'opinione della prevalente dottrina, è però chiarito che il controllo dell'autorità governativa, esercitantesi in sede di pubblicazione del contratto collettivo, è limitato all'indagine sulla conformità del contratto collettivo alle prescrizioni di legge (ivi compresa l'indagine sull'eventuale vizio di eccesso di potere) e non può trasformarsi in un sindacato di merito sul contenuto delle singole disposizioni. Invero nessuna disposizione di legge conferisce all'autorità governativa un potere di apprezzamento sul modo con cui le associazioni hanno adempiuto alle loro funzioni; anzi il legislatore si è mostrato tanto preoccupato di non vulnerare l'autonomia delle associazioni, da ammettere, in ogni caso, il ricorso alla magistratura del lavoro contro il rifiuto di pubblicazione. Aprire la via a un controllo di merito dell'autorità governativa sarebbe oltretutto incompatibile coi principi della Carta del lavoro (dich. XI) che considera il contratto collettivo come tipico atto di autodisciplina delle categorie professionali. Pertanto non potrà essere rifiutata la pubblicazione del contratto collettivo che abbia i requisiti di sostanza e di forma richiesti per la sua validità (art. 18 [2072]). Anche nel caso che il contratto collettivo sia incompleto per mancanza di talune indicazioni richieste dall'art. 17 (2071), la pubblicazione non potrà essere rifiutata, se il contratto collettivo contenga l'impegno delle parti di integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un dato periodo di tempo. Ove poi le parti non mantengano l'impegno assunto e non procedano alla stipulazione dei patti integrativi, resta aperta la possibilità di adire la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.

Art. 2073 (19).**Denuncia.**

La denuncia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Se, avvenuta la denuncia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed è rimasto infruttuoso l'esperimento di conciliazione previsto nell'art. 412 del codice di procedura civile, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove condizioni di lavoro.

P. L.: L. 25 gennaio 1934 n. 150, artt. 1 e 2.

L. P.: Prog. min. lav., art. 76.

R. R., n. 29. — Tra le indicazioni che il contratto collettivo deve contenere a norma dell'art. 17 (2071), vi è anche quella della durata. Questo requisito è inerente alla natura del contratto collettivo, che regola rapporti ad esecuzione continuata, nei quali una certa stabilità è condizione del pacifico svolgimento delle attività produttive. Il che non significa che la disciplina del contratto collettivo sia immutabile in presenza di gravi mutamenti nella situazione economica, perchè in tal caso la legge sindacale ammette la possibilità della revisione del contratto collettivo in corso, conferendo all'associazione interessata l'azione davanti alla magistratura del lavoro per ottenere da essa, mediante sentenza, la determinazione di nuove condizioni di lavoro.

Il principio fondamentale dell'ordinamento vigente, secondo il quale il contratto collettivo continua a produrre i suoi effetti, sia nel caso che sia stato regolarmente denunciato alla scadenza, sia nei confronti della categoria a cui si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, in conseguenza di variazioni di inquadramento, sia stata trasferita ad altra associazione, è tenuto fermo dal codice, il quale in proposito si limita a riprodurre le disposizioni della legge 25 gennaio 1934, n. 150 (articoli 19 [2073], 20 [2074], 21 [2075]).

Art. 2074 (20).**Effetti dopo la scadenza.**

Il contratto collettivo, anche quando è stato denunciato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.

P. L.: L. 25 gennaio 1934, n. 150, art. 3.

L. P.: Prog. min. lav., art. 77.

V. sub art. 2073.

Art. 2075 (21).**Efficacia in casi di variazioni nell'inquadramento.**

Il contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria alla quale si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per effetto di variazioni nell'inquadramento, spetta ad altra associazione.

Questa ha però facoltà di denunciare il contratto collettivo indipendentemente dal termine fissato per la scadenza di esso.

P. L.: L. 25 gennaio 1934, n. 150, art. 5.

L. P.: Prog. min. lav., art. 78.

V. sub art. 2073.

Art. 2076 (22).**Contratto collettivo annullabile.**

Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.

La domanda di annullamento è proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.

La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.

R. R., n. 30. — A difficoltà non lievi ha dato luogo il problema della invalidità (nullità e annullabilità) del contratto collettivo, trattandosi di un negozio di diritto pubblico di particolare natura. Rispetto al contratto collettivo hanno rilevanza, oltre le cause di invalidità proprie dei contratti, anche i vizi di illegittimità degli atti amministrativi, in quanto con esse non coincidono.

Secondo la classificazione fatta dalla dottrina e nullo il contratto collettivo: *a*) che sia stato stipulato da associazioni professionali non riconosciute; *b*) che diretti dei requisiti essenziali di sostanza e di forma richiesti dalla legge per la formazione dell'atto; *c*) che sia viziato da falsa causa (eccesso di potere), in quanto tenda ad ottenere effetti diversi da quelli tipicamente assegnati al negozio; *d*) che, infine, sia contrario a norme imperative di legge o all'ordine corporativo. Danno, invece, luogo a semplice annullabilità tutti gli altri vizi da cui può essere affetto il contratto collettivo, e particolarmente: *a*) l'inosservanza delle norme sulla ripartizione della competenza tra le federazioni e le confederazioni; *b*) l'inosservanza delle eventuali norme stabilite dagli statuti per la manifestazione di volontà degli organi dell'associazione; *c*) l'irregolare preposizione del funzionario che, in rappresentanza dell'associazione, ha proceduto alla stipulazione o alla firma del contratto collettivo; *d*) i vizi della volontà del rappresentante anzidetto.

L'accertamento della nullità può essere fatto dalla magistratura del lavoro in sede di controversia collettiva o dal giudice del lavoro nelle controversie individuali. In quest'ultimo caso, però, la pronuncia del giudice si limita a negare effetto al contratto collettivo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, in omaggio al principio che impone al giudice ordinario di applicare i regolamenti e gli atti amministrativi in quanto siano legittimi e gli vieta di annullarli o revocarli.

Maggiore delicatezza riveste la disciplina dell'annullabilità del contratto collettivo.

Per quanto diffuso possa essere l'interesse a far valere il vizio del contratto collettivo, che ne determina l'annullabilità, non sembra che tale interesse possa identificarsi coi destinatari delle norme contenute nel contratto collettivo. Non è infatti opportuno che la legge offra agli imprenditori e ai prestatori di lavoro, che sono tenuti all'osservanza del contratto collettivo, troppo facili motivi per scuoterne la efficacia. L'art. 22 (2076) perciò dispone che l'annullabilità del contratto collettivo può essere fatta valere solo dalle associazioni professionali che hanno partecipato alla stipulazione e dal pubblico ministero, quale rappresentante degli interessi superiori dell'economia, davanti alla magistratura del lavoro. Ne deriva che i singoli imprenditori e prestatori di lavoro non possono opporre, neppure in via d'eccezione, nelle controversie individuali di lavoro, le cause di annullabilità del contratto collettivo, nè il giudice può rilevarle d'ufficio.

L'esigenza poi di assicurare certezza alle situazioni disciplinate dal contratto collettivo ha consigliato di precludere anche alle associazioni professionali e al pubblico ministero la possibilità di far valere l'annullabilità del contratto, quando siano decorsi sei mesi dalla sua stipulazione.

Anche gli effetti della pronuncia di annullamento non coincidono con quelli che produce l'analoga pronuncia che annulla un negozio giuridico privato. La

regola della retroattività trova un limite insuperabile nei diritti derivanti dai rapporti di lavoro costituiti sotto l'impero del contratto collettivo annullato. Tali rapporti di lavoro continuano ad essere regolati dal contratto collettivo fino al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.

Art. 2077 (23).

Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale

I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

P. L.: R. D. 1° luglio 1926, n. 1130, art. 54.
L. P.: Prog. min. obbl., art. 80.

R. R., n. 31. — L'art. 23 (2077) regola i rapporti tra il contratto collettivo e quello individuale in piena conformità dell'art. 54 R. decreto 1° luglio 1926, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza. Questa disposizione aveva dato luogo a discussioni per l'inciso contenuto nel secondo comma, che consente la deroga al principio dell'inserzione automatica delle clausole difformi del contratto collettivo in quello individuale, quando questo sia più favorevole al lavoratore. Una corrente della dottrina, appoggiandosi al tenore letterale della disposizione, aveva creduto che essa potesse legittimare concessioni di favore per i lavoratori. Questa opinione contraddiceva però alla funzione essenziale del contratto collettivo, che è quella di assicurare l'uniformità delle condizioni di lavoro per tutti gli appartenenti alle singole categorie, e contravviene al principio di eguaglianza giuridica affermato dalla dichiarazione VI della Carta del lavoro.

La giurisprudenza e la dottrina più recenti, interpretando correttamente la disposizione in parola, hanno chiarito che essa si riferisce alle ipotesi in cui il trattamento più favorevole del prestatore di lavoro è giustificato da particolari meriti di abilità, di intelligenza, ecc., che possono consentire che il prestatore di lavoro non sia eguagliato al tipo medio della categoria cui appartiene. Le deroghe alla disciplina corporativa in senso più favorevole al prestatore di lavoro possono, quindi, ammettersi solo se fatte *intuitu personae*, concetto che è rispecchiato dall'inciso del secondo comma dell'art. 23 (2077).

Art. 2078 (24).

Efficacia degli usi.

In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.

Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 6.

R. R., n. 32. — L'art. 24 (2078) disciplina l'efficacia degli usi in confronto alle altre fonti normative del rapporto di lavoro, fissando tre regole fondamentali che non hanno bisogno di particolare illustrazione.

La prima dichiara che l'uso ha una funzione meramente suppletiva, nel senso che esso si applica in mancanza di disposizioni di legge o di norme

corporative. La seconda stabilisce che, in concorrenza di una norma di legge dispositiva che regoli lo stesso rapporto, l'uso prevale sulla norma di legge, quando sia più favorevole al prestatore di lavoro. La terza, infine, accogliendo il voto della migliore dottrina, nega che le norme consuetudinarie abbiano carattere imperativo, in modo da prevalere sull'autonomia delle parti, e perciò ammette che gli usi possano essere sempre derogati dalle convenzioni individuali.

Art. 2079 (25).

Rapporti d'associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto.

La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo.

Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.

P. L.: L. 3 aprile 1933, n. 437, artt. 1 e 2.

L. P.: Prog. min. lav., art. 111 bis.

R. R., n. 33. — La legge 3 aprile 1933, n. 437, ha esteso la disciplina giuridica dei contratti collettivi ai contratti di associazione agraria e a quelli di piccola affittanza a coltivatori diretti del fondo. Le disposizioni di questa legge non potevano essere trascurate; ma il codice, regolando la stessa materia, differisce in qualche punto dalla legge speciale. Innanzi tutto l'art. 25 (2079) precisa che il regolamento collettivo si riferisce ai rapporti di associazione agraria di cui al capo II del titolo II, e cioè alla mezzadria, alla colonia parziaria ed alla soccida, mentre questo ultimo rapporto, quando non sia accessorio della mezzadria e della colonia, è escluso dalla legge del 1933. Inoltre la legge speciale prescrive che le associazioni professionali, nella formazione dei patti collettivi, devono conformarsi alle consuetudini ed alle condizioni locali. Pur riconoscendo l'importanza che in questa materia hanno gli usi locali, ho considerato che l'imporne in ogni caso l'osservanza da un lato costituirebbe un limite all'autonomia delle associazioni professionali e dall'altro contraddirebbe agli scopi della disciplina corporativa, non potendosi escludere che vi siano consuetudini contrarie all'interesse della produzione. E' parso quindi che il compito di apprezzare le circostanze che consiglino il rispetto delle consuetudini nei contratti collettivi spetti alle associazioni professionali. Restano, peraltro, fermi nella contrattazione collettiva gli altri limiti che sono imposti dalla speciale natura del rapporto e che in via di esemplificazione sono indicati nel secondo comma dell'art. 25 (2079).

Infine l'art. 3 della legge sopra richiamata dispone che l'inserzione automatica delle clausole del contratto collettivo non ha luogo rispetto ai contratti di colonia parziaria e di piccola affittanza con obbligo di miglioria, che siano in corso al momento dell'entrata in vigore della legge. Ora le medesime ragioni che consigliarono al legislatore di rispettare transitoriamente i rapporti in corso sussistono tutte le volte che il contratto con obbligo di miglioria già esiste quando interviene il regolamento collettivo. In questo senso dispone l'art. 26 (2080).

Art. 2080 (26)

Colonia parziaria e affittanza con obbligo di miglioria.

Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole dif-

formi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

P. L.: L. 3 aprile 1933, n. 437, art. 3.

V. sub art. 2079.

Art. 2081 (27).

Norme equiparate al contratto collettivo.

Le disposizioni sul contratto collettivo di lavoro contenute in questo capo valgono, in quanto applicabili, per le altre norme corporative che disciplinano rapporti di lavoro.

P. L.: L. 3 aprile 1926, n. 563, art. 10, 3° e 4° comma.
L. P.: Prog. min. lav., art. 79.

R. R., n. 34. — L'art. 27 (2081) estende le disposizioni dettate per il contratto collettivo di lavoro, in quanto applicabili, alle altre norme corporative equiparate che disciplinano rapporti di lavoro, quali le ordinanze corporative e le sentenze della magistratura del lavoro. Tra queste fonti non può sorgere tecnicamente mai conflitto, perchè l'una può essere sostituita o derogata dall'altra per lo stesso principio per cui la legge posteriore abroga la legge precedente; ma perfetta parificazione vi è soltanto tra il contratto collettivo e le norme corporative emanate in base alla legge del 1926 (art. 56 del R. decreto 1° luglio 1926), mentre è da ritenere che le norme di coordinamento, emanate dal Consiglio nazionale delle corporazioni, in virtù dell'art. 12 n. 2 della legge 20 marzo 1930, n. 206 prevalgono sulle altre fonti soggette alla coordinazione.

Nei riguardi delle sentenze della magistratura del lavoro l'equiparazione ai contratti collettivi di lavoro si riferisce ovviamente solo agli effetti.

TITOLO II.

DEL LAVORO NELL'IMPRESA.

CAPO I.

DELL'IMPRESA IN GENERALE.

SEZIONE I. — *Dell'imprenditore.*

R. R., n. 35. — Sotto il titolo « Del lavoro nell'impresa » il codice disciplina nelle sue linee generali la posizione giuridica dell'imprenditore e dei prestatori di lavoro nell'impresa, considerata questa come il nucleo fondamentale della moderna economia organizzata nel senso della Carta del Lavoro.

Il codice non dà la definizione dell'impresa; ma la sua nozione risulta dalla definizione dell'imprenditore. E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi (art. 28 [2082]). L'impresa è quindi, in senso strumentale, l'organizzazione del lavoro e degli altri strumenti produttivi cui dà luogo l'attività professionale dell'imprenditore: in senso funzionale, l'attività professionale organizzata dell'imprenditore.

Risulta da ciò che il concetto d'impresa secondo il nuovo codice non coincide con quello dato dal vigente codice di commercio, in duplice senso. Anzi tutto, mentre secondo il vigente codice di commercio l'impresa è considerata come semplice atto (atto obiettivo di commercio) e comprende quindi anche l'impresa organizzata occasionalmente dall'imprenditore non professionale, il nuovo codice considera l'impresa da un punto di vista soggettivo, collegandola alla figura professionale dell'imprenditore. In questo senso vi è stretta aderenza tra il concetto d'impresa del presente libro e quello dell'ordinamento corporativo agli effetti dell'inquadramento sindacale, che è precisamente un inquadramento a base professionale, e si spiega pure come nel linguaggio della legislazione corporativa le espressioni imprenditore e impresa siano spesso usate, attraverso un'ovvia metatesi, con significato equivalente.

In secondo luogo, mentre secondo il vigente codice di commercio il concetto di impresa è contenuto nel quadro ristretto dell'attività industriale, il nuovo codice considera l'impresa come forma di organizzazione tipica della moderna economia, sia nel settore agricolo, sia in quello industriale, commerciale, bancario, assicurativo. Anche in questo senso il codice aderisce organicamente all'ordinamento corporativo che, sotto il profilo dell'impresa e della collaborazione nell'impresa, inquadra tutte le forze produttive della Nazione, fatta eccezione per le sole professioni intellettuali, il cui esercizio riveste per sua natura un carattere strettamente personale.

Naturalmente il codice non entra nella materia dell'inquadramento sindacale delle diverse categorie di imprenditori e delle corrispondenti categorie di prestatori di lavoro, inquadramento che, dovendo mantenere una certa flessibilità, doveva restare riservato alla legislazione speciale, come è stato espressamente riservato (art. 2 [2061]).

Il codice si limita a dare lo statuto generale dell'impresa e del lavoro nell'impresa, e dei diversi tipi di impresa prende in considerazione solo i due tipi fondamentali che hanno distinti lineamenti secondo la natura delle cose:

l'impresa agricola nel grande settore dell'economia agraria; l'impresa del tipo commerciale nel grande settore dell'economia industriale, commerciale, bancaria, assicurativa e nei settori ausiliari.

A ciò precisamente provvede il titolo II del presente libro.

Art. 2082 (28).

Imprenditore.

È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

V. la R. R. (n. 35) riprodotta sotto il titolo II.

Art. 2083 (29).

Piccoli imprenditori.

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

R. R., n. 36. — Come ho già osservato, nel sistema del nuovo codice il concetto generale d'impresa non è in funzione di dimensioni quantitative, ed è quindi tale da comprendere così la grande e la media impresa, come la piccola impresa. Non potrebbe essere altrimenti perchè, sotto l'aspetto generale, uniformi sono i criteri della disciplina corporativa, soprattutto per ciò che riguarda il regolamento del rapporto di lavoro nell'impresa.

L'ordinamento corporativo, però, non ha affatto omissso di tenere conto che, sia dal punto di vista economico, sia soprattutto dal punto di vista sociale, la piccola impresa ha una posizione profondamente diversa da quella della grande e della media impresa, e in tale senso prevede per i piccoli imprenditori, così nel campo agricolo (coltivatori diretti del fondo), come nel campo industriale (artigianato), come nel campo commerciale (piccoli commercianti), un separato inquadramento sindacale.

Della stessa esigenza il codice ha tenuto conto per riconoscere espressamente la figura speciale del piccolo imprenditore, adeguando il suo statuto alla sua speciale posizione economica e sociale (esenzione dall'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, art. 144 [2202]; esenzione dall'obbligo di tenere le scritture contabili, art. 150 [2214]; ammissione dello scambio di mano d'opera o di servizi tra i piccoli imprenditori agricoli, art. 85 [2139]), e in analogo senso dovrà certamente provvedere anche la legge sul fallimento.

Non poteva essere materia del codice la fissazione dei particolari criteri di discriminazione tra agricoltore e coltivatore diretto del fondo, tra industriale e artigiano, tra commerciante e piccolo commerciante, poichè questi criteri sono legati alla particolare natura dei diversi settori della produzione. Il codice si limita pertanto a porre il criterio generale, secondo cui deve considerarsi piccolo imprenditore, qualunque sia la natura della sua attività economica, colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, esclusi naturalmente gli esercenti una professione intellettuale, che hanno un autonomo statuto.

Art. 2084 (30).**Condizioni per l'esercizio dell'impresa.**

La legge determina le categorie d'impresa il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge e dalle norme corporative.

L. P.: Prog. min. lav., art. 13.

R. R., n. 38. — Lo statuto di diritto pubblico dell'imprenditore, in relazione al controllo spettante allo Stato sull'impresa, non poteva formare oggetto d'una disciplina diretta nel codice, per l'impossibilità di ridurre tale statuto a uno schema uniforme. Come si è già osservato, le modalità con cui lo Stato provvede al coordinamento della produzione e degli scambi nell'interesse dell'economia nazionale non possono essere che in funzione delle diverse esigenze dei diversi rami della produzione e del diverso andamento della congiuntura economica. La disciplina dell'imprenditore da tale punto di vista non può quindi essere diretta che dalla legislazione speciale e dalla regolamentazione corporativa.

Il codice si limita a tale riguardo a distinguere tra il controllo preventivo che lo Stato può esercitare nel momento costitutivo dell'impresa (art. 30 [2084]) e quello di carattere permanente che lo Stato può esercitare sullo stesso svolgimento della gestione dell'impresa (art. 31 [2085]), statuendo le opportune garanzie circa la forma delle norme istitutrici del controllo, secondo un retto principio di gerarchia nell'esercizio della funzione normativa da parte degli organi legislativi e corporativi.

La richiesta della forma legislativa, per subordinare l'esercizio di determinate attività economiche a concessione od autorizzazione amministrativa, e per sottoporre la gestione di determinate categorie d'impresa a particolari forme di vigilanza da parte dello Stato, intende essere una salvaguardia dell'iniziativa privata e una conferma dei necessari limiti in cui il potere normativo degli organi corporativi, secondo il nostro sistema, resta contenuto.

Art. 2085 (31).**Indirizzo della produzione.**

Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.

La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.

P. L.: C. Lav., Dich. VII e IX.

L. P.: Prog. min. lav., artt. 14 e 19.

V. sub art. 2084.

Art. 2086 (32).**Direzione e gerarchia nell'impresa.**

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L. P.: Prog. min. lav., art. 14, primo comma.

R. R., n. 39. — In conformità alla dichiarazione VI della Carta del lavoro, il codice statuisce il principio che nell'impresa l'imprenditore è capo, e che da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori (art. 32 [2086]). L'ordine nell'economia postula infatti l'ordine nell'impresa e l'ordine nell'impresa non può riposare che sul principio gerarchico, di cui il Fascismo è scuola.

Qualunque sia il suo posto gerarchico, il lavoro, sia esso dell'imprenditore o dei dirigenti, sia degli impiegati od operai, ha diritto a pari dignità. In questo senso il codice pone l'accento sul carattere collaborativo dei rapporti tra l'imprenditore e i prestatori di lavoro nell'impresa e statuisce come dovere fondamentale dell'imprenditore quello di provvedere alla tutela non solo dell'integrità fisica, ma anche della personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 33 [2087]).

Art. 2087 (33).

Tutela delle condizioni di lavoro.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

P. L.: C. Lav., Dich. VII; R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 6, comma 12°.
L. P.: Prog. min. obbl., art. 500; prog. min. lav., art. 16.

V. sub art. 2086.

Art. 2088 (34).

Responsabilità dell'imprenditore.

L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative.

L. P.: Prog. min. lav., art. 14, secondo comma.

R. R., n. 39. — Alla posizione dell'imprenditore come capo dell'impresa, si ricollega la sua responsabilità di fronte allo Stato per l'osservanza dei principi dell'ordinamento corporativo e degli obblighi che ne derivano, ai fini degli interessi superiori della Nazione (art. 34 [2088]). E' questo uno dei principi fondamentali della Carta del lavoro, che tutela l'iniziativa privata e l'impresa non come strumenti di speculazione, ma come strumenti produttivi a servizio dell'interesse superiore della Nazione.

Il principio della responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato era però enunciato dalla Carta del lavoro senza sanzione; le sole sanzioni finora in atto erano quelle d'ordine penale e amministrativo previste dal codice penale e da talune leggi speciali, e quelle d'ordine sindacale.

Ho ritenuto che il nuovo codice non potesse lasciare aperta questa lacuna. Vero è che l'ipotesi più grave del proprietario, che abbandona la conservazione o la coltivazione di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, è già considerata nel libro della proprietà (art. 29 [838]), che prevede per tale ipotesi la sanzione dell'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa. Ma questa norma non esaurisce il problema, sia perchè non considera la violazione degli obblighi corporativi da parte dell'imprenditore non proprietario dei beni con cui esercita l'impresa; sia perchè, all'infuori dell'abbandono della conservazione e della

coltivazione di determinati beni, vi possono essere altre ipotesi di inosservanza degli obblighi corporativi da parte dell'imprenditore, idonee a pregiudicare gravemente l'economia nazionale.

Nel presente libro sono precisamente considerati i casi che non cadono sotto il precetto dell'art. 29 del libro della proprietà (838); l'ipotesi cioè che l'imprenditore, in tale sua qualità, non osservi in qualunque modo gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale (art. 35 [2089]).

L'accertamento di questa ipotesi, sempre complessa e delicata, doveva essere circondato da ogni garanzia. In questo senso il codice demanda il potere di denuncia e il compimento dei primi atti istruttori esclusivamente agli organi corporativi; il potere di promuovere l'azione esclusivamente al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio (art. 35 [2089]); il potere di accertamento e di applicazione delle sanzioni alla magistratura del lavoro (art. 36 [2091]) secondo una particolare procedura in camera di consiglio, con le opportune garanzie di difesa per l'imprenditore e con la facoltà da parte della magistratura del lavoro di sentire, prima di decidere, l'associazione professionale alla quale appartiene l'imprenditore (art. 37 [2090]).

Anche nella determinazione delle sanzioni il codice si ispira a criteri di grande moderazione, prevedendo che la magistratura del lavoro debba anzitutto invitare l'imprenditore a riparare spontaneamente alla violazione, e cioè a uniformarsi agli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo, entro un determinato termine. Solo in caso di mancata ottemperanza a questo invito, la magistratura del lavoro può applicare i provvedimenti di sua competenza. I provvedimenti previsti sono: la sospensione dell'impresa, se, per la natura dell'impresa o per le circostanze, un tale provvedimento sia tale da non recare pregiudizio all'economia nazionale; la nomina di un amministratore giudiziario che assuma la gestione dell'impresa, per conto dell'imprenditore inosservante, se la sospensione dell'esercizio dell'impresa per le ragioni ora dette non sia consigliabile. In questo ultimo caso però, per salvaguardare l'interesse dell'impresa, la scelta dell'amministratore giudiziario deve cadere tra le persone designate dallo stesso imprenditore, se riconosciute idonee. Trattandosi poi di società, la magistratura del lavoro, anziché nominare un amministratore giudiziario, può assegnare alla società un termine, entro il quale questa possa provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee (art. 36 [2091]).

Le disposizioni sopraindicate non hanno naturalmente ragione di trovare applicazione per le trasgressioni già colpite da particolari sanzioni in virtù di leggi speciali, come avviene di regola per quelle categorie di imprese (come le banche, le imprese di assicurazione, le imprese cooperative, ecc.) per le quali la legislazione speciale prevede un particolare sistema di vigilanza governativa. Ciò è espressamente disposto dall'art. 38 (2092). Ma ciò non diminuisce l'importanza delle citate disposizioni, che danno per la prima volta alla responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato un concreto contenuto giuridico di portata generale, elevando l'economia corporativa su un piano sociale, che la distacca nettamente dall'economia liberale e ne pone in evidenza l'eminente funzione nazionale.

Art. 2089 (35).

Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore.

Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all'imprenditore i chiarimenti

necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perchè promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell'art. 2091.

V. sub art. 2088.

Cfr. D. A., art. 85.

Art. 2090 (37).

Procedimento.

Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta l'istanza del pubblico ministero, fissa il giorno per la comparizione dell'imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni.

La magistratura del lavoro decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imprenditore. Può anche, prima di decidere, sentire l'associazione professionale alla quale appartiene l'imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene necessarie.

Contro la sentenza della magistratura del lavoro l'imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a norma dell'art. 426 del codice di procedura civile.

V. sub art. 2088.

Cfr. D. A., artt. 86, 87, 88, 91.

Art. 2091 (36).

Sanzioni.

La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti.

Qualora l'imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la magistratura del lavoro può ordinare la sospensione dell'esercizio dell'impresa o, se la sospensione è tale da recare pregiudizio all'economia nazionale, può nominare un amministratore che assuma la gestione dell'impresa, scegliendolo fra le persone designate dall'imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata.

Se si tratta di società, la magistratura del lavoro, anzichè nominare un amministratore, può assegnare un termine entro il quale la società deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee.

V. sub art. 2088.

Cfr. D. A., artt. 89, 90, 92, 93, 94.

Art. 2092 (38).

Sanzioni previste da leggi speciali.

Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi

in cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico.

V. *sub art.* 2088.

Art. 2093 (39).

Imprese esercitate da enti pubblici.

Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.

Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.

Sono salve le diverse disposizioni della legge.

L. P.: Prog. min. lav., art. 22.

R. R., n. 37. — Nel sistema del codice entra nel concetto d'impresa così l'impresa privata come l'impresa pubblica.

L'economia corporativa non è una economia orientata verso lo statalismo. La Carta del lavoro, infatti, tutela e promuove l'iniziativa nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione (dich. VII).

Tuttavia la Carta del lavoro riconosce la legittimità dell'intervento dello Stato nella produzione, anche sotto forma di gestione diretta, quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato (dich. IX). Ciò risponde particolarmente all'attuale fase dell'economia, la quale, per effetto del progresso tecnico e dell'orientamento verso la produzione di massa, esige in molti casi l'organizzazione di imprese di vaste dimensioni, con investimenti ingenti di capitali e unità di comando sia sul mercato interno, sia sul fronte esterno, cioè un complesso di condizioni che può essere realizzato più facilmente dall'impresa pubblica che dall'impresa privata. Non può dunque affatto sorprendere che nell'attuale fase economica l'area in cui l'iniziativa privata deve cedere il posto all'impresa pubblica si sia notevolmente allargata.

Vero è che lo Stato trova spesso conveniente organizzare le imprese da esso assunte nelle stesse forme dell'impresa privata — specialmente nella forma della società per azioni — nel quale caso non vi è luogo a parlare, in senso formale, di impresa pubblica. Ma anche se l'esercizio dell'impresa viene assunto da un ente pubblico con gestione diretta o se l'impresa si organizza come ente pubblico autonomo, non vi è una ragione aprioristica perchè l'impresa pubblica non sia assoggettata alla disciplina del codice civile che vale per l'impresa privata, in quanto quella e questa operino sullo stesso piano.

Per i rapporti cui dà luogo l'attività esterna dell'impresa pubblica, l'assoggettamento di essi alla legge civile comune è di ovvia ragione, in quanto norme speciali non dispongano diversamente; in questo senso si è ritenuta superflua una particolare enunciazione, simile a quella dell'art. 7 del vigente codice di commercio che si spiegava solo in considerazione della specialità della legge commerciale.

Il nuovo codice fa però un ulteriore passo innanzi, in quanto applica lo stesso principio di parità alle imprese esercitate da enti pubblici anche per ciò che attiene alla disciplina professionale dell'imprenditore prevista dal presente libro (art. 39 [2093]) e alla disciplina dei rapporti di lavoro nell'organizzazione interna dell'impresa (art. 75 [2129]), ove la legge non disponga diversamente.

Doveva solo tenersi conto della circostanza, che secondo la legislazione corporativa, non tutti gli enti pubblici che esercitano un'attività economica, ma

solo particolari categorie di essi, sono inquadrati nelle associazioni professionali e assoggettati alla disciplina corrispondente. In questo senso il presente codice opera una doverosa distinzione: se si tratta di imprese esercitate da enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali, lo statuto professionale dettato dal presente libro si applica all'ente pubblico integralmente; se si tratta di imprese pubbliche esercitate da enti pubblici non inquadrati nelle associazioni professionali, lo statuto professionale dettato dal presente libro si applica solo limitatamente all'impresa da essi esercitata (art. 39 [2093]).

Per quanto poi riguarda l'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, l'art. 143 (2201) limita quest'obbligo ai soli enti pubblici, che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.

SEZIONE II. — *Dei collaboratori dell'imprenditore.*

R. G. obbl., n. 435. — La nozione del contratto di lavoro è raffigurata come obbligo di prestare, mediante retribuzione, la propria attività lavorativa in favore e alle dipendenze dell'altro contraente (art. 488).

In questa definizione si attua quella generalizzazione delle forme di lavoro che si risolve nella unità di trattamento concessa, per quanto concerne la disciplina essenziale del rapporto, al lavoro manuale e a quello intellettuale. Non occorre che si indicasse espressamente questa duplice direzione della disciplina della legge, bastando il silenzio della norma ad impedire una distinzione. Del resto una differenza tra lavoro manuale ed impiego è implicitamente respinta nel capoverso dell'art. 308 che applica al lavoro artigiano le norme del contratto di lavoro, anche se esso dà luogo a piccole forniture di materiali.

La definizione è ancora importante in quanto mette in luce come caratteristica del contratto del lavoro la subordinazione del lavoratore al datore di lavoro. È stato ricordato dalla dottrina che il lavoro subordinato costituisce nel sistema positivo un tipo di rapporto giuridico che la pratica, e non di rado anche la legge, designa per antonomasia come rapporto di lavoro; e ho voluto aderire a questa terminologia corrente senza ammettere che l'orbita dei rapporti aventi per oggetto prestazioni di lavoro si esaurisca nel contratto definito nell'art. 488.

Riconosco infatti l'esistenza di una categoria innominata di locazione di opere, qualificata dalla posizione di autonomia che il prestatore di lavoro assume rispetto al datore di lavoro; questa categoria di rapporti sarà regolata dai principi generali delle obbligazioni e dalle regole del contratto di lavoro che non presuppongono necessariamente la soggezione del lavoratore al potere gerarchico e direttivo della controparte.

R. R., n. 40. — La disciplina del lavoro subordinato nell'impresa è fondata sul principio di collaborazione proclamato dalla Carta del lavoro; nello spirito dell'ordinamento corporativo la differenziazione delle categorie e degli interessi professionali non esclude, ma anzi concorre a cementare la loro solidarietà a servizio dell'interesse superiore della Nazione.

Dell'ampia elaborazione subita dalla disciplina del lavoro, in quindici anni di esperienza corporativa, mediante il graduale sviluppo della legislazione speciale, la crescente diffusione dei contratti collettivi e il contributo di una ricca e perspicua giurisprudenza si è tenuto, come si doveva, il massimo conto. Così sceverando dalla massa delle leggi e delle norme corporative, che, specie negli ultimi tempi, si sono venute accumulando, i principi generali, si è plasmata nel presente libro una disciplina, che per le sue linee schematiche ed essenziali può dirsi consona alle durature esigenze di un'opera di codificazione.

Art. 2094 (40).**Prestatore di lavoro subordinato.**

E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

P. L.: R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 1.

L. P.: Prog. min. lav., art. 81.

R. R., n. 41. — La definizione di prestatore di lavoro subordinato, data nell'art. 40 (2094), pur nelle necessarie ampiezza e comprensione che doveva ricevere, precisa l'essenziale carattere di questa forma di collaborazione sociale: quello per cui il prestatore di lavoro si pone alla dipendenza e sotto la direzione dell'imprenditore, carattere che la giurisprudenza esprime col parlare di «inserzione» o «incorporazione» nell'impresa o, con minore proprietà di linguaggio giuridico, nell'azienda.

Nello stesso art. 40 (2094), e più ancora nel successivo art. 41 (2095), è fatta menzione delle forme principali di prestazione del lavoro, distinguendosi il lavoro intellettuale e manuale, nonchè le figure dei dirigenti, degli impiegati e degli operai. Riconoscere queste distinzioni era necessario, non solo perchè si tratta di forme fondamentali, che con ogni verosimiglianza non potranno mai essere superate; ma anche e soprattutto perchè sulle dette distinzioni si basano varietà di trattamento e di criteri normativi, continuamente ricorrenti nelle leggi speciali e nelle norme corporative. Non si è ritenuto invece opportuno dare nel codice una definizione generale delle dette figure, perchè qualunque definizione, che non tenga conto dei particolari atteggiamenti assunti da dette figure nei diversi rami della produzione, sarebbe imperfetta. Epperò è parso miglior consiglio, una volta affermata e riconosciuta la distinzione, rimettere la determinazione delle varie figure alle massime di esperienza, che possono essere rispecchiate, con la maggiore approssimazione possibile, dalle leggi speciali e più ancora dalle norme corporative, alle quali rinvia il capoverso dell'art. 41 (2095).

Quanto poi alle particolari figure dei collaboratori dell'imprenditore, muniti di potere di rappresentanza (istitutori, procuratori, commessi, dirigenti di imprese agricole), la disciplina è rimessa al libro delle obbligazioni, per ragioni di connessione con la disciplina generale della rappresentanza.

Cfr. *D. A.*, art. 95.

Art. 2095 (41).**Categorie dei prestatori di lavoro.**

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati e operai.

Le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.

Cfr. *D. A.*, art. 95.

SEZIONE III. — Del rapporto di lavoro.

R. R., n. 42. — Nei cinque paragrafi in cui è divisa la sezione dedicata al rapporto di lavoro nell'impresa la materia è stata distribuita secondo criteri che contemperano le esigenze logiche del sistema col bisogno di evitare complica-

zioni non confacenti ai caratteri di un codice. Va inoltre premesso che la disciplina del rapporto, espressa negli articoli di questa sezione, non costituisce un sistema chiuso in sè stesso, ma presuppone quei principi e quelle regole più generali che sono dettate, soprattutto per le obbligazioni e per i contratti, in altro libro del codice; regole che devono ritenersi applicabili anche in materia di lavoro se non risultino derogate dalle presenti norme o dalle leggi speciali.

§ 1. — *Della costituzione del rapporto di lavoro.*

R. R., n. 43. — Questo (cioè che la disciplina data da questo libro al rapporto di lavoro presuppone quella generale data ai contratti dal libro delle obbligazioni) va detto particolarmente per il contenuto del paragrafo 1, che, sotto il titolo della formazione del rapporto, regola solo i pochi punti di questo tema che richiedono qualche disposizione particolare. Così per l'assunzione in prova l'art. 42 (2096) conferma e generalizza la necessità dell'atto scritto, secondo la regola già sancita per il rapporto d'impiego, eccettuando tuttavia il caso che le norme corporative statuiscano diversamente, come deve ritenersi implicito nell'ipotesi che tali norme, per determinate categorie di prestatori di lavoro, prevedano come normale un preliminare periodo di prova.

Le altre parti dell'art. 42 (2096) riproducono regole già accolte nella prassi sindacale e nella giurisprudenza. Merita solo di essere segnalato il secondo comma che risolve una questione controversa nel senso che sembra più logico in relazione alla efficacia del vincolo contrattuale, e più equo in rapporto alla finalità della prova: dato che le parti hanno convenuto di procedere all'esperimento, è giusto che siano tenute ad attuarlo, sotto pena in caso contrario di dover rispondere dei danni. È salvo il diritto di recesso nel corso del periodo, ove questo non sia soggetto a un minimo di durata necessaria.

Art. 2096 (42).

Assunzione in prova.

Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.

P. L.: C. Lav., Dich. XX; R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 4.
L. P.: Prog. min. obbl., artt. 493, 494; prog. min. lav., art. 82.

R. G. obbl., n. 442. — Circa il periodo di prova ho mantenuto anche per il lavoro manuale l'onere della forma scritta del patto relativo (art. 493), perchè lo scritto è l'unico mezzo giuridico idoneo ad evitare discussioni postume. La Corte suprema ha del resto interpretato la legge sull'impiego privato nel senso che lo scritto è richiesto, per il patto di prova, solo *ad probationem*; il che riduce il rigore della norma. La quale peraltro non rende difficile l'assunzione dell'operaio sia perchè la quasi scomparsa dell'analfabetismo dà la sicurezza che possa formarsi anche una scrittura sottoscritta da entrambe le parti, sia perchè, argomentando da quanto si è deciso a proposito del requisito della scrittura nel contratto a termine, è possibile che il documento probatorio del patto

di prova consista nel regolamento aziendale previsto dall'art. 490 se il documento esibito come tale possa soddisfare ad ogni esigenza di autenticità o di certezza di data.

Alcuni contratti collettivi prevedono di regola il periodo di prova come normale per ogni assunzione di operai; non ho riportato nel progetto questo principio per evitare di recare pregiudizio alla categoria degli impiegati ai quali esso si sarebbe dovuto pure applicare. Spetta alla giurisprudenza di dire se la previsione generale di una ordinaria assunzione in prova contenuta nei contratti collettivi soddisfi alle esigenze di uno scritto.

V. anche sub § 1.

Art. 2097 (43).

Durata del contratto di lavoro.

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto.

In quest'ultimo caso l'apposizione del termine è priva di effetto, se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.

Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volontà delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato.

Salvo diversa disposizione delle norme corporative, se il contratto di lavoro è stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro può recedere da esso trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione dell'art. 2118.

P. L.: R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 4, 1° comma.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 496; prog. min. lav., art. 83 e 100.

R. G., *obbl.*, n. 444. — Circa il contratto a tempo determinato le stesse ragioni che mi hanno indotto ad estendere al lavoratore manuale la norma concernente la scrittura nel patto di prova mi hanno consigliato di prescrivere che il termine debba risultare dallo scritto (art. 496).

Ho mantenuto fermo il principio della legge sull'impiego privato in base al quale il termine risultante dallo scritto non attribuisce tuttavia al contratto la natura di rapporto a tempo determinato se la apposizione del termine non si riesce a giustificare e apparisca invece fatta per eludere la legge. Sulla necessità di quest'ultimo requisito è viva, com'è noto, la controversia, sostenendosi che, quando il termine non è richiesto dalla specialità del rapporto, è *in re* la volontà di elusione. Ma la norma non si oppone a considerare in determinate circostanze come presuntivo di detta volontà il solo fatto che il termine non è giustificato; una presunzione generale ed assoluta potrebbe, invece, condurre in pratica a ritenere la frode anche se questa possa escludersi senza dubbio di sorta, come quando dal contratto risulti un trattamento globalmente più favorevole di quello che sarebbe stato conseguito nel caso di contratto senza termine. Si tratta di ipotesi marginali, ciò è vero, ma la possibilità che esse si concretino basta a legittimare una soluzione legislativa che ne tenga conto.

R. G. *obbl.*, n. 445. — Perché il termine sia giustificato non deve però superare una congrua durata massima: in caso contrario potrebbe sospettarsi la dissimulazione di un contratto a tempo indeterminato, che si vuole sottrarre alla protezione speciale della legge. Se poi il termine fosse eccessivamente lungo, la sua apposizione potrebbe implicare violazione del principio per cui non è

valido un contratto che obblighi il lavoratore a rimanere indefinitamente al servizio altrui: questo principio, risultante dall'art. 1628 cod. civ., non può abolirsi senza creare vincoli illeciti alla libertà di lavoro.

Ho considerato equo il termine massimo di dieci anni, ma la sua determinazione non deve necessariamente fare intendere che sia sempre possibile prorogare fino al decennio i contratti a termine inferiore. La soluzione di questo problema resta affidata alla pratica, dipendendo da contingenze che non si possono regolare con formula generica.

Soggiungo che il contratto per un tempo superiore ai dieci anni non è nullo ma riducibile al decennio: è infatti riconosciuto al lavoratore il potere di risolvere il contratto dopo i dieci anni con il preavviso previsto per il tempo indeterminato. Si applica, qui, ancora una volta, il principio della conservazione dei contratti nei limiti in cui è possibile.

R. R., n. 44. — L'art. 43 (2097) conferma la regola generale che il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato e, subordinando a rigorose condizioni la legittimità del termine, chiarisce, rispetto ai vigenti articoli 1 e 4 della legge sull'impiego privato, che il requisito dell'atto scritto è necessario solo nel caso che il termine non sia già implicito nella specialità del rapporto; così pure chiarisce che solo quando il termine sia stabilito mediante atto scritto e non si giustifichi per la specialità del rapporto, si deve indagare se la sua apposizione non sia stata eventualmente ispirata dall'intento di eludere le disposizioni riguardanti il contratto a tempo indeterminato.

Le ragioni del terzo e quarto comma dell'art. 43 (2097) si intuiscono agevolmente. E' logico presumere che la continuazione del rapporto dopo la scadenza del termine faccia venir meno la originaria ragione d'essere di questo, salvo tuttavia che dalla volontà delle parti risulti il contrario. Esigenze di tutela della personalità del lavoratore e della sua libertà professionale, che avevano già ispirato il principio sancito nell'art. 1628 del codice vigente, hanno poi consigliato di limitare a favore del lavoratore, entro un congruo periodo, di regola cinque anni, l'obbligatorietà del termine. Per i dirigenti il periodo è esteso a dieci anni, in considerazione della superiorità della loro posizione gerarchica ed economica, dei maggiori vantaggi che di solito essi ritraggono dal termine, come pure del fatto che il beneficio o i frutti, che dalla loro opera si ripromette l'imprenditore, maturano solo dopo un più lungo lasso di tempo.

Art. 2098 (44).

Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori.

Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali.

La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denuncia dell'ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro.

R. R., n. 45. — Delicata e difficile è la questione relativa alle conseguenze della violazione delle norme sul collocamento circa la sorte del contratto. Nel conflitto fra la prevalente dottrina, che opina per la nullità, e la giurisprudenza, che riconosce invece la validità del contratto, si è adottata nell'art. 44 (2098) la via intermedia della semplice annullabilità. La soluzione della nullità assoluta, a prescindere dai dubbi che solleva dal punto di vista tecnico, è parsa incongrua e inopportuna nel caso di un rapporto, come quello di lavoro, che, una volta attuato, determina effetti irrevocabili. La tendenza legislativa è nel senso di ridurre al minimo le sanzioni di nullità, che nuocciono più che non giovinno al

prestatore di lavoro, come pure è nel senso di separare la sorte del rapporto da quella del suo contratto costitutivo, quando, essendosi attuato l'uno, sia riconosciuto o dichiarato nullo l'altro (art. 72 [2126]). L'esigenza di non protrarre troppo a lungo uno stato di incertezza, atto a pregiudicare soprattutto gli interessi dei lavoratori, ha consigliato di fissare per l'azione di annullamento il termine perentorio di un anno dalla data di assunzione. Che poi sia legittimato a istituire l'azione solo il pubblico ministero, previa denuncia dell'ufficio di collocamento, si spiega per l'ovvia considerazione che nella violazione in oggetto non è in gioco direttamente nessun interesse particolare dei contraenti, ma solo l'interesse pubblico all'attuazione della disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.

§ 2. — *Dei diritti e degli obblighi delle parti.*

R. R., n. 46. — Gli articoli 45-48 (2099-2102) contengono le norme fondamentali e di generale applicazione in materia di retribuzione del lavoro, restando riservate alla legislazione speciale, alla regolamentazione corporativa, nonché ai contratti individuali, nei limiti consentiti, le specificazioni e gli adattamenti richiesti per le diverse categorie o nei singoli casi concreti. La molteplice varietà delle forme di retribuzione, ammessa dall'art. 45 (2099), è conforme alle esigenze pratiche e corrisponde anche agli orientamenti del sistema corporativo: non è esclusa la forma della retribuzione in natura, la quale, largamente diffusa in molte imprese, specie col carattere di compenso integrativo o supplementare, oramai non presenta più, sotto il controllo delle organizzazioni sindacali, gli inconvenienti e gli svantaggi in altri tempi lamentati.

Art. 2099 (45).

Retribuzione.

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.

Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

P. L.: C. Lav., Dich. XIV; R.D.L. 13 novembre 1825, art. 10, ultimo comma.
L. P.: Prog. min. obbl., art. 497; prog. min. lav., art. 84.

R. R., n. 46. — Notevole è la disposizione del secondo comma dell'art. 45 (2099), in quanto, accogliendo l'opinione dominante, non considera la previa determinazione della retribuzione come un elemento essenziale per la validità del contratto di lavoro; epperò, in mancanza di accordo delle parti, resta autorizzato il giudice a provvedere secondo il suo equo criterio e con le cautele del caso.

V. anche sub § 2.

Art. 2100 (46).**Obbligatorietà del cottimo.**

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe.

R. R., n. 46. — La libera scelta della forma di retribuzione è presupposta dall'art. 45 (2099), ma subisce una importante eccezione con l'art. 46 (2100), che, uniformandosi alla prassi corporativa e alle giuste esigenze di tutela degli interessi dei lavoratori, rende obbligatorio il cottimo ogni qualvolta il prestatore d'opera nell'esercizio della sua attività risulti vincolato all'osservanza di un dato ritmo produttivo, che lo costringa a compiere sforzi superiori al normale. L'apprezzamento di questa situazione, intorno a cui è difficile prestabilire criteri tassativi e generali e che d'altra parte è relativo ai vari rami di industria, è stato opportunamente rimesso alle norme corporative.

Così pure, per quanto riguarda i criteri di determinazione delle tariffe di cottimo, data la delicatezza della materia e le divergenze che persistono sull'interpretazione del così detto cottimo corporativo, è parso prudente lasciare ampio campo alla disciplina delle norme corporative e, per quanto di ragione, dei contratti individuali, sotto le direttive di ordine generale tracciate nella dichiarazione XIV della Carta del lavoro. L'art. 47 (2101) si limita perciò solo ad alcune disposizioni sul periodo di esperimento delle tariffe, sulle condizioni che legittimano la modificazione o sostituzione delle stesse, infine sul diritto dei prestatori di lavoro a conoscere tutti i dati interessanti la formazione e l'applicazione delle tariffe.

Art. 2101 (47).**Tariffe di cottimo.**

Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento.

Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative.

L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.

**Art. 2102 (48).
Partecipazione agli utili.**

Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

R. G. obbl., n. 447. — Nell'art. 498 disciplinata la retribuzione per provvigione in conformità alla norma dell'art. 5 della legge sull'impiego privato, ho risolto una questione dibattutissima circa i diritti spettanti al lavoratore retribuito con partecipazione agli utili.

Normalmente, contribuiscono a determinare l'ammontare della partecipazione spettante al lavoratore gli utili che non debbono impiegarsi a soddisfazione di bisogni obiettivi dell'impresa. In questo senso deve considerarsi il concetto di utile netto del quale si fa cenno nell'art. 498; ed è il senso esatto, perchè non possono essere utili distribuibili quelli che devono destinarsi ai mezzi di azione dell'impresa, per conservarne, per reintegrarne o per accrescerne la efficienza.

Se gli utili da conteggiare debbano essere di bilancio o di gestione è questione che dipende dalla soluzione del problema concernente il diritto del lavoratore a sindacare i criteri di compilazione del bilancio. Non ho voluto prendere partito su questa questione perchè la determinazione di criteri generali al riguardo è pericolosissima, mentre la pratica può provvedervi in relazione a concrete fattispecie.

R. R., n. 47. — Della partecipazione agli utili si occupa l'art. 48 (2102) per dirimere, secondo l'indirizzo più diffuso e attendibile, alcune questioni controverse. La partecipazione, salvo che sia disposto diversamente, deve riferirsi agli utili netti e calcolarsi, per le imprese soggette ad obbligo di pubblicazione del bilancio, in base alle risultanze di quest'ultimo, se regolarmente approvato e pubblicato, senza che, in tal caso, possa essere consentito agli aventi diritto un sindacato o controllo di merito sulla gestione: ciò che altererebbe profondamente la natura e il normale svolgimento del rapporto di lavoro subordinato.

**Art. 2103 (49).
Prestazione del lavoro**

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, se non è convenuto diversamente, l'imprenditore può, in relazione alle esigenze dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purchè essa non importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui.

Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, se è a lui più vantaggioso.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 495; prog. min. lav., art. 89.

R. R., n. 48. — Gli articoli 49-55 (2103-2109) si riferiscono alle obbligazioni del prestatore di lavoro, determinandone il contenuto e l'estensione in rapporto a tre coefficienti, che nel sistema corporativo caratterizzano la posizione del lavoratore nell'impresa: *a*) i doveri speciali inerenti alla prestazione pattuita; *b*) i doveri generali di comportamento, che incombono al lavoratore, come partecipe

dell'organizzazione dell'impresa, e quindi soggetto al suo ordinamento (rapporto gerarchico, poteri direttivi e disciplinari); c) la tutela della personalità del lavoratore, rispetto alla quale si condizionano e si delimitano i poteri di disposizione spettanti all'imprenditore (limitazioni di orario e soste periodiche nell'attività di lavoro).

R. G. obbl., n. 443. — Nell'art. 495 ho risolto una questione estremamente importante e dibattuta, che si riconnette al problema della frode nel contratto di lavoro. Nei casi in cui il lavoratore compie di fatto un'attività diversa dall'attività determinata contrattualmente o indicata dai documenti di lavoro, la condizione giuridica del lavoratore non potrebbe essere quella risultante dalla qualità del lavoro effettivamente esplicato, perchè essa è l'effetto di una inadempienza da parte del datore di lavoro a precisi obblighi contrattuali: il consenso del lavoratore alla prestazione di un'attività diversa da quella per la quale fu assunto non è poi valido in base agli stessi principi che giustificano la norma dell'art. 491.

In materia di lavoro, il mutamento della situazione contrattuale, anche se fatto con il consenso del lavoratore, non ha rilevanza giuridica ove possa dirsi avvenuto in frode dei diritti del lavoratore; e perciò nell'art. 495 ho affermato che la prestazione diversa da quella contrattuale è tuttavia idonea a fissare il trattamento giuridico del lavoratore se questo risulti più favorevole di quello riservatogli dal contratto.

La norma che illustro contribuisce a risolvere i difficili problemi circa la qualifica del lavoratore, dando normale prevalenza a quella convenzionale; la quale si presume determinata dai documenti del lavoro, quando non è desumibile altrimenti.

R. R., n. 48. — L'art. 49 (2103), pur affermando in linea generale l'ovvio principio della corrispondenza fra l'occupazione effettiva e la qualifica di assunzione, riconosce tuttavia all'imprenditore, entro i dovuti limiti e con la necessaria garanzia a favore del lavoratore, una certa discrezionalità nel procedere all'assegnazione del prestatore di lavoro secondo i bisogni dell'impresa.

Cfr. *D. A.*, art. 96.

Art. 2104 (50).

Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 503; prog. min. lav., art. 86.

R. G. obbl., n. 451. — L'art. 503 tratta della diligenza del lavoratore tenendo conto della classica figura del buon padre di famiglia.

L'elasticità propria di questo tipo medio ed astratto di diligenza fa sì che essa possa misurarsi con riguardo alla particolare natura della prestazione dovuta dal lavoratore e al grado di istruzione e di cognizioni tecniche richieste dal lavoro. Nell'art. 503 è descritta una misura oggettiva della diligenza del lavoratore, che si è voluta specificare nei suoi dati essenziali per troncare le dispute sulla possibilità di costruire nel contratto di lavoro un tipo di diligenza soggettiva, ragguagliata alle attitudini concrete del lavoratore che il datore di lavoro potè accertare o avrebbe dovuto constatare.

Per quanto altre volte abbia espresso avviso contrario ad un mutamento,

sia pure formale, del classico principio del buon padre di famiglia, non mi è parso inutile precisare quali siano i dati che concorrono a modellare la figura della diligenza astratta nel contratto di lavoro; ed è perciò che nel secondo comma dell'art. 503 ho dichiarato che deve tenersi in considerazione il dovere del lavoratore di collaborare con il datore di lavoro nell'interesse della sua azienda e in quello superiore della produzione nazionale.

R. R., n. 48. — Il primo comma dell'art. 50 (2104), nel determinare la diligenza che deve essere osservata dal prestatore di lavoro, tiene il debito conto del concetto della collaborazione corporativa, che, se da un lato innalza la dignità di lui, dall'altro accresce pure i suoi doveri, imponendogli di ispirare la sua attività ai fini dell'impresa e della produzione nazionale. Il secondo comma riguarda i rapporti gerarchici nell'ordinamento dell'impresa in relazione al principio già posto dall'art. 32 (2086), che l'imprenditore ha nell'impresa autorità di capo.

Art. 2105 (51).

Obbligo di fedeltà.

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, nè divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

P. L.: R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 8.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 505; prog. min. lav., art. 87.

R. G. obbl., n. 453. — L'art. 505 riproduce solo una parte dell'art. 8 della legge sull'impiego privato: riproduce cioè la parte che determina l'obbligo del lavoratore di astenersi dalla concorrenza con il datore di lavoro e di abusare dei segreti di azienda.

Poichè quest'obbligo legale si pone anzitutto come comportamento del lavoratore per tutto il tempo del contratto, mi è sembrato che esso avesse natura diversa da quello dei patti di non concorrenza, che operano soltanto per il tempo posteriore alla cessazione del contratto e in base ad espressa convenzione, donde il distacco dal duplice contenuto del citato art. 8.

Questo, tra l'altro, vietava al lavoratore di abusare, a forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte all'azienda; ho migliorato la dizione già adottata dalla legge speciale nel senso di un divieto di fare uso, in modo pregiudizievole agli interessi del datore di lavoro, di notizie attinenti all'organizzazione o ai metodi o al sistema del lavoro di lui. In modo che è rimasto chiarito non solo il concetto di abuso di notizie ma anche il limite del segreto cui è tenuto il lavoratore, che è naturalmente diverso da quello la cui rivelazione, in base al codice penale, determina una sanzione punitiva.

R. R., n. 48. — L'obbligo di fedeltà, che si compendia nell'osservanza del segreto e nell'astensione dalla concorrenza, trova il suo riconoscimento nell'articolo 51 (2105), integrato dall'art. 71 (2125) circa le condizioni e i limiti dei patti di non concorrenza.

Art. 2106 (52).

Sanzioni disciplinari.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 506.

R. G. obbl., n. 454. — Segue nell'art. 506 la previsione del potere discipli-

nare del datore di lavoro che è una manifestazione del rapporto gerarchico nel quale il lavoratore viene a trovarsi a causa del contratto e di cui il principio autoritario forma l'essenza caratteristica.

Non ho precisato il concetto di infrazione suscettibile di eccitare il potere disciplinare, perchè esso è pacifico in dottrina: comprende l'inosservanza delle norme di condotta cui il lavoratore deve obbedire in relazione agli obblighi derivatigli dal rapporto nel quale si trova con il datore di lavoro.

Ho rinviato alle norme collettive o ai contratti individuali o ai regolamenti aziendali la disciplina concreta dell'esercizio di questo potere, senza volere dire che, dove non esiste questo regolamento specifico, la funzione punitiva del datore di lavoro non sia esercitabile: la gerarchia e la disciplina è nell'essenza del rapporto subordinato, e spetta sempre alla discrezione del datore di lavoro un uso equo del potere generale concessogli, nell'orbita dei principi della Carta del lavoro.

Il controllo giudiziario di questo potere ne stabilirà i limiti. Il modo del suo esercizio non doveva essere necessariamente regolato, ma era opportuno fissare che esso deve tenere presente il principio della proporzionalità della pena disciplinare, principio che è essenziale della Carta del lavoro (§ XIX). Ho, perciò, riportato da questa la regola secondo cui le sanzioni devono applicarsi secondo la gravità della mancanza, ed ho fissato in modo tassativo quali siano le punizioni disciplinari alle quali il datore di lavoro può ricorrere, identificandole nella multa, nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nel trasferimento di sede.

La censura che alcuni contratti collettivi prevedono è un *minus* che non era indispensabile richiamare: la sospensione dalla retribuzione deve essere accompagnata dalla sospensione dell'attività produttiva del lavoratore, ad evitare un indebito arricchimento del datore di lavoro: il licenziamento in tronco, più che sanzione disciplinare, è una ipotesi di estinzione del rapporto, epperò non andava considerato nell'art. 326.

R. R., n. 48. — La legittimità delle sanzioni disciplinari viene affermata in linea di massima dall'art. 52 (2106), rinviandosi alle norme corporative per le disposizioni particolari alle varie categorie di imprese.

* L'art. 506 del prog. min. obbl. elencava nel secondo comma le pene disciplinari che il datore di lavoro poteva infliggere al lavoratore. Tale comma venne in seguito soppresso e non fu più riprodotto nel successivo progetto del libro del lavoro.

Cfr. D. A., art. 97.

Art. 2107 (53). Orario di lavoro.

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.

R. R., n. 48. — Gli articoli 53 (2107) e 54 (2108) rispecchiano esattamente gli indirizzi prevalsi nella legislazione sociale e nella disciplina corporativa circa la limitazione dell'orario di lavoro e le condizioni che legittimano il lavoro straordinario o notturno. Ispirandosi allo stesso indirizzo, l'art. 55 (2109) dispone in linea generale, salve le leggi speciali e le norme corporative, intorno al riposo settimanale e alle ferie annuali, risolvendo inoltre qualche punto controverso, come quello relativo al computo del periodo di preavviso nelle ferie.

Art. 2108 (54).**Lavoro straordinario e notturno.**

In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.

Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.

I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge o dalle norme corporative.

P. L.: C. Lav., Dich. XIV.

V. sub art. 2107.

Art. 2109 (55).**Periodo di riposo.**

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in concidenza con la domenica.

Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118.

*P. L.: C. Lav., Dich. XV e XVI; R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 7.
L. P.: Prog. min. obbl., art. 501; prog. min. lav., art. 90.*

V. sub art. 2107.

Cfr. D. A., art. 98.

Art. 2110 (56).**Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio.**

In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.

*P. L.: R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 6.
L. P.: Prog. min. obbl., art. 507; prog. min. lav., art. 91.*

R. G. obbl., n. 455. — La sospensione del contratto di lavoro, regolata dall'art. 507 implica *in re* l'obbligo di conservare il posto: e non è indispensabile perciò affermare il diritto del lavoratore di riprenderlo dopo cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

Raggruppate nel primo comma di questo articolo tutte le ipotesi che provocano la quiescenza del rapporto, ho ritenuto di dover rinviare, per la durata di essa, alla determinazione delle leggi speciali e delle norme collettive.

Che la sospensione debba sempre implicare un obbligo di corrispondere la retribuzione era necessario dire per fissare i limiti del rinvio alle leggi speciali e alle norme collettive. Alle quali deve, quindi, farsi ricorso limitatamente alla determinazione della misura di retribuzione: essa è dovuta per tutto il tempo della sospensione, potendo le norme particolari prevedere soltanto che il lavoratore abbia diritto ad una parte proporzionalmente sempre decrescente della retribuzione stessa.

Non ho previsto il caso di sospensione del contratto per fatto dipendente dal datore di lavoro, perchè questa sospensione ovviamente non può escludere al lavoratore il diritto a percepire l'intera retribuzione, qualunque ne sia la durata. Analogamente dai principi sarà regolata l'incidenza del rischio dipendente da un caso fortuito, che impedisce o che riduce transitoriamente l'attività dell'azienda.

R. R., n. 49. — Casi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, dovuti a cause transitorie e indipendenti dalla volontà delle parti, formano oggetto degli articoli 56 (2120) e 57 (2111), per quanto riguarda particolarmente le infermità e il richiamo alle armi del prestatore di lavoro. Secondo i principi già prevalsi nelle leggi speciali e nelle norme corporative, viene conservato, in detti casi, al prestatore di lavoro almeno in parte il trattamento che gli spetta in base al rapporto di lavoro; il che significa che il rischio della sospensione rimane, entro certi limiti, addossato all'imprenditore, salvo naturalmente il caso di servizio di leva, di cui al primo comma dell'art. 57 (2111), che risolve senz'altro il rapporto di lavoro, ove diversamente non dispongano le norme corporative. Al di là di questi limiti una congrua tutela dei lavoratori non può essere raggiunta che mediante adeguate forme di previdenza e di assistenza, delle quali l'art. 56 (2110) fa cenno. Se poi dai due casi previsti, dell'infermità e del richiamo alle armi, sia possibile risalire a un principio più generale, per cui, almeno negli stessi limiti di cui sopra, il rischio di ogni sospensione del lavoro, sempre che sia indipendente dalla volontà del prestatore di lavoro ed anche se derivi da forza maggiore, che paralizzino temporaneamente in tutto o in parte l'attività dell'impresa, debba essere sopportato, anche ai fini della decorrenza dei salari, dall'imprenditore, è questione che, sulla scorta dei principi desumibili dagli articoli 56 (2110) e 57 (2111), può essere opportunamente risolta dalle norme corporative, con quella maggiore elasticità e adattabilità alle esigenze di ogni ramo di produzione, che sono ad esse caratteristiche.

Cfr. *D. A.*, art. 98.

Art. 2111 (57).

Servizio militare.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.

In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.

P. L.: R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 6.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 508: prog. min. lav., art. 92.

V. anche sub art. 2110.

Art. 2112 (58).**Trasferimento dell'azienda.**

In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento.

L'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante, semprechè l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro.

Con l'intervento delle associazioni professionali alle quali appartengono l'imprenditore e il prestatore di lavoro, questi può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda.

P. L.: C. Lav., Dich. XVIII; R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 11.
L. P.: Prog. min. obbl., art. 512; prog. min. lav., art. 95.

R. G. obbl., n. 458. — Per la cessione dell'azienda, adeguando la situazione del lavoratore a quella di qualsiasi creditore, ho stabilito che passano al cessionario tutti i crediti che il lavoratore aveva verso il cedente in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che hanno causa nella disdetta fatta dal cedente. Ad evitare però che il cessionario, ignorando i crediti del lavoratore, possa trovarsi di fronte ad oneri eccessivi che egli non fu in grado di apprezzare, si limita l'obbligo del cessionario a quei debiti di cui ebbe conoscenza all'atto della cessione o che risultino dai libri dell'azienda del cedente (art. 512).

Non ho regolato l'ipotesi di trasformazione dell'azienda, perchè essa o dà luogo a casi di cessione, e concerne mutamento nella personalità del datore di lavoro (è cessione ogni fattispecie di alienazione); o, quando concerne mutamenti nell'oggetto dell'attività aziendale, non costituisce alcuna forma di alienazione.

R. R., n. 50. — Gli effetti del trasferimento dell'azienda sui rapporti di lavoro vengono regolati dall'art. 58 (2112), con notevoli sviluppi e perfezionamenti della disciplina finora dettata dalla legge sull'impiego privato e dai contratti collettivi. Il principio della continuazione del rapporto col nuovo titolare della azienda, quando la disdetta non sia stata data in tempo utile dall'alienante, trovasi riaffermato nel primo comma, mentre nel secondo la questione della solidarietà dell'acquirente per tutti i debiti dell'alienante, inerenti al rapporto di lavoro, è stata risolta in senso positivo, sotto date condizioni atte a tutelare la posizione dell'acquirente rispetto ai debiti che egli non ha conosciuto e che non avrebbe potuto rilevare dall'esame dei libri dell'impresa o del libretto di lavoro.

Nel terzo comma dell'art. 58 (2112) si è tenuto conto della gravità dell'onere che impone all'alienante la persistenza della sua responsabilità per i debiti contratti durante la sua gestione, specie nell'ipotesi che il rapporto di lavoro continui con l'acquirente e che perciò solo in un tempo futuro e imprevedibile si potrà determinare la quota proporzionale dell'indennità di anzianità, dovuta dallo stesso alienante. Per questa ragione, ed anche per eliminare un ostacolo che potrebbe in certi casi rendere difficili i trasferimenti di azienda, si è rite-

nuto opportuno ammettere la possibilità della liberazione dell'alienante, quando, a tutela degli interessi delle parti, e in ispecie del prestatore di lavoro, intervengano nell'atto le competenti associazioni professionali.

Art. 2113 (59).

Rinunzie e transazioni.

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o da norme corporative, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Resta salva, in caso di controversia, l'applicazione degli articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 491; prog. min. lav., art. 103.

R. G., obbl., n. 438. — Riguarda pure i limiti della autonomia della volontà delle parti nel contratto di lavoro la questione della validità delle rinunzie e delle transazioni fatte dal lavoratore: i limiti di tale validità risultano dall'art. 491.

Anzitutto questo non fa distinzione fra rinunzie e transazioni, per il riflesso che in entrambi i casi il lavoratore presta il suo consenso in condizione di minorata libertà di volere o per il timore (è inutile dire se fondato o non) di un licenziamento o per il bisogno economico in cui si trova. Questa duplice ragione della tutela legislativa spinge a non distinguere tra rinunzie e transazioni fatte in costanza del rapporto di lavoro e rinunzie e transazioni fatte dopo la cessazione del rapporto. In questo secondo tempo, se non opera più il timore di licenziamento, influisce a determinare il consenso la normale impossibilità di attendere l'esito di una controversia giudiziaria, che costringe il lavoratore a transazioni disastrose per ottenere il vantaggio di una immediata sicura riscossione.

Ancora l'art. 491 non distingue tra rinunzie e transazioni concernenti diritti indisponibili e rinunzie e transazioni su diritti di cui il lavoratore può disporre; il descritto vizio soggettivo della rinunzia e della transazione potrebbe dirsi esistente, soltanto nel caso in cui i diritti sono disponibili, perchè negli altri il lavoratore agisce sapendo di compiere un atto vietato dalla legge e quindi liberamente sceglie la via che conduce alla rinunzia, sotto la riserva di una impugnativa della validità dell'atto.

L'effetto della rinunzia o della transazione compiuta dal lavoratore nel presunto stato di minorata libertà di volere è non la nullità, ma l'annullabilità: ciò perchè, per quanto la tutela del lavoratore sia stata assunta nell'ordine sociale, è sempre un interesse di lui che si protegge.

Però, quando al lavoratore è stato possibile ottenere l'assistenza del suo organo di categoria e la rinunzia o la transazione è stata fatta con l'assistenza medesima, cessano le ragioni che giustificano l'annullabilità, ma si presume anzi che l'atto compiuto dal lavoratore trovi piena giustificazione nella situazione legale o contrattuale dei rapporti che lo legano o lo legavano al datore di lavoro. Perciò è giusto che in tali casi sia esclusa la causa speciale di annullabilità dell'atto, e questo sia assoggettabile solo alle impugnazioni consentite dal sistema generale.

R. R., n. 51. — L'art. 59 (2113) risolve il grave e dibattuto problema della validità o meno delle rinunzie e delle transazioni fatte dal prestatore di lavoro. La

sanzione della nullità è stata contenuta entro ragionevoli limiti, in relazione alla natura del diritto rinunciato o transatto, salvo il caso di transazioni avvenute con le dovute garanzie sindacali e processuali, ai sensi degli articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile. Si è inoltre eliminata la discutibile distinzione, invalsa nella giurisprudenza, fra il tempo anteriore e quello posteriore alla cessazione del rapporto, riconoscendo la nullità in ogni caso, sempre, beninteso, che si tratti di un diritto derivante da disposizioni inderogabili di legge o da norme corporative. Infine ad evitare il protrarsi di situazioni incerte e ad escludere ogni malizioso comportamento dilatorio, si è sottoposta l'azione di nullità a un breve termine di decadenza, che però, decorrendo in ogni caso dopo la cessazione del rapporto, presuppone sempre che il prestatore di lavoro abbia recuperato la sua piena libertà d'azione e si sia sottratto a ogni influsso derivante dal suo stato di dipendenza.

§ 3. — *Della previdenza e dell'assistenza.*

R. R., n. 52. — Gli articoli 60-63 (2114-2117) contengono norme di collegamento tra il codice e la legislazione speciale in materia di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori, nella quale hanno trovato progressiva applicazione i principi posti dalla Carta del lavoro. Perfezionate le provvidenze sancite dalle passate legislazioni per i tipici casi dell'infortunio, della disoccupazione, della invalidità e della morte, nuove e più ampie provvidenze sono state disposte per altri eventi della vita del lavoratore, quali la malattia, sia generica sia professionale — particolarmente la tubercolosi — il matrimonio e la procreazione, la sospensione della normale attività lavorativa per richiamo alle armi; mentre l'istituzione degli assegni familiari ha reso possibile l'adeguamento delle retribuzioni ai maggiori oneri derivanti al lavoratore dalla creazione di una propria famiglia o dall'adempimento di naturali doveri verso la famiglia d'origine. La vasta e complessa legislazione speciale, che si è andata gradatamente formando in materia, ha cercato, soprattutto attraverso i contratti collettivi, di rendere aderenti le provvidenze alle necessità delle varie categorie di lavoratori: ad essa l'art. 60 (2114) lascia la cura di determinare « i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie », nonchè le contribuzioni e le prestazioni relative.

Si è voluto tuttavia nei successivi articoli 61 (2115) e 62 (2116) fissare alcune norme generali, che in parte accolgono regole già esistenti nella legislazione speciale, come quelle contenute nei primi due commi dell'art. 61 (2115), e in parte consolidano l'orientamento evolutivo della giurisprudenza, come quelle contenute nell'art. 62 (2116).

Art. 2114 (60).

Previdenza ed assistenza obbligatorie.

Le leggi speciali e le norme corporative determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.

P. L.: C. Lav., Dich. XXVI.

V. sub § 3.

Art. 2115 (61).

Contribuzioni.

Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.

P. L.: C. Lav., Dich. XXVI; R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge con la L. 6 aprile 1936, n. 1153, e modificato con R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, artt. 47, 2° comma, e 48.

L. P.: Prog. min. lav., art. 88.

R. R., n. 52. — La contribuzione, normalmente paritetica, alle istituzioni previdenza e assistenziali, sia dell'imprenditore sia del prestatore di lavoro, già adombrata nella dichiarazione XXVI della Carta del lavoro e sancita nel primo comma dell'art. 61 (2115), che fa salve le diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, è un principio al quale raramente conviene derogare; perchè, mentre elimina ogni disagio morale per le categorie lavoratrici, che concorrono con il loro sacrificio ad assicurarsi il beneficio delle prestazioni, garantisce una equa ripartizione degli oneri previdenziali, e rende evidente lo spirito di collaborazione che è alla base dell'ordinamento corporativo. Occorre tuttavia, nei casi in cui sia posta a carico del prestatore di lavoro una parte del contributo, rendere agevole l'esazione di esso da parte degli enti che gestiscono le varie forme di previdenza e di assistenza, ai quali non gioverebbe il dover ritenere e perseguire come debitori di parte dei contributi i singoli prestatori di lavoro. A tal fine il secondo comma dell'art. 61 (2115), sulle orme di quanto è già sancito nelle leggi speciali, concentra nella persona dell'imprenditore la responsabilità del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, verso il quale tuttavia l'imprenditore potrà rivalersi nei modi previsti dalla legislazione speciale (normalmente con la facoltà di trattenere sulla retribuzione la quota di contributo a carico del prestatore di lavoro). Con tale sistema, che pone di fronte all'ente di previdenza un unico debitore ed unifica quindi sostanzialmente il debito per contributi, quanti siano i prestatori di lavoro e le forme di previdenza gestite da uno stesso ente, le operazioni di riscossione risultano grandemente semplificate.

Il terzo comma dell'art. 61 (2115), in relazione al carattere di ordine pubblico delle norme regolatrici in materia di previdenza e di assistenza, commina la nullità di ogni patto con il quale si tenti di eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed all'assistenza e tutela in ogni circostanza il diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Grande rilievo ha il problema soprattutto quando l'imprenditore, unico debitore dei contributi, non li abbia versati regolarmente alle istituzioni di previdenza e di assistenza: chè in tal caso mentre si deve da un lato impedire che il diritto del prestatore di lavoro sia menomato o irrimediabilmente leso per il fatto dell'imprenditore (soprattutto quando il lavoratore abbia regolarmente adempiuto i suoi obblighi), occorre dall'altro lato salvaguardare l'interesse delle istituzioni previdenziali e assistenziali, il cui equilibrio finanziario riposa su una correlazione fra contributi riscossi e prestazioni da erogare, fissata preventivamente in base a rigorosi calcoli attuariali. Il sistema adottato nel primo comma dell'art. 62 (2116) tende a contemperare le due opposte esigenze, in quanto consacra, in linea di principio, sulla scorta di cospicui precedenti legislativi, il diritto del lavoratore ad ottenere le prestazioni anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi, lasciando tuttavia alle leggi speciali e alle norme corporative stabilire eccezioni a tale regola, quando l'interesse dell'ente o una particolare forma di previdenza lo esiga. L'eccezione è implicita nei casi in cui per una serie di prestazioni erogate da un unico ente, che gestisce diverse forme di previdenza, sia stabilito che alcune soltanto di esse sono dovute anche quando non siano stati versati i con-

tributi: come è, ad esempio, per le prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per la disoccupazione, la tubercolosi e la nuzialità e la natalità, in contrapposito alle pensioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, erogate dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Anche nel caso, tuttavia, in cui l'ente di previdenza non sia tenuto alla corresponsione delle prestazioni, per mancata o irregolare contribuzione, il prestatore di lavoro non è lasciato senza tutela, poichè il comma secondo dell'art. 62 (2116), codificando una larga tendenza giurisprudenziale, riconosce il diritto del lavoratore ad ottenere in ogni caso (anche nel caso, ad esempio, d'intervenuta prescrizione dei contributi) il risarcimento del danno dall'imprenditore.

Art. 2116 (62).

Prestazioni.

Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative.

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

V. sub art. 2115.

Art. 2117 (63).

Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza.

I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.

P. L.: R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 19.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 519; prog. min. lav., art. 88, 2° comma.

R. R., n. 52. — Sempre sulla linea di una efficace difesa dei diritti dei lavoratori, l'art. 63 (2117), vietando che si esperiscano azioni esecutive da parte di creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro sui fondi speciali costituiti presso l'impresa per i fini di previdenza e di assistenza, tende a garantire l'effettivo conseguimento degli scopi, a cui tali patrimoni sono destinati.

§ 4. — Dell'estinzione del rapporto di lavoro.

Art. 2118 (64).

Recesso dal contratto a tempo indeterminato.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

P. L.: R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, artt. 10 e 17; L. 22 marzo 1935, n. 653, art. 11.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 509; prog. min. lav., art. 93.

R. R., n. 53. — Particolarmente interessanti, sono le norme rivolte a tutelare gli interessi delle parti, e in specie del prestatore di lavoro, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'art. 64 (2118), riferendosi al contratto stipulato per un tempo indeterminato, conferma il principio generale per cui ciascuna delle parti ha facoltà incondizionata di recesso, salvo un termine di preavviso o una indennità corrispondente.

Cfr. *D. A.*, art. 98.

Art. 2119 (65).

Recesso per giusta causa.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.

P. L.: R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 9.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 510; prog. min. lav., art. 94.

R. R., n. 53. — L'art. 65 (2119), riguarda il recesso per giusta causa nella duplice ipotesi del contratto a termine e del contratto a tempo indeterminato, con la conseguenza, per entrambe le ipotesi, che la parte, il cui recesso sia giustificato, rimane esonerata da ogni obbligo di preavviso. Per un'altra conseguenza differiscono invece le due ipotesi. Infatti nel caso di contratto a tempo indeterminato spetta al prestatore di lavoro, che recede per giusta causa, il diritto a ricevere dall'altra l'indennità di preavviso, come espressamente dispone l'articolo 65 (2119), oltre l'indennità di anzianità di cui all'art. 66 (2120); mentre, ove si tratti di contratto a termine, si applicano le sanzioni dell'inadempienza contrattuale col risarcimento integrale del danno, secondo le norme comuni, cui l'articolo 65 (2119) naturalmente non intende derogare.

Quanto alla nozione della giusta causa non è parso opportuno allontanarsi da quella generalmente accettata nella legislazione speciale e nella disciplina corporativa, per cui la giusta causa si risolve in un fatto o in una situazione tali che non consentano la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. Questa nozione, nella sua voluta ampiezza ed elasticità, si presta bene

a comprendere tutti i casi che comportano la dispensa dal preavviso e quindi la così detta risoluzione in tronco. Ad eliminare questioni insorte nella pratica, è parso però opportuno specificare che il fallimento e la liquidazione coattiva non costituiscono per alcuna delle parti giusta causa di risoluzione.

* Al tempo della pubblicazione del libro del lavoro, non era preveduto il mutamento della denominazione della procedura di liquidazione coatta in « liquidazione coatta amministrativa », attuato dalle disposizioni sulle procedure concorsuali approvate con R. D. 16 marzo 1942-XX n. 267.

Art. 2120 (66).

Indennità di anzianità.

In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie.

Le norme corporative possono tuttavia stabilire che l'indennità sia dovuta anche in caso di dimissioni volontarie, determinandone le condizioni e le modalità.

L'ammontare dell'indennità è determinato dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità, in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro.

Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme equivalenti di previdenza.

P. L.: C. Lav., Dich. XVII e XVIII; R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, artt. 9 e 10. L. P.: Prog. min. obbl., art. 513; prog. min. lav., art. 96.

R. R., n. 54. — Il gruppo degli articoli 66-69 (2120-2132) riguarda l'indennità di anzianità, dettando per essa una disciplina che, pur ispirandosi ai principi generali già accolti e consolidati nella legislazione speciale e nella giurisprudenza, vi apporta tuttavia talune modifiche, precisazioni e perfezionamenti, di cui era sentito il bisogno.

Nell'art. 66 (2120) risultano determinate anzitutto le condizioni per l'acquisto del diritto all'indennità, ricorrenti in ogni caso di cessazione di un rapporto a tempo indeterminato, quando non sia dovuta a colpa o a dimissioni volontarie del prestatore di lavoro. Non si è creduto necessario specificare l'entità della colpa, bastando applicare le regole generali sull'inadempienza contrattuale, tenuto conto dei complessi doveri di comportamento del prestatore di lavoro in relazione alla diversa natura dell'impresa. Circa le dimissioni volontarie, si è presa nella debita considerazione la diffusa e non ingiustificata tendenza ad ammettere, anche in loro presenza, il diritto all'indennità di anzianità, specie ove si configuri questa come un supplemento di retribuzione, trattenuto nel corso del rapporto per essere poi corrisposto, a scopo di previdenza, alla sua cessazione. Tuttavia non è parso opportuno enunciare in proposito un principio generale, che, col favorire le dimissioni, avrebbe potuto nuocere a quel fine di previdenza, che è insito nell'istituto dell'indennità, e nel tempo stesso rilassare i vincoli morali che legano il prestatore di lavoro all'impresa. Si è lasciato pertanto alle norme corporative la facoltà di disciplinare il caso, entro i limiti e con le cautele convenienti.

Nello stesso art. 66 (2120) sono inoltre fissati i criteri di massima per la determinazione dell'indennità, che si riassumono nel rapporto proporzionale agli anni di servizio sulla base dell'ultima retribuzione e in relazione alla categoria del prestatore di lavoro, rimettendo alle norme corporative, o, in mancanza, agli usi o all'equità la specifica applicazione dei detti criteri. È parimenti riservata

alle norme corporative la facoltà di sostituire all'indennità forme equivalenti di previdenza.

Cfr. D. A., art. 98.

Art. 2121 (67).

Computo delle indennità di preavviso e di anzianità.

Le indennità di cui agli articoli 2118 e 2120 devono calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso di spese.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.

P. L.: R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 10.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 514; prog. min. lav., art. 98.

R. R., n. 54. — L'art. 67 (2121) regola il computo delle indennità di preavviso e di anzianità in rapporto alle varie forme con cui può essere corrisposta la retribuzione, adottando in materia criteri già prevalsi nella vigente disciplina legislativa, corporativa e consuetudinaria.

Art. 2122 (68).

Indennità in caso di morte.

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

P. L.: R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 13.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 517; prog. min. lav., art. 101.

R. G. obbl., n. 462. — Ho attribuito l'indennità di anzianità nel caso di morte, al coniuge del lavoratore non separato legalmente per colpa propria, ai parenti entro il terzo grado, agli affini entro il secondo già viventi a carico nonché ai figli anche non viventi a carico (art. 517).

La norma restringe per alcuni aspetti i limiti dell'art. 13 della legge sull'impiego privato perchè questa attribuisce l'indennità anche alla moglie separata legalmente per propria colpa e ai congiunti a carico fino al quarto grado; solo per i figli v'è una maggiore estensione di diritti perchè ad essi compete l'indennità pure se non vivevano a carico del lavoratore. Le modifiche sono bene

giustificate, essendo particolarmente iniquo che vengano esclusi dall'indennità i figli per quanto non viventi a carico, allo scopo di proteggere parenti più lontani sia pure già viventi a carico del defunto.

Distinguendo parenti da affini ho chiarito il significato della parola « congiunti » che ha dato sempre luogo a gravi controversie; ed ho colmato la lacuna della legge circa la ripartizione dell'indennità tra gli aventi diritto, disponendo che, in caso di disaccordo, la divisione è fatta dal giudice secondo il bisogno di ciascuno. Questa innovazione mi è stata suggerita come conseguenza dell'estensione del diritto ai figli non viventi a carico; ciò importava contemperamenti di diritti tra i figli e chi riceve il più diretto danno economico dalla cessazione del rapporto.

Il giudice userà il suo prudente arbitrio per equilibrare gli interessi delle parti; ma dovrà tenere conto delle eventuali indicazioni lasciate per iscritto dal lavoratore, come elemento che può dare giusto criterio di ripartizione in quanto proveniente da colui che conosceva la situazione dei congiunti. Il giudice, tuttavia, non dovrà osservare queste indicazioni se condussero a decisioni ingiuste in relazione ai principi del codice: così le direttive del defunto si rilevano prive dei caratteri di una disposizione testamentaria, il che è peraltro chiaro, perchè il diritto dell'art. 547 non è acquisito *iure successionis*.

Non ha tale natura nemmeno quando mancano gli aventi diritto già ricordati. In tal caso si ricorre alle regole della successione legittima come ad un criterio che più corrisponde ad un'esigenza di giustizia: che non trattasi di un vero e proprio caso di successione ereditaria si desume dal fatto che il diritto alla indennità compete agli eredi, esclusi i parenti collaterali dopo il secondo grado.

Ho dichiarato nullo ogni patto convenuto con il lavoratore circa l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità suddetta, perchè essa non è mai nel patrimonio del lavoratore e non può quindi venire da lui disposta.

R. R., n. 55. — Per il caso di morte del prestatore di lavoro dispone l'articolo 68 (2122), riaffermando il principio del diritto *jure proprio* dei congiunti vissuti a di lui carico ad entrambe le indennità di preavviso e di anzianità, ma nel tempo stesso chiarendolo e integrandolo con opportune precisazioni. In primo luogo la condizione della vigenza a carico è stata esclusa per il coniuge e per i figli, e conservata solo per i parenti entro il terzo grado, per gli affini entro il secondo grado e per gli affiliati. Si è chiarito inoltre che la ripartizione delle indennità riguarda la disciplina dettata nel codice, salvo naturalmente il caso che essa non sia compatibile con la speciale natura del rapporto.

Quanto ai dipendenti degli enti pubblici, ove la loro posizione non sia regolata da leggi o da regolamenti speciali, non vi è ragione di sottrarli alla disciplina di diritto comune dei rapporti di lavoro, e in questo senso dispone l'articolo 75 (2129), salvo quanto già osservato a proposito dell'art. 14 (2068) per il regolamento del rapporto di lavoro mediante contratto collettivo.

* L'art. 68 del libro del lavoro contemplava tra gli aventi diritti all'indennità, in caso di morte del prestatore di lavoro, anche gli affiliati. La menzione di questi fu soppressa in sede di coordinamento perchè è contrario all'affiliazione che questa generi diritti di natura patrimoniale.

L'analogia dell'ultimo comma dell'art. 2122 con l'art. 458 non deve far pensare che il diritto dei congiunti ad indennità in caso di morte del lavoratore sia di natura successoria. Si tratta invece di un diritto autonomo dei congiunti che sorge per il fatto della morte e che non è mai stato nel patrimonio del lavoratore. Sotto questo aspetto la norma sarebbe potuta sembrare non necessaria: essa è peraltro opportuna per ribadire tale carattere autonomo del diritto alla indennità.

Art. 2123 (69).**Forme di previdenza.**

Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.

Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa di cessazione del contratto.

P. L.: R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 13.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 519; prog. min. lav., art. 97.

R. G. obbl., n. 455. — Ho disposto che dalla retribuzione spettante al lavoratore durante la sospensione deve dedursi solo quanto egli abbia diritto di percepire per atti di previdenza *volontariamente* compiuti dal datore di lavoro. La formula è comune a quella che adotterò nell'art. 543: non deve trattarsi di atti compiuti in esecuzione di obblighi, perchè allora il versamento di contributi entra a far parte delle condizioni di lavoro come ulteriore vantaggio del lavoratore.

R. R., n. 55. — L'art. 69 (2123), in conformità della vigente disciplina legislativa, ammette in linea di massima, e salvo patto contrario, la deduzione di quanto il prestatore di lavoro abbia diritto di percepire per effetto di atti di previdenza compiuti volontariamente dall'imprenditore. Tale deduzione viene logicamente estesa anche alle indennità dovute ai sensi degli articoli 56 (2110) e 57 (2111) nei casi di infermità o di richiamo alle armi.

Art. 2124 (70).**Certificato di lavoro.**

Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

P. L.: R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 16.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 515; prog. min. lav., art. 99.

R. R., n. 56. — L'articolo 70 (2124) sancisce l'obbligo per l'imprenditore di rilasciare il certificato di lavoro; l'art. 71 (2125) determina le condizioni e i limiti di validità dei patti di non concorrenza, opportunamente distinguendo, per la diversa durata del divieto, la categoria dei dirigenti dalle altre categorie di prestatori di lavoro.

Art. 2125 (71).**Patto di non concorrenza.**

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura indicata dal comma precedente.

P. L.: R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 8.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 518; prog. min. lav., art. 102.

R. G. obbl., n. 463. — La legge sull'impiego privato non ammette che si possa restringere convenzionalmente l'attività professionale del lavoratore successivamente alla cessazione del rapporto: ammette soltanto la liceità di una convenzione che vieta l'abuso del segreto. Questa soluzione mi è sembrata troppo angusta di fronte al decisivo orientamento generale della dottrina e della giurisprudenza che ammette le c. d. *clausole di non concorrenza* come vincolo ben definito della attività produttiva dell'obligato e nei limiti in cui non possa pregiudicare la libertà giuridica di lui. Non v'è ragione alcuna di escludere nel campo del contratto di lavoro questo indirizzo, che è lecito in ogni altro territorio, e perciò ho dichiarato che si possa convenzionalmente restringere per ragioni di concorrenza l'attività del lavoratore successiva alla estinzione del contratto, ma a condizione che l'astensione resti compensata da un equo corrispettivo, che la convenzione abbia congrui limiti di oggetto e di luogo, che non duri per un tempo superiore a tre anni, che risulti dallo scritto.

V. anche sub art. 2124.

§ 5. — Disposizioni finali.

R. R., n. 57. — Sono da ultimo raggruppate alcune norme dirette a estendere, per quanto di ragione, la disciplina del lavoro subordinato ai vari casi speciali, in cui fanno difetto talune delle condizioni normali del rapporto di lavoro.

Art. 2126 (72).

Prestazione di fatto con violazione di legge.

La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 520; prog. min. lav., art. 104.

R. G. obbl., n. 464. — ...Penso che per dar vita a obblighi e diritti del datore di lavoro o dei lavoratori non è necessario che vi sia stato un contratto di lavoro, ma influisce che il lavoratore sia stato *occupato nell'azienda* in una concreta attività lavorativa: così si accoglie l'auspicata contrapposizione tra rapporto di lavoro di fatto e rapporto di lavoro che riposa sulla base del contratto.

A questa contrapposizione ho accennato nell'art. 520, proclamando che, per quanto il contratto di lavoro sia nullo, il datore di lavoro è obbligato a tutte le conseguenze del rapporto di fatto come se il contratto fosse valido: allora può venire meno solo la disciplina contrattuale, ma non viene resa inapplicabile quella della legge, dei contratti collettivi o dell'uso.

La sopravvivenza di un rapporto di fatto a quello contrattuale dichiarato nullo non è però un principio di carattere assoluto: se il lavoro è illecito di per se stesso non è concepibile la sua protezione nemmeno per l'attuazione che

se ne è avuto. Donde, nell'art. 520, ho escluso che il datore di lavoro sia obbligato come se il contratto fosse valido quando questa invalidità deriva da causa illecita.

R. G. obbl., n. 465. — Il capoverso dell'art. 520 si riferisce alla ipotesi in cui non è nullo il contratto ma lo si è eseguito in modo da violare le leggi protettive del lavoro.

In tal caso si potrebbe ipotizzare l'illiceità dell'attuazione: ma la giurisprudenza ha ammesso la *condictio indebiti* a favore del lavoratore, osservando che egli ha agito o sotto la pressione del bisogno economico o in istato di soggezione e quindi in difetto di libertà.

Non è il caso di dire se queste ragioni siano valide; mi è sembrato comunque che occorresse codificare il diritto del lavoratore alla retribuzione anche se siano state violate le norme poste a tutela di lui, perchè interessa evitare che al datore di lavoro resti il vantaggio di un illecito, al quale ha certamente contribuito. Si noti che della violazione ha maggiore responsabilità il datore di lavoro perchè egli, posto al coperto da ogni bisogno economico, è in condizioni migliori per evitare l'illecito; anche per questa considerazione pratica si spiega il perchè in via eccezionale l'illiceità oggettiva e bilaterale della prestazione non elimini il diritto alla retribuzione del lavoro compiuto.

R. R., n. 57. — In primo luogo, e anche in considerazione dei particolari casi di invalidità previsti dalle disposizioni di questa sezione, è parso opportuno stabilire che in ogni caso la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non producono effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Tale norma si giustifica, da una parte, per la irrevocabilità degli effetti determinati dall'attuazione del rapporto di lavoro, dall'altra parte e soprattutto per l'esigenza di tutelare le legittime aspettative dei prestatori di lavoro col permettere ad essi di realizzare i benefici inerenti al lavoro compiuto, tanto se tali benefici siano attribuiti direttamente dalla legge o dalle norme corporative, quanto se dipendano esclusivamente dal contratto nullo o annullato. Si è solo logicamente eccezzuato il caso che la nullità derivi dalla illiceità dell'oggetto o della causa, di cui non può non essere compartecipe e quindi corresponsabile il prestatore di lavoro. Inoltre, risolvendo una questione controversa secondo l'indirizzo giustamente prevalso in giurisprudenza, si è nel secondo comma dell'art. 72 (2126) fatto sempre salvo il diritto alla retribuzione quando il lavoro è stato prestato in contrasto con una norma imperativa, che sia ispirata solo dall'intento di proteggere il lavoratore, come per es. nel caso della limitazione di orario, del riposo settimanale, ecc.

Art. 2127 (73).

Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo.

E' vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

R. R., n. 57. — L'art. 73 (2127) è rivolto ad eliminare la possibilità che l'imprenditore tenti di sottrarsi alle conseguenze dell'assunzione diretta dei prestatori di lavoro, ricorrendo all'espedito di farli assumere, dipendere e retribuire da propri cottimisti. Onde la ragione del divieto sancito nell'articolo stesso e la conseguenza, ove il divieto sia violato, di ritenere i lavoratori assunti dal cottimista come dipendenti dall'imprenditore.

Art. 2128 (74).**Lavoro a domicilio.**

Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

P. L.: C. Lav., Dich. XXI.

L. P.: Prog. min. lav., art. 105.

R. R., n. 57. — Il lavoro a domicilio, se pure non presenta tutti gli estremi del lavoro subordinato, va protetto sulla base dei principi che regolano quest'ultimo. E' questa una esigenza che si è imposta da tempo nelle legislazioni di tutti i paesi civili e che la dich. XXI della Carta del lavoro già tenne presente con l'estendere anche al lavoro a domicilio l'applicazione dei contratti collettivi. L'art. 74 (2128) si uniforma a tale indirizzo per quanto riguarda la disciplina dettata nel codice, salvo naturalmente il caso che essa non sia compatibile con la speciale natura del rapporto.

Art. 2129 (75).**Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici.**

Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 521; prog. min. lav., art. 106.

R. R., n. 57. — Quanto ai dipendenti degli enti pubblici, ove la loro posizione non sia regolata da leggi o da regolamenti speciali, non vi è ragione di sottrarli alla disciplina di diritto comune dei rapporti di lavoro, e in questo senso dispone l'art. 75 (2129), salvo quanto già osservato a proposito dell'articolo 14 (2068) per il regolamento del rapporto di lavoro mediante contratto collettivo.

V. anche sub art. 2093.

Cfr. D. A., art. 97 e 98.

Sezione IV. — DEL TIROCINIO.

R. G. obbl., n. 466. — Sottospecie del contratto di lavoro è il contratto di tirocinio che trova una causa specifica nello scopo di insegnare un'arte o un mestiere o di fare acquistare al lavoratore la capacità necessaria per divenire lavoratore.

Questi elementi sono posti in vista nell'art. 522, in modo da escludere che il tirocinio sia ammissibile per rapporti il cui svolgimento non richieda un particolare addestramento.

Nell'art. 522 si pone il principio della soggezione del rapporto a tutte le norme relative al contratto di lavoro in quanto compatibili con le sue caratteristiche e con le norme proprie del rapporto stesso (leggi speciali e disposizioni degli articoli 523 a 526).

R. G. obbl., n. 467. — La legge speciale sul tirocinio operaio è il r. d. 24 settembre 1938, n. 1906; le norme speciali del codice sono le seguenti:

a) Il tirocinio non può durare oltre i cinque anni, tenuto conto dei periodi compiuti presso altre aziende dello stesso tipo (art. 523). Si tutela l'apprendista

contro il pericolo che il prolungamento di durata eluda le norme che disciplinano il contratto di lavoro: basta pensare al fatto che il livello del salario dell'apprendista è sempre inferiore a quello dei lavoratori provetti.

I contratti collettivi stabiliranno in concreto il periodo congruo massimo per ogni tipo di lavoro.

b) La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo (art. 524): si vuole evitare che il modo di retribuzione possa spingere l'apprendista ad uno sforzo che può non essere proporzionato alle sue forze fisiche e adeguato alla sua preparazione tecnica la quale resterebbe, in questo modo, trascurata.

c) Il datore di lavoro deve concedere all'apprendista i permessi per la frequenza ai corsi istituiti per la formazione professionale dei lavoratori, non deve distogliere l'apprendista dai lavori attinenti all'arte o al mestiere cui si riferisce il tirocinio (art. 525), deve rilasciare all'apprendista, sul libretto di lavoro, un attestato circa il grado di abilitazione raggiunto (art. 526).

R. R., n. 58. — Sul rapporto di tirocinio il codice detta solo alcune norme che rispecchiano i suoi elementi caratteristici, come la limitazione della durata, ovvia nel concetto stesso del tirocinio (art. 76 [2130]), l'esclusione della retribuzione a cottimo, che presuppone una capacità irreperibile nell'apprendista (art. 77 [2131]), l'obbligo per l'imprenditore di favorire la formazione professionale dell'apprendista, sia col permettergli di frequentare i corsi appositamente organizzati, sia con l'adibirlo esclusivamente ai lavori che costituiscono oggetto del tirocinio (art. 78 [2132]), come pure l'obbligo di attestazione del tirocinio compiuto (art. 79 [2133]).

Una più specifica disciplina di questo rapporto è stata opportunamente riservata dall'art. 80 (2134) alle leggi speciali e alle norme corporative, che meglio possono rispecchiare le esigenze dei diversi rami della produzione e delle diverse specializzazioni professionali, salvo, ove dette norme manchino, applicarsi la disciplina del lavoro subordinato, compatibilmente con la natura del tirocinio.

V. sub sezione IV.

Art. 2130 (76).

Durata del tirocinio.

Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 523; prog. min. lav., art. 107.

Art. 2131 (77).

Retribuzione.

La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 524; prog. min. lav., art. 108.

V. sub sezione IV.

Art. 2132 (78).

Istruzione professionale.

L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 525; prog. min. lav., art. 109.

V. sub sezione IV.

Art. 2133 (79).**Attestato di tirocinio.**

Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 526; prog. min. lav., art. 110.

V. sub sezione IV.

Art. 2134 (80).**Norme applicabili al tirocinio.**

Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 522; prog. min. lav., art. 111.

V. sub sezione IV.

CAPO II.**DELL'IMPRESA AGRICOLA.****Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.**

R. R., n. 59. — Col capo dedicato all'impresa agricola, l'agricoltura trova per la prima volta nel codice civile una disciplina organica sotto l'aspetto dinamico, a integrazione delle norme contenute nel libro della proprietà, che il fenomeno agrario considerano e regolano sotto l'aspetto statico.

Art. 2135 (81).**Imprenditore agricolo.**

E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

L. P.: Prog. min. lav., art. 23.

R. R., n. 59. — La nozione di imprenditore agricolo è posta nell'art. 81 (2135): per l'acquisto della qualità di imprenditore è necessario l'esercizio di

una attività agricola. Non ha rilevanza che questa attività si espliciti su fondo proprio o altrui. Con ciò la figura dell'imprenditore si stacca nettamente da quella del proprietario del fondo ed è assoggettata ad autonoma e distinta disciplina; all'imprenditore, e non al proprietario, incombono, come precisa l'art. 83 (2137), gli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.

L'espressione agricoltura è assunta nel codice nel suo senso più ampio di esercizio di attività rivolta allo sfruttamento della terra e delle sue attitudini produttive, sia che tale sfruttamento consista nella coltivazione del fondo o invece nella silvicoltura e nell'allevamento del bestiame. E agricoltore si rimane anche quando accanto all'attività di sfruttamento della terra si esplichino altre attività connesse.

Tuttavia a questo riguardo si poneva una questione di limiti, che era necessario risolvere in modo preciso, onde troncare le discussioni esistenti al riguardo in dottrina e giurisprudenza: quella di stabilire fino a qual punto l'esercizio di tali attività connesse si concili con la figura dell'agricoltore e non ne alteri i caratteri, trasformandolo in commerciante o industriale. Tra i vari criteri che erano stati proposti dalla dottrina — quello dell'autonomia, quello dell'accessorietà e quello della normalità — quest'ultimo è stato accolto nel codice, come quello che sostanzialmente riassume in sé gli altri e che maggiormente si adegua alle esigenze dell'agricoltura e alla necessità del suo sviluppo.

Le attività di trasformazione e di alienazione dei prodotti rientrano nell'agricoltura e ne seguono la disciplina in quanto ciò sia normale nell'esercizio dell'agricoltura. L'attività che nessun agricoltore esercita, o che non è normale nell'esercizio dell'agricoltura, non può essere compresa nell'attività agricola ed è sottratta alla disciplina che di tale attività è propria.

La normalità va naturalmente determinata in relazione alle dimensioni dell'impresa, alla località in cui l'impresa opera, ai mezzi di cui si avvale, al tempo in cui viene esercitata: è pertanto un concetto che si adegua ottimamente alle mutevoli condizioni di luogo e di tempo, e che consente una interpretazione evolutiva della norma in relazione all'evolversi della tecnica agricola.

Art. 2136 (82).

Inapplicabilità delle norme sulla registrazione.

Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall'art. 2200.

P. L.: Cod. comm., art. 5.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 4, p. p.; Prog. prel. c. comm., art. 5.

R. R., n. 60. — L'art. 82 (2136) fissa una delle particolarità più rilevanti che caratterizzano l'esercizio di un'attività agricola. L'imprenditore agricolo non è soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese e alle disposizioni che sono poste per le imprese di tipo commerciale, soggette come tali a registrazione. Le attività agricole si svolgono nel fondo e non abbisognano di un particolare sistema di pubblicità. Il patrimonio è quasi esclusivamente immobiliare; il credito ha caratteristiche proprie e proprie garanzie; le persone di cui l'imprenditore si vale nella gestione dell'impresa sono conosciute, come sono ben determinati i poteri che a ciascuno competono. Manca pertanto il presupposto stesso per assoggettare l'impresa agricola alle forme di pubblicità tipiche delle imprese a carattere prevalente mobiliare.

Unica eccezione è quella delle imprese agricole che si costituiscono come società in nome collettivo, in accomandita, a responsabilità limitata o per azioni ovvero come società cooperative: per questi tipi di società la pubblicità è ele-

mento integrante e attiene al processo formativo della società: essa pertanto deve essere osservata quando si voglia costituire una società di quel determinato tipo, anche se l'oggetto della società stessa sia l'esercizio di un'attività agricola (art. 142 [2200]).

Art. 2137 (83).

Responsabilità dell'imprenditore agricolo.

L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.

L. P.: Prog. min. lav., art. 24.

R. R., n. 61. — Gli articoli 83 (2137) e 84 (2138) stabiliscono il dovere dell'imprenditore di osservare gli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura e in particolare l'obbligo del conferimento agli ammassi dei prodotti per i quali la legge stabilisce la gestione collettiva.

* L'art. 84 del libro del lavoro, concernente l'obbligo del conferimento agli ammassi dei prodotti dei quali la legge stabilisce la gestione collettiva, fu soppresso perchè ritenuto ripetizione degli artt. 837 (29 libro della proprietà) e 2617.

Art. 2138 (84).

I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative, e, in mancanza, dagli usi.

Art. 2139 (85).

Scambio di mano d'opera o di servizi.

Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.

R. R., n. 62. — L'art. 85, al fine di agevolare i coltivatori diretti del fondo, eccezionalmente ammette lo scambio di mano d'opera o di servizi fra piccoli imprenditori agricoli, in deroga alle norme sul collocamento e senza che tale attività cada sotto la disciplina dei contratti collettivi. Precisa tuttavia che tale scambio deve essere contenuto nei limiti posti dagli usi.

Art. 2140 (86).

Comunioni tacite familiari.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi.

R. R., n. 63. — L'art. 86 (2140) rinvia agli usi la disciplina delle comunioni

tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura, e cioè sostanzialmente la determinazione dei rapporti interni fra i membri della famiglia colonica.

* *C. C. S. (atti C. C. S. lav., pag. 301)* propose una norma nella quale fosse chiarito che l'impresa agraria poteva essere « esercitata da una comunione familiare tacita ». Il codice, presupponendo tale possibilità, riconosce agli usi, che qui richiama, la disciplina di tale forma tacita di comunione.

Sezione II. — DELLA MEZZADRIA.

* Il prog. min. obbl. disciplinava la mezzadria subito dopo la locazione, in un capo a parte (capo IV), tra i contratti in ispecie (titolo III). Detto capo era diviso in due sezioni, la prima delle quali, contenente diciannove articoli, dettava le disposizioni generali, e la seconda, di soli quattro articoli, regolava la mezzadria con comunione familiare colonica.

La C. A. L. (verbale n. 19, atti, p. 244; n. 253, atti, pag. 310; n. 24, atti, pag. 317) esprime il voto che anche questa materia trovasse disciplina in un libro a parte del codice, nel quale dovevano essere regolati, in genere, i rapporti di lavoro; quanto alla distribuzione della materia, trovò che la c. d. mezzadria con comunione familiare colonica era quella di gran lunga prevalente nella nostra economia agraria e che pertanto il regolamento dato dal codice all'istituto della mezzadria dovesse innanzi tutto tener conto di tale tipo.

Il prog. min. lav. adottò tale criterio; ma trattò della mezzadria, insieme con altri rapporti di associazione agraria, in un titolo a parte (V), staccato da quello (III), del quale l'impresa agricola costituiva argomento di un capo (II). I relatori dell'argomento in seno al C. C. S. lav. (atti, p. 139) espressero il voto che la disciplina dei rapporti di associazione agraria fosse spostata nel titolo (*recius*; capo) relativo all'impresa agraria.

R. G. obbl., n. 402. — La configurazione del contratto di mezzadria come un sottotipo dei contratti di locazione dei fondi rustici, che il legislatore del 1865 derivò dai criteri di codificazione napoleonica, è ormai prevalentemente considerata come non rispondente alla vera essenza dell'istituto: la negazione del carattere locativo è stata tanto recisamente presupposta dalla Carta della mezzadria che ogni ulteriore insistenza nel criterio di qualifica tradizionale sarebbe un disconoscimento della realtà concreta e viva.

Perciò ho distaccato dal contratto di locazione la disciplina della mezzadria, e l'ho considerata come una tipica figura contrattuale a posizione assolutamente autonoma: in tal modo è rimasta adeguata la sua importanza legislativa a quella che essa ha assunta nel campo pratico degli affari e in quello economico e politico.

R. G. obbl., n. 403. — Da ciò una sostanziale deviazione dai principi del progetto del 1936 che non si era svincolato dal codice civile e che perciò aveva mantenuto al rapporto la figurazione preminentemente locatizia.

In linea di massima, nel dettare la disciplina del contratto, mi sono attenuto alla Carta della mezzadria, che resta sempre base organica e programma completo per il regolamento giuridico del rapporto mezzadriale. Tuttavia ho dovuto considerare che la Carta medesima ha avuto presente solo un tipo di mezzadria, caratterizzata dal potere con la casa colonica e dalla presenza della famiglia colonica. Questo tipo ha tradizione in una zona estesissima del Paese, ma non è conosciuto in altre zone; in modo che, non volendo operare in modo da imporre una brusca trasformazione di usi, ho fissato anzitutto norme di carattere generale applicabili ad ogni figura di mezzadria ed ho disciplinato successivamente le particolarità della mezzadria considerata dalla Carta del

1934, che non inesattamente è stata chiamata « familiare », ma che ho preferito denominare « con comunione familiare colonica ».

L'ampio respiro che deve assumere un codice non avrebbe potuto impormi un indirizzo diverso; ed è un indirizzo che non potrà ostacolare la generalizzazione della mezzadria familiare, veramente rispondente alle direttive di collaborazione proprie del Regime fascista.

L'uniformità tipica del contratto mezzadrile sotto la specie della comunione familiare colonica può raggiungersi più agevolmente e più proficuamente attraverso la pratica politica e sindacale, data l'elasticità in cui viene mantenuta la disciplina del codice.

Atti C. A. L., verbale n. 19, pag. 241 segg.:

SARROCCI, *relatore*. — Il progetto attuale, a differenza da quello del 1936, si è svincolato dal sistema del Codice del 1865 che aveva attribuito al contratto di mezzadria un carattere preminentemente locatizio e precisamente di locazione di cose. Le norme relative al contratto di colonia parziaria e di mezzadria costituivano il Capo II del Titolo IV del Libro delle obbligazioni, cioè del titolo della locazione: e la mezzadria era definita: « il contratto per il quale il locatore dà a coltivare un fondo al colono col patto di dividerne i frutti ».

Nel progetto attuale fin dall'articolo 1° si mette in rilievo il carattere specifico del rapporto fra concedente e mezzadro, che si considerano come « associati per la coltivazione di un fondo al fine di dividerne i frutti ». E questo concetto giuridico corrisponde esattamente a quello a cui si ispirano le su ricordate « Norme generali », nelle quali, all'articolo 2, è detto che il rapporto di mezzadria che si determina fra i singoli mediante la « scritta » colonica, sulla base e in conformità dei patti generali (regionali, provinciali e di zona), è « uno speciale contratto di carattere associativo basato sulla reciproca fiducia, tipicamente atto a garantire la solidarietà e la collaborazione fra i contraenti ».

A dimostrazione del carattere, a suo giudizio definitivo, di questa concezione giuridica della mezzadria, conviene ricordare che la Corporazione dell'agricoltura, nella seduta del 4 marzo 1931, nel prendere atto della disposizione che affida all'organismo corporativo la compilazione di una Carta della mezzadria, volle affermare che « la Carta medesima, come il Patto collettivo di mezzadria, non debba che rafforzare l'istituto mezzadrile conservandone l'essenza di speciale contratto di società, che implica una differenziazione e un adattamento alle varie condizioni dell'ambiente agricolo italiano ».

Non pare adunque che si possa seriamente ed utilmente rimettere in discussione questo carattere giuridico della mezzadria e pensa pertanto che debba approvarsi il concetto a cui si ispira l'articolo 1° della Sezione I del progetto (disposizioni generali), nel quale, come egli ha già detto, la mezzadria è definita come un « contratto col quale il concedente e il mezzadro si associano per la coltivazione di un fondo al fine di dividerne i frutti ».

Aggiunge che questo concetto fu sostenuto dalla maggioranza degli oratori che presero parte alla discussione del progetto proposto dall'Ufficio centrale del Senato.

Fissati questi precedenti dell'attuale riforma legislativa si dovrebbe passare senz'altro alla discussione degli articoli se non fosse opportuno rilevare (per porre alla Commissione un quesito di tecnica legislativa sulla convenienza di una modificazione forse più formale che sostanziale del progetto), che il Capo della mezzadria è diviso in due sezioni, la prima delle quali è intitolata « disposizioni generali » e consta di 19 articoli, mentre una seconda sezione costituita da 4 soli articoli, si riferisce al caso, separatamente esaminato, « Della mezzadria con comunione colonica ».

Ne deriva la conseguenza che la più completa disciplina del rapporto di mezzadria è compresa nella sezione prima nella quale si prende come base una configurazione giuridica che nella pratica non è affatto comune e non si presta

a mettere in luce tutti gli elementi del rapporto: quelli cioè di un rapporto fra due persone fisiche una delle quali sia il concedente e l'altra il mezzadro, col quale soltanto si costituisce il rapporto sociale.

Tutti coloro che hanno pratica della vita agricola nei luoghi nei quali per antichissima millenaria tradizione la conduzione dei fondi è tenuta col sistema della mezzadria, sanno che quasi sempre i soggetti del rapporto sono da una parte il concedente, dall'altra la famiglia colonica rappresentata dal suo capo.

Appare quindi non normale che il caso della mezzadria con comunione familiare colonica sia considerato nel progetto quasi come una eccezione alla regola e che si contempli, invece, ai fini di un completo regolamento del rapporto, una configurazione non rispondente alla più comune realtà della vita agricola, quale è quella del contratto che vincola da un lato il concedente e dall'altro la sola persona fisica di un mezzadro.

R. R., n. 64. — Il codice del 1865, seguendo la codificazione napoleonica, configura ancora il contratto di mezzadria come un sottotipo dei contratti di locazione dei fondi rustici. Questa concezione antitetica con l'essenza dell'istituto è stata giustamente ripudiata dalla Carta della mezzadria emanata dal Consiglio nazionale delle corporazioni in data 13 maggio 1933. Il contratto di mezzadria ha infatti una struttura associativa, volto com'è a realizzare una collaborazione fra le parti per lo sfruttamento di un podere con divisione degli utili e delle perdite. Tuttavia esso presenta notevoli caratteristiche originali, che lo distinguono dagli altri contratti associativi. Il contratto interviene non col solo mezzadro, ma col mezzadro come rappresentante e capo della famiglia colonica. Tutte le energie lavorative dell'intera famiglia del colono devono essere assicurate al podere, e la famiglia del colono a sua volta deve trovare il suo sostentamento nel podere: anzi il proprietario ha l'obbligo di anticipare ad essa senza interesse sui frutti da raccogliere i mezzi per tale sostentamento. D'altro lato la forma associativa non si svolge in posizione egualitaria, ma secondo un rapporto di subordinazione, in quanto spetta al concedente la direzione amministrativa e tecnica dell'azienda. Tutto ciò induce a considerare la mezzadria come una figura tipica a posizione assolutamente autonoma, quale del resto essa ha assunto nel campo economico e politico.

Art. 2141 (87).

Nozione.

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. E' valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1647, 1° comma; carta della mezzadria, art. 2.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 468; prog. min. obbl., artt. 449 e 468; prog. min. lav., art. 112.

R. G. obbl., n. 404. — E' chiaro, dopo quanto ho detto, che nella definizione della mezzadria non potevo avvalermi dell'art. 468 del progetto del 1936 (1647 cod. civ.): il «dare a coltivare» e il patto di divisione dei frutti non rivela ancora la causa associativa del rapporto che al contratto si deve riconoscere e che vuole indicare una comunione di interessi per il raggiungimento dello scopo di coltivare un fondo.

Questa causa, superando ogni pregiudizio, è rappresentata senza dubbi di sorta nell'art. 449, ove si dice che la mezzadria è il contratto per cui il concedente e il mezzadro si associano per la coltivazione di un fondo, al fine di dividerne i frutti.

Atti C. A. L., verbale n. 20, pag. 267:

PRESIDENTE. Prima di procedere all'esame dei rimanenti articoli dell'istituto della mezzadria, ricorda che nella precedente riunione la Commissione fu concorde nel ritenere che si dovesse sopprimere la distinzione in due Sezioni del capo V, cioè della mezzadria in generale e della mezzadria con comunione familiare colonica, dato che quest'ultima non è una forma speciale, ma comunissima dell'organizzazione della mezzadria e pertanto non va trattata separatamente.

Propone pertanto di sopprimere la distinzione tra le Sezioni I e II del Capo IV del progetto.

La Commissione approva.

SARROCCI, *relatore*. Data la soppressione della distinzione in due Sezioni del Capo della mezzadria, egli ritiene necessario, per ragioni di coordinamento, avuto anche riguardo ai principi contenuti nella Carta della mezzadria, di modificare gli articoli 449 e 454 nel modo seguente:

« Art. 449. — La mezzadria è il contratto col quale il concedente e il mezzadro si uniscono per la coltivazione di un fondo al fine di dividerne i frutti.

« Per mezzadro si intende sia la persona fisica che assume da sola l'esercizio della colonia, sia il capo (reggitore) di una intera convivenza familiare da lui dipendente. In questo caso il capo rappresenta la convivenza familiare come esclusivo diretto contraente e come unico, tacito ed irrevocabile mandatarario generale, sia in giudizio che fuori, per tutto quanto riguarda l'azienda agricola ed i rapporti con il concedente o suo rappresentante ».

La Commissione approva.

R. R., n. 65. — L'art. 87 (2141) scolpisce la struttura della mezzadria ponendo in evidenza: a) che il rapporto s'instaura fra il concedente da una parte ed il mezzadro dall'altra, il quale agisce in proprio e quale capo della famiglia colonica; con tale formula resta disattesa sia la tendenza individualistica di considerare come unico contraente il mezzadro, la quale trascura l'importanza della famiglia colonica, sia la tendenza collettivista di ritenere contraente la famiglia colonica, tendenza che cade nell'eccesso opposto di svalutare la posizione del mezzadro; questi ha invece carattere preminente, perchè è il capo della famiglia colonica che coordina e regola all'interno l'impiego delle attività lavorative dei vari membri della famiglia in relazione alle diverse esigenze del fondo; b) che il rapporto riguarda un potere, cioè un appezzamento di terreno destinato a cultura varia e di estensione sufficiente ad assorbire il lavoro ed a fornire il mantenimento di una famiglia colonica.

La divisione dei prodotti e degli utili deve essere fatta a perfetta metà, conformemente alla regola tradizionale nel nostro Paese. Tuttavia, per adeguare il profitto del mezzadro al lavoro da lui effettivamente svolto per alcune coltivazioni, si ammette la validità del patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

Art. 2142 (88).

Famiglia colonica.

La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio di adozione e di riconoscimento di figli naturali. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.

R. R., n. 66. — La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente (art. 88 [2142]). La

norma è già contenuta nella nozione della mezzadria, perchè se il contratto è concluso col mezzadro e con la famiglia colonica, è logico che tutti i componenti di questa siano obbligati e nessuno possa d'arbitrio liberarsi dal vincolo assunto. Ma occorre chiarire che non solo è vietato il distacco dei componenti dalla famiglia colonica, ma altresì l'entrata di elementi nuovi, che potrebbe rendere insufficiente per tutti il prodotto del podere, salvo naturalmente il caso di matrimonio. Data l'importanza che ha la composizione della famiglia colonica, essa deve risultare dal libretto colonico, dove pure devono annotarsi tutte le variazioni della medesima.

* Il libro del lavoro faceva espressa salvezza del solo caso di matrimonio: ma in sede di coordinamento fu ritenuto che le stesse ragioni concorressero per eccettuare i casi di adozione e di riconoscimento di figli naturali, casi che si reputarono per analogia regolati dallo stesso art. 88. Fu peraltro ritenuto opportuno, per evitare ogni dubbio, farne espressa menzione.

La norma va intesa non in senso assoluto, ma limitatamente agli effetti relativi al rapporto di mezzadria. Ciò vuol dire che qualunque mutamento non consentito dal concedente non ha effetto di restringerne i diritti, ampliando quelli del mezzadro, e che il mezzadro sarà tenuto ai danni per l'attività esercitata sul fondo dalle persone da lui immesse unilateralmente nella famiglia colonica. In pari tempo le persone che escono dalla famiglia colonica senza il consenso del concedente non sono liberate dalle obbligazioni contratte dal mezzadro quale capo della famiglia.

Art. 2143 (89).

Mezzadria a tempo indeterminato.

La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1664; art. 5 carta della mezzadria.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 470; prog. min. obbl., art. 450; prog. min. lav., art. 113.

R. G. obbl., n. 405. — Alla mezzadria senza determinazione di durata convenzionale ho assegnato lo stesso termine di un anno stabilito dall'art. 1664 cod. civ. (470 del progetto del 1936).

Ho fatto tuttavia salve le diverse disposizioni delle norme collettive, e ho assicurato la continuità del rapporto mediante la riproduzione del principio della tacita rinnovazione per un anno previsto dal capoverso dell'art. 1664 cod. civ. (471 progetto del 1936). Questa rinnovazione si ha per il solo fatto di non aver notificato disdetta nel termine e nel modo fissato dalle norme collettive, o, in mancanza, dalla convenzione o dall'uso locale; ma si esclude che la disdetta possa essere data meno di sei mesi prima della scadenza, secondo l'analogia norma della Carta della mezzadria (art. 460).

Non ho ritenuto necessario precisare la data di inizio dell'anno mezzadrile, come fa il codice civile (art. 1664), che ovviamente la Commissione reale aveva rinviato alla determinazione del contratto o degli usi locali (art. 451); perciò più si addiceva precisare, secondo il sistema del codice, in quale mese dell'anno si dovesse notificare la disdetta.

R. R., n. 67. — Alla mezzadria senza determinazione di tempo il codice assegna lo stesso termine di un anno stabilito dall'art. 1664 del codice del 1865,

salve le diverse disposizioni delle norme corporative. Ad assicurare la continuità del rapporto vale la riproduzione del principio della tacita rinnovazione, se non è stata data disdetta almeno sei mesi prima della scadenza (art. 89 [2143]). Non si è ritenuto necessario precisare la data di inizio dell'anno mezzadriale, che si è lasciata alle convenzioni ed agli usi.

Art. 2144 (90).

Mezzadria a tempo determinato.

La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

Se non è comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 1651.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 471; prog. min. obbl., art. 451; prog. min. lav., art. 114.

R. R., n. 67. — Anche per la mezzadria fatta per un tempo determinato, è riprodotto il principio che essa non cessa di diritto per la scadenza del termine e che il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se prima della scadenza non è comunicata disdetta, secondo le regole poste per la mezzadria senza determinazione di tempo (art. 90 [2144]). Secondo il punto di vista accolto, la fissazione di un termine al contratto di mezzadria ha un valore puramente negativo, in quanto preclude la possibilità di disdetta prima della scadenza del termine. Questa soluzione, mentre è aderente agli usi ed alla volontà delle parti, pare altresì adeguata alla sostanza del rapporto.

Art. 2145 (91).

Diritti ed obblighi del concedente.

Il concedente conferisce il godimento del potere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica.

La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

P. L.: Carta della mezzadria, art. 8, n. 1.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 477; prog. min. obbl., art. 469; prog. min. lav., art. 115.

R. R., n. 68. — L'obbligo principale del concedente ha per oggetto di conferire il godimento del potere dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di una adeguata casa per la famiglia colonica (art. 91 [2145]).

Il concedente ha una posizione preminente nell'associazione mezzadriale per il conferimento fatto e pertanto gli è riconosciuta la direzione dell'impresa. Il potere di direzione si giustifica anche con la considerazione che non sarebbe stato opportuno conferire al mezzadro la facoltà di stabilire l'entità della prestazione a suo carico.

E' intuitivo che la direzione dell'impresa può essere esercitata dal concedente sia personalmente sia a mezzo di speciali preposti, la cui presenza si manifesta particolarmente utile quando è necessaria una specifica competenza tecnica nella gestione del fondo. Su ciò era superflua ogni espressa disposizione legislativa; invece si appalesava necessario porre all'esercizio di tale potere un limite inderogabile: quello dato dalle regole della buona tecnica agraria, che

non devono mai essere trascurate non solo nell'interesse dell'impresa e del mezzadro, ma anche in quello generale della produzione. L'osservanza di tali regole è imposta con una norma sintetica e comprensiva: precisazioni potranno essere contemplate nelle norme corporative o derivare dagli usi.

Art. 2146 (92).

Conferimento delle scorte.

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

P. L.: Cod. civ. 1865, artt. 1655 e 1656; carta della mezzadria, art. 8, n. 2.
L. P.: Prog. min. obbl., art. 453; prog. min. lav., art. 116.

R. R., n. 69. — Riguardo al problema centrale delle scorte, l'art. 92 (2146) prevede normale il conferimento per metà da parte del concedente e per metà da parte del mezzadro. Questa è infatti la realtà della mezzadria nelle regioni a regime agrario più progredito, e del resto tale contribuzione è quella che meglio risponde alla struttura stessa del contratto e all'interesse delle parti. Il codice del 1865 all'uopo procedeva per singole esemplificazioni, attribuendo al colono l'obbligo di fornire il bestiame, il capitale dell'invernata e gli strumenti necessari (art. 1655); le sementi dovevano essere fornite in comune dal concedente e dal mezzadro (art. 1656). L'art. 92 (2146) stabilisce invece un criterio direttivo di indole generale valevole per il caso in cui manchino norme corporative, convenzioni od usi, in modo da consolidare principi più rispondenti alle necessità locali ed agli interessi dei contraenti.

Le scorte conferite diventano comuni, in proporzione dei rispettivi conferimenti, il che è conforme alla struttura associativa del rapporto mezzadrile e serve a rafforzare il vincolo di solidarietà tra le parti.

Art. 2147 (93).

Obblighi del mezzadro.

Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.

E' a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1657.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, artt. 473 p. p. e 479; prog. min. obbl., artt. 452, 454, comma 2°, e 470; prog. min. lav., art. 117.

R. G. obbl., n. 408. — Gli obblighi principali del mezzadro sono descritti nell'art. 454: prestazione di lavoro prevalentemente personale; organizzazione di tutte le attività lavorative.

L'uno e l'altro obbligo devono essere adempiuti nell'interesse della buona produzione secondo la finalità stessa del contratto, donde la responsabilità del mezzadro di fronte al concedente, per le conseguenze di una organizzazione inadeguata.

Atti C. A. L., verbale n. 20, pag. 267:

SARROCCHI, *relatore*: Art. 454. — Dopo le parole: « Col lavoro prevalentemente proprio », aggiungere le altre: « e, ove esistano con quello, delle persone della convivenza familiare ».

PRESIDENTE. Domanda alla Commissione se approva le proposte di modifica del relatore.

La Commissione approva.

(V. anche *C. A. L.*, *sub art.* 87).

R. R., n. 70. — L'obbligo principale del mezzadro è quello di prestare il suo lavoro e quello della famiglia colonica (art. 93 [2147]). Il lavoro è prestato secondo le direttive del concedente, che ha il potere di gestione dell'impresa, e dev'essere prestato nella intensità e quantità richiesta dalle esigenze della coltivazione, col quale termine il codice intende riferirsi non solo all'attività inerente alla lavorazione del fondo, ma anche a quella relativa all'esercizio delle attività connesse.

Secondo la disciplina tradizionale (art. 1657, codice 1865) la spesa della mano d'opera necessaria alla normale coltivazione del podere grava interamente sul mezzadro. Questo principio è riprodotto nel capoverso dell'art. 93 (2147), però senza carattere cogente, in quanto esso si applica solo in mancanza di norme corporative, di convenzioni o di usi.

Art. 2148 (94).

Obblighi di residenza e di custodia.

Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica.

Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1650.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 456; prog. min. lav., art. 118.

Atti C. A. L., verbale n. 20, pag. 267:

SARROCCHI, *relatore*: Ritiene che questo articolo, per analogia a quanto si è stabilito dopo la fusione delle due Sezioni nel Capo IV, debba essere sostituito dal seguente:

« Quando il mezzadro contrae il rapporto come capo di una convivenza familiare, questa ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere in quanto esista un'adeguata casa di abitazione ».

PRESIDENTE. Concorda.

La Commissione approva.

R. R., n. 70. — Gli altri obblighi del mezzadro sono enunciati negli articoli 94 (2148) e 95 (2149). Così il mezzadro deve risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica, custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività, custodire e conservare le altre cose affidategli con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può cedere la mezzadria nè affittare ad altri la coltivazione del podere senza il consenso del concedente.

* Il prog. obbl. (art. 479) prevedeva, per la mezzadria con comunione familiare colonica, l'obbligo di risiedere nel fondo solo per il mezzadro.

Art. 2149 (95).
Divieto di subconcessione.

Il mezzadro non può cedere la mezzadria, nè affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1649.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 474, p. p.; prog. min. obbl., art. 455; prog. min. lav., art. 119.

R. R., n. 70. — Per evitare che il mezzadro distragga le energie lavorative dalla coltivazione del podere, gli è vietato di svolgere attività a suo esclusivo profitto e di compiere prestazioni a favore di terzi, senza il consenso del concedente. S'intende che il divieto, seppure formulato letteralmente per il mezzadro, vale anche per i componenti della famiglia colonica.

Non sono riprodotte le disposizioni contenute negli articoli 1658 e 1659 del codice vigente, perchè esse prevedono fattispecie di attività lavorative comprese genericamente nella formula dell'art. 94 (2148).

V. anche sub art. 94.

Art. 2150 (96).
Rappresentanza della famiglia colonica.

Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.

Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono coi loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 471; prog. min. lav., art. 120.

R. R., n. 71. — L'art. 96 (2150) dispone che il mezzadro rappresenta i componenti la famiglia colonica, precisando che tale potere di rappresentanza sussiste solo nei confronti del concedente e per quanto attiene ai rapporti relativi alla mezzadria. Tuttavia si è ritenuto opportuno sancire che le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dal suo patrimonio e da quello comune della famiglia colonica, escludendo una responsabilità solidale dei componenti di questa. Il che appare più consono all'essenza dei rapporti. Il capo famiglia rappresenta i singoli solo per quanto attiene alla comunione familiare. Entro questo ambito può ammettersi che rappresenti anche gli incapaci: mentre non si vede come possa vincolare pure il patrimonio personale di costoro, se non ha potestà o tutela sui medesimi. I componenti della famiglia colonica non rispondono quindi col loro patrimonio personale, se non hanno prestato espressa garanzia.

Art. 2151 (97).
Spese per la coltivazione.

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d'opera previste dall'art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi.

Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve antici-

pare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

P. L.: C. civ. 1865, artt. 1657 e 1661.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 479; prog. min. obbl., art. 457; prog. min. lav., art. 121, 122.

R. R., n. 72. — Per quanto riguarda le spese necessarie alla coltivazione del podere ed all'esercizio delle attività connesse, il codice si limita a fissare i principi fondamentali, la cui precisazione deve rimanere affidata alle norme corporative, alle convenzioni e agli usi, che possono derogare in questa parte alle disposizioni di legge.

Le varie spese sono distinte secondo la loro diversa destinazione. Quelle pertinenti alla coltivazione del podere (acquisto di sementi, concimi, anticrittogamici, foraggi, mangimi, ecc.) e all'esercizio delle industrie connesse gravano sul concedente e sul mezzadro in ragione della metà, come in ragione della metà avviene la partecipazione agli utili (art. 97 [2151]). Restano le spese relative alla mano d'opera eventualmente occorrenti per la normale gestione del fondo, che l'art. 93 (2147), come si è visto, pone a totale carico del mezzadro.

Una regola diversa vale per le spese per i miglioramenti, perchè questi, aumentando la consistenza del podere, devono far carico al concedente. Con ciò non si intende escludere che talune di esse, la cui utilità interessa il ciclo produttivo o in questo si esaurisce, debbano pure essere sostenute dal mezzadro per la sua parte: ma in proposito, meglio di una formula generica e necessariamente imprecisa, potranno provvedere le norme corporative, le convenzioni o gli usi.

Devono invece gravare interamente sul mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono, salvo che le norme corporative, le convenzioni o gli usi dispongano diversamente (art. 99 [2153]).

Riguardo alle spese necessarie per la coltivazione del fondo il codice dispone, per l'ipotesi che il mezzadro sia sornito di mezzi per dare la sua parte, l'obbligo del concedente di anticiparle senza interesse sino alla scadenza dell'anno agrario, con facoltà di rivalersi mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili (art. 97 [2151], secondo comma).

Art. 2152 (98).

Miglioramenti.

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

La misura del compenso, se non è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.

P. L.: Carta della mezzadria, art. 24.

R. R., n. 72. — Riguardo ai miglioramenti viene stabilito per il concedente l'obbligo di valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica e per questi l'obbligo di prestarlo (art. 98 [2152]). Se la famiglia colonica ha mano d'opera disponibile, perchè il fondo non assorbe tutta l'attività di essa, il concedente deve valersi dell'opera della famiglia colonica medesima, offrendo a questa la possibilità di un guadagno per migliorare la sua condizione.

L'obbligo della famiglia colonica di prestare il lavoro richiestole è disposto non solo come correlativo dell'obbligo del concedente, ma anche per favorire i miglioramenti del fondo nell'interesse della produzione, assicurando al concedente la mano d'opera necessaria.

Naturalmente il lavoro prestato dalla famiglia colonica dev'essere retribuito. In linea generale il codice rimette la fissazione del compenso alle norme corporative, alle convenzioni e agli usi: ove queste non dispongano, la misura del compenso è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali a cui appartengono le parti, e tenuto conto dell'eventuale incremento del reddito realizzato dal mezzadro. La norma risponde ad un criterio di intuitiva giustizia, perchè l'incremento del reddito realizzato dal mezzadro per i miglioramenti eseguiti costituisce già un compenso al lavoro prestato.

Art. 2153 (99).

Riparazioni di piccola manutenzione.

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1047.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 469, comma 2°; prog. min. lav., art. 122.

V. sub. art. 2151.

Art. 2154 (100).

Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica.

Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro, per scarsità del raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, e questa non è in grado di provvedervi, il concedente deve somministrare senza interesse il necessario per il mantenimento della famiglia colonica, salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro.

Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il rimborso rateale.

P. L.: Carta della mezzadria, art. 22.

L. P.: Prog. min. lav., art. 124.

R. R., n. 73. — Un altro aspetto caratteristico del nuovo spirito corporativo dell'associazione mezzadrile è rivelato nella disposizione dell'art. 100, la quale sancisce l'obbligo del concedente di somministrare senza interesse al mezzadro il necessario per il mantenimento della famiglia colonica, qualora questa non sia in grado di provvedervi. L'obbligo è subordinato alla condizione che la quota di prodotti spettanti al mezzadro per scarsità del raccolto a lui non imputabile non sia sufficiente ai bisogni alimentari della sua famiglia. Il concedente può rivalersi delle somministrazioni fatte mediante prelevamento sulla parte dei prodotti ed utili spettanti al mezzadro: però il giudice può con riguardo alle circostanze disporre il rimborso rateale.

Art. 2155 (101).**Raccolta e divisione dei prodotti.**

Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1660; carta della mezzadria, artt. 17 e 18.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 476; prog. min. obbl., art. 459; prog. min. lav., art. 125.

R. R., n. 74. — Si è ritenuto superfluo riprodurre la disposizione dell'art. 1648 del codice vigente relativa alla perdita dei frutti: dato il carattere associativo della mezzadria è chiaro che la perdita è sopportata in comune. Il che invece doveva essere espressamente dichiarato nel sistema del codice del 1865, perchè tale principio non si sarebbe potuto ricavare dalle regole della locazione, a cui la mezzadria era avvicinata.

L'art. 101 (2155) dispone che il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente, in luogo dell'obbligo di avviso stabilito dall'art. 1660 del codice del 1865. E' inoltre disposto l'obbligo del mezzadro di custodire i frutti sino alla divisione, perchè è mediante questo atto che il mezzadro acquista la proprietà esclusiva dei frutti formanti la sua quota. La norma discende già dal principio sancito nell'art. 94 (2148): poichè i prodotti prima della divisione si possono considerare come parti ed accessori del fondo, l'obbligo di custodirli deriva dall'obbligo di custodia del fondo.

V. anche sub art. 2156.

Art. 2156 (102).**Vendita dei prodotti.**

La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.

La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.

P. L.: Carta della mezzadria, art. 17.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 459; prog. min. lav., art. 126.

R. R., n. 75. — Nuove rispetto al codice vigente sono le disposizioni che regolano il modo di divisione dei prodotti (articoli 101 [2155] e 102 [2156]). Essa può avvenire mercè ripartizione in natura, che dev'essere fatta sul fondo. Quando secondo l'uso tale divisione non è ammessa, vuole la pratica, riprodotta nell'articolo 102 (2156), che si affidi al concedente la vendita. Ad essa si deve però procedere previo accordo col mezzadro e, in difetto, sulla base del prezzo del mercato. In tal caso si fa la divisione del prezzo ricavato dalla vendita, dedotte le spese.

Nuove sono pure le norme relative all'obbligo del mezzadro di trasportare ai magazzini padronali la quota di prodotti assegnati al concedente nella divisione, e di dare al concedente un diritto di prelazione nell'acquisto dei prodotti destinati alla vendita.

La disposizione relativa all'obbligo del trasporto è però subordinata alla

manca di norme corporative, convenzioni od usi contrari, per evitare che essa possa essere troppo gravosa nei casi in cui la distanza dei magazzini padronali dal luogo di divisione dei prodotti sia notevole.

Art. 2157 (103).

Diritto di preferenza del concedente.

Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.

P. L.: Carta della mezzadria, art. 18.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 459; prog. min. lav., art. 126.

V. *sub art.* 2156.

Art. 2158 (104).

Morte di una delle parti.

La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla.

Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purchè assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima dell'inizio del nuovo anno agrario.

In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza, il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 1653.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 480; prog. min. obbl., art. 460; prog. min. lav., art. 128.

R. R., n. 76. — L'art. 1653 del codice vigente prevedeva lo scioglimento della mezzadria per la morte del mezzadro, con decorrenza dalla fine dell'anno agrario in corso. Tuttavia ammetteva la facoltà dei figli e degli altri eredi del mezzadro, o, se questi non esistevano o non volevano esercitarla, la facoltà della vedova di continuare la mezzadria per l'anno agrario successivo a quello in corso al tempo della morte, se questa fosse avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario.

Nell'intento di tutelare maggiormente l'interesse economico della famiglia, senza ledere peraltro gli interessi del concedente, nell'art. 104 (2158) sono distinte due ipotesi: a) che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona atta a sostituirlo e i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla: in questo caso, poichè l'interesse del concedente non è leso, la mezzadria non si scioglie, tenendo presente che la sicurezza di garantire alla famiglia la continuità del reddito del fondo mezzadrile lega maggiormente il mezzadro agli interessi del fondo, con evidente vantaggio per la produttività del medesimo; b) che manchi tra gli eredi del mezzadro persona atta a sostituirlo o gli eredi non si accordino per designarla; in tal caso lo scioglimento del rapporto è inevitabile.

Tuttavia è mantenuto il temperamento di permettere la continuazione della mezzadria sino alla fine dell'anno successivo, se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario. Questa facoltà è concessa ai componenti della famiglia colonica collettivamente, subordinatamente a due condizioni: a) che la richiesta per la continuazione sia fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro o se ciò non è possibile prima dell'inizio dell'anno agrario; b) che sia data assicurazione della buona coltivazione del podere.

E' infine riprodotta per tutte e due le ipotesi la facoltà del concedente di sostituirsi ai successori del mezzadro per i lavori necessari, qualora il podere non sia coltivato con la dovuta diligenza, con diritto di rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

Art. 2159 (105).

Scioglimento del contratto.

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 1652; carta della mezzadria, art. 6.
L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 482; prog. min. obbl., art. 461; prog. min. lav., art. 129.

R. G. obbl., n. 415. — Ho generalizzato, in conformità al carattere esemplificativo del corrispondente art. 1652 cod. civ., il principio dell'art. 482 del progetto del 1936 (art. 461).

Ho tuttavia precisato che i giusti motivi richiamati dall'art. 1652 cod. civ. devono essere tali da compromettere la regolare coltivazione del fondo o da rendere incompatibile la continuazione dei rapporti fra concedente e mezzadro (nel caso di mezzadria familiare può essere grave fatto la diminuita forza lavorativa della famiglia colonica).

L'effetto di ciascuna causa di risoluzione è sempre vario. Risale al tempo della pronuncia quando resti compromessa la regolare coltivazione del fondo; negli altri casi è intaccata la fiducia che ciascuna parte deve avere nell'altra, donde ho previsto, per quest'ultima ipotesi, in conformità della pratica dei contratti collettivi, che la risoluzione si verifica dal momento in cui la parte che ne ha diritto notifica all'altra la volontà di valersene.

R. R., n. 77. — La facoltà di chiedere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento discende dai principi generali e pertanto era superfluo riprodurre la disposizione dell'art. 1652 del codice vigente. Invece si è ritenuto di estendere nell'art. 105 (2159) il diritto alla risoluzione a quei casi in cui, pur non essendovi inadempimento, si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

* Il prog. min. obbl. conteneva espressa menzione dell'ipotesi di malattia fra quelle che davano diritto a chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 2160 (106).

Trasferimento del diritto di godimento del fondo.

Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario

in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso.

I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente.

P. L.: Carta della mezzadria, artt. 6 e 28.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 462; prog. min. lav., art. 130.

R. R., n. 78. — L'art. 106 (2160) regola la sorte della mezzadria nel caso di trasferimento della proprietà o del godimento del podere da parte del concedente. Si stabilisce che la mezzadria continui con colui che è subentrato al concedente, per evitare i danni che dalla interruzione della gestione del fondo deriverebbero alla coltivazione; tuttavia, data la struttura del rapporto mezzadrile, si concede al mezzadro la facoltà di recedere dal rapporto, dando la disdetta entro un mese dalla notizia del trasferimento. Il recesso, se è comunicato tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso, ha effetto alla fine dell'anno agrario; altrimenti produce effetto alla fine dell'anno successivo. Quindi in sostanza il trasferimento del godimento del podere da parte del concedente legittima una disdetta tardiva.

Per garantire poi efficacemente il mezzadro di fronte al trasferimento, si dispone nel secondo comma dell'art. 106 (2160) che i crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro passano a chi subentra nel godimento del fondo, salvo per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente. Anche questa norma è desunta dalla Carta della mezzadria, però integrata in doppio modo: anzitutto in quanto viene estesa a tutte le ipotesi in cui vi sia un trasferimento del godimento del fondo; in secondo luogo, in quanto il trapasso dei crediti e dei debiti è limitato alla sola ipotesi in cui essi hanno origine dal rapporto di mezzadria e al presupposto della loro registrazione nel libretto colonico. Occorre infatti garantire pure il subentrante da eventuali sorprese di debiti ignoti, il che non pregiudica neppure i diritti del mezzadro, che per le partite non annotate nel libretto conserva integre le ragioni verso l'originario concedente.

Art. 2161 (107).

Libretto colonico.

Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti.

Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.

Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.

Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 1662; carta della mezzadria, art. 26.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 483; prog. min. obbl., artt. 463 e 465; prog. min. lav., art. 131.

R. R., n. 79. — Viene disposto per il concedente l'obbligo di istituire un libretto colonico in due copie, e di annotarvi di volta in volta in entrambi i crediti e i debiti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati, e per il mezzadro l'obbligo di presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni ed i saldi annuali (art. 107 [2161]).

Art. 2162 (108).**Efficacia probatoria del libretto colonico.**

Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente.

Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.

In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte.

Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 1662, 1663; carta della mezzadria, art. 26.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, artt. 483, 484; prog. min. obbl., artt. 463, 464; prog. min. lav., art. 132.

R. R., n. 79. — Il libretto ha efficacia probatoria a favore e contro ciascuno dei contraenti per le annotazioni che vi sono fatte. La formula dell'art. 108 (2162) come già quella dell'art. 1662 del codice vigente, pone in evidenza che la base giuridica di questa efficacia probatoria sta nella corrispondenza delle iscrizioni nei due esemplari. Se le annotazioni furono fatte in un esemplare solo, esse fanno in ogni caso prova contro chi le ha scritte.

Viene ridotto a novanta giorni il termine di reclamo per il mezzadro contro le annotazioni. Il termine decorre non dalla data dell'ultima registrazione di partita, ma bensì dalla consegna del libretto fatta dal concedente al mezzadro. Non si è limitata all'errore di fatto la possibilità di reclamo, com'è previsto dalla Carta della mezzadria, per non derogare al sistema generale, la cui applicazione può ben essere giustificata anche nel rapporto mezzadrile. Decorso il termine di novanta giorni, l'annotazione fa piena prova.

La firma per accettazione posta dalle parti alla chiusura annuale del conto colonico importa solo approvazione consensuale dello stesso. In conformità ai principi generali le risultanze del conto possono essere impugnate, malgrado l'accettazione, per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro il termine di novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.

Art. 2163 (109).**Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria.**

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:

1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;

2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;

3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato d'uso.

P. L. : Carta della mezzadria, art. 32.

L. P. : Prog. min. obbl., art. 466; prog. min. lav., art. 133.

R. R., n. 80. — Nell'art. 109 (2163) sono regolate le assegnazioni delle scorte al termine della mezzadria, lasciando però salve le contrarie disposizioni delle norme corporative, delle convenzioni e degli usi.

Aderendo ad analoghe disposizioni della Carta della mezzadria, il codice distingue fra scorte vive, scorte morte circolanti e scorte morte fisse.

La norma si ricollega logicamente all'art. 92 (2146) e presuppone che il conferimento delle scorte sia stato fatto a metà dai contraenti. Si comprende infatti che in caso contrario, prima delle assegnazioni, devono essere restituite ai contraenti le scorte da essi conferite. Ora, sia le restituzioni che le assegnazioni delle scorte vive devono essere fatte secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore. In quest'ultimo caso le assegnazioni si riferiscono alla differenza di valore tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna.

Le scorte morte circolanti sono i mangimi, i letami, i concimi, le sementi: vige per esse il sistema della quantità e qualità, valutandosi le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato al tempo della riconsegna.

Analogo sistema si applica per le scorte morte fisse (macchine, attrezzi, ecc.), per le quali si deve tener conto anche della specie e dello stato di uso.

Sezione III. — DELLA COLONIA PARZIARIA.

R. R., n. 81. — La colonia parziaria è un istituto affine alla mezzadria, ma che da esso si distingue per notevoli caratteristiche, soggettive ed oggettive. Quindi distaccandosi dal sistema seguito dal codice vigente, che comprende nello stesso regolamento ambedue le figure, il presente codice disciplina in forma autonoma il contratto di colonia parziaria, limitandosi a richiami alla disciplina della mezzadria là dove il regolamento coincide.

Art. 2164 (110).

Nozione.

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

P. L. : Cod. civ. 1865, art. 1647.

L. P. : Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 468; prog. min. obbl., art. 449; prog. min. lav., art. 134.

R. R., n. 81. — La differenza fra mezzadria e colonia parziaria è posta in evidenza nella nozione di quest'ultima data nell'articolo 110: «Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne i prodotti e gli utili».

Non si è ritenuto conveniente stabilire la misura della ripartizione, perchè essa necessariamente varia in relazione allo stato od alla natura del fondo dato

a colonia. Si è preferito pertanto rinviare alle norme corporative, alle convenzioni e agli usi.

Art. 2165 (111).

Durata.

La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.

Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 1622.

L. P.: Prog. min. lav., art. 135.

R. R., n. 82. — In relazione alla sostanza economica del contratto e agli interessi delle parti, la colonia è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo; se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni (art. 111 [2165]).

Art. 2166 (112).

Obblighi del concedente.

Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.

L. P.: Prog. min. lav., art. 136.

R. R., n. 83. — L'obbligo principale del concedente è quello di consegnare il fondo in stato da servire alla produzione alla quale è destinato (art. 112 [2166]). L'obbligo principale del colono è quello di prestare il lavoro secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione. Il colono deve inoltre custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività e custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 113 [2167]).

Art. 2167 (113).

Obblighi del colono.

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione.

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

L. P.: Prog. min. lav., art. 137.

Art. 2168 (114).

Morte di una delle parti.

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 1653.

L. P.: Prog. min. lav., art. 138.

R. R., n. 84. — Riguardo alla morte di una delle parti sono riprodotte le regole già poste per la mezzadria, le quali, in caso di morte del colono, si applicano a favore dei suoi eredi (art. 114 [2168]).

Valgono anche per la colonia parziaria le norme della mezzadria relative alla direzione dell'impresa, all'obbligo del colono di provvedere la mano d'opera necessaria per la normale coltivazione del fondo, al divieto di subconcessione, alle spese per la coltivazione e i miglioramenti del fondo, alla raccolta e divisione dei frutti, al diritto di preferenza che il colono deve accordare al concedente nella vendita dei prodotti toccatigli nella divisione, nonchè all'assegnazione delle scorte al termine della colonia. E' resa facoltativa l'istituzione del libretto colonico per il quale, ove sia istituito, valgono le norme stabilite per la mezzadria concernenti la tenuta e l'efficacia di esso (art. 115 [2169]).

Art. 2169 (115).

Rinvio.

Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163 nonchè quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito.

L. P.: Prog. min. lav., art. 140.

V. sub art. 114.

Sezione IV. — DELLA SOCCIDA.

§ 1. — Disposizioni generali.

Art. 2170 (116).

Nozione.

Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.

P. L.: Cod. civ. 1865, artt. 1665 e 1669.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 485; prog. min. obbl., art. 468; prog. min. lav., artt. 141 e 142.

R. R., n. 85. — Anche la soccida è stata inesattamente ricondotta dal codice del 1865 sotto il tipo contrattuale della locazione di cose. Ora, se la soccida ha oggi una funzione, il suo scopo è proprio quello di associare colui che dispone del bestiame per l'allevamento con chi ha i mezzi necessari per l'allevamento stesso, in una completa comunanza di interessi, di guadagni e di rischi e in vista del conseguimento di un unico fine che è il miglior rendimento del bestiame conferito. Vi è dunque una stretta collaborazione economica che dà luogo ad una forma associativa relativa all'industria del bestiame.

Questo nuovo indirizzo emerge nella definizione del contratto (art. 116

[2170] come associazione tra il soccidante (concedente) ed il soccidario (allevatore) per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti ed utili che ne derivano.

La definizione della soccida è integrata con la nozione di accrescimento, che l'art. 1669 del codice vigente enuncia a proposito della soccida semplice, mentre essa riguarda qualsiasi forma di soccida. L'accrescimento consiste tanto nei nuovi parti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto. Se anche l'espressione « valore intrinseco » con riferimento al bestiame non sia tecnicamente esatta, pure essa rende bene il concetto che si vuole esprimere, e cioè che si debba aver riguardo alla consistenza del bestiame, indipendentemente dal valore che possa avere sul mercato e che può dipendere dalla circostanza estrinseca dell'oscillazione del potere di acquisto della moneta.

R. R., n. 86. — Il codice non riproduce la disposizione contenuta nell'art. 1666 del codice del 1865, che ha carattere puramente scolastico, nè quelle degli articoli 1667 e 1668, perchè esprimono concetti intuitivi. Delle varie forme di soccida contemplate nel codice vigente non viene regolata la soccida con l'affittuario, nè la soccida col mezzaiuolo e neppure quella cosiddetta impropria.

La prima contempla invero un particolare atteggiamento della locazione di fondi rustici e precisamente di quella locazione che implica dazione di bestiame per i fini della coltivazione del fondo; la soccida col mezzaiuolo si riferisce ad una particolare clausola del contratto di mezzadria; la soccida impropria è poi assolutamente ignota alla pratica della nostra pastorizia. Accanto alle forme tradizionali di soccida, quella semplice e quella parziaria, il codice regola invece la soccida con conferimento di pascolo. Nella soccida semplice il soccidante dà tutto il bestiame ed il soccidario presta l'attività per l'allevamento; in quella parziaria il bestiame è conferito da ambedue le parti, prestando in più il soccidario l'attività necessaria per l'allevamento; in quella con conferimento di pascolo le prestazioni delle parti non sono rispettivamente bestiame e lavoro, oppure bestiame e bestiame più lavoro, perchè il soccidario conferisce il bestiame ed il lavoro ed il soccidante il terreno per il pascolo.

La c. d. soccida di ferro (o con l'affittuario o mezzaiuolo) è dal codice civile disciplinata come un particolare aspetto dell'affitto di fondi rustici negli articoli 1641-1645.

§ 2. — Della soccida semplice.

Art. 2171 (117).

Nozione.

Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante.

La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 2181.

P. L.: Cod. civ. 1865, artt. 1669, 1670.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 487; prog. min. obbl., art. 476; prog. min. lav., art. 145.

R. R., n. 87. — Nell'art. 117 (2171), introduttivo del regolamento della

soccida semplice, viene categoricamente espresso che il bestiame è conferito dal soccidante. E' poi riprodotto il principio che la stima del bestiame non ne trasferisce la proprietà al soccidario, ma serve solo per stabilire la base iniziale del valore per determinare la perdita o il guadagno che risulterà al termine del contratto. Si è poi precisato che la stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato.

Art. 2172 (118).

Durata del contratto.

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Se non è data disdetta, il contratto si intende rinnovato di anno in anno.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 1681.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 500; prog. min. obbl., art. 481; prog. min. lav., art. 146.

R. R., n. 88. — Riguardo alla durata del contratto si conserva la regola che, se non è diversamente disposto, essa è di tre anni.

Analogamente a quanto disposto per la mezzadria, il contratto non cessa di diritto alla scadenza del termine; ma occorre che ne sia stata data disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine stabilito dalle norme corporative, dalle convenzioni o dagli usi. Se la disdetta non è data, il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno (art. 118 [2172]).

Art. 2173 (119).

Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera.

La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.

La scelta dei prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario.

L. P.: Prog. min. lav., art. 147.

R. R., n. 89. — Viene riconosciuta al soccidante la direzione dell'impresa (art. 119 [2173]) conformemente alla posizione economica che egli ha nel rapporto. Tuttavia all'esercizio di questo potere viene posto un limite nell'osservanza delle regole della buona tecnica dell'allevamento. Si stabilisce inoltre che la scelta dei prestatori di lavoro estranei alla famiglia del soccidario dev'essere fatta col consenso del soccidante, anche quando, secondo la convenzione o gli usi, la relativa spesa è a carico del soccidario.

Art. 2174 (120).

Obblighi del soccidario.

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affida-

togli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 1671.

L. P.: Prog. min. lav., art. 148.

R. R., n. 90. — L'obbligo principale del soccidario è quello di prestare il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto di essi sino ai luoghi di ordinario deposito. Nell'esecuzione di questi obblighi, egli deve osservare la diligenza del buon allevatore, che non è un particolare tipo di diligenza, ma quella del buon padre di famiglia applicata all'industria del bestiame (art. 120 [2174]).

Art. 2175 (121).

Perimento del bestiame.

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 1672.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 478; prog. min. lav., art. 149.

R. R., n. 91. — Per l'art. 121 (2175) la perdita del bestiame per caso fortuito incide sul soccidante, che ne è rimasto proprietario, ma il soccidario deve rendere conto delle parti recuperabili. E' ovvio quindi che se la perdita avviene per colpa del soccidario, questi è tenuto ai danni, com'è detto nell'art. 1672 del codice vigente, che era inutile quindi riprodurre, com'era superfluo riprodurre l'altra norma dell'art. 1673, che già si ricava dai principi.

Peraltro il fortuito che colpisca la maggior parte del bestiame può pregiudicare l'andamento dell'impresa. Non si può in tale ipotesi costringere il soccidario a restare vincolato ad un contratto, che si è profondamente alterato nella sua sostanza. Il codice pertanto gli concede la facoltà di chiedere al soccidante la reintegrazione dei capi periti, col diritto di recedere dal contratto, se il soccidante non provveda. Data la gravità della disposizione essa viene subordinata a tre condizioni: a) che la soccida sia stipulata per un tempo non inferiore a tre anni; b) che la perdita del bestiame si verifichi durante la prima metà del periodo contrattuale; c) che la perdita riguardi la maggior parte del bestiame inizialmente conferito.

Art. 2176 (122).

Reintegrazione del bestiame conferito.

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età.

Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto.

L. P.: Prog. min. lav., art. 150.

V. sub art. 121.

Art. 2177 (123).**Trasferimento dei diritti sul bestiame**

Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.

Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso.

R. R., n. 92. — Altra norma nuova rispetto al codice anteriore è quella contenuta nell'art. 123 (2177). Si trattava di regolare le sorti della soccida nel caso che la proprietà o il godimento del bestiame conferito sia trasferito ad altri. Nell'interesse della produzione si stabilisce che il contratto non si scioglie e che i crediti e i debiti del soccidante derivanti dalla soccida passano all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.

Non si poteva peraltro dare a questa regola una portata rigida senza alterare l'essenza del contratto basato sulla fiducia. Perciò, analogamente a quanto disposto nel caso di trasferimento del potere dato a mezzadria, si stabilisce che se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può nel termine di un mese da quando ha avuto la notizia del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso.

Art. 2178 (124).**Accrescimenti, prodotti, utili e spese.**

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.

P. L.: Cod. civ. 1865, artt. 1676, 1677.

L. P.: Prog. c. e c. Commiss. Reale, artt. 493, 496; prog. min. obbl., art. 479; prog. min. avv., artt. 154, 155.

R. R., n. 93. — Non si è ritenuto opportuno stabilire la misura in cui avviene la divisione degli accrescimenti, dei prodotti e degli utili e delle spese, data la varietà di forme che la soccida presenta e le diverse esigenze locali: la determinazione è perciò rinviata alle norme corporative, alle convenzioni ed agli usi (art. 124 [2178]).

Resta ferma la nullità del patto per il quale il soccidario deve sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno, la quale assorbe pure gli altri casi di nullità stabiliti dall'art. 1677 del codice vigente.

Art. 2179 (125).**Morte di una delle parti.**

La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.

In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili,

nei riguardi degli eredi, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 483; prog. min. lav., art. 156.

R. R., n. 94. — In caso di morte di una delle parti le regole sono analoghe a quelle stabilite per la mezzadria; si concede, in caso di morte del soccidario, ai suoi eredi la facoltà di continuare nel rapporto (art. 125 [2179]).

Così pure sulle tracce delle norme della mezzadria, le parti possono chiedere la risoluzione del contratto, oltre che per inadempimento, anche quando si verificano fatti tali che non consentano la prosecuzione del rapporto (art. 126 [2180]).

Art. 2180 (126).

Scioglimento del contratto.

Salve le norme generali sulla risoluzione del contratto per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 1682.

L. P.: Prog. min. lav., art. 157.

V. sub art. 2179.

Art. 2181 (127).

Prelevamento e divisione al termine del contratto.

Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.

Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell'art. 2178.

Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 1683.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 501; prog. min. obbl., art. 482; prog. min. lav., art. 158.

R. R., n. 94. — Infine l'art. 127 (2181) riproduce la disposizione dell'art. 1683 del codice del 1865, precisando che il prelevamento del soccidante è fatto d'accordo col soccidario, e che esso ha per oggetto un complesso di capi, che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente a quello del bestiame dato a soccida.

§ 3. — Della soccida parziaria.

Art. 2182 (128).

Conferimento del bestiame.

Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 1684.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 504; prog. min. obbl., art. 484; prog. min. lav., art. 159.

R. R., n. 95. — Nel dare gli estremi della soccida parziaria (art. 128 [2182]). il codice mantiene la sostanza dell'art. 1684 del codice vigente solo nel punto del conferimento del bestiame da parte di entrambi i contraenti, mentre esclude che tale conferimento debba essere fatto per metà da ciascuno, potendo aver luogo invece in proporzioni diverse. D'altra parte si chiarisce che le parti divengono proprietarie del bestiame conferito in proporzione del rispettivo conferimento.

Art. 2183 (129).

Reintegrazione del bestiame conferito.

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso.

Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell'art. 2184.

Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

L. P.: Prog. min. lav., art. 160.

R. R., n. 95. — E' ovvio che il perimento per caso fortuito del bestiame incide su ambedue i contraenti in proporzione dei rispettivi conferimenti, ed era inutile enunciarlo. Andava invece regolato, come per la soccida semplice, il caso in cui il perimento riguardasse la maggior parte del bestiame inizialmente conferito. L'art. 129 (2183) dispone che, ove le parti non si accordino per la reintegrazione del bestiame perito, ciascuna di esse ha diritto di recedere dal contratto. La estinzione anticipata del rapporto influisce naturalmente sul patto che concede ad uno dei contraenti, nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto, una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, nel senso che tale quota deve essere ridotta in proporzione della minor durata del contratto (art. 129 ultimo comma).

Art. 2184 (130).

Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili.

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito, si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

L. P.: Prog. min. lav., art. 162.

R. R., n. 95. — Per la misura in cui al termine del contratto si dividono il bestiame conferito, gli accrescimenti, i prodotti e gli utili, il codice si rimette alle norme corporative, alle convenzioni e agli usi. Il codice integra poi il regolamento della soccida parziaria richiamando per quanto non disposto le norme della soccida semplice.

Art. 2185 (131).

Rinvio.

Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 1086.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 506; prog. min. obbl., art. 487; prog. min. lav., art. 163.

V. sub art. 2184.

§ 4. — Della soccida con conferimento di pascolo.

Art. 2186 (132).

Nozione e norme applicabili.

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

L. P.: Prog. min. lav., artt. 164, 165, 168.

R. R., n. 96. — La soccida con conferimento di pascolo si distingue dalle altre forme di soccida, come si è detto, per ciò che il soccidante conferisce il pascolo ed il soccidario il bestiame ed il lavoro. Questa essenza del contratto è posta in luce nell'art. 132 (2186) primo comma. Si comprende che tale sostanza economica influisce sulla direzione dell'impresa, che viene riconosciuta al soccidario per la prevalenza della sua prestazione, mentre è conferito al soccidario il solo controllo della gestione.

Circa la divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili vale la disposizione dell'art. 130 (2184) relativa alla soccida parziaria.

Queste norme essenziali sono integrate da un richiamo generico alle disposizioni dettate per la soccida semplice, in quanto applicabili.

Sezione V. — DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 2187 (133).

Usi.

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.

P. L.: Cod. civ. 1865, art. 1654.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 488; prog. min. obbl., art. 474; prog. min. lav., art. 143.

R. R., n. 97. — In tutta la materia dei contratti di associazione agraria non poteva essere trascurata l'importanza delle consuetudini vigenti nei vari luoghi, anche in relazione al diverso atteggiamento che i diversi tipi di contratto in essi assumono. Pertanto, con una disposizione finale che si riallaccia al principio generale posto dall'art. 203 del libro delle obbligazioni (1374), ma che riguarda particolarmente la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida (art. 133 [2187]), si è ritenuto opportuno richiamare genericamente gli usi, in quanto non dispongano altrimenti la legge, le norme corporative o la convenzione.

CAPO III.

DELLE IMPRESE COMMERCIALI E DELLE ALTRE IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE.

Sezione I. — DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

R. C. R. c. comm., pp. 27 - 29. — I legislatori del codice vigente, come è noto, pur trovandosi dinanzi al modello del Codice germanico del 1861 per la iscrizione legale delle ditte commerciali — individuali e collettive — in uno speciale registro del commercio, non ritennero di seguirne l'esempio, per la strana preoccupazione che il ritorno a una *matricula mercatorum* ridestasse il ricordo delle antiche corporazioni di arti e di mestieri, cancellate per sempre — si diceva — dalla presente civiltà.

Si preferì, invece, introdurre un sistema di pubblicità legale ridotto solo ad alcuni istituti; le autorizzazioni all'esercizio del commercio dei minori emancipati (art. 9); le autorizzazioni alla continuazione nelle aziende appartenenti ai minori da parte del genitore o tutore (art. 12); il conferimento della procura agli institori (art. 369) e soprattutto la costituzione delle società commerciali (articoli 90, 91, 96, ecc.). E i pubblici registri, relativi a questi diversi istituti, vennero affidati alle cancellerie dei Tribunali.

Quanto questo sistema fosse deficiente l'esperienza non tardò a manifestare. Da un lato i pubblici registri, più che tenuti, abbandonati presso le cancellerie dei Tribunali, parvero divenire — e molto spesso divennero — inaccessibili al pubblico dei commercianti. Dall'altro lato il mancato obbligo di pubblicità per le ditte individuali, che sono le più numerose, tolse alla pubblicità ordinata dal codice ogni carattere organico e la svalorizzò. Fu bensì più tardi istituito un più completo e organico sistema di pubblicità presso le Camere di commercio (vedi ora legge sulle Camere di commercio 8 maggio 1924, n. 750, art. 64-70); ma questa pubblicità, destinata ad effetti essenzialmente amministrativi (formazione dei ruoli degli elettori e dei contribuenti presso le camere di commercio), restò irrilevante per gli effetti di diritto privato. Così, a distanza di quarant'anni dalla entrata in vigore del vigente codice, l'introduzione del registro di commercio fu dovuta riprodurre dal Ministro Mortara nel 1919. La proposta fu accolta nel progetto preliminare; ebbe l'adesione delle Commissioni parlamentari; e resta concretata nel titolo III, p. I, Libro 1° del presente progetto.

Il registro di commercio funziona come lo strumento della pubblicità legale in materia di commercio. La legge stabilisce volta per volta quali atti sieno soggetti all'iscrizione nel registro.

In taluni casi, dove la legge lo dichiara espressamente, la iscrizione ha forza costitutiva per determinati fatti giuridici. Così, per es., l'iscrizione nel registro del commercio determina il momento della legale costituzione delle società

commerciali (art. 90, 95). Quando la legge, prescrivendo l'iscrizione di un determinato atto nel registro del commercio non dice nulla, si intende che l'iscrizione ha effetti puramente dichiarativi. Precisamente l'iscrizione di un atto nel registro crea la presunzione *iuris et de iure* che l'atto iscritto sia a tutti noto. La non iscrizione di un atto, che doveva essere iscritto, crea a favore dei terzi la presunzione che l'atto sia loro ignoto, presunzione quest'ultima che può però essere vinta da colui che aveva l'obbligo di chiedere l'iscrizione provando che il terzo, malgrado la mancata iscrizione, aveva e doveva avere notizia dell'atto stesso (art. 26).

A differenza della legislazione di tipo germanico, per la quale la tenuta del registro di commercio è affidata al tribunale, il progetto, uniformandosi alle precedenti proposte del progetto preliminare, ne affida la tenuta alle camere di commercio (art. 22). L'innovazione è dettata dallo scopo non solo di alleggerire il lavoro delle cancellerie dei tribunali, ma soprattutto di rendere quanto più è possibile il registro accessibile, quasi familiare, ai commercianti, collocandolo in una sede, come la camera di commercio, con la quale i commercianti hanno quotidiani rapporti.

Con ciò si ottiene anche lo scopo di non creare ingombranti duplicati, perchè presso le camere di commercio il registro di commercio potrà essere facilmente ordinato sulla base del registro delle ditte, che presso le Camere funziona già ottimamente, sia pure ai soli effetti amministrativi.

R. prog. prel. c. comm., § 29. — Seguendo l'esempio di altre legislazioni e dei precedenti progetti, si è ritenuto di sopperire alle deficienze del codice attuale unificando gli strumenti di pubblicità legale in materia di commercio, per mezzo del registro del commercio.

Le esigenze di pubblicità che sono connesse ai rapporti commerciali non consentivano di limitare, come si fa nel codice attuale, la pubblicità legale a singoli istituti e per avventura a quelli forse da un punto di vista pratico meno rilevanti.

Era necessario sottoporre l'impresa individuale, non meno che la impresa sociale, ad un sistema di pubblicità unitario ed organico, in modo che le vicende dell'impresa, le sue trasformazioni e la sua organizzazione fossero portate a conoscenza del pubblico che con l'impresa instaura rapporti.

La legge stabilisce di volta in volta i fatti soggetti ad iscrizione, ed a proposito del commerciante si sono già considerati i fatti e gli elementi che in ogni caso debbono risultare dal registro del commercio.

In taluni casi, e precisamente quando la legge lo dichiara espressamente, la iscrizione ha forza costitutiva: così ad esempio l'iscrizione nel registro del commercio determina la legale costituzione della società. In altri casi, l'iscrizione importa una presunzione di verità, determinando l'inversione dell'onere della prova: così ad es. l'iscrizione della ditta importa la presunzione della qualità di commerciante in colui che è iscritto. Normalmente però l'iscrizione nel registro ha soltanto una efficacia dichiarativa.

Precisamente l'iscrizione di un fatto nel registro del commercio crea la presunzione *iuris et de iure* che il fatto sia noto a tutti, di modo che i terzi non possono opporre la ignoranza del fatto stesso.

Accanto però a questa funzione positiva della pubblicità del registro, è stata ammessa anche una funzione negativa, per cui la non iscrizione di un fatto, soggetto ad iscrizione, crea a favore dei terzi la presunzione che questo fatto sia loro ignoto.

Mentre tuttavia, se la pubblicità è avvenuta, non è possibile vincere la presunzione che dalla pubblicazione deriva, affermandosi con ciò la conoscenza legale del fatto stesso, la presunzione che deriva dalla mancata iscrizione può essere vinta attraverso la dimostrazione che il terzo abbia avuto del fatto conoscenza per altra via. Si ammette cioè la possibilità di una pubblicità di fatto in sostituzione della pubblicità legale, naturalmente con effetti più limitati.

E' ovvio che la pubblicità di fatto può sostituire la pubblicità legale solo in quanto questa abbia carattere dichiarativo e non anche quando abbia carattere costitutivo: non è pertanto ammessa tale sostituzione per la costituzione legale delle società.

R. R., n. 98. — Come ho precedentemente osservato, il nuovo codice fa seguire allo statuto dell'impresa agricola lo speciale statuto dell'impresa commerciale, categoria comprensiva non solo delle imprese esercitanti un'attività intermediaria, ma altresì delle imprese industriali, bancarie, assicurative, di trasporto e di ogni altra impresa esercitante un'attività ausiliaria delle precedenti. Così facendo il codice non solo si collega alla tradizione italiana del diritto commerciale, ma soprattutto assicura un'adeguata tutela alla funzione commerciale e industriale, la cui importanza è essenziale nella linea di sviluppo della nostra economia.

In questo senso lo statuto dell'impresa commerciale viene rafforzato con un organico sistema di pubblicità, quale è posseduto, attraverso il registro del commercio, da tutti i paesi a forte struttura industriale e commerciale.

Per quanto il registro del commercio si colleghi alla tradizione delle nostre antiche corporazioni, i pregiudizi liberali avevano impedito che il registro entrasse nel codice di commercio del 1882. Ma quanto questa lacuna fosse lamentata risulta dal fatto che in tutti i progetti di riforma del codice di commercio del 1921, del 1925, del 1940 l'istituzione del registro di commercio fu sempre univocamente proposta.

Il presente codice colma la lacuna, facendo però un passo innanzi rispetto alle legislazioni straniere e ai nostri precedenti progetti, in quanto istituisce un pubblico registro, che ha un campo di applicazione più ampio di quello del registro di commercio: il registro delle imprese.

Questo infatti costituisce, nel sistema del presente codice, lo strumento di pubblicità obbligatorio non solo per le imprese commerciali, qualunque ne sia la forma, ma altresì per le imprese non commerciali, quando queste assumono la forma di società, secondo uno dei tipi propri delle società che esercitano un'attività commerciale (società in nome collettivo, in accomandita, per azioni, a responsabilità limitata) o la forma di società cooperative.

Si crea così nel sistema del nuovo codice, la categoria delle imprese soggette a registrazione, che comprende non solo le imprese considerate dalla legge commerciale in ragione del loro oggetto ma anche le imprese non commerciali in ragione della particolare forma sociale che sia da esse volontariamente assunta.

Art. 2188 (134). Registro delle imprese.

E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 22, 25; prog. prel. c. comm., art. 102.

R. prog. prel. c. comm., § 29. — La tenuta del registro del commercio si attua sotto il controllo di un giudice delegato dal tribunale, in apposito ufficio, presso il quale è creato con funzione consultiva un comitato di esperti, composto di rappresentanti delle categorie professionali. E' sembrato necessario porre il registro del commercio sotto la direzione del tribunale, dato che spesso è richiesto un controllo di legalità, che solo attraverso il tribunale può essere compiuto.

Atti C. A. L. c. comm., verb. n. 3, pp. 35-38:

PRESIDENTE. In ordine al registro di commercio tiene a dichiarare che l'istituto non deve essere considerato come una nuova sovrastruttura, ma come una semplificazione delle strutture esistenti.

Osserva infatti che secondo il Codice di commercio attuale esiste presso ogni Tribunale un registro per quanto concerne il minore emancipato e gli incapaci; presso il tribunale si devono registrare i contratti matrimoniali del commerciante; presso il tribunale si devono registrare le procure; presso il tribunale esiste il registro delle società commerciali.

Oltre a tutto ciò, presso i Consigli provinciali delle corporazioni viene tenuto il cosiddetto registro delle ditte nel quale tutti i commercianti devono iscrivere la loro ditta e tutti i dati che la riguardano.

Il progetto in esame si propone di unificare questi diversi registri e valorizzarli giuridicamente realizzando una riforma che già al momento della preparazione del vigente Codice era da molti auspicata, sull'esempio della legislazione germanica. Non si nasconde tuttavia certe difficoltà, per la gelosia dei Consigli provinciali delle corporazioni per il loro registro e per la preoccupazione degli organi giudiziari di salvaguardare la propria funzione.

Ricorda che quando si sono svolti i lavori della Commissione Reale si cercò di risolvere il problema per la linea di minor resistenza. Dato che esisteva già un registro commerciale presso i Consigli provinciali delle corporazioni (allora Camere di commercio) invece di creare un nuovo registro presso il Tribunale, si propose di utilizzare quello esistente presso detti Consigli, mettendovi alla testa un giudice, allo scopo di dare al registro, secondo il sistema del progetto, non solo carattere amministrativo, ma anche giuridico. Però a tale progetto si è obiettato che esso avrebbe creato un ufficio giudiziario fuori dell'ordinamento giudiziario. Si manifestarono più recentemente tre tendenze: una prima, nel senso di rimettere il registro ai Consigli provinciali delle corporazioni a tutti gli effetti, anche giuridici, analogamente a quanto si è fatto per esempio quando si è dato il registro automobilistico al Raci. A questa tendenza però ancora si obietta che le funzioni del registro di commercio in certe materie, per esempio in materia di società commerciali, dove l'iscrizione dovrebbe essere costitutiva della personalità giuridica, vanno molto oltre alle funzioni dei registri destinati alla pubblicità dei diritti reali.

Una seconda tendenza, nel senso di porre rigorosamente il Registro presso e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, anche a rischio di lasciar sopravvivere accanto al Registro del Tribunale quello dei Consigli provinciali delle Corporazioni, con funzione anagrafica.

Una terza tendenza intermedia, propenderebbe a lasciare il Registro presso i Consigli provinciali delle corporazioni, ma a organizzare il controllo delle iscrizioni presso i Tribunali; in altre parole i Consigli provinciali riceverebbero le domande, manterrebbero i rapporti con il pubblico; promuoverebbero i provvedimenti del Tribunale, dove necessario, e curerebbero le iscrizioni nel Registro.

Il progetto ha accolto la seconda soluzione. Ma è interessante che la Commissione esprima con la massima libertà il suo parere, poichè è d'avviso che dalla soluzione del problema organizzativo dipende il successo dell'istituto.

LEVA. Osserva che l'unica ragione a sostegno dell'impossibilità che il registro sia tenuto dal Consiglio provinciale delle corporazioni starebbe nella delicatezza delle funzioni di contenuto giuridico che in relazione al Registro verrebbero affidati ai Consigli. Osserva però che il Consiglio provinciale delle corporazioni è un ente pubblico presieduto dal prefetto e svolge già uffici che hanno un compito altrettanto delicato quanto questo; fissa i prezzi delle derivate, nomina e revoca gli agenti di cambio, controlla i mercati ecc., tanto che a ragione si può dire che i Consigli provinciali delle corporazioni hanno in mano le leve della economia delle singole provincie.

In secondo luogo ritiene che gli uffici giudiziari non riuscirebbero mai a

tenere a posto un Registro come quello che si propone. Con ciò non si riferisce ai giudici; si tratterebbe di un compito che finirebbe per essere svolto dalle cancellerie, che per essere già sovraccariche di lavoro, difficilmente potrebbero svolgere un lavoro del genere. Osserva che avendo fatto parte per dieci anni del Consiglio provinciale dell'Economia corporativa di Roma, che oggi si chiama delle corporazioni, e per essersi reso conto del funzionamento di altri Consigli in diverse provincie, può affermare che questi organi funzionano egregiamente e che l'anagrafe commerciale presso detti Consigli è molto bene organizzata e contiene tutto ciò che si riferisce al commerciante.

Per quanto concerne l'iscrizione delle società commerciali, è d'accordo che il magistrato debba mettere il suo sigillo sulla nascita di queste persone giuridiche, ma non trova necessario che il registro debba essere affidato al tribunale o per meglio dire al cancelliere.

Conclude formulando la proposta che il registro sia affidato ai Consigli provinciali delle corporazioni, utilizzando gli impianti esistenti e completandoli secondo tutte le norme di cui fa cenno il presente progetto.

PIERANTONI. Si associa a quanto ha detto il consigliere nazionale Leva. Per quanto concerne le società commerciali i loro atti fondamentali devono certamente essere sottoposti all'esame del giudice, che è l'unico che può veramente esaminare se effettivamente la loro costituzione risponda a quelle che sono le norme di legge. Ma ciò non dovrebbe costituire intralcio all'istituzione del registro presso i Consigli provinciali corporativi, in quanto le società commerciali potrebbero presentare le loro domande al tribunale per ottenere l'autorizzazione, salvo poi, ottenuto dal magistrato l'*exequatur*, iscriversi nel registro tenuto dai Consigli provinciali delle corporazioni.

BERIO. Reputa anch'egli conveniente si debba evitare un doppione. Riferendosi a quanto ha affermato il consigliere nazionale Leva, dato che presso i Consigli provinciali delle corporazioni è già organizzato un registro, ed esiste già un'attrezzatura ed una preparazione a questo servizio, è d'avviso si debba affidare ad essi il nuovo Registro. Unica preoccupazione dell'oratore è quella di ottenere la garanzia del controllo dell'autorità giudiziaria in caso di contestazioni. Se fosse possibile consegnare una formula circa il reclamo dal Consiglio al Tribunale, per tutte le questioni controverse, sarebbe pienamente d'accordo circa la proposta del consigliere Leva; per gli atti costitutivi di società, come ha dato il consigliere nazionale Pierantoni, resterebbe salva la procedura normale per l'autorizzazione.

LEVA. Domanda in quali casi potrebbero sorgere le contestazioni.

BERIO. Quando per esempio una società domanda l'iscrizione e non viene iscritta, quando vi siano delle prevenzioni verso una ditta per non iscriverla affermando che non ha i requisiti mentre invece li ha.

PRESIDENTE. Domanda se in tal caso il Consiglio delle corporazioni dovrebbe fungere come giudice di prima istanza.

BARCELLONA. Fa presente che è vero che attualmente esiste un registro commerciale presso i Consigli provinciali delle corporazioni; ma rileva che in sostanza gli effetti delle iscrizioni in questo registro attualmente sono minimi, e che si traducono in semplici informazioni; in diverse cause da lui trattate, nelle quali si è parlato di questo registro, non si sono tratti da esso che argomenti presuntivi.

LEVA. Osserva che allora si trattava di un'azione svolta volontariamente dai Consigli Provinciali della Economia corporativa.

BARCELLONA. Rileva che anche oggi l'iscrizione presso i Consigli delle corporazioni è obbligatoria. D'altra parte osserva che il presente progetto dà altre funzioni al registro: che non si tratta più del registro anagrafico attualmente esistente presso i Consigli, ma di un istituto che verrebbe ad avere importanti funzioni giuridiche con diretti riflessi sui rapporti patrimoniali. Ritiene perciò giusto che il Registro resti ai tribunali o sia posto sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.

GIACQUINTO, relatore. Dal momento che il problema è stato posto crede sia bene discuterlo obiettivamente. Manifesta le sue inclinazioni favorevoli perchè si cerchi di affidare il Registro al Consiglio delle corporazioni rettificando e migliorando i servizi esistenti. Ritiene infatti che i Consigli provinciali delle corporazioni abbiano una particolare attrezzatura e preparazione a questo servizio, perchè già lo assolvono da tempo, e perchè se anche finora questo servizio aveva una finalità amministrativa, tuttavia è stato da essi assolto senza dar luogo a doglianze. Aggiunge poi che data l'organizzazione ed i mezzi economici di cui essi dispongono potranno svolgerlo meglio del tribunale scarso di mezzi e di personale.

Considera inoltre a favore della tesi da lui sostenuta che si tratta di una materia nella quale molto intimo è il legame tra aspetto giuridico e aspetto tecnico dei fatti, tanto è vero che il progetto propone di creare presso l'ufficio del registro, un comitato di esperti nominato dal Consiglio provinciale delle corporazioni perchè dia il suo giudizio nelle indagini relative. Il relatore non ritiene di entrare in ulteriori particolari: per ora è bene risolvere la questione di massima; poi nel regolamento si disporranno tutte le garanzie possibili attraverso i controlli preventivi o successivi dell'autorità giudiziaria. In questo senso conclude associandosi alla proposta del consigliere Leva.

BERIO. Rileva che il progetto non ammette il controllo preventivo del Tribunale e che il controllo è limitato ai soli casi di ricorso.

NUCCI. Osserva che prima di decidere si dovrebbero discutere gli effetti giuridici dell'iscrizione nel Registro.

PRESIDENTE. Ritene che ciò risulti chiaro dal progetto, come già dichiarato dal relatore. Gli effetti normali dell'iscrizione sono previsti dall'art. 112, cioè sono meramente dichiarativi; in altri casi gli effetti sono maggiori, come per la presunzione della qualità di commerciante in chi risulta iscritto nel Registro. Infine in altri casi il Registro ha l'effetto costitutivo, così agli effetti della creazione della personalità giuridica delle società commerciali e dell'attribuzione della qualità di commercianti anche alle società civili.

Poichè la proposta Leva ha la precedenza, chiede che la Commissione si esprima sulla medesima.

DI MARZO. Dichiaro che le conseguenze giuridiche di tale proposta sono troppo gravi e che pertanto preferirebbe una soluzione intermedia.

GIACQUINTO, relatore. Fa presente che in sostanza con la proposta del consigliere Leva, l'ufficio amministrativo non fa altro che deliberare ed eseguire. Contro tali decisioni l'interessato potrà sempre ricorrere al tribunale.

LEVA. Conferma che i Consigli provinciali delle corporazioni sono attrezzati in modo tale da poter tenere meglio i Registri di quello che non lo possano le Cancellerie e insiste che ad essi sia affidato il compito della tenuta del Registro del commercio, di segnare cioè in esso tutti i fatti previsti, l'atto di nascita del commerciante o della società commerciale e tutto ciò che interessa la loro attività commerciale. Con ciò, solo le questioni giuridiche relative al controllo di legittimità sugli statuti delle società commerciali o alle controversie circa il diniego o il ritardo nelle iscrizioni richieste, potrebbero restare alla competenza dell'autorità giudiziaria.

GIACQUINTO, relatore. A sostegno di quanto afferma il consigliere Leva, fa presente che l'articolo 105 del Progetto prevede già una fase amministrativa seguita da una fase contenziosa sulle contestazioni relative alle iscrizioni.

Attribuendo la tenuta del Registro ai Consigli, si tratterebbe di precisare e sviluppare un analogo sistema di controllo.

PRESIDENTE. Gradirebbe che il parere della Commissione fosse in quanto possibile preciso di fronte alle tre proposte: a) proposta Leva; b) proposta del progetto; c) proposta del progetto 1925, che poneva la sede del Registro presso i Consigli provinciali, ma poneva a capo dell'ufficio del Registro un giudice delegato dal Tribunale.

LEVA. Sostiene che un giudice messo a capo di un tale ufficio forse potrebbe seguire poco il funzionamento dell'ufficio e sarebbe forse costretto a firmare gli atti senza poter svolgere alcun serio controllo.

PIERANTONI. E' d'avviso che debba rimaner salva ed impregiudicata la questione che le società commerciali debbano prima adempiere presso il Tribunale a tutte le prescrizioni dettate dalla legge.

GIAQUINTO, *relatore*. Osserva che la società commerciale dovrà iscriversi nel registro dopo aver ottenuto l'omologazione dal tribunale.

LEVA. Concorda perfettamente con il relatore.

PRESIDENTE. Anche per gli atti modificativi degli statuti?

PIERANTONI. Certamente. Il Tribunale potrà sempre avere sott'occhio i precedenti, attraverso gli stessi ricorsi degli interessati.

PRESIDENTE. Chiede se, ammessa la tenuta del Registro presso i Consigli provinciali delle corporazioni, gli eventuali ricorsi avverso i provvedimenti positivi o negativi dell'Ufficio del Registro debbano essere portati a conoscenza del Tribunale in via amministrativa o in via contenziosa.

LEVA. Propone in sede contenziosa.

GIAQUINTO, *relatore*. Osserva che la via contenziosa è sproporzionata: preferirebbe una decisione in via di volontaria giurisdizione.

BARCELONA. Si dichiara contrario.

PRESIDENTE. Chiede alla Commissione di esprimersi sulla questione di principio della proposta Leva nel senso di sostituire al primo comma dell'art. 102 ove è detto: « Presso ogni tribunale » le parole « Presso il Consiglio provinciale delle corporazioni », con tutte le modifiche conseguenziali.

Non essendovi osservazioni contrarie, così rimane stabilito.

GIAQUINTO, *relatore*. Insiste sulla questione del reclamo proponendo che il reclamo contro i provvedimenti positivi o negativi dell'ufficio del Registro al Tribunale sia ammesso in via di volontaria giurisdizione.

Osserva che non vi è in tale proposta violazione di principii. La decisione del ricorso resta sempre funzione amministrativa; solo invece di essere assolta da un organo amministrativo, verrebbe assolta da un organo appartenente all'amministrazione giudiziaria.

La proposta del relatore è approvata.

Atti C. C. S. lav., verbale n. 9, p. 273:

PRESIDENTE. Propone il seguente articolo aggiuntivo facendo voti che la tenuta del registro sia affidata agli organi corporativi provinciali più adatti:

« Art. 44-bis. - *Tenuta del registro.* — Il registro degli imprenditori è tenuto in conformità alle norme di attuazione, ed è sottoposto al controllo di un giudice, delegato dal Presidente del Tribunale.

« Il giudice delegato provvede con decreto sui ricorsi contro il rifiuto di iscrizione, sulle istanze di iscrizione e di cancellazione da parte di terzi e sulla cancellazione d'ufficio dal registro, in conformità alle norme di attuazione.

« Contro il decreto del giudice si può proporre ricorso al Tribunale che decide con provvedimento non soggetto a impugnazione ».

(Così rimane stabilito).

R. R., n. 99. — La disciplina del registro delle imprese è preordinata allo scopo di attuare un sistema completo ed organico di pubblicità legale, idoneo a portare a conoscenza del pubblico l'organizzazione della impresa, le sue vicende e le sue trasformazioni.

Cura precipua del nuovo codice è stata quella di circondare la pubblicità di quelle garanzie che sono necessarie a tutela del pubblico, in modo da assicurare quanto meno una presunzione di verità delle iscrizioni in esso contenute: in relazione a ciò l'ufficio del registro delle imprese viene posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale (art. 134 [2188]); il controllo dell'ufficio riguarda non solo la regolarità estrinseca degli atti, ma la esistenza delle condizioni richieste per la iscrizione e di conseguenza la

documentazione esibita per la prova dei fatti di cui si richiede l'iscrizione (art. 135 [2189]); la iscrizione o la cancellazione di una iscrizione normalmente si attua su richiesta dell'interessato, ma può avvenire anche di ufficio (art. 136-137 [2190-2191]); sono previsti particolari rimedi di fronte all'iscrizione d'ufficio e al rifiuto della iscrizione da parte dell'ufficio (art. 138 [2192]).

Art. 2189 (135).

Modalità dell'iscrizione.

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 24; prog. prel. c. comm., art. 105.

R. prog. prel. c. comm., § 29. — Le iscrizioni nel registro possono avvenire su richiesta del commerciante, di ufficio o su istanza di terzi e così pure le cancellazioni.

Il controllo dell'ufficio del registro riguarda non soltanto la regolarità degli atti, ma altresì la esistenza delle condizioni richieste per l'iscrizione e, di conseguenza, la documentazione esibita per la prova dei fatti di cui si richiede la iscrizione.

Atti C. A. L. c. comm., verbale n. 3, p. 34.

GIACQUINTO, *relatore*. Nel complesso ritiene che l'istituto sia meritevole di lode, perchè si ispira ad un criterio di larga pubblicità. Fa però talune riserve. L'iscrizione su istanza di terzi, non gli sembra espressione corretta. In realtà si tratta di una iscrizione d'ufficio, dato che il terzo non può fare altro che portare a conoscenza dell'ufficio che una iscrizione deve essere fatta e che l'ufficio quindi provvede di sua iniziativa. Ritiene sia più appropriato chiamarla « denuncia ».

In merito all'articolo 106, sulla iscrizione di ufficio trova sia inutile la diffida al commerciante quando sia data raccolta all'ufficio di provvedere direttamente. Per semplificare la procedura propone che nel caso di omissione da parte del commerciante l'ufficio possa, senza diffida, ma dopo aver sentito l'interessato, procedere alla iscrizione.

PIERANTONI. Teme che in tal modo nessun commerciante si iscriverà direttamente e che tutte le iscrizioni dovranno essere fatte d'ufficio.

GIACQUINTO, *relatore*. Fa presente che una remora a tale eventuale inconveniente è data dall'amenda, sia pur lieve, di 50 lire e dalle altre sanzioni penali previste. Aggiunge in proposito che vi è anche una sanzione civile, perchè chi non iscrive un fatto nel registro non può opporre il fatto ai terzi e ne risulta pertanto danneggiato. Nella sostanza osserva come il procedimento sia un poco complicato. Così desidererebbe venissero semplificate le norme relative alle modalità della iscrizione su istanza dell'interessato, di ufficio, o su istanza di terzi, poichè tutte e tre le ipotesi hanno analoga disciplina.

BERIO. Sostiene che sia bene ammettere che anche i terzi possano denunciare la mancata iscrizione.

GIACQUINTO, *relatore*. Non contesta ciò; afferma che dal punto di vista tecni-

co è un errore chiamare istanza una denuncia, perchè qualunque informazione di terzi che richiama l'organo competente a svolgere un potere, non è una istanza vera e propria.

V. anche la R. R. sub art. 2188.

* Il progetto preliminare c. com. prevedeva (art. 107) anche la possibilità di un'istanza di terzo per ottenere l'iscrizione o la cancellazione di un imprenditore.

Art. 2190 (136).

Iscrizione d'ufficio.

Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 106.

V. sub artt. 2188 e 2189.

Art. 2191 (137).

Cancellazione d'ufficio.

Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 108.

V. sub artt. 2188 e 2189.

Art. 2192 (138).

Ricorso contro il decreto del giudice del registro.

Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.

Il provvedimento che pronuncia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 110.

R. prog. prel. c. comm., § 29. — Particolari rimedi sono previsti di fronte al rifiuto della iscrizione o della cancellazione: anzitutto il ricorso al giudice del registro, il quale provvede con decreto e in secondo luogo un ricorso al tribunale contro il decreto del giudice.

Ritenendosi con ciò sufficientemente tutelati i commercianti, si è disposto che il provvedimento del tribunale non è soggetto a reclamo; solo in alcuni casi è sembrato necessario dover ammettere la impugnabilità: ciò, ad esempio, è avvenuto in materia di società.

V. anche sub art. 2189.

Art. 2193 (139).**Efficacia dell'iscrizione**

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questo provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive la iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

Sono salve le disposizioni particolari della legge.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 26; prog. prel. c. comm., art. 112.

R. R., n. 100. — I fatti soggetti ad iscrizione sono quelli di volta in volta previsti dalla legge (art. 134 [2188]); e la iscrizione ha normalmente efficacia dichiarativa. Eccezionalmente, e solo in quanto la legge espressamente lo dichiara, come avviene ad es. per la costituzione delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle cooperative, la iscrizione ha efficacia costitutiva.

Normalmente la iscrizione di un fatto nel registro delle imprese crea la presunzione *iuris et de jure* che il fatto sia noto a tutti, di modo che i terzi non possano opporre la ignoranza del fatto stesso. Accanto a questa efficacia positiva della pubblicità, è stata riconosciuta anche una efficacia negativa, per cui la non iscrizione di un fatto soggetto ad iscrizione crea la presunzione che questo fatto sia ignoto ai terzi.

Mentre tuttavia, avvenuta la iscrizione, non è possibile vincere la presunzione di conoscenza che da essa deriva, nel caso di mancata iscrizione la presunzione della ignoranza del fatto non iscritto da parte del terzo può essere vinta attraverso la dimostrazione che il terzo ha avuto conoscenza del fatto non iscritto in altro modo (art. 139 [2193]). La efficacia negativa della pubblicità è riconosciuta a tutela del terzo di buona fede, e pertanto si esplica in quanto la ignoranza del terzo sia effettiva. Si ammette cioè la possibilità di una pubblicità di fatto in sostituzione della pubblicità legale, naturalmente con effetti più limitati. E' ovvio peraltro che la pubblicità di fatto può sostituire la pubblicità legale solo in quanto questa abbia carattere dichiarativo, non anche quando abbia carattere costitutivo.

V. anche sub artt. 2188 e 2189.

Art. 2194 (140).**Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione.**

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 979.

R. R., n. 100. — Per il caso di inosservanza dell'obbligo delle iscrizioni, il codice stabilisce una pena pecuniaria variabile da lire cento a lire cinquemila (art. 140 [2194]).

* Il libro del lavoro (art. 140) prevedeva una generica sanzione pecuniaria da lire cento a cinquemila.

V. anche artt. 2626 e 2634.

Sezione II. — DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE.

R. prog. prel. c. comm., § 4. — Sul piano tecnico giuridico il problema preliminare da risolvere era quello della delimitazione dell'area di applicazione della legge commerciale (c. d. materia di commercio).

Il diritto commerciale è sorto come un diritto professionale e l'esercizio del commercio è per sua natura tendenzialmente professionale. Tuttavia, come è noto, la pregiudiziale egualitaria ed anticorporativa delle ideologie francesi nella legislazione napoleonica ha preferito porre in secondo piano la funzione professionale della legge commerciale ed impostare il codice di commercio francese sul cosiddetto «atto oggettivo di commercio» isolatamente considerato.

Il nostro codice, come gran parte delle legislazioni del secolo scorso, ha seguito il modello francese, e una delle più rudi fatiche della dottrina e della giurisprudenza dell'ultimo cinquantennio è stata quella di ridurre a sistema la serie empirica degli «atti oggettivi di commercio» enumerati dal codice.

In pratica però anche il diritto commerciale vigente non ha cessato di essere in prevalenza diritto di attività economiche organizzate ad impresa e quindi diritto ad orientamento professionale. Infatti, fatta eccezione per i cosiddetti atti di commercio assoluti per ragioni storiche (navigazione, cambiale, operazioni di borsa a termine, deposito nei magazzini generali), le altre categorie di atti di commercio sono rimaste a base professionale, o perchè fanno capo a un'impresa per disposizione di legge (imprese di tipo industriale), o perchè l'impresa è inerente alla natura delle cose (banca, assicurazione), o almeno alla tendenza delle cose (operazioni di intermediazione negli scambi). L'atto isolato di intermediazione (compera per rivendere) certamente è nell'ordine dei fenomeni; ma essendo contraddistinto da un elemento intenzionale, non da un elemento organizzativo, non presenta alcun rilievo specifico; soprattutto non giustifica per sè il bisogno di una legge speciale commerciale.

Basterebbe questa sola considerazione empirica a suggerire l'abbandono della facciata «oggettiva» francesizzante del codice attuale e il ritorno alla struttura «soggettiva» del diritto commerciale, secondo la antica tradizione italiana e secondo l'esempio dei più recenti codici stranieri.

Ma decisiva per la riforma in questo senso è una ragione politica attuale. In un tipo di ordinamento giuridico come il nostro fondato su un'economia organizzata a struttura corporativa e quindi professionale, il codice di commercio deve avere la stessa impronta; e cioè deve essere tipicamente la legge dell'economia organizzata che fa capo all'impresa commerciale, industriale, bancaria, assicurativa; e ciò non al fine di creare privilegi personali o di categoria, ma al fine di potenziare la funzione sociale dell'impresa, che la Carta del lavoro dichiara funzione di interesse nazionale.

A quest'ordine di concetti è precisamente orientato il presente progetto, il quale impernia la definizione della materia di commercio sul concetto di impresa commerciale (art. 1), e per il piccolo commercio e la mediazione sul concetto di esercizio professionale (art. 2), salve le categorie di atti di commercio assoluti di cui all'art. 5.

Naturalmente anche il concetto d'impresa è un concetto molto relativo nella sua applicazione ai diversi settori della produzione e la legge deve tenere conto di questa relatività, per evitare rigide definizioni. Ma problemi verbali di definizione non possono influire sulle direttive politiche della codificazione.

Atti C. A. L. c. comm., verbale n. 2, p. 27:

PRESIDENTE. In ordine alla mediazione (professionale), ricorda che non si parla di mediazione di affari commerciali, ma di mediazione in genere. Il progetto stabilisce cioè che è commerciale non solamente la mediazione relativa a rapporti interessanti imprese commerciali, ma anche la mediazione in affari non commerciali tra chiunque intervenga (come in materia di vendita di fondi, di

affitti agricoli, tra privati, ecc.), purchè la mediazione sia esercitata professionalmente.

La commercialità della mediazione non ha quindi, secondo il progetto, carattere accessorio; ma principale, in relazione alla sua organizzazione professionale, anche se non raggiunge il grado di un'organizzazione ad impresa.

Il progetto ha con ciò compiuto un notevole passo per commercializzare la mediazione.

NUCCI. Ritiene sia bene sottoporre alla legge commerciale la mediazione professionale, qualunque sia il suo oggetto.

La Commissione delibera in questo senso.

R. R., n. 101. — Negli articoli 141 a 144 (2195, 2200, 2201, 2202), sono specificate le categorie di imprese che sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il principio fondamentale fissato nell'art. 141 (2195) è che l'obbligo della iscrizione incombe agli imprenditori che esercitano un'attività industriale, un'attività intermedia nella circolazione dei beni, un'attività di trasporto, un'attività bancaria o assicurativa o un'attività ausiliaria di quelle già elencate. L'obbligo della iscrizione compete cioè sostanzialmente a quella categoria di imprenditori che nel sistema del codice di commercio venivano designati come commercianti, tenuto presente che l'esercizio professionale di atti di commercio nel senso del codice di commercio implicava naturalmente l'esercizio di una attività economica organizzata e cioè l'esercizio di un'impresa nel senso del nuovo codice (art. 28 [2082]). In questo senso lo stesso art. 141 (2195) fa espressamente risultare che, nel sistema del nuovo codice, l'espressione «impresa commerciale» significa impresa esercitante una delle attività indicate nell'art. 141 (2195) (attività commerciale) e dichiara pertanto applicabili a tutte le categorie di imprese elencate nell'art. 141 (2195) le disposizioni di legge che fanno riferimento alle imprese commerciali.

Il nuovo codice non scende ad una elencazione minuziosa delle singole attività commerciali come faceva l'art. 3 del codice di commercio vigente, ma pone, tenendo conto della elaborazione dottrinale, categorie generali ampie e comprensive. Tuttavia le attività previste nell'art. 141 (2195) sono tali da abbracciare gli atti previsti nell'art. 3 del codice di commercio vigente, salvo naturalmente quelli che non possono dar luogo a un'impresa professionale.

Nell'attività industriale ricadono le imprese di somministrazione (art. 3, n. 6), le imprese di fabbriche o di costruzioni (art. 3, n. 7), le imprese di manifattura (art. 3, n. 8), le imprese editrici, tipografiche e librerie (art. 3, n. 10), le imprese di spettacoli pubblici (art. 3, n. 9); nelle attività intermedie le categorie di atti previste nei nn. 1, 2, 3 dell'art. 3; nelle attività di trasporto le categorie di atti previste nell'art. 3 ai nn. 13, 16, 18; all'attività bancaria corrispondono nel codice di commercio le operazioni di banca (art. 3, n. 11) e all'attività assicurativa le assicurazioni contro i rischi della navigazione (art. 3, n. 19), contro i danni e sulla vita (art. 3, n. 20).

Accanto a queste attività il nuovo codice pone la categoria delle attività, aventi, rispetto alle precedenti, carattere ausiliario, le quali pure, se esercitate ad impresa, danno luogo a un'impresa commerciale. Si considerano pertanto commerciali, nel senso del nuovo codice, le imprese di commissioni, di agenzie e di uffici di affari (art. 3, n. 21), la professione della mediazione in affari commerciali (art. 3, n. 22) se esercitata ad impresa; le imprese di deposito nei magazzini generali (art. 3, n. 24), tenuto naturalmente presente che l'ausiliarità rispetto alle attività precedentemente indicate va stabilita con riferimento alla natura e alla funzione prevalente dell'impresa.

Art. 2195 (141).**Imprenditori soggetti a registrazione.**

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto, per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

P. L.: C. comm., artt. 3 e 5.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 3 e 4; prog. prel. c. comm., artt. 1 e 16.

V. sub sezione II.

Cfr. D. A. art. 100.

Art. 2196 (148).**Iscrizione dell'impresa.**

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

- 1) il cognome e il nome, la paternità, la cittadinanza e la razza;
- 2) la ditta;
- 3) l'oggetto dell'impresa;
- 4) la sede dell'impresa;
- 5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.

All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.

L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

P. L.: Prog. prel. c. comm., art. 16; prog. min. lav., art. 35.

R. prog. prel. c. comm., § 12. — Il campo della pubblicità commerciale è stato sottoposto ad una sistemazione completa e rigorosa, attraverso la creazione del registro di commercio, nel quale debbono essere iscritti tutti i fatti che riguardano l'impresa e che sono rilevanti nei confronti dei terzi.

Con l'istituzione del registro del commercio si sono pertanto imposti obblighi nuovi di pubblicità, per modo che il commerciante è tenuto a iscrivere tutti gli elementi atti ad individuare la sua impresa e le persone che sono autorizzate ad agire per essa.

Affinchè la pubblicità sia completa e precisa e fornisca tutti gli elementi utili, si è con particolare attenzione regolata la ipotesi in cui si istituiscano sedi secondarie o uno stesso commerciante eserciti più imprese sotto ditte diverse.

Nel primo caso si è stabilito che la pubblicità sia completa, e cioè riguardi anche i fatti relativi alle sedi secondarie, nel registro del commercio del luogo

ove è posta la sede principale dell'impresa e nel secondo caso che nella iscrizione delle singole ditte sia fatta menzione delle varie imprese esercitate dal commerciante.

R. R., n. 104. — Gli articoli 148 (2196) e 149 (2197) stabiliscono le modalità dell'iscrizione, e cioè i limiti di tempo e gli elementi da indicare; precisamente l'art. 148 (2196) contiene le norme relative all'iscrizione dell'impresa e il successivo art. 149 (2197) quelle relative alla iscrizione delle sedi secondarie.

Art. 2197 (149).

Sedi secondarie.

L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa.

Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa.

La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa.

L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.

L. P.: Prog. prel. c. comm., artt. 17 e 19; prog. min. lav., artt. 36, 38.

V. sub art. 2196.

Art. 2198 (art. 146 e 147).

Minori, interdetti e inabilitati.

I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilito o nell'interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.

R. prog. prel. c. comm., § 19. — A garanzia dei terzi è predisposto l'obbligo della iscrizione dei vari provvedimenti nel registro di commercio.

* Le altre disposizioni degli artt. 146 e 147 del libro sul lavoro sono state, per effetto del coordinamento, inserite negli artt. 320, 371, 397 e 425 del codice.

Cfr. D. A. art. 100.

Art. 2199 (145).

Indicazione dell'iscrizione.

L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto.

L. P.: Prog. min. lav., art. 44.

R. prog. prel. c. comm., § 9. — Attraverso questo complesso di norme, tutti i fatti rilevanti riguardanti l'impresa o che importano un particolare regime dei beni del commerciante o vincoli sui medesimi a favore del coniuge o dei familiari, debbono risultare dal registro del commercio e, data l'importanza che le pubblicazioni vengono ad assumere, si è imposto al commerciante l'obbligo di indicare negli atti, nella corrispondenza e nella pubblicità il registro del commercio in cui l'impresa è iscritta.

V. anche sub art. 2200.

Art. 2200 (142).

Società.

Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale.

L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 9.

R. R., n. 102. — Al principio base fissato nell'art. 141 due deroghe vengono apportate dai successivi articoli 142 (2200) e 143 (2201) per ciò che riguarda le imprese sociali e gli enti pubblici.

Per le imprese sociali l'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese consegue alla costituzione della società secondo un determinato tipo (società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative) e ciò a prescindere dal fatto che si eserciti una delle attività indicate nell'art. 141 (2195). Si estende cioè l'obbligo della iscrizione anche ad imprese che non vi sarebbero tenute a norma dell'art. 141 (2195), e ciò in considerazione del fatto che la pubblicità costituisce per i tipi di società sopra indicati un elemento caratteristico, e che pertanto deve esistere ogni volta che si adotti quel determinato tipo. Ma il punto di contatto con l'art. 141 (2195) permane, in quanto i tipi di società sopra specificati, mentre sono obbligatori per l'esercizio collettivo di una impresa commerciale, sono puramente facoltativi per l'esercizio delle imprese che hanno per oggetto una attività diversa.

Rispetto agli enti pubblici, la deroga si esplica in senso inverso: si pone una limitazione all'applicazione del principio posto nell'art. 141 (2195), in quanto l'obbligo della iscrizione dell'ente pubblico non consegue al solo fatto dell'esercizio di una impresa commerciale, ma presuppone che tale esercizio costituisca l'oggetto esclusivo o principale dell'ente pubblico. Si è voluto cioè sancire l'obbligo della iscrizione per quegli enti pubblici il cui scopo istituzionale esclusivo o prevalente consiste nello svolgimento di una attività commerciale (art. 141 [2195]), mentre l'obbligo è escluso per quegli enti pubblici rispetto ai quali l'esercizio di un'attività commerciale costituisce un fatto accessorio o occasionale (art. 143).

Un'altra deroga generale è stabilita dall'art. 144 (2202), che esclude espressamente l'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese per i piccoli imprenditori, e cioè particolarmente per gli artigiani e per i piccoli commercianti, come si è già precedentemente osservato.

L'art. 145 (2199) precisa le indicazioni che l'imprenditore deve fare negli atti e nella corrispondenza a tutela della pubblica fede.

Art. 2201 (143).**Enti pubblici.**

Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

L. P.: Prog. min. c. comm., art. 11; prog. prel. lav., art. 31.

R. prog prel. c. comm., § 9. — (Il problema se gli enti pubblici che esercitano il commercio siano anche commercianti) è risolto in senso diverso in altri ordinamenti giuridici, ove si ritiene che la natura pubblica dell'ente non escluda l'acquisto della qualità di commerciante, quando ne sussistano gli estremi, e nello stesso codice attuale non è senz'altro sicuro che la norma posta dall'art. 7 per lo Stato, le Province e i Comuni possa estendersi a tutti gli enti pubblici.

Siccome tuttavia la tendenza giurisprudenziale e dottrinale italiana è prevalentemente indirizzata nel senso di escludere la commercialità degli enti pubblici, si è ritenuto opportuno di ribadire tale principio, ma al tempo stesso in cui si escludeva che l'ente pubblico, solo perchè tale, potesse acquistare la qualità di commerciante, è apparsa maggiormente sentita la necessità di distinguere fra enti pubblici in cui l'esercizio di una impresa commerciale è un fatto puramente occasionale ed enti pubblici che hanno come oggetto esclusivo della loro attività l'esercizio del commercio.

Per la prima categoria di enti pubblici ho mantenuto la norma dell'art. 7 del codice attuale, per cui soltanto l'attività commerciale degli enti stessi è soggetta alla legge commerciale.

Per la seconda categoria di enti pubblici, si è ritenuto invece di doverli assoggettare alle norme poste per i commercianti, escludendosi naturalmente le norme che riguardano la loro organizzazione interna e quelle che prevedono l'assoggettamento a procedure concorsuali di carattere giudiziario per il caso di dissesto. Si è cercato di contemperare in tal modo le esigenze che derivano dalla natura pubblica dell'ente con quelle che derivano dall'avere l'ente stesso come scopo esclusivo l'esercizio di una impresa commerciale.

Atti C. A. L. c. comm., verbale n. 2, p. 31.

GIACQUINTO, *relatore*. Rileva che gli articoli 9 e 10 non danno luogo ad alcun rilievo. Piuttosto l'articolo 11 gli fornisce materia a qualche osservazione. Nel primo comma è detto che gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo della loro attività l'esercizio di un'impresa commerciale sono soggetti alle norme relative ai commercianti, salve le norme relative alla loro organizzazione interna ed esclusa l'applicazione del Libro V del presente Codice. Secondo questa norma, alcuni enti pubblici di importanza nazionale, come l'Istituto per la ricostruzione industriale, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, dovrebbero essere soggetti alle norme relative ai commercianti e tra queste, per esempio, dovrebbero avere l'obbligo della tenuta dei libri, della iscrizione nel registro, ecc. Questo gli sembra eccessivo, avuto riguardo alla grande importanza e al carattere eccezionale che hanno questi enti pubblici. Crede che il disposto dell'articolo 11 rappresenti una menomazione degli enti pubblici, imponendo loro tutti quegli obblighi che sono prescritti dal Codice commerciale per le società commerciali.

PRESIDENTE. Ricorda che alcuni sostengono una tesi anche più assoluta nel senso che l'ente pubblico quando ha per oggetto esclusivo l'esercizio di un'impresa commerciale, deve essere considerato commerciante a tutti gli effetti. Si è detto questo: in fondo non c'è ragione che enti i quali esercitano un'attività commerciale, siano sottratti allo statuto della legge commerciale, facendo concorrenza agli altri commercianti. Il progetto è molto più moderato. Non dice che l'ente pubblico che ha per oggetto esclusivo della sua attività l'esercizio di un'impresa commerciale, diviene commerciante; ma dice solo che gli enti aventi

per oggetto esclusivo l'esercizio di una attività commerciale, sono soggetti agli obblighi professionali dei commercianti, escluso il fallimento.

GIAQUINTO, *relatore*. Conferma le sue riserve su questo punto. Istituti di importanza nazionale, come l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Istituto per la ricostruzione industriale, hanno i loro statuti e le loro disposizioni, e non possono essere equiparati ad una qualsiasi società commerciale. Si tratta di enti che hanno obblighi pubblici. Non è possibile assimilarli agli enti privati.

PRESIDENTE. Osserva che gli obblighi professionali a cui il progetto si richiama si riducono a quelli relativi alla pubblicità commerciale. Ricorda poi che anche per quanto riguarda l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro agli enti pubblici in questione, la questione è stata risolta nel senso che gli enti pubblici aventi per oggetto esclusivo il commercio, sono soggetti ai contratti collettivi di lavoro e come gli altri sono soggetti all'inquadramento sindacale: in caso di controversie dovrebbero essere altresì soggetti alla competenza della magistratura del lavoro e non più del Consiglio di Stato. L'attuazione di queste norme è bensì in parte sospesa; ma l'orientamento della legislazione è in detto senso.

GIAQUINTO, *relatore*. Non gli consta, anzi ricorda il contrario: ossia che l'Istituto di ricostruzione industriale non sia stato inquadrato sindacalmente.

DI MARZO. Osserva che si potrebbe rendere più elastico il concetto dicendo: «salve le norme relative alla loro organizzazione», oppure: «salve le norme relative alla loro particolare condizione».

PRESIDENTE. Ringrazia il relatore per le sue interessanti osservazioni e aderisce alla proposta del senatore Di Marzo nel senso che al primo comma dell'articolo 11 dopo le parole: «salve le norme relative alla loro organizzazione» sia soppressa la parola «interna».

Così resta stabilito.

V. sub art. 2200.

Art. 2202 (144).

Piccoli imprenditori.

Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 10; prog. min. lav., art. 28.

R. prog. prel. c. comm., § 9. — Per ciò che riguarda i commercianti persone fisiche, non ho creduto di dover applicare lo statuto del commerciante con tutti gli obblighi che ne derivano ai piccoli commercianti ed ai mediatori: la mancanza in tali ipotesi dell'esercizio di una impresa in senso proprio rende superfluo ed eccessivamente gravoso l'imporre loro la tenuta di una contabilità e l'obbligo della iscrizione nel registro del commercio. Di tali obblighi essi sono stati pertanto esonerati, con tutte le conseguenze che ne derivano.

V. anche sub art. 2200.

Sezione III. — DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPRESE COMMERCIALI.

§ 1. - Della rappresentanza.

Art. 2203 (229 obbl.).

Preposizione institoria.

E' instutore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

P. L.: Art. 367 c. comm.

L. P.: Prog. Comm. Reale c. comm., art. 57; prog. prel. c. comm., art. 81.

R. prog. prel. c. comm., § 25. — La regolamentazione degli ausiliari del commerciante muniti di rappresentanza rimane nella sostanza quella stessa del codice attuale. Si è avuto soprattutto cura di dare alle singole disposizioni una formulazione più rigorosa e precisa e di risolvere le questioni che hanno maggiormente affaticato la dottrina e la giurisprudenza.

I chiarimenti e le innovazioni più notevoli riguardano i seguenti punti.

Si è ritenuto di dover regolare la ipotesi di preposizione institoria conferita a più persone, e per questa ipotesi si è stabilito che, ove non sia altrimenti disposto nell'atto di rappresentanza, ciascuno degli institori possa agire separatamente.

R. R., n. 102. — L'instutore era nel codice di commercio considerato con riferimento alle sole imprese commerciali; ma nel sistema nuovo la sua figura può ricollegarsi a tutte le imprese soggette a registrazione, e quindi anche alle società che, pur avendo un oggetto non commerciale, assumono le forme delle società che esercitano un'attività commerciale.

L'instutore può essere preposto anche all'esercizio di un ramo, particolare dell'impresa (art. 229 [2203], secondo comma); se la preposizione riguarda più persone, ciascuno degli institori può agire separatamente qualora la procura non disponga diversamente (art. 229 [2203], terzo comma; cfr. 556 [1716], secondo comma).

Art. 2204 (230 obbl.).

Poteri dell'instutore.

L'instutore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.

L'instutore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto.

P. L.: C. comm., art. 370.

L. P.: Prog. Comm. Reale c. comm., artt. 58, 59, 61; prog. prel. c. comm., artt. 82, 85.

R. C. R. c. comm., pag. 38. — Nel determinare i poteri dell'instutore —

che si estendono a tutti gli atti commerciali (art. 53 prog.) e giudiziari (art. 61 prog.) compresi nell'esercizio del suo commercio, salvo le limitazioni debitamente pubblicate, — è apportata una restrizione per quanto riguarda la facoltà di alienare o ipotecare gli immobili del proponente: questa facoltà non si ritiene compresa nei poteri dell'istitutore, se non vi è un mandato scritto (art. 59 prog. capv.).

R. prog. prel. c. comm. § 25. — Si è precisato, accogliendo le proposte formulate nei precedenti progetti che, nonostante la generalità dei poteri, l'istitutore non possa alienare o ipotecare gli immobili e che a tal fine sia necessario uno speciale conferimento di poteri.

Si è mantenuta la legittimazione processuale attiva e passiva dell'istitutore per gli atti da lui compiuti nell'esercizio dell'impresa, la responsabilità per l'osservanza degli obblighi spettanti al commerciante e il divieto di concorrenza.

La contravvenzione a questo divieto, oltre obbligare l'istitutore al risarcimento dei danni, costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di preposizione. Non ho creduto invece di mantenere il principio per cui il preponente avrebbe diritto a ritenere per sé i profitti conseguiti con gli atti vietati, non essendo possibile in tutti i casi (esercizio del commercio per conto altrui o partecipazione come socio illimitatamente responsabile) l'applicazione di tale principio e sembrando d'altro lato una sanzione eccessiva e ingiustificata.

Art. 2205 (148 u. comma lav.).

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l'istitutore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.

Art. 2206 (231 obbl.).

Pubblicità della procura.

La procura con sottoscrizione del proponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

P. L.: C. comm., artt. 369, 370.

L. P.: Prog. Comm. Reale c. comm., art. 58; prog. prel. c. comm., art. 83.

R. prog. prel. c. comm. § 25. — Si è mantenuta la pubblicità della procura istitutoria, della revoca e delle successive limitazioni ad essa apportate, attribuendosi alla pubblicità l'efficacia di importare la conoscenza legale dei terzi circa il contenuto della procura o la revoca e stabilendosi, per la ipotesi di inosservanza, che spetti al commerciante di dare la prova della conoscenza del terzo delle limitazioni o della revoca. Risolvendosi una grave questione, si è ammesso che la revoca della procura istitutoria possa essere pubblicata anche quando non fu inizialmente pubblicato l'atto di conferimento.

R. R., n. 102. — Confermato il principio della pubblicità della procura (articolo 231 [2206] primo comma), che va fatta mercè la sola iscrizione nel registro delle imprese, se ne è ricavata la logica conseguenza che la mancanza di pubblicità fa presumere generale la rappresentanza conferita all'istitutore (art. 231

[2206], terzo comma). Poteri ampi, quindi, che includono anche la legittimazione processuale attiva e passiva (art. 230 [2204], secondo comma); ma questi poteri non si estendono al compimento di atti di disposizione, i quali per la loro portata esorbitano indubbiamente dall'attività che è propria dell'istitutore (art. 230 [2204], primo comma). Maggiori poteri devono risultare da un espresso conferimento.

Art. 2207 (232 obbl.).

Modificazione e revoca della procura.

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.

In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

P. L.: C. comm., artt. 370, 2° c., 374.

L. P.: Prog. Comm. Reale c. comm., art. 62; prog. prel. c. comm., art. 84.

R. C. R. c. comm., pag. 39. — La regola che la limitazione e la estinzione della rappresentanza deve esser pubblicata con le forme legali, è estesa non solo al caso che il conferimento della procura sia stato pubblicato in tali forme (procura espressa: art. 374 c. comm.), ma anche al caso che il conferimento della procura non sia stato in alcun modo pubblicato (procura tacita: art. 62 prog.).

R. R., n. 102. — Anche la modificazione e la revoca della procura devono essere iscritte nel registro delle imprese (art. 232 [2207], primo comma). Devono essere pubblicate altresì la revoca o la limitazione della procura non pubblicata, perchè la certezza dei rapporti rappresenta, specialmente in questa materia, un vantaggio di fronte a cui può sacrificarsi una deroga (se deroga c'è) al rigore del sistema. La mancanza di pubblicazione della revoca o della limitazione implica l'onere del preponente, che voglia opporre al terzo, di dare la prova che questi le conosceva al momento della conclusione dell'affare (art. 232 [2207], secondo comma); così è rimasto unificato il sistema degli effetti della pubblicità nella preposizione institoria, perchè, in base all'art. 231 (2206), terzo comma, se la procura non è pubblicata, ogni limitazione negli ampi poteri che ne derivano non può essere opposta ai terzi i quali la ignoravano al momento della conclusione dell'affare.

Art. 2208 (233 obbl.).

Responsabilità personale dell'istitutore.

L'istitutore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'istitutore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.

P. L.: C. comm., art. 371.

L. P.: Prog. Comm. Reale c. comm., art. 60; prog. prel. c. comm., art. 86.

R. prog. prel. c. comm., § 25. — Ho mantenuto, con formulazione modificata, il principio che sancisce l'obbligazione personale dell'istitutore nel caso in cui questi ometta di far conoscere al terzo che egli agisce per il preponente, e prevede la facoltà del terzo di agire nei confronti del preponente per gli atti che siano inerenti all'esercizio dell'impresa. Se infatti è giusto tutelare il terzo che ha

agito con il preposto senza sapere che questi agiva per il preponente, non sarebbe giusto eliminare la responsabilità del preponente tutte le volte che l'atto rientri fra quelli che dal preposto possono essere compiuti e che, dato l'obbligo di non concorrenza, non possono che essere compiuti per il preponente.

R. R., n. 102. — L'istitutore deve far conoscere che tratta per il preponente (art. 233 [2208]). Se a questo obbligo contravviene, egli è tenuto personalmente; ma il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui l'istitutore è preposto. Il diritto del terzo verso il preponente è stato in tal caso mantenuto, per la considerazione che non sarebbe giusto eliminare la responsabilità del preponente quando l'atto dell'istitutore rientra tra quelli che quest'ultimo poteva compiere per il preponente stesso.

Manca, nella disciplina data al rapporto istitutorio, la disposizione dell'articolo 372 cod. comm. circa il divieto di concorrenza. Ma la disposizione è rimasta assorbita, per gli istitutori come per gli altri rappresentanti dell'imprenditore dall'art. 51 (2105) del libro del lavoro concernente tutti coloro che collaborano nell'impresa in posizione subordinata; ai quali, senza eccezione, è fatto obbligo di astenersi, sia dal trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, sia dal diffondere notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa e dall'usarne in modo da poter recare a questa pregiudizio. La sanzione comminata dall'art. 372 cod. comm., implicante il diritto del preponente di ritenere per sé i profitti conseguiti con gli atti vietati, oltre ad essere inapplicabile nei casi di esercizio per conto di terzi dell'attività vietata, è apparsa eccessiva e soprattutto priva di una conveniente giustificazione.

È rimasto pure escluso ogni accenno separato al rappresentante di case estere (art. 376 cod. comm.) perchè questi è una figura particolare di istitutore.

Art. 2209 (234 obbl.).

Procuratori.

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.

L. P.: Prog. Comm. Reale c. comm., art. 66; prog. prel. c. comm., art. 89.

R. C. R. c. comm., pag. 39. — Dopo aver trattato degli istitutori la S. Commissione ha ritenuto di dovere anche considerare una categoria di rappresentanti che nel campo commerciale, industriale e specialmente bancario, hanno acquistato notevole importanza: i cosiddetti procuratori, cioè coloro che, pure non essendo preposti stabilmente dal principale all'esercizio del commercio, ricevono dal principale la facoltà di firmare per lui con determinati poteri (i cosiddetti *agenti di negozio* del codice germanico § 54). A garanzia dei terzi che trattano molto spesso con i procuratori, la S. Commissione ha ritenuto di dover estendere anche a questa forma di rappresentanza le norme che valgono per la costituzione, la limitazione, l'estinzione della procura istitutoria. Secondo l'art. 66, prog., anche tale specie di procura deve quindi essere pubblicata mediante l'iscrizione nel registro di commercio, ritenendosi, in difetto di tale pubblicità, che sia concessa ai procuratori una facoltà di rappresentanza generale per la categoria d'affari loro normalmente affidati, con la conseguenza che il principale non può opporre ai terzi le limitazioni della rappresentanza conferita con procura non pubblicata, a meno che egli non provi che i terzi, al momento in cui fu concluso l'affare, le conoscevano o dovevano conoscerle. Inoltre, anche per i procuratori la limitazione o l'estinzione della rappresentanza deve esser pubblicata mediante l'iscrizione nel registro di commercio anche se non fu pubblicato il conferimento.

R. prog. prel. c. comm. § 26. — Ho ritenuto necessario di regolare accanto agli institori altra importante categoria di rappresentanti, quella dei procuratori. Questa categoria è sempre più diffusa in pratica e la sua funzione si esplica soprattutto nel campo esecutivo, sì che, pur non essendo preposti come l'institore all'esercizio del commercio, tuttavia nei rapporti esterni i loro poteri di rappresentanza hanno un contenuto e quindi esigenze analoghe a quelle della rappresentanza institoria.

Si è pertanto stabilito per il conferimento dei poteri di rappresentanza, per le limitazioni e la revoca dei poteri la osservanza di forme di pubblicità analoghe a quelle degli institori, in mancanza delle quali le limitazioni e la revoca non sono opponibili ai terzi se non in quanto si dimostri che i terzi le conoscevano. Anche ai procuratori si è ritenuto di dover estendere il divieto di concorrenza, sembrando questa una conseguenza necessaria del rapporto di impiego che li lega al principale.

R. R., n. 103. — I procuratori indicati nell'art. 234 (2209) costituiscono una importante categoria di rappresentanti largamente conosciuta nella pratica, specie bancaria. La definizione per essi adottata fa riferimento al potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, per quanto manchi un rapporto di preposizione rispetto a questa; e così chiarisce che si tratta di collaboratori la cui attività si svolge soprattutto nel campo esecutivo.

Essi sono peraltro muniti di poteri di rappresentanza al pari degli institori; e questa considerazione ha indotto ad estendere ai medesimi le disposizioni relative alla pubblicità della procura e le altre che regolano le modificazioni o la revoca di questa.

R. prog. prel. c. comm. § 27. — La disciplina dei commessi viaggiatori e dei commessi di negozio è stata debitamente perfezionata e completata. Per i commessi viaggiatori si è ritenuto opportuno di precisarne convenientemente i poteri, attribuendosi ad essi non soltanto la facoltà di compiere tutti gli atti normalmente richiesti per la esplicazione della loro attività, ma altresì la legittimazione a ricevere le dichiarazioni dei clienti relative alla esecuzione dei contratti, nonché i reclami e altresì la legittimazione a richiedere nell'interesse del principale i provvedimenti cautelari che si rendano necessari.

Per essi, come pure per i commessi di negozio, sempre in considerazione del rapporto di impiego o di lavoro che li lega al principale, si è sancito l'obbligo di non concorrenza, con sanzioni analoghe, per il caso di inosservanza, a quelle sancite per gli institori e procuratori.

Art. 2210 (235 obbl.).

Poteri dei commessi dell'imprenditore.

I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, nè concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.

P. L.: *C. comm.*, art. 377.

L. P.: *Prog. Comm. Reale c. comm.*, art. 67; *prog. prel. c. comm.*, art. 90.

R. R., n. 104. — Scompare nel nuovo codice il riferimento ai commessi viaggiatori e ai commessi di negozio, in relazione alla più ampia accezione del concetto di impresa accolta nel libro del lavoro. A queste figure si sostituiscono, per evidenti esigenze di sistema, la categoria generale dei commessi dell'imprendi-

tore (articoli 235 a 237 [2210 a 2212]) a quella particolare dei commessi preposti alla vendita (art. 238 [2213]).

I poteri di questi collaboratori dell'imprenditore comprendono tutti quegli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati (art. 235 [2210] primo comma). L'imprenditore può limitarli nell'atto di conferimento della rappresentanza (art. 235 [2210], primo comma); però, in mancanza di espressa autorizzazione, non comprendono legittimazione a riscuotere il prezzo delle merci delle quali i commessi non facciano consegna, nè legittimazione a concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso (art. 235 [2210] secondo comma); non implicano nemmeno autorizzazione a derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole dei moduli o formulari dell'imprenditore, nemmeno quando i commessi sono autorizzati a concludere contratti (art. 237 [2211]). Viceversa, rientra nella sfera dei loro poteri, e limitatamente agli affari da essi conclusi, il ricevimento per conto dell'imprenditore delle dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali (art. 236 [2212] primo comma); i commessi sono altresì autorizzati a chiedere provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore (art. 236 [2212] secondo comma).

Art. 2211 (237 obbl.).

Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto.

I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.

Art. 2212 (236 obbl.).

Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi.

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nello interesse dell'imprenditore.

L. P.: Prog. Comm. Reale c. comm., art. 67; prog. prel. c. comm., art. 91.

Art. 2213 (238 obbl.).

Poteri dei commessi preposti alla vendita.

I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.

Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.

P. L.: C. comm., art. 379.

L. P.: Prog. Comm. Reale c. comm., art. 68; prog. prel. c. comm., art. 92.

R. R., n. 104. — Per quanto concerne i commessi preposto alla vendita nei

locali dell'azienda si è stabilito invece il principio, già affermatosi nel silenzio del codice di commercio, che essi hanno il potere di esigere il prezzo delle merci vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale (art. 238 [2213]). Si è escluso per contro tale potere fuori dei locali dell'azienda, quando il commesso non sia autorizzato alla riscossione dall'imprenditore, o quando la volontà di questo in tal senso non risulti dalla circostanza che il commesso sia munito di quietanza firmata dall'imprenditore medesimo, destinata al compratore.

§ 2. — Delle scritture contabili.

R. C. R. c. comm., p. 33-35. — La disciplina dei libri di commercio ha dato luogo anche nel seno della Sottocommissione al manifestarsi delle due note correnti: quella conservatrice, favorevole al mantenimento del sistema attuale imperniato sull'obbligatorietà del libro giornale; quella innovatrice, favorevole a conferire ai commercianti una maggiore libertà nella scelta della forma di scritturazione commerciale; ferma l'obbligatorietà dell'inventario. Come era avvenuto nella precedente Commissione ministeriale del 1919, prevalse la seconda corrente, confortata non solo dall'esempio delle più progredite legislazioni straniere, ma anche dai voti delle nostre classi commerciali interessate. Per queste due ragioni soprattutto: che il libro giornale, buono per le piccole aziende, si mostra del tutto inadeguato per le grandi aziende industriali e commerciali, alle cui esigenze il nuovo codice deve adeguarsi; che la vera garanzia della sincerità delle scritturazioni commerciali sta, ben più che nella immediata cronologica scritturazione delle operazioni, nella sostanziale corrispondenza tra le diverse scritturazioni, che ogni azienda è obbligata per necessità contabili a tenere.

Il nuovo principio regolatore della contabilità commerciale è contenuto nell'art. 32: « Il commerciante deve tenere i libri che secondo la natura e l'estensione dell'azienda sono necessari a dimostrare la consistenza e il movimento dei suoi affari ». Questi libri sono svincolati da ogni impaccio formale di bolli visti preventivi e vidimazioni successive. La loro veridicità è affidata all'osservanza di queste norme sostanziali: « Le registrazioni devono effettuarsi secondo le norme di un'ordinata contabilità con riferimento ai documenti che la giustifichino e devono chiudersi al termine di ogni esercizio in concordanza con l'inventario e con il bilancio » (art. 32 cpv.). Non è stato riprodotto l'art. 25 del codice vigente perchè è sembrato di natura regolamentare e in ogni modo contenente regole ovvie.

Resta l'obbligatorietà dell'inventario annuale, a cui devono essere uniti il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite. Le norme che valgono per esso corrispondono al codice vigente, con alcune semplificazioni. Dal punto di vista sostanziale, per le attività e le passività estranee al commercio, si è ritenuta sufficiente una valutazione globale invece che analitica e per gli elementi, per i quali nel corso dell'anno non vi sono state variazioni, è ammessa la possibilità di riferirsi all'inventario precedente, salvo la rettifica delle valutazioni (art. 33). Dal punto di vista formale, è ammessa la possibilità che l'inventario sia tenuto a sezioni (il che ha importanza specialmente per le grandi aziende) (art. 33); il visto preventivo del Tribunale o del pretore è sostituito da quello dell'ufficio del registro e bollo (art. 34); in più si richiede la vidimazione annuale di un notaio dopo l'ultima sottoscrizione del commerciante, necessaria garanzia contro tardive manipolazioni di cifre e che d'altronde non ferisce il segreto del bilancio (art. 33).

R. prog. prel. c. comm., § 13. — Profondamente innovatrici sono le norme del progetto per ciò che riguarda i libri del commercio. E' sembrato infatti che il

sistema della obbligatorietà di alcuni libri determinati, sul quale si impenna l'attuale codice, non potesse essere conservato.

Imporre la tenuta degli stessi libri di commercio per tutte le imprese, per quelle più importanti e complesse come per quelle più modeste e semplici, significherebbe infatti o imporre una contabilità eccessivamente gravosa ed inutile per le imprese più modeste o togliere qualsiasi valore pratico alle risultanze dei libri obbligatori nelle imprese più complesse, dato che le registrazioni, anziché rispecchiare fedelmente l'andamento degli affari, non potrebbero che essere compiute in un secondo momento e in via riassuntiva.

E' sembrato pertanto preferibile lasciare al prudente criterio del commerciante la scelta dei libri da tenere, ponendosi come obbligo di tenere tutti quei libri che, secondo la natura e l'estensione della impresa, siano necessari per documentare la consistenza del suo patrimonio e il movimento giornaliero dei suoi affari e la conservazione della corrispondenza.

Nonostante la maggiore libertà, si impone tuttavia al commerciante di tenere una contabilità adeguata alle dimensioni della sua impresa, dalla quale possa desumersi con assoluta immediatezza, e quindi con maggiore fedeltà, la situazione aziendale e i movimenti della gestione; ed in definitiva, date le risultanze che debbono potersi dedurre dalla contabilità, la tenuta del libro giornale, pur potendo questo avere una diversa struttura, ne risulta implicitamente imposta.

Data la libertà nella scelta dei libri di commercio, ho ritenuto opportuno che il commerciante depositi presso l'ufficio del registro di commercio un elenco dei libri tenuti e ne comunichi di volta in volta le variazioni. La comprensione dei libri nell'elenco depositato ha una rilevanza rispetto alla loro efficacia probatoria.

Nonostante il sistema della libertà nella scelta dei libri, ho ritenuto di affermare espressamente la obbligatorietà del libro degli inventari. La obbligatorietà risulta già implicita dal fatto che il commerciante deve tenere i libri contabili atti a documentare la consistenza del suo patrimonio, ma rispetto al libro degli inventari si è ritenuto necessario di imporre determinate cautele al fine di garantirne la regolare tenuta (bollatura preventiva, vidimazione annuale): si è tuttavia stabilito, per venire incontro alle esigenze pratiche, che il libro degli inventari possa essere tenuto a sezioni.

Norme rigorose e precise sono state poste circa la tenuta dei libri: per l'inventario si è stabilito che debba farsi all'inizio dell'impresa (c. d. inventario di apertura) e alla fine di ogni esercizio e debba dare uno stato particolareggiato delle attività e delle passività; che debba essere accompagnato dal bilancio e dal conto perdite e profitti; che inoltre nelle valutazioni di bilancio debbano seguirsi per quanto possibile i criteri rigorosi stabiliti per i bilanci delle società per azioni.

Per gli altri libri, si è stabilito che le registrazioni debbano farsi secondo le regole di un'ordinata contabilità e debbano chiudersi in concordanza con l'inventario e con il bilancio. Si è richiesta cioè non soltanto una regolarità formale, alla quale soprattutto aveva riguardo il codice attuale, ma anche e soprattutto una regolarità sostanziale e cioè una concordanza fra le risultanze delle varie scritture.

Atti C. C. S., verbale n. 9, pp. 272-273.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda i libri i Commissari Chiarelli ed Onorati parlano del commerciante. Direbbe invece imprenditore, termine più opportuno, salvo a fare tutte le eccezioni che si vogliono nel campo dell'impresa agricola.

I relatori dicono: « Il commerciante deve tenere i libri contabili... ». Trattasi di affermazione di carattere generico, poi, con affermazione specifica, dicono: « deve in ogni modo tenere il libro degli inventari ed il libro di prima nota ».

L'obbligo assoluto quindi consiste solo nella tenuta del libro degli inventari e nel libro di prima nota.

D'ANGELO. Ritiene che non vi sia nessuna ragione per sostituire la prima nota con il libro giornale. Il libro-giornale, per le necessità medesime della contabilità, dovendo essere squinternato e distribuito fra i vari uffici dell'azienda, ha perduto molto del suo valore probatorio. Ecco le ragioni per le quali si fa riferimento al libro degli inventari come un libro che una volta bollato non ha più bisogno di essere toccato. L'obbligo dovrebbe anche riguardare la tenuta di un libro con le registrazioni cronologiche che diano garanzie di sincerità ed evitino manipolazioni e imbrogli nella compilazione del bilancio. Nella pratica attuale delle aziende si fa spesso riferimento al copialettere, perchè tutti gli altri libri nella contabilità moderna a ricalco sono pezzi di carta che vengono ricomposti alla fine del mese o alla fine dell'anno, togliendo al libro giornale quel carattere che inizialmente aveva quale libro obbligatorio.

Ritiene che il Comitato debba fare un voto perchè siano resi obbligatori altri libri che rendano possibile il controllo sulle scritturazioni cronologiche. Questi libri potrebbero essere il copialettere o anche il copiafatture. La proposta di rendere obbligatoria la prima nota non risolve affatto il problema della garanzia.

HELBIG. L'ordinamento dei libri contabili, rileva, deve riposare su una duplice particolarità del sistema: la tenuta dei libri obbligatori (bisogna vedere quali debbono essere) e l'obbligatorietà della vidimazione. La vidimazione annuale ha il precipuo intento di evitare la possibilità delle retro-datazioni delle scritture. Tutti sanno quali immense possibilità abbia il commerciante in malafede per manipolare i propri libri al momento del pericolo. Bisogna tener presente il caso del commerciante disonesto. Anche i Relatori si sono resi conto di una necessità assoluta e cioè quella di introdurre l'elemento cronologico nelle scritturazioni.

Non è la contabilità a ricalco cui ha alluso il Commissario D'Angelo che ha trovato applicazione in tutte le aziende; è invece la contabilità cosiddetta meccanizzata che presuppone l'uso quotidiano di alcune schede o fogli mobili. Ora il movimento cronologico perchè sia attendibile deve avere una sua fase riassuntiva in determinati libri, che, in mancanza di meglio, i relatori hanno voluto individuare nel libro di prima nota, il quale in sostanza non sarebbe che il vecchio giornale che aveva il compito di raccogliere cronologicamente le registrazioni delle operazioni commerciali.

Se si dice prima nota bisogna aggiungere « giornaliera » per individuare il libro e l'ufficio del libro perchè la sola dizione primanota è molto generica.

PRESIDENTE. Non crede sia il caso di scendere a questi particolari nella discussione. Occorre solo che il Comitato stabilisca che vi siano dei libri obbligatori, uno il libro degli inventari ed un altro che dia la registrazione giornaliera degli affari, che si potrà chiamare giornale o anche primanota.

Richiama invece l'attenzione del Comitato su un'altra questione importante e cioè sulla conservazione dei libri per dieci anni e sulla conservazione per lo stesso periodo di tempo di tutte le lettere, telegrammi e fatture, facendo presente che tale periodo sembra un po' troppo lungo.

D'ANGELO. Poichè la prescrizione è ridotta a cinque anni ritiene questo termine più che sufficiente. Propone pertanto che l'articolo stabilisca questi punti fondamentali:

1°) che siano prescritti come obbligatori il libro dell'inventario ed un libro tenuto cronologicamente dal quale risulti il movimento generale degli affari;

2°) che la conservazione dei libri sia resa obbligatoria per dieci anni, mentre il termine sia ridotto a cinque per quanto riguarda lettere, telegrammi e fatture.

ROBERTI. Propone che si faccia qualche particolare eccezione per l'impresa agricola per quanto riguarda la definizione di imprenditore. E' d'accordo che si debbano ritenere imprenditori anche i piccoli commercianti, artigiani e coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Aggiungerebbe questa limitazione: «salvo adeguare all'importanza della loro impresa alcuni istituti di carattere generale».

Propone pertanto al Comitato il seguente voto:

«Il Comitato ritiene che l'impresa debba avere una disciplina unitaria e totalitaria, facendo solo qualche particolare eccezione per l'impresa agricola.

«Ritiene altresì che si debbano ritenere imprenditori anche i piccoli commercianti, gli artigiani ed i coltivatori diretti, in quanto le dimensioni dell'impresa non tolgono che anch'essi abbiano la qualifica di imprenditori, salvo adeguare all'importanza della loro impresa alcuni istituti di carattere generale.

«Raccomanda di sostituire al termine «commerciante» l'altro: «imprenditore».

(E' approvato).

R. R., n. 105. — Gli articoli 150-156 (2214-2220) regolano la tenuta della contabilità, attuando un sistema più rigoroso di quello accolto nel vigente codice di commercio. Fissato il principio per cui ogni imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale, il libro degli inventari e il fascicolo della corrispondenza in arrivo e in partenza, si precisa che questo è il contenuto minimo dell'obbligo della tenuta della contabilità, e che l'imprenditore deve altresì tenere le scritture contabili che sono richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

Si respinge cioè il sistema adottato nel codice di commercio vigente, per il quale l'obbligo della contabilità aveva un identico contenuto per tutte le imprese, qualunque fossero le dimensioni di queste; nè d'altra parte si arriva all'eccesso opposto di rimettere alla discrezione dell'imprenditore la determinazione dei libri contabili da tenere. Ogni imprenditore deve tenere le scritture contabili che sono necessarie a documentare la consistenza del suo patrimonio e il movimento dei suoi affari. Con ciò l'obbligo della tenuta della contabilità varia con il variare delle dimensioni della impresa. Vi è però un minimo sotto il quale non si può scendere e che è rappresentato dalla tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e del fascicolo della corrispondenza.

Le disposizioni degli articoli 151, 152, 153 154 (2215, 2216, 2217, 2218), stabiliscono i requisiti estrinseci e intrinseci che debbono presentare il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture obbligatorie; l'art. 155 (2219) fissa le norme da seguire nella tenuta della contabilità e l'art. 156 (2220) pone l'obbligo della conservazione delle scritture contabili per dieci anni. Tutte tali norme riproducono le corrispondenti disposizioni contenute nel codice di commercio vigente.

Come si è già osservato, dall'obbligo della tenuta della contabilità sono esonerati i piccoli imprenditori.

Art. 2214 (150).

Libri obbligatori e altre scritture contabili.

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

P. L.: C. comm., art. 21.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 32; prog. prel. c. comm., art. 26; prog. min. lav., art. 45.

V. sub § 2.

Art. 2215 (151).**Libro giornale e libro degli inventari.**

Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.

L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

P. L.: C. comm., art. 23.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 34; prog. prel. c. comm., art. 28; prog. min. lav., art. 47.

V. sub § 2.

Art. 2216 (152).**Contenuto e vidimazione del libro giornale.**

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa e deve essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

P. L.: C. comm., artt. 21 e 23.

V. sub § 2.

Art. 2217 (153).**Redazione dell'inventario.**

L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonchè delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore e presentato entro tre mesi all'ufficio del registro delle imprese o a un notaio per la vidimazione.

P. L.: C. comm., artt. 22 e 24.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 33; prog. prel. c. comm., art. 29; prog. min. lav., art. 48.

V. sub § 2.

Art. 2218 (154).**Bollatura e vidimazione facoltative.**

L'imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati negli articoli 2215 e 2216 gli altri libri da lui tenuti.

V. sub § 2.

Art. 2219 (155).**Tenuta della contabilità.**

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

P. L.: C. comm., art. 25.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 32, 2° comma; prog. prel. c. comm., art. 30; prog. min. lav., art. 49.

V. sub § 2.

Art. 2220 (156).**Conservazione delle scritture contabili.**

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

P. L.: C. comm., art. 26.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 41; prog. prel. c. comm., art. 37; prog. min. lav., art. 50.

V. sub § 2.

§ 3. — Dell'insolvenza.

R. R., n. 106. — L'art. 157 (2221) conferma il principio del diritto vigente secondo cui in caso di insolvenza, gli imprenditori, esclusi gli enti pubblici, che esercitano un'attività commerciale, sono soggetti alla procedura di fallimento e di concordato preventivo.

Assorbite le altre parti del vigente codice di commercio nel codice civile, la disciplina del fallimento formerà materia di una legge speciale, compito della quale sarà anche di fissarne i limiti di applicazione, particolarmente in confronto dei piccoli imprenditori.

Art. 2221 (157).**Fallimento e concordato preventivo.**

Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.

P. L.: C. comm., art. 683.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 695; prog. prel. c. comm., art. 779.

TITOLO III.

DEL LAVORO AUTONOMO.

Atti C. C. S. lav., verbale n. 4, pp. 208-209.

D'ANGELO. Osserva che la prestazione di opera professionale intellettuale rientra nella *locatio operarum*. Non vede pertanto perchè si debba accogliere nel Libro dell'impresa e del lavoro soltanto la disciplina giuridica di una parte dei contratti di locazione d'opere, e cioè delle sole prestazioni fornite in forza di un titolo di abilitazione professionale.

Vede in ciò una non giustificata frattura fra attività che hanno una stessa configurazione giuridica, differenti in ciò solo che alcune di esse possono essere prestate in forza di un titolo di studio o della iscrizione in un albo.

Nel voler disciplinare nel Libro dell'impresa e del lavoro solo la locazione di opere professionali, relegando quella di opere non professionali nel Libro delle obbligazioni, vede una diversità di trattamento che non è giustificata, soprattutto data la moderna concezione unitaria del lavoro.

Non iscorge pertanto che due sole soluzioni: o disciplinare tutta la locazione d'opere nel Libro dell'impresa e del lavoro, e in tale caso è opportuno definire che cosa si intende per professioni intellettuali, o, lasciando fra le obbligazioni il contratto di locazione d'opere, sopprimere in questo Libro del Codice i pochi articoli sull'esercizio delle professioni intellettuali, che vi rimarrebbero altrimenti mal collocati.

ONORATI. Ritiene imprescindibile che della locazione di opere (*locatio operis* e *locatio operarum*) tratti il Libro del lavoro, che non può ignorare un così importante aspetto dell'attività lavorativa.

Ritiene altresì che, in sede di disciplina di locazione d'opere, vi siano due o tre norme, non più (poste in coordinazione con qualche altra norma da introdursi nel titolo sugli stati professionali), che si riferiscano alle libere professioni, soprattutto dal punto di vista della differenziazione fra prestazioni d'opera inqualificata e prestazioni d'opera professionale.

ZELBI. Rileva che il progetto, trattando delle professioni intellettuali, tende a disciplinare anche il lavoro che è fuori dell'impresa. Ma allora non è possibile ignorare le innumeri manifestazioni di lavoro non subordinato compiuto senza la necessità di iscrizione in albi, da una quantità di lavoratori, che vanno dai liberi rappresentanti di commercio ai piazzisti, dai produttori di affari agli agenti di assicurazione, e così via, e che danno vita a rapporti configurabili solo nel contratto della *locatio operis*. E' quindi d'avviso che debba trattarsi della locazione di opere, secondo quanto ha dichiarato il Commissario D'Angelo.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

R. R., n. 107. — Come si è già osservato, sotto il titolo « Del lavoro autonomo » (titolo III) il codice regola il contratto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di un'opera o di un servizio, considerati nel loro risultato, e quindi senza vincolo di subordinazione per il prestatore d'opera. Questo contratto viene distinto dal contratto di lavoro subordinato — contratto di lavoro in senso stretto — anche nel nome di contratto d'opera.

Mentre la figura del contratto di lavoro in senso stretto rappresenta l'equivalente moderno della figura romana della *locatio operarum*, la nuova figura di contratto di opera è più ristretta della figura romana della *locatio operis*. Infatti non tutti i contratti che hanno per oggetto la prestazione di un *opus* sono disciplinati nel titolo III, ma solo il tipo di *locatio operis* più elementare, in cui il *conductor operis* presta un lavoro esclusivamente o prevalentemente proprio, e come tale o non riveste la figura di imprenditore (prestatore d'opera intellettuale o artistica) oppure riveste la figura di piccolo imprenditore (artigiano). E' infatti solo questo elementare tipo di *locatio operis*, quello che presenta un particolare profilo sociale, che ne giustifica la collocazione nel libro dedicato al lavoro. Conserva invece la sua sede naturale nel libro delle obbligazioni la disciplina del contratto di appalto, speciale figura di *locatio operis*, in cui la prestazione dell'*opus* implica l'organizzazione di più vasti mezzi produttivi e soprattutto del lavoro altrui.

Conservano altresì la loro sede nel libro delle obbligazioni quelle particolari figure di *locatio operis*, che per il loro oggetto specifico richiedono un'autonomia disciplina, quali il contratto di trasporto, il contratto di agenzia, ecc.

R. R., n. 108. — In relazione alle accennate premesse, la disciplina del contratto d'opera solo in parte coincide con quella data dal libro delle obbligazioni al contratto di appalto.

Coincidenti sono le norme in tema di esecuzione dell'opera (art. 160 [2224] libro del lavoro e 501 [1662] secondo comma libro delle obbligazioni), di accettazione della medesima (art. 162 [2226] primo comma libro del lavoro e 506 [1667] primo comma libro delle obbligazioni), di garanzia per i suoi difetti (art. 162 [2226] terzo comma libro del lavoro e 507 [1668] libro delle obbligazioni), di recesso unilaterale del contratto (art. 163 [2227] libro del lavoro e 510 [1671] libro delle obbligazioni).

Ma diversa ed autonoma è la disciplina del contratto d'opera, in quanto ha riguardo a quegli aspetti tipici del contratto che sono in funzione del carattere prevalentemente personale della prestazione. Così nel contratto d'opera non gioca la presunzione che la materia sia fornita dal prestatore d'opera (art. 159 [2223] libro del lavoro rispetto all'art. 497 [1658] libro delle obbligazioni); per l'esercizio dei diritti del committente in caso di difformità e di vizi dell'opera sono statuiti termini più brevi di decadenza e di prescrizione (art. 162 [2226] secondo comma del libro del lavoro rispetto all'art. 506 [1667] secondo e terzo comma libro delle obbligazioni); è assicurata una particolare tutela all'elemento lavoro nella determinazione del corrispettivo, quando questa deve essere fatta dal giudice, nel senso che il giudice deve tener conto non solo del risultato ottenuto, ma anche del lavoro normalmente necessario per ottenerlo (art. 161 [2225]); anche l'incidenza del rischio della produzione a carico del prestatore d'opera è attenuata, nel senso che anche in caso di impossibilità dell'*opus* spetta al prestatore d'opera un compenso « in relazione » all'utilità della parte dell'opera compiuta (art. 164 [2228]).

Art. 2222 (158).
Contratto di opera.

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1627, n. 3.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 507; prog. min. obbl., art. 531.

V. sub Capo I.

Art. 2223 (159).
Prestazione della materia.

Le norme di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purchè le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1634.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, artt. 508 e 509; prog. min. obbl., art. 534.

V. sub Capo I.

Art. 2224 (160).
Esecuzione dell'opera.

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

V. sub Capo I.

Art. 2225 (161).
Corrispettivo.

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 533.

V. sub Capo I.

Art. 2226 (162).**Difformità e vizi dell'opera**

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purchè in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668.

P. L.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 511; prog. min. obbl., art. 540.

V. sub Capo I.

Art. 2227 (163).**Recesso unilaterale dal contratto.**

Il committente può recedere dal contratto, ancorchè sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1641.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 515; prog. min. obbl., art. 544.

V. sub Capo I.

Art. 2228 (164).**Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera.**

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 545.

V. sub Capo I.

CAPO II.**DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI.**

R. R., n. 109. — Il capo II del titolo III contiene la disciplina particolare del contratto d'opera intellettuale posto in essere nell'esercizio di una professione. Si tratta di un rapporto direttamente e profondamente influenzato dall'ordinamento sindacale e corporativo delle professioni. Questo ordinamento non poteva certo formare oggetto di disciplina nel codice civile, in relazione ai criteri generali adottati (art. 2 [2061]); ma d'altra parte non poteva essere ignorato. Anche in questa materia il codice pone pertanto solo alcuni principi

generali, mentre per il resto rinvia alla legislazione speciale. Così, in conformità del principio già adottato nella disciplina generale dell'impresa (art. 30 [2084]), il codice stabilisce che la sola legge possa subordinare l'esercizio di una professione intellettuale all'iscrizione in albi o elenchi (art. 165 [2229] primo comma); così, richiamati i particolari poteri disciplinari, spettanti alle associazioni professionali, il codice riconosce al singolo il diritto al ricorso giurisdizionale contro i provvedimenti delle associazioni, che direttamente incidono sull'esercizio della professione (art. 165 [2229] secondo e terzo comma); così, in caso di difetto di iscrizione, il codice dichiara illecita la prestazione effettuata, in omaggio al principio che già trova corrispondente applicazione nell'art. 72 (2126) in tema di rapporto di lavoro; così nel fissare i criteri per la disciplina del compenso, il codice stabilisce che questo in ogni caso deve adeguarsi al decoro della professione, e conferma, con una più appropriata formulazione, il divieto del patto di « quota lite » sancito dall'art. 1458 del codice civile vigente (art. 169 [2223] ultimo comma).

Art. 2229 (165).

Esercizio delle professioni intellettuali.

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

V. sub Capo II.

Art. 2230 (166).

Prestazione d'opera intellettuale.

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle norme del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

L. P.: Prog. min. lav., art. 8.

R. R., n. 112. — Da quanto sopra si è detto e dalla stessa intestazione del capo II risulta evidente che la natura intellettuale della prestazione non è sufficiente da sola a sottoporre il rapporto alla disciplina dettata dagli articoli 165 e seguenti: occorre a tal fine che la prestazione stessa si attui nell'esercizio di una professione, senza di che il rapporto sarà regolato dal titolo II, capo I, sezione III, se fa capo a un'impresa, o altrimenti dal titolo IV, capo I. D'altra parte le disposizioni dettate dal capo I, titolo III, dato il loro carattere generale, saranno applicabili anche ai contratti d'opera intellettuale posti in essere nell'esercizio di una professione, sempre che siano compatibili con la disciplina particolare dettata dal capo II e con la speciale natura del rapporto (art. 166 [2230]).

V. sub Capo II.

**Art. 2231 (167).
Mancanza d'iscrizione.**

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato alla iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non dà azione per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

L. P.: Prog. min. lav., art. 9.

Atti C. C. S. lav., verbale n. 4, p. 212.

PRESIDENTE. Propone di sostituire al primo comma il seguente:

« Quando la prestazione professionale può essere data solo da chi è iscritto in un albo professionale, il contratto di opera concluso con chi non è iscritto all'albo rispettivo è nullo ».

(Così rimane stabilito).

* Il prog. min. lav. comminava la nullità del contratto in tali casi (art. 9).

V. sub Capo II.

Il progetto stabiliva la nullità del contratto in caso di prestazione professionale data da persona non iscritta nell'albo. Il codice, adottando un principio opposto a quello prevalso nell'ipotesi di prestazione di lavoro subordinato con violazione di legge (art. 2126) si limita a negare la retribuzione. Con ciò non è da ritenere che il contratto sia valido per il resto: l'esercizio di professione da parte di chi non è iscritto all'albo costituisce reato (art. 348 c. pen.) e pertanto la violazione della norma penale, norma imperativa, dà luogo alla nullità del contratto in virtù dell'art. 1418. L'opportunità della norma sta in ciò ch'essa risolve il dubbio nascente circa la sorte del compenso già pagato quando la prestazione professionale si sia manifestata utile a colui che la richiese: in tal caso si sarebbe potuto ricorrere all'analogia dall'art. 2126. Ciò è evitato dall'art. 2231.

**Art. 2232 (168).
Esecuzione dell'opera.**

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

R. R., n. 111. — In tema di impiego di sostituti ed ausiliari sono stati definiti gli obblighi del professionista sia nei confronti del cliente (art. 168 [2252]), sia nei confronti degli stessi collaboratori (art. 174 [2238] secondo comma). Sotto il primo profilo si è posto come regola il carattere personale della prestazione e si è addossato al professionista, quando la collaborazione è consentita, la responsabilità per l'opera svolta dai sostituti o ausiliari; sotto il secondo profilo sono richiamate le norme sul contratto di lavoro nell'impresa.

**Art. 2233 (169).
Compenso.**

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.

L. P.: Prog. min. lav., art. 10.

V. sub Capo II.

Art. 2234 (170).

Spese e acconti.

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 2235 (171).

Divieto di ritenzione.

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 2236 (172).

Responsabilità del prestatore d'opera.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

R. R., n. 110. — Nel regolare il profilo contrattuale del rapporto si è data soluzione ai due dibattuti problemi della responsabilità del professionista e del rapporto tra professione e impresa, accogliendo i risultati della elaborazione giurisprudenziale e dottrinale.

Circa il primo problema (art. 172 [2236]) ci si trova di fronte a due opposte esigenze, quella di non mortificare l'iniziativa del professionista, col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso, e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista. Il codice ha ritenuto che il punto d'equilibrio si trovi nell'applicazione delle normali regole di responsabilità, stabilendo, per i soli casi in cui ricorrono problemi tecnici di particolare difficoltà, l'esenzione del professionista dalla responsabilità per colpa lieve.

Art. 2237 (173).

Recesso.

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore di opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 2238 (174).

Rinvio.

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

L. P.: Prog. min. lav., art. 11.

R. R., n. 110. — Circa il secondo problema (art. 174 [2238]), il codice fissa il principio che l'esercizio di una professione non costituisce di per sè esercizio di un'impresa, neppure quando l'espletamento dell'attività professionale richiede l'impiego di mezzi strumentali e dell'opera di qualche ausiliario. Ma se, oltre l'attività meramente professionale, il professionista ne spiega altra più complessa, per modo che la prima rappresenti solo un elemento della seconda, non può negarsi l'esistenza di un'impresa, se ricorrono i requisiti di organizzazione indicati dall'art. 28 (2082). Ciò si verifica anche se la più complessa attività ha per presupposto l'esercizio della professione, come nel caso del medico che all'attività professionale aggiunga la gestione di una clinica organizzata in forma d'impresa.

V. anche sub art. 2232.

TITOLO IV.

DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 2239 (175).

Norme applicabili.

I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

R. R., n. 113. — Il lavoro subordinato verso cui eminentemente converge l'attenzione della politica sociale del Regime è il lavoro prestato nell'impresa. Ciò spiega la separata disciplina datane nel capo I titolo II di questo libro.

Ma come è ovvio, anche fuori dell'impresa sono possibili e si presentano effettivamente forme di lavoro subordinato, socialmente utili e degne di essere tutelate alla stregua di quei principi che ispirano la disciplina del suddetto titolo II.

Perciò l'art. 175 (2239) prende a modello quest'ultima per tutti i rapporti non inerenti all'esercizio dell'impresa, temperandone tuttavia l'applicabilità col riguardo dovuto alla specialità del rapporto, su cui può fra l'altro influire la circostanza che la prestazione di lavoro serva per la soddisfazione dei bisogni diretti del datore di lavoro, e non come mezzo o strumento dell'esercizio professionale di quest'ultimo.

Fra queste forme di lavoro estraneo all'organizzazione dell'impresa, la più diffusa e importante è quella del lavoro domestico, a cui è dedicato il capo II del titolo IV.

CAPO II.

DEL LAVORO DOMESTICO.

R. R., n. 114. — Il lavoro domestico, mentre è rimasto fuori dal movimento sindacale, ha anche scarsamente richiamato l'attenzione del legislatore, salvo per qualche particolare provvidenza, che fu giustamente estesa anche ad esso, come l'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, e per la nuzialità e natalità. A giustificazione di questa lacuna si adduce specialmente il fatto che il lavoro domestico si svolge nel recinto della famiglia, e quivi è soggetto all'influsso di fattori morali e sentimentali, i quali offrono al lavoratore sufficienti garanzie di un trattamento equo e benevolo.

Ma nel nuovo clima corporativo è parso giusto assicurare anche al rapporto di lavoro domestico un'appropriata disciplina legislativa, tanto più che tale rapporto sfugge necessariamente alla sfera di disciplina dei contratti collettivi (art. 52 R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130). A questo fine provvedono gli articoli 176-182 (2240-2246), in cui vengono consolidate e rafforzate le consuetudini già prevalse a tutela di questa categoria di lavoratori.

Art. 2240 (176).

Norme applicabili.

Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 527.

R. R., n. 114. — L'art. 176 (2340), attenendosi a quello che può dirsi un principio generale della disciplina del lavoro, dispone che le convenzioni o gli usi più favorevoli ai domestici prevalgono sulle norme di legge.

Art. 2241 (177).

Periodo di prova.

Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 528.

R. R., n. 114. — L'art. 177 (2241), che stabilisce la presunzione di un periodo di prova per i primi otto giorni, risponde a un uso generale.

Art. 2242 (179).

Vitto, alloggio e assistenza.

Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.

Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 529.

R. R., n. 114. — Risponde agli usi, oltre che a una manifesta ragione di equità, la norma dell'art. 179 (2242), primo comma, che afferma, fra l'altro, il diritto del lavoratore domestico a ricevere dal capo di famiglia la cura e l'assistenza medica per le infermità di breve durata. I casi in cui si applicano forme obbligatorie di previdenza o di assistenza sono stabiliti da leggi speciali: il secondo comma dell'art. 179 (2242) si limita a richiamare per siffatti casi il principio della contribuzione di ambedue le parti ai relativi oneri.

Periodo di riposo.

Art. 2243 (180).

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi,

ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.

R. R., n. 114. — L'art. 180 (2243) consacra il diritto al riposo settimanale, rimettendone la misura e le modalità agli usi, e inoltre afferma il diritto alle ferie annuali nella misura minima di otto giorni.

Art. 2244 (178).

Recesso.

Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.

Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l'anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 530.

R. R., n. 114. — L'art. 178 (2244), estendendo al lavoro domestico le norme degli articoli 64 (2118) e 65 (2119) sul recesso, contiene tuttavia il periodo di preavviso entro quei limiti, che sono richiesti dalla specialità del rapporto.

Art. 2245 (180).

Indennità di anzianità.

In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.

L'ammontare dell'indennità è determinata sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.

R. R., n. 114. — Nuovo è invece il riconoscimento del diritto all'indennità di anzianità in seguito alla risoluzione del rapporto. Difficilmente è dato riscontrare in proposito usi generali e consolidati. Tuttavia è parso equo estendere anche ai lavoratori domestici questo diritto, che, mentre da un lato risponde a scopi di previdenza meritevoli di sempre più larga diffusione, dall'altro lato è consono alla natura di ogni attività professionalmente esercitata, e non solo di quelle che si applicano a servizio di un'impresa. Peraltro la misura dell'indennità è stata contenuta in ragionevoli limiti dall'art. 181 (2245).

Art. 2246 (182).

Certificato di lavoro.

Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.

R. R., n. 114. — L'obbligo di rilascio del certificato di servizio, sancito dall'art. 182 (2246), trova la sua ragione d'essere in una esigenza che può ritenersi comune a qualsiasi forma di lavoro subordinato.

TITOLO V. DELLE SOCIETÀ'

R. prog. prel. c. comm., § 30. — La disciplina delle società e delle associazioni commerciali forma oggetto del secondo libro. Anche per questa parte le innovazioni sono profonde e riguardano non soltanto disposizioni singole o singoli istituti, ma l'intero sistema.

La nozione di società di commercio si basa su due diversi presupposti: la natura dell'oggetto sociale e la costituzione secondo uno dei tipi legali. La natura dell'oggetto assume una rilevanza decisiva per le società costituite senza l'osservanza delle forme prescritte per i tipi legali; per quelle costituite secondo uno dei tipi legali diviene invece indifferente. Rispetto a queste la forma prevale sulla sostanza.

Il germe di questo principio era già contenuto nel codice, il quale all'art. 229 ammetteva che le società civili potessero assumere la forma delle società per azioni. Ma tale principio viene sviluppato in un duplice senso: da un lato con l'estendere la norma a tutti i tipi di società; d'altro lato, con la completa parificazione delle società civili costituite in forma di società commerciali alle società commerciali, con la conseguenza non solo di applicare la legge commerciale in ordine alla loro organizzazione interna, ma di assoggettarle alla disciplina del commerciante e quindi anche al fallimento.

La personalità giuridica è riconosciuta espressamente, ma solo per le società legalmente costituite secondo uno dei tipi previsti nel codice.

Contrariamente pertanto alla tendenza ormai consolidatasi in dottrina e in giurisprudenza, la personalità giuridica è negata alle società di fatto o irregolari.

La subordinazione del riconoscimento della personalità giuridica all'osservanza del procedimento formale di costituzione è apparsa necessaria, sia perchè logicamente la nascita di una persona giuridica non può prescindere dai presupposti formali, sia perchè praticamente la personalità giuridica appare del tutto sproporzionata di fronte al fenomeno economico delle società di fatto. Del resto anche di fronte al codice attuale, si può seriamente dubitare che la tendenza prevalsa in dottrina e in giurisprudenza risponda alle intenzioni del legislatore.

I tipi legali di società commerciali sono schematizzati in cinque categorie: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni, società per azioni e società a responsabilità limitata. I primi quattro tipi erano già conosciuti nel sistema nel codice: ad essi si è aggiunta la società a responsabilità limitata, che anche attualmente trova applicazione nelle nuove provincie e che ha dato buona prova.

Il criterio fondamentale di distinzione rimane quello del codice attuale e cioè la responsabilità del socio in aggiunta alla obbligazione di conferimento della quota; ma tale criterio fondamentale deve essere integrato, dato che sarebbe di per sè insufficiente per distinguere le società per azioni dalla società a responsabilità limitata, come la società in accomandita per azioni dalla società in accomandita semplice. Per tali distinzioni occorre far capo ad un ulteriore elemento e cioè all'essere o meno le quote di partecipazione

dei soci rappresentate da azioni. Le azioni sono caratteristiche della società per azioni e delle società in accomandita per azioni, mentre non sono concepibili nelle società in accomandita semplice e nelle società a responsabilità limitata.

Ulteriore elemento di differenziazione, connesso e conseguente a quello testè enunciato, è l'altro per cui le società per azioni e in accomandita per azioni debbono avere un capitale sociale non inferiore al milione di lire, mentre per la società a garanzia limitata il capitale sociale non può superare tale ammontare, sì che il campo di applicazione dei due tipi di società è diverso e per ciascuna di esse esclusivo.

Queste precisazioni permettono di cogliere le innovazioni apportate al sistema del codice. La società anonima, scomparire dalla terminologia legislativa; non si è ammesso la possibilità di un'anonima per quote, la quale del resto non aveva avuto, si può dire, applicazione pratica; la forma della società per azioni viene preclusa alle piccole società, le quali possono godere del beneficio della responsabilità limitata attraverso la assunzione della forma di società a responsabilità limitata, ma non possono emettere titoli rappresentativi delle quote di partecipazione.

Si tiene conto della diversa ampiezza della società, adeguando alla stessa la sua organizzazione interna; si crea una differenza ancor più profonda fra società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni.

Accanto a questi concetti fondamentali che sono alla base della disciplina delle società commerciali, altro ne deve essere tenuto presente in quanto ha ispirato la sistematica della regolamentazione dei singoli tipi.

Come è noto, i sistemi seguiti nella regolamentazione delle società sono due: quello di dettare le norme comuni ai singoli tipi e poi le norme particolari a ciascun tipo; quello di regolare distintamente i vari tipi di società. Il primo sistema è seguito nel codice attuale e nei precedenti progetti, il secondo sistema è seguito dai codici a tipo tedesco.

Nel progetto si è seguito un sistema intermedio: si è rilevato infatti che, se la disciplina della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice si ispira a concetti in gran parte comuni e tali da essere facilmente unificati, non è possibile fissare dei principi comuni a tutte le società, a meno di non volere limitare la unificazione ad alcune poche norme.

Già nella dottrina si è largamente affermata una distinzione delle società commerciali in società di persone e società di capitali e la distinzione, per quanto sia espressa con formula meno rigorosa e precisa, tuttavia è aderente alla realtà del fenomeno pratico. Tenendo conto di questa distinzione, dopo aver posto i principi caratteristici della società in nome collettivo e dell'accomandita semplice, si sono poste le norme comuni a questi tipi di società; si è disciplinata la società per azioni e successivamente, attraverso opportuni richiami, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata.

Nel settore della società per azioni un titolo speciale viene riservato alle società di interesse nazionale e alle società con partecipazione di enti pubblici, che presentano problemi particolari e di crescente rilievo politico.

* Il progetto non prevedeva la società, che il presente libro chiama semplice, perchè disciplinata nel progetto dal libro delle obbligazioni, essendone requisito differenziale dalle altre che il suo oggetto non fosse costituito da atti di commercio.

Atti C.A.L. obbl., verbale n. 30, p. 405.

PIOLA CASELLI, relatore. — Personalmente ritiene che un Codice di commercio regolante separatamente la materia dei contratti e delle obbligazioni è oggi un anacronismo storico.

Tutta questa materia avrebbe dovuto formare oggetto, come ne ha dato esempio il Codice svizzero, di un libro unico delle obbligazioni e dei contratti.

Le istituzioni particolari alle industrie ed ai commerci avrebbero dovuto essere regolate da un Codice dell'industria o aziendale, seguito da un Codice del diritto del lavoro e del diritto corporativo.

Quindi tutte le società, oggi distinte in società civili e società commerciali, avrebbero dovuto avere un solo regolamento.

R. R., n. 115. — Nella disciplina delle società la riforma ha operato in modo incisivo e penetrante. Le innovazioni non si limitano alla unificazione della disciplina delle società civili e commerciali ma investono la stessa nozione di società, che risulta essenzialmente diversa da quella accolta nel codice civile del 1865.

Nel codice civile del 1865 la società è un contratto, che produce soltanto un vincolo obbligatorio fra i contraenti: il legame sociale interno è irrilevante nei confronti dei terzi e non altera la condizione giuridica dei soci, come titolari dei beni, come contraenti e come parti in giudizio. Sono i soci in nome proprio che agiscono, che acquistano diritti e assumono obbligazioni rispondendo col loro patrimonio. Non esiste un patrimonio sociale autonomo; esistono beni in comunione o spettanti ad alcuno dei soci, destinati obbligatoriamente al conseguimento del fine della società, e per i quali la destinazione obbligatoria, può essere distrutta dal socio che in contravvenzione alieni il bene o la quota, oppure dai terzi che ne facciano oggetto di esecuzione. Solo per le società di commercio esiste un'autonomia patrimoniale, come riflesso della personalità giuridica ad esse riconosciuta.

L'oggetto della società poteva essere il più diverso: poteva riguardare l'esercizio in comune di un'attività economica o invece il godimento collettivo di determinati beni o dell'intero patrimonio o dei risultati delle attività dei singoli. Erano pertanto regolate le società universali di beni e di guadagni accanto alle società particolari, le società particolari di godimento accanto alle società particolari di esercizio.

Nel sistema del nuovo codice la società è una forma di esercizio collettivo di un'attività economica produttiva e normalmente di un'attività economica organizzata durevolmente ad impresa. E' questa la base essenziale di tutta la disciplina, la quale si ripercuote in ogni suo aspetto e ne giustifica le innovazioni. Tale concetto è enunciato chiaramente all'art. 183, che pone come oggetto della società l'esercizio in comune di un'attività economica; è ribadito nel successivo art. 184 che esclude dalla disciplina della società le forme di godimento collettivo dei beni; risulta dalla stessa collocazione della disciplina della società nel libro del lavoro.

R. R., n. 116. — Sono dunque escluse dal novero delle società le forme di godimento collettivo dei beni, così particolari come universali, e l'accento logico della disciplina della società si sposta dal momento negoziale a quello organizzativo.

La società, pur sorgendo per effetto di un contratto, pur producendo il sorgere di un vincolo obbligatorio fra i soci, non limita i suoi effetti all'interno, ma li riverbera anche nei confronti dei terzi. E' questa una necessità che era già apparsa al legislatore del 1882 per le società di commercio e che logicamente discende dalla necessità di ogni attività economica organizzata di manifestarsi ai terzi con i quali opera.

Pertanto la disciplina delle società, pur non trascurando i rapporti fra i soci, è posta prevalentemente in funzione dei rapporti esterni e, sotto questo profilo, tiene conto della diversa organizzazione che la società può in pratica presentare e della diversa responsabilità che i soci assumono per le obbligazioni sociali. Su tali elementi, organizzazione e responsabilità, è basata la distinzione delle società nei vari tipi, che vanno dalla società semplice alla società in nome collettivo, alla società in accomandita semplice, alla società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, e cioè dalle forme di organizzazione meno complesse a quelle più complesse, dalle società a base personale a quelle a base impersonale.

R. R., n. 117. — La nuova concezione della società pone due ordini di problemi: quello dell'autonomia patrimoniale e quello della pubblicità.

La società deve essere tutelata di fronte alla possibilità che i beni ad essa destinati siano distratti ad opera del socio infedele o dei suoi creditori particolari; deve essere anche tutelata riconoscendo ai terzi che con la società hanno contrattato il diritto di soddisfarsi con preferenza sui beni destinati all'esercizio dell'attività sociale. In relazione a questa duplice inderogabile necessità, si è pertanto riconosciuto, come caratteristica comune di tutti i tipi di società, l'autonomia patrimoniale, sia pure graduandola diversamente a seconda dei vari tipi.

L'autonomia patrimoniale può essere limitata al riconoscimento di un diritto di prelazione dei creditori sociali sui beni conferiti in società, come avviene per la società semplice; può estendersi fino ad impedire ogni azione dei creditori particolari dei soci sul patrimonio della società per la durata di questa, come avviene per le società in nome collettivo e in accomandita semplice; o ancora può essere assoluta e cioè raggiungere quel più alto grado che deriva dal riconoscimento della personalità giuridica della società, come avviene per le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Il problema della pubblicità è stato pure risolto tenendo conto della diversa complessità dei vari tipi di società. La manifestazione ai terzi della società può attuarsi per il fatto stesso che la società opera e cioè attraverso un sistema di pubblicità di fatto, o può attuarsi attraverso un sistema di pubblicità legale: il primo sistema è stato seguito per la società semplice, il secondo per gli altri tipi di società. In ogni caso però l'opponibilità del contratto sociale è subordinata alla pubblicità, in modo che i terzi che con la società contrattano siano tutelati, quando siano in buona fede.

R. R., n. 118. — I concetti fondamentali sopraenunciati hanno reso agevole il problema della unificazione della disciplina delle società civili e delle società di commercio. Tali concetti sono infatti quelli stessi ai quali era ispirata la disciplina della società nel codice di commercio del 1882, cosicché il problema si riduceva a fissare le caratteristiche dei vari tipi di società e a stabilire rispettivi rapporti, specie in considerazione del maggior numero di tipi di società che nel nuovo sistema vengono riconosciuti.

Identico infatti è il profilo sotto il quale il fenomeno societario è regolato; identico è il sistema seguito di regolare tipi concreti e ben caratterizzati di società, anziché fissare norme in relazione a un tipo astratto.

R. R., n. 119. — La differenziazione dei vari tipi di società è soprattutto basata sulla considerazione di due elementi: la organizzazione interna e la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.

Le categorie fondamentali rimangono quelle già accolte nel codice di commercio del 1882; società che fondano il loro credito sul credito personale dei soci e società che fondano il loro credito sul capitale sociale. Tuttavia nell'ambito di tali categorie notevoli innovazioni sono state introdotte e ulteriori elementi di differenziazione vengono in considerazione.

Accanto alla società in nome collettivo e in accomandita semplice, derivanti dalla tradizione commercialistica italiana, viene prevista e regolata la società semplice. E' questo un tipo di società, riservato alle attività non commerciali, che non ha caratteristiche positive proprie e sostituisce la società civile del 1865, come il tipo più elementare di società. Ammette di regola la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, ma non esclude, per i soci non gestori, il patto limitativo di responsabilità. Dalla società in nome collettivo e in accomandita semplice tuttavia si differenzia, come si desume dalla stessa denominazione di società semplice, per la maggiore semplicità di forme: questo tipo di società non è infatti assoggettato ad un regime di pubblicità legale e all'osservanza di quelle formalità che questa presuppone. Strutturalmente, e per ciò che riguarda il regime di responsabilità, non esistono differenze: per la

società semplice, come per la società in nome collettivo e in accomandita, l'autonomia patrimoniale è — in diverso grado — limitata e non è riconosciuta la personalità giuridica.

Nel campo delle società a base non personale, accanto ai tipi già noti delle società per azioni e in accomandita per azioni è stata regolata la società a responsabilità limitata. La creazione di questo nuovo tipo di società trova la sua giustificazione specialmente nella necessità di apprestare la responsabilità limitata a quelle organizzazioni sociali di minore entità, che finora assumevano la forma della società per azioni, e che per l'avvenire, di fronte alla imposizione di un capitale minimo di un milione per le società per azioni, questa forma non potranno più assumere.

Partendo da una concezione realistica, si sono così creati nel campo delle società a responsabilità limitata due tipi di società, ciascuno dei quali intende essere particolarmente aderente alle dimensioni dell'impresa, rispecchiandone le diverse esigenze, in modo da assicurare che al fenomeno giuridico corrisponda per quanto possibile la realtà del fenomeno economico.

R. R., n. 120. — Le innovazioni riguardanti la regolamentazione specifica saranno rilevate nella considerazione dei singoli tipi di società: è tuttavia opportuno rilevare già ora che si è in parte ripudiato il dogma della personalità giuridica della società, anche in quel campo in cui si è era finora affermato.

La personalità giuridica è stata riconosciuta alla società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, mentre è stata negata, pur riconoscendosi una limitata autonomia patrimoniale, alla società in nome collettivo e in accomandita semplice.

E anche per la prima categoria di società la personalità si è riconosciuta in quanto siano state adempiute tutte le formalità richieste dalla legge. Anche qui il codice muove da una concezione realistica del diritto ed elimina l'assurdo di considerare sorta una persona giuridica per il solo fatto che due persone esercitano collettivamente, anziché singolarmente, una impresa.

Si è d'altra parte eliminata la categoria delle società irregolari, come categoria unitaria. Naturalmente anche nel nuovo codice si sono previste le conseguenze che derivano dalla mancata osservanza delle forme di pubblicità prescritte per i vari tipi di società; ma queste conseguenze sono diverse per i diversi tipi, così come è diversa la rilevanza giuridica della pubblicità nel processo formativo della società. Nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice, ove le forme di pubblicità hanno una efficacia meramente dichiarativa, le conseguenze della inosservanza delle forme si riassumono nella cosiddetta efficacia negativa della pubblicità; nella società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, ove le formalità hanno efficacia costitutiva, la mancata osservanza delle forme legali importa che la società non si sia addirittura costituita.

R. R., n. 124. — L'autonomia patrimoniale è riconosciuta, ma entro limiti determinati. Essa si rivela nei rapporti interni nel riconoscere al socio il diritto alla sua quota, quale in sede di liquidazione risulterà dopo soddisfatti i debiti (art. 217 [2270]), ciò che implicitamente importa la indisponibilità da parte sua dei beni conferiti fin quando dura la società, e nel vietare al socio l'uso dei beni sociali per i suoi fini particolari (art. 191 [2256]); nei rapporti esterni nell'ammettere espressamente che la società, come gruppo, acquisti diritti e obbligazioni (art. 201 [2266]); nell'affermare l'esistenza di un patrimonio sociale sul quale i terzi possono soddisfarsi per le obbligazioni della società (art. 202 [2267]); nel consentire al socio singolo di sottrarsi all'esecuzione, indicando i beni della società sui quali il creditore sociale possa agevolmente soddisfarsi (art. 203 [2268]); nell'escludere l'azione del creditore particolare del socio sui beni della società, consentendogli unicamente di chiedere, quando si verifichino determinate condizioni (insufficienza dei beni del socio debitore), la liquidazione della quota (art. 205 [2270]); nell'escludere la compensazione fra il debito verso la società e il credito nei confronti del socio (art. 206 [2271]).

Il riconoscimento dell'autonomia patrimoniale porta come conseguenza necessaria la liquidazione al momento dello scioglimento della società, e cioè il depuramento del patrimonio sociale dalle passività prima della divisione fra i soci (articoli 210-218 [2275-2283]).

Appunto nel riconoscimento dell'autonomia patrimoniale si pone la differenza sostanziale fra il regolamento della società semplice e quello della società civile, secondo il codice del 1865: così si spiega l'accoglimento nell'art. 191 (2256) di un principio diverso da quello dell'art. 1723, nn. 2 e 3; così si spiega l'adozione di norme come quelle degli articoli 202, 203, 205 e 206 (2267, 2268, 2279, 2271), la cui applicazione è nei codici vigenti limitata alle società di commercio.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

R. C. R. o. e c., p. 56. — Anche il contratto di società (titolo VI) ha avuto un regolamento più completo che nel codice attuale, per quanto il relativo titolo consti ora di un minor numero di articoli che nel codice stesso. Egli è che sono stati soppressi o raggruppati in uno vari articoli di contenuto puramente didascalico, mentre si sono meglio determinate le regole sull'amministrazione delle società e si sono date varie disposizioni nuove, che colmano lamentate lacune del codice vigente.

Art. 2247 (183).

Nozione.

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

P. L.: C. civ. 1865, artt. 1697 e 1698.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 521; prog. min. obbl., art. 551.

R. G. obbl., n. 487. — La disciplina del contratto di società è, nel mio progetto, informata al criterio fondamentale della necessità di distinguere tale contratto, caratterizzato da uno scopo economico di comune interesse che i contraenti si propongono di perseguire concorrendo all'apprestamento dei mezzi necessari, da quello che ha per oggetto puramente e semplicemente una comunione volontaria su cose a scopo di mero godimento comune. Le norme del codice su questo argomento, non tenendo conto di tale necessità, presentano incongruenze e disarmonie: perchè, mentre alcune sono adeguate alla natura del contratto di società, altre, invece, non fanno che riprodurre norme relative alla comunione volontaria, e, rispetto alla natura ed agli elementi caratteristici del contratto di società, appaiono assolutamente incongrue (tipiche, ad es., quella dell'art. 1723 nn. 2 e 4, e quella dell'art. 1736).

Seguendo questo criterio, nella definizione del contratto (art. 551) si è dato rilievo all'elemento caratteristico sopra accennato, vale a dire allo scopo economico da perseguire nell'interesse comune, come già faceva l'art. 521 del progetto del 1936; ma non si è parlato di una costituzione iniziale di un fondo comune, mediante apporti patrimoniali dei singoli soci, perchè, secondo i dati dell'esperienza, una società può talora costituirsi in modo perfettamente idoneo al raggiungimento del suo scopo anche senza che contestualmente al contratto i soci apportino o si obblighino ad apportare in comunione beni o diritti

patrimoniali. E d'altra parte non vi è dubbio che la comunione dei beni sociali, tanto se sia costituita inizialmente, quanto se invece si formi (come in ogni caso deve necessariamente formarsi) per effetto dell'attività che sia svolta in esecuzione del contratto, differisce sostanzialmente dalla comunione tipica. Ne differisce per la diversa determinazione dei diritti dei singoli soci su quella parte del fondo comune che corrisponde al valore degli originari conferimenti, e, rispettivamente, sulla eccedenza rappresentante l'utile o il guadagno sociale; per lo scopo cui sono destinati i beni costituenti il fondo comune, onde è necessario determinare in modo peculiare le modalità della loro amministrazione e i poteri dei singoli soci; per i criteri con cui deve procedersi alla liquidazione e al reparto dei beni sociali, quando ha luogo lo scioglimento della società, ecc. ecc.

Atti C. A. L., verbale n. 29, p. 395.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Formulerebbe l'articolo così: « Il contratto di società è quello col quale due o più persone convengono di perseguire uno scopo economico nell'interesse comune, contribuendo ciascuna ai mezzi necessari per realizzarlo con la proprietà o con l'uso di cose messe in comune o con l'industria personale ».

DI MARZO. Osserva che la parola « convengono » sopprime il concetto dell'obbligo reciproco, perchè « si obbligano reciprocamente » fa intendere che i soci hanno reciproci doveri. Quando si dice « convengono » si ripete il concetto di « contratto », ma questo concetto non è lo stesso di quello contenuto nella espressione: « si obbligano reciprocamente ».

PIOLA CASELLI, *relatore*. Il patto bilaterale risulta dalla frase « contribuendo ciascuno ai mezzi necessari ».

TUMEDI. Trova che l'espressione « scopo economico » è inadatta per sottolineare la distinzione della società dal sindacato; e forse per questo il compilatore del progetto ha aggiunto la parola: « determinato » che è stata ritenuta non molto opportuna dal relatore.

Nella società l'elemento caratteristico è l'impresa, cioè quella specie di attività comune volta a scopo economico specifico; vale a dire che i mezzi comuni sono destinati a scopi produttivi e vengono organizzati ad uso dell'impresa per raggiungere un certo risultato economico. Ritiene troppo vaghe le parole: « determinato scopo economico » le quali non risolvono il problema.

ANDRIANI. Sarebbe opportuno stabilire nella definizione che occorre che vi sia partecipazione non soltanto negli utili, ma anche nelle perdite.

PIOLA CASELLI, *relatore*. E' difficile definire in un solo articolo tutto l'organismo della società.

L'elemento del guadagno che è accennato nel Codice vigente, risulta dalla frase « scopo economico ». Ritiene del resto che non si possa esigere da una definizione più di quanto normalmente può contenere, perchè tra l'altro bisogna considerare che la società civile ha una grande estensione ed abbraccia anche forme piuttosto povere ed elementari.

PRESIDENTE. E' favorevole alla formula proposta dal relatore.

La Commissione approva.

R. R., n. 121. — L'art. 183 (2247) definisce il contratto di società, fissandone, coerentemente alle concezioni da cui il legislatore muove, gli elementi essenziali: obbligo di conferimento, esercizio in comune di un'attività economica, divisione degli utili.

Tale definizione corrisponde in parte a quella contenuta nell'art. 1697 del codice civile vigente. L'oggetto della società rimane limitato al conseguimento di uno scopo economico, e permane il carattere lucrativo della società. Tuttavia lo scopo economico viene limitato all'esercizio di un'attività economica, escludendosi con ciò che possa consistere nel semplice godimento dei beni. L'obbligo dei contraenti non si fa più consistere nella messa in comunione di qualche cosa, ma nel conferimento. Si eliminano con ciò i dubbi che sorgevano

dall'uso dell'espressione « comunione » in senso non tecnico e si enuncia quella idea che è alla base della nuova codificazione per cui i beni conferiti vengono a costituire un patrimonio autonomo.

Art. 2248 (184).

Comunione a scopo di godimento.

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 552.

R. G. obbl., n. 488. — Correlativamente, nell'art. 552 sono state dichiarate applicabili le norme della comunione e quelle della divisione ereditaria al contratto che abbia per oggetto la costituzione di una comunione di cose a scopo di mero godimento.

Ad esso non rimangono del tutto estranee le norme sulla società; ma sono richiamate nell'art. 552 come fonte meramente accessoria, e cioè per l'ipotesi di lacuna.

Come ulteriore conseguenza, ma anche per la considerazione che le società universali si trovano praticamente tuttora in atto solo nelle c. d. comunioni familiari, il progetto non si occupa di tali società (articoli 1700 a 1704 cod. civ.; articoli 523 a 527 progetto del 1936), lasciando in altra sede la disciplina inerente. In modo che le società vere e proprie si fanno coincidere con quelle particolari regolate negli articoli 1699, 1705 e 1706 cod. civ. (articoli 521 e 528 progetto del 1936).

Atti C. A. L., verbale n. 29, p. 396.

PIOLA CASELLI, relatore. Si domanda quale scopo ed utilità abbia la disposizione in esame. La differenza tra la comunione e la società risulta dalle rispettive definizioni e dal rispettivo regolamento, e non gli sembra utile ripeterla anche qui.

TUMEDI. Nota che la necessità di ripeterla deriva forse dalla larghezza della definizione data nell'articolo 551, che potrebbe far comprendere nella società anche la comunione.

PIOLA CASELLI, relatore. Ha voluto esprimere soltanto il dubbio che sia superfluo l'articolo e di quel genere di superfluità che, invece di aiutare, può creare complicazioni.

PRESIDENTE. Crede sia meglio lasciare la disposizione dell'art. 552.

Così rimane stabilito.

R. R., n. 121. — L'art. 184 (2248), correlativamente alla nozione posta nell'articolo precedente, dichiara applicabili le norme della comunione e quelle della divisione ereditaria al contratto che abbia per oggetto la costituzione di una comunione di cose a scopo di semplice godimento.

Art. 2249 (185).

Tipi di società.

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie d'impresе prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.

P. L.: C. comm., art. 76.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 86; prog. min. lav., art. 169 bis.

R. C. R. o. e c., pp. 57-58. — Nuova pure e di indubbia utilità è poi la disposizione finale di questo titolo (art. 555), che attribuisce anche alle società civili la personalità giuridica, a condizione che esse si assoggettino a una pubblicità tale da potere essere la loro esistenza conosciuta dal pubblico. La forma di tale pubblicità può essere l'iscrizione nel registro di commercio o un'altra qualsiasi che leggi particolari potranno determinare; e (ciò pure è importante) la personalità non si estingue col puro intervenire dell'evento che pone fine alla società, ma continua pei bisogni della liquidazione sin quando questa non sia esaurita.

* Il progetto ministeriale delle obbligazioni non riproduceva la norma della quale parla la *R. C. R. o. e c.* nel brano sopra riportato. A tanto provvedeva l'art. 113 cpv. del progetto preliminare del c. comm., stabilendo che le società semplici (civili) potessero acquistare la personalità giuridica, assumendo una delle forme tipiche delle società commerciali. In seno alla *C. A. L.* il relatore, sen. *PIOLA CASELLI* ebbe più volte ad insistere pel ripristino della norma, non sembrandogli sufficiente l'art. 113 cpv. del progetto del codice di commercio (riprodotto, in sostanza, dal secondo comma del presente articolo). Il *PIOLA CASELLI* riteneva che occorresse provvedere a che le società civili assumessero personalità giuridica anche indipendentemente dall'essere costituite nelle forme di una società commerciale. La proposta non fu approvata (verbali n. 26, p. 340 ss.; n. 30, pp. 405-409).

R. R., n. 122. — L'art. 185 (2249) pone, di fronte alla regolamentazione dei diversi tipi di società, le direttive da seguire nella scelta dei tipi stessi; e, distinguendo le società in relazione all'attività economica che si propongono di esercitare, pone per le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, nel senso dell'art. 141 (2295), l'obbligo di costituirsi come società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

Per le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività non commerciale si pone invece il principio che le società stesse siano regolate dalle norme sulla società semplice, in quanto i soci non abbiano voluto costituire la società secondo uno dei tipi sopra elencati.

Si riproduce con ciò, nel campo delle società, quella diversità di disciplina che è già posta per l'imprenditore individuale; coloro che esercitano un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione e pertanto, ove l'esercitino collettivamente, sono tenuti a scegliere uno di quei tipi di società per i quali la pubblicità è obbligatoria. Gli altri imprenditori non soggetti all'obbligo dell'iscrizione trovano la loro forma tipica nella società semplice. Tuttavia è ad essi concessa la facoltà di scegliere le altre forme di società, associandosi alle prescrizioni che di queste sono proprie.

Art. 2250 (145, secondo comma).

Indicazione negli atti e nella corrispondenza.

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

V. sub art. 2199.

CAPO II.

DELLA SOCIETÀ SEMPLICE.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 2251 (186).

Contratto sociale.

Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei conferimenti.

L. P.: art. 553.

R. G. obbl., n. 489. — Nessuna forma è prescritta per il contratto di società (art. 553), salvo quelle stabilite per i trasferimenti di proprietà o di diritti reali che costituiscono oggetto dei singoli conferimenti dei soci.

La prova soggiace alle norme generali, il che non era necessario esprimere.

R. R., n. 123. — La società semplice costituisce il tipo più elementare di società: per la sua costituzione non si impone la osservanza di particolari formalità (art. 186 [2251]) e, soprattutto per questo, si differenzia dagli altri tipi di società; da ciò appunto deriva la denominazione di società semplice.

Suo campo di applicazione specifico, come è stato chiarito, è quello delle attività non commerciali e cioè soprattutto delle attività agrarie. La sua organizzazione è elementare, pur restando fermo il principio che il gruppo sociale e il patrimonio sociale sono distinti dai singoli soci e dai loro patrimoni.

Art. 2252 (187).

Modificazioni del contratto sociale.

Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

P. L.: C. comm., art. 108.

L. P.: Prog. c. comm. Comm'ss. Reale, art. 141.

R. R., n. 123. — Per la modificazione del contratto sociale, pur non essendo esclusa l'applicazione del principio maggioritario, ove ciò sia convenuto, è normalmente necessaria la unanimità dei consensi (art. 187 [2252]); l'amministrazione della società, ove non venga attribuita ad alcuni soltanto dei soci, o non venga attribuita a tutti i soci congiuntamente (art. 193 [2258]), spetta a ciascun socio disgiuntamente, salvo il diritto degli altri di opporsi all'operazione

prima che sia compiuta (art. 192 [2257]); e, nel caso in cui l'amministrazione sia riservata ad alcuni soltanto dei soci, spetta agli altri il diritto di controllo della gestione e il diritto al rendiconto (art. 196 [2261]).

Sezione II. — DEI RAPPORTI TRA I SOCI.

Art. 2253 (188).

Conferimenti.

Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1709.

L. P.: Prog. min. lav., art. 171.

R. G. obbl., n. 499. — Si è ritenuto opportuno disciplinare le obbligazioni dei soci riguardo ai rispettivi conferimenti (art. 554), distinguendo secondo che questi siano stati determinati, nella quale ipotesi l'obbligazione del singolo socio non può andare oltre il conferimento convenuto, od invece sia stato determinato solamente lo scopo comune, ma non anche i conferimenti dei singoli soci.

In quest'ultimo caso le necessità dell'affare o dell'industria limitano l'ammontare dei conferimenti, e l'obbligazione di ciascun socio si presume in parti uguali salva diversa convenzione.

La precisa determinazione dell'ammontare dei conferimenti dei singoli soci esclude che vi sia un obbligo di costoro di aumentarli se aumenta il bisogno sociale. o di reintegrarli qualora l'obiettivo dei medesimi perisca o si deteriori: i soci hanno allora delle semplici facoltà il cui non uso potrà costituire giusto motivo di disdetta a senso degli articoli 574 n. 5 e 578 di questo mio progetto.

Non è sembrato il caso di regolare gli effetti della mora nell'adempimento del debito di conferimento (art. 1710 cod. civ.; art. 520 progetto del 1936), una volta stabilito nella parte generale di questo libro (art. 17) il principio che tutti i crediti esigibili producono interessi.

Atti C. A. L. obbl., verbale n. 29, p. 398-400.

PIOLA CASELLI, relatore. — (*Omissis*).

Vi sono delle soppressioni di disposizioni contenute nel Codice vigente che non gli sembrano abbastanza giustificate.

C'è l'articolo 1709 che stabilisce la base dell'obbligo del conferimento; almeno formalmente, per poter comprendere lo sviluppo delle diverse regole, questa norma è utile e sarebbe bene accoglierla nel progetto.

Un'altra questione molto interessante riguarda la quantità del conferimento. Gli pare che sarebbe utile introdurre la presunzione che i conferimenti dei singoli soci debbono essere uguali se il contratto non determina una diversa contribuzione fra i medesimi. Una volta sancito tutto questo, che cioè la società comincia a produrre i suoi effetti dal giorno del contratto, che i soci sono obbligati al conferimento, che, salvo patto contrario, i conferimenti sono uguali, si potrebbe arrivare all'articolo 554 del progetto.

DR MARZO. A proposito della proposta introduzione dell'art. 1709, osserva che la norma del capoverso di detto articolo è già compresa nel 555. Quindi soltanto il primo comma deve essere introdotto nel progetto.

PIOLA CASELLI, relatore. Le modificazioni proposte dovrebbero avvenire in questo modo: all'articolo 553 seguirebbe l'articolo 553-bis riproducente l'arti-

colo 1707 del Codice vigente. Verrebbe poi l'articolo 554 che costituirebbe l'articolo introduttivo della Sezione. Esso verrebbe così formulato: «Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi» (articolo 1709, 1° comma del Codice vigente). Come capoverso porrebbe qui la questione della presunzione di cui all'ultimo periodo dell'attuale articolo 554, poichè anche la relazione la considera come una questione di carattere generale, e direbbe: «Si presume che i conferimenti dei singoli soci debbano essere uguali se il contratto non determina una diversa proporzione fra i medesimi».

Quindi verrebbe l'articolo 554 attuale che prenderebbe il n. 554-bis e rispetto al quale non fa alcuna proposta di modificazione, salvo, come si è detto, lo spostamento dell'ultimo periodo.

TUMEDEL. Concorde nella opportunità di spostare l'ultima parte perchè la presunzione ha portata più generale.

R. R., n. 125. — Per il resto, la disciplina sostanzialmente si adegua a quella della società civile secondo il codice vigente; così per quanto riguarda la disciplina dei conferimenti (articoli 188-190 [2253-2255]; così per quanto riguarda l'amministrazione della società (articoli 192-193 [2257-2258]) e la posizione dell'amministratore nominato nel contratto sociale (art. 194 [2259]); così per quanto riguarda la determinazione della parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite (articoli 198-200 [2262-2264]); così per quanto riguarda le cause di scioglimento della società (art. 207 [2272]).

Non mancano anche in questo campo innovazioni, ma queste non riguardano tanto i principi, quanto invece il profilo sotto il quale il fenomeno è considerato: così si è preveduto il caso in cui i conferimenti non siano determinati nel contratto, ponendosi la presunzione che i soci siano tenuti a conferire in parti uguali quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale (art. 188 [2253]); così si è disciplinata la materia della garanzia e del passaggio dei rischi nei conferimenti (articoli 189-190 [2254-2255]); così si sono precisati i diritti e gli obblighi degli amministratori (art. 195 [2260]); così nell'art. 198 (2263) si è adottato un sistema parzialmente diverso da quello accolto nell'articolo 1717 del codice vigente per la determinazione della parte dei soci negli utili e nelle perdite.

* L'art. 554 del prog. min. obbl. non conteneva un'esplicita menzione dell'obbligo del conferimento.

Non è detto in questa sede che il socio che doveva conferire una somma, deve gli interessi su questa dal giorno che doveva eseguire e non esegui il pagamento (art. 1710 c. c. 1865).

La norma qui era inutile, dato che l'art. 1282 stabilisce appunto «che i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente».

Art. 2254 (189).

Garanzia e rischi dei conferimenti.

Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.

P. L.: C. civ. 1865, artt. 1709, secondo comma, 1715.

L. P.: Prog. min. lav., art. 172.

R. G. obbl., n. 491. — Sulle tracce dell'art. 82 cod. comm. ho fissato il principio secondo cui le cose che i soci conferiscono, in mancanza di patto contrario, si presumono conferite in proprietà (art. 555).

Le regole circa i rischi sono rimaste quelle dell'art. 534 del progetto del 1936 comprensivamente riferendosi all'articolo 1715 cod. civ.; ma era necessario integrare la disciplina del codice civile e del progetto, da un lato regolando l'appartenenza dei frutti, degli utili e degli acquisti, dall'altro la garanzia nel caso di conferimento dei crediti.

Sul primo punto il secondo comma dell'art. 555 dispone che appartengono altresì al patrimonio sociale i frutti della cosa conferita in godimento e tutti gli utili e gli acquisti che siano stati conseguiti mediante l'attività dei soci; sul secondo punto bastava riprodurre l'art. 80 cod. comm., il che ho fatto nell'art. 556.

Atti C. A. L. obbl., verbale n. 29, p. 400.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Crede che la formulazione di questo articolo abbia bisogno di un'operazione anatomica per ordinare le molte disposizioni mescolate insieme. Una prima disposizione di carattere sostanziale [dice] che «le cose che i soci conferiscono, in mancanza di patto contrario, si presumono conferite in proprietà». Questa disposizione è tratta dall'articolo 82 del Codice di commercio e sarebbe opportuno metterla a sè, perchè di notevole importanza.

Segue poi una disposizione che corrisponde a quella del 1709 del Codice vigente rispetto alla proprietà ed ai rischi. E' una disposizione generica che fa semplicemente un rinvio alle norme della vendita.

Si potrebbero fare di queste due disposizioni due commi di un medesimo articolo.

V. anche R. R. sub art. 2253.

Art. 2255 (190).

Conferimento di crediti.

Il socio che ha conferito un credito risponde dell'insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

P. L.: C. comm., art. 80.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 119; prog. min. obbl., art. 556; prog. min. c. comm., art. 136; prog. min. lav., art. 173.

V. sub artt. 2253 e 2254.

* L'art. 1267 stabilisce che se il cedente ha garantito la solvenza del debitore, risponde nei limiti di quanto ha ricevuto e deve inoltre pagare gl'interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore e risarcire il danno.

Art. 2256 (191).

Uso illegittimo delle cose sociali.

Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1723, n. 2.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 541, n. 2; prog. min. obbl., art. 557, primo comma; prog. min. lav., art. 176.

R. G. obbl., n. 492. — Quanto ai diritti dei soci sulle cose sociali, è sembrato opportuno (art. 557) sancire il divieto ai soci di servirsi di tali cose per loro uso particolare senza il consenso degli altri soci.

Ho modificato in tale senso l'art. 1723 nn. 2 e 4 cod. civ. e il corrispondente art. 541 nn. 2 e 4 del progetto del 1936, in considerazione della partico-

lare natura del rapporto sociale, e della sua essenziale differenza dal puro e semplice rapporto di comunione, che ammette infatti l'uso da parte del condomino delle cose comuni negli stessi limiti in cui lo pongono le norme richiamate dell'art. 1723 cod. civ. (art. 675 cod. civ.).

Art. 2257 (192).

Amministrazione disgiuntiva.

Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

P. L.: C. civ. 1865, artt. 1721 e 1723, n. 1.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, artt. 539 e 541, n. 1; prog. min. obbl., artt. 560 e 562; prog. min. lav., art. 181.

R. C. R. o. e c., p. 57. — E' stato chiarito, in tema di deliberazioni sociali, che il computo per la formazione della maggioranza si fa per capi, sicchè la maggioranza è sempre quelle numerica: occorre una convenzione speciale perchè essa sia maggioranza d'interessi (art. 543).

R. G. obbl., n. 493. — Si è conservato il diritto di opposizione del socio singolo alle operazioni che altri soci si propongono di compiere (art. 560), in conformità di quanto disponeva l'articolo 1723, n. 1, cod. civ. (art. 541, n. 1, progetto 1936); ma, ad evitare che l'amministrazione sociale possa risentire intralci da opposizioni temerarie, è sembrato opportuno sancire in modo esplicito la responsabilità del socio opponente quando l'opposizione risulti manifestamente ingiustificata.

V. anche R. R., n. 124, sub Titolo V e *R. R.*, sub art. 2253.

Art. 2258 (193).

Amministrazione congiuntiva.

Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1722.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 540; prog. min. obbl., art. 561; prog. prel. c. comm., art. 122; prog. min. lav., art. 183.

V. R. R., sub art. 2253.

Art. 2259 (194).**Revoca della facoltà di amministrare.**

La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato.

La revoca per giusta causa può essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1720.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 538; prog. min. obbl., art. 563; prog. prel. c. comm., art. 121; prog. min. lav., art. 184.

V. R. R., sub art. 2253.

Art. 2260 (195).**Diritti e obblighi degli amministratori.**

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1724; c. comm., artt. 147 e 149.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 129 e 191; prog. min. obbl., art. 564, comma primo; prog. prel. c. comm., artt. 141 e 149; prog. min. lav., art. 185.

R. G. obbl., n. 495. — Ho infine precisato che i diritti e le obbligazioni dei soci amministratori sono regolati dalle norme del mandato (articolo 564).

V. anche R. R., sub art. 2253.

Art. 2261 (196).**Controllo dei soci.**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 542, secondo comma; prog. min. obbl., art. 564, secondo e terzo comma; prog. prel. c. comm., art. 124; prog. min. lav., art. 186.

R. G. obbl., n. 495. — Quanto ai soci non amministratori, ad evitare equivoci, ho dichiarato che essi hanno diritto non solo a prendere conoscenza dei libri e delle carte della società, ma ad avere le opportune notizie circa lo svolgimento degli affari sociali e ad ottenere il rendiconto. Questo va dato ad affare compiuto se esso deve compiersi nel corso di un anno; diversamente deve darsi alla fine di ogni anno se il contratto non stabilisce un termine minore.

Art. 2262 (197).**Utili.**

Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.

P. L.: C. comm., artt. 117 e 181.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 125; prog. prel. c. comm., artt. 123, 130, 141, 286; prog. min. lav., art. 189, primo comma.

Art. 2263 (19).**Ripartizione dei guadagni e delle perdite.**

Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali.

La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.

Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1717.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 535; prog. min. obbl., art. 566; prog. min. lav., art. 190.

R. G. obbl., n. 497. — L'art. 566 modifica sostanzialmente la norma contenuta nell'art. 1717 cod. civ. (art. 535 del progetto 1936) circa la determinazione della parte da attribuire a ciascun socio nei guadagni e nelle perdite, che non sia stabilita dal contratto: perchè, mentre sembra giustificato presumere che i contraenti abbiano voluto che tale partecipazione sia proporzionale al valore dei rispettivi conferimenti quando questi consistano tutti in denaro o in altre cose pure valutate in denaro, per converso, se tutti i conferimenti dei soci o di alcuno di essi non siano stati valutati o non siano valutabili in denaro, deve piuttosto presumersi che, in mancanza di apposite determinazioni, i soci abbiano inteso di partecipare ai guadagni e alle perdite in parti uguali. In quest'ultimo caso, infatti, mancano gli elementi concreti di determinazione del valore dei conferimenti; e il fatto che le parti non li hanno stimati non può avere altro significato se non quello che le parti ad essi non annettevano un valore disuguale.

V. anche R. R., sub art. 2253.

* L'art. 566 prog. min. obbl. stabiliva che la partecipazione di ciascun socio agli utili e alle perdite, se non determinata nel contratto, si presumeva uguale. Il principio trovava eccezione se il conferimento aveva avuto per oggetto somme di denaro e cose di valore determinato: la partecipazione era in tal caso commisurata ai conferimenti.

Art. 2264 (199).**Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo.**

La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo.

La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio.

che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione. L'impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1718.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 536; prog. min. obbl., art. 567; prog. min. lav., art. 191.

R. G. obbl., n. 497. — Per l'ipotesi in cui è stata rimessa la determinazione della partecipazione di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite, è stato ripristinato il principio dell'art. 1718 cod. civ., omesso nell'art. 536 del progetto del 1936, secondo cui il giudizio del terzo può essere impugnato solo ove sia manifestamente contrario all'equità.

V. anche *R. R. sub* art. 188.

Art. 2265.

Patto leonino.

È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1719.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 537; prog. min. obbl., art. 568; prog. min. lav., art. 192.

R. C. R. o. e c., p. 57. — Si è riconfermato il principio del divieto del patto leonino, col quale tutto il guadagno è attribuito ad un solo o a più, esentandoli da ogni carico nelle perdite; ma si è ammessa in via eccezionale la validità del patto che esenta uno dei soci dal contributo nelle perdite, quando questo sia il socio d'industria, per una evidente ragione d'equità verso chi, avendo impegnato tutto il suo lavoro senza compenso, si troverebbe gravato ancora di debiti quando l'impresa sociale sia andata a malè (art. 537).

R. G. obbl., n. 498. — Si è soppresso, nell'art. 568, l'ultimo comma dell'art. 537 del progetto 1936, secondo cui il patto così detto leonino rende semplicemente annullabile il contratto di società: l'esclusione di un socio dagli utili o dalle perdite è in contrasto con la causa di tale contratto, e quindi deve necessariamente determinarne la nullità.

* Il prog. min. obbl. (art. 568) manteneva l'esclusione stabilita a favore del socio d'industria dall'art. 537 prog. C. R. o. e c. Il codice ha soppresso tale eccezione che avrebbe derogato troppo gravemente ai principi informanti i rapporti di associazione.

Sezione III. — DEI RAPPORTI CON I TERZI.

Art. 2266 (201).

Rappresentanza della società.

La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.

In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 1396.

P. L.: C. civ. 1865, artt. 1726, 1728.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 750; prog. prel. c. comm., artt. 139, 140; prog. min. lav., art. 194.

Atti C. A. L. c. comm., verbale n. 10, pag. 109.

BIAGI, relatore. Per quanto riguarda l'amministrazione delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice rileva che in queste società, ove non risulti altrimenti dall'atto costitutivo, ogni socio amministratore ha la rappresentanza della società. Non si è creduto infatti di dover creare, come si è fatto per le società per azioni, una separazione tra organi rappresentativi e organi di amministrazione, sembrando tale separazione sproporzionata alla normale ampiezza della società e alla sua organizzazione più rudimentale. La rappresentanza della società importa il potere di compiere gli atti che rientrano nello scopo sociale.

Questi principi, accolti dal prog. preliminare cod. comm. nella disciplina sono ora estesi dall'art. 2266 alla società semplice. Per la speciale disciplina della rappresentanza nella società in nome collettivo vedasi l'art. 2298, richiamato dall'art. 2315 per la società in accomandita semplice.

Art. 2267 (202).

Responsabilità per le obbligazioni sociali.

I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.

P. L.: C. civ. 1865, artt. 1726, 1727; c. comm., art. 106.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, artt. 544, 545; prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 136; prog. min. obbl., art. 571; prog. prel. c. comm., art. 117; prog. min. lav., artt. 170, 197.

Art. 2268 (203).

Escussione del patrimonio sociale.

Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

P. L.: C. comm., art. 106.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 571; prog. prel. c. comm., art. 117; prog. min. lav., art. 197.

R. R., n. 126. — La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è regolata in modo profondamente diverso dal nuovo codice, in relazione alle diversità che sussistono nell'organizzazione sociale e alla rilevanza esterna che assume la costituzione del gruppo sociale.

Posto nell'art. 201 (2266) il principio che la società acquista diritti ed obblighi a mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza, direttamente ne consegue che per le obbligazioni sociali i terzi possono far valere i loro diritti anzitutto

sul patrimonio sociale (art. 202 [2267]); si ripudia così l'ibrido e confuso sistema del codice vigente, basato sulla efficacia puramente interna del contratto sociale, secondo il quale soltanto il socio che agisce è obbligato nei confronti dei terzi con i quali ha contrattato, salvo il caso di espresso mandato degli altri soci.

La responsabilità personale dei singoli soci è una responsabilità che si aggiunge a quella della società, e che, data la possibilità di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 203 [2268]), assume un carattere sussidiario. Tale responsabilità non è del resto necessaria in quanto può essere esclusa nel contratto sociale (art. 202 [2267]): essa tuttavia sussiste *ex lege* per i soci che hanno agito, mentre per gli altri soci la limitazione non può essere opposta, se non è fatta conoscere ai terzi con mezzi idonei.

R. R., n. 126. — Il principio della solidarietà, accolto nel libro delle obbligazioni, esplica anche in questo campo la sua efficacia: pertanto, in mancanza di patto contrario, la responsabilità dei soci è solidale, e anche l'esclusione della solidarietà deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei per la opponibilità nei loro confronti.

Art. 2269 (204).

Responsabilità del nuovo socio.

Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio.

P. L.: C. comm., art. 78.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 118; prog. prel. c. comm., art. 120; prog. min. lav., art. 198.

R. R., n. 126. — La responsabilità personale sussiste per il nuovo socio anche in relazione alle obbligazioni anteriori all'acquisto della qualità di socio, in quanto naturalmente non sia esclusa.

Deve ritenersi che l'esclusione di tale responsabilità sia ammissibile alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 2267.

Art. 2270 (205).

Creditore particolare del socio.

Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere gli atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.

P. L.: C. comm., art. 85.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 123; prog. min. obbl., art. 572; prog. min. lav., art. 199.

Art. 2271 (206).

Esclusione della compensazione.

Non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 573; prog. min. lav., art. 200.

R. G. obbl., n. 501. — Ai creditori particolari dei soci si è riconosciuta la facoltà di ottenere il soddisfacimento o l'assicurazione dei loro crediti sulla quota di utili o sulla quota di patrimonio sociale che spetterà al debitore nella liquidazione, ammettendo altresì che essi possano chiedere la liquidazione immediata di tale quota se non siano sufficienti a soddisfare i loro crediti gli altri beni del loro debitore.

Con queste norme si è voluta assicurare una relativa autonomia al patrimonio sociale, quella, cioè, richiesta dallo scopo cui questo è destinato e nei limiti in cui è possibile riconoscerla, correlativamente alle esigenze giuridiche della società civile.

E' in considerazione di tale autonomia che ho negato l'ammissibilità di una compensazione fra il debito che il terzo ha verso la società e il credito che abbia verso il socio; la compensazione non è ammessa nemmeno per la parte spettante al socio nel patrimonio sociale.

R. R., n. 124. — *L'autonomia patrimoniale della società semplice si rivela nei rapporti esterni, oltre che nell'ammettere espressamente che la società, come gruppo, acquisti diritti e obbligazioni (art. 201 [2266]); nell'affermare l'esistenza di un patrimonio sociale sul quale i terzi possono soddisfarsi per le obbligazioni delle società (art. 202 [2267]); nel consentire al socio singolo di sottrarsi all'esecuzione, indicando i beni della società sui quali il creditore sociale possa agevolmente soddisfarsi (art. 203 [2268]); anche nell'escludere l'azione del creditore particolare del socio sui beni della società, consentendogli unicamente di chiedere, quando si verifichino determinate condizioni (insufficienza dei beni del socio debitore), la liquidazione della quota (art. 205 [2270]); nell'escludere la compensazione fra il debito verso la società e il credito nei confronti del socio (art. 206 [2271]).*

Sezione IV. — DELLO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ'.

R. prog. prel. c. comm., n. 37. — Il concetto fondamentale che ha ispirato la riforma a questo proposito è stato quello che lo scioglimento della società con la conseguente liquidazione del suo patrimonio importa normalmente la distruzione dell'azienda e con ciò una distruzione di ricchezza. Ho pertanto creduto che, nell'interesse dei singoli e nell'interesse stesso dell'economia nazionale, si dovessero limitare i casi di scioglimento alle sole ipotesi in cui vi fosse una necessità imprescindibile. Fin quando invece la società può essere ricostituita nei suoi elementi o può essere continuata sia pure con persone diverse, mi è sembrato opportuno di consentire la continuazione della società.

In relazione a tale concetto informatore, si è disposto che la morte, la esclusione, il recesso di uno dei soci non determinano lo scioglimento della società se non in quanto venga meno la pluralità dei soci e ciò sempre che nel termine di sei mesi il socio mancante non sia stato sostituito.

Si è pertanto da un lato eliminato il diritto di scelta fra scioglimento della società e l'esclusione del socio, nei casi di inabilitazione, interdizione e fallimento del socio illimitatamente responsabile; si è concessa la possibilità di una ricostituzione della società nella ipotesi in cui questa si riduca ad un solo socio; si è infine previsto che nel caso di morte di un socio, ove non si raggiunga l'accordo sulla continuazione della società con gli eredi, questi abbiano soltanto il diritto al rimborso della quota sulla base di un apposito bilancio.

R. R., n. 127. — Per ciò che riguarda lo scioglimento delle società, l'innovazione più importante, oltre quella della necessità della liquidazione, consiste nella limitazione delle cause di scioglimento e nella correlativa previsione di cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.

**Art. 2272 (207).
Cause di scioglimento.**

La società si scioglie:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) per la volontà di tutti i soci;
- 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
- 5) per le altre cause previste dal contratto sociale.

P. L.: C. civ. 1865, artt. 1729, 1733; c. comm., artt. 189, 191.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 248; prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 546; prog. min. obbl., art. 574; prog. prel. c. comm., art. 163; prog. min. lav., art. 202.

R. R., n. 127. — Cause legali di scioglimento della società rimangono il decorso del termine, il conseguimento dell'oggetto o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, il venir meno della pluralità dei soci e la risoluzione consensuale: a queste cause altre ne può aggiungere il contratto sociale.

**Art. 2273 (208).
Proroga tacita.**

La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1730; c. comm., art. 190.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 547; prog. min. obbl., art. 575; prog. prel. c. comm., art. 153; prog. min. lav., art. 203.

R. prog. prel. c. comm., n. 35. — Per ciò che riguarda la proroga della società ho ritenuto di dover ammettere accanto alla proroga espressa anche la proroga tacita, per effetto della continuazione della società dopo il termine. I tipi di società, in cui le esigenze formali di una deliberazione non sussistono e in cui il consenso può essere manifestato in qualsiasi forma, non si poteva non attribuire valore alla manifestazione di volontà risultante da fatti concludenti.

R. G. obbl., n. 503. — Nel disciplinare la proroga tacita non ostante il decorso del termine della durata della società o il compimento dell'affare per cui fu contratta, è sembrato arbitrario stabilire, come nell'art. 547 del progetto del 1936, che tale proroga si intenda fatta anno per anno, e si è preferito considerare tale proroga come di durata indeterminata, analogamente a quanto dispongono il § 724 G.B.G. e l'art. 546 del codice svizzero delle obbligazioni.

R. R., n. 127. — Se, decorso il termine di durata, i soci continuano nell'esercizio dell'attività sociale, la società si intende prorogata a tempo indeterminato.

Nel caso di proroga tacita, diventando la società a tempo indeterminato, spetterà ad ogni socio il diritto di recesso a norma dell'art. 2285. Ciò è detto espressamente in tema di società in nome collettivo (art. 2307 ult. comma).

Art. 2274 (209).

Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento.

Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conser-

vano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

P. L.: C. comm., art. 209.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 265; prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 553; prog. min. obbl., art. 579; prog. prel. c. comm., art. 165; prog. min. lav., art. 207.

R. prog. prel. c. comm., n. 37. — Circa gli effetti dello scioglimento, si è ritenuto di dover eliminare ogni distinzione fra cause di scioglimento che operano di diritto e cause che non operano di diritto, evitando le discussioni e le confusioni che a tale distinzione erano connesse. In tutti i casi, gli amministratori e i soci, di fronte al verificarsi di una causa di scioglimento, debbono promuovere una deliberazione dei soci: con questa deliberazione potrà naturalmente disporsi la continuazione della società, attraverso la reintegrazione di quell'elemento che sia venuto meno; altrimenti dovrà provvedersi alla nomina dei liquidatori e alle deliberazioni circa le modalità di liquidazione.

Pertanto solo in questo momento la causa di scioglimento è operativa e immediatamente si determina l'inizio della liquidazione, che invece nel sistema del codice rimaneva in un certo senso autonoma dallo scioglimento.

R. G. obbl., n. 505. — Nel determinare gli effetti dello scioglimento della società si è ritenuto utile conservare agli amministratori i loro poteri, limitatamente agli affari urgenti, fino a che non si sia provveduto ad organizzare la liquidazione; ed è pure sembrato opportuno tutelare la buona fede dei terzi in conformità con le norme della rappresentanza.

R. R., n. 128. — Allo scioglimento della società consegue la limitazione del potere degli amministratori e il procedimento di liquidazione: sono a questo proposito ribaditi i principi fondamentali accolti dal codice di commercio vigente in ordine alla liquidazione della società in nome collettivo.

Art. 2275 (210).

Liquidatori.

Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.

P. L.: C. comm., art. 197.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 265; prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 553; prog. min. obbl., art. 580; prog. prel. c. comm., art. 164; prog. min. lav., art. 208.

R. prog. prel. c. comm., n. 37. — La disciplina della liquidazione è sostanzialmente quella del codice attuale: le innovazioni introdotte hanno carattere di semplice revisione tecnica del codice attuale. Rimane anche nel progetto rimesso al prudente criterio dei soci di stabilire all'atto della messa in liquidazione le modalità: i soci sono infatti i migliori giudici circa la più conveniente realizzazione del patrimonio sociale. In quanto i soci nulla dispongano all'atto della nomina dei liquidatori, questi debbono portare a compimento le operazioni in corso, vendere i beni, esigere i crediti e pagare i debiti e fare quant'altro occorra per la migliore realizzazione del patrimonio sociale, compreso il potere di vendere in blocco l'azienda e di fare transazioni e compromessi.

R. R., n. 124. — Il riconoscimento dell'autonomia patrimoniale porta come conseguenza necessaria la liquidazione al momento dello scioglimento della

società, e cioè il depuramento del patrimonio sociale dalle passività prima della divisione fra i soci (articoli 210-218 [2275-2283]).

Art. 2276 (211).

Obblighi e responsabilità dei liquidatori.

Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.

P. L.: C. comm., art. 198.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 256; prog. prel. c. comm., art. 168; prog. min. lav., art. 210.

Art. 2277 (212).

Inventario.

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori il patrimonio sociale e presentare ad essi il conto relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.

I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, assieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

P. L.: C. comm., art. 200.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 258; prog. prel. c. comm., art. 169; prog. min. lav., art. 211.

Art. 2278 (213).

Poteri dei liquidatori.

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano la società anche in giudizio.

P. L.: C. comm., artt. 198, 203.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 259; prog. min. obbl., art. 580; prog. prel. c. comm., artt. 167, 170; prog. min. lav., art. 209.

Art. 2279 (214).

Divieto di nuove operazioni.

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

P. L.: C. comm., art. 201.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 259; prog. min. obbl., art. 580; prog. prel. c. comm., art. 171; prog. min. lav., art. 209.

Art. 2280 (215).**Pagamento dei debiti sociali.**

I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finchè non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Se i fondi risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.

P. L.: C. comm., artt. 201, 202.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 260, 261; prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 554; prog. min. obbl., art. 582; prog. prel. c. comm., artt. 172, 173; prog. min. lav., art. 213.

R. prog. prel. c. comm., n. 37. — Si è ritenuto di dover fare una distinzione fra le richieste di versamenti ancora dovuti sulle quote assunte e le richieste di versamenti oltre le quote, fatte ai soci che abbiano assunto una responsabilità illimitata.

Per le prime si è ritenuto sufficiente che risulti la mancanza di disponibilità liquide per il pagamento dei creditori, sì che le somme stesse possono essere richieste anche quando il patrimonio sociale sia tale da consentire in definitiva il pagamento di tutti i debiti; per le seconde invece si è ritenuto necessario subordinare la richiesta alla esistenza di una insufficienza patrimoniale della società, accertabile naturalmente in base al bilancio. Si è altresì precisato che le richieste debbono essere fatte in proporzione delle quote di partecipazione.

L'art. 173 del prog. prel. cod. comm. distingueva per l'appunto il caso in cui i fondi disponibili della società non fossero sufficienti per il pagamento del passivo esigibile, da quello in cui il patrimonio della società non fosse sufficiente per il pagamento dei debiti sociali. L'attuale art. 2280 non fa distinzione tra le due ipotesi: conserva però la graduazione tra richiesta di versamenti ancora dovuti e richiesta di somme oltre la quota, stabilendo che la seconda possa essere effettuata solo se la prima sia insufficiente all'estinzione del passivo sociale.

Art. 2281 (216).**Restituzione dei beni conferiti in godimento.**

I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto a riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 554; prog. min. obbl., art. 581; prog. min. lav., art. 212.

R. G. obbl., n. 505. — I soci che hanno conferito beni in semplice uso devono riprenderli nello stato in cui si trovano; se i beni sono periti o deteriorati per colpa degli amministratori i soci conferenti hanno il diritto al risarcimento del danno, da porsi a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori.

Art. 2282 (217).**Ripartizione dell'attivo.**

Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.

L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.

L. P.: Prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 554; prog. min. obbl., art. 582; prog. min. lav., art. 213.

Art. 2283 (218).**Ripartizione di beni in natura.**

Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.

L. P.: Prog. min. obbl., art. 582.

*Sezione V. — DELLO SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE
LIMITATAMENTE A UN SOCIO.*

R. R., n. 127. — La normale connessione fra società e impresa esplica qui la sua efficacia, in quanto impone che si mantenga integra la organizzazione produttiva, e si evitino le conseguenze economicamente dannose della liquidazione ogni volta che sia possibile. In conseguenza, ogni volta che la causa che impedirebbe la prosecuzione del rapporto sociale riguardi unicamente un socio, si è consentito agli altri di continuare la società, liquidando a detto socio la sua quota, e si sono contemperati i reciproci interessi, consentendo al socio o ai suoi eredi la realizzazione della propria quota e agli altri la continuazione nell'esercizio dell'attività sociale.

Sono state di conseguenza escluse dalle cause di scioglimento la morte, l'inadempimento, la sopravvenuta incapacità e l'insolvenza del socio, facendosene causa di parziale scioglimento del rapporto sociale (articoli 219, 221, 223 [2284, 2286, 2288]), il quale scioglimento si attua mediante la liquidazione della quota del socio sulla base della situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento (art. 224 [2289]).

Vedasi anche il brano della Rel. prog. prel. c. comm. riportato sub Sezione IV di questo capo.

Art. 2284 (219).**Morte del socio.**

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1732; c. comm., art. 191.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 249; prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 549; prog. min. obbl., art. 576; prog. prel. c. comm., art. 161; prog. min. lav., art. 204.

R. R., n. 129. — La morte del socio importa come conseguenza immediata, ove non sia diversamente convenuto, l'obbligo dei soci superstiti di liquidare la quota agli eredi: per la continuazione della società con gli eredi è necessario un accordo fra questi e i soci superstiti.

Art. 2285 (220).

Recesso del socio.

Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

P. L.: C. civ. 1865, artt. 1733, 1734, 1735.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 142; prog. o. e c. Commiss. Reale, artt. 550, 551; prog. min. obbl., artt. 577, 583, 584; prog. prel. c. comm., art. 160; prog. min. lav., artt. 214, 215.

R. R., n. 129. — Il recesso del socio è legalmente ammesso in due ipotesi: nella società contratta senza determinazione di tempo e quando esiste una giusta causa. Si è però espressamente riconosciuto che il contratto sociale possa prevedere altre cause di recesso.

Art. 2286 (221).

Esclusione.

L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonchè per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.

P. L.: C. comm., art. 186.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 245; prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 551; prog. min. obbl., art. 585; prog. prel. c. comm., art. 155; prog. min. lav., artt. 214, 216.

Art. 2287 (222).

Procedimento di esclusione.

L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso può far opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.

Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 245, 247; prog. o. e c. Commiss. Reale, art. 551; prog. min. obbl., art. 585; prog. prel. c. comm., art. 156; prog. min. lav., art. 216.

Art. 2288 (223).

Esclusione di diritto.

È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 157; prog. min. lav., art. 217.

R. R., n. 129. — L'esclusione del socio, cioè la estromissione del socio dalla società, può essere automatica, come avviene nel caso di fallimento del socio o nel caso in cui un creditore particolare del socio abbia ottenuto la liquidazione della quota (art. 223 [2288]), o invece subordinata ad una deliberazione dei soci (art. 222 [2287]), oltre che al verificarsi di una delle cause di esclusione, come avviene nel caso di inadempienza del socio alle obbligazioni verso la società, di interdizione o di condanna a una pena che importa la interdizione dai pubblici uffici, di perimento della cosa di cui è conferito il godimento o la proprietà, se la cosa è perita prima che sia entrata a far parte del patrimonio sociale (art. 221 [2286]).

Art. 2289 (224).

Liquidazione della quota del socio uscente.

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota.

La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Salvo quanto è disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

P. L.: C. civ. 1865, art. 1732; c. comm., art. 187.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 246; prog. min. obbl., artt. 586, 587; prog. prel. c. comm., artt. 158, 159, 160; prog. min. lav., artt. 218, 219, 220.

R. R., n. 129. — La liquidazione della quota del socio uscente avviene in tutti i casi secondo i criteri stabiliti nell'art. 224 (2289), i quali riproducono quelli già accolti nel codice di commercio vigente.

Art. 2290 (225).

Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi.

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.

P. L.: C. comm., art. 188.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 246; prog. min. obbl., art. 586; prog. prel. c. comm., art. 158, 160; prog. min. lav., art. 219.

R. R., n. 129. — La uscita del socio dalla società non fa venir meno la responsabilità del socio uscente per le obbligazioni antecedenti al giorno dello scioglimento: anche questo è un principio che deriva dal codice di commercio vigente, e che soltanto, per tutelare la buona fede dei terzi, è stato completato rendendo nei loro confronti inopponibile l'avvenuto scioglimento, quando l'abbiano ignorato senza loro colpa.

In sede di coordinamento la norma è stata variata nel senso di rendere lo scioglimento opponibile in ogni caso ai terzi, qualora esso sia stato divulgato con mezzi idonei; si è adottato così lo stesso criterio seguito dall'art. 2267.

CAPO III.

DELLA SOCIETÀ' IN NOME COLLETTIVO.

R. R., n. 130. — La società in nome collettivo conserva nel nuovo codice immutati i caratteri essenziali, che le sono stati impressi dalla lunga tradizione: organizzazione su base personale, responsabilità illimitata e solidale dei soci.

La sua disciplina rimane pertanto nelle linee essenziali quella già posta nel codice di commercio vigente, e le innovazioni si limitano alla risoluzione di problemi particolari che sorgevano di fronte al codice abrogato. Unica differenza fondamentale, rispetto all'interpretazione dominante del vigente codice di commercio, è quella che nel sistema del nuovo codice non è riconosciuta alla società in nome collettivo la personalità giuridica, ma soltanto l'autonomia patrimoniale.

Come già è stato rilevato, dal punto di vista strutturale la società in nome collettivo non si differenzia dalla società semplice; e ciò spiega come alla disciplina della società semplice si faccia richiamo per quanto non sia espressamente regolato (art. 228 [2293]).

Esistono tuttavia degli elementi differenziatori che è necessario porre in luce. Dal punto di vista formale, la costituzione della società in nome collettivo è sottoposta all'osservanza di formalità che culminano nella iscrizione nel registro delle imprese (articoli 230-231 [2295-2296]); alla pubblicità dell'atto costitutivo corrisponde la pubblicità delle sue modificazioni (articoli 235, 241, 242 [2300, 2306, 2307]), degli atti che conferiscono o limitano i poteri di rappresentanza (art. 233 [2298]), della creazione di sedi secondarie (art. 234 [2299]), della nomina dei liquidatori (art. 244 [2309]), della estinzione della società (articolo 247 [2312]). La pubblicità ha tuttavia una efficacia puramente dichiarativa e ad essa sono connessi quegli effetti negativi e positivi che derivano dalla iscrizione nel registro delle imprese, e che sono esplicitamente affermati per ciò che riguarda la mancata iscrizione dell'atto costitutivo nell'art. 232 [2297], per ciò che riguarda le limitazioni della rappresentanza nell'art. 233 [2298], per ciò che riguarda la modificazione dell'atto costitutivo nell'art. 235 [2300], per ciò che riguarda la nomina dei liquidatori nell'art. 245 [2310]. Solo per ciò che riguarda la riduzione del capitale e la proroga della società la iscrizione nel registro delle imprese assume un significato diverso, in quanto da tale fatto si fa dipendere il decorso del termine per l'opposizione concessa ai creditori sociali o, rispettivamente, a quelli particolari del socio.

Dal punto di vista sostanziale, la società in nome collettivo si differenzia dalla società semplice, in quanto non è consentito ai soci limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali (art. 226 [2291]): in quanto nei confronti dei soci è espressamente sancito il divieto di concorrenza (art. 236 [2301]); in quanto ancora l'autonomia patrimoniale, pure in difetto della personalità giuridica, è riconosciuta in maniera più netta, affermandosi l'obbligo dei creditori sociali di escutere il patrimonio della società prima di agire nei confronti dei singoli soci (art. 239 [2304]), ed escludendosi il diritto del creditore particolare del socio di chiedere la liquidazione della quota (art. 240 [2305]).

Altre differenze sono connesse al diverso campo di applicazione che è proprio dei due tipi di società: essendo infatti la società in nome collettivo una forma tipica d'esercizio collettivo in un'attività commerciale, la partecipazione di un incapace alla società viene subordinata alle autorizzazioni previste negli articoli 146 e 147 (320, 371, 397, 424 e 425) (art. 229 [2294]); si impone la tenuta delle scritture contabili (art. 237 [2302]) e la conservazione delle medesime per il periodo di dieci anni (art. 247 [2312]); si dispone lo scioglimento della società in conseguenza della dichiarazione di fallimento (art. 243 [2208]).

R. R., n. 131. — Le innovazioni introdotte nella regolamentazione riguardano: a) la possibilità di conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, subordinatamente al consenso degli aventi diritto (art. 227 [2292]); b) la limitazione delle conseguenze della inosservanza delle formalità prescritte per la costituzione della società a quelle che derivano dalla mancata osservanza della pubblicità, eliminandosi il diritto del socio di chiedere lo scioglimento della società, e unicamente riconoscendosi nei confronti dei terzi quella minore autonomia patrimoniale che è propria della società semplice (art. 232 [2297]); c) il riconoscimento della semplice efficacia dichiarativa alla pubblicazione delle modificazioni dell'atto costitutivo, con la conseguenza della opponibilità ai terzi delle modificazioni non pubblicate quando essi le conoscessero (articolo 235 [2300]); d) l'espresso divieto di addivenire a ripartizione di somme fra i soci, che non corrispondano a utili realmente conseguiti, e di addivenire a ripartizione di utili quando siansi verificate nei precedenti esercizi perdite del capitale sociale e questo non sia stato reintegrato o ridotto (art. 238 [2303]); e) l'ammissione della proroga tacita della società, con espresso riconoscimento del diritto del socio di recedere dal contratto e del diritto del creditore particolare di chiedere la liquidazione della quota (art. 242 [2307]); f) l'obbligo dei liquidatori di chiedere la cancellazione della società quando sia stato approvato il bilancio finale di liquidazione, e il diritto dei creditori sociali rimasti insoddisfatti di agire nei confronti dei soci, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dovuto a loro colpa o dolo (art. 247 [2312]).

Per il resto la disciplina è conforme a quella contenuta nel codice di commercio vigente.

Per la pubblicità prescritta in questo capo, da eseguirsi nel registro delle imprese, vedansi fin quando tale registro non sarà attuato, gli artt. 100 e 101 disp. attnaz. Per l'applicazione della nuova legge vedasi l'art. 206 delle disposizioni medesime.

Art. 2291 (226).

Nozione.

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

P. L.: C. comm., artt. 76, 106.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 86, 136; prog. prel. c. comm., artt. 114, 117; prog. min. lav., art. 170.

Art. 2292 (227).**Ragione sociale.**

La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale.

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.

P. L.: C. comm., artt. 77, 105.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 15; prog. prel. c. comm., art. 116; prog. min. lav., art. 222.

In ordine al secondo comma vedasi l'art. 207 disp. att.

Art. 2293 (228).**Norme applicabili.**

La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente.

P. L.: C. comm., art. 107.

L. P.: Prog. min. lav., art. 221, ult. comma.

Art. 2294 (229).**Incapace.**

La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 371, 397, 424 e 425.

Vedasi l'art. 208 disp. att.

Art. 2295 (230).**Atto costitutivo.**

L'atto costitutivo della società deve indicare:

- 1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza e la razza dei soci;
- 2) la ragione sociale;
- 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
- 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 5) l'oggetto sociale;
- 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
- 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
- 8) le norme con le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- 9) la durata della società.

P. L.: C. comm., artt. 88, 87.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 89; prog. prel. c. comm., art. 131; prog. min. lav., art. 223.

R. prog. prel. c. comm., n. 31. — E' sembrato necessario che le persone degli amministratori fossero ben individuate nell'atto costitutivo, non essendo concepibile che ciascun socio abbia la facoltà di ingerirsi nella amministrazione e di compiere atti, magari ad insaputa degli altri soci. Si è pertanto abbandonata l'idea che ciascun socio possa amministrare: l'amministrazione è riservata ai soci nominati amministratori, mentre agli altri soci è stato nominato un diritto di controllo e di informazione; il diritto di chiedere la revoca degli amministratori quando sussistano gravi irregolarità nell'adempimento dei loro doveri.

Il diritto di controllo dei soci è stabilito dall'art. 2261, e quello di chiedere la revoca degli amministratori dall'art. 2259, ult. comma, entrambi richiamati in tema di società in nome collettivo dall'art. 2315.

Art. 2296 (231).

Pubblicazione.

L'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.

P. L.: C. comm., artt. 90, 93, 97.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 90, 92; prog. prel. c. comm., artt. 132, 133; prog. min. lav., artt. 224, 225.

Vedasi il brano riportato sub Capo III.

In caso di inosservanza dell'obbligo del deposito sarà applicabile la pena stabilita dall'art. 2626.

Art. 2297 (232).

Mancata registrazione.

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.

Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

P. L.: C. comm., art. 98.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 92; prog. prel. c. comm., art. 134; prog. min. lav., art. 226.

Vedasi il brano riportato sub Capo III.

Per le società non regolarmente costituite secondo le leggi anteriori alla data di entrata in vigore del codice vedasi l'art. 205 disp. att.

Art. 2298 (233).**Rappresentanza della società.**

L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme.

P. L.: C. comm., art. 107.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 132 a 135; prog. prel. c. comm., artt. 139, 140, 142; prog. min. lav., artt. 195, 229.

Art. 2299 (234).**Sedi secondarie.**

Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro un mese dall'istituzione delle medesime.

L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale è iscritta la società e la data dell'iscrizione.

Presso l'ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante preposto all'esercizio della sede medesima.

L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società.

P. L.: C. comm., art. 92.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 17; prog. min. lav., art. 36.

Art. 2300 (235).**Modificazioni dell'atto costitutivo.**

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione.

Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica.

Le modificazioni dell'atto costitutivo, finchè non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

P. L.: C. comm., artt. 96, 100.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 109, 110, 111; prog. prel. c. comm., art. 151; prog. min. lav., art. 230.

R. prog. prel. c. comm., n. 35. — Fra le due tendenze che attualmente si contendono il campo in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla efficacia giuridica della pubblicità delle modificazioni dell'atto costitutivo, secondo le quali da un lato la modificazione non pubblicata sarebbe priva di effetti sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dei soci e d'altro lato la modificazione sarebbe priva di effetti nei confronti dei terzi, ma non potrebbesi la mancanza di pubblicità opporre dai soci, ho ritenuto di dover seguire una tendenza intermedia, che mi sembra praticamente preferibile e logicamente giustificata. Posto il principio che la modificazione produce i suoi effetti interni in quanto sia stata validamente deliberata ed eseguita e che solo per gli effetti esterni è necessaria la pubblicità, è sembrato necessario ammettere, in conformità del resto di quanto disposto in altra occasione, che la deliberazione di modificazione è inefficace, in difetto dell'osservanza della pubblicità, solo nei confronti di quei terzi che non ne siano altrimenti venuti a conoscenza. Posta cioè anche in questa ipotesi la efficacia dichiarativa della pubblicità, si è consentito che la pubblicità legale sia sostituita dalla pubblicità di fatto, con quegli effetti più limitati che alla pubblicità di fatto sono connessi.

Art. 2301 (236).

Divieto di concorrenza.

Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, nè partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.

In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286.

P. L.: C. comm., art. 112.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 139; prog. prel. c. comm., art. 147; prog. min. lav., art. 178, 179.

Per l'esclusione del socio che ha violato il divieto di concorrenza deve seguirsi il procedimento stabilito dall'art. 2287.

Art. 2302 (237).

Scritture contabili.

Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214.

P. L.: C. comm., art. 147, n. 3.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 129, n. 3.

R. C. R. c. comm., pag. 61. — Le proposte di sottoporre anche le società in nome collettivo all'obbligo della pubblicità dei bilanci e della costituzione delle riserve, contenute in precedenti progetti e giustamente criticate, perchè il loro accoglimento avrebbe potuto mettere in serio pericolo l'avvenire delle società in nome collettivo, sono state respinte.

Art. 2303 (238).

Limiti alla distribuzione degli utili.

Non può farsi luogo a ripartizioni di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

P. L.: C. comm., artt. 181, 117 ult. comma.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 125, 126; prog. prel. c. comm., art. 144; prog. min. lav., art. 189.

Le violazioni delle norme di quest'articolo sono punite a norma dell'articolo 2621, n. 2.

Art. 2304 (239).

Responsabilità dei soci.

I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.

P. L.: C. comm., art. 106.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 136; prog. prel. c. comm., art. 117; prog. min. lav., art. 197.

A differenza di quanto disposto dall'art. 2268 per la società semplice, per cui la preventiva escussione del patrimonio sociale è obbligatoria solo se il socio la domanda e indica i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi, l'art. 2304, in omaggio alla più accentuata autonomia del patrimonio sociale delle collettive, non subordina l'obbligo dell'escussione ad alcuna condizione. L'art. 117 del prog. prel. cod. comm. stabiliva che l'escussione della società non fosse necessaria quando fosse stata iniziata a carico della società medesima una procedura concorsuale per insolvenza. Questo principio non è stato riprodotto nell'attuale art. 2304, dato che, privata la società in nome collettivo della personalità giuridica, il fallimento della società produce automaticamente quello dei soci, come stabilisce l'art. 147 della legge fallimentare (R. D. 16 marzo 1942, n. 267).

Art. 2305 (240).

Creditore particolare del socio.

Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

P. L.: C. comm., art. 85.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 123; prog. min. lav., art. 199.

A differenza di quanto disposto dall'art. 2270, secondo comma, per la società semplice, l'art. 2305 non ammette la liquidazione della quota del socio ad istanza del creditore particolare, neppure nel caso che gli altri beni del debitore siano insufficienti a soddisfare le ragioni del creditore particolare.

Questi potrà pertanto solo far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere gli atti conservativi sulla quota di quest'ultimo nella liquidazione (art. 2270, primo comma, richiamato per la società in nome collettivo dall'art. 2293), salvo, se ne ricorrono gli estremi, l'esperimento dell'azione revocatoria (artt. 2901 e segg.). Vedasi però l'art. 2307 per il caso di proroga della società.

Art. 2306 (241).

Riduzione di capitale.

La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori

versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che l'esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia.

P. L.: C. comm., art. 101.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 112; prog. prel. c. comm., art. 152; prog. min. lav., art. 231.

Art. 2307 (242).

Proroga della società.

Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.

Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente.

In caso di proroga tacita ciascun socio può recedere dalla società dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore, a norma dell'art. 2270.

P. L.: C. comm., artt. 102, 190.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 113; prog. prel. c. comm., art. 153; prog. min. lav., art. 232.

R. prog. prel. c. comm., n. 35. — In mancanza della fissazione di un nuovo termine di durata della società, si è ritenuto che ciascun socio abbia il diritto di chiedere lo scioglimento della società (*ora, il recesso*). Con ciò, pure basandosi su un diverso fondamento, si è adottata una soluzione analoga a quella attualmente affermata dalla giurisprudenza, la quale parla di una società irregolare che si sostituisce a quella regolare, o a quella accennata dalla dottrina per cui ci si troverebbe di fronte ad una irregolarità sopravveniente.

E' stato mantenuto il diritto dei creditori individuali del socio di opporsi così alla proroga espressa come alla proroga tacita, ma si è cercato di contemperare l'interesse dei creditori con quello dei soci, che d'altronde coincide con quello dell'economia nazionale, conservando per quanto possibile la integrità dell'azienda sociale, e ponendo come conseguenza della opposizione, non lo scioglimento della società, ma la liquidazione della quota del socio sulla base dell'ultimo bilancio antecedente alla proroga.

Art. 2308 (243).

Scioglimento della società.

La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'art. 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale, per la dichiarazione di fallimento.

P. L.: C. comm., artt. 189, 190, 191.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 248, 249; prog. prel. c. comm., art. 163; prog. min. lav., art. 202.

Le attività commerciali sono quelle indicate dall'art. 2195. L'art. 2308 è da porsi in relazione con l'art. 2221, che limita l'applicabilità delle procedure del fallimento e del concordato preventivo alle sole imprese che esercitano un'attività commerciale, nonché con l'art. 1 della legge fallimentare che conferma tale principio. Come causa di scioglimento è previsto pure il provvedimento dell'autorità governativa, ossia la liquidazione coatta amministrativa. Su quest'ultima vedansi gli artt. 2, 3, 194 e segg. della legge fallimentare.

Art. 2309 (244).

Pubblicazione della nomina dei liquidatori.

La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe.

P. L.: C. comm., art. 197.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 256; prog. prel. c. comm., art. 166; prog. min. lav., art. 234.

Vedasi l'art. 2626.

Art. 2310 (245).

Rappresentanza della società in liquidazione.

Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.

P. L.: C. comm., art. 198.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 257; prog. prel. c. comm., art. 167; prog. min. lav., art. 235.

Per l'obbligo dell'indicazione negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione, vedansi gli artt. 2205 e 2627.

Art. 2311 (246).

Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e si intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.

In caso di impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo.

Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.

P. L.: C. comm., art. 208.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 266; prog. prel. c. comm., art. 174; prog. min. lav., art. 236.

Per la violazione degli obblighi incombenti ai liquidatori vedasi l'art. 2625.



**Art. 2312 (247).
Cancellazione della società.**

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.

Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.

Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

P. L.: C. comm., artt. 207, 209.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 264, 267; prog. prel. c. comm., artt. 175, 176, 177; prog. min. lav., artt. 238, 239.

R. prog. prel. c. comm., n. 37. — Si è ritenuto di precisare che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori debbono provvedere alla cancellazione della società dal registro di commercio, e inoltre di regolare il diritto dei creditori rimasti insoddisfatti, perchè il loro credito non era conosciuto dai liquidatori e non fu fatto valere durante la liquidazione.

A questo riguardo, è sembrato che non potesse ammettersi una reviviscenza della società, dato che ormai il contratto era sciolto e il patrimonio liquidato, e che, d'altra parte, fosse necessario permettere ai creditori di realizzare il loro credito, dato che altrimenti i soci avrebbero realizzato un illecito arricchimento. Si è pertanto disposto che il creditore insoddisfatto possa far valere il suo credito nei confronti del socio, secondo la responsabilità da questo assunta con il contratto sociale. Naturalmente poi il socio che ha pagato potrà rivalersi nei confronti degli altri soci per la loro quota.

Accanto alla responsabilità dei soci verso i creditori insoddisfatti, stabilita dall'art. 177 del prog. prel. cod. comm., l'attuale art. 2312 ha enunciato espressamente quella dei liquidatori, nel caso di loro colpa.

Vedasi pure l'art. 2626.

CAPO IV.

DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE.

R. R., n. 132. — Anche la disciplina della società in accomandita semplice è mantenuta sulle basi tradizionali. Le innovazioni introdotte sono quelle già accennate per la società in nome collettivo, la cui disciplina si applica in quanto compatibile con la specialità del tipo (art. 250 [2315]).

Anche alla società in accomandita semplice non è riconosciuta la personalità giuridica, ma soltanto l'autonomia patrimoniale; anche per la società in accomandita semplice è ammessa la conservazione nella ragione sociale del nome del socio receduto o defunto (art. 249 [2314]); anche per questo tipo di società la inosservanza delle formalità non importa il diritto dei soci di sciogliersi dalla società, ma unicamente le conseguenze che derivano dalla mancata osservanza della pubblicità e la minore autonomia patrimoniale che è propria della

società semplice. Una particolare norma chiarificatrice regola, per le società non iscritte, la responsabilità degli accomandanti (art. 252 [2317]).

Per il resto le modificazioni apportate dal nuovo codice hanno valore di integrazione e di chiarimento. Così in ordine alla comprensione del nome dell'accomandante nella ragione sociale, si è precisato che la responsabilità illimitata e solidale con gli accomandatari sorge solo in quanto l'accomandante abbia consentito a tale comprensione (art. 249 [2314]); così in ordine alla nomina e alla revoca degli amministratori, si è richiesto il consenso degli accomandatari e della maggioranza degli accomandanti (art. 254 [2319]); così in ordine ai poteri degli accomandanti, pur riaffermandosi il divieto di immistione nell'amministrazione, si è precisato essere consentito all'accomandante di prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori e, nel caso che sia previsto dall'atto costitutivo, di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e di compiere atti di ispezione e sorveglianza (art. 255 [2320]); così ancora, in ordine al trasferimento della quota del socio accomandante, è ammessa espressamente la trasmissibilità per causa di morte, mentre il trasferimento per atto tra vivi è subordinato al consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale (art. 257 [2322]); così infine si è espressamente posta come causa di scioglimento della società il venir meno della categoria dei soci accomandanti o accomandatari, nel caso in cui non venga sostituito il socio venuto meno (art. 258 [2323]).

Le altre norme riproducono quelle già contenute nel codice di commercio vigente.

Art. 2313 (248).

Nozione.

Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

P. L.: C. comm., artt. 76, 115, 117.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 86, 143; prog. prel. c. comm., artt. 114, 127; prog. min. lav., artt. 240, 241.

Art. 2314 (249).

Ragione sociale.

La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2292.

L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

P. L.: C. comm., artt. 77, 114.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 15, 16; prog. prel. c. comm., art. 125; prog. min. lav., art. 244.

Art. 2315 (250).

Norme applicabili.

Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni

relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 146; prog. min. lav., art. 243.

Art. 2316 (251).

Atto costitutivo.

L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.

P. L.: C. comm., artt. 87, 88.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 89.

Circa l'obbligo delle società esistenti di uniformare l'atto costitutivo e lo statuto al nuovo codice vedasi l'art. 206 disp. att.

Art. 2317 (252).

Mancata registrazione.

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2297.

Tuttavia, per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.

P. L.: C. comm., art. 98.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 92; prog. prel. c. comm., art. 134; prog. min. lav., artt. 242, 226.

Per l'esecuzione della pubblicità dell'atto costitutivo e degli altri atti e fatti sociali fino all'attuazione del registro delle imprese vedansi gli artt. 100 e 101 disp. att., e per la sanzione penale, nel caso di inosservanza degli obblighi, vedasi l'art. 2626. Per le accomandite irregolarmente costituite alla data dell'entrata in vigore del codice vedasi l'art. 205 disp. att.

Art. 2318 (253).

Soci accomandatari.

I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.

L'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari.

P. L.: C. comm., artt. 116, 114, 118.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 146, 144; prog. prel. c. comm., art. 128, 129; prog. min. lav., art. 247.

Vedasi l'art. 208 disp. att.

Art. 2319 (254).

Nomina e revoca degli amministratori.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo com-

ma dell'art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

P. L.: C. comm., art. 119, 120.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 161; prog. prel. c. comm., artt. 325, 326; prog. min. lav., artt. 254, 255.

Art. 2320 (255).

Soci accomandanti.

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, nè trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 2286.

I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

P. L.: C. comm., art. 118.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 144; prog. prel. c. comm., art. 129; prog. min. lav., art. 248.

R. C. R. c. comm., pag. 62. — È noto che l'art. 118 del codice vigente dispone che il socio accomandante, il quale anche munito di procura speciale tratti un affare per conto sociale, incontra una responsabilità solidale con la società per le obbligazioni derivanti da esso. Ciò vuol dire in pratica inibire ai soci accomandanti, la cui competenza può essere insostituibile, di trattare affari per conto della società, anche mediante procura speciale. Evidentemente il legislatore del codice attuale, preoccupato del pericolo della costituzione di accomandite con accomandatari teste di legno, amministrate da accomandanti responsabili solo per la loro quota, è arrivato a porre un rimedio che non è meno pericoloso del male. Il progetto attenua sensibilmente la disposizione del codice attuale. Infatti, pur tenendo fermo il divieto per gli accomandanti di trattare o concludere affari, mediante procure generali o ingerenze non autorizzate (pena la responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali), ammette tuttavia che il socio accomandante possa concludere determinati affari in forza di procura speciale, senza incorrere in alcuna responsabilità personale di fronte ai terzi.

È poi espressamente riconosciuta la facoltà dei soci accomandanti di prestare la loro opera nell'interno dell'azienda.

Art. 2321 (256).

Utili percepiti in buona fede.

I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

P. L.: C. comm., art. 117.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 115; prog. prel. c. comm., art. 130; prog. min. lav., art. 249.

Art. 2322 (257).**Trasferimento della quota.**

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 143; prog. prel. c. comm., art. 127; prog. min. lav., art. 246.

Art. 2323 (258).**Cause di scioglimento.**

La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, semprechè nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.

Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

P. L.: C. comm., art. 191.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 249; prog. min. c. comm., art. 163; prog. min. lav., art. 250.

Il secondo comma è stato aggiunto in sede di coordinamento, dandosi una disciplina analoga a quella stabilita per le accomandite per azioni dall'art. 2468, secondo comma.

Art. 2324.**Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione.**

Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.

CAPO V.**DELLA SOCIETÀ PER AZIONI.**

R. R., n. 133. — L'ampio esame pregiudiziale a cui fu sottoposta la questione dell'opportunità di mantenere nel nuovo codice il tipo della società per azioni si è concluso senza disaccordi in senso pienamente affermativo. Nè poteva essere altrimenti se si considera la fondamentale funzione che a questo tipo di società è assegnato nella moderna economia. I capitali e le riserve iscritte in bilancio

delle società per azioni attualmente esistenti in Italia rappresentano un investimento complessivo di circa settanta miliardi.

Storicamente la società per azioni non è affatto legata al sistema dell'economia liberale. Essa trae origine da istituti che risalgono agli inizi della civiltà moderna (fine del secolo XVI e inizi del XVII) e muove da una felice intuizione giuridica ed economica che reca inconfondibile il segno della genialità italiana.

Politicamente ed economicamente, la società per azioni costituisce uno dei capisaldi insostituibili della economia organizzata del nostro secolo. Essa è infatti lo strumento tipico che permette la raccolta e la mobilitazione di notevoli masse di risparmio popolare per l'investimento in imprese, per le quali nessuna privata fortuna sarebbe sufficiente o nelle quali il singolo non avrebbe l'ardire di cimentarsi, in relazione all'eventualità che il proprio patrimonio si impegni oltre la durata della vita umana. La società per azioni rende possibile questo risultato, offrendo al socio il duplice vantaggio di limitare la propria responsabilità per le obbligazioni sociali alla somma conferita e di potere, con l'alienazione del titolo che rappresenta la sua partecipazione, realizzare in qualsiasi momento il suo investimento senza che per ciò venga alterata la consistenza del patrimonio sociale.

Nè la facilità con la quale possono mutare i soci in questo tipo di società giustifica la critica che si è mossa, parlando di una dannosa disintegrazione fra capitale ed impresa.

L'elemento personale che si perde nel capitale si afferma vigorosamente nella direzione e nell'organizzazione dell'impresa, la quale rimane pur sempre la creazione della genialità e del lavoro dei suoi capi e dei loro collaboratori. La società per azioni da questo punto di vista è stata e rimane una delle più feconde palestre formatrici di uomini e di capi di impresa.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 2325 (259).

Nozione.

Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

P. L.: C. comm., art. 76.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 86; prog. prel. c. comm., art. 114; prog. min. lav., art. 258.

R. R., n. 136. — Il nuovo codice, abbandonata la non appropriata ed infelice denominazione di «anonima», per quella più esatta e rispondente di «società per azioni», ne scolpisce la caratteristica essenziale, disponendo (art. 259 [2325]) che soltanto la società risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.

Art. 2326 (260).

Denominazione sociale.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni.

P. L.: C. comm., art. 77.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 15; prog. prel. c. comm., art. 178; prog. min. lav., art. 259.

R. R., n. 137. — Il codice elimina le questioni che formarono talvolta oggetto di discussione, consentendo ampia libertà, salvo l'obbligo di completare in ogni caso la denominazione sociale con l'indicazione «società per azioni» (articolo 260 [2326]). E' questa infatti l'unica indicazione indispensabile per la tutela dei terzi che entrano in rapporto con la società, mentre è giusto che si consenta a questa di costituire la propria dominazione nel modo che reputa più conveniente e perciò anche includendovi il nome di colui o di coloro che furono i creatori dell'impresa, poichè anche questi nomi possono in molti casi rappresentare un valore morale e patrimoniale che sarebbe ingiusto e dannoso disperdere.

Art. 2327 (261).

Ammontare minimo del capitale.

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a un milione di lire.

L. P.: Prog. prel. e. comm., art. 179; prog. min. lav., art. 260.

R. R., n. 134. — Per le sue origini e per la sua struttura la società per azioni non è forma adatta per le imprese di più modeste proporzioni, e il moltiplicarsi delle piccole anonime è un fenomeno di deviazione dell'istituto dai suoi scopi naturali.

La determinazione del limite costituiva però un problema delicato, perchè occorreva trovare il giusto punto di relazione alla concreta situazione economica del nostro paese, che è fondata più sulle media che sulle grandi imprese. Occorreva in particolare tener presente che la quasi totalità delle più fiorenti imprese italiane è sorta con capitali modesti in cui i fondatori arrischiarono dapprima somme limitate, aumentando quindi i loro apporti e sollecitandone dei nuovi, quando si manifestarono i segni della prospera fortuna dell'impresa. Indice questo di una economia formata in prevalenza di modesti risparmi, ma pur anche indice di una avvedutezza che costituisce un titolo di onore per il nostro paese, fondamentalmente alieno dalle grandi avventure finanziarie quanto è tenace nella costruzione progressiva e meditata dei solidi strumenti della sua produzione e della sua fortuna.

Per queste considerazioni il nuovo codice stabilisce il limite minimo del capitale nella cifra di un milione di lire (art. 261 [2327]). Il significato di questo limite risulta dai dati statistici, da cui si rileva che su 25.471 società anonime attualmente esistenti ben 20.669 hanno un capitale inferiore alla detta cifra.

Per le imprese con capitale inferiore a un milione di lire, che intendano ugualmente beneficiare dell'istituto della responsabilità limitata dei soci, resta però aperto il nuovo tipo della società a responsabilità limitata che esclude la circolazione di titoli.

Per le società esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice vedasi l'art. 215 disp. att.

Art. 2328 (262).

Atto costitutivo.

La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

1) il nome, i cognome e il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci, e il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;

2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

- 3) l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- 5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore;
- 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
- 7) le norme con le quali gli utili devono essere ripartiti;
- 8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori;
- 9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
- 11) la durata della società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.

P. L.: C. comm., artt. 87, 89.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 93; prog. prel. c. comm., art. 180; prog. min. lav., art. 261.

R. prog. prel. c. comm., n. 30. — Le indicazioni che l'atto costitutivo deve contenere sono elencate nell'art. 180 del progetto, che ha il pregio di una maggior esattezza sostanziale e formale posto a confronto con il corrispondente art. 89 del codice vigente. E' parso opportuno di stabilire con formula sinteticamente più rigorosa che l'atto costitutivo deve contenere la *precisa determinazione dell'oggetto sociale*, onde richiamare l'attenzione del giudice che deve approvare l'atto stesso sulla imprescindibile necessità che l'attività dell'impresa sociale non sia indicata in forma vaga ed indeterminata come spesso avviene nella pratica attuale. E' parso opportuno inoltre di abbandonare il riferimento alla «firma sociale», che la legge vigente usa a proposito degli amministratori che hanno la rappresentanza della società sostituendo a tale espressione, che viene dalla pratica, quella più ampia e più rigorosamente tecnica di «rappresentanza sociale».

* L'art. 180 n. 3 del prog. prel. cod. comm. richiedeva per l'appunto «la precisa determinazione dell'oggetto sociale». Tale formula non è stata riportata nell'art. 2328, n. 3, (che richiede genericamente l'indicazione dell'oggetto sociale), sol perchè si è ritenuto per un verso superfluo e per l'altro non esatto prescrivere il requisito della precisione nei soli riguardi del n. 3, dato che tale requisito deve ricorrere anche nei confronti delle altre indicazioni che l'atto costitutivo deve contenere.

Per l'assoggettamento delle società esistenti alla disciplina del nuovo codice vedansi gli artt. 206 e segg. disp. att.

Per le indicazioni obbligatorie negli atti e nella corrispondenza vedansi gli artt. 2250 e 2627.

Art. 2329 (263).

Condizioni per la costituzione.

Per procedere alla costituzione della società è necessario:

- 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
- 2) che siano versati presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro;
- 3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni

richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente devono essere consegnate agli amministratori quando provino l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. Se entro un anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme suddette devono essere restituite ai sottoscrittori.

P. L.: C. comm., artt. 131, 133; legge 13 giugno 1940, n. 945, art. 1.
L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 105, 106; prog. prel. c. comm., art. 181; prog. min. lav., art. 262.

R. R., n. 138. — Per quanto riguarda i requisiti per la costituzione della società, doveva tenersi conto che in regime di economia corporativa e in armonia con i principi posti dall'art. 30 del presente libro (2084), quel regime di controllo amministrativo, che già esisteva prima del vigente codice di commercio, ha riacquisito carattere normale.

Data però la molteplicità delle esigenze a cui tale controllo deve provvedere, si è ritenuto limitarsi in proposito ad un rinvio alla legislazione speciale. In questo senso l'art. 263 (2329) fa un espresso richiamo all'autorizzazione governativa ed alle altre condizioni richieste dalle leggi speciali sia in relazione al capitale investito nella società (legge 13 giugno 1940, n. 945) (vedi nota), sia in relazione al particolare oggetto della società (es. legge 7 marzo 1938, n. 141, per le aziende di credito; R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, per le imprese assicurative ecc.).

Quanto alle autorizzazioni governative, di cui fa cenno il n. 3 dell'art. 2329, è in primo luogo da tener presente il R. D. L. 7 aprile 1942, n. 322, che nell'art. 1 stabilisce che sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze, le costituzioni di società per azioni. Tale D. L. non fa che riprodurre il sistema instaurato col R. D. L. 5 settembre 1935, n. 1613 e prorogato da ultimo fino all'attuazione del nuovo codice di commercio con la legge 13 giugno 1940 n. 945, che prescriveva l'autorizzazione per la costituzione di società con capitale di oltre un milione di lire. Tale ultima aggiunta non si è resa necessaria nel D. L. del 1942, dato quanto disposto dall'art. 2327.

Art. 2330 (264).

Deposito dell'atto costituito e iscrizione della società.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti in natura, la relazione indicata nell'art. 2343, nonchè le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione della società nel registro.

Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'art. 2299.

P. L.: C. comm., artt. 91, 97.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 95, 92; prog. prel. c. comm., artt. 182, 183; prog. min. lav., artt. 263, 264.

R. prog. prel. c. comm., n. 39. — Come già ho detto parlando delle società in nome collettivo, anche per le società per azioni possono i soci sostituirsi al notaio che non adempia all'obbligo di depositare l'atto costitutivo presso l'ufficio del registro del commercio.

R. R., n. 138. — La procedura per la legale costituzione della società è stata armonizzata con l'istituto del registro delle imprese. Al notaio che ha redatto l'atto costitutivo è a tal fine fatto obbligo entro trenta giorni di depositare l'atto costitutivo con lo statuto della società presso l'ufficio del registro competente. Al tribunale spetta di verificare l'osservanza delle condizioni stabilite dalla legge e di ordinare, sentito il pubblico ministero, l'iscrizione dell'atto stesso. Contro il decreto del tribunale è ammesso il ricorso davanti la corte di appello anche da parte del pubblico ministero, per modo che sia l'interesse privato sia quello pubblico trovino pari tutela sul medesimo piano.

Il ricorso alla corte d'appello da parte del pubblico ministero è previsto ora dall'art. 740 cod. proc. civ.

In caso di violazione dell'obbligo del deposito dell'atto costitutivo e di tutti gli altri obblighi inerenti alla pubblicità sarà applicabile l'art. 2626.

Fino all'attuazione del registro delle imprese vedansi gli artt. 100 e 101 disp. att.

Art. 2331 (265).

Effetti dell'iscrizione.

Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

L'emissione e la vendita delle azioni prima dell'iscrizione della società sono nulle.

P. L.: C. comm., art. 98, 77, ult. comma, 137.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 96, 88, 167; prog. prel. c. comm., art. 184; prog. min. lav., art. 265.

R. R., n. 138. — La iscrizione nel registro delle imprese per la società per azioni — come per l'accomandita per azioni e per la società a garanzia limitata — ha effetto costitutivo, in quanto importa l'acquisizione della personalità giuridica (art. 265 [2331]). La norma legislativa corrisponde alla intuizione immediata che la personalità giuridica, mentre sarebbe un attributo sproporzionato per le società le cui attività e la cui fortuna sono indissolubilmente legate alle persone dei soci, è un attributo necessario per le società nelle quali l'organizzazione più complessa opera il distacco pieno del patrimonio dalle persone mutevoli o, comunque, irrilevanti dei soci. Effettivamente in tali società dal concorde volere dei soci trae vita un ente che è destinato a presentarsi nel mondo esterno non già in funzione degli individui che lo hanno costituito, ma in virtù di una personalità sua propria e come titolare di un proprio patrimonio, il quale segna il limite della responsabilità che esso assume per le obbligazioni contratte in suo nome.

R. R., n. 139. — In difetto dell'iscrizione nel registro, nel sistema del nuovo codice non esiste neppure una società per azioni irregolare, perchè ciò sarebbe in contrasto con la volontà dei soci e con il loro diritto alla restituzione dei conferimenti eseguiti (art. 263 ultimo comma [2329]). Ne consegue che per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi solo coloro che hanno agito (art. 265 [2331]), a meno, naturalmente, che dal comportamento dei sottoscrittori non risulti che essi hanno posto in essere una società di altro tipo (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita), nel qual caso troveranno applicazione le norme corrispondenti.

Per le società esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice ma irregolarmente costituite, secondo le leggi anteriori, vedasi l'art. 205 disp. att.

Art. 2332 (266).

Nullità dell'atto costitutivo.

Avvenuta l'iscrizione della società nel registro delle imprese, la dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società.

I soci non sono liberati dall'obbligo del conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 369; prog. min. lav., art. 427.

R. R., n. 140. — In relazione all'iscrizione nel registro, il codice risolve anche le delicate questioni che sorgono intorno al tema della nullità dell'atto costitutivo, e a tal fine dispone che dopo l'iscrizione nel registro la eventuale dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società (art. 266 [2332]). Anche in questo caso i terzi trovano nel sistema di pubblicità del nuovo codice la più completa tutela: tutela che è resa poi praticamente efficiente dalla disposizione che i soci, nonostante la dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo, non sono liberati dall'obbligo del conferimento fino a quando non siano soddisfatti tutti i creditori sociali. D'altra parte, facendo applicazione del principio che la permanenza dell'impresa deve essere in quanto possibile assicurata nell'interesse dell'economia nazionale, il codice completa le disposizioni ora accennate disponendo che la nullità dell'atto costitutivo non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata con una modificazione dell'atto stesso iscritta nel registro delle imprese.

In tema di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea l'art. 2377, terzo comma, stabilisce che « in ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi ». Per il primo comma dell'art. in esame, invece, non sembrerebbe necessaria la sussistenza della buona fede dei terzi per conservare efficacia agli atti compiuti nei loro confronti in nome della società.

L'art. 2332 non disciplina la nullità dell'atto costitutivo per impossibilità od illiceità dell'oggetto: dovrebbe ritenersi applicabile in questo caso il principio contenuto nell'art. 2379, che fa rinvio agli articoli 1421, 1422 e 1423.

Sezione II. — DELLA COSTITUZIONE MEDIANTE PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE.

R. R., n. 141. — L'opportunità di mantenere o meno nel nuovo codice, accanto alla forma abitualmente usata della costituzione simultanea, anche quella della cosiddetta costituzione successiva ha formato oggetto di meditato esame. E' parso in definitiva che fosse da accogliere la soluzione affermativa, che è stata del resto adottata da tutte le legislazioni più recenti, soprattutto per la considerazione che tale forma, in determinate situazioni, può essere la più rispondente per permettere alla società per azioni di trarre il suo capitale da una larga cerchia di partecipanti. Il codice ha però avuto cura di disciplinare in modo più semplice il relativo procedimento.

Art. 2333 (267).**Programma e sottoscrizione delle azioni.**

La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.

Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.

P. L.: C. comm., art. 129.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 97; prog. prel. c. comm., art. 185; prog. min. lav., art. 266.

Art. 2334 (268).**Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori.**

Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal n. 2 dell'art. 2329.

Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritto.

Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi a quello fissato per il versamento prescritto dal n. 2 dell'art. 2329, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.

P. L.: C. comm., artt. 132, 134.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 99, 100; prog. prel. c. comm., art. 186; prog. min. lav., art. 267.

Art. 2335 (269).**Assemblea dei sottoscrittori.**

L'assemblea dei sottoscrittori:

- 1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;
- 2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo;
- 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
- 4) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.

Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso unanime dei sottoscrittori.

P. L.: C. comm., artt. 134, 156.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 100, 101; prog. prel. c. comm., art. 187; prog. min. lav., art. 268.

Art. 2336 (270).**Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo.**

Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330.

P. L.: C. comm., art. 136.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 103; prog. prel. c. comm., art. 188; prog. min. lav., art. 269.

Sezione III. — DEI PROMOTORI E DEI SOCI FONDATORI.**Art. 2337 (271).****Promotori.**

Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'articolo 2333.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 163, ult. comma, 164, ult. comma; prog. prel. c. comm., art. 189; prog. min. lav., art. 270.

R. R., n. 142. — Circa l'identificazione dei promotori, il codice risolve le note questioni sorte in proposito adottando i seguenti criteri: promotori sono unicamente coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione appongono la loro firma al programma (art. 271 [2337]); e perciò a questi soltanto fanno carico le responsabilità conseguenti all'iniziativa da essi assunta.

Art. 2338 (272).**Obbligazioni dei promotori.**

I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.

La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, semprechè siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.

Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

P. L.: C. comm., art. 126.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 164, 162; prog. prel. c. comm., artt. 190, 191; prog. min. lav., artt. 271, 272.

R. prog. prel. c. comm., n. 41. — La responsabilità dei promotori verso i terzi sia per le obbligazioni contratte per costituire la società sia per le operazioni che eccedono gli atti necessari per la costituzione stessa è stata regolata in conformità alle disposizioni degli articoli 126 e 138 del codice vigente.

Art. 2339 (273).**Responsabilità dei promotori.**

I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:

1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;

2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'art. 2343;

3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 164; prog. prel. c. comm., art. 192; prog. min. lav., art. 273.

R. R., n. 142. — Il codice integra le disposizioni che nel codice vigente regolano la responsabilità verso i terzi, aggiungendo (art. 273 [2339]) che essi rispondono solidalmente, sia verso la società sia verso i terzi, della integrale sottoscrizione del capitale e dei relativi versamenti, della esistenza dei conferimenti in natura e della verità delle pubblicazioni di ogni specie da essi fatte per la costituzione della società. Ad evitare poi evasioni al giusto rigore di questa disposizione si stabilisce, infine, che con i promotori rispondono del pari verso la società e verso i terzi anche coloro per conto dei quali essi hanno agito.

Vedasi la sanzione penale stabilita dall'art. 2621, n. 1.

Art. 2340 (274).**Limiti dei benefici riservati ai promotori.**

I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore com-

plessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.

P. L.: C. comm., art. 127.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 163; prog. prel. c. comm., art. 193; prog. min. lav., art. 274.

R. prog. prel. c. comm., § 41. — I benefici che ai promotori è lecito di riservarsi nell'atto costitutivo sono stati limitati ad una partecipazione agli utili sociali in misura non superiore al decimo di questi e per un periodo massimo di dieci anni (*ora cinque*) qualunque sia la durata della società.

Art. 2341 (275).

Soci fondatori.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 163, ult. comma; prog. prel. c. comm., art. 189; prog. min. lav., art. 270.

R. R., n. 142. — Agli effetti della limitazione dei benefici concessi ai promotori (art. 274 [2340]), la legge considera alla stessa stregua dei promotori i soci che stipulano l'atto costitutivo, qualunque sia la forma di costituzione adottata (art. 275 [2341]). In questo modo si elimina efficacemente la possibilità di una facile evasione alla norma limitatrice dei benefici, posta per i promotori, e si pone il principio fondamentale che solo entro rigorosi limiti di misura e di tempo è consentito ai soci fondatori di crearsi posizioni di privilegio a danno di coloro che parteciperanno successivamente alla società.

Sezione IV. — DEI CONFERIMENTI.

Art. 2342 (276).

Conferimenti.

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255.

P. L.: C. comm., artt. 80, 81, 82.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 119, 120, 121; prog. prel. c. comm., artt. 194, 195; prog. min. lav., artt. 275, 276.

Art. 2343 (277).

Stima dei conferimenti in natura.

Chi conferisce beni in natura deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito ed i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel comma precedente e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 101, 168; prog. prel. c. comm., artt. 196, 197; prog. min. lav., art. 277, 278.

R. R., n. 143. — Di particolare importanza sono le disposizioni relative ai conferimenti di beni in natura, per i quali si è ritenuto necessario stabilire che il valore dei beni conferiti in una società debba in ogni caso risultare da una perizia giurata, redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni stessi, l'indicazione del valore ai medesimi attribuito e i criteri di valutazione seguiti.

La preoccupazione di evitare il danno che alla società ed ai terzi potrebbe derivare da compiacenti valutazioni dei beni conferiti, ha inoltre convinto dell'opportunità di imporre agli amministratori ed ai sindaci l'obbligo, che importa di conseguenza la loro responsabilità per il caso che non vi adempiano, di controllare entro sei mesi dalla costituzione della società le valutazioni contenute nella perizia su cennata, provvedendo alla revisione di essa, qualora sussistano fondati motivi per dubitare della sua esattezza.

Al fine poi di rendere veramente efficiente tale sistema, si è disposto che, fino a quando le valutazioni non siano state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Con lo stesso articolo si è stabilito da ultimo che, se il valore dei beni conferiti era al momento in cui avvenne il conferimento inferiore di oltre un quinto a quello per cui furono apportati alla società, questa debba ridurre proporzionalmente il proprio capitale, annullando le azioni che risultano scoperte. E' tuttavia concessa al socio conferente la facoltà di versare la differenza in danaro o di recedere dalla società. Il versamento della differenza elimina infatti ogni danno per la società e, d'altro canto, la possibilità del recesso è sembrata giustificata dalla considerazione che il socio può essersi indotto al conferimento in base alla valutazione che in seguito è risultata eccessiva, mentre se ne sarebbe astenuto se, fin dall'inizio, la valutazione fosse stata quella a cui si è pervenuti in sede di rettifica della prima.

La duplice facoltà ora accennata concessa al socio conferente non vulnera, del resto, il rigore del sistema adottato, che tende ad ovviare ad uno dei pericoli maggiori che possono verificarsi nella formazione del capitale sociale: il pericolo cioè che questo sia l'illusoria espressione di una inesistente ricchezza.

La valutazione esagerata dei conferimenti in natura è punita a norma dell'art. 2629.

Art. 2344 (278).

Mancato pagamento delle quote.

Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, gli amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di un diffida nella

Gazzetta Ufficiale del Regno, possono far vendere le azioni a suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

P. L.: C. comm., artt. 83, 168, 186.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 122, 177, 245; prog. prel. c. comm., art. 200; prog. min. lav., art. 281.

R. R., n. 144. — La procedura contro gli azionisti morosi è stata disciplinata più adeguatamente di quanto non lo fosse nel codice vigente. Si riconosce il diritto della società di far vendere le azioni per cui non vengano eseguiti i versamenti dovuti; ma si regola poi in modo più completo l'ipotesi che per le azioni stesse non si trovi un compratore, disponendosi in questo caso che esse, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte, riducendosi in misura corrispondente il capitale sociale.

Per ovvi motivi si esclude poi dall'esercizio del diritto di voto l'azionista in mora coi versamenti.

L'art. 199, secondo comma del prog. prel. cod. comm. stabiliva che in caso di insolvenza della società non operasse la compensazione tra il debito dell'azionista relativo al conferimento ed i suoi crediti verso la società. Tale disposizione non è stata riprodotta nel codice.

Vedansi ora gli artt. 56 e 150 della legge fallimentare.

Per la nozione di istituto di credito vedasi l'art. 251 disp. att.

Art. 2345 (279).

Prestazioni accessorie.

Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del corrispettivo devono essere osservate le norme corporative applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.

Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 198; prog. min. lav., art. 279.

R. R., n. 145. — In connessione col tema di conferimenti è parso infine opportuno consentire che nell'atto costitutivo i soci si obblighino a determinate prestazioni continuative o periodiche non consistenti in denaro. Si tratta di quelle

prestazioni accessorie che il codice vigente non prevede, ma che in alcuni casi possono costituire un elemento di fondamentale importanza per società che sorgono fra produttori, in quanto con esse si assicura alle società stesse la possibilità di conseguire nel comune interesse lo scopo per il quale sono state costituite. Le azioni a cui è connesso l'obbligo di simili prestazioni accessorie sono per intuitive ragioni dichiarate non trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Sezione V. — DELLE AZIONI.

Art. 2346 (280).

Emissione delle azioni.

Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.

P. L.: C. comm., art. 131.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 166; prog. prel. c. comm., art. 201; prog. min. lav., art. 282.

La violazione di questa disposizione è punita a norma dell'art. 2630, n. 1.

Art. 2347 (281).

Indivisibilità delle azioni.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

P. L.: C. comm., art. 170.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 178; prog. prel. c. comm., art. 202; prog. min. lav., art. 283.

Art. 2348 (282).

Categorie di azioni.

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo.

P. L.: C. comm., art. 164.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 169, 216; prog. prel. c. comm., art. 203; prog. min. lav., art. 284.

R. R., n. 146. — La disciplina delle azioni è dominata dal principio generale che le azioni devono essere di uguale valore e attribuiscono ai loro possessori, oltre al diritto di voto, uguali diritti patrimoniali, intendendosi per tali quello di partecipare ad una parte proporzionale degli utili e, dopo lo scioglimento della società, quello di ottenere una parte proporzionale del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

Il codice tuttavia conserva la facoltà, già ammessa in modo embrionale dal codice vigente, di creare speciali categorie di azioni fornite di diritti diversi, sia con l'atto costitutivo sia con successive modificazioni di questo.

La libertà statutaria in ordine alla creazione di particolari categorie di azioni doveva tuttavia avere dei limiti. Circolano ora infatti sui vari mercati del mondo i titoli più svariati: azioni comuni, azioni senza valore nominale, azioni privilegiate, azioni a voto plurimo, azioni senza voto, obbligazioni convertibili in azioni. Bisognava dunque scegliere fra tanta varietà, tenendo innanzi tutto presente che in una economia come la nostra la moltiplicazione dei tipi di azioni molto probabilmente disorienterebbe il risparmiatore anzichè accostarlo a queste forme di investimento. Bisognava in secondo luogo stabilire quali degli accennati tipi di azioni rispondessero ad una esigenza concreta e quali invece fossero l'espressione di situazioni economiche che — almeno per noi — possono ritenersi superate.

In relazione a quanto sopra, il codice ammette le seguenti categorie speciali di azioni: azioni a favore dei prestatori di lavoro (art. 2349), azioni privilegiate (art. 2351, secondo comma), azioni di godimento (art. 2353); e fa divieto espresso dell'emissione delle azioni a voto plurimo (art. 2351, terzo comma).

Art. 2349 (283).

Azioni a favore dei prestatori di lavoro.

In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.

Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

P. L.: C. comm., art. 86.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 169, 124; prog. prel. c. comm., art. 203; prog. min. lav., art. 284.

Atti C. C. S. lav., verbale n. 13, pagg. 341, 342, e 343.

SERMONTI, relatore. Si riferisce al testo dell'art. 284, che dice:

« Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi, sia con l'atto costitutivo, sia con successive modificazioni di questo.

« Si possono ugualmente emettere speciali categorie di azioni a favore del personale addetto alla società con norme particolari riguardo alla forma, al valore, al trasferimento e ad ogni altra facoltà spettante agli azionisti ».

Osserva che l'argomento delle azioni a favore del personale, di cui al 2° comma, è stato attentamente esaminato. I rappresentanti dei lavoratori dell'industria si sono dichiarati contrari alla emissione di azioni a favore del personale per due motivi fondamentali: 1°) si verrebbero a creare delle solidarietà che forse non gioverebbero alla categoria dei lavoratori, perchè fra questi vi sarebbero degli azionisti; 2°) potrebbe aver luogo una larvata conversione di crediti di lavoro in azioni.

Da parte di rappresentanti dei datori di lavoro sono state fatte osservazioni di carattere tecnico, che condivide. Soprattutto si è rilevato che le azioni di questo tipo non possono far parte del capitale sociale e perciò non danno diritto a voto nelle assemblee. Inoltre esse possono essere concesse soltanto ai lavoratori che facciano parte dell'azienda e quindi, in caso di licenziamento, devono essere restituite alla società, che dovrebbe acquistare in contrasto col principio che vieta l'acquisto delle azioni da parte della società.

In conclusione ci si è trovati concordi nel proporre di sopprimere il secondo comma dell'articolo 284.

PRESIDENTE. Dall'articolo 284 non risulta che le azioni a favore del personale non facciano parte del capitale sociale. Non vede poi perchè, in caso di licenziamento, il lavoratore deve restituire l'azione. Egli continuerà a essere azionista.

SERMONTI, *relatore*. Non rimarrebbero azioni per i lavoratori che fanno parte della società.

PRESIDENTE. Prospetta l'ipotesi che una società destini una parte degli utili alla costituzione di un fondo per la emissione di azioni da concedere ai lavoratori più meritevoli.

SERMONTI, *relatore*. E' lecitissimo: ma non si deve trattare di azioni speciali, bensì di azioni ordinarie.

PRESIDENTE. L'essenziale è che il Comitato sia concorde sulla opportunità di consacrare nel Codice il concetto che il lavoratore possa, attraverso una forma di partecipazione agli utili, diventare azionista della società in cui è lavoratore.

ANSELMI. Rileva la portata rivoluzionaria dell'articolo 284, che manterrebbe nella forma elastica del testo ministeriale.

SERMONTI, *relatore*. I rilievi fatti nella relazione riguardano la forma delle azioni, senza intaccare il principio che al lavoratore si possa riconoscere una partecipazione al capitale sociale.

In sostanza si è osservato che il lavoratore, il quale ha come premio una azione, non possa trasferirla, perchè lo scopo è di creare un legame tra lui e la società con cui attivamente collabora.

PRESIDENTE. Potrebbe sopprimersi il 2° comma dell'articolo, aggiungendo al primo le parole: « come remunerazione ».

ANSELMI. Ritene pericoloso che si parli di remunerazione. Bisogna parlare di partecipazione agli utili.

CHIARELLI. Non vede la necessità di precisare che le azioni rappresentano una partecipazione agli utili. Manterrebbe soltanto la prima parte del secondo comma: « Si possono ugualmente emettere speciali categorie di azioni a favore del personale addetto alla società ».

D'ANGELO. Si potrebbe stabilire che le azioni siano nominative.

PRESIDENTE. Crede opportuno precisare che si tratta di partecipazione agli utili. Direbbe pertanto, al secondo comma: « speciali categorie di azioni anche a favore dei lavoratori addetti alla società come loro partecipazione agli utili ».

ANSELMI. Si associa.

CHIARELLI. Prospetta il pericolo che la partecipazione agli utili rappresenti una forma di retribuzione che il datore di lavoro impone al lavoratore.

PRESIDENTE. Rileva che il concetto di partecipazione agli utili non va riferito agli ordinari rapporti di lavoro, ma al complesso dell'esercizio sociale.

D'ANGELO. Adotterebbe la formula: « Si possono ugualmente emettere categorie di azioni da distribuire come partecipazione agli utili sociali ai lavoratori dipendenti dalla società con norme ecc. ».

FEDERICI. Direbbe: « azioni da assegnare ».

ZELBI. Poichè vi sono utili di inventario e utili di bilancio, per la chiarezza della norma direbbe: « utili sociali di bilancio ».

FODALE. E' favorevole alla dizione: « utili sociali » senza alcuna restrizione.

ANSELMI. E' dello stesso avviso, per evitare il pericolo che qualche società, per sfuggire alla norma, gonfi le riserve.

SERMONTI, *relatore*. Non crede giusto che si guardino con preconcetti ostili le riserve, le quali hanno permesso al Paese di affrontare l'attuale momento.

PRESIDENTE. Il concetto che si vuole affermare riguarda gli utili sociali e non le riserve.

ROBERTI. Giudica poco chiara l'espressione: « con particolare riguardo al valore ». Sembra che si voglia fare riferimento alle azioni come compagine sociale e non al taglio di ogni singola azione.

FODALE. Si tratta di questioni che potranno essere chiarite negli atti costitutivi delle società.

ANSELMI. Desidera che si precisi che la partecipazione agli utili sotto forma di azioni non può mai sostituire parte della retribuzione.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione, propone che venga formulato il seguente voto di carattere generale:

« Circa le azioni a favore del personale il Comitato è d'accordo nell'ammettere la possibilità che una parte degli utili sociali sia attribuita sotto forma di azioni ai lavoratori, precisando che questa partecipazione non può mai costituire parte di retribuzione ».

Propone quindi di modificare il capoverso dell'articolo 284 del Progetto nel modo seguente:

« Si possono ugualmente emettere categorie di azioni da assegnare come partecipazione agli utili sociali ai lavoratori addetti alla società, con norme particolari riguardo alla forma, al valore, al trasferimento e ad ogni altra facoltà spettante agli azionisti ».

(Il Comitato approva).

Art. 2350 (284).

Diritto agli utili e alla quota di liquidazione.

Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a norma degli articoli precedenti.

P. L.: C. comm., art. 164.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 169; prog. prel. c. comm., art. 204; prog. min. lav., art. 285.

Art. 2351 (285).

Diritto di voto.

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

L'atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 2365. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale.

Non possono emettersi azioni a voto plurimo.

P. L.: C. comm., artt. 164, 157.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 169, 170, 204; prog. prel. c. comm., artt. 205, 207, 224; prog. min. lav., artt. 286, 288, 305.

R. R., n. 148. — E' sembrato che non potesse disconoscersi quella sostanziale diversità di mentalità e di intenti che esiste fra i gruppi di azionisti che partecipano alle società azionarie, e specialmente a quelle di maggiori dimensioni. Fra essi alcuni perseguono infatti unicamente lo scopo di impiegare le proprie disponibilità in titoli nei quali hanno fiducia e da cui si ripromettono di trarre un reddito possibilmente costante. Sono, insomma, azionisti che hanno in gran parte la mentalità dell'obbligazionista e che, come tali, desiderano specialmente ridurre le alee connesse alla partecipazione ad una impresa commerciale, della cui gestione sostanzialmente si disinteressano. Altri azionisti, che generalmente formano il gruppo che ha preso l'iniziativa della costituzione della società e che a questa danno il proprio contributo di lavoro e di esperienza, antepongono invece alla certezza di una costante ripartizione di utili l'interesse ad ammini-

strare la società, poichè confidano di trovare un adeguato compenso nello sviluppo e nella prosperità che questa potrà raggiungere in avvenire.

Per tali considerazioni, il nuovo codice consente che l'atto costitutivo possa stabilire che una categoria di azioni, a cui sia attribuito un privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società, abbia diritto al voto soltanto nelle assemblee straordinarie. Al privilegio patrimoniale corrisponderà in questi casi una limitazione del diritto di partecipare alla gestione ordinaria della società: di partecipare cioè a quelle assemblee ordinarie che gli azionisti, a cui si riferisce la disposizione in esame, del resto praticamente disertano.

R. R., n. 147. — Vagliate le varie ragioni addotte a favore e contro l'istituto delle azioni a voto plurimo, è parso che le seconde dovessero prevalere sulle prime, e il codice, uscendo dall'agnosticismo legislativo dal quale quel dibattito trasse origine, ha esclusi espressamente la liceità di questo tipo di azioni (art. 285, ultimo comma [2351]), salvo naturalmente quelle che potranno essere le disposizioni transitorie per le situazioni precostituite.

Le emissioni di azioni a voto plurimo si riconnettono infatti ad una fase ormai superata della nostra struttura finanziaria. Sganciata providamente l'attività produttrice dalle interferenze bancarie ed eliminata nel nuovo sistema di economia controllata le avventurose velleità di «scalate», il sistema del voto plurimo, che fu volta a volta un comodo strumento di dominio o un necessario mezzo di difesa, non ha più un'apprezzabile funzione.

* L'art. 320 del prog. prel. cod. comm. ammetteva l'emissione di azioni a voto plurimo da parte di società di interesse nazionale, prescrivendo speciali cautele. Il codice non ha riprodotto tale norma, essendosi ritenuto che questa materia fosse meglio disciplinabile dalle leggi speciali, alle quali, del resto, l'art. 2461 fa rinvio anche per quanto attiene al diritto di voto relativo alle azioni emesse da società di interesse nazionale.

Per le azioni a voto plurimo esistenti al 27 febbraio 1942, o emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima dell'entrata in vigore del codice e dirette a mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, vedasi l'art. 212 disp. att.

E' opportuno riportare il brano della Relazione della Commissione Reale al progetto del codice di commercio, nel quale è ampiamente esaminato il problema delle azioni a voto plurimo.

R. C. R. c. comm., pag. 76 e segg. — Nota anche per il recente movimento di studi e di proposte a cui ha dato luogo, è l'emissione di azioni a voto plurimo. Una società, in cui il blocco delle azioni a voto plurimo (azioni di comando) sia affidata a mani fedeli, è sicura di non vedere spostata di sorpresa la maggioranza dell'assemblea e di non cadere quindi nelle imboscate tese da gruppi finziari concorrenti od avversari.

Allo stato attuale della legislazione è controverso se la emissione di azioni a voto plurimo sia valida, quantunque la giurisprudenza più recente si sia mostrata propensa alla validità. Secondo questa giurisprudenza, infatti, se l'articolo 164 ammette in generale che l'atto costitutivo possa creare azioni munite di diversi diritti e se l'art. 157 prevede la graduazione scalare dei voti spettanti alle azioni possedute da ciascun socio, in proporzione inversa del numero delle azioni possedute, si dovrebbe ritenere che il sistema della legge vigente non escluda la validità delle clausole dell'atto costitutivo, volte a creare diverse categorie di azioni munite di un diverso numero di voti.

De iure condendo, non può essere dimenticato che le azioni a voto plurimo sono ammesse dalla legislazione francese, inglese, tedesca, e che esse hanno avuto importanti e numerose applicazioni in Italia. (A. SCIALOJA, *Riv. politica economica*, 1925. CASSINELLI, *Le azioni a voto plurimo*, Roma, 1925). Nè può essere dimenticato che il silenzio del nostro codice sulle azioni a voto plurimo è comunque molto più pericoloso di un espresso riconoscimento legislativo delle

azioni stesse: non solo per l'incertezza in cui il silenzio della legge pone la giurisprudenza, ma soprattutto perchè, riconoscendo espressamente il voto plurimo, si possono introdurre quelle necessarie limitazioni e cautele a tutela delle azioni ordinarie, i cui interessi potrebbero essere altrimenti eccessivamente sacrificati.

La Sottocommissione ha affrontato la questione obiettivamente, tenendo conto di tutti questi elementi, ed ha sottoposto a particolare esame i progetti preparati, sia dall'Associazione bancaria, sia dalla Confederazione dell'industria, sia dal Consiglio superiore della economia e in particolare quello proposto dal vice-presidente VIVANTE, appoggiato da altri commissari.

La maggioranza della Sotto-commissione però, pure apprezzando la importanza delle ragioni che militano a favore del voto plurimo, e pure riconoscendo la notevole superiorità dei progetti legislativi preparati in Italia rispetto alle leggi straniere, specialmente del progetto VIVANTE, ispirato a grande moderazione, non ritiene tuttavia di poter accettare il nuovo istituto nel progetto del codice.

Ed ciò non per omaggio al dogma teorico dell'uguaglianza degli azionisti o a quello del carattere capitalistico delle società per azioni. La moderna tendenza delle società anonime a «personalizzarsi», ad avvicinarsi all'accomandita, ebbe infatti larghi riconoscimenti come prova il nuovo istituto delle azioni a voto limitato accolto nel progetto, che non può essere certamente qualificato come una manifestazione di spirito tradizionalista.

I motivi che resero diffidente la maggioranza della Sottocommissione verso le azioni a voto plurimo sono di ordine essenzialmente pratico. La maggioranza della Sottocommissione si domandò se il voto plurimo non faciliti troppo l'infondamento delle società anonime a ristretti gruppi finanziari, i quali, sicuri della loro stabilità, potrebbero finire per curare più gli interessi propri che quelli della maggioranza degli azionisti. Che il controllo delle banche finanziatrici sulle industrie finanziate sia da noi in certi limiti una necessità, è indubbio; ma la maggioranza della Sottocommissione si domandò se, attraverso il voto plurimo, non si corra il rischio di trasformare tale controllo in un asservimento sistematico, generatore di monopoli sempre più rigidi e pericolosi.

Sembrò alla maggioranza della Sottocommissione troppo ottimistica e irrealistica la concezione che molti hanno del voto plurimo, come di un istituto volto a difendere dagli attacchi di gruppi estranei i laboriosi fondatori di una società, che ad essa hanno conferito il meglio della loro intelligenza e della loro capacità, magari un brevetto o un segreto di fabbrica, ecc. La questione va considerata anche dal suo rovescio. Del voto plurimo non saranno i fondatori della società che si varranno all'atto della costituzione della società, perchè col voto plurimo è molto più difficile trovare capitali per il collocamento delle azioni. Sarà durante la vita della società, quando la società si sia già affermata ed avviata e il suo dominio sia più ambito, che i diversi gruppi cercheranno di impadronirsene e di consolidare col voto plurimo il possesso. E allora non è detto che la manovra riesca più facile a coloro i quali con la loro opera hanno creato la fortuna della società, piuttosto che a gruppi estranei di speculatori addestrati a questo genere di operazioni. Per la riuscita della manovra si tratta solo di poter disporre per un momento della maggioranza necessaria per far votare dall'assemblea il voto plurimo. Poi tutte le azioni ordinarie possono essere tranquillamente gettate sul mercato, poichè il gruppo vincitore potrà tenere il dominio della società con il pacchetto delle azioni a voto plurimo, orientando la società verso quell'indirizzo, che gli tornerà più utile, e ciò potrebbe anche voler dire il sacrificio della società per favorirne un'altra: tanto il gruppo vincitore non avrà da perdere che il modesto valore delle sue poche azioni a voto plurimo.

Il pericolo che il voto plurimo, invece di essere l'arma di difesa dei benemeriti creatori della industria, possa diventare l'istrumento con cui audaci gruppi finanziari possano consolidare una posizione di fortuna conquistata con

un abile colpo di borsa non sembra trascurabile specialmente in Italia, dove, a differenza di altri paesi (es. Francia), i titoli azionari delle società sono nella grande massa o flottanti sul mercato o nelle mani delle banche, e dove l'impossessamento della maggioranza, necessaria per fare approvare dall'assemblea il voto plurimo, non è operazione che presenti difficoltà insormontabili.

Queste le considerazioni, che determinarono la deliberazione della maggioranza della Sottocommissione non favorevole al voto plurimo, e che sospesero in conseguenza ogni deliberazione speciale sul merito dei diversi progetti presentati in proposito.

La Sottocommissione non volle però pregiudicare l'eventuale riesame della questione nel corso ulteriore dei lavori legislativi e perciò non pose alcuna norma, che suoni espresso divieto delle azioni a voto plurimo, come sarebbe logico fare, se dovesse definitivamente prevalere l'opinione negativa; perchè perpetuare la situazione incerta del codice vigente sarebbe la soluzione peggiore.

Art. 2352 (286).

Pegno e usufrutto di azioni.

Nel caso di pegno o di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a mezzo di agente di cambio o di un istituto di credito.

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'Art. 2347.

P. L.: Art. 10 R.D.L. 7 giugno 1923, n. 1364.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 206; prog. min. lav., art. 287.

R. R., n. 151. — L'art. 286 (2352) regola la sorte del diritto di voto nel caso di pegno e di usufrutto delle azioni, attribuendolo, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. L'articolo stesso prevede poi il caso in cui le azioni, sulle quali il pegno o l'usufrutto è costituito, attribuiscono un diritto di opzione e quello in cui sulle medesime siano richiesti dei versamenti, disciplinando tali ipotesi in conformità alla natura del diritto spettante sui titoli al creditore pignoratizio od all'usufruttuario e risolvendo così una serie di questioni a cui aveva dato luogo il silenzio del codice vigente.

Per la nozione di istituto di credito vedasi l'art. 251 disp. att.

Art. 2353 (287).

Azioni di godimento.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non attribuiscono diritto

di voto nell'assemblea e concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento alle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.

L. P.: Prog. e. comm. Commiss. Reale, art. 180; prog. prel. e. comm., art. 208; prog. min. lav., art. 289.

R. R., n. 150. — Anche le cosiddette azioni di godimento, che la legge vigente ignora, ma che corrispondono ad una pratica che merita di essere riconosciuta ed incoraggiata, trovano nel codice una regolamentazione che, pur nella sua semplicità, è parsa sufficiente a mettere in rilievo i lineamenti caratteristici di questa specie di titoli e a dare per essi una idonea disciplina per l'ipotesi in cui a questa non provveda l'atto costitutivo della società. Si è infatti disposto che, salvo patto contrario, questi titoli, i quali, come è noto, vengono attribuiti ai possessori delle azioni rimborsate durante la vita della società, non hanno diritto di voto, ma partecipano alla ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento alle azioni ordinarie di un dividendo pari all'interesse legale, e, in caso di liquidazione, concorrono nella suddivisione del patrimonio sociale, che rimane dopo il rimborso delle azioni ordinarie al loro valore nominale.

Art. 2354 (288).

Contenuto delle azioni.

Le azioni devono indicare:

- 1) la denominazione, la sede e la durata della società;
- 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;
- 3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale;
- 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
- 5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.

Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purché l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

P. L.: C. comm., art. 165; R.D.L. 7 giugno 1923, n. 1364, art. 1.

L. P.: Prog. e. comm. Commiss. Reale, art. 172; prog. prel. e. comm., art. 210; prog. min. lav., art. 291.

R. R., n. 152. — Per quanto riguarda il contenuto dei titoli azionari si è riprodotta con qualche maggiore precisazione la norma del codice vigente, integrandola, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, nel senso che la relativa disposizione si applica anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

La violazione delle norme contenute in questo articolo è punita a norma dell'art. 2633.

Art. 2355 (289).**Azioni nominative e al portatore.**

Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative.

Le azioni non possono essere al portatore, finchè non siano interamente liberate.

L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative.

P. L.: C. comm., artt. 164, 166.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 166; prog. prel. c. comm., art. 209; prog. min. lav., art. 290.

R. R., n. 152. — Il codice ammette la duplice forma delle azioni, nominative e al portatore, considerando che le disposizioni limitative in questa materia possono più opportunamente essere poste dalla legislazione speciale, in relazione alle circostanze. Quanto poi alla disciplina del titolo, in dipendenza della sua forma, essa è data dal libro delle obbligazioni.

Per la disciplina dei titoli nominativi e al portatore vedansi rispettivamente gli artt. 2021 a 2027 e 2003 a 2007, nonchè le disposizioni generali sui titoli di credito contenute negli articoli 1992 e segg.

Sono ora da tener presenti il R. decreto-legge 25 ottobre 1941 n. 1148 sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, nonchè il R. D. 29 marzo 1942, n. 239, contenente norme interpretative, integrative e regolamentari del R. D. L. suddetto.

Sono inoltre da tener presenti l'art. 8 del R. D. L. 7 giugno 1923, n. 1364, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e l'art. 5 del R. D. 29 marzo 1942, n. 239 citato, che autorizzano le società per azioni a deliberare in assemblea straordinaria che non si distribuiscono ai soci i titoli delle azioni: in tal caso la qualità di socio è provata con l'iscrizione sul libro dei soci.

Art. 2356 (290).**Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate.**

Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono responsabili solidalmente con gli acquirenti dell'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento.

Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.

P. L.: C. comm., art. 166.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 166, 537; prog. prel. c. comm., art. 211; prog. min. lav., art. 292.

R. R., n. 153. — Per quanto concerne la responsabilità dei cedenti e dei giranti delle azioni, si è mantenuto fermo il principio della responsabilità di essi verso la società per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, limitando peraltro tale responsabilità al periodo di un triennio dal trasferimento, e si è poi opportunamente completata la norma relativa disponendosi che nessun versamento può esser richiesto ai precedenti obbligati fino a che non sia stato escusso l'ultimo azionista.

Art. 2357 (291).**Acquisto delle proprie azioni.**

La società non può acquistare azioni proprie, se l'acquisto non è autorizzato dall'assemblea generale dei soci, non è fatto con somme prelevate da utili regolarmente accertati e le azioni non sono interamente liberate.

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate, e il diritto di voto inerente alle medesime è sospeso finchè esse restano in proprietà della società.

Le limitazioni disposte nel primo comma del presente articolo non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avviene in virtù di una deliberazione dell'assemblea che dispone una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento delle azioni.

P. L.: C. comm., art. 144.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 179; prog. prel. c. comm., art. 212; prog. min. lav., art. 293.

R. prog. prel. c. comm., § 46. — Ho ritenuto di stabilire in maniera inderogabile che il diritto di voto spettante alle azioni acquistate resti sospeso finchè queste rimangono di proprietà della società e mi è parso, infine, prudente disporre che nel bilancio sociale si faccia menzione delle proprie azioni acquistate dalla società distintamente dagli altri titoli azionari dalla medesima posseduti.

L'art. 2424, secondo comma, n. 10, dispone infatti che nel bilancio sociale tra le partecipazioni siano indicate distintamente le azioni proprie acquistate a norma dell'art. 2357.

R. R., n. 154. — Una completa disciplina si è data all'acquisto delle proprie azioni da parte della società, in vista della delicata situazione che si pone in essere a seguito di simili operazioni. Fermo il divieto dell'acquisto quando questo non sia autorizzato dall'assemblea, non si faccia con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati e abbia per oggetto azioni non interamente liberate, è parso opportuno stabilire inoltre espressamente che gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate, e che il diritto di voto spettante alle medesime è sospeso finchè esse restano in proprietà della società.

L'acquisto delle proprie azioni, che può costituire una sana forma d'impiego degli utili dell'impresa sociale, non deve infatti prestarsi in alcuna forma ad operazioni di carattere speculativo, nè può rappresentare per gli amministratori un sistema per crearsi una comoda maggioranza a spese del patrimonio sociale.

La violazione delle disposizioni di questo articolo è punita a norma dell'articolo 2630, primo comma, n. 2.

Art. 2358 (292).**Anticipazioni sulle proprie azioni.**

La società non può fare anticipazioni sulle proprie azioni, nè prestiti a terzi per acquistarle.

P. L.: C. comm., art. 144.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 179 ult. comma.

La violazione delle disposizioni di questo articolo è punita a norma dell'articolo 2630, primo comma, n. 2.

Art. 2359 (293).**Acquisto di azioni da parte di società controllate.**

Le società non possono investire, nemmeno parzialmente, il proprio capitale in azioni della società che esercita il controllo o di altre società controllate dalla medesima.

Sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società possiede un numero di azioni tale da assicurarle la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, o quelle che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altra società.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 213; prog. min. lav., art. 294.

Gli investimenti di capitale in difformità delle disposizioni di questo articolo, anteriori all'entrata in vigore del codice, sono regolati dall'art. 209, secondo comma, disp. att. Vedasi pure la norma penale contenuta nell'art. 2630, primo comma, n. 2.

Art. 2360 (294).**Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni.**

È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per interposta persona.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 213; prog. min. lav., art. 294.

R. R., n. 155. — Per quanto attiene ai «gruppi di società», espressione di un fenomeno economico non riconducibile sul piano giuridico a unità, il codice si è essenzialmente preoccupato di arginare quelle combinazioni che possono sorprendere la buona fede dei soci che rimangono estranei, e soprattutto dei creditori, e rappresentare di conseguenza un pericolo per l'economia nazionale.

Il raggruppamento di varie società attorno ad una che le controlla è un fenomeno che risponde tipicamente agli orientamenti della moderna economia organizzata. Si tratta infatti quasi sempre della manifestazione del crescente sviluppo di un nucleo produttivo iniziale che si integra dando vita ad altre attività sussidiarie e collaterali, alle quali, per ragioni di razionale organizzazione, meglio conviene una gestione autonoma. I rapporti fra le società del gruppo che in tal modo si forma rappresentano dunque, in definitiva, un vantaggio per la produzione, mentre pongono al riparo le nuove società, che sorgono attorno alla madre, da eventuali difficoltà finanziarie, pur lasciando alle medesime la necessaria autonomia con la conseguente responsabilità degli uomini — normalmente tecnici specializzati — che ne sono a capo.

Il pericolo insito in questi raggruppamenti di imprese non sta dunque nel loro funzionamento, ma può sorgere dalla formazione del capitale, con il quale le varie società che vi partecipano si presentano ai terzi. Se infatti una società, alla cui costituzione un'altra società ha partecipato sottoscrivendone in tutto o in parte il capitale, impiega successivamente in tutto o in parte il proprio capitale nell'acquisto di azioni di quest'ultima, è evidente che si determina l'eliminazione di una parte corrispondente dei capitali nominali delle due società, nonostante che entrambi continuino a figurare come integralmente sottoscritti.

Più evidente ancora — e sotto un certo aspetto più grave — è il medesimo fenomeno quando si avvera nel momento in cui due società si costituiscono o aumentano il proprio capitale sottoscrivendo reciprocamente l'una le azioni dell'altra (società a catena). Si ha infatti in ambedue i casi una mol-

tipificazione illusoria della ricchezza, la quale può indurre chi ignora la genesi di tale apparenza a far credito alle società, fino a quando l'inevitabile rovescio di tutte le costruzioni senza basi distruggerà la fittizia ricchezza del debitore e il credito non fittizio di chi in quella ha fatto affidamento.

R. R., n. 156. — Sono questi i fenomeni da colpire come quelli che rappresentano la degenerazione patologica del sistema dei raggruppamenti di imprese. In tale senso il codice pone i due inderogabili divieti degli articoli 293 e 294 (2359 e 2360), che in sede opportuna dovranno trovare anche una sanzione penale.

Il primo riguardo l'acquisto da parte delle società controllate, mediante utilizzazione anche parziale del proprio capitale, di azioni della società che esercita il controllo o di altre società controllate da quest'ultima (il concetto di società controllata è dato con formula molto ampia dall'art. 293 (2359) secondo comma). Il secondo si concretava nella proibizione assoluta fatta alle società per azioni di sottoscrivere reciprocamente il proprio capitale, anche se tale sottoscrizione avveniva per interposta persona.

Si pone in tal modo un divieto relativo e un divieto assoluto. Divieto relativo il primo, in quanto, nell'ambito dei cosiddetti «gruppi», la proibizione fatta alle società controllate di assumere partecipazioni nella società controllante riguarda soltanto l'impiego totale o parziale del capitale delle prime. E', infatti, fuori questione la liceità dell'impiego delle riserve delle società controllate nelle azioni della società capo gruppo, poichè per ovvie ragioni un simile investimento è in molti casi il più naturale ed il più conveniente, che le prime possono fare delle disponibilità liquide di cui si trovino in possesso. Se così non fosse, potrebbe in qualche caso rendersi praticamente impossibile alle società controllate di costituirsi un «portafoglio titoli», poichè, dovendo questo, per comune norma statutaria, essere composto di azioni emesse da società che esercitano un'attività analoga o comunque connessa a quella sociale, la società controllata si vedrebbe posta nel dilemma di rinunciare a tale forma di impiego, che è in molti casi indubbiamente vantaggioso, o di acquistare azioni di gruppi concorrenti.

La norma doveva dunque limitarsi a proibire l'impiego del capitale della società controllata nelle azioni della società che la controlla; doveva cioè mirare ad impedire che si verificasse nell'ambito del gruppo quell'incrocio di capitali, a cui si riferisce il secondo divieto — assoluto questo — posto a qualsiasi sottoscrizione reciproca di azioni, per il riflesso che con queste operazioni si possono moltiplicare all'infinito i capitali in un gioco di rifrazioni finanziarie inconsistenti come il castello di carta che ne è la risultante.

Vedasi nota sub art. precedente.

Art. 2361 (295).

Partecipazioni.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 214; prog. min. lav., art. 295.

R. R., n. 157. — La disciplina delle partecipazioni è completata con una disposizione generale, che si riferisce anche alle partecipazioni non azionarie, intesa ad impedire che, mediante l'assunzione di essa, si possa, o per la misura o per la natura delle medesime, modificare sostanzialmente l'oggetto sociale. La norma vuole pertanto impedire qualsiasi violazione indiretta del principio fondamentale secondo cui non può porsi in essere nè direttamente nè indiretta-

mente una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, senza che questa sia approvata dai soci con l'osservanza delle formalità che la legge opportunamente dispone per la validità di una deliberazione di così fondamentale importanza.

La violazione delle disposizioni di questo articolo è punita a norma dell'art. 2630, secondo comma, n. 3.

Art. 2362 (296).

Unico azionista.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente.

L. P.: Prog. prel. c. comm., artt. 307, n. 6, 308, 179; prog. min. lav., artt. 388, n. 6, 389, 260.

R. R., n. 135. — Superata in senso negativo la questione dell'opportunità di riconoscere come istituto generale quello della limitazione della responsabilità nell'esercizio individuale di un'impresa, doveva logicamente evitarsi che tale risultato si potesse raggiungere indirettamente, attraverso la società per azioni, con la concentrazione delle azioni nelle mani di un solo azionista. Dato il regime di circolazione delle azioni, non si è però creduto opportuno estendere alle società per azioni il principio adottato per le altre specie di società, per le quali il venir meno della pluralità dei soci è causa di scioglimento della società (art. 207 n. 4 [2272]). Il codice si è invece limitato a colpire la concentrazione delle azioni nelle mani di un solo azionista in quanto usato come mezzo elusivo della responsabilità personale.

In questo senso il codice dispone che nel caso di insolvenza della società l'unico socio risponda senza limitazione per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni della società risultano essere state tutte di sua proprietà. In tal modo il mezzo escogitato per limitare la propria responsabilità non potrà più in avvenire funzionare nel momento in cui esso può costituire una insidia per i creditori, mentre restano eliminate le incerte questioni che oggi si dibattono per raggiungere tale risultato, attraverso l'istituto della simulazione o ricorrendo alla difficile prova che la costituzione della società si preordinata a perpetrare una frode ai creditori dell'unico socio.

I precedenti progetti consideravano la riunione delle azioni nelle mani di un unico socio come causa di scioglimento della società, se nel termine di sei mesi non fosse stata ricostituita la pluralità dei soci, analogamente a quanto è disposto in tema di società semplice (art. 2272, n. 4) e in nome collettivo (art. 2308).

Il libro del lavoro pubblicato separatamente adottava quest'ultimo sistema anche per la società a responsabilità limitata (art. 431, secondo comma), ma in sede di coordinamento a questa è stato esteso il sistema seguito per la società per azioni (art. 2497, secondo comma).

Per le società in accomandita semplice (art. 2323) e in accomandita per azioni (art. 2468), data la loro particolare struttura, il criterio della pluralità dei soci è insufficiente, richiedendosi in più l'esistenza della duplice categoria dei soci accomandanti e accomandatari.

Sezione VI — DEGLI ORGANI SOCIALI.

§ 1. — *Dell'assemblea.***Art. 2363 (297).****Luogo di convocazione dell'assemblea.**

L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se l'atto costitutivo non dispone diversamente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

P. L.: C. comm., artt. 154, 157.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 197, 200, 201; prog. prel. c. comm., art. 215; prog. min. avv., art. 296.

Art. 2364 (298).**Assemblea ordinaria.**

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.

P. L.: C. comm., art. 154.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 198; prog. prel. c. comm., art. 217; prog. min. avv., art. 298.

R. R., n. 158. — Il codice, adeguandosi alla pratica, pone la distinzione fra assemblea ordinaria e straordinaria in ragione di una diversa competenza determinata dagli articoli 298 e 299 (2364 e 2365).

R. R., n. 158. — Per quanto riguarda l'assemblea ordinaria l'art. 298 (2364), con un'innovazione che sarà certamente accolta con soddisfazione dalle società, eleva da tre a quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine in cui deve avvenire la convocazione, consentendo all'atto costitutivo di stabilire un termine anche maggiore, ma non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano. Questa disposizione è sembrata opportuna, specialmente in vista della necessità in cui si trovano le società capogruppo di conoscere preventivamente i bilanci delle società da esse controllate per poter redigere il proprio bilancio.

Art. 2365 (299).**Assemblea straordinaria.**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452.

P. L.: C. comm., art. 154.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 199; prog. prel. c. comm., art. 218; prog. min. lav., art. 299.

R. prog. prel. c. comm., § 47. — Dal novero degli oggetti riservati alla competenza dell'assemblea è così scomparsa la reintegrazione del capitale sociale e con essa una malcerta figura di modificazione del capitale stesso basata sull'erroneo presupposto che una deliberazione di maggioranza possa obbligare la minoranza ad apportare alla società nuovi capitali oltre a quelli al cui conferimento i soci sono tenuti a norma dell'atto costitutivo.

R. R., n. 158. — Per quanto riguarda la competenza dell'assemblea straordinaria l'elencazione, tecnicamente imperfetta, contenuta nell'art. 158 del vigente codice di commercio viene sostituita con un sintetico richiamo alle deliberazioni aventi per oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. Tale sintetico riferimento ha, fra l'altro, il vantaggio di eliminare dal novero degli oggetti riservati alla competenza dell'assemblea straordinaria quella malcerta figura di modificazione del capitale sociale che è la reintegrazione di questo: ipotesi basata sull'erroneo presupposto che una deliberazione di maggioranza possa obbligare la minoranza a conferire alla società nuovi capitali, oltre a quelli al cui conferimento i soci sono tenuti a norma dell'atto costitutivo.

Art. 2366 (300).**Formalità per la convocazione.**

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno quindici giorni prima di quello fissato per d'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

P. L.: C. comm., art. 155.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 201; prog. prel. c. comm., art. 216; prog. min. lav., art. 297.

R. R., n. 159. — Le norme che regolano la convocazione dell'assemblea sono le medesime sia per l'assemblea ordinaria sia per quella straordinaria. L'una e l'altra devono infatti essere convocate dagli amministratori presso la sede della società, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo (art. 297 [2363]), mediante avviso, contenente la elencazione delle materie da trattarsi, che deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza. Sia per l'assemblea ordinaria sia per quella straordinaria si esclude poi che possa impugnarsene la validità per

la mancata osservanza di tali formalità, quando alla riunione sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano tutti gli amministratori e tutti i componenti del collegio sindacale. Si risolve in tal modo (art. 300 [2366]) in senso affermativo la nota questione della validità delle così dette assemblee totalitarie variamente discussa in dottrina, ma riconosciuta ormai da più di un giudicato della suprema corte regolatrice, pur salvaguardando l'interesse dei soci in quanto la medesima norma consente a ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 2367 (301).

Convocazione su richiesta della minoranza.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.

P. L. : C. comm., art. 159.

L. P. : Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 202 ; prog. prel. c. comm., art. 219 ; prog. min. lav., art. 300.

R. R., n. 159. — La disposizione dell'art. 159 del codice vigente è integrata nel senso che, se il consiglio di amministrazione o i sindaci non provvedono alla convocazione dell'assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, la convocazione stessa debba essere ordinata, su domanda degli stessi soci, dal presidente del tribunale che designa in tal caso la persona che deve presiedere l'assemblea.

La violazione delle disposizioni di questo articolo è punita a norma dell'articolo 2630, secondo comma, n. 2.

Art. 2368 (302).

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera validamente a maggioranza assoluta, salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali l'atto costitutivo può stabilire norme particolari.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale, se l'atto costitutivo non richiede una maggioranza più elevata.

P. L. : C. comm., artt. 157, 158, 172, 210 ; legge 1 aprile 1915, n. 431, art. 1.

L. P. : Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 198, 199 ; prog. prel. c. comm., artt. 220, 228 ; prog. min. lav., artt. 301, 309.

R. R., n. 160. — Per quanto riguarda la validità della costituzione e delle deliberazioni delle assemblee è sembrato conveniente abbandonare il complicato sistema del codice vigente. A tal fine si dispone che per la validità dell'assemblea ordinaria occorra la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la

metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato, e per la validità delle deliberazioni si richiede che queste siano prese a maggioranza assoluta di voti; mentre per le assemblee straordinarie si stabilisce che le deliberazioni debbano essere approvate da tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Mentre è così attenuato il rigore del codice vigente, sopprimendosi per le assemblee straordinarie il requisito della più alta maggioranza numerica da esso richiesto, si è peraltro reso più rigido il sistema escludendosi, sia per le assemblee straordinarie che per quelle ordinarie, la facoltà di attenuare la maggioranza richiesta con quelle clausole che sono, si può dire, di stile nell'attuale prassi statutaria.

Art. 2369 (303).

Seconda convocazione.

Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

P. L.: C. comm., artt. 157, 158, 172, 210; legge 1 aprile 1915, n. 431, art. 1.
L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 198, 199; prog. prel. c. comm., art. 221; prog. min. lav., art. 302.

R. R., n. 161. — A maggior rigore che nel codice vigente è altresì informata la disciplina delle assemblee straordinarie di seconda convocazione. Per queste infatti si dispone che in seconda convocazione occorra normalmente il voto di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale; ma che, se si tratti di deliberare il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o lo scioglimento anticipato della società, il trasferimento della sede sociale all'estero o l'emissione di azioni privilegiate, occorra anche in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Gli oggetti riservati alla competenza dell'assemblea straordinaria — e specie quelli per ultimo indicati — sono infatti di tale importanza da non poter venirci rimessi alla decisione di una anche minima rappresentanza del capitale sociale, come è per il codice vigente, anche perchè, quando si tratta di prendere decisioni di così rilevante portata, è più fondato attribuire all'assenza dei soci

il significato di un dissenso dalle deliberazioni indicate nell'ordine del giorno che non quello di un tacito consenso alle medesime.

L'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea costituiscono causa di scioglimento della società, a norma dell'art. 2448.

Art. 2370 (304).

Diritto di intervento all'assemblea.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni al portatore presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 204; prog. prel. c. comm., art. 222; prog. min. lav., art. 303.

R. R., n. 162. — Il diritto di intervento alle assemblee è stato regolato tenendo presente la diffusa e giustificata pratica statutaria che lo riconosce agli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione ed a quelli che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni al portatore presso la sede sociale o presso gli istituti indicati nell'avviso di convocazione.

Vedasi ora anche l'art. 6 del R. D. 29 marzo 1942, n. 239 (norme integrative della legge sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari).

Art. 2371 (305).

Presidenza dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 211; prog. prel. c. comm., art. 223; prog. min. lav., art. 304.

Art. 2372 (306).

Rappresentanza nell'assemblea.

Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Gli amministratori e i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell'assemblea.

P. L.: C. comm., art. 160.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 206; prog. prel. c. comm., art. 225; prog. min. lav., art. 306.

R. prog. prel. c. comm., § 47. — Si è meglio disciplinato il diritto dei soci di farsi rappresentare alle assemblee da mandatari, prescrivendosi che la rappresentanza debba essere conferita per iscritto.

R. R., n. 164. — La molteplicità delle situazioni di cui si sarebbe dovuto tener conto ha sconsigliato un intervento legislativo in materia di sindacati azionari.

Discussi nella dottrina e nella giurisprudenza sono non tanto i sindacati

d' difesa dei titoli, quanto i sindacati che importano il vincolo del diritto di voto. Ma di fronte a questi sindacati si è dovuto considerare che l'apprezzamento dipende molto dall'esame delle situazioni concrete e spetta quindi più al giudice che al legislatore. Del resto, poichè il nuovo codice vieta al socio di esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto con quello della società, il giudice può trovare già in questa norma una direttiva sull'apprezzamento della liceità dei sindacati che vincolano il diritto di voto. Perchè le intese a cui non si deve indulgere sono specialmente quelle dirette a turbare il processo di formazione della volontà sociale determinandola in modo non conforme all'interesse della società, e cioè in senso contrario a quello che sarebbe stato la presumibile risultante del libero esercizio del diritto di voto.

* Il prog. prel. cod. comm. (art. 226) ammetteva la validità dei sindacati azionari, pur prescrivendo che essi dovessero essere provati per iscritto e limitandone la durata massima a cinque anni. Una norma del genere era anche contenuta nel progetto della Commissione Reale (art. 205). Si riporta il brano della Relazione al prog. prel. cod. comm. (§ 49) relativo all'art. 256 del progetto medesimo:

« Con una norma del tutto nuova si è ammessa la validità delle convenzioni con le quali l'azionista conferisce irrevocabilmente ad altri, socio o non socio, la facoltà di esercitare i diritti inerenti alle proprie azioni, compreso il diritto di voto, richiedendosi peraltro che tali convenzioni debbano essere provate per scritto e limitandocene la durata massima ad un quinquennio. E' parso che questa fosse la migliore e più cauta soluzione che si potesse adottare per la questione della validità dei così detti sindacati azionari di maggioranza, i quali, nonostante l'orientamento nettamente negativo assunto al riguardo dalla giurisprudenza, sono sempre più frequenti nella pratica che trova in essi un insostituibile strumento soprattutto per assicurare la stabilità del comando dell'impresa sociale, quantomeno per quel periodo di tempo durante il quale un mutamento di indirizzo potrebbe comprometterne lo sviluppo e la fortuna. Negare la validità delle convenzioni in parola significa in sostanza favorire comportamenti di mala fede da parte degli aderenti in omaggio ad una pretesa violazione del principio della libertà del voto, che è parso erroneamente di scorgere nelle convenzioni stesse, mentre la limitazione nel tempo di tale validità sembra sufficiente cautela per impedire quelle eventuali ed inammissibili forme di infondamento dell'impresa sociale che altrimenti potrebbero porsi in essere con le convenzioni medesime ».

Art. 2373 (307).

Conflitto di interessi.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

In caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a norma dell'articolo 2377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non può essere

esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

P. L.: C. comm., art. 161.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 207, 208; prog. prel. c. comm., art. 227; prog. min. lav., art. 308.

R. R., n. 163. — Nuova e di notevole portata è la disposizione dell'art. 307 [2373], con la quale, accogliendosi un principio in cui concorda la più recente ed autorevole dottrina, si è fatto divieto al socio di esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui egli abbia in proprio o per conto di terzi un interesse in conflitto con quello della società. Si tratta di una norma indubbiamente severa, perchè l'inosservanza di essa rende impugnabile la deliberazione, qualora questa sia idonea a recar danno alla società e risulti che, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Ma la norma era necessaria per colpire quei flagranti attentati all'integrità del patrimonio sociale che possono compiersi in nome di interessi manifestamente in conflitto con quelli della società.

Lo stesso articolo dispone inoltre che gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Si tratta di un'applicazione del principio sopra enunciato che non richiede particolari chiarimenti, perchè la ipotesi considerata costituisce l'esempio più evidente di una inconciliabile antitesi di interessi fra l'azionista-amministratore e la società che a questo intenda richiedere la riparazione del danno che egli le ha arrecato.

Non è invece riprodotta la norma del codice vigente per cui all'amministratore non è consentito partecipare col proprio voto all'approvazione del bilancio. Si è considerato infatti che l'affermazione generica di un conflitto di interessi fra l'amministratore e la società nell'approvazione del bilancio è sformata di ogni base, perchè nella grandissima maggioranza dei casi è invece vero il contrario. Ora la norma legislativa non può basarsi su casi patologici e, peggio, in omaggio a questi obbligare gli amministratori a ricorrere ad espedienti a tutti noti per poter fare approvare il bilancio quando essi possiedono la maggioranza del capitale sociale.

In relazione ai divieti ora accennati si è, infine, disposto che nei casi suddetti, in cui le azioni non conferiscono diritto di voto, di esse debba tenersi conto per il computo della maggioranza richiesta per la validità dell'assemblea, ma non invece per il computo delle maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni.

Alla soppressione della norma contenuta nel codice vigente (art. 161, n. 1) che vietava agli amministratori di partecipare col proprio voto all'approvazione del bilancio, corrisponde l'introduzione nel nuovo codice dell'art. 2434, per cui l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non importa liberazione degli amministratori per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

Art. 2374 (308).

Rinvio dell'assemblea.

I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre tre giorni.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

P. L.: C. comm., art. 162.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 210; prog. prel. c. comm., art. 229; prog. min. lav., art. 310.

Art. 2375 (309).**Verbale delle deliberazioni dell'assemblea.**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 211; prog. prel. c. comm., art. 230; prog. min. lav., art. 311.

R. R., n. 165. — Nuova è la disposizione dell'art. 309 (2375) che detta alcune norme fondamentali per la redazione del verbale delle assemblee dei soci. La portata di questa norma è di notevole rilevanza perchè con essa si dispone che il verbale delle assemblee straordinarie deve sempre essere redatto da un notato. E' parso infatti conveniente di stabilire questa maggior garanzia per le deliberazioni riservate all'assemblea straordinaria in considerazione dell'importanza che queste hanno per i soci e per i terzi. La disposizione si inquadra, d'altra parte, nel sistema di pubblicazione previsto per le deliberazioni che modificano l'atto costitutivo (art. 370 [2436]) e costituisce anche sotto questo aspetto una efficace garanzia dell'osservanza delle formalità, con l'adempimento delle quali le deliberazioni stesse acquistano efficacia nei confronti dei terzi.

Art. 2376 (310).**Assemblee speciali.**

Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea generale, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 216; prog. prel. c. comm., art. 231; prog. min. lav., art. 312.

R. R., n. 166. — Riconosciuta la facoltà di emettere azioni fornite di diritti diversi (art. 282, secondo comma [2348]) doveva necessariamente disporsi anche un'appropriata tutela degli azionisti delle varie categorie mediante l'organizzazione di essi in speciali assemblee. In tal senso si è provveduto con l'art. 310 (2376), il quale dispone che, se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea generale che possono pregiudicare i diritti di una di esse, sia pure nei limiti consentiti dalla legge, devono essere approvate anche dalla assemblea speciale dei soci della categoria interessata. E' poi sembrato opportuno disporre che a tali assemblee speciali debbano applicarsi le norme relative alle assemblee straordinarie per la considerazione che gli oggetti, su cui le assemblee stesse saranno chiamate a deliberare, rientreranno certamente nel novero di quelli attribuiti alla competenza delle assemblee straordinarie dei soci.

Art. 2377 (311).**Invalidità delle deliberazioni.**

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissidenti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o del-

L'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresì dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo.

P. L.: C. comm., art. 163.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 215; prog. prel. c. comm., art. 233; prog. min. lav., art. 314.

Art. 2378 (312).

Procedimento di impugnazione.

L'impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società ha la sede.

Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno un'azione. Il presidente del tribunale può disporre con decreto che il socio opponente presti un'idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con una sola sentenza. La trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori e i sindaci, può sospendere, se ricorrono gravi motivi, su richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli amministratori.

I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

P. L.: C. comm., art. 163.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 215; prog. prel. c. comm., art. 233; prog. min. lav., art. 314.

R. R., n. 167. — La disciplina delle assemblee generali si conchiude con due articoli riguardanti l'impugnazione delle deliberazioni che non siano prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo e con un ultimo articolo che prevede l'eventualità di deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto.

La regolamentazione del diritto di impugnativa e del suo esercizio ha subito notevoli mutamenti al fine di attribuire a questo delicato istituto una reale efficienza, pur evitando che esso possa trasformarsi in uno strumento per tardive azioni di dubbia serietà.

Giova pertanto rilevare che il diritto di impugnativa è riconosciuto non soltanto ad ogni socio assente o dissenziente — compresi quelli che hanno diritto di voto limitato — ma anche ai sindaci ed agli amministratori, per i

quali è parso evidente l'interesse di ottenere l'annullamento delle deliberazioni illegali, onde eliminare ogni dubbio sull'obbligo ad essi spettante di darvi ugualmente esecuzione.

Così pure è parso necessario stabilire un termine di decadenza per l'esercizio dell'impugnazione, stabilendo che questa debba essere proposta entro tre mesi dalla data della deliberazione o, se si tratti di deliberazione che deve essere pubblicata, entro tre mesi dalla data della sua iscrizione nel registro delle imprese. Il termine così adottato corrisponde a quello che anche sotto l'impero del codice vigente è stato ritenuto congruo in sede di esame degli statuti che prevedono un termine di decadenza per l'impugnativa delle deliberazioni assembleari, onde ovviare all'inconveniente che queste possano formare oggetto di impugnazione, e quindi venire eventualmente annullate, dopo vari anni dalla loro esecuzione. E' da ritenersi, d'altra parte, che la previsione di un termine sia pur breve, ma sufficiente per proporre l'impugnazione, varrà in definitiva a rendere più efficace la disposizione in esame, in quanto eliminerà nel giudice quel giustificato stato di perplessità in cui egli attualmente si trova, quando deve accogliere la domanda di annullamento e determinare in tal modo con la propria sentenza una situazione tanto più grave quanto più è lontana nel tempo la deliberazione in base a cui la società ha regolato per una serie di anni la propria vita, considerandola pienamente efficace.

Nonostante che il breve termine concesso per la proposizione dell'impugnativa sia destinato ad eliminare in gran parte gli effetti preoccupanti dell'accoglimento di essa rispetto ai soci ed ai terzi, il nuovo codice si è dato cura di risolvere la delicata questione dell'effetto dell'annullamento nei rapporti interni ed esterni. A questo fine si stabilisce che l'annullamento della deliberazione ha effetti rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, ma non può pregiudicare i diritti acquistati dai terzi in buona fede in forza della deliberazione annullata. Non solo, ma, risolvendosi una questione che ha dato luogo a notevoli discussioni, si è completata la disposizione, stabilendosi espressamente che l'annullamento della deliberazione non può essere pronunciato quando l'assemblea adottò, in sostituzione della deliberazione viziata, un'altra deliberazione sul medesimo oggetto che sia conforme alla legge ed all'atto costitutivo (art. 311 [2377]).

Tutto il procedimento per l'impugnazione è poi stato disciplinato su nuove basi per dare ad esso una portata più concreta.

Come è noto, il codice vigente si limita a prevedere che, proposta l'opposizione contro la deliberazione ritenuta contraria alla legge o all'atto costitutivo, il presidente del tribunale può sospendere l'esecuzione della deliberazione impugnata, dopo aver sentito gli amministratori ed i sindaci. Che cosa poi avvenga della deliberazione rimasta in vita, ma non eseguibile in seguito al provvedimento di sospensione, la legge vigente non dice, e il problema che deriva da tale incompletezza della norma ha affaticato la giurisprudenza e la dottrina, divisa quest'ultima nell'affermazione di tesi contrastanti. Il sistema accolto dal codice ha una più precisa impostazione. La facoltà del presidente del tribunale di disporre la sospensione della deliberazione impugnata è subordinata alla proposizione del giudizio di impugnativa. Il provvedimento cautelare di sospensione della deliberazione, inserito così nel giudizio di impugnazione, troverà il suo epilogo nella sentenza che pronuncia sulla impugnazione.

Art. 2379 (313).

Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto.

Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli articoli 1421, 1422 e 1423.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 233.

Atti C. A. L. c. comm., verbale n. 12, pag. 155.

LEVA, *relatore*. Fa presente che l'articolo 233 del prog. prel. c. comm. regola il diritto di impugnativa per i soci assenti o dissenzienti. In caso di annullamento della deliberazione, l'assemblea può rinnovare la deliberazione con effetto retroattivo, salvo il caso di illiceità dell'oggetto. Egli è però contrario a quest'ultima norma che si può prestare a gravi abusi. Bisognerebbe comunque chiarire la portata della parola « illiceità ».

PRESIDENTE. Ritiene che la parola « illiceità » copra tutti i possibili casi. Così se la deliberazione è dichiarata nulla perchè viola un diritto del socio, non disponibile dalla maggioranza, certamente deve essere considerata illecita e quindi non rinnovabile.

BARCELLONA. Crede che la parola « illiceità » vada qui intesa in un significato più ampio di quello consueto del Codice civile.

LEVA, *relatore*. Il concetto non è ben determinato. Dovrebbe risultare chiaramente che è permesso di rinnovare la deliberazione solo nel caso di annullamento per mancata formalità.

(Così rimane stabilito).

* L'art. 233 prog. prel. c. comm. stabiliva nel penultimo comma: « Salvi i casi di nullità della deliberazione per illiceità od impossibilità dell'oggetto, l'assemblea può rinnovare la deliberazione annullata con effetto retroattivo ». Il codice ha sdoppiato le due disposizioni, trattando della rinnovazione della deliberazione annullata nell'ultimo comma dell'art. 2378 e della illiceità ed impossibilità del suo oggetto nell'art. 2379.

R. R., n. 168. — Per quanto concerne le deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto, è parso sufficiente il richiamo alle norme degli articoli 260, 261 e 262 del libro delle obbligazioni (1421, 1422 e 1423), disponendo in tal modo l'imprescrittibilità dell'azione intesa a farne dichiarare la nullità ed eliminando ogni dubbio sulla possibilità che le medesime possano comunque essere convalidate.

§ 2. — Degli amministratori.

R. R., n. 169. — La disciplina dell'organo amministrativo della società ha formato oggetto di particolare cura al fine di superare i dubbi e le incertezze che in questa materia sono giustificati dalle disposizioni incomplete del codice vigente.

R. R., n. 172. — Si sono risolte varie questioni che hanno formato e formano tuttora oggetto di discussione, quali quella della determinazione del compenso spettante ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè gli amministratori investiti di particolari cariche (art. 323 [2389]); quella del divieto di concorrenza, che viene espressamente stabilito per tutti gli amministratori (art. 324 [2390]); quella della sorte delle deliberazioni del consiglio, a cui abbia partecipato un amministratore che si trovi in conflitto di interessi con la società in ordine alla operazione deliberata, riproducendosi per questo caso la medesima disposizione adottata relativamente alle deliberazioni assembleari, in cui la maggioranza si sia raggiunta con il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione (art. 325 [2391]).

Art. 2380 (314).

Amministrazione della società.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Art. 2385 (319).**Cessazione degli amministratori.**

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è costituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato costituito.

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 242; prog. min. lav., art. 323.

R. R., n. 172. — Si sono disciplinate più adeguatamente (art. 317 [2383]) le modalità per l'accettazione dell'ufficio di amministratore e quelle per la rinuncia all'ufficio stesso (art. 319 [2385]), determinandosi anche il momento dal quale la nomina, la rinuncia e la cessazione dall'ufficio producono i loro effetti, onde superare i dubbi che al riguardo attualmente derivano dall'incerta dottrina e dall'oscillante giurisprudenza.

Per la durata dell'ufficio degli amministratori di società esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, vedasi l'art. 213 disp. att.

Art. 2386 (320).**Sostituzione degli amministratori.**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

P. L.: C. comm., art. 125.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Rcale, art. 184; prog. prel. c. comm., art. 241; prog. min. lav., art. 322.

Nel caso di revoca degli amministratori, alla loro sostituzione deve provvedere l'assemblea nella stessa adunanza in cui la revoca è stata deliberata (argomentando dall'art. 2393, terzo comma).

Art. 2387 (321).**Cauzione degli amministratori.**

L'amministratore deve prestare cauzione in azioni nominative della società o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, in misura non inferiore alla cinquantesima parte del capitale sociale. Può tuttavia stabilirsi nell'atto costitutivo che la cauzione non ecceda la somma di duecentomila lire al valore nominale delle azioni o dei titoli.

Gli amministratori che non prestano cauzione entro trenta giorni dalla notizia della nomina decadono dall'ufficio.

Il vincolo cauzionale deve essere iscritto sul titolo e nel registro dell'emittente, e non può essere tolto finchè l'assemblea non abbia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio in cui l'amministratore ha tenuto l'ufficio.

P. L.: C. comm., art. 123.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 182; prog. prel. c. comm., art. 243; prog. min. lav., art. 324.

R. R., n. 172. — Anche la disposizione concernente la cauzione che deve essere prestata dagli amministratori ha subito notevoli ed opportune modificazioni. Si è infatti elevato da lire cinquantamila a lire duecentomila il limite minimo a cui l'atto costitutivo può ridurre l'ammontare della cauzione e si è disposto che questa possa essere prestata anche in titoli nominativi dello Stato.

Per la cauzione degli amministratori in carica al giorno dell'entrata in vigore del codice, vedasi l'art. 214 disp. att.

Art. 2388 (322).**Validità delle deliberazioni del consiglio.**

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

P. L.: C. comm., art. 141.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 185; prog. prel. c. comm., art. 244; prog. min. lav., art. 325.

Art. 2389 (323).**Compensi degli amministratori.**

I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

P. L.: C. comm., art. 154, n. 4.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 198, n. 3; prog. prel. c. comm., art. 245; prog. min. lav., art. 326.

Per il computo delle partecipazioni agli utili eventualmente spettanti agli amministratori, vedasi l'art. 2431.

La percezione di compensi o partecipazioni in violazione delle norme contenute nell'art. 2389 è punita a norma dell'art. 2630, secondo comma, n. 1.

Art. 2390 (324).

Divieto di concorrenza.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 190; prog. prel. c. comm., art. 246; prog. min. lav., art. 327.

Il primo comma dell'art. 2390 riproduce il contenuto del primo comma dell'art. 2301 (divieto di concorrenza per i soci delle società in nome collettivo). Però a norma dell'art. 2390 occorre sempre l'autorizzazione espressa dell'assemblea per poter derogare ai divieti posti nel primo comma, mentre per l'articolo 2301 è ammesso anche il consenso presunto degli altri soci.

Art. 2391 (325).

Conflitto di interessi.

L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla società dal compimento dell'operazione.

La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla società, può, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

P. L.: C. comm., art. 150.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 192; prog. prel. c. comm., art. 247; prog. min. lav., art. 328.

Vedasi il n. 172 della Relazione al Re riportato sub § 2 - Degli amministratori.

La violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2391 è punita a norma dell'art. 2631.

Art. 2392 (326).

Responsabilità verso la società.

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

P. L.: C. Comm., artt. 122, 147, 149.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 127, 129, 191; prog. prel. c. comm., art. 248; prog. min. lav., art. 329.

R. prog. prel. c. comm., § 54. — In tema di responsabilità degli amministratori si è procurato di congegnare un complesso di norme, che pur non essendo improntate ad un eccessivo ed ingiustificato rigore, non indulgano, d'altra parte, alla tendenza di stabilire una specie di immunità per i membri del consiglio di amministrazione che vantano a loro discarico la mancanza di una qualsiasi consapevole partecipazione all'attività dell'organo amministrativo e cercano in tal modo di esimersi dalla responsabilità connessa all'ufficio di amministratore, come ad ogni altro ufficio, invocando un assenteismo che costituisce già di per sé stesso una colpa.

Nel contrasto delle accennate opinioni si è cercato insomma di trovare la via della giustizia con senso di sano realismo affermandosi innanzi tutto che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto con la diligenza del mandatario....

Il principio generale ora accennato costituisce il presupposto della responsabilità degli amministratori verso la società: responsabilità che viene meno soltanto nei seguenti casi:

a) che si tratti di inadempimento di doveri propri esclusivamente di uno o più amministratori o del direttore generale della società (*nel codice, del comitato esecutivo*).

b) che l'amministratore esente da colpa abbia fatto notare la sua disapprovazione relativamente agli atti o alle omissioni degli altri amministratori nel registro delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia anche al collegio sindacale.

Ad ogni modo, ad attenuare la portata dell'eccezione indicata sub a), si è ritenuto opportuno di affermare che tutti i membri del consiglio rispondono solidalmente verso la società anche per gli atti compiuti dal comitato esecutivo, dall'amministratore delegato.... nell'ambito dei poteri ad essi rispettivamente attribuiti, se i membri del consiglio di amministrazione non hanno esercitato la dovuta vigilanza sul generale andamento della società e se, essendo a conoscenza degli atti lesivi non hanno fatto quanto potevano per eliminare o attenuarne le conseguenze.

La responsabilità degli amministratori verso la società, pur non estendendosi ad adempimenti materialmente impossibili, è in tal modo saldamente inquadrata fra il divieto di delegare ad uno o più di essi il dovere fondamentale di partecipare alla formazione del bilancio (*vedasi ora l'art. 2381*) e l'obbligo generale di esercitare su coloro, a cui sono attribuiti i poteri per cui la delega è consentita, quella diligente, costante ed oculata vigilanza, che costituisce un dovere insopprimibile per ogni amministratore.

R. R., n. 173. — Sono dettate le norme che stabiliscono e graduano con senso di realistica giustizia le responsabilità dei membri del consiglio verso la società e verso i terzi.

A tal fine è affermato innanzi tutto l'obbligo comune a tutti gli amministratori di adempiere i doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, derivando da tale presupposto la conseguenza che essi sono responsabili solidalmente verso la società dei danni a questa procurati con l'inosservanza dei doveri stessi.

Due sole eccezioni temperano il rigore di tale principio: la prima relativa alle attribuzioni che sono proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori; la seconda per il caso in cui l'amministratore immune da colpa faccia annotare la sua disapprovazione per gli atti o le omissioni degli altri membri del consiglio nel registro delle deliberazioni, dandone anche immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Ad attenuare la portata della prima eccezione — onde evitare che essa possa diventare facile base per giustificare colpose e inammissibili inerzie — viene peraltro precisato come in ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società, se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione di questa o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. I lineamenti della adottata disciplina tengono quindi conto di questa triplice esigenza: che l'ufficio di amministratore non possa mai trasformarsi in una comoda sinecura; che il timore di assumere responsabilità esorbitanti dai limiti delle proprie attribuzioni non debba allontanare gli uomini migliori e più consapevoli da un ufficio in cui la loro competenza e la loro dirittura sono particolarmente preziose; che infine il giudice non venga indotto a una eccessiva indulgenza proprio dalla eccessiva rigidità della norma che è chiamato ad applicare.

Art. 2393 (327).

Azione sociale di responsabilità.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purchè sia presa col favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purchè la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purchè non vi sia il voto contra-

rio di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale.

P. L.: C. comm., art. 152.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 195; prog. prel. c. comm., art. 249; prog. min. lav., art. 330.

R. prog. prel. c. comm., § 54. — L'azione di responsabilità, concepita e disciplinata come azione di schietta natura sociale, deve essere, come per il codice vigente, deliberata dall'assemblea, ma alla relativa deliberazione si attribuisce un effetto immediato: quello della decadenza di diritto degli amministratori contro cui l'azione è proposta. Alla deliberazione non è di ostacolo la avvenuta approvazione del bilancio, alla quale si nega espressamente (art. 288) l'effetto di un discarico a favore degli amministratori.

* All'art. 288 prog. prel. cod. comm., corrisponde l'art. 2439 del codice. Vedasi pure sub art. 2373.

R. R., n. 173. — L'azione di responsabilità contro gli amministratori conserva il suo carattere di azione sociale. Essa deve pertanto essere deliberata dall'assemblea e produce come effetto immediato la decadenza degli amministratori contro cui l'azione è proposta, purchè deliberata col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.

Dato il carattere dell'azione, è logico che la società possa rinunciarvi o transigere su di essa; ma, a tutela dei soci e specialmente delle minoranze, si dispone che, sia la rinuncia come la transazione, abbiano effetto soltanto se approvate dall'assemblea e semprechè non vi sia il voto contrario di una minoranza che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale.

Nel caso di fallimento della società l'azione è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori (art. 146, secondo e terzo comma, legge fallimentare).

Per il caso di liquidazione coatta amministrativa vedasi l'art. 206 della legge medesima.

Art. 2394 (328).

Responsabilità verso i creditori sociali.

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'azione può essere proposta dai creditori sociali quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, l'azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore.

La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi.

P. L.: C. comm., artt. 122, 147.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 129, terzo comma; prog. prel. c. comm., artt. 249, 250; prog. min. lav., art. 330, 331.

R. R., n. 174. — E' noto come il codice vigente, affermando congiuntamente la responsabilità degli amministratori verso la società e verso i terzi, abbia dato luogo a complesse e sottili questioni che non potevano lasciarsi più oltre

insolute. La responsabilità che incontrano gli amministratori verso i creditori sociali si connette logicamente all'inosservanza degli obblighi che ai medesimi spettano in ordine alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Responsabilità dunque diversa da quella che gli amministratori hanno verso la società, in quanto essa sussiste soltanto se il loro comportamento riduce il patrimonio sociale in tale misura che questa risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori. Fuori di questa ipotesi non si vede infatti quale interesse avrebbero questi ultimi all'esercizio dell'azione di responsabilità; e perciò è parso che soltanto quando l'ipotesi stessa si verifici debba riconoscersi ai creditori il diritto di esercitare la detta azione: diritto che spetta loro, nonostante che la società abbia dal canto suo rinunciato all'azione, ma che invece viene meno quando la società abbia transatto su questa, perchè, escluso il caso di frode, deve ritenersi che la transazione abbia già reintegrato nel modo più conveniente quel patrimonio su cui i creditori hanno diritto di soddisfarsi.

In ordine al terzo comma vedansi gli artt. 146 e 206 della legge fallimentare, citati sub articolo precedente.

Circa l'azione revocatoria vedansi gli artt. 2901 e segg.

Per le responsabilità penali degli amministratori, vedansi gli artt. 2621 a 2624, 2626 a 2631, 2623 cod. civ., e, nel caso di fallimento della società, gli artt. 223 a 226 legge fallimentare. Vedasi pure l'art. 236 della legge medesima pel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, e l'art. 203 della stessa legge pel caso di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2395 (329).

Azione individuale del socio e del terzo.

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 252; prog. min. lav., art. 333.

R. R., n. 174. — E' prevista distintamente l'azione individuale che contro gli amministratori spetta al socio o ai terzi che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori, completando in tal modo la disciplina della responsabilità degli amministratori con riguardo alle varie cause da cui questa trae origine e ai diversi diritti che con la relativa azione devono essere tutelati e reintegrati.

Art. 2396 (330).

Direttori generali.

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati.

P. L.: C. comm., art. 148.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 189; prog. prel. c. comm., art. 253; prog. min. lav., art. 334.

Per la responsabilità penale dei direttori generali vedansi gli artt. 2621, 2622, 2624, 2627 e 2628 cod. civ., e, nel caso di fallimento della società, gli artt. 223 a 226 della legge fallimentare. Vedasi pure l'art. 236 della legge medesima pel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, e l'art. 203 della stessa legge pel caso di liquidazione coatta amministrativa.

§ 3. — *Del collegio sindacale.*

R. prog. prel. c. comm., § 56. — In questa materia ho ritenuto che si dovessero trasportare nel nuovo codice le disposizioni fondamentali della legge 3 aprile 1937, n. 517, la quale ha fatto ottima prova, raggiungendo pienamente lo scopo che il legislatore ha con essa perseguito: quello cioè di assicurare la competenza e l'indipendenza del collegio sindacale, pur mantenendo nitidi i lineamenti della funzione di controllo che è affidata a questo importantissimo organo sociale.

Le disposizioni della legge speciale sono state, s'intende, coordinate con il sistema di pubblicità e che ha il suo fondamento nell'istituzione del registro del commercio ed integrate opportunamente per quanto concerne i riferimenti al codice vigente che nelle disposizioni stesse ricorrono.

R. R., n. 175. — Per quanto attiene all'organo di controllo, il codice segue il recente *R. decreto-legge* 24 luglio 1936, n. 1548, il quale ha risolto i problemi, cui dava luogo il codice di commercio, partendo da una precisa concezione delle finalità e dei confini del controllo affidato ai sindaci.

In questa materia più che i principi occorreva infatti modificare gli uomini, assicurandosi che essi avessero innanzi tutto una preparazione adeguata per assolvere il compito loro affidato e congegnando poi le norme relative in modo che coloro i quali sono chiamati al delicato ufficio possano con maggiore garanzia di continuità e di indipendenza e con maggiore dignità attendere alla loro funzione, che ha e deve avere carattere di collaborazione.

Questo ha fatto per l'appunto la legge citata, evitando il pericolo più grave che la materia presentava: quello cioè che il controllo esorbitasse dai suoi confini per invadere quelli dell'amministrazione o che si irrigidisse in ineccepanti forme burocratiche, o, peggio, che fosse disciplinato in modo da porre in essere una insanabile antitesi fra amministratore e controllore.

Nell'inserire nel nuovo codice le disposizioni fondamentali della legge 3 aprile 1937, n. 517, esse sono state non solo coordinate con il nuovo sistema di pubblicità legale (registro delle imprese), ma altresì perfezionate. Particolarmente sono stati meglio precisati i doveri del collegio sindacale (art. 337 [2403]), e sono integrati i poteri dei suoi membri con la facoltà a questi riconosciuta di assistere anche alle riunioni del comitato esecutivo (art. 339 [2405]).

Circa l'applicazione delle norme di questo paragrafo alle società esistenti alla data di entrata in vigore del codice, vedasi l'art. 209 disp. att.

Art. 2397 (331).**Composizione del collegio.**

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a cinque milioni di lire devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti.

Le altre società per azioni devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti negli albi professionali determinati dalla legge.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 217; prog. prel. c. comm., art. 256; prog. min. lav., art. 337.

Circa il ruolo dei revisori ufficiali dei conti vedansi gli artt. 11 e segg. del R. D. L. 24 luglio 1936, n. 1548, nonchè il R. D. 10 febbraio 1937, n. 228.

Art. 2398 (332).

Presidenza del collegio.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Se fanno parte del collegio più revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve eleggere tra essi il presidente del collegio. Se nessuno dei sindaci è iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve nominare il presidente fra i membri del collegio.

P. L.: R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, art. 4.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 256; prog. min. lav., art. 337.

Pel caso che uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, vedasi Particolato 2460.

Art. 2399 (333).

Cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

Per i sindaci scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali determinati dalla legge la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

P. L.: C. comm., art. 183; R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, art. 2.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 217; prog. prel. c. comm., art. 257; prog. min. lav., art. 338.

Per la nozione di società controllate vedasi il secondo comma dell'art. 2359.

Con l'espressione «rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita» si è inteso comprendere sia il rapporto di lavoro subordinato, sia quello di lavoro autonomo (in particolare le professioni intellettuali), purchè ricorrano i requisiti della continuità e della retribuzione della prestazione.

Art. 2400 (334).

Nomina e cessazione dall'ufficio.

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte

te, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni.

P. L.: C. comm., art. 183; R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, art. 3.
L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 217; prog. prel. c. comm., art. 258; prog. min. lav., art. 339.

R. R., n. 175. — A garanzia dell'indipendenza della funzione sindacale, è espressamente stabilito che la revoca dei sindaci non può avvenire che per giusta causa e che la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Art. 2401 (335).

Sostituzione.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali a norma del secondo e del terzo comma dell'art. 2397, subentra il supplente iscritto nel ruolo o negli albi suddetti. Se si tratta di altro sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perchè provveda all'integrazione del collegio medesimo.

P. L.: C. comm., art. 183; R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, art. 4.
L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 217; prog. prel. c. comm., art. 259; prog. min. lav., art. 340.

Nel primo comma non si fa cenno della revoca, perchè in questo caso non si applicano le norme stabilite dall'articolo in esame, dovendo l'assemblea provvedere alla sostituzione del sindaco revocato nella stessa adunanza in cui è stata deliberata la revoca (argomentando dal terzo comma dell'art. 2393).

Siccome però la deliberazione di revoca non ha efficacia finchè non ne sia intervenuta omologazione da parte del tribunale (art. 2400), la deliberazione di nomina del nuovo sindaco non produce effetto se non dopo l'omologazione della prima.

Art. 2402 (336).

Retribuzione.

La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

P. L.: C. comm., art. 154, n. 4; R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, art. 10.
L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 217; prog. prel. c. comm., art. 258; prog. min. lav., art. 339.

Art. 2403 (337).

Doveri del collegio sindacale.

Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la

regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l'osservanza delle norme indicate nell'art. 2425 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.

P. L.: C. comm., art. 184; R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, art. 5.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 218; prog. prel. c. comm., artt. 260, 261; prog. min. lav., art. 341, 342.

R. prog. prel. c. comm., § 56. — Ho accennato più sopra (*vedasi sub* § 3) che le disposizioni della legge speciale sono state integrate nei punti in cui le medesime fanno riferimento al codice attuale, ma per quanto riguarda l'indicazione dei doveri dei sindaci, sarebbe forse più esatto parlare di una revisione completa della norma vigente, che ha portato a una maggiore e migliore precisazione dei doveri stessi. Al rigore con il quale tali doveri sono stati determinati fa riscontro d'altra parte il diritto riconosciuto ai sindaci di ottenere dagli amministratori notizia su determinati affari.

Art. 2404 (338).

Riunioni e deliberazioni del collegio.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

P. L.: R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, art. 4.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 218; prog. prel. c. comm., art. 262; prog. min. lav., art. 343.

Art. 2405 (339).

Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee

o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio.

P. L.: C. comm., art. 184; R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, art. 6.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 218, n. 4; prog. prel. c. comm., art. 263; min. lav., art. 344.

Art. 2406 (340).

Omissioni degli amministratori.

Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

P. L.: C. comm., art. 184 n. 8; R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, art. 5.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 218; prog. prel. c. comm., art. 263; prog. min. lav., art. 344.

Vedansi le disposizioni penali contenute negli articoli 2632, n. 2, e 2626.

Art. 2407 (341).

Responsabilità.

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394.

P. L.: C. comm., art. 185; R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, art. 7.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 219; prog. prel. c. comm., art. 264; prog. min. lav., art. 345.

R. prog. prel. c. comm., § 56. — Per quanto concerne la responsabilità dei sindaci è rimasta sostanzialmente invariata la disposizione dell'art. 7 della legge speciale, che ha opportunamente disposto che essi sono responsabili anche per i fatti degli amministratori quando il danno che da questi fatti è derivato alla società non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Art. 2408 (342).

Denuncia al collegio sindacale.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

P. L.: C. comm., art. 152; R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, art. 8.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 194; prog. prel. c. comm., art. 254; prog. min. lav., art. 335.

R. R., n. 176. — Di fondamentale importanza sono le disposizioni dedicate alla tutela delle minoranze e al controllo giudiziario sulla regolarità della gestione sociale. Con la prima di tali disposizioni (art. 342 [2408]) è riaffermato il diritto del singolo socio di denunciare ai sindaci i fatti degli amministratori che egli ritiene censurabili. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo (anziché un decimo come è per il codice vigente) del capitale sociale, il collegio sindacale deve promuovere immediata indagine sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni e le sue eventuali proposte all'assemblea, convocandola immediatamente nel caso in cui la denuncia appaia fondata e vi sia urgente necessità di provvedere.

Vedasi la disposizione penale contenuta nell'art. 2631, n. 2.

Art. 2409 (343).

Denuncia al tribunale.

Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione.

Se le irregolarità denunciate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico della società.

P. L.: C. comm., art. 153.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 196; prog. prel. c. comm., art. 255; prog. min. lav., art. 336.

R. R., n. 176. — Alla minoranza che rappresenta un decimo del capitale sociale si riconosce il diritto di denuncia al tribunale, quando vi sia fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci. Ma, mentre il codice vigente, anche nel caso in cui la denuncia risulti fondata, si limita ingenuamente a disporre che l'autorità giudiziaria rimetta la situazione nelle mani dell'assemblea, il nuovo codice attribuisce all'autorità giudiziaria poteri ben più ampi e penetranti.

Il tribunale infatti può direttamente adottare gli opportuni provvedimenti, convocando l'assemblea dei soci per le conseguenti deliberazioni e, nei casi più gravi, può revocare senz'altro gli amministratori ed i sindaci affidando la gestione della società ad un amministratore giudiziario.

A questo amministratore è poi fatto obbligo di convocare — prima che scada il suo incarico — l'assemblea dei soci e di presiederla, onde rendere pos-

sibile che si ricostituiscano l'organo amministrativo e l'organo di controllo della società e questa possa riprendere la sua vita regolare.

R. R., n. 177. — A maggior tutela non solo delle minoranze, ma dell'interesse generale, che è connesso alla corretta amministrazione delle società, il codice fa inoltre un altro ardito passo innanzi. Con una norma del tutto nuova (art. 343 ultimo comma [2409]), esso infatti dispone che i provvedimenti ora indicati possono essere adottati dal tribunale anche su richiesta del pubblico ministero, attribuendo in tal modo all'autorità giudiziaria un diritto di iniziativa, per tutelare nei casi più gravi l'interesse sociale di fronte ad amministratori o sindaci scorretti o negligenti.

Per quanto basata su presupposti diversi e con uno scopo più circoscritto, la norma dell'art. 343 ultimo comma (2409) risponde allo stesso spirito con cui sono state dettate le norme generali sulla responsabilità dell'imprenditore dagli articoli 34 a 37 (2088 a 2091).

Per la nomina ed i poteri dell'amministratore giudiziario vedasi Part. 103 disp. att., e per le sanzioni penali a suo carico vedansi gli artt. 2636 e segg. c. civ.

Sezione VII. — DELLE OBBLIGAZIONI.

Art. 2410 (344).

Limiti all'emissione di obbligazioni.

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Tale somma può essere superata:

1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi;

2) quando l'ecceденza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse.

Quando concorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.

P. L.: C. comm., art. 171.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 222; prog. prel. c. comm., art. 265; prog. min. lav., art. 340.

R. prog. prel. c. comm., § 57. — Il limite ordinario entro il quale è consentita la emissione di obbligazioni è rimasto quello corrispondente all'ammontare del

capitale sociale. Ho peraltro ritenuto opportuno di disporre che, quando ricorrano determinate garanzie, tale limite possa essere superato come, del resto, già oggi è consentito dal R. D. L. 21 aprile 1927, n. 698. In conformità a quanto questa legge speciale dispone, è stato, infine, previsto che, quando concorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale le società possono essere autorizzate con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia su conforme parere dei Ministri delle Corporazioni e delle Finanze ad emettere titoli obbligazionari per un ammontare superiore al capitale sociale anche senza la garanzia suaccennata.

Seguendo il sistema generale adottato (vedasi art. 110 disp. att.), l'art. 2410 del codice si è limitato a stabilire che l'autorizzazione all'emissione di obbligazioni per un importo superiore al capitale sociale è data « con provvedimento dell'autorità governativa », lasciando alle leggi speciali di determinare quale questa sia. Hanno avuto applicazione, fino all'entrata in vigore del nuovo codice civile, le disposizioni del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 520, e del relativo regolamento d'esecuzione approvato con R. D. 22 dicembre 1927, n. 2734. Queste disposizioni finora non risultano prorogate.

R. R., n. 178. — Per quanto riguarda il limite ordinario entro il quale è consentita l'emissione di obbligazioni si è mantenuto quello corrispondente all'ammontare del capitale sociale, ma si è peraltro previsto che, quando ricorrano determinate garanzie, tale limite possa essere superato come già oggi è consentito dal R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698. In conformità a quanto questa legge speciale dispone, si è inoltre disposto che, quando concorrono particolari ragioni che interessano la economia nazionale, le società possano essere autorizzate ad emettere titoli obbligazionari per un ammontare superiore al capitale sociale anche senza le garanzie suaccennate.

Per l'emissione di obbligazioni per un importo superiore ad un milione di lire, seppure deliberata o da effettuarsi in più riprese dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613, il R. D. L. 7 aprile 1942, n. 322, prescrive l'autorizzazione del Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro delle finanze.

Per l'emissione di obbligazioni da parte di società esistenti al giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice, vedasi l'art. 210 disp. att.

Art. 2411 (345).

Pubblicazione della deliberazione.

La deliberazione dell'assemblea deve essere, a cura del notaio o degli amministratori, depositata entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese. Alla deliberazione devono essere allegate le eventuali autorizzazioni richieste.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione.

La deliberazione non può essere eseguita se non dopo l'iscrizione.

P. L.: C. comm., art. 172; legge 15 giugno 1915, n. 431, art. 1.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 109, 223; prog. prel. c. comm., art. 265; prog. min. lav., art. 346.

Art. 2412 (346).**Riduzione del capitale.**

La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale sociale, se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate. Se la riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di perdite, la misura della riserva legale deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale esistente al tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 222; prog. prel. c. comm., art. 266; prog. min. lav., art. 347.

R. R., n. 178. — Nuove sono tutte le disposizioni che riguardano la tutela dei portatori delle obbligazioni. Tale è quella (art. 346 [2112]) che vieta alla società emittente di ridurre il proprio capitale, se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate, e vuole che in caso di riduzione per perdita la riserva legale continui a calcolarsi sulla base del capitale esistente al tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale e della riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

Art. 2413 (347).**Contenuto delle obbligazioni.**

Le obbligazioni devono indicare:

1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;

2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione;

3) la data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione nel registro;

4) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso;

5) le garanzie da cui sono assistite.

P. L.: C. comm., artt. 175, 173.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 225, 224; prog. prel. c. comm., art. 267; prog. min. lav., art. 348.

Per la disciplina generale dei titoli di credito vedansi gli articoli 1992 e segg. L'inosservanza dell'art. 2413 è punita a norma dell'art. 2633.

Art. 2414 (348).**Costituzione delle garanzie.**

L'assemblea che delibera l'emissione di obbligazioni con le garanzie previste nell'art. 2410 deve designare un notaio che, per conto degli obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 226; prog. prel. c. comm., art. 268; prog. min. lav., art. 349.

R. R., n. 178. — Al fine di predisporre una efficace tutela a favore dei sottoscrittori delle obbligazioni, è intesa la norma secondo cui nel caso di emissione di obbligazioni assistite da particolari garanzie è fatto obbligo di designare un notaio, il quale compia per conto e nell'interesse degli obbligazionisti le formalità occorrenti per la legale costituzione delle garanzie medesime.

Per l'iscrizione dell'ipoteca a favore degli obbligazionisti vedasi l'art. 2831.

Art. 2415 (349).

Assemblea degli obbligazionisti.

L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- 5) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci. Tuttavia per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di questo articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.

La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.

All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 228; prog. prel. c. comm., art. 269; prog. min. lav., art. 350.

R. R., n. 179. — La novità più importante in questa materia è costituita dall'organizzazione degli obbligazionisti, ai quali viene riconosciuto il diritto di avere un proprio rappresentante ed una propria assemblea. Si sviluppa così una felice intuizione della nostra legge sul concordato preventivo, facendo di questo complesso omogeneo di creditori della società un gruppo unitario nel comune interesse dei singoli che lo compongono.

All'assemblea degli obbligazionisti si attribuisce specificatamente (art. 349 [2415]) il potere di deliberare, con l'osservanza delle disposizioni che regolano l'assemblea straordinaria degli azionisti, oltre che su tutto quanto attiene all'interesse della categoria, sui seguenti oggetti: nomina del rappresentante comune dei portatori di obbligazioni; modificazioni delle condizioni del prestito; approvazione delle proposte di concordato preventivo e fallimentare (*ora, anche di amministrazione controllata*), costituzione di un fondo per la tutela degli interessi comuni e approvazione del relativo rendiconto.

Indubbiamente il punto più delicato della riforma è per questa parte costituito dal potere riconosciuto agli obbligazionisti, che rappresentino la metà

delle obbligazioni emesse e non estinte, di deliberare, con effetto vincolativo anche per gli assenti e i dissenzienti (art. 350 [2416]), eventuali modificazioni delle condizioni del prestito, poichè in tal modo si attribuisce alla maggioranza suindicata la facoltà di approvare mutamenti sostanziali dell'originario rapporto, quali possono essere quelli che attengono alla misura degli interessi, al rimborso anticipato delle obbligazioni e alle garanzie concesse all'atto della emissione. E' parso peraltro che tale sistema costituisse in definitiva un vantaggio per gli stessi obbligazionisti, per la considerazione che la tempestiva modificazione delle condizioni del prestito può essere in determinati casi il mezzo migliore per assicurare ai portatori delle obbligazioni la realizzazione del loro credito. Un piano di ammortamento congegnato inizialmente in base a prospettive troppo ottimistiche, un saggio di interesse troppo elevato, una garanzia reale che impedisca la conveniente alienazione di un immobile possono infatti costituire altrettante ragioni di irreparabile pregiudizio per la società emittente, e rappresentare di conseguenza per gli obbligazionisti un pericolo ben più grave del danno molte volte assai relativo che ad essi potrà derivare da una consapevole limitazione dei loro diritti.

D'altra parte l'applicazione all'assemblea degli obbligazionisti delle norme relative all'assemblea straordinaria degli azionisti (art. 349 [2415]) è una garanzia sufficiente per eliminare la preoccupazione di deliberazioni che non rispondono al reale interesse di tutti i portatori di obbligazioni, tanto più se si considera che a ciascuno di questi è riconosciuto il diritto (art. 350 [2416]) di impugnare le deliberazioni stesse che non siano prese in conformità della legge.

Art. 2416 (350).

Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.

Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge, a norma degli articoli 2377 e 2378.

L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione è posta la sede della società, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 232; prog. prel. c. comm., art. 270; prog. min. lav., art. 351.

Vedasi il brano della R. R. sub art. 2415.

Art. 2417 (351).

Rappresentante comune.

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti. Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'art. 2415, è nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non supe-

riore ad un triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 230, n. 1; prog. prel. c. comm., art. 271; prog. min. lav., art. 352.

R. R., n. 179. — Per quanto concerne il rappresentante dei portatori di obbligazioni, che può essere scelto anche fuori della cerchia degli obbligazionisti, se ne sono determinati esattamente i doveri e i diritti, fra i quali ultimi merita uno speciale richiamo quella di assistere all'assemblea degli azionisti, e gli si è inoltre attribuita la rappresentanza processuale attiva e passiva degli obbligazionisti stessi anche nella procedura di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione amministrativa della società debitrice (*ora anche di amministrazione controllata*).

Per la nomina del rappresentante comune e per l'attribuzione delle sue funzioni a società fiduciarie, vedasi art. 104 disp. att. Vedasi pure la disposizione penale contenuta nell'art. 2634.

Art. 2418 (352).

Obblighi e poteri del rappresentante comune.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sostegno delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa della società debitrice.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 233; prog. prel. c. comm., art. 271; prog. min. lav., art. 352.

Il rappresentante comune ha anche il diritto di ispezionare e di ottenere estratti dei libri indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 2421 (art. 2422, secondo comma), nonché il dovere di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti (art. 2421, primo comma, n. 7, e secondo comma).

Art. 2419 (353).

Azione individuale degli obbligazionisti.

Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 234; prog. prel. c. comm., art. 272; prog. min. lav., art. 353.

R. R., n. 179. — E' appena il caso di rilevare che l'organizzazione data alla categoria degli obbligazionisti non è di ostacolo alle azioni individuali che ciascuno di essi intenda proporre contro la società, semprechè, s'intende, l'azione non sia incompatibile con le deliberazioni validamente prese dall'assemblea degli obbligazionisti stessi.

Art. 2420 (354).**Sorteggio delle obbligazioni.**

Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 227; prog. prel. c. comm., art. 273; prog. min. lav., art. 354.

*Sezione VIII. — DEI LIBRI SOCIALI.***Art. 2421 (355).****Libri sociali obbligatori.**

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere:

1) il libro ei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;

7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni.

I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati in ogni foglio e annualmente vidimati a norma degli articoli 2215 e 2216.

P. L.: C. comm., art. 140; R.D.L. 7 giugno 1923, n. 1364, conv. in legge 25 aprile 1925, n. 473, art. 9; R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, art. 4.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 220; prog. prel. c. comm., art. 274; prog. min. lav., art. 355.

R. R., n. 180. — I libri speciali alla cui tenuta sono obbligate le società per azioni, in aggiunta ai libri contabili previsti per tutti gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, sono quelli già contemplati dal codice

e dalle leggi speciali vigenti; in più il codice prescrive il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (*ora, anche il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti*).

Art. 2422 (356).

Diritto d'ispezione dei libri sociali.

I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenerne estratti a proprie spese.

Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo medesimo.

P. L.: C. comm., art. 142.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 221; prog. prel. c. comm., art. 275; prog. min. lav., art. 356.

R. R., n. 180. — Rimane immutato il diritto di ispezione riconosciuto agli azionisti per il libro dei soci e per quello delle deliberazioni delle assemblee, e lo stesso diritto si è riconosciuto al rappresentante comune degli obbligazionisti per quest'ultimo libro e per quello delle obbligazioni (*e ai singoli obbligazionisti per il libro delle assemblee degli obbligazionisti*).

Vedasi art. 209 disp. att.

Sezione IX. — DEL BILANCIO.

R. R., n. 181. — In tema di bilancio il codice vigente si era chiuso nell'agnosticismo più completo, limitandosi ad una norma astratta, quale è quella secondo cui tale documento deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte. Norma indubbiamente ottima, tanto che il nuovo codice la mantiene, ma che non poteva esaurire la disciplina della materia, riducendosi essa all'affermazione di un principio la cui applicazione era lasciata al buon volere degli amministratori.

Si è ritenuto pertanto necessario di sviluppare in modo adeguato i due concetti che costituiscono il presupposto di tale norma, indicando tassativamente, per quanto attiene alla chiarezza del bilancio, quale debba essere il contenuto di questo e stabilendo poi, per quanto attiene al requisito della precisione, quali criteri debbano seguirsi nella valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo.

Le soluzioni adottate sia per l'uno sia per l'altro punto trovano rispondenza nelle più recenti e progredite legislazioni straniere e sono soprattutto sembrate le più efficaci tra quelle emerse dalle ampie discussioni a cui hanno dato luogo in argomento i vari progetti di riforma.

Le minute disposizioni dedicate al bilancio potranno apparire singolarmente rigorose — come del resto tutte le disposizioni che sono intese a creare un nuovo costume — ma esse sono in sostanza norme di buona amministrazione.

Art. 2423 (357).

Redazione del bilancio.

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite.

Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale.

P. L.: C. comm., art. 176.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 235; prog. prel. c. comm., artt. 276, 277; prog. min. lav., artt. 357, 358.

Art. 2424 (358).

Contenuto del bilancio.

Salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:

nell'attivo:

- 1) i crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti;
- 2) gli immobili;
- 3) gli impianti e il macchinario;
- 4) i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 5) le concessioni, i marchi di fabbrica e l'avviamento;
- 6) i debiti con garanzia reale;
- 7) le scorte di materie prime e le merci;
- 8) il danaro e i valori esistenti in cassa;
- 9) i titoli di credito a reddito fisso;
- 10) le partecipazioni, indicando distintamente le azioni proprie acquistate a norma dell'art. 2357;
- 11) i crediti verso la clientela;
- 12) i crediti verso banche;
- 13) i crediti verso società collegate;
- 14) gli altri crediti;

nel passivo:

- 1) il capitale sociale al suo valore nominale, distinguendo l'importo delle azioni ordinarie da quello delle altre categorie di azioni;
- 2) la riserva legale;
- 3) le riserve statutarie e facoltative;
- 4) i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;
- 5) i fondi accantonati per indennità di anzianità o di quiescenza del personale dipendente;
- 6) i debiti con garanzia reale;
- 7) i debiti verso fornitori;
- 8) i debiti verso banche ed altri sovventori;
- 9) i debiti verso società collegate;
- 10) le obbligazioni emesse e non ancora estinte;

11) gli altri debiti della società;

nell'attivo e nel passivo:

- 1) le cauzioni degli amministratori e dei dipendenti;
- 2) le altre partite di giro e i conti d'ordine.

Le obbligazioni di garanzia debbono essere iscritte in bilancio, anche quando sussistono corrispondenti crediti di regresso.

Sono vietati i compensi di partite.

P. L.: C. comm., artt. 176, 177.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 236; prog. prel. c. comm., art. 278; prog. min. lav., art. 359.

R. prog. prel. c. comm., § 59. — In ordine al contenuto del bilancio, ho ritenuto opportuno di indicare in tre gruppi distinti le « voci » che devono figurare all'attivo, quelle che devono figurare nel passivo e, infine, quelle che devono essere iscritte, come « partite di giro » che non influiscono sulla consistenza patrimoniale della società, in entrambe le parti di cui il bilancio si compone. L'elenco alquanto minuto di tali voci risponde alle regole della migliore e più progredita scienza contabile e penso perciò che sarebbe errato ridurlo, sacrificando in tal modo la chiarezza dei bilanci alla preoccupazione, che l'applicazione della norma in esame determini una suddivisione eccessiva degli elementi dell'attivo e del passivo, il che farebbe perdere al conto patrimoniale quel carattere di prospetto sintetico che esso deve avere.

R. R., n. 182. — Si è ritenuto necessario indicare distintamente le singole poste che devono figurare all'attivo e al passivo del bilancio, superando, in omaggio alla chiarezza, la preoccupazione teorica che una eccessiva suddivisione delle poste attive e passive possa far perdere al conto patrimoniale quel carattere di prospetto sintetico che esso deve avere.

Le varie poste del bilancio, che sono indicate nell'art. 358 (2424), non richiedono particolare illustrazione, data la chiarezza delle definizioni per ciascuna di esse adottata.

Le disposizioni contenute nell'art. 2424, a differenza di quelle contenute nell'art. 2425 (vedasi l'ultimo comma di quest'ultimo articolo) hanno carattere imperativo. Resta salva la possibilità di deroghe legislative.

Art. 2425 (359).

Criteri di valutazione.

Nella valutazione degli elementi dell'attivo devono essere osservati i seguenti criteri:

1) gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento;

2) le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio;

3) i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di acquisto o di

costo, e questo prezzo deve essere in ogni esercizio ridotto in proporzione della loro durata o della perdita o diminuzione della loro utilizzazione;

4) il valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso deve essere determinato dagli amministratori, secondo il loro prudente apprezzamento, tenendo presente, per i titoli quotati in borsa, l'andamento delle quotazioni. Tali criteri devono essere comunicati al collegio sindacale, che deve tenerne conto nella relazione all'assemblea;

5) le partecipazioni non azionarie devono essere valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio delle imprese alle quali si riferiscono;

6) i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione;

7) l'eventuale differenza in più tra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricavate al momento dell'emissione può essere iscritta in una apposita posta dell'attivo. In tal caso deve essere in ogni esercizio ammortizzata una parte della differenza, in conformità dei piani di ammortamento.

Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo.

Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di questo articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 279; prog. min. lav., art. 360.

R. R., n. 182. — Si dispone che gli immobili, gli impianti e il macchinario non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di acquisto, facendosi inoltre obbligo alle società di ridurre in ogni esercizio tale valutazione di una quota proporzionale al deperimento e al consumo dei detti cespiti e di incrementare in misura corrispondente il fondo di ammortamento che deve essere iscritto al passivo del bilancio. Si vieta in tal modo implicitamente la cosiddetta rivalutazione economica dei cespiti in parola, senza peraltro frapporre alcun ostacolo a quelle rivalutazioni monetarie, le quali si esauriscono in una semplice operazione contabile che ha per scopo di tradurre in una espressione monetaria attuale i valori dei cespiti stessi, e ciò soprattutto al fine, riconosciuto espressamente anche dalla speciale legislazione vigente, di poter provvedere in adeguata misura ai relativi ammortamenti.

Anche per le materie prime e per le merci si è seguito lo stesso criterio di stabilire il valore massimo a cui possono venir iscritte in bilancio, disponendo che per esse la valutazione deve corrispondere al minor prezzo fra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio.

Una maggiore latitudine invece si è lasciata agli amministratori per quanto attiene alla determinazione del valore dei titoli azionari e dei titoli a reddito fisso posseduti dalla società, pur rinnovando espressamente per la valutazione di queste attività il richiamo alla maggiore prudenza e facendo inoltre obbligo agli amministratori di comunicare i criteri adottati al collegio sindacale e a questo di tenerne conto nella propria relazione all'assemblea. Una norma rigida per la valutazione dei titoli, di cui si tratta, è parsa infatti mal conciliabile con le variazioni che il loro valore corrente può subire in determinati momenti, indipendentemente dal valore intrinseco di essi. L'obbligo che si facesse alla società di valutare i titoli in portafoglio al corso di borsa del giorno

in cui il bilancio si chiude potrebbe infatti determinare un aumento ingiustificato degli utili dell'esercizio o una riduzione parimenti ingiustificata dei medesimi, in relazione ad avvenimenti del tutto contingenti che in quel giorno possono avere influito favorevolmente o sfavorevolmente sulla quotazione dei titoli posseduti.

Per quanto riguarda i crediti, si è ritenuto sufficiente stabilire che essi devono essere valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo, invitando in tal modo esplicitamente le società a quelle prudenziali svalutazioni dei crediti dubbi, a cui provvedono abitualmente gli amministratori oculati.

R. R., n. 182. — I rapidi cenni che precedono sono sufficienti per mettere in evidenza i criteri seguiti nella regolamentazione di questa delicata materia: criteri indubbiamente rigorosi, ma non così rigidi da escludere che le situazioni di carattere particolare e contingente, che si possono presentare nella pratica e che la legge non può per ovvie ragioni prevedere, trovino caso per caso una disciplina per essi più rispondente di quella disposta per le ipotesi normali. Ed è per l'appunto a questo fine che lo stesso art. 359 (2425) prevede espressamente l'ipotesi che speciali ragioni richiedano di discostarsi dalle norme suindicate, ma impone in questo caso agli amministratori di indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.

Il n. 7 dell'art. 2425 prevede il caso in cui siano state emesse obbligazioni rimborsabili alla scadenza per un prezzo superiore a quello di emissione. In tal caso la differenza tra le somme dovute alla scadenza per il rimborso delle obbligazioni e le somme ricavate dalla società al momento della loro emissione, può essere iscritta in una posta dell'attivo, purchè una parte di tale differenza sia ammortizzata in ogni esercizio, in conformità dei piani di ammortamento. Ad es.: vengono emesse mille obbligazioni al valore di L. 500 ciascuna, rimborsabili al valore di L. 600: la società incassa pertanto L. 500.000, mentre dovrà rimborsare L. 600.000. La differenza di L. 100.000 può essere iscritta in una posta dell'attivo, purchè venga ammortizzata esercizio per esercizio, secondo un piano di ammortamento.

Art. 2426 (360).

Partite relative a più esercizi.

Le spese d'impianto e di ampliamento, che non trovano contropartita nella parte attiva indicata nell'art. 2427, possono estinguersi, con il consenso del collegio sindacale, mediante ammortamenti annuali entro un periodo non superiore a cinque anni.

Salve le disposizioni delle leggi speciali, i criteri per l'iscrizione nel bilancio dei ratei attivi e passivi e dei risconti contabili attivi e passivi devono essere concordati con il collegio sindacale, il quale ne deve dare notizia nella sua relazione all'assemblea.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 280; prog. min. lav., art. 361.

R. R., n. 182. — E' sembrato opportuno aggiungere alcune norme particolari relativamente a determinati elementi patrimoniali, che solo eccezionalmente possono figurare nei bilanci, come le spese di impianto e di ampliamento, che non trovano contropartita all'attivo (art. 360 [2426]) e il valore di avviamento (art. 361 [2427]), disponendo, oltre ai relativi criteri di valutazione, anche l'obbligo di un rapido ammortamento. Viene inoltre disposto che i criteri per l'iscrizione in bilancio dei cosiddetti ratei attivi e passivi e dei risconti contabili attivi e passivi devono essere concordati con il collegio sindacale, il quale ne deve dare notizia nella relazione all'assemblea (art. 360 secondo comma [2426]).

Art. 2427 (361).**Valore di avviamento.**

L'avviamento può essere iscritto nell'attivo del bilancio soltanto quando è stata pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce, e per un importo non superiore al prezzo pagato.

Il valore di avviamento deve essere ammortizzato nei successivi esercizi, secondo il prudente apprezzamento degli amministratori e dei sindaci.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 281; prog. min. lav., art. 302.

Vedasi il brano della R. R. sub art. 2426.

Art. 2428 (362).**Riserva legale.**

Dagli utili netti annuali dev'essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato a norma del comma precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

P. L.: C. comm., art. 182.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 242; prog. prel. c. comm., art. 284; prog. min. lav., art. 305.

Art. 2429 (363).**Fondi di anzianità e di quiescenza.**

I fondi per indennità di anzianità o di quiescenza dei dipendenti devono essere accantonati gradualmente in misura adeguata, stabilita dagli amministratori, quando la società non abbia provveduto alla costituzione di casse di previdenza o ad altre forme assicurative.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 279; prog. min. lav., art. 360.

R. proy. prel. c. comm., § 50. — Ho espressamente menzionato i fondi per indennità di licenziamento al personale, alla formazione dei quali le società devono gradualmente provvedere quando non ricorrano a speciali forme previdenziali (casse di previdenza o polizze di assicurazione).

E' ora da tener presente il R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, il quale stabilisce in via generale l'obbligo per ogni datore di lavoro di accantonare le somme necessarie per il pagamento delle indennità di anzianità per gli impiegati, calcolate come se questi fossero stati licenziati al 31 dicembre dell'anno precedente. Le somme devono essere versate ad un fondo speciale presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Art. 2430 (364).**Sopraprezzo delle azioni.**

Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2428.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 244; prog. prel. c. comm., art. 285; prog. min. lav., art. 366.

R. R., n. 183. — Nuova è la disposizione dell'art. 364 (2430), secondo cui l'eventuale sopraprezzo delle azioni non può essere distribuito fino a che la riserva legale non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale.

Art. 2431 (365).**Partecipazioni agli utili.**

Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione delle quote di riserva legale.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 243; prog. prel. c. comm., art. 286; prog. min. lav., art. 367.

R. R., n. 183. — Nuova è la norma dell'art. 365 (2431), per cui le partecipazioni spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori devono essere computate sugli utili netti, deduzione fatta delle quote che devono essere attribuite alla riserva legale. Si tratta in sostanza di norme di buona amministrazione, che, al pari di quelle di cui si è detto più innanzi, non possono costituire alcun intralcio per gli amministratori che nell'adempimento del compito ad essi affidato seguono una linea di doverosa prudenza e di vigile consapevolezza.

Art. 2432 (366).**Relazione dei sindaci e deposito del bilancio.**

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finchè sia approvato. I soci possono prenderne visione.

P. L.: C. comm., artt. 178, 179.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 237, 238; prog. prel. c. comm., art. 282; prog. min. lav., art. 363.

Art. 2433 (367).**Distribuzione degli utili ai soci.**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

P. L.: C. comm., art. 181.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 125; prog. prel. c. comm., art. 287; prog. min. lav., art. 368.

L'ultimo comma contiene l'applicazione di un principio generale stabilito nei tipi di società con soci a responsabilità limitata e nei confronti di questi (vedansi, per gli accomandanti nell'accomandita semplice, l'art. 2321; per i soci della società a responsabilità limitata, l'art. 2492; nonchè, per gli accomandanti nell'accomandita per azioni, la norma generale di richiamo data dall'art. 2464).

L'illegale ripartizione di utili è punita a norma dell'art. 2621, n. 2.

Art. 2434 (368).**Azione di responsabilità.**

L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 240; prog. prel. c. comm., art. 288; prog. min. lav., art. 369.

Vedasi la nota sub art. 2373.

Art. 2435 (369).**Pubblicazione del bilancio.**

Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata per la pubblicazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

P. L.: C. comm., art. 180.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 239; prog. prel. c. comm., art. 289; prog. min. lav., art. 370.

Sezione X. — DELLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO.

R. R., n. 184. — Nella sezione X del capo dedicato alla società per azioni sono raccolte sistematicamente le disposizioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo, con notevoli innovazioni e integrazioni rispetto al diritto vigente.

Art. 2436 (370).**Pubblicazione delle modificazioni.**

Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate e iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411.

Le modificazioni dell'atto costitutivo, fino a che non sono iscritte, non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

P. L.: C. comm., artt. 96, 100.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 109, 110; prog. prel. c. comm., art. 290; prog. min. lav., art. 371.

R. prog. prel. c. comm., § 60. — Circa gli effetti delle modificazioni dell'atto costitutivo di fronte ai terzi, si prescrive per le modificazioni stesse un sistema di pubblicità analogo a quello che è previsto per la costituzione della società. Si attenua però anche per le società per azioni il principio dato dall'art. 100 cod. vigente, nel senso che l'omessa osservanza delle forme di pubblicità legali non esclude che le modificazioni dell'atto costitutivo regolarmente deliberate ed eseguite, possono ugualmente avere effetto nei confronti dei terzi che ne abbiano avuto altrimenti conoscenza.

R. R., n. 184. — In virtù dell'art. 370 (2436) tutte le deliberazioni che comportano mutamenti dell'atto costitutivo sono assoggettate all'omologazione giudiziaria e all'iscrizione nel registro delle imprese, in conformità alle norme date circa la costituzione della società. Gli effetti della registrazione sono però diversi. In parte essi risultano da espresse disposizioni: decorrenza del termine per l'impugnativa della deliberazione (art. 311 [2377]); decorrenza del termine per il recesso (art. 371 [2437]); decorrenza del termine per l'esecuzione delle deliberazioni di riduzione del capitale (art. 379 [2445]); decorrenza del termine per l'esecuzione delle deliberazioni di fusione (art. 437 [2503]). In via generale si è però ritenuto eccessivo porre una norma rigida, che attribuisse alla registrazione delle modificazioni dell'atto costitutivo la stessa efficacia costitutiva, riconosciuta alla registrazione dell'atto costitutivo, soprattutto in considerazione degli inconvenienti pratici che ne sarebbero derivati. Perciò, in difetto di particolari disposizioni, l'art. 370 ultimo comma (2436) riconosce alla registrazione di fronte ai terzi effetto puramente dichiarativo, adottando lo stesso criterio accolto per le società in nome collettivo dall'art. 235 (2300). L'efficacia delle deliberazioni modificative dell'atto costitutivo resta però in ogni caso subordinata, sia di fronte ai soci, sia di fronte ai terzi, all'omologazione giudiziaria.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto di società esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, vedasi l'art. 211 disp. att.

Art. 2437 (371).**Diritto di recesso.**

I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiu-

sura di questa, e dai soci non intervenuti entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

È nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l'esercizio.

P. L.: C. comm., art. 158; R.D.L. 24 novembre 1932, n. 1623, conv. in legge 30 marzo 1933, n. 330, art. 1 (prorogato dall'art. 4 della legge 23 marzo 1940, n. 303); R.D.L. 18 maggio 1933, n. 591, conv. in legge 21 dicembre 1933, n. 1809, art. 1.
L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 212; prog. prel. c. comm., art. 232; prog. min. lav., art. 313.

R. R., n. 185. — L'art. 371 (2437) disciplina il diritto di recesso, di cui la legislazione speciale è venuta man mano riducendo l'area di applicazione con un ingente numero di disposizioni che si sono sovrapposte e che hanno fatto del regolamento di questo istituto una selva inestricabile per l'interprete che si avventuri per i suoi meandri malcerti. Nonostante qualche corrente contraria al mantenimento del diritto di recesso, si è ritenuto che questo dovesse essere conservato, poichè esso costituisce ancora un ottimo strumento di tutela per il socio dissenziente, pur riconoscendo giusta la tendenza della legislazione suaccennata di limitare i casi in cui il diritto stesso può essere esercitato. Si è perciò disposto che possono recedere dalla società i soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto e del tipo della società e il trasferimento della sede all'estero. Si è considerato infatti che la portata delle dette deliberazioni è tale da escludere che esse possano venir imposte ai soci che non vi consentono da un voto di maggioranza, e che fosse di conseguenza giusto consentire a questi ultimi di sciogliersi dal vincolo sociale, ottenendo il rimborso delle proprie azioni secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

Così ridotti i casi in cui è ammissibile il recesso, è parso giusto stabilire la nullità dei patti statutari che lo escludono o che ne rendono più gravoso l'esercizio.

Art. 2438 (372).

Aumento di capitale.

Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate.

P. L.: C. comm., art. 131.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 166; prog. prel. c. comm., art. 201; prog. min. lav., art. 282.

R. R., n. 186. — Il codice disciplina in modo particolare la materia delle variazioni del capitale sociale per la preponderante importanza che le relative deliberazioni hanno per i creditori sociali e per la società.

Non c'è, si può dire, società per azioni, la quale nel corso della sua esistenza non modifichi il proprio capitale. Questa considerazione è di per sé sufficiente a stabilire l'utilità di una precisa regolamentazione della materia, onde risolvere, con un complesso di norme destinate ad avere larga applicazione, le questioni a cui ha dato luogo il silenzio del codice di commercio e disciplinare contemporaneamente quei nuovi profili della materia stessa che mano mano sono venuti richiamando l'attenzione dei legislatori dei vari paesi.

La violazione delle disposizioni dell'art. 2438 è punita a norma dell'art. 2630, primo comma, n. 1.

Per l'autorizzazione governativa nel caso di aumenti di capitale che, seppure deliberati o da effettuarsi in una o più riprese dalla data di entrata in

vigore del R. D. L. 5 settembre 1935, n. 1613, raggiungano nel complesso la somma di un milione di lire, vedasi il R. D. L. 7 aprile 1942, n. 322.

Tale autorizzazione non è però prescritta nel caso di aumenti di capitale che le società esistenti al 21 aprile 1942 delibereranno entro il 30 giugno 1945, a norma dell'art. 215 disp. att., per adeguare il loro capitale sociale al minimo previsto dalla disciplina del codice (art. 2 del cit. R. D. L., n. 322 del 1942).

L'aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate era prima soggetto a speciale autorizzazione governativa (R. D. L. 24 novembre 1932, n. 1623, conv. in legge 30 marzo 1933, n. 330, prorogato sino all'entrata in vigore del codice di commercio dalla legge 23 marzo 1940, n. 303, e non più prorogato dopo la pubblicazione del nuovo codice civile).

Art. 2439 (373).

Sottoscrizione e versamenti.

I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori non sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 214; prog. prel. c. comm., art. 293; prog. min. lav., art. 374.

R. R., n. 186. — E' parso opportuno stabilire che i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte in numerario. Sotto l'impero del codice di commercio si è bensì negato che all'aumento del capitale si applichi la disposizione dell'art. 131 del codice stesso, il quale richiede il detto versamento all'atto della costituzione della società. Ma, quale che sia l'interpretazione della legge vigente, non è certamente giusto, specie a tutela dei terzi, adottare una diversa disciplina in tema di capitale iniziale e in tema di aumento di capitale.

In ordine al secondo comma, per il procedimento contro i sottoscrittori che non eseguono il pagamento delle quote dovute, vedasi l'art. 2344.

Art. 2440 (374).

Conferimenti in natura.

Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento in natura, si applicano le disposizioni degli articoli 2254 e 2343. Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di crediti, si applica l'art. 2255.

Art. 2441 (375).

Diritto di opzione.

Le azioni ordinarie di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti, in proporzione del numero delle azioni da essi possedute, salvo che per deliberazione dell'assemblea debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti in natura.

Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso agli azionisti un termine non inferiore a giorni quindici dalla pubblicazione dell'offerta di opzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda convocazione.

L. P.: Prog. e. comm. Commiss. Reale, art. 213; prog. prel. e. comm., art. 294; prog. min. lav., art. 375.

R. R., n. 186. — Il principio che le azioni ordinarie di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti, già oggi spontaneamente seguito dalla grande maggioranza delle società, è consacrato nel nuovo codice considerando che l'aumento di capitale deliberato da una società, che in vari anni di oculata gestione abbia accumulato notevoli riserve, determina indubbiamente una situazione di favore per chi ne sottoscrive al valore nominale le nuove azioni. Ora, sarebbe ingiusto che di tale vantaggio non dovessero usufruire i soci, i quali, rinunciando ad una parte degli utili dell'impresa, hanno per l'appunto reso possibile la formazione di tale riserva. Si è ritenuto perciò opportuno di affermare espressamente che le azioni ordinarie di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione del numero delle azioni da essi possedute, salvo, s'intende, che si tratti di azioni che debbono essere liberate mediante conferimenti in natura.

L'esclusione del diritto di opzione per le azioni munite di particolari privilegi si spiega poi agevolmente, considerando come questi vengono generalmente concessi per attrarre alla società nuovi capitali che essa non otterrebbe senza l'allettamento costituito dall'offerta di speciali vantaggi. In questi casi l'aumento di capitale è generalmente preceduto da trattative con determinati gruppi, i quali si inducono alla sottoscrizione delle nuove azioni in vista della posizione privilegiata ad essi assicurata e sarebbe perciò un non senso parlare in simili ipotesi di un diritto di opzione a favore di quegli stessi azionisti che, per mezzo degli organi sociali, cercano fuori della propria cerchia chi apporti alla società il contributo di una nuova linfa finanziaria.

E' parso peraltro opportuno, per non irrigidire eccessivamente il sistema, consentire che con la deliberazione di aumento del capitale possa escludersi il diritto di opzione anche per le azioni ordinarie; ma, affinchè tale esclusione resti circondata dalle necessarie garanzie, si dispone che la medesima debba innanzi tutto essere giustificata da una ragione di interesse sociale e debba in ogni caso essere approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda convocazione.

Per l'esercizio del diritto di opzione nel caso di pegno o di usufrutto di azioni, vedasi il secondo comma dell'art. 2352.

Art. 2442 (376).

Passaggio di riserve a capitale.

L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.

L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 295; prog. min. lav., art. 376.

R. prog. prel. c. comm., § 60. — Il progetto affronta la pratica largamente invalsa in tempi recenti, anche in commessione con provvedimenti monetari e tributari, dell'aumento di capitale mediante imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali messi in evidenza del bilancio. A questo proposito dispone che le azioni di nuova emissione abbiano le stesse caratteristiche di quelle ordinarie in circolazione e debbano essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi possedute. Il progetto però prevede che l'aumento di capitale possa anche attuarsi mediante aumento del valore nominale delle azioni già in circolazione.

R. R., n. 186. — Sempre in tema di aumento di capitale, si è ritenuto opportuno disciplinare anche i così detti trasferimenti di riserva a capitale, e cioè quella operazione assai comune con la quale una società imputa a capitale le riserve accumulate adeguando in tal modo il capitale nominale a quello effettivamente investito nell'impresa sociale. Il principio generale posto dall'art. 376 (2442) è che le nuove azioni emesse in conseguenza del trasferimento di riserva a capitale devono essere gratuitamente assegnate ai soci «in proporzione di quelle da essi possedute».

Art. 2443 (377).

Delega agli amministratori.

L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale mediante emissione di azioni ordinarie fino ad un ammontare determinato, per il periodo massimo di un anno dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo durante la vita della società, per il periodo massimo di un anno dalla data della deliberazione.

La deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere depositata e iscritta a norma dell'art. 2436.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 291; prog. min. lav., art. 372.

R. R., n. 186. — Altra questione risolta è quella relativa alla legalità della delega al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale. Risolvendola in senso affermativo, il codice ha soprattutto tenuto conto che un'operazione di aumento di capitale richiede tempestività di decisione e deve perciò essere deliberata ed attuata, non solo nel momento in cui essa è veramente necessaria per la società, ma anche e soprattutto quando ricorrano le maggiori probabilità che vada a buon fine.

Si è di conseguenza disposto che con l'atto costitutivo, e anche con successive modificazioni di questo, possa attribuirsi al consiglio di amministrazione per un periodo massimo di un anno, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, esclusivamente mediante emissione di azioni ordinarie fino ad un determinato ammontare. Sarà dunque in questo caso il consiglio di amministrazione a decidere sulla convenienza e sulla tempestività dell'aumento; nè è a temersi che di tale facoltà il consiglio possa far uso contrastante con l'interesse della società e degli azionisti, poichè vale anche per l'ipotesi in esame il principio generale che le azioni ordinarie di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti.

Art. 2444 (378).**Iscrizione nel registro delle imprese.**

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 213; prog. prel. c. comm., art. 296; prog. min. lav., art. 377.

Art. 2445 (379).**Riduzione del capitale esuberante.**

La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci nei limiti ammessi dagli articoli 2427 e 2412.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'adeguata garanzia.

P. L.: C. comm., art. 101; legge 29 maggio 1933, n. 617, art. unico.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 112; prog. prel. c. comm., art. 297; prog. min. lav., art. 378.

R. prog. prel. c. comm., § 60. — L'art. 297 (2445), relativo alla riduzione del capitale sociale per esuberanza, riproduce sostanzialmente le disposizioni dell'articolo 101 cod. vigente, con la riserva che il capitale non può essere ridotto sotto la cifra del minimo legale. Confermato il diritto di opposizione dei creditori sociali entro tre mesi dalla data dell'iscrizione della delibera di riduzione nel registro di commercio, il progetto rimette alla discrezione del tribunale l'eventuale sospensione dell'esecuzione della deliberazione.

Quando invece la riduzione del capitale avviene in base a piano di ammortamento prestabilito dall'atto costitutivo, non ha ragion d'essere il diritto d'opposizione dei terzi, e in questi sensi dispone l'art. 298.

* L'art. 298 del prog. prel. c. comm. prevedeva per l'appunto il caso in cui il rimborso di capitale mediante sorteggio di azioni avviene in base ad un piano di ammortamento stabilito dall'atto costitutivo; e disponeva che in tal caso non fossero applicabili le norme contenute nell'art. 297 del progetto medesimo, corrispondente all'art. 2445 del codice.

Una disposizione del genere non è stata riprodotta nel codice, ma ciò nonostante deve ritenersi che le disposizioni contenute nell'art. 379 non siano applicabili al caso su cennato, trattandosi di situazioni sostanzialmente diverse.

R. R., n. 187. — Per quanto riguarda la riduzione del capitale sociale, il codice considera separatamente quella a cui la società addivenga per la constatata esuberanza dei suoi mezzi finanziari, in relazione al compimento del proprio oggetto, e quella che invece la società può essere costretta a deliberare in seguito alle perdite subite. Per la prima ipotesi (art. 399 [2445]), è mantenuto fermo il disposto della legge speciale vigente, che, opportunamente interpretando l'articolo 101 del codice di commercio attuale, ha chiarito che soltanto in questo

caso la riduzione non possa avere effetto, se non siano trascorsi tre mesi dalla data della pubblicazione della relativa deliberazione, e i creditori sociali possano durante il periodo stesso fare opposizione contro la deliberazione medesima.

Art. 2446 (380).

Riduzione del capitale per perdite.

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perchè i soci possano prenderne visione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese. Contro tale decreto è ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione.

P. L.: C. comm., art. 146.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 299; prog. min. lav., art. 380.

R. R., n. 187. — Per l'ipotesi di riduzione del capitale per perdite è parso opportuno rendere più aderente alla realtà la complicata disposizione dell'art. 146 del codice di commercio vigente, prevedendo (art. 380 [2446]) un solo caso, e cioè quello della riduzione del capitale a meno dei due terzi, e disponendo che, quando questa situazione si determini, il capitale debba ridursi in proporzione della perdita accertata, se nell'esercizio successivo questa non venga ridotta a meno di un terzo del capitale stesso. In questo modo si consente alla società un congruo periodo di tempo per porre riparo alle conseguenze di un esercizio sfortunato, anzichè obbligarla a prendere una decisione immediata che le più favorevoli vicende dell'esercizio successivo possono rivelare intempestiva e pregiudizievole.

Art. 2447 (381).

Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale.

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 300; prog. min. lav., art. 381.

R. R., n. 187. — Le perdite subite dalla società possono essere tali da ridurre il capitale al disotto del limite di un milione, che è il capitale minimo

richiesto per le società per azioni. Se questa situazione si verifica, gli amministratori dovranno convocare l'assemblea dei soci perchè deliberi o la riduzione relativa ed il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra non inferiore al detto minimo oppure la trasformazione della società in altro tipo.

Sezione XI. — DELLO SCIoglimento E DELLA LIQUIDAZIONE.

Art. 2448 (382).

Cause di scioglimento.

La società per azioni si scioglie:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447;
- 5) per deliberazione dell'assemblea;
- 6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.

La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un'attività commerciale. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.

P. L.: C. comm., art. 248.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 248; prog. prel. c. comm., art. 307; prog. min. lav., art. 388.

R. prog. prel. c. comm., § 60-quater. — Per questa parte della disciplina delle società azionarie il codice vigente non richiede sostanziali modificazioni. Richiede piuttosto delle precisazioni onde eliminare questioni che si riproducono da tempo, come quella ben nota che si riconnette alla incerta distinzione della legge attuale fra cause di scioglimento che operano di diritto e cause di scioglimento che richiedono invece una deliberazione degli organi sociali che accertino la sussistenza di esse.

Mi è parso pertanto opportuno di semplificare questo punto, che ha particolarmente affaticato la dottrina, elencando senza distinzioni (art. 307) le cause di scioglimento e disponendo che, quando una di esse si verifichi, gli amministratori devono nel termine di un mese promuovere il procedimento di liquidazione, convocando l'assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori e per le deliberazioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale (art. 309).

Alle cause che determinano, secondo il codice vigente, lo scioglimento della società due nuove se ne aggiungono in relazione alla disposizione, di cui si è detto più innanzi, secondo la quale occorre per la costituzione della società per azioni un minimo di capitale e un minimo di soci.

Per quanto riguarda la misura del capitale l'art. 307, n. 5, stabilisce infatti che la società si scioglie quando esso discenda a cifra inferiore al milione, se i soci convocati in assemblea non deliberano di riportarlo ad un ammontare che superi tale minimo.

Per quanto riguarda la riduzione del numero dei soci al disotto di quello minimo di tre, lo stesso articolo al n. 6 dispone che la società si scioglie se nel termine di sei mesi tale numero minimo non sia ricostituito.

R. R., n. 188. — Analogamente a quanto dispone l'art. 207 (2272) il codice, senza riprodurre l'incerta distinzione tra cause di scioglimento che operano di diritto e cause che richiedono una deliberazione o una sentenza per essere produttive di effetto, elenca puramente e semplicemente le cause di scioglimento (art. 382 [2448]) e dispone che, quando una di esse si verifichi, gli amministratori devono nel termine di un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione (art. 383 [2449]).

Alle cause di scioglimento previste dalla legge vigente se ne aggiungono due: l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea; la riduzione del capitale al disotto del milione.

La prima è intesa soprattutto ad evitare lo sforzo che sotto l'impero della legge vigente era necessario per far rientrare nell'ipotesi dell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale i casi in cui la società non è più in grado di agire per l'inattività dei suoi organi, qualunque sia la causa da cui questa inerzia deriva, compresa quindi anche la situazione di contrasto che si determini in seno agli organi stessi e che impedisca la formazione di una maggioranza.

La seconda, che attiene alla misura minima del capitale sociale, si riconnette al nuovo requisito imposto per la costituzione della società per azioni ed eleva conseguentemente a causa di scioglimento di questa la riduzione del capitale al disotto del minimo stesso, se i soci convocati in assemblea non deliberino di riportarlo ad un ammontare non inferiore al milione.

Come si è già osservato, dato il regime di circolazione delle azioni, non si è ritenuto di considerare tra le cause di scioglimento la concentrazione delle azioni nelle mani di un solo azionista, statuendosi per questo caso diversa sanzione (art. 296 [2362]).

Art. 2449 (383).

Effetti dello scioglimento.

Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi.

Essi devono, nel termine di trenta giorni, convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.

Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.

P. L.: C. comm., art. 192.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 251; prog. prel. c. comm., art. 309; prog. min. lav., art. 390.

R. prog. prel. c. comm., § 61. — Posto poi che dal momento in cui la società deve considerarsi disciolta a quello in cui i liquidatori dichiarano di accettare l'incarico intercorra un periodo di tempo più o meno lungo, durante il quale il patrimonio sociale non può essere abbandonato, l'art. 309 dispone che gli amministratori sono responsabili durante tale periodo della conservazione del patrimonio sociale. Essi peraltro devono limitare la loro attività al disbrigo degli affari urgenti, osservando il divieto assoluto di intraprendere nuove operazioni che sarebbero in contrasto con la particolare situazione in cui si trova il patrimonio sociale. L'inosservanza di tale divieto è sanzionato con la responsabilità illimitata e solidale degli amministratori per i nuovi affari intrapresi.

Vedi *R. R.*, riportata sotto l'art. 2448.

Art. 2450 (384).**Nomina e revoca dei liquidatori.**

La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria.

Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori.

P. L.: C. comm., art. 210.

I. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 268; prog. prel. c. comm., art. 310; prog. min. lav., art. 391.

R. prog. prel. c. comm., § 61. — Per quanto riguarda la nomina dei liquidatori, a cui occorre provvedere quando si determina una causa di scioglimento della società, il progetto dispone che essa spetta all'assemblea dei soci, la quale deve deliberare con la maggioranza richiesta per le deliberazioni che sono di competenza dell'assemblea straordinaria. Se questa maggioranza non si raggiunge, provvederà il tribunale a nominare i liquidatori, restando in tal modo garantiti nel modo più affidante gli interessi dei soci e dei terzi (art. 310).

R. R., n. 189. — Per quanto riguarda la nomina dei liquidatori si dispone che essa spetta all'assemblea, la quale deve deliberare con la maggioranza richiesta per le deliberazioni che sono di competenza dell'assemblea straordinaria. Se questa maggioranza non si raggiunge, la nomina è fatta con decreto del presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci (articolo 384 [2450]).

Art. 2451 (385).**Organi sociali durante la liquidazione.**

Le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con questa.

Art. 2452 (386).**Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori.**

I liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli articoli 2276, 2277, 2279, 2280 primo comma, 2309 e 2310.

I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278 salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria non abbia disposto diversamente.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni.

P. L.: C. comm., artt. 198, 200, 201, 202, 203, 205.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 258, 259, 260, 261; prog. min. c. comm., art. 312; prog. min. lav., art. 393.

R. prog. prel. c. comm., § 62. — Le altre norme che completano la disciplina della liquidazione delle società per azioni non richiedono particolari chiarimenti.

I poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono infatti regolati con le stesse norme già illustrate parlando delle società in nome collettivo (art. 312) alle quali pure si fa rinvio per quanto attiene alla distribuzione di somme ai soci durante il corso della liquidazione.

R. R., n. 189. — I poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono, infine, regolati con le norme già illustrate parlando delle società semplici alle quali si fa espresso rinvio (art. 380 [2452]), mentre, per quanto attiene alla pubblicità della loro nomina ed alla rappresentanza della società in liquidazione, si dichiarano applicabili le corrispondenti disposizioni dettate per le società in nome collettivo.

Vedi anche artt. 2621 n. 1, 2622, 2624, 2627 e 2628.

Art. 2453 (387).

Bilancio finale di liquidazione.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell'attivo.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.

I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

P. L.: C. comm., art. 215.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 272; prog. prel. c. comm., art. 313; prog. min. lav., art. 394.

R. prog. prel. c. comm., § 62. — Per quanto riguarda la formazione del bilancio finale di liquidazione, l'approvazione di esso e il diritto di impugnativa del medesimo, ho seguito sostanzialmente il sistema del codice vigente, limitandomi a unificare e sveltire i termini (art. 313).

R. R., n. 189. — La disciplina del bilancio finale di liquidazione e della sua approvazione è poi stata notevolmente semplificata (art. 387 [2453]).

Vedi anche art. 2621, n. 1.

Art. 2454 (368).

Approvazione tacita del bilancio.

Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio s'intende approvato, e i liquidatori, salvo i loro obblighi rela-

tivi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza rilasciata senza riserva all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.

P. L.: C. comm., art. 216.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 273; prog. prel. c. comm., art. 314; prog. min. lav., art. 395.

Art. 2455 (389).

Deposito delle somme non rimosse.

Le somme spettanti ai soci, non rimosse entro tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'art. 2453, devono essere depositate presso un istituto di credito con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.

P. L.: C. comm., art. 217.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 274; prog. prel. c. comm., art. 315; prog. min. lav., art. 396.

Art. 2456 (390).

Cancellazione della Società.

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi rimosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 264; prog. prel. c. comm., art. 317; prog. min. lav., art. 398.

R. prog. prel. c. comm., § 62. — Ho ritenuto, infine, indispensabile di regolare con una norma della massima semplicità la cancellazione della società dal registro del commercio, che deve essere richiesta dai liquidatori dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, traendo dalla pubblicità che in tal modo si pone in essere la giusta conseguenza che, dopo il compimento di essa, i creditori sociali, che siano rimasti eventualmente insoddisfatti, possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci limitatamente alle somme che questi hanno riscosso (art. 317).

R. R., n. 189. — Da ultimo si è ritenuto indispensabile regolare la cancellazione dalla società del registro delle imprese, traendo dalla pubblicità, che in tal modo viene data alla chiusura della liquidazione, la conseguenza che, dopo di essa, i creditori insoddisfatti possono far valere i loro crediti soltanto nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi rimosse, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da dolo o colpa di essi (art. 390 [2456]).

Art. 2457 (391).**Deposito dei libri sociali.**

Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'art. 2455, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese. Chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

P. L.: C. comm., art. 218.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 275; prog. prel. c. comm., art. 316; prog. min. lav., art. 397.

Vedi anche art. 2626.

*Sezione XII. — DELLE SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE DELLO STATO
O DI ENTI PUBBLICI.*

R. R., n. 190. — Il nuovo codice non poteva ignorare la categoria delle società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici. Il frequente ricorso allo schema della società per azioni per la creazione di imprese che lo Stato intende sottrarre alla iniziativa privata o gestire in unione con questa, riconferma sotto un nuovo profilo la vitalità dell'istituto della società azionaria.

In questi casi è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della società per azioni per assicurare alla propria gestione maggior snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici. La disciplina comune della società per azioni deve pertanto applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente.

Art. 2458 (392).**Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici.**

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci.

Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 321; prog. min. lav., art. 402.

R. R., n. 190. — Qualche incertezza peraltro è sorta nella dottrina e nella giurisprudenza per quanto attiene alla posizione degli amministratori e dei sindaci nominati dallo Stato o da altri enti pubblici. Si è ritenuto pertanto opportuno eliminare ogni dubbio al riguardo con una norma particolare affermando che gli amministratori e i sindaci così nominati hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi di quelli nominati dall'assemblea (art. 392 [2458]).

Tuttavia per ovvie ragioni di prestigio, ove uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, la presidenza del collegio sindacale viene attribuita ad uno di essi (art. 394 [2460]).

Art. 2459 (393).**Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici.**

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 322; prog. min. lav., art. 403.

Art. 2460 (394).**Presidenza del collegio sindacale.**

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.

Vedi R. R., riportata sotto l'art. 2458.

Sezione XIII. — DELLE SOCIETÀ DI INTERESSE NAZIONALE.**Art. 2461 (395).****Norme applicabili.**

Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni di interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.

L. P.: Prog. prel. c. comm., artt. 318, 319, 320; prog. min. lav., artt. 399, 400, 401.

R. prog. prel. c. comm. § 63. — Ho ritenuto indispensabile che il nuovo codice preveda espressamente la categoria della società di interesse nazionale alla quale le leggi speciali vigenti hanno già attribuito particolari lineamenti che consentono di consacrare i principi fondamentali di una adeguata disciplina.

R. R., n. 191. — Nel vasto panorama delle società per azioni, la recente legislazione speciale ha differenziato particolari categorie di società, che, pur non assumendo la struttura di enti pubblici, assumono tuttavia particolari lineamenti, in quanto investono interessi nazionali particolarmente eminenti.

E' così entrato nel sistema del nostro diritto positivo il nuovo tipo di società di interesse nazionale, soggetta a una disciplina particolare circa la gestione sociale, l'appartenenza e la trasferibilità delle azioni, la nazionalità degli amministratori, la vigilanza governativa. L'esempio più notevole di questo nuovo tipo di società è quello delle banche di interesse nazionale, regolate dalla legge bancaria 7 aprile 1938, n. 636.

Il nuovo codice ha ritenuto doveroso fare espressa menzione di questo nuovo tipo di società, pur lasciando alla legislazione speciale ogni più ampia possibilità di disporre in proposito, anche in relazione alla disciplina del diritto di voto (art. 395 [2461]). Con ciò resta fermo il principio che, in difetto di deroghe espresse da parte della legislazione speciale, anche le società dichiarate di interesse nazionale sono organicamente soggette alla disciplina generale delle società per azioni contenuta nel codice.

CAPO VI.

DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI.

Art. 2462 (396).**Nozione**

Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

P. L.: C. comm., art. 76 n. 2.

R. R., n. 192. — All'attuale scarsa diffusione in Italia della società in accomandita per azioni ha probabilmente contribuito l'insufficienza della sua disciplina, costituita, sotto il codice vigente, da una commistione tra le norme relative alla società in accomandita semplice e quelle relative alla società anonima, non scevra di incertezze, in specie per quanto riguarda la condizione giuridica degli azionisti e i poteri dell'assemblea.

Perciò la società in accomandita per azioni è stata oggetto di una particolare attenzione nella presente riforma. Invero la società in accomandita per azioni — che anche la recente legislazione germanica ha cercato di promuovere, col facilitare la conversione in essa delle società per azioni — presenta il vantaggio di realizzare, meglio che la società per azioni, il principio gerarchico, nel senso di attribuire a chi ha il potere esclusivo di gestione una più intensa responsabilità patrimoniale. Inoltre essa si presta singolarmente per l'ampliamento di imprese individuali, permettendo di far ricorso al pubblico mercato dei capitali e consentendo d'altra parte a chi ha creato l'impresa di conservare con sicurezza una posizione di stabilità nella sua direzione. Pur senza sopravvalutare l'illusione di qualche giurista, che ha visto nella società in accomandita per azioni la forma sociale preponderante dell'avvenire, è lecito pertanto sperare che una sua migliore disciplina contribuisca a farle acquistare il posto che merita nell'economia nazionale per i vantaggi particolari offerti dalla sua struttura.

R. R., n. 193. — Secondo queste direttive, è parso opportuno distaccare la società in accomandita per azioni dal tipo della società in accomandita semplice, che risponde ai bisogni di imprese di dimensioni più limitate, e considerarla come una società per azioni modificata, nella quale, rimanendo identici gli altri organi, il potere di gestione spetta agli amministratori permanenti, cui incombe, come contropartita della loro posizione preminente, una responsabilità illimitata, sebbene sussidiaria, per le obbligazioni sociali (art. 396 [2462]).

Art. 2463 (397).**Denominazione sociale.**

La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.

L. P.: Prog. prel. e. comm., art. 323.

R. R., n. 193. — Analogamente alla società per azioni e a quella a responsabilità limitata, la società in accomandita per azioni viene dotata della perso-

nalità giuridica; essa non ha una ragione sociale, ma una denominazione, e questa, pur dovendo contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari, deve altresì contenere l'indicazione di società in accomandita per azioni (art. 397 [2463]).

Art. 2464 (398).

Norme applicabili.

Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 159; prog. prel. c. comm., art. 323; prog. min. lav., art. 251.

R. prog. prel. c. comm., § 65. — La disciplina della società in accomandita per azioni è sostanzialmente quella delle società per azioni tenuto conto di quelle variazioni che derivano dal fatto della esistenza di due categorie di soci con responsabilità e con poteri diversi. Mi sono pertanto limitato a porre in luce nel progetto le conseguenze particolari che derivano da tale diversità, facendo capo per il resto alla disciplina delle società per azioni.

R. R., n. 193. — Alla società in accomandita per azioni si applicano tutte le norme sulla società per azioni che non siano incompatibili con le norme speciali rese necessarie dalla peculiare posizione degli accomandatari-amministratori (art. 398 [2464]). Le si applicheranno pertanto le norme proprie della società per azioni sulle modalità di costituzione, ivi comprese quelle sulla limitazione del capitale sociale ad un minimo di un milione di lire, e sull'omologazione dell'atto costitutivo da parte del tribunale; nonchè quelle sulle azioni, nelle quali deve essere suddiviso anche il capitale apportato dagli accomandatari, sull'assemblea, sul bilancio, sulle obbligazioni, sui sindaci, sulle modificazioni del capitale sociale.

Art. 2465 (399).

Soci accomandatari.

L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.

I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni, escluso quello della cauzione.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 160; prog. prel. c. comm., art. 324; prog. min. lav., art. 253.

R. R., n. 194. — Le disposizioni speciali a questo tipo di società riguardano soltanto la posizione degli accomandatari, i quali vengono identificati con gli amministratori, eliminati i dubbi che esistevano al riguardo sotto l'impero del codice di commercio vigente. E' anzi specificato che la responsabilità degli accomandatari verso i soci e verso i terzi è la stessa di quella degli amministratori delle società per azioni, salvo che essa si estende anche, in via sussidiaria, al loro patrimonio non conferito in società. Si è escluso invece l'obbligo della cauzione, che la responsabilità personale sussidiaria degli accomandatari rende superfluo (art. 399 [2465]).

Art. 2466 (400).

Revoca degli amministratori.

La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni.

Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

P. L.: C. comm., art. 119.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 161; prog. prel. c. comm., art. 325; prog. min. lav., art. 254.

R. R., n. 194. — Per la revoca degli accomandatari-amministratori, che costituisce una modificazione sostanziale della struttura sociale, è stato mantenuto il sistema del codice di commercio vigente, che la attribuisce all'assemblea straordinaria, con la relativa maggioranza speciale (art. 400 [2466]). E' stato però soppresso il diritto di recesso, che in tal caso poteva dar luogo al dissolvimento della società senza una giustificazione sufficiente, poichè gli amministratori revocati possono essere sostituiti.

Art. 2467 (401).

Sostituzione degli amministratori.

L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.

P. L.: C. comm., art. 120.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 161; prog. prel. c. comm., art. 326; prog. min. lav., art. 255.

R. prog. prel. c. comm., § 65. — Data la posizione preminente che gli accomandatari assumono nella organizzazione della società, è sembrato necessario subordinare alla loro approvazione la nomina dell'amministratore fatta in sostituzione di quello che sia venuto a mancare, e altresì le modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci.

R. R., n. 194. — Per la nomina dei nuovi amministratori definitivi il sistema vigente rimane inalterato, confermandosi il principio che il nuovo amministratore assume di diritto la qualità di socio accomandatario (art. 401 [2467]).

Art. 2468 (402).

Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori.

In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.

Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume le qualità di socio accomandatario.

L. P.: Prog. min. lav., art. 257.

R. prog. prel. c. comm., § 65. — Per ciò che riguarda lo scioglimento, si è dovuta prevedere l'ipotesi di cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori, e per questo caso si è disposto che la società si scioglie se nel termine di tre mesi non è stato provveduto alla loro sostituzione. Per venire incontro alle esigenze della società, determinatesi in seguito alla cessazione dall'ufficio degli

amministratori, si è disposto che, durante il periodo concesso per la surroga degli amministratori, il disbrigo degli affari urgenti possa essere compiuto dai soci accomandanti, senza che perciò essi perdano il beneficio della responsabilità limitata. Se naturalmente questi soci accomandanti continuano nella gestione della società oltre il termine, essi automaticamente assumono la qualità di soci accomandatari, con tutte le conseguenze che la legge ne fa derivare.

R. R., n. 194. — Lo scioglimento della società è previsto solo per il caso (non contemplato dal codice di commercio vigente) di cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, se non si è provveduto alla loro sostituzione o se i sostituiti non hanno accettato entro tre mesi la nomina (art. 402 [2468]). Si è provveduto anche, per il periodo di vacanza, alla gestione interinale della società mediante la nomina, da parte del collegio sindacale, di un amministratore provvisorio autorizzato a compiere i soli atti di ordinaria amministrazione, il quale non assume la responsabilità di socio accomandatario (art. 402 [2468] ultimo comma).

Art. 2469 (403).

Sindaci e azione di responsabilità.

I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci e l'esercizio dell'azione di responsabilità.

R. R., n. 195. — Poiché il capitale conferito da tutti i soci, anche accomandatari (rispetto ai quali il codice di commercio vigente non era chiaro), deve essere suddiviso in azioni, che conferiscono naturalmente il diritto di voto nelle assemblee, è sembrato opportuno escludere, rispetto agli accomandatari-amministratori, questo diritto, non soltanto per le deliberazioni relative alla loro responsabilità, ma anche (contrariamente a quanto è disposto per le società per azioni) per la nomina e la revoca dei sindaci (art. 403 [2469]). E' necessario infatti garantire a questo organo di controllo una indipendenza dagli amministratori maggiore di quella che si ha nelle società per azioni, data la quasi inamovibilità di questi ultimi.

Art. 2470 (404).

Modificazioni dell'atto costitutivo.

Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 327; prog. min. lav., art. 256.

R. R., n. 195. — E' per converso sancita la necessità dell'approvazione da parte di tutti i soci accomandatari, oltre che da parte dell'assemblea straordinaria, delle modificazioni dell'atto costitutivo, le quali possono particolarmente incidere sulla loro posizione di soci illimitatamente responsabili (art. 404 [2470]).

Art. 2471 (405).

Responsabilità degli accomandatari verso i terzi.

La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall'art. 2304.

Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non

risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.

R. R., n. 195. — E' infine posto in chiaro, per opportuna tutela dei terzi che contrattano con la società, che la responsabilità degli accomandatari-amministratori cessanti dall'ufficio per qualsiasi motivo ha termine soltanto con l'iscrizione della cessazione nel registro delle imprese, rimanendo ferma, in conformità dei principi generali, la loro responsabilità illimitata per le operazioni precedenti (art. 405 [2471]).

CAPO VII.

DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

R. prog. prel. c. comm., § 66. — Stabilito, come si è detto, che la società per azioni non può costituirsi con un capitale inferiore a un milione di lire, mi è parso tanto più indispensabile di accogliere nel sistema del nuovo codice quella società a responsabilità limitata che già i precedenti progetti di riforma avevano disciplinato e che nelle Venezie Giulia e Tridentina vive sotto l'impero della legge 4 novembre 1928, n. 2325 (legge austriaca 6 marzo 1906, n. 58).

Ho peraltro ritenuto di svincolarmi dai prolissi modelli della legislazione straniera in questa materia, e limitarmi a porre le norme essenziali per dar vita ad un tipo nuovo di società, che deve apprestare per le minori aziende uno strumento analogo a quello che la società per azioni offre alle maggiori.

La società a responsabilità limitata è dunque destinata a sostituire la società per azioni nei casi in cui questa appare un organismo troppo complesso, date le modeste proporzioni dell'impresa sociale: proporzioni che appunto perchè tali danno maggior risalto alla persona del socio, la quale conserva nell'organismo sociale una rilevanza che non può avere nella struttura della società per azioni. Ed è questo precisamente il punto in cui si differenzia sostanzialmente la disciplina dei due tipi di società.

R. R., n. 196. — Anche indipendentemente dalla presente riforma della società per azioni, che richiede per questa il limite minimo di un milione di capitale, il bisogno di introdurre accanto alla società per azioni un tipo più semplice di società a responsabilità limitata, senza circolazione di azioni, è da tempo un bisogno maturo.

Questo bisogno era già stato intuito dal codice di commercio del 1882, che aveva a tale scopo configurato, accanto all'anonima per azioni, l'anonima per quote. Ma l'identità della disciplina tra le due forme di anonima nel sistema del vigente codice di commercio aveva reso sterile tale soluzione.

Il movimento legislativo verso un tipo autonomo di società a garanzia limitata è partito dalla Germania con la legge 20 aprile 1892 e si è gradualmente esteso a quasi tutti gli Stati europei. Da noi la società a responsabilità limitata, ereditata nella Venezia Giulia e tridentina secondo la legge austriaca 6 marzo 1906, è stata transitoriamente conservata anche dopo l'unificazione legislativa con Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, il che ha dato luogo ad un'esperienza per noi particolarmente interessante. Nel decennio 1931-1940 si sono infatti costituite nel distretto della corte di appello della Venezia Giulia 382 società a garanzia limitata, nella circoscrizione della corte di appello di Trento 253, in quella della sezione di Fiume 23. La società a garanzia limitata veniva altresì inserita in tutti i progetti di riforma del codice di commercio del 1921, del 1925, del 1940, che promossero un largo movimento di studi e di critica sull'argomento.

Ogni superstite dubbio sull'opportunità di introdurre il nuovo tipo di so-

cietà nella presente riforma è venuto comunque a cadere di fronte all'impostazione della presente riforma in materia di società per azioni. Statuito per la società per azioni il limite minimo di un milione di capitale, non poteva far difetto per le imprese di minori dimensioni un tipo di società, che permettesse loro di godere ugualmente il beneficio della responsabilità limitata, indipendentemente dalla forma azionaria. A ciò precisamente provvede il capo VII del titolo V di questo libro.

La nuova forma sociale, mentre è particolarmente destinata a sostituire le piccole anonime, non è però necessariamente vincolata ad operare solo in tale campo, non essendo fissato alcun limite massimo di capitale. Essa potrà cioè anche prestarsi per imprese di dimensioni maggiori tutte le volte che si voglia contenere la responsabilità dei soci nei limiti dei conferimenti e nello stesso tempo assicurare con legami più stretti l'attività dei soci alla società, consentendo di riguardare le loro persone non più in funzione del loro apporto di capitali, ma altresì in funzione della fiducia che ispirano, i loro nomi e la loro attività, così nei rapporti interni come di fronte ai terzi.

In relazione alle diverse esigenze lo schema di società tracciato dalla legge resta sufficientemente elastico: il codice lascia infatti alla società a responsabilità limitata la possibilità di avere un piccolo o un grande numero di soci, un piccolo o un grande capitale, amministratori soci o (se l'atto costitutivo lo ammette) non soci, un controllo sindacale o, in mancanza, il controllo diretto dei soci, quote alienabili o (per clausola dell'atto costitutivo) più o meno rigidamente vincolate alle persone. Così la nostra legislazione crea un tipo di società a responsabilità limitata con lineamenti suoi propri rispetto ai diversi modelli delle legislazioni straniere. A contenere fin dove possibile il pericolo di amministrazioni poco caute sotto l'usbergo della responsabilità limitata, il codice opportunamente provvede sia estendendo alla società a responsabilità limitata le norme rigorose già dettate per la società per azioni riguardo alla valutazione degli apporti, sia prevenendo il credito con forme di pubblicità che gli siano di sicuro avvertimento nei suoi investimenti, sia rafforzando la responsabilità degli organi sociali con sanzioni civili, cui serviranno di rincalzo quelle di carattere penale da dettarsi in altra legge.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 2472 (406).

Nozione.

Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 88 n. 3, 147; prog. prel. c. comm., art. 114 n. 5; prog. min. lav., art. 404.

R. R., n. 197. — La nozione della società è data nell'art. 406 (2476) nei suoi due caratteri essenziali: l'uno comune, l'altro differenziativo dalla società per azioni.

Il primo consiste nel limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali al solo patrimonio della società. La qualifica che questo tipo sociale ha assunto di società « a responsabilità limitata » potrà sembrare non assolutamente rigorosa, dato che la società risponde con tutto il suo patrimonio; ma è plastica ed è ormai consacrata dall'uso.

Il secondo invece è negativo, in quanto vieta di attribuire alle quote di

partecipazione sociale la forma azionaria. Il che toglie alla società non la possibilità di rilasciare attestati di natura probatoria (certificati di quote), ma solo quella di emettere in rappresentanza di dette quote documenti aventi i caratteri e le funzioni proprie dei titoli di credito.

Art. 2473 (407).

Denominazione sociale.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 329; prog. min. lav., art. 405.

R. R., n. 197. — Circa la denominazione sociale, l'art. 407 (2473) per la società a responsabilità limitata, come già l'art. 260 (2326) per la società per azioni, lascia ampia libertà ai fondatori ed ai soci, i quali potranno profittarne sia con l'inserire uno o più dei loro nomi nella denominazione (il che tornerà di vantaggio tutte le volte che si apporti un'azienda individuale o sociale con la relativa ditta o con la ragione sociale), sia col far menzione dell'oggetto sociale o con l'adottare espressioni di fantasia o sigle.

L'unica esigenza della legge è che la denominazione sociale, qualunque sia il modo in cui è formata, contenga l'indicazione di società a responsabilità limitata, esigenza diretta alla tutela della buona fede dei terzi, i quali non devono aver dubbi sulla natura speciale della società con cui trattano. Per tal modo, anche quando nella denominazione sociale si leggano uno o più nomi di soci, i terzi sono avvertiti che possono contare soltanto sulla garanzia del patrimonio sociale.

Art. 2474 (408).

Capitale sociale

La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire cinquantamila.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille.

Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 148; prog. prel. c. comm., art. 330; prog. min. lav., art. 406.

R. R., n. 198. — Il capitale, costituendo il modo originario di formazione del patrimonio sociale, unica garanzia che la società offre ai suoi creditori (art. 406 [2466]), è soggetto a un limite minimo di lire cinquantamila, perchè la garanzia stessa non risulti irrisoria; non invece a un limite massimo per le considerazioni già svolte.

In corrispondenza del capitale sociale stanno le quote di partecipazione, che nel loro ammontare complessivo devono raggiungere l'ammontare del capitale stesso e costituirne idealmente il frazionamento. A differenza delle azioni, però, le quote non devono essere necessariamente eguali; ciascun socio, secondo il proprio conferimento liquido o secondo il valore del proprio apporto, può contribuire in diversa misura alla formazione del capitale sociale e conseguire quindi una misura diversa di partecipazione nella società.

Per evitare l'eccessivo frazionamento delle quote e per facilitarne il calcolo quando occorra, il codice fissa un minimo per quota di lire mille, che funziona anche da comune denominatore, in guisa che, se tale minimo viene superato, la quota deve consistere in un suo multiplo. La difficoltà che può derivarne nei conferimenti in natura, i quali difficilmente coincideranno con tale minimo o con un suo multiplo, è superata con la prescrizione che ad integrare l'uno o l'altro potrà provvedersi con conferimento in danaro (art. 408 [2474]).

R. R., n. 199. — Il codice non adotta l'istituto dei contributi supplementari, di cui ci venivano offerti esempi da altre legislazioni, ma che l'esperienza degli stessi paesi in cui è stato accolto dimostrava di scarsissima applicazione. Nè è sembrato opportuno introdurre un obbligo dei soci a un vero conferimento supplementare di capitale, come si proponeva col nostro progetto del 1921. Invero, a tali esigenze i soci possono già provvedere in due modi: fissando un capitale che, fermo l'obbligo del versamento di almeno tre decimi, verrà per il rimanente richiamato quando se ne manifesti l'occorrenza, ovvero, quando l'intero capitale sia stato versato, deliberando quando occorra l'aumento del capitale.

Art. 2475 (409).

Costituzione.

La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza di ciascun socio;
- 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- 5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti;
- 6) le norme con le quali gli utili devono essere ripartiti;
- 7) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 8) il numero dei componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2488;
- 9) la durata della società.

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2331, primo e secondo comma, 2332 e 2341.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 330; prog. min. lav., art. 406.

R. R., n. 200. — La struttura della società a responsabilità limitata non differisce da quella della società per azioni, se non per ciò che attiene ai caratteri diversi dei due tipi. Così ne differisce per quanto riflette il frazionamento del capitale in quote anzichè in azioni, la derogabilità delle norme di adunanza dell'assemblea (artt. 418 e 420 [2484 e 2486]), la non obbligatorietà dell'organo sindacale per le società con capitale inferiore al milione, la inapplicabilità del procedimento di costituzione successiva e conseguentemente la inesistenza della figura dei promotori. Restano invece comuni le norme relative alla forma dell'atto pubblico, ai requisiti di costituzione (sottoscrizione inte-

grale del capitale, versamento di almeno tre decimi dei conferimenti in denaro, eventuali autorizzazioni governative e altre condizioni richieste dalle leggi speciali), al deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle imprese, al controllo giudiziale in sede di omologazione, all'istituzione di sedi secondarie, ai benefici che possono riservarsi i soci fondatori, alle prestazioni accessorie non consistenti in danaro, alla registrazione della società col conseguente acquisto della personalità giuridica, alla nullità dell'atto costitutivo e agli effetti della dichiarazione della nullità stessa.

A differenza dei precedenti progetti del 1921 (art. 144) e del 1925 (art. 148) e della legge francese, il codice pertanto non obbliga di versare integralmente il capitale all'atto della costituzione della società. Con tale obbligo infatti o la società sarebbe gravata fin dall'inizio di un capitale esuberante, che reclama il suo rendimento, ovvero la società dovrebbe costituirsi con un capitale esiguo, salvo poi riservarsi l'incognita di una futura operazione di aumento; laddove più conveniente sembra il sistema, comune alla società per azioni, di richiedere il versamento obbligatorio per una percentuale del capitale (nella nostra legge i tre decimi) e rinviare poi all'assemblea o agli amministratori il richiamo di tutto o parte del residuo delle somme conferite secondo le occorrenze. D'altronde i creditori sociali, cui può soccorrere l'arma della surrogatoria, potranno fare maggiore assegnamento sul residuo di capitale ancora dovuto che non sopra un capitale interamente versato, ma già schiupato dalla società.

Vedi anche art. 2629.

Sezione II. — DEI CONFERIMENTI E DELLE QUOTE.

Art. 2476 (410).

Conferimenti.

Si applicano ai conferimenti dei soci le disposizioni degli articoli 2342 e 2343.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 331; prog. min. lav., art. 407.

R. R., n. 201. — Il codice richiama le norme relative alla società per azioni anche per i conferimenti sia in danaro sia in natura. Ne segue che la società a responsabilità limitata dovrà assoggettarsi alla stima degli apporti e alle conseguenti sanzioni in caso di sopravvalutazione di essi, osservando le norme imperative in proposito dettate dal codice, che varranno a prevenire uno dei più perniciosi abusi deplorati nella costituzione delle società azionarie.

Vedi anche art. 2629.

Art. 2477 (411).

Mancato pagamento delle quote.

Se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto, gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono vendere, a rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di preferenza nell'acquisto della quota. In mancanza di offerte per l'acquisto, la quota è venduta all'incanto.

Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono escludere il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

R. R., n. 201. — Un procedimento speciale il codice detta per il caso di mancato pagamento dei conferimenti: procedimento il cui rigore è giustificato dalla necessità di assicurare alla società i conferimenti promessi e ai creditori sociali la garanzia patrimoniale su cui hanno il diritto di contare. Non si è creduto tuttavia di imporre al riguardo, sia pure in linea sussidiaria, una corresponsabilità dei soci per la inadempienza di un conferente moroso, perchè ciò è parso contraddire allo stesso principio di limitata responsabilità dei soci, fondamento di questo tipo sociale.

Il sistema della legge può riassumersi come segue. Con la scadenza del termine prescritto dall'atto costitutivo o dalla deliberazione di richiamo dei decimi, senza che il socio conferente abbia eseguito il versamento, s'inizia il periodo di mora, e con esso il socio moroso è escluso dall'esercizio del diritto di voto. La società non può tuttavia procedere ad atti esecutivi contro il socio moroso se non previa diffida ad eseguire il pagamento nel termine di un mese. Decorso il mese dalla diffida senza che il versamento sia stato eseguito, si inizia un secondo periodo, durante il quale gli amministratori possono promuovere il procedimento di vendita della quota caduta in mora. La vendita dovrà dapprima essere tentata a trattative private; ma la legge, ad evitare abusi e per mantenere il carattere della società, fissa i due limiti del prezzo della quota secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato e del diritto di preferenza nell'acquisto a favore dei consoci. Solo quando questa vendita privata non sia possibile per mancanza di offerte, la quota dovrà essere venduta ai pubblici incanti. Nell'un caso e nell'altro, la vendita sarà eseguita a rischio e per conto del socio moroso: ciò imposterà l'imputazione del ricavo netto al suo debito verso la società pel conferimento rimasto ineseguito e l'attribuzione a lui dell'eventuale maggior ricavo. Se invece la vendita non abbia potuto aver luogo per mancanza di oblatori agli incanti, la legge contempla una terza fase, durante la quale gli amministratori possono deliberare l'esclusione del socio moroso e trattenere le somme riscosse, salvo il diritto della società ai maggiori danni. Si determinerà così l'annullamento della quota ed una conseguente riduzione del capitale: donde l'obbligo di adempiere alle formalità prescritte per tale riduzione (art. 411 [2477]).

Art. 2478 (412).

Prestazioni accessorie.

L'atto costitutivo può prevedere l'obbligo dei soci al compimento di prestazioni accessorie. Si applicano in tal caso le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 2345.

Le quote a cui è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 151; prog. prel. c. comm., art. 331.

R. R., n. 202. — Le norme per le prestazioni accessorie non consistenti in danaro sono quelle dettate dall'art. 279 per la società per azioni, a cui rinvia l'art. 412. Va però soggiunto che esse trovano nella società a responsabilità limitata un terreno più propizio per la più intima struttura di questa società e per il maggior rilievo, di fronte alla società per azioni, dell'elemento personale.

Va ancora rilevato che, analogamente a quanto è stato già osservato per le azioni nelle società per azioni, l'obbligo delle dette prestazioni accessorie può considerarsi connesso alla quota posseduta dal socio che si è obbligato, determinando un vincolo alla libera disponibilità della quota stessa.

Art. 2479 (413).

Trasferimento della quota.

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'iscrizione del trasferimento può aver luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente verso esibizione del titolo da cui risulta il trasferimento ovvero mediante dichiarazione nel libro dei soci sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente e controfirmata da un amministratore.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 333; prog. min. lav., art. 409.

R. R., n. 203. — Il quesito sulla libera alienabilità delle quote di partecipazione è fra i più gravi e delicati di questo tipo sociale, come lo dimostra la diversità delle soluzioni adottate nelle varie legislazioni. Le leggi tedesca ed austriaca hanno adottato il sistema della libera alienabilità delle quote, salvo le limitazioni prescritte dal contratto sociale. Invece altre leggi richiedono per la cessione di dette quote a terzi estranei alla società il consenso di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno i tre quarti del capitale sociale. I due progetti italiani del 1921 (art. 146) e del 1925 (art. 149) adottarono una soluzione intermedia, che, pur proclamando la libera alienabilità, attribuiva agli altri soci un diritto di preferenza nell'acquisto.

Non è parso opportuno adottare il criterio dell'inalienabilità delle quote a terzi senza il consenso della società e nemmeno di insistere in quello intermedio dei detti due precedenti nostri progetti, che avrebbero costretto questo tipo sociale in una chiusa cerchia di persone. Pur tuttavia, e sempre con riflesso alla maggiore possibile elasticità da darsi a tale società, perchè i soci possano farne strumento pienamente idoneo alle loro finalità, è parso opportuno lasciare in proposito ampia libertà di stipulazione all'atto costitutivo e, solo in mancanza di qualsiasi stipulazione, proclamare la libera alienabilità. Naturalmente le società potranno profittare di questa libertà di stipulazione non soltanto adottando la norma di inalienabilità assoluta, ma anche ricorrendo a vincoli parziali e più tenui, come quello di ammettere solo le alienazioni fra soci, ovvero di attribuire ai consoci un diritto di preferenza sulle quote da vendere, o ancora di subordinare l'alienazione al consenso dell'assemblea (con determinate maggioranze) o degli amministratori. Le clausole dell'atto costitutivo costituiranno indubbiamente un argomento importante per decidere nei singoli casi circa l'accentuazione maggiore o minore dell'elemento personale, e le conseguenze si rifletteranno in modo interessante nei procedimenti esecutivi che abbiano per oggetto le quote di partecipazione.

Adottato il principio della libera alienabilità delle quote, salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, a maggior ragione questo principio doveva trovare applicazione nel caso di trapassi ereditari, in cui il trasferimento appare come conseguenza dell'evento naturale della morte del socio. Pur tuttavia anche in tal caso è sembrato opportuno subordinare la trasferibilità della quota alla mancanza di ogni stipulazione; giacchè in determinate circostanze l'entrata degli eredi del socio defunto nella società potrebbe costituire una violazione della compagine sociale: onde la necessità di lasciare ai fondatori di regolare

anche una tale previsione secondo i loro criteri. Naturalmente in tal caso sarà l'atto costitutivo a regolare le conseguenze del decesso del socio in rapporto alla quota che non si trasferisce agli eredi.

R. R., n. 204. — L'alienazione delle quote, pur senza pervenire alle forme di circolazione proprie dei titoli di credito, che qui non sarebbero giustificate, è facilitata dalla disposizione che consente l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, oltre che sulla esibizione dell'atto di cessione a cura e richiesta dell'uno o dell'altro interessato (alienante o acquirente), anche con dichiarazione nel libro dei soci, quando la dichiarazione stessa verga sottoscritta da ambedue gli interessati (alienante ed acquirente) e controfirmata da un amministratore (art. 413 [2479], ultimo comma).

Il trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento della iscrizione nel libro dei soci. Così questo libro costituisce il documento da cui possono desumersi con certezza gli attuali partecipanti alla società. Naturalmente, gli amministratori, sempre che concorrano le condizioni richieste dall'ultimo comma dell'art. 413 (2479), non potranno rifiutare l'iscrizione nel libro senza incorrere in grave responsabilità verso i danneggiati dalla omissione (art. 329 [2395] richiamato dall'art. 421 [2487]).

Art. 2480 (414).

Espropriazione della quota.

La quota può formare oggetto di espropriazione.

L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla società a cura del creditore.

Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un socio.

R. R., n. 205. — A differenza delle quote della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice, le quote di partecipazione della società a responsabilità limitata possono essere oggetto di esecuzione da parte dei creditori particolari del socio. Questo procedimento non dà luogo a difficoltà quando, secondo la norma generale, le quote sono liberamente alienabili. Basterà all'uopo osservare le norme della procedura esecutiva ordinaria, aggiungendovi l'obbligo del creditore di notificare alla società l'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota.

Meno agevole è il procedimento quando, per disposizione dell'atto costitutivo, la quota non è liberamente trasferibile. Se fra creditore, debitore e società si raggiunge un accordo sulla vendita, ogni difficoltà è superata. Ma, in mancanza di tale accordo, occorre contemperare l'interesse del creditore particolare alla vendita agli incanti con quello della società, che, col disporre nell'atto costitutivo la non libera alienabilità delle quote, abbia dimostrato di non voler accogliere nel suo seno persone non gradite. Questo contemperamento si è raggiunto coll'autorizzare da una parte il creditore a procedere agli incanti e col consentire d'altra parte alla società di presentare entro dieci giorni dall'aggiudicazione un altro acquirente che offra lo stesso prezzo, rendendo così priva di effetto l'aggiudicazione stessa.

Norme analoghe valgono nel caso in cui, per il fallimento del socio, la di lui quota venga a far parte della massa attiva fallimentare (art. 414 [2480]).

Art. 2481 (415).**Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti**

Nel caso di cessione della quota l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento, per i versamenti ancora dovuti.

Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.

R. R., n. 204. — Ad assicurare l'effettivo adempimento dei conferimenti ed a garantire la conseguente formazione del capitale contro l'eventualità di cessione della quota a un acquirente insolvente, l'art. 415 (2481) stabilisce la corresponsabilità solidale dell'alienante nell'obbligo del versamento degli arretrati sulla quota. Tuttavia è parso opportuno attenuare quest'onere col dargli carattere sussidiario, subordinandolo alla richiesta infruttuosa fatta dalla società all'acquirente della quota e fissando un termine di decadenza in un triennio dal trasferimento, come per le azioni.

Art. 2482 (416).**Divisibilità della quota.**

Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione, purché siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2474.

Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si applica l'art. 2347.

R. R., n. 206. — Le quote della società a responsabilità limitata sono divisibili (art. 410 [2482], primo comma): la divisione può avvenire per successione ereditaria o perché il socio alieni solo una parte della sua quota ovvero l'alieni tutta a più acquirenti. E' questa un'altra loro caratteristica differenziale dalle azioni. Ciascuna frazione, per effetto della divisione, viene a costituire una quota a sé. Ne deriva un limite alla libera divisibilità, dato il minimo fissato dalla legge per ogni quota (articolo 408 [2474]): occorre cioè che le quote superiori al minimo siano divise in frazioni ciascuna di lire mille o multiple di lire mille.

Può invece avvenire che una sola quota abbia più titolari che la posseggono in comunione. Si ha allora una situazione giuridica eguale a quella delle azioni comuni; e quindi l'articolo 416 (2482) secondo comma rinvia per tali ipotesi all'art. 281 (2347), che prevede la nomina di un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti di socio, e, in mancanza di tale nomina, dichiara l'efficacia di fronte a tutti i comproprietari delle comunicazioni e dichiarazioni fatte dalla società a uno di loro, ed inoltre costituisce tutti costoro come coobbligati solidali verso la società per le obbligazioni di socio.

Art. 2483 (417).**Acquisto o pegno di quote da parte della società.**

In nessun caso la società può acquistare o ricevere in pegno le proprie quote.

R. R., n. 203. — L'alienazione come il pegno della quota non può mai seguire a favore della società stessa (art. 417 [2485]). Norme di rigore sono già dettate dalla legge per l'acquisto o per il pegno di azioni da parte della società

che le ha emesse (articoli 292 e 293 [2358 e 2359]). La ragione è qui la medesima: quella cioè di vietare che la società possa speculare sulle partecipazioni dei propri soci o garentirsi con esse, quando l'acquisto di esse si risolverebbe in una prematura restituzione del capitale sociale.

Sezione III. — DEGLI ORGANI SOCIALI E DELL'AMMINISTRAZIONE.

Art. 2484 (418).

Convocazione dell'assemblea.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 154; prog. prel. c. comm., art. 334; prog. min. lav., art. 410, 1° e 2° comma.

R. prog. prel. c. comm., § 66. — Per le adunanze dei soci si rinvia infatti alle disposizioni relative alle assemblee generali degli azionisti, consentendosi peraltro che l'avviso di convocazione possa essere comunicato con lettera raccomandata ai soci e ammettendosi che questi possano dare il proprio voto per corrispondenza (art. 334).

R. R., n. 207. — L'assemblea è l'organo massimo della società a responsabilità limitata, a simiglianza dell'assemblea degli azionisti, le cui norme sono in massima parte richiamate (art. 420 [2486], secondo comma). Data però la struttura più intima della società e la sicura identificabilità dei soci mercè il libro dei soci, la convocazione dell'assemblea è facilitata, ritenendosi sufficiente l'invio ai soci di un avviso raccomandato (contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare) spedito, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal suddetto libro (art. 418 [2484]). In caso di mancanza del numero legale per la costituzione dell'assemblea, potrà farsi luogo con la stessa semplicità di mezzi ad una nuova convocazione, senza necessità di ricorrere alle norme speciali per la seconda convocazione dettate per le società per azioni.

Art. 2485 (419).

Diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di lire mille, il socio ha diritto a un voto per ogni mille lire.

R. R., n. 207. — Il modo di votazione è facilitato dalla riduzione del valore nominale delle quote al comune denominatore di lire mille, che è a base della formazione delle quote (art. 408 [2474] secondo, terzo e quarto comma) e che resta in vigore, agli effetti della votazione, anche quando vi sia stata una riduzione di capitale per perdite (art. 430 [2496] terzo comma), per guisa che ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni lire mille di valore nominale della sua quota (art. 419 [2485]).

Art. 2486 (420).**Deliberazioni dell'assemblea**

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli articoli 2363, 2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379.

Alla società a responsabilità limitata non è consentita l'emissione di obbligazioni.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 154; prog. prel. c. comm., art. 334; prog. min. lav., art. 410, 3° comma e seg.

R. R., n. 207. — Norme diverse sono prescritte dall'art. 420 [2486] per l'approvazione delle deliberazioni, secondo che la materia della deliberazione stessa sia di competenza dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria (articoli 298 e 299 [2364 e 2365] richiamati dall'art. 420 [2486], secondo comma). Nel primo caso occorrerà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale; nel secondo caso è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale stesso (art. 420 [2486], primo comma). Si è così eliminata la necessità di un *quorum* di soci presenti oltre quelli necessari per il voto favorevole. Queste maggioranze possono però essere derogate, aumentate o diminuite, dalle disposizioni dell'atto costitutivo.

E' vietato di deliberare l'emissione di obbligazioni, le quali rimangono una prerogativa della sola società per azioni (art. 420 [2486], ultimo comma).

Art. 2487 (421).**Amministrazione.**

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci.

Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 2381, 2382, 2383, primo, terzo e quarto comma, 2384, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 153; prog. prel. c. comm., art. 336; prog. min. lav., art. 412.

R. R., n. 208. — Anche l'organo amministrativo è regolato quasi completamente sulla falsariga delle norme fissate per la società per azioni (art. 421 secondo comma). In due punti importanti però si è ritenuto necessario dipartirsi da tale sistema.

Il primo punto riguarda le persone cui può essere affidata la carica di amministratore, le quali nella società per azioni possono essere anche non soci (art. 314 primo comma); il secondo riflette la non obbligatorietà della cauzione.

Sul primo punto si è creduto adottare come principio generale la regola che l'amministrazione deve essere affidata a soci. Ma per dare elasticità di organizzazione al nuovo istituto non si è voluto sbarrare la via anche ad esigenze diverse, che possono manifestarsi o per l'impossibilità dei soci di assumere direttamente il carico dell'amministrazione o per l'utilità di far ricorso a speciali competenze o attitudini di persone estranee; e si è ritenuto perciò opportuno

consentire la deroga al principio con disposizione dell'atto costitutivo (art. 421 [2487]).

Quanto alla cauzione, non potendo essere data come nelle società per azioni da titoli della società stessa, essa avrebbe importato per gli amministratori un onere d'immobilizzazione di capitali talora assai rilevante. D'altronde si è tenuto presente che in questo tipo di società la garanzia di una corretta amministrazione è data dalla stessa qualità di soci degli amministratori, prevista come caso normale.

Perciò si è ritenuto di non imporre legislativamente l'obbligo della cauzione, pur non escludendo che la società lo possa imporre coll'atto costitutivo, fissandone le modalità secondo le occorrenze.

Art. 2488 (423). Collegio sindacale.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore ad un milione di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo.

In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti.

Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 156; prog. prel. c. comm., art. 337; prog. min. lav., art. 413.

R. prog. prel. c. comm., § 66. — Ho ritenuto inoltre conveniente (art. 337) di non rendere obbligatoria per le società a garanzia limitata la costituzione del collegio sindacale, attribuendo per contro ad ogni socio, nel caso in cui tale organo sociale non venga costituito, quel diritto di controllo sull'amministrazione che, come ho detto più innanzi, è riconosciuto ai soci delle società in nome collettivo. Ho considerato al riguardo che il collegio sindacale potrebbe in molti casi costituire un aggravio sproporzionato per queste società, che si vedrebbero in pratica costrette a scegliersi dei sindaci, i quali, dato il modestissimo compenso che in realtà verrebbe ad essi attribuito, non rappresenterebbero probabilmente altro che l'espressione di un ossequio formale ad una disposizione eccessiva della legge.

R. R., n. 209. — L'organo di controllo costituito dal collegio sindacale può essere necessario solo quando la società raggiunga una certa importanza desumibile dall'ammontare del capitale sociale. La legge lo ha imposto, anche per una ragione di parallelismo con la società per azioni, quando tale ammontare raggiunga o superi il milione.

Si è preferito questo sistema all'altro proposto di obbligatorietà del collegio sindacale secondo il maggiore o minore numero dei soci, considerandosi che le varianti che si possono verificare nel numero dei soci per effetto della divisibilità delle quote avrebbero determinato un non desiderabile mutamento nell'organizzazione della società durante il corso della gestione.

Ove il collegio sindacale sia richiesto, varranno in proposito le stesse norme dettate per le società per azioni. Egualmente si applicheranno le norme delle società per azioni relative alle denunce dei soci al collegio sindacale e al tribunale (art. 423 [2488], secondo comma). Ma per la denuncia al tribunale (prevista dall'art. 343 [2409]) si è opportunamente disposto che essa si abbia anche quando manchi il collegio sindacale (art. 423 [2488], terzo comma).

Art. 2489 (424). Controllo individuale del socio.

Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli af-

fari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.

È nullo ogni patto contrario.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 337; prog. min. lav., art. 413 capv.

R. R., n. 209. — Per le società a responsabilità limitata in cui manca il collegio sindacale è stato necessario precisare che il controllo sull'amministrazione può essere esercitato direttamente dai soci. Questo esercizio presuppone un diritto individuale e inderogabile di ogni socio a chiedere e ottenere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e alla consultazione dei libri sociali. Inoltre ai gruppi sociali che raggiungono almeno un terzo del capitale sociale si è riconosciuto il diritto, del pari inderogabile, di far eseguire a proprie spese una revisione annua della gestione sociale (art. 424 [2489]).

Art. 2490 (422).

Libri sociali obbligatori.

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sulle quote, nonché le variazioni nelle persone dei soci;

2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.

I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.

Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 152; prog. prel. c. comm., art. 338; prog. min. lav., art. 414.

R. R., n. 210. — Per i libri sociali e per il bilancio sono in massima parte applicabili le stesse norme della società per azioni. Naturalmente le norme relative alla preventiva comunicazione del bilancio al collegio sindacale, ed alla relazione, alle osservazioni e proposte di questo (art. 366 [2432], primo e secondo comma) trovano applicazione nelle società in cui esiste il collegio sindacale (art. 425 [2491], ultimo comma).

Art. 2491 (425).

Bilancio).

Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 2423 a 2431.

Gli amministratori devono depositare copia del bilancio nella sede sociale, con il conto dei profitti e delle perdite e con la loro relazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2432.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 158; prog. prel. c. comm., art. 339; prog. min. lav., art. 415, 1° e 2° comma.

Vedi R. R., riportata sotto l'art. 2490.

Vedi anche art. 2621, n. 1.

Art. 2492 (426).

Ripartizione degli utili.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la ripartizione degli utili ai soci è fatta in proporzione delle rispettive quote di conferimento.

Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433.

R. R., n. 210. — Gli utili sono ripartiti in proporzione delle quote di conferimento; ma è consentito all'atto costitutivo di derogare a questo principio (art. 409, n. 6, e art. 426). Mal si invocherebbe contro tali clausole derogative un preteso diritto di parità di trattamento dei soci, poichè la disciplina di questa società non esclude un accento personale e una valutazione diversa dei singoli apporti agli effetti della ripartizione degli utili.

Art. 2493 (427).

Pubblicazione del bilancio.

Il bilancio approvato dall'assemblea deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 339; prog. min. lav., art. 415, ultimo comma.

Sezione IV. — DELLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO SCIoglimento.

Art. 2494 (428).

Modificazioni dell'atto costitutivo.

Alle modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni degli articoli 2436 e 2437.

R. R., n. 211. — Per le modificazioni dell'atto costitutivo si richiamano le norme della società per azioni relative alla loro pubblicazione, al diritto di recesso (articoli 370 e 371 [2436 e 2437] richiamati dall'art. 428 [2494]), all'aumento (articoli 372 a 375 [2438 a 2441], primo comma e 408 [2474], ultimo comma richiamati dall'art. 429 [2495]) e dalla riduzione del capitale sociale (art. 430 [2496], primo comma).

Art. 2495 (429).

Aumento del capitale.

In caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle quote le disposizioni degli articoli 2438, 2439, 2440, 2441, primo comma, e 2474 ultimo comma.

R. R., n. 211. — Per l'aumento di capitale è però da avvertire che non sono applicabili la norma del secondo comma dell'art. 375 (2441), che richiede la formalità di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per l'esercizio del diritto di opzione, e quella del terzo comma dell'articolo stesso che consente all'assemblea la limitazione o l'esclusione del diritto stesso. Del pari non si sono richiamate le norme dell'art. 376 (2442), che riflettono le modalità di aumento proprie del capitale azionario; nè quelle dell'art. 377 (2443), che ammette la facoltà di delegare agli amministratori la deliberazione di aumento entro certi limiti, delega che, costituendo un'eccezione alle norme generali, non trova ragione di applicazione nella società a responsabilità limitata, in cui più intimo è il contatto tra i vari organi e più diretta la partecipazione dei soci alla gestione della società.

Vedi anche R. R. riportata sotto l'art. 2494.

Art. 2496 (430).

Riduzione del capitale.

La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le società per azioni.

Il limite minimo del capitale, agli effetti degli articoli 2445 e 2447, è quello indicato nell'art. 2474.

In caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote.

R. R., n. 211. — Quanto alla riduzione di capitale occorre armonizzare, come ha fatto l'art. 430 (2496), l'operazione di riduzione col minimo di capitale consentito per la società a responsabilità limitata in lire cinquantamila e col l'ammontare di ogni quota in un multiplo di lire mille (art. 408 [2474]).

La riduzione può essere talora l'effetto di perdite accertate. In tal caso, se la riduzione importa la discesa del capitale sotto il minimo di lire cinquantamila, dovrà applicarsi la disposizione dell'art. 382 (2448), n. 4, richiamata dall'articolo 431 (2497). Se poi, pur non derogandosi al minimo, la riduzione distribuita sulle quote di partecipazione determina un valore di queste che non è più di lire mille o multiplo di lire mille, è necessario riferirsi al valore nominale originario delle quote per l'esercizio di tutti i diritti di socio e specialmente per il calcolo dei voti nell'assemblea agli effetti dell'art. 419 (2485) (art. 430 [2496], terzo comma).

Art. 2497 (431).

Scioglimento e liquidazione.

Allo scioglimento e alla liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2448 e 2457. La maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori è quella richiesta dall'art. 2486 per l'assemblea straordinaria.

In caso d'insolvenza della società per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote risultano essere appartenute a una sola persona, questa risponde illimitatamente.

R. R., n. 200. — Quanto al numero dei soci, ferma l'intuitiva esigenza della pluralità, non è parso opportuno limitarlo altrimenti. Le ragioni che avevano indotto i compilatori dei precedenti progetti a fissare un massimo di 25 soci (prog. 1921 art. 144, prog. 1925 art. 147) non sono sembrate giustificate, sia per-

chè il nuovo tipo di società è destinato a costituire l'unica forma sociale con limitazione di responsabilità in tutti i casi in cui il capitale non raggiunge un milione, e non sarebbe opportuno precluderlo ai gruppi sociali più numerosi, sia perchè anche società costituite originariamente con pochi soci possono vederne aumentare notevolmente il numero per successivi trapassi. Così, se un minimo di due soci è necessario sia per la costituzione, sia per la vita duratura dell'organismo sociale (art. 431 ultimo comma), nessun massimo è fissato, e i successivi frazionamenti delle quote di partecipazione in quote di minore ammontare non potranno essere motivo di scioglimento della società.

R. R., n. 212. — Anche per lo scioglimento e la liquidazione della società si applicano le norme della società per azioni (articoli 382 e 391 [2448 e 2457] richiamati dall'art. 431 [2497], primo comma), con l'ovvia avvertenza che la maggioranza richiesta per la nomina e la revoca dei liquidatori è quella propria dell'assemblea straordinaria della società a responsabilità limitata (art. 420 [2486] richiamato dall'art. 431 [2497], primo comma).

Diversamente dalla società per azioni è però regolata la situazione che si determina per il venir meno della pluralità dei soci. Mentre infatti la concentrazione delle azioni in una sola mano non determina lo scioglimento della società, ma solo, in caso d'insolvenza di questa, la responsabilità personale illimitata dell'azionista unico per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni gli risultano tutte appartenute (art. 296 [2396]), il concentramento delle quote in una sola persona nella società a responsabilità limitata è causa di scioglimento della società, se nei sei mesi la pluralità non è ricostituita in conformità al principio già adottato per le società a base personale (art. 207 [2272], n. 4).

Nel testo coordinato, è stato eliminato l'ultimo comma dell'art. 431, richiamato nella R. R. n. 200 sopra riportata, ed è stato sostituito dall'ultimo comma dell'attuale art. 2497.

CAPO VIII.

DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA FUSIONE DELLE SOCIETÀ.

Sezione I. — DELLA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETÀ.

R. R., n. 213. — Il fenomeno, abbastanza frequente, della trasformazione delle imprese sociali dall'uno nell'altro tipo di società non è regolato dal codice di commercio vigente. Ne sono derivate molte incertezze, in specie per quanto riguarda la natura giuridica della trasformazione stessa (sostituzione di una nuova società all'antica o continuazione della vecchia società in una nuova veste), e per quanto riguarda la conservazione della responsabilità dei soci, e la connessa tutela dei creditori sociali, allorquando la trasformazione avviene da una forma di società che comporti responsabilità illimitata di tutti o di alcuni dei soci in una forma che comporti responsabilità limitata per tutti i soci. Più urgente è divenuto provvedere alla disciplina di questo istituto nel sistema del nuovo codice che riconosce la personalità giuridica alle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, e soltanto una limitata autonomia patrimoniale a quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, poichè la trasformazione dall'uno nell'altro tipo può implicare rispettivamente acquisto o perdita della personalità giuridica.

Il regolamento giuridico adottato si fonda precipuamente sulla considerazione, accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, che ogni specie di trasformazione di società comporta soltanto il mutamento di una organizzazione sociale esistente, e non la sostituzione di una nuova organizzazione sociale ad un'altra che sparisce: cosicchè conviene, di fronte ai terzi, assicurare

la continuazione dei rapporti patrimoniali preesistenti senza alterazione. Ma, d'altra parte, l'adozione della forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, a seguito di trasformazione di società di altro tipo non può prescindere da quelle garanzie che sono normalmente richieste per la costituzione di dette società, così nell'interesse dell'economia nazionale come nell'interesse dei soci stessi e dei creditori futuri: ciò anche ad evitare che col mezzo della trasformazione la legge possa essere facilmente elusa.

Art. 2498. (432).

Trasformazione in società aventi personalità giuridica.

La deliberazione di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.

Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 e deve essere iscritta nel registro delle imprese con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.

La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

R. R., n. 214. — Si è perciò disposto che la trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata abbia luogo per effetto di una semplice deliberazione dei soci; ma che questa deliberazione debba assumere la forma dell'atto pubblico, prescritta per la costituzione di tali società e contenere tutte le indicazioni che la legge impone per tale atto (art. 432). Naturalmente dovranno anche osservarsi, quando ne sia il caso, le disposizioni relative al minimo di capitale e alle eventuali autorizzazioni richieste dalle leggi speciali. Ad evitare che, a seguito di trasformazione, si possa avere una sopravvalutazione del capitale della società trasformata, idonea a trarre in inganno i creditori e i soci futuri, si è prescritto, come per i conferimenti in natura nelle società per azioni e a responsabilità limitata, che la deliberazione di trasformazione sia accompagnata da una relazione di stima redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale, la quale dovrà riferirsi all'intero patrimonio della società che si trasforma, assimilato ad un unico conferimento in natura. La deliberazione di trasformazione è soggetta all'omologazione del tribunale per l'iscrizione nel registro delle imprese, con la quale soltanto, secondo il sistema adottato nel nuovo codice, la società acquista la personalità giuridica, se non l'aveva (art. 432 ultimo comma).

Art. 2499 (433).

Responsabilità dei soci.

La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

R. R., n. 214. — Ad evitare che l'assunzione di una forma sociale che comporta la limitazione della garanzia dei creditori al solo patrimonio della società si risolva in un danno per i creditori stessi, che vengono a perdere la garanzia sussidiaria dell'intero patrimonio personale di tutti i soci o di alcuni di essi, è stato preso in esame il sistema dell'opposizione facoltativa dei creditori, da promuovere entro un certo termine dalla pubblicazione della deliberazione, sistema già vigente per la riduzione del capitale e per la fusione. Questo sistema però non è stato accolto, considerando che i creditori sociali non hanno obbligo di seguire le iscrizioni nel registro delle imprese e che non è equo costringerli a sostenere le spese e l'onere di un giudizio per conservare il loro diritto. Si è affermato invece il principio di massima, già riconosciuto dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza, che la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla loro responsabilità personale per le obbligazioni anteriori. Si è tuttavia cercato di facilitare la loro liberazione, e con essa la trasformazione della società, sia riconoscendo tale liberazione quando i creditori abbiano accordato espressamente il loro consenso alla trasformazione stessa, sia istituendo una presunzione di consenso per il semplice silenzio dei creditori, protratto per un mese dalla comunicazione della deliberazione di trasformazione, da farsi a cura della società (art. 433 [2499]).

Non sono sembrate necessarie disposizioni speciali per le trasformazioni in senso inverso, che aumentano le garanzie dei creditori, con l'aggiungere una responsabilità sussidiaria che prima mancava; nè per quelle trasformazioni che lasciano inalterate le garanzie preesistenti, quale la trasformazione da società a responsabilità limitata in società per azioni o viceversa.

Art. 2500 (434).

Assegnazione di azioni e quote.

Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una società di altro tipo ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo bilancio approvato.

Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a responsabilità limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con l'osservanza dell'art. 2474.

R. R., n. 214. — Si è anche disposto, ad evitare ingiuste sperequazioni tra i soci nel caso di trasformazione di società di altro tipo in società per azioni o in accomandita per azioni, che ciascun socio abbia diritto a che il numero delle azioni assegnategli sia proporzionale al valore della sua quota sociale, computato secondo l'ultimo bilancio approvato (art. 454 [2500]).

Per il caso infine di trasformazione di società di altro tipo nel nuovo tipo di società a responsabilità limitata va naturalmente osservata la disposizione relativa all'ammontare delle singole quote di conferimento ed alla loro eventuale integrazione in caso di deficienza (art. 408 [2474]).

Sezione II. — DELLA FUSIONE DELLE SOCIETÀ.

R. R., n. 215. — Per la disciplina della fusione di società piuttosto che mutamenti sostanziali, sono stati adottati alcuni perfezionamenti al fine di renderla più chiara e di aderire al favore dimostrato della più recente legislazione, verso il movimento di concentrazione industriale, pur conservando le necessarie cautele.

Art. 2501 (435).

Forme di fusione.

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

L. P.: Prog. min. c. comm., artt. 154 e 302; prog. min. lav., artt. 233, 1° comma, e 383.

R. R., n. 215. — Si sono distinte nettamente (mentre non lo erano nel codice di commercio vigente, le due specie di fusione conosciute dalla pratica: fusione mediante costituzione di una società nuova, che si sostituisce a quelle che si fondono, e fusione per incorporazione, cioè mediante assorbimento di una società da parte di altra società che rimane in vita, la quale costituisce l'ipotesi di gran lunga più frequente (art. 435 [2501]). La differenza fra la disciplina delle due forme di fusione consiste essenzialmente in ciò che nella prima forma è la società nuova che succede nei rapporti giuridici di tutte le società che si fondono, mentre nella seconda la società incorporante succede in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, conservando la propria individualità e con essa i propri rapporti giuridici. Non è quindi richiesta in alcun caso l'estinzione delle passività delle società che partecipano alla fusione la quale costituirebbe un serio ostacolo all'attuazione di questa. E' richiesta invece in ogni caso la deliberazione di tutte le società che partecipano alla fusione, presa con le garanzie stabilite per ciascun tipo di società per le modificazioni dell'atto costitutivo (art. 436 [2502]).

Art. 2502 (436).

Deliberazione di fusione.

La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano.

La deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese insieme con la situazione patrimoniale delle società al tempo della deliberazione, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411.

P. L.: C. comm., art. 193, 194.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 252; prog. prel. c. comm., artt. 154, 303 e 304; prog. min. lav., artt. 233, 384 e 385.

R. R., n. 215. — Altre questioni controverse sono state risolte col disporre che il bilancio da pubblicare insieme con le deliberazioni di fusione debba avere riferimento al momento delle deliberazioni stesse e non ad un tempo anteriore; e con lo stabilire che per l'effettuazione della fusione non siano sufficienti le deliberazioni delle società destinate a fondersi, ma occorra anche un atto specifico, da compiersi nelle forme prescritte per l'atto costitutivo e da iscrivere nel registro delle imprese. In tal modo si è soprattutto voluto prevenire il fenomeno patologico della cosiddetta fusione di fatto (art. 438).

Art. 2503 (437).**Opposizione dei creditori.**

La fusione può essere attuata solo dopo tre mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito.

Durante il termine suddetto i creditori delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di una idonea garanzia.

P. L.: C. comm., art. 195.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 254; prog. prel. c. comm., art. 154, 1° comma, e art. 305; prog. min. lav., art. 233, 1° comma, e art. 386.

R. R., n. 215. — I creditori delle società che si fondono sono tutelati, come nel sistema del codice di commercio vigente, contro la eventualità di un peggioramento della loro situazione, in dipendenza del concorso con nuove masse creditorie, dal diritto di opposizione. Risolvendo una questione finora dubbia, si è chiarito che tale diritto, nel caso di fusione per incorporazione, spetta anche ai creditori della società incorporante, la cui situazione potrebbe essere pregiudicata dall'assorbimento di una società oberata di debiti (art. 437 [2543]).

Si è cercato però di facilitare l'esecuzione della fusione, escludendo l'opposizione, oltre che nel caso di pagamento di tutti i debiti sociali o di deposito della somma corrispondente presso un istituto di credito, anche nel caso di consenso di tutti i creditori o di quei creditori che non siano stati soddisfatti o garantiti nel modo suindicato. Si è inoltre espressamente previsto, come già ammetteva la giurisprudenza, che il tribunale possa autorizzare la fusione, non ostante l'opposizione di qualche creditore, con la prestazione di una congrua cauzione da parte della società risultante dalla fusione. Si è così cercato di evitare che il diritto di opposizione possa diventare, come talvolta è in pratica avvenuto, arma di ricatto in mano di qualche creditore poco scrupoloso. Sono infine state fatte salve le disposizioni delle leggi speciali, dalle quali sono concesse ulteriori facilitazioni, allorché la esecuzione della fusione sia riconosciuta di pubblico interesse dall'autorità governativa (art. 437 [2543]).

Altra facilitazione consiste nell'abolizione del diritto di recesso nelle società per azioni e a responsabilità limitata, già grandemente ristretto dalla legislazione speciale. Questo istituto, come altrove si è detto, merita di essere conservato per i soli casi di cambiamento di oggetto o di tipo della società o di trasferimento della sede all'estero. Rimane pertanto applicabile solo quando la fusione comporta uno di questi mutamenti sostanziali dell'organizzazione sociale, non quando ne produce soltanto l'ampliamento (art. 371 [2437]).

Vedi anche art. 2623, n. 1.

Art. 2504 (438).**Atto di fusione.**

Se la società incorporante o la nuova società risultante dalla fusione è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la fusione deve essere fatta per atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione,

a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è posta la sede della società incorporante o di quella che risulta dalla fusione.

L'atto di fusione deve essere altresì iscritto nel registro delle imprese del luogo dove avevano sede le società estinte per effetto della fusione.

La società incorporante o quella che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte.

P. L.: C. comm., art. 196.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 254 ult. comma; prog. prel. c. comm., art. 154, 1° comma, e art. 306.

Vedi *R. R.* riportata sotto l'art. 2502.

CAPO IX.

DELLE SOCIETÀ COSTITUITE ALL'ESTERO OD OPERANTI ALL'ESTERO.

Art. 2505 (439).

Società costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato.

Le società costituite all'estero, le quali hanno nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validità dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana.

P. L.: C. comm., art. 230.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 293; prog. prel. c. comm., art. 358; prog. min. lav., art. 418.

R. R., n. 216. — Diversi sono i criteri in base ai quali una società può essere considerata nazionale o straniera agli effetti della applicazione ad essa dell'una o dell'altra legge: criterio della sede della costituzione, criterio della sede principale dell'esercizio, criterio dell'appartenenza del capitale sociale. Il codice di commercio vigente se ne occupava quasi esclusivamente agli effetti dell'obbligo di adempimento delle formalità pubblicitarie. Si è ora ritenuto invece di affrontare il problema più ampiamente, dando la preferenza all'applicazione della legge nazionale ogni qualvolta o il criterio del luogo di costituzione o quello della sede principale di esercizio dell'impresa diano a ciò giustificazione sufficiente.

Si è pertanto confermata la norma, secondo la quale si considerano soggette a tutte le disposizioni della legge nazionale, anche relativamente ai requisiti di validità dell'atto costitutivo, quelle società che hanno nel Regno la sede della amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa, quando anche siano costituite all'estero, in modo da evitare che la costituzione all'estero diventi un comodo mezzo per eludere la nostra legge (art. 439 [2505]). Ma si è altresì disposto che nel caso inverso, quando una società si costituisca in Italia ed abbia all'estero l'oggetto della sua attività, sia parimenti soggetta all'applicazione della legge italiana (art. 443 [2509]).

Secondo il presente codice, sono quindi considerate società estere soltanto quelle che hanno all'estero la sede principale e nel Regno una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile. Queste società restano tuttavia soggette alle norme della nostra legge per quanto riguarda la pubblicità da eseguire nel registro delle imprese (art. 440 [2506]). Tale pubblicità, per la società di tipo

diverso da quelli ammessi in Italia, deve essere quella prescritta per le società per azioni, cioè la più completa; e la responsabilità dei loro amministratori è in tal caso equiparata a quella degli amministratori delle società per azioni (art. 441 [2507]). Fino all'adempimento delle prescritte formalità, o in loro mancanza, coloro che agiscono in nome di società estere rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni assunte, qualunque sia il tipo della società (art. 442 [2508]).

Come correttivo all'applicazione dei suddetti criteri si è poi previsto espressamente che le leggi speciali possono considerare straniere società che secondo le norme generali dovrebbero ritenersi italiane, ma nelle quali sussista una prevalenza effettiva d'interessi stranieri (art. 444); ciò soprattutto allo scopo di rendere possibile il divieto dell'esercizio di attività particolarmente interessanti la difesa o l'economia nazionale da parte di società che di italiano abbiano solo gli elementi formali.

Art. 2506 (440).

Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato.

Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito e l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e la pubblicità del bilancio, e devono pubblicare, nei modi stessi, i cognomi e i nomi delle persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato con il deposito delle rispettive firme autografe.

Esse sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che lo subordinano all'osservanza di particolari condizioni.

P. L.: C. comm., art. 230.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 293; prog. prel. c. comm., art. 359; prog. min. lav., art. 419.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2505.

Art. 2507 (441).

Società estere di tipo diverso da quelle nazionali.

Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.

P. L.: C. comm., art. 230.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 294; prog. prel. c. comm., art. 360; prog. min. lav., art. 420.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2505.

Art. 2508 (442).

Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità.

Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

P. L.: C. comm., art. 231.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 293; prog. prel. c. comm., art. 361; prog. min. lav., art. 421.

Art. 2509 (443).**Società costituite nel territorio dello Stato con attività all'estero.**

Le società che si costituiscono nel territorio dello Stato, anche se l'oggetto della loro attività è all'estero, sono soggette alle disposizioni della legge italiana.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 292; prog. prel. c. comm., art. 357; prog. min. lav., art. 422.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2505.

Art. 2510 (444).**Società con prevalenti interessi stranieri.**

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2505.

TITOLO VI.

DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI.

CAPO I.

DELLE IMPRESE COOPERATIVE.

R. C. R. c. comm., pag. 113-114. — La proposta del progetto preliminare 1922 di omettere nel codice il regolamento delle società cooperative, regolando invece la società a capitale variabile, indipendentemente dallo scopo cooperativo — proposta che aveva avuto l'autorevole adesione della Confederazione dell'industria — non è sembrata rispondere a quelle esigenze pratiche a cui un codice deve servire. Non che creando la società a capitale variabile si potesse anche lontanamente pensare ad osteggiare la cooperazione e specialmente alcune importanti istituzioni cooperative, come le banche popolari, che così larghe benemeritenze hanno acquistato verso l'economia del nostro paese.

La società a capitale variabile regolata nel codice sarebbe sempre stata uno schema generale, entro il quale sarebbero rientrate tutte le diverse specie di società cooperative, alle cui specifiche esigenze il legislatore avrebbe poi potuto e dovuto particolarmente provvedere con leggi speciali.

Ma sta il fatto, che il bisogno di creare una società a capitale variabile fuori dal campo della cooperazione non esiste, che le sole società a capitale variabile che possono avere importanza sono le società cooperative, e che pertanto la creazione della società a capitale variabile come tale, fuori dal campo della cooperazione, sarebbe destinata a rimanere uno schema astratto, teorico, inutilizzato.

Se così è, tanto vale rimanere fedeli alla tradizione regolando solo le società a capitale variabile a scopo cooperativo, cioè le società cooperative.

R. R., n. 217. — Il codice di commercio vigente, redatto quando il movimento cooperativo era appena ai suoi albori, ignora gli enti cooperativi che assumono forma diversa da quella sociale e considera le società cooperative come varianti dei diversi tipi di società da esso previsti, soggette ad alcune particolari disposizioni, senza peraltro specificare in base a quali elementi una società possa ritenersi cooperativa. Ciò, oltre a costituire una incongruità sistematica, facilita l'abuso di tale denominazione e delle connesse agevolazioni fiscali da parte di organizzazioni non rispondenti ai fini della cooperazione. Alla insufficienza di questa disciplina ha solo in parte supplito la legislazione speciale, con l'istituire un particolare regime di sorveglianza governativa sulle cooperative in genere e norme apposite per alcune specie di esse.

E' parso perciò conveniente addivenire ad una completa riorganizzazione della materia, che prenda come punto di partenza lo stadio di sviluppo raggiunto attualmente dalla cooperazione nelle due principali forme, quella delle società cooperative, che è la più diffusa, e quella degli altri enti mutualistici, inquadrando l'una e l'altra nell'ordinamento corporativo.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 2511 (445).

Società cooperative.

Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata, secondo le disposizioni seguenti.

P. L.: C. comm., art. 219.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, artt. 276-277; prog. prel. c. comm., art. 342; prog. min. lav., art. 428.

R. C. R. c. comm., pag. 116. — Le forme delle società cooperative sono ridotte a due sole: quella della società in nome collettivo (cooperativa a responsabilità illimitata) e quella della società anonima (cooperativa a responsabilità limitata (art. 277). L'esperienza ha insegnato che la forma dell'accomandita non si addice alla cooperazione. Si dichiarano in ogni caso applicabili alla società cooperativa le norme della società per azioni non solo riguardo alla forma costitutiva (atto pubblico) e alla responsabilità degli amministratori, ma anche riguardo alla convocazione delle assemblee, al libro dei soci, ai bilanci, ai sindaci, alla liquidazione, malgrado ogni stipulazione contraria dell'atto costitutivo (art. 277). Circa il funzionamento delle assemblee si danno particolari disposizioni nell'art. 283 di cui si dirà tosto.

R. R., n. 217. — Le società cooperative sono state nettamente distinte dalle altre imprese sociali o società propriamente dette. Questa distinzione si fonda sullo scopo prevalentemente mutualistico delle cooperative, consistente nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri della organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato, mentre lo scopo delle imprese sociali in senso proprio è il conseguimento e il riparto di utili patrimoniali. Si è in conseguenza prescritto che la denominazione di cooperativa possa essere usata solo da quelle società che hanno uno scopo mutualistico (art. 449 [2515], ultimo comma).

Data però la grande varietà che sussiste tra le società cooperative, varietà corrispondente ai particolari bisogni che esse sono destinate a soddisfare, il codice non può regolarne tutti i tipi, ma deve limitarsi a fornire gli schemi più generali lasciando alla legislazione specia il regolamento giuridico dei tipi adatti a particolari esigenze: in specie quello delle cooperative che esercitano il credito (banche popolari), delle casse rurali ed artigiane, e delle cooperative per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche. Queste cooperative restano soggette all'applicazione del codice solo per quanto non è diversamente regolato dalle leggi speciali (art. 451 [2517]).

R. R., n. 218. — E' sembrato inoltre poco conveniente costringere, come fa il codice di commercio, le varie specie di società cooperative ad assumere le forme, che loro male o incompletamente si adattano, dei diversi tipi di società ordinaria. Più congruo è parso prevedere per esse tipi appositi di organizzazione sociale, che meglio rispondano alle esigenze della cooperazione. In questo senso, secondo il nuovo codice, le cooperative non costituiscono più sottospecie delle società in nome collettivo, in accomandita o per azioni; esse formano una categoria a sè, suddivisa a sua volta in diversi tipi, che hanno punti di contatto con quelli delle società ordinarie e ne adottano in parte la disciplina, ma adeguata alle caratteristiche specifiche della cooperazione.

La distinzione dei diversi tipi di società cooperative si fonda, come quella delle società ordinarie, sul criterio della responsabilità per le operazioni sociali. La distinzione fondamentale è quella tra cooperative a responsabilità illimitata — nelle quali per le obbligazioni sociali risponde il patrimonio sociale e, in

caso di liquidazione coattiva o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente (tipo che corrisponde alle vecchie cooperative in nome collettivo) — e cooperative a responsabilità limitata, nelle quali per le obbligazioni sociali risponde di regola il solo patrimonio sociale e ciascun socio è obbligato limitatamente alla quota conferita (tipo che corrisponde alle vecchie cooperative anonime). Anche per queste utime, però, è previsto, allo scopo di facilitare loro il credito, sull'esempio di quanto è ora disposto per le casse rurali, che l'atto costitutivo possa stabilire, nel caso di fallimento o di liquidazione coattiva, una responsabilità sussidiaria e solidale dei soci, limitata ad un multiplo della quota di ciascuno (articoli 445, 447, 448 [2511, 2513, 2514]).

Art. 2512 (446).

Enti mutualistici.

Gli enti mutualistici diversi dalle società sono regolati dalle leggi speciali.

R. R., n. 217. — E' invece escluso dal codice il regolamento giuridico degli enti mutualistici che non assumono forma sociale, in specie di quelli forzosi, come i consorzi agrari, che restano disciplinati esclusivamente dalle leggi speciali che li riguardano (art. 446).

Art. 2513 (447).

Società cooperative a responsabilità illimitata.

Nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma dell'art. 2541.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2511.

Art. 2514 (448).

Società cooperative a responsabilità limitata.

Nelle società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni.

L'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota, a norma dell'art. 2541.

R. R., n. 218. — Dato che nelle cooperative è essenziale la considerazione delle qualità personali dei loro membri, le cooperative a responsabilità limitata sono di regola considerate società per quote, analoghe alle società ordinarie a responsabilità limitata. Tuttavia, in omaggio alla consuetudine di dare ai soci un titolo rappresentativo della loro partecipazione, si è ammesso che le quote sociali possano essere rappresentate da azioni nominative. Le cooperative a responsabilità limitata avranno pertanto a volontà dei soci, il capitale suddiviso in quote o in azioni (art. 448 [2514]).

Non si è invece previsto un tipo di cooperativa con struttura simile a quella della società in accomandita semplice o per azioni, poichè, come l'esperienza ha insegnato, non è conforme allo spirito della cooperazione l'attribuzione di una posizione predominante ad alcuni soci nella gestione sociale.

Art. 2515 (449).

Denominazione sociale.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata.

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 279; prog. min. lav., art. 428.

Art. 2516 (450).

Norme applicabili.

Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie, le assemblee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali.

P. L.: C. comm., art. 221.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 277.

R. R., n. 218. — È parso poi opportuno, per la tutela dei terzi e degli stessi soci, di solito numerosi e spesso ignari di discipline legali, adottare in linea di massima per tutti i tipi di società cooperative il regime legale più complesso e rigoroso della società per azioni, in quanto compatibile con la loro particolare struttura. Pertanto il detto regime si applicherà per quanto riguarda i conferimenti, in specie i conferimenti in natura; le prestazioni accessorie, singolarmente importanti in alcune cooperative agricole; le assemblee; gli amministratori e i sindaci e la loro responsabilità; i libri sociali; il bilancio e la liquidazione, salve sempre le disposizioni di leggi speciali per determinate specie di cooperative (art. 450 [2516]).

Per le medesime ragioni si è mantenuta, per la costituzione delle cooperative di qualsiasi tipo, la prescrizione dell'atto pubblico, sottoposto alla omologazione giudiziaria per l'iscrizione nel registro delle imprese, e si è attribuita a tutte le cooperative regolarmente iscritte la personalità giuridica (articoli 452 e 453 [2518 e 2519]). Ne consegue che la personalità spetta anche alle cooperative a responsabilità illimitata, sebbene ne sia sprovvisto il tipo corrispondente della società in nome collettivo. Gli effetti della mancata iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono anch'essi assimilati a quelli previsti per le società per azioni (art. 453). Analoghi criteri sono stati adottati in tema di modificazione dell'atto costitutivo e di fusione (articoli 471 e 472 [2537 e 2538]).

Art. 2517 (451).

Leggi speciali.

Le società cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case

popolari ed economiche e le altre società cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.

L. P.: Prog. min. lav., art. 431.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2511.

Sezione II. — COSTITUZIONE.

Art. 2518 (452).

Atto costitutivo.

La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci;
- 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'oggetto sociale;
- 4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l'eventuale responsabilità sussidiaria dei soci;
- 5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste;
- 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
- 7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 8) le condizioni per l'eventuale recesso e per la esclusione dei soci;
- 9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui;
- 10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge;
- 11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale;
- 12) il numero dei componenti il collegio sindacale;
- 13) la durata della società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.

P. L.: C. comm., art. 220.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 278; prog. prel. c. comm., art. 345; prog. min. lav., art. 433.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2516.

Vedi anche art. 2629.

Art. 2519 (453).**Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società.**

L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per la iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'art. 2330.

Gli effetti dell'iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2516.

Vedi anche art. 2626.

Art. 2520 (454).**Variabilità dei soci e del capitale.**

La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Il capitale della società, anche se questa è a responsabilità limitata, non è determinato in un ammontare prestabilito.

Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata o di quelli che hanno assunto responsabilità per una somma multipla dell'ammontare della propria quota.

P. L.: C. comm., art. 223, 2° e 3° comma.

L. P.: Prog. min. lav., art. 432.

R. R., n. 218. — Come carattere distintivo delle società cooperative rispetto alle società ordinarie, dal punto di vista strutturale, è stato espressamente riconosciuto quello, già individuato dalla dottrina, della variabilità del numero e delle persone dei soci (senza che ciò importi modificazione dell'atto costitutivo e richieda una speciale deliberazione dell'assemblea) e della conseguente variabilità del capitale sociale, anche se la cooperativa appartiene al tipo a responsabilità limitata. Ciò esclude altresì che valgano per queste cooperative i minimi di capitale prescritti per le società per azioni e a responsabilità limitata. Per le cooperative in cui i soci assumono una responsabilità sussidiaria illimitata o per un multiplo della quota, è prescritta, per opportuna conoscenza da parte dei terzi di tali circostanze, la pubblicità trimestrale della lista dei soci (art. 454 [2520]).

Sezione III. — DELLE QUOTE E DELLE AZIONI.**Art. 2521 (455).****Quote ed azioni.**

Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire cinquantamila, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cento. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire mille.

Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, primo comma, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, nè quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

P. L.: C. comm., art. 224; R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), art. 55, 2° comma; R.D.L. 10 febbraio 1927, n. 196 (convertito nella legge 18 novembre 1928, n. 2689); legge 19 dicembre 1940, n. 1913, art. 1.
L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 280; prog. prel. c. comm., art. 346; prog. min. lav., art. 434.

R. R., n. 219. — In tutte le specie di società cooperative, per evitare che in esse si affermi il predominio esclusivo di alcune persone, il codice conserva il principio della limitazione dell'importo massimo della quota o del numero massimo delle azioni possedibili da ciascun socio, adeguandolo al mutato valore della moneta e portandolo quindi a lire cinquantamila. Parimenti si sono mantenuti il limite minimo di lire cento per ogni quota od azione e il limite massimo di lire mille per ciascuna azione, già adottati dalla legislazione speciale. Le azioni dovranno essere tutte identiche, non essendo conformi ai principi della cooperazione il costituire categorie di soci privilegiati (art. 455 [2521]).

Art. 2522 (456).

Acquisto delle proprie quote o azioni.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purchè l'acquisto o il rimborso sia fatto con somme rilevate dagli utili regolarmente accertati.

Art. 2523 (457).

Trasferibilità delle quote e delle azioni.

Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

L'atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla società.

P. L.: C. comm., art. 224, 2° comma.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 280, 3° comma; prog. prel. c. comm., art. 346, 3° comma.

R. R., n. 219. — In applicazione del principio che l'appartenenza ad una cooperativa è giustificato soltanto per quelle persone che rientrano nelle categorie sociali ai cui bisogni essa si propone di sopperire, è stabilito che l'atto costitutivo determini le condizioni per l'ammissione dei nuovi soci e che le quote e le azioni delle cooperative non siano cedibili, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione degli amministratori. Si è anzi previsto che possa addirittura vietarsene la cessione, garantendo però in tal caso al socio il diritto di recedere dalla società (art. 457 [2523]).

Per le stesse considerazioni il mancato pagamento della quota sociale non può dar luogo alla espropriazione della quota o dell'azione, ma soltanto alla esclusione del socio moroso; e non è consentito in alcun caso ai creditori particolari del socio di agire esecutivamente sulla quota o sulla azione del socio debitore (articoli 458 e 465 [2524 e 2531], primo comma).

Vedi anche art. 2518 n. 7.

Art. 2524 (458).**Mancato pagamento delle quote o delle azioni.**

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2527.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2523.

Art. 2525 (459).**Ammissione di nuovi soci.**

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

P. L.: C. comm., art. 226, 1° comma.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 281; prog. prel. c. comm., art. 347; prog. min. lav., art. 435.

R. R., n. 219. — L'ingresso di nuovi soci in una cooperativa viene semplificato dal punto di vista formale, in modo da evitare le frequenti questioni e complicazioni cui dava luogo l'attuale sistema, che ne faceva dipendere la validità dalla sottoscrizione del nuovo socio nel libro dei soci, autenticata da altri due soci. Viene invece all'uopo richiesta una deliberazione degli amministratori, da prendere su domanda dell'interessato e da annotare sul libro dei soci a cura degli amministratori stessi, senza che questa annotazione abbia valore costitutivo della qualità di socio. Per adeguare la condizione dei nuovi soci a quella dei vecchi, si prescrive poi che chi entra in una cooperativa già costituita deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma supplementare da determinarsi dagli amministratori in relazione alle riserve patrimoniali esistenti secondo l'ultimo bilancio. I tempi e i modi di esecuzione del conferimento sono demandati all'atto costitutivo (art. 459 [2525]).

Art. 2526 (460).**Recesso del socio.**

La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

P. L.: C. comm., art. 226, 2° comma.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 348; prog. min. lav., art. 436.

R. R., n. 219. — L'atto costitutivo dovrà altresì stabilire le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci. Circa le modalità del recesso si

prescrive l'avviso raccomandato e l'annotazione nel libro dei soci a cura degli amministratori (art. 460 [2526]).

Vedi anche art. 2518 n. 8.

Art. 2527 (461).

Esclusione del socio.

L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società, oltre che nel caso indicato nell'art. 2524, può aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo.

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

P. L.: C. comm., art. 226, 3° comma.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 286; prog. prel. c. comm., art. 352; prog. min. lav., art. 441.

R. R., n. 219. — L'esclusione, quando non ha luogo di diritto, deve essere deliberata dall'assemblea, o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori; contro la relativa deliberazione è ammesso il ricorso al tribunale (articolo 461 [2527]).

Vedi anche art. 2518 n. 8.

Art. 2528 (462).

Morte del socio.

In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la continuazione della società con gli eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 285; prog. prel. c. comm., art. 351; prog. min. lav., art. 440.

R. R., n. 219. — E' anche previsto, colmando una lacuna del codice vigente, il caso di morte di un socio, per il quale si stabilisce, ove l'atto costitutivo non disponga la continuazione della società con gli eredi, il diritto di questi alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni del defunto sulla base dell'ultimo bilancio, come nei casi di esclusione e di recesso (art. 462 [2528]).

Art. 2529 (463).

Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente.

Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'eser-

cizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 2530 (464).

Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

P. L.: C. comm.; art. 227.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 287; prog. prel. c. comm., art. 353; prog. min. lav., art. 442.

R. R., n. 219. — Per la responsabilità del socio, che per qualunque motivo cessa di far parte della società, è mantenuto l'attuale limite di due anni. Questo limite riguarda così la responsabilità pel pagamento della quota verso la società, come la responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali, nelle cooperative in cui tale responsabilità sussidiaria è prevista. Inoltre, mentre il suddetto limite di tempo è computato di fronte alla società dal momento in cui la cessazione della qualità di socio si verifica, di fronte ai terzi è computato dal momento in cui ha effetto nei loro confronti (art. 464 [2530]).

Art. 2531 (465).

Creditore particolare del socio.

Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni del socio debitore.

In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può fare opposizione a norma dell'art. 2307.

R. R., n. 219. — Il codice infine dichiara esplicitamente che i creditori particolari del socio, i quali, come si è detto, non hanno la possibilità di espropriarne la quota, possono fare opposizione alla proroga della società, come nella società in nome collettivo (art. 465 [2531], ultimo comma).

Vedi anche R. R. riportata sotto l'art. 2523.

Sezione IV. — DEGLI ORGANI SOCIALI.

Art. 2532 (466).

Assemblea.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni.

Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri.

Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può determinare le maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 2369.

Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

P. L.: C. comm., art. 225, 2° comma.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 283; prog. prel. c. comm., art. 349; prog. min. lav., art. 437.

R. R., n. 220. — Per le assemblee delle cooperative, contrariamente a quanto erasi proposto nei precedenti progetti, è mantenuto fermo il principio, più conforme al carattere personale di queste società, dell'attribuzione ad ogni socio di un solo voto, qualunque sia l'importo della sua quota o il numero delle sue azioni. Soltanto a favore delle persone giuridiche che entrano a far parte di cooperative e eccezionalmente consentita l'attribuzione di un maggior numero di voti, non oltre i cinque, in relazione all'ammontare della loro quota o al numero delle loro azioni od anche al numero dei loro membri. Per escludere accaparramenti di voti, effettuati mediante l'immissione di nuovi soci all'ultimo momento, il diritto di voto è accordato ai soli soci iscritti nel relativo libro da almeno tre mesi.

In base al numero dei voti spettanti ai soci si determinano le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle relative deliberazioni, secondo le norme valedoli per le società per azioni. Tuttavia, per facilitare il funzionamento delle assemblee nelle cooperative con soci assai numerosi, è consentito derogare alle norme suddette, così per la prima come per la seconda convocazione. Altra importante facilitazione consiste nell'ammettere il voto per corrispondenza: in tal caso, per garantire la sincerità della votazione, è disposto che l'avviso di convocazione contenga per esteso la deliberazione proposta (art. 466 [2532]).

Art. 2533 (467).

Assemblee separate.

Se la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la propria attività in più comuni, l'atto costitutivo può stabilire che l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali, convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta soci.

Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale, ed in tempo utile perchè i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea.

I delegati devono essere soci.

Nell'atto costitutivo devono altresì essere stabilite le modalità per la convocazione delle assemblee separate, per la nomina dei delegati alla

assemblea generale, nonchè per la validità delle deliberazioni delle assemblee separate e di quella generale.

Le stesse disposizioni si applicano alle società cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma.

P. L.: R.D.L. 8 luglio 1937-XV, n. 1343 (conv. nella legge 13 gennaio 1938, n. 85), art. 1.
L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 283, ult. comma; prog. prel. c. comm., art. 350; prog. min. lav., art. 468.

R. R., n. 220. — Infine, per l'ipotesi che i soci di una cooperativa siano in numero superiore a cinquecento e che questa svolga la sua attività in diversi comuni, si prevede un'assemblea di soci delegati, eletti da assemblee parziali, convocate in tempo utile, nelle località ove vi siano almeno cinquanta soci, con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea principale. Il medesimo sistema si applica alle cooperative costituite da soci appartenenti a diverse categorie, in numero non inferiore a trecento (art. 467 [2533]).

Art. 2534 (468).

Rappresentanza nell'assemblea.

Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

P. L.: C. comm., art. 225, 1° e 3° commi.
L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 283, 4° comma.

R. R., n. 220. — È mantenuta la norma che consente la rappresentanza dei soci nell'assemblea soltanto ad altri soci, in modo da evitare l'intrusione di estranei nella gestione; ma ne è mitigato il rigore col consentire che ogni socio possa rappresentare fino a cinque altri (art. 468 [2534]).

Art. 2535 (469).

Amministratori e sindaci

Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2397.

La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all'assemblea dei soci.

P. L.: C. comm., art. 221, 2° comma.
L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 282; prog. min. lav., art. 443.

R. R., n. 220. — È mantenuto il principio che l'amministrazione della cooperativa possa essere tenuta soltanto da soci, o, se i soci sono persone giuridiche, da loro mandatari. La determinazione della cauzione da prestare dagli ammini-

stratori e delle sue modalità è rimessa all'atto costitutivo, che può anche esentarli (art. 469 [2535]).

Per le cooperative costituite da categorie differenti di soci, si è consentita una rappresentanza proporzionale dei diversi interessi di queste categorie nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale (art. 469 [2535], secondo comma). Si è poi prevista, anche per le cooperative, la nomina di amministratori e sindaci da parte dello Stato o di altri enti pubblici, riservando però in tal caso la maggioranza a quelli nominati dall'assemblea (art. 469 [2535], terzo e quarto comma).

Art. 2536 (470).

Distribuzione degli utili.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.

La quota di utili che non è assegnata a riserva legale o statutaria e che non è distribuita ai soci deve essere destinata a fini mutualistici.

L. P.: Prog. min. lav., art. 439.

R. R., n. 220. — Si è prescritto infine, per rafforzare la base patrimoniale spesso esigua e mutevole delle cooperative, che una quota del quinto degli utili annuali sia sempre destinata al fondo di riserva, qualunque sia l'ammontare da questo raggiunto; e per evitare che le cooperative, perdendo il carattere mutualistico, si trasformino in imprese speculative, si è disposto che gli utili da distribuire ai soci non possono superare una percentuale determinata dall'atto costitutivo e che l'eccedenza deve essere destinata a scopi mutualistici (articolo 470 [2536]).

Vedi anche art. 2518, n. 9.

Sezione V. — DELLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO.

Art. 2537 (471).

Modificazioni dell'atto costitutivo.

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni dell'art. 2436.

Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2499.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2516.

Art. 2538 (472).

Fusione.

La fusione di società cooperative è regolata dalle disposizioni degli articoli 2501 a 2504.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2516.

*Sezione VI. — DELLO SCIoglimento E DELLA LIQUIDAZIONE.***Art. 2539 (473).****Scioglimento.**

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2448 escluso il n. 4, nonchè per la perdita del capitale sociale.

Art. 2540 (474).**Insolvenza.**

Qualora le attività della società, anche se questa è in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa.

Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto un'attività commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali.

P. L.: R.D.L. 11 nov. 1930-VIII, n. 1882 (conv. nella legge 4 giugno 1931-IX, n. 998), art. 8.

R. R., n. 221. — E' stato infine esteso a tutte le cooperative l'istituto della liquidazione coattiva, oltrechè nel caso di insufficienza delle attività sociali al pagamento dei debiti (anche se la società si trova già in stato di liquidazione ordinaria), anche in tutti quei casi che, a giudizio dell'autorità governativa, rivelano che la cooperativa non è in condizione di raggiungere il suo scopo e particolarmente nel caso in cui la cooperativa per due anni consecutivi non depositi il bilancio o non compia atti di gestione (artt. 474 e 478 [2540 e 2544]).

Art. 2541 (475).**Responsabilità sussidiaria dei soci.**

Nelle cooperative con responsabilità sussidiaria illimitata o limitata dei soci, questi, sia in caso di liquidazione coatta amministrativa, sia in caso di fallimento, rispondono per il pagamento dei debiti sociali in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite, secondo un piano di riparto da formarsi dai commissari liquidatori o dal curatore. Nella stessa proporzione si ripartiscono le somme dovute dai soci insolventi.

Dopo la chiusura della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento, a meno che non sia intervenuto un concordato, resta salva l'azione dei creditori insoddisfatti nei confronti dei singoli soci nei limiti della loro responsabilità sussidiaria.

R. R., n. 222. — Così per il caso di liquidazione coattiva come per quello di fallimento, in conformità del sistema già adottato con buona prova per le casse rurali, il codice provvede a far valere in modo unitario la responsabilità sussidiaria illimitata o limitata eventualmente assunta dai soci, senza sottoporli alle sanzioni personali ed alle dispendiose complicazioni della procedura fallimentare, la cui applicazione del resto sarebbe mal conciliabile col riconoscimento della personalità giuridica a tutte le cooperative.

Il codice esclude ogni azione diretta dei creditori contro i singoli soci e ogni regresso tra soci. Il liquidatore o il curatore, secondo i casi, deve invece provvedere ad esigere i fondi necessari per il pagamento delle passività sociali che restano a carico dei soci, mediante la formazione di un piano di reparto fondato sulla proporzione spettante a ciascuno nelle perdite; nel caso di insolvenza di qualche socio, la somma che rimane scoperta viene ripartita con lo stesso sistema e nelle medesime proporzioni, sempre entro i limiti della responsabilità da ciascuno assunta. Soltanto dopo la chiusura della liquidazione coattiva o del fallimento, e salvo il caso di concordato, rivive l'azione dei creditori, eventualmente rimasti insoddisfatti, contro i singoli soci, entro i limiti della loro responsabilità sussidiaria (art. 475 [2541]).

Sezione VII. — DEI CONTROLLI DELL'AUTORITÀ GOVERNATIVA.

Art. 2542 (476).

Controllo sulle società cooperative.

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali.

R. R., n. 221. — L'autorità governativa, in un ordinamento corporativo come il nostro, non può assistere passivamente allo svolgersi di un fenomeno di tanta importanza sociale, qual'è quello della cooperazione, nè consentire che i mezzi messi insieme dai cooperatori vadano dispersi per opera di amministratori o di liquidatori incapaci o dionesti. L'insufficienza del diritto comune in questa materia era già apparsa al legislatore fascista, che, mediante leggi speciali, aveva provveduto ad istituire, a mezzo di appositi organi, un controllo governativo sulla gestione delle società cooperative.

Ora è parso opportuno, in conformità del carattere e dello spirito del presente libro, ed anche per dare unità alla disciplina legale della cooperazione, affermare nel codice stesso il principio della sottoposizione di tutte le cooperative alla vigilanza e al controllo dell'autorità governativa, lasciando alle leggi speciali i particolari della sua applicazione (art. 476 [2542]).

Art. 2543 (477).

Gestione commissariale.

In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata.

Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.

P. L.: R.D.L. 30 dicembre 1926, n. 2288 (conv. nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499), art. 1, e R.D.L. 11 dicembre 1930, n. 1882 (conv. nella legge 4 giugno 1931, n. 998), art. 5.

L. P.: Prog. min. lav., art. 446.

R. R., n. 221. — Si è perciò riconosciuto all'autorità governativa, in conformità di quanto già disponeva la legislazione speciale, il potere di revocare, in caso di irregolare funzionamento della gestione, gli amministratori e i sindaci; nonchè il potere di sostituirli con un commissario governativo, al quale possono, per determinati atti, essere conferiti anche i poteri dell'assemblea, da

esercitarsi però, per maggiore cautela, con l'approvazione dell'autorità governativa (art. 477 [2543]); infine il potere di sostituire i liquidatori nominati dai soci o di chiedere la sostituzione di quelli nominati dal tribunale in caso di irregolarità od eccessivo ritardo nella liquidazione (art. 479 [2545]).

Vedi anche artt. 2636 a 2639.

Art. 2544 (478).

Scioglimento per atto dell'autorità.

Le società cooperative, che a giudizio dell'autorità governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e da iscriversi nel registro delle imprese.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.

*P. L.: R.D.L. 11 dicembre 1930, n. 1882 (conv. nella legge 4 giugno 1931, n. 998), art. 8.
L. P.: Prog. min. lav., art. 447.*

Art. 2545 (479).

Sostituzione dei liquidatori.

In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

*P. L.: R.D.L. 11 dicembre 1930, n. 1882 (conv. nella legge 4 giugno 1931, n. 998), art. 4.
L. P.: Prog. min. lav., art. 448.*

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2643.

CAPO II.

DELLE MUTUE ASSICURATRICI.

Art. 2546 (480).

Nozione.

Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale.

I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 2548.

P. L.: C. comm., artt. 243, 244.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 288; prog. prel. c. comm., art. 354; prog. min. lav., art. 450.

R. R., n. 223. — Poichè le mutue assicuratrici sono fondate come le cooperative sul principio della mutualità, il presente codice le comprende sotto lo stesso titolo delle cooperative, il che implica l'applicabilità ad esse delle norme relative alle cooperative, che non siano incompatibili con la loro particolare natura.

La loro struttura è quella stessa delle società cooperative a responsabilità limitata, cosicchè le obbligazioni sociali sono garantite dal solo patrimonio sociale. La responsabilità dei soci viene a sua volta limitata, secondo l'unico sistema che l'esperienza ha dimostrato vitale, alla corresponsione di contributi fissi o variabili entro un limite massimo determinato dall'atto costitutivo (art. 480).

Art. 2547 (481).

Norme applicabili.

Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la loro natura.

P. L.: C. comm., art. 242.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 288, ult. comma; prog. prel. c. comm., art. 354 ult. comma.

R. R., n. 223. — Le mutue assicuratrici restano soggette, per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa, la vigilanza e il controllo governativo, alla legislazione speciale sulle assicurazioni (art. 481).

Art. 2548 (482).

Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia.

L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.

L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.

I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 356; prog. min. lav., art. 452.

R. R., n. 223. — Caratteristica fondamentale delle mutue assicuratrici, posta in luce nella loro definizione, è la connessione della qualità di socio con quella di assicurato, cosicchè la prima non si può acquistare se non assumendo la seconda, mentre a sua volta l'estinzione dell'assicurazione produce *de jure* la perdita della partecipazione alla società (art. 480 [2546], secondo comma).

R. R., n. 224. — Tuttavia la necessità di provvedere, in specie nei primi anni di esercizio, nei quali non si è ancora potuta formare una massa sufficiente di premi, alla costituzione di fondi di garanzia per assicurare il pagamento delle indennità (necessità riconosciuta anche dalla legislazione speciale sulle imprese di assicurazione), ha indotto a derogare al rigore del suddetto principio e ad

ammettere, accanto ai contributi dovuti dai soci assicurati secondo l'atto costitutivo, ulteriori conferimenti da parte degli assicurati stessi, od anche da parte di terzi non assicurati, i quali ultimi assumono la qualità di soci sovventori (art. 482 [2548], primo comma).

Per incoraggiare l'afflusso di soci sovventori (che possono essere anche altre società assicuratrici) e, con tale mezzo, il rafforzamento delle mutue, è parso opportuno garantire ad essi una posizione speciale nella gestione sociale: non però fino al punto che essi vi assumano un assoluto predominio nei confronti dei soci assicurati ordinari. Perciò viene consentito ai soci sovventori di avere fino a cinque voti ciascuno, in relazione all'ammontare del loro conferimento, purchè il complesso dei voti loro attribuiti non superi quello spettante ai soci assicurati; nonchè di assumere la qualità di amministratori, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia composta di soci assicurati (art. 482 [2548], secondo, terzo e quarto comma).

TITOLO VII.

DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.

R. R., n. 225. — La questione se nella nuova codificazione l'associazione in partecipazione dovesse trovar posto tra i rapporti associativi nel libro del lavoro, o insieme con gli altri contratti nel libro delle obbligazioni, è stata risolta nel primo senso, non soltanto in omaggio alla tradizione nostra e delle principali legislazioni estere. Deterinante è stata la considerazione che la sede naturale della disciplina dell'associazione in partecipazione è nel libro che contiene il regolamento giuridico dell'impresa, essendo il più delle volte l'associazione in partecipazione per l'imprenditore un mezzo per ampliare la sua sfera di attività mediante il contributo patrimoniale di altre persone, che insieme con lui affrontino i rischi e dividano gli utili dell'impresa. Per naturale attrazione, data la identità fondamentale della disciplina, sono insieme regolati anche quei rapporti di associazione in partecipazione, che, senza riferirsi all'esercizio di un'impresa, si limitano ad un singolo affare o a più affari isolati.

R. R., n. 226. — La disciplina dell'associazione in partecipazione è limitata ad alcuni punti fondamentali, non essendo sembrato opportuno, in una materia che assume nella pratica atteggiamenti multiformi, vincolare eccessivamente la libertà delle parti. I suddetti punti riguardano essenzialmente la situazione delle parti di fronte ai terzi e quella nei loro rapporti interni.

Art. 2549 (483).

Nozione.

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

P. L.: C. comm., art. 233.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 380; prog. prel. c. comm., art. 381.

R. R., n. 225. — Il rapporto di associazione in partecipazione, al quale non è più attribuito carattere esclusivamente commerciale, è caratterizzato, nel suo tipo normale, da una parte da un contributo patrimoniale (apporto) di uno o più soggetti al gestore dell'impresa o dell'affare, dall'altra parte dalla partecipazione degli associati agli utili ed eventualmente alle perdite che ne derivano (art. 483 [2549]).

Tuttavia sono previsti ed assoggettati sostanzialmente alla medesima disciplina i rapporti affini, detti di cointeressenza, frequenti specialmente tra società, con i quali viene attribuita una partecipazione agli utili di un'impresa senza la contemporanea partecipazione alle perdite; nonchè quelli con i quali viene attribuita una partecipazione così agli utili come alle perdite, ma senza che l'associato compia alcun apporto patrimoniale (art. 488 [2544]). Non si applica invece la disciplina della associazione in partecipazione al caso che la partecipazione agli utili costituisca il modo di remunerazione di una prestazione di lavoro, caso che resta regolato esclusivamente dalle norme relative al rapporto di lavoro (art. 488 ultimo comma). In questo caso infatti non si ha un rapporto di carattere associativo, bensì un rapporto di subordinazione.

Art. 2550 (484).**Pluralità di associazioni.**

Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 381; prog. prel. c. comm., art. 382.

R. R., n. 226. — Si è infine disposto, accogliendo una norma proposta nei precedenti progetti, che l'associante non possa attribuire ulteriori partecipazioni nella stessa impresa o nello stesso affare senza il consenso dei precedenti associati (art. 484 [2550]). In tal modo si è inteso principalmente impedire l'intrusione di terzi in concorrenza con i precedenti associati.

Art. 2551 (485).**Diritti ed obbligazioni dei terzi.**

I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.

P. L.: C. comm., art. 235.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 382; prog. min. c. comm., art. 383.

R. R., n. 226. — Per quanto riguarda la situazione di fronte ai terzi, si è confermato il principio classico della irrilevanza del rapporto di associazione, con la nota formula che solo l'associante acquista diritti e contrae obbligazioni nei loro confronti (art. 485 [2551]).

Art. 2552 (486).**Diritti dell'associante e dell'associato.**

La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.

Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta.

In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

P. L.: C. comm., art. 236.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 383; prog. prel. c. comm., art. 384.

R. R., n. 226. — Per quanto riguarda i rapporti interni si è affermato che solo all'associante spetta il potere di gestione dell'impresa o dell'affare; ma, tenendo conto di quanto avviene spesso nella realtà, ed è del resto conforme ad equità, si è ammesso che l'associato possa esercitare un controllo continuativo sull'andamento dell'impresa o dell'affare. In tal modo si viene a risolvere una questione assai discussa, col sanzionare implicitamente che la concessione di un potere di controllo, non accompagnato da un potere di gestione, non è sufficiente a caratterizzare un rapporto come società invece che come associazione in partecipazione. A tutela della posizione degli associati si è poi prescritto che questi abbiano in ogni caso diritto al rendiconto finale dell'affare compiuto, ed al rendiconto annuale se la gestione si protrae per oltre un anno (art. 486 [2552]).

Art. 2553 (487).**Divisione degli utili e delle perdite.**

Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.

P. L.: C. comm., art. 237.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 385; prog. prel. c. comm., art. 384.

R. R., n. 226. — E' sembrato anche opportuno regolare, per il caso che il contratto non disponga al riguardo, la misura della partecipazione alle perdite, con lo stabilire, conformemente alla pratica e all'equità, che essa sia conforme alla misura prevista per la partecipazione agli utili, ma col limite massimo dell'importo del conferimento dell'associato; questi pertanto non può essere costretto ad ulteriori versamenti, se non vi si è esplicitamente obbligato (art. 487). La limitazione del rischio, che viene così realizzata, è pienamente conforme allo spirito del contratto e alla normale volontà dei contraenti. Non si può opporre in contrario l'opportunità di una più ampia tutela dei terzi, poichè di fronte a costoro soltanto l'associante assume responsabilità.

Non si è creduto, invece, di stabilire alcuna norma relativa alla proprietà dei conferimenti, essendo sembrato opportuno lasciare a questo riguardo la maggiore libertà alle parti, in modo da evitare le questioni cui la poco chiara disposizione del codice di commercio dava luogo. Anche in questo campo la tutela dei terzi può ritenersi sufficientemente realizzata dal diritto comune.

Art. 2554 (488).**Partecipazione agli utili e alle perdite.**

Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.

Vedi R. R. all'art. 483.

TITOLO VIII. DELL'AZIENDA

R. prel. c. comm., § 14. — Questo titolo costituisce in gran parte una novità del progetto non solo nei confronti del codice attuale e dei precedenti progetti, ma anche nei confronti degli altri codici. La disciplina dell'azienda è per lo più limitata alla regolamentazione della ditta e solo in qualche codice è regolato il trasferimento di azienda. Data l'importanza della materia e delle numerose e difficili questioni che si presentano in pratica, ho ritenuto opportuno dare una disciplina organica della materia, comprendendo nel codice, accanto alla disciplina della ditta, i principi fondamentali sui marchi di fabbrica e di commercio e le norme sulla concorrenza sleale e disciplinando con particolare cura la serie di rapporti che hanno per oggetto l'azienda.

R. R., n. 227. — Il titolo VIII relativo all'azienda ed ai suoi segni distintivi rappresenta, nei confronti non solo del nostro diritto anteriore, ma delle codificazioni straniere anche più moderne, una novità. Esso è giustificato dalla necessità di dare precisa disciplina legislativa a quell'organizzazione aziendale che costituisce la proiezione patrimoniale dell'impresa e che presenta problemi teorici e pratici di fondamentale interesse.

Per questa innovazione i tempi erano maturi, perchè negli ultimi lustri per merito della nostra dottrina si è realizzato in questo campo una feconda attività di precisazioni di concetti e di elaborazione critica.

Gli studi economici, attraverso le nuove dottrine dell'economia e della tecnica aziendale, hanno d'altra parte preparato il terreno per una più approfondita conoscenza dei fenomeni economici che si ricollegano all'azienda.

R. R., n. 232. — In altre legislazioni si è creduto di venire incontro ad una esigenza del commercio facilitando il ricorso al credito mediante la costituzione in pegno dell'azienda con disposizioni necessariamente complesse. Non si è creduto di seguire l'esempio. Invero il facilitare all'imprenditore dissestato il ricorso al credito mediante la creazione di un privilegio, che potrebbe assorbire tutte le garanzie dei precedenti creditori, non può che essere fonte di abusi.

Il titolare dell'azienda potrà quindi ricorrere al credito solo mediante la concessione di quelle garanzie che sono consentite in relazione ai vari elementi costituenti l'azienda, e nelle forme per ognuno di essi prescritte dalla legge.

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 2555 (489).

Nozione.

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

L. P.: Prog. min. lav., art. 51.

R. R., n. 228. — Posta nel titolo secondo la disciplina generale dell'impresa, intesa come attività economica professionalmente esercitata ai fini della produ-

zione o dello scambio di beni o di servizi, l'azienda si definisce qui come la organizzazione concreta dei beni destinati all'esercizio dell'impresa (art. 489).

Con ciò si afferma, in conformità della nostra tradizione più genuina, il carattere di *universitas rerum* dell'azienda, meglio corrispondente al più ovvio dato della comune esperienza.

In relazione alle direttive generali del nuovo codice, nel senso dell'unificazione tra materia civile e materia commerciale, anche la disciplina dell'azienda ha carattere unitario, e si applica di regola tanto alle imprese non soggette a registrazione quanto alle imprese soggette a registrazione, tanto alle imprese agricole quanto alle imprese commerciali.

Tuttavia le norme relative alla pubblicità legale dei contratti sull'azienda sono limitate alle imprese soggette a registrazione (art. 490 [2556]) e la norma relativa alla responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti dell'azienda sulla base dei libri contabili obbligatori è limitata alle imprese commerciali (art. 494 [2560]).

Art. 2556 (490).

Imprese soggette a registrazione.

Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salvo l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

I contratti suddetti devono, a cura delle parti, essere denunciati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni dalla conclusione.

L. P.: Prog. min. c. comm., art. 54.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2555.

Art. 2557 (491).

Divieto di concorrenza.

Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purchè non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.

Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

Le disposizioni di quest'articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

L. P.: Prog. min. c. comm., artt. 59 e 70.

R. R., n. 228. — Nel complesso la disciplina legislativa dell'azienda si presenta come particolarmente sobria. Essa mira soprattutto a risolvere i due problemi più vivi che si agitano in relazione alla alienazione: quello del divieto di concorrenza, e quello della sorte dei debiti, dei crediti e dei rapporti contrattuali inerenti all'azienda alienata.

R. R., n. 229. — Rispetto al primo problema, tra le diverse soluzioni proposte in dottrina è parso di dover seguire quella che ha già *de iure condito* il più largo suffragio della giurisprudenza, nel senso cioè di presumere a carico di chi aliena l'azienda un divieto di concorrenza, fissando per altro legislativamente il limite di tale divieto alla durata di cinque anni, e restringendo la portata di tale divieto, nel silenzio delle parti, a quella attività che, per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Il patto espresso può estendere la portata del divieto anche al di là di questi limiti oggettivi, ma si è creduto di fissare anche in questo caso un duplice inderogabile limite, nella durata non superiore a cinque anni e nel fatto che il contenuto del patto espresso non sia tale da rendere impossibile ogni attività professionale dell'alienante (art. 491 [2557]).

Art. 2558 (492).

Successione nei contratti.

Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

L. P.: Prog. min. c. comm., art. 63.

R. R., n. 231. — Sono note le discussioni che hanno diviso la dottrina in ordine alla cessione del contratto, discussioni che hanno avuto largo svolgimento anche in relazione alla riforma del libro delle obbligazioni. Ma soprattutto in relazione alla cessione dell'azienda il problema si presenta particolarmente rilevante.

La realistica visione delle esigenze dei traffici rende indispensabile secondare la circolazione di quei valori economici che sono rappresentati dai contratti già stipulati dall'imprenditore e che per talune categorie di aziende rappresentano l'elemento prevalente. Si tratta di contratti in cui, di regola, l'elemento personale ha una importanza del tutto secondaria, onde nella pluralità dei casi risponde alla stessa presumibile volontà dei contraenti il perdurare del vincolo anche nell'ipotesi di alienazione dell'azienda.

In questo senso è dettata la disciplina dell'art. 492 (2558), che sancisce il subingresso dell'acquirente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, quando non abbiano carattere personale, mentre a tutela del terzo contraente si attribuisce a questo la facoltà di recedere dal contratto, se sussiste una giusta causa, entro tre mesi dalla notizia del trasferimento dell'azienda, anche indipendentemente dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

Art. 2559 (493).**Crediti relativi all'azienda ceduta.**

La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 60.

R. R., n. 230. — Quanto ai crediti, la iscrizione del trasferimento dell'azienda nel registro delle imprese, per le imprese soggette a registrazione, ha potuto con notevole semplificazione sostituirsi alla notifica al debitore ceduto o alla sua accettazione, al fine di perfezionare nei confronti dei terzi il trapasso nell'acquirente dei crediti relativi all'azienda ceduta. Sarebbe parso pericoloso peraltro spingere il rigore di questi principi fino ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto in buona fede da parte del debitore ceduto all'alienante, e a tal fine opportuna eccezione è stata espressamente formulata all'art. 493 (2559).

Art. 2560 (494).**Debiti relativi all'azienda ceduta.**

L'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

L. P.: Prog. min. c. comm., art. 61.

R. R., n. 230. — Il problema della sorte dei crediti, dei debiti e dei contratti pendenti, nel caso di alienazione dell'azienda, ha dato luogo a vive controversie in dottrina e in giurisprudenza, e ha determinato, anche all'estero, provvedimenti speciali che per la loro complessità non mancarono di presentare inconvenienti.

Si è perciò creduto anche qui di seguire una linea sobria e semplice, per limitare soprattutto in questa materia eccezionalmente delicata incertezze nelle situazioni giuridiche.

Senza farsi schiavi del preconetto meramente formale di dare alla sorte dei crediti e dei debiti una stessa disciplina — il che ripugnerebbe alla sostanziale diversità dei rapporti — si è così stabilito che l'alienazione dell'azienda, anche se pubblicata nel registro delle imprese, non libera l'alienante dai debiti inerenti alla stessa, qualora non risulti il consenso dei creditori, affermando per altro, a garanzia dei creditori contro troppo facili abusi, la responsabilità solidale dell'acquirente per quei debiti che risultino dai libri contabili obbligatori, quando trattisi di un'azienda commerciale.

Vedi anche R. R. riportata sotto l'art. 2555.

Art. 2561 (495).**Usufrutto dell'azienda.**

L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.

Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente della gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015.

La differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.

L. P.: Prog. prel. c. comm., artt. 68, 69, 71, 72, 73.

R. R., n. 232. — In materia di usufrutto dell'azienda è bastata una sola norma per sancire gli obblighi fondamentali dell'usufruttuario, affinché in particolare evidenza risultasse soprattutto l'obbligo della conservazione del valore d'avviamento (art. 495 [2561]). All'obbligo di non concorrenza a carico del proprietario provvede già l'art. 491 (2557).

Secondo conformi principi è regolato l'affitto dell'azienda, con le norme di rinvio poste dall'art. 496 (2562).

Art. 2562 (496).**Affitto dell'azienda.**

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda.

L. P.: Prog. min. c. comm., artt. 74, 76, 77, 78, 79.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2561.

CAPO II.**DELLA DITTA E DELL'INSEGNA.****Art. 2563 (497).****Ditta.**

L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 2565.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 14; prog. prel. c. comm., art. 38; prog. min. lav., art. 52.

R. prog. prel. c. comm., § 15. — La espressione ditta viene, come è noto, usata in un duplice significato: in senso soggettivo, per indicare il nome del commerciante; in senso oggettivo, per contraddistinguere l'azienda. A seconda che si attribuisca alla ditta un senso o l'altro, deriva una diversa visione del

vari problemi che sorgono in materia: e appunto a tale possibile diversità di accezioni di un unico termine sono connesse le divergenze dottrinali in ordine al tema della trasferibilità della ditta.

Nel progetto, come è chiarito dall'art. 38, la espressione ditta viene usata nella sua nozione oggettiva: cioè come mezzo per contraddistinguere l'azienda. E in tale presupposto trovano la loro giustificazione e la loro ragione d'essere le varie norme. Per la ditta individuale si è richiesta, salvo per l'ipotesi delle ditte derivate, la menzione del nome e prenome del commerciante: ciò è sembrato opportuno non già per esigenze logiche, quanto per esigenze pratiche e per generalizzare un sistema largamente praticato fra noi. Si è chiarito, per quanto possa essere superfluo, che, in ogni caso, la sottoscrizione del commerciante non può avvenire se non con il nome e prenome, se pure in forma abbreviata.

Data la funzione della ditta, consistente nel contraddistinguere l'azienda, si è ritenuto necessario stabilire che essa deve essere inconfondibile con quella usata da altro commerciante e imporre l'obbligo di integrazione, quando possa ingenerare confusione. Naturalmente tale obbligo si è imposto in quei limiti in cui può essere giustificato, cioè quando la confusione sia possibile per l'oggetto della impresa e per il luogo in cui viene esercitata.

Ho ritenuto altresì di imporre che la ditta sia tale da non indurre in errore circa la persona del commerciante e la natura dell'impresa.

Data la nozione oggettiva in cui viene assunta la ditta, non era possibile negarne la trasferibilità: tuttavia si è ritenuto necessario di subordinare il trasferimento della ditta al trasferimento dell'azienda che essa contraddistingue. Solo con riferimento all'azienda la ditta ha una funzione e un valore: non può pertanto ammettersi, anche per la tutela del pubblico, che la ditta si trasferisca indipendentemente dall'azienda che essa contraddistingue.

Il controllo sulla ricorrenza dei requisiti richiesti per la ditta e sulle condizioni a cui è subordinato il suo trasferimento viene rimesso all'ufficio del registro del commercio.

R. R., n. 233. — Dei segni distintivi dell'azienda il codice considera la ditta, l'insegna e il marchio. Si afferma così in conformità della più recente dottrina la natura e la funzione della ditta come denominazione non solo dell'impresa, ma anche dell'azienda (art. 497 [2563]), il che trova la sua più diretta manifestazione nel principio sancito dall'art. 499 (2565), per cui la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda.

Art. 2564 (498).

Modificazione della ditta.

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 39; prog. min. lav., art. 53, 2° e 3° comma.

R. R., n. 233. — A risolvere le sempre più frequenti controversie in ordine alla confusione per identità o somiglianza di ditte, si è espressamente sancito nell'art. 498 (2564) l'obbligo da parte di chi assume una ditta di differenziarla dalle altre preesistenti, quando, per l'oggetto o per il luogo dell'esercizio, la identità o la somiglianza sia idonea a creare confusione.

Art. 2565 (499).**Trasferimento della ditta.**

La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda.

Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.

Nella successione dell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.

L. P.: Prog. prel. c. omni., art. 40; prog. min. lav., art. 54.

R. R., n. 233. — Nel trasferimento per atto tra vivi dell'azienda non si è creduto di poter presumere il trapasso della ditta senza il consenso dell'alienante, mentre si è assunto il principio contrario nella successione a causa di morte.

Vedi anche R. R. riportata sotto l'art. 2563.

Art. 2566 (500).**Registrazione della ditta.**

Per le imprese commerciali, l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell'art. 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non è depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 40; prog. min. lav., art. 55.

R. R., n. 233. — Salvi i diritti dei terzi, da far valere in sede giudiziaria, per le imprese commerciali l'esame dell'ufficio del registro e la sua facoltà di rifiutare la iscrizione della ditta (art. 500) possono contribuire a prevenire la possibilità di abusi.

Art. 2567 (501).**Società.**

La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di questo libro.

Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'art. 2564.

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 15; prog. prel. c. comm., art. 38, 3° comma.

Art. 2568 (502).**Insegna.**

Le disposizioni del primo comma dell'art. 2564 si applicano all'insegna.

L. P.: Prog. min. lav., art. 56.

R. R., n. 233. — Per l'insegna, data la sua minore importanza pratica, parve bastevole il richiamo all'art. 498 diretto a prevenire per essa, come per la ditta, la possibilità di confusione (art. 502 [2568]).

CAPO III.

DEL MARCHIO.

R. prog. prel. c. comm., § 16. — La disciplina dei marchi è compresa nel codice solo nei suoi principi fondamentali. Ho invece riservato alla legge speciale di determinare le condizioni per la loro registrazione e la procedura per ottenerla.

Nel merito mi sono fondamentalmente attenuto ai principi della nuova legge 13 settembre 1934, n. 1602.

Considerato però che questa legge non è ancora entrata in vigore e sarà presumibilmente riveduta prima della sua entrata in vigore, ho semplificato qualche formulazione e modificato anche qualche punto di merito.

Il diritto all'uso esclusivo del marchio è stato riconosciuto in due ipotesi: quando si tratti di marchi registrati, aventi le condizioni per la registrazione, e quando il marchio corrisponda al nome o alla ditta del commerciante. Per i marchi non registrati la tutela del segno distintivo si ammette solo sotto il profilo della concorrenza sleale, e cioè in quanto l'uso del marchio da parte di altri importi confusione nei prodotti delle due aziende concorrenti.

Tuttavia è stato riconosciuto al titolare di un marchio non registrato il diritto di continuare, nonostante la registrazione che altri ne faccia, ad usarne nei limiti in cui se ne avvaleva anteriormente alla registrazione.

R. R., n. 234. — La disciplina legislativa del marchio è materia ancora fluida. Il R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, che dava anche del marchio, come dei brevetti, dei disegni e dei modelli, una complessa disciplina, proprio per la parte relativa al marchio non ha potuto trovare attuazione.

In attesa della riforma della legislazione speciale sul marchio, parve però opportuno fissare in questa sede le linee fondamentali dell'istituto, quali risultano da una elaborazione parallela della dottrina e della giurisprudenza, l'attività delle quali è stata in questo campo particolarmente feconda.

Art. 2569 (503).**Diritto di esclusività.**

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio, costituito da un emblema o da una denominazione e destinato a distinguere merci od altri prodotti della propria impresa, ha diritto di valersene in modo esclusivo per le cose per le quali è stato registrato.

In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 2571.

P. L.: R. D. 13 agosto 1934-XII, n. 1602, artt. 80 e 87 in relaz. al R.D.L. 24 febbraio 1939-XVII, n. 317 (convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739), artt. 1 a 5.
L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 48; prog. min. lav., art. 57.

R. R., n. 234. — Si è fissato così il carattere esclusivo del diritto al contrassegno da parte di chi ne abbia effettuata la regolare registrazione (art. 503), sancendosi però legislativamente il principio, di creazione giurisprudenziale, del diritto personale alla continuazione dell'uso del contrassegno non registrato, nei limiti del suo uso effettivo, da parte di chi abbia usato di fatto un contrassegno successivamente registrato da altri (art. 505).

Art. 2570 (504).
Marchi collettivi.

Gli enti e le associazioni legalmente riconosciuti possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per le imprese dipendenti o associate, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle leggi speciali.

P. L.: R. D. 13 agosto 1934-XV, n. 1602, art. 85, in relaz. al R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317 (convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739), artt. 1 a 5.
L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 46; prog. min. lav., art. 61.

R. prog. prel. c. comm., § 16. — Si è inoltre esplicitamente riconosciuta la possibilità di registrazione dei marchi collettivi, particolarmente utili e diffusi in questa epoca, ma il loro riconoscimento si è subordinato al fatto che vengano richiesti da associazioni legalmente riconosciute e alle quali pertanto si attribuisca una particolare funzione di tutela di determinati prodotti.

Per gli enti pubblici investiti del potere di emettere particolari marchi collettivi da leggi speciali (marchio del prodotto italiano, marchio di esportazione, ecc.), nulla naturalmente è innovato a quanto le leggi speciali dispongono.

R. R., n. 232. — Si è dato espresso riconoscimento alla possibilità di marchi collettivi, la cui funzione ed utilità non può essere disconosciuta soprattutto in certi rami della produzione nei quali costituisce anche ottima garanzia del consumatore (art. 504 [2570]).

Art. 2571 (505).
Preuso.

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.

P. L.: R. D. 13 agosto 1934-XII, n. 1602, art. 87, 3° comma, in relaz. al R.D.L. 24 febbraio 1939-XVII, n. 317, artt. 1 a 5.
L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 43; prog. min. lav., art. 58.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2569.

Art. 5272 (506).
Divieto di soppressione del marchio.

Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.

P. L.: R. D. 13 agosto 1934-XII, n. 1602, art. 88, in relaz. al R.D.L. 24 febbraio 1939-XVII, n. 317 (convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739), artt. 1 a 5.
L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 44; prog. min. lav., art. 59.

R. prog. prel. c. comm., § 16. — S. è consentita la possibilità di apposizione di marchi di commercio accanto ai marchi di fabbrica, ma si è vietato al commerciante di sopprimere i marchi già impressi sul prodotto.

R. R., n. 232. — Si è ripetuto il principio, già tradizionale nel nostro ordinamento, dell'insopprimibilità del marchio di fabbrica da parte dei successivi rivenditori del prodotto (art. 506 [2572]).

Art. 2573 (507).
Trasferimento del marchio.

Il diritto esclusivo all'uso del marchio registrato può essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di questa.

Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.

P. L.: R. D. 13 agosto 1934-VII, n. 1602, art. 84, in relaz. al R.D.L. 24 febbraio 1939-XVII, n. 317 (convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739), artt. 1 a 5.
L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 45; prog. min. lav., art. 60.

R. prog. prel. c. comm., § 16. — Nonostante qualche dissenso esistente in dottrina, si è creduto di ammettere la trasferibilità del marchio: anche in questa ipotesi si è però ritenuto, affinché il trasferimento del marchio non si risolva in un inganno del pubblico dei consumatori, di subordinare il trasferimento del marchio nominativo al trasferimento dell'azienda o di un ramo particolare di essa.

R. R., n. 234. — Anche per il marchio, come per la ditta, viene fissato il principio, dogmaticamente corretto e praticamente opportuno, della sua trasferibilità esclusivamente in connessione con l'azienda o con un ramo particolare di questa. Si pone però la presunzione che, quando il marchio non riproduca puramente e semplicemente il nome del titolare dell'azienda — sia esso costituito da segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata — esso si intende trasferito insieme con l'azienda, ogni qualvolta questa formi oggetto di trasferimento (art. 507 [2573]).

Art. 2574 (508).

Leggi speciali.

Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione, sono stabiliti dalle leggi speciali.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 47; prog. min. lav., art. 62.

TITOLO IX.

DEL DIRITTO DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO LETTERARIE E ARTISTICHE.

R. R., n. 235. — Il titolo IX raccoglie in due capi i principi generali relativi ai diritti sulle opere dell'ingegno e ai diritti sulle invenzioni industriali.

Per quanto questa materia nel nostro diritto e nei diritti stranieri formi tradizionalmente oggetto di leggi speciali, è parso che il nuovo codice civile, nel libro dedicato al lavoro, non potesse ignorare quella superiore tutela del lavoro, che trova espressione nel diritto di autore e nei diritti sulle invenzioni industriali.

In presenza però della recentissima riforma delle leggi riguardanti questa materia, non sarebbe stato saggio sovrapporre ai principi espressi dalle leggi speciali ulteriori e diversi principi. Il contenuto del titolo IX risulta perciò attinto, con una trasmissione quasi letterale, dalle leggi speciali regolatrici della suddetta materia.

La recente riforma della legge sul diritto di autore è il risultato di una lunga elaborazione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle corporazioni e delle associazioni sindacali. Le nuove norme sull'oggetto e sul contenuto del diritto di autore, sulla distinzione fra diritto di pubblicazione e di utilizzazione economica dell'opera, sulla speciale capacità riconosciuta al minore che abbia compiuto diciotto anni sono state pertanto integralmente riprodotte nel codice (articoli 509 a 512, 514 e 516 [2575 a 2578, 2580 a 2582]), insieme a quelle che riconoscono un diritto simile a quello d'autore agli artisti, attori, interpreti ed esecutori di opere dell'ingegno (art. 513 [2579]).

Forse meno definitivo è il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, sulle invenzioni industriali, nel quale sono stati trasfusi integralmente la maggior parte degli articoli del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602. Ma è parso opportuno riprodurre anche da esso le norme fondamentali (articoli 518 a 524 [2584 a 2590]), poichè è presumibile che esse resteranno immutate anche se si dovesse — come è da alcuni desiderato — procedere prossimamente ad una ulteriore revisione della legge stessa, sotto alcuni aspetti particolari.

Lo stesso criterio si è seguito per la disciplina dei brevetti per modelli di utilità e per modelli ornamentali, regolati dal R. decreto 29 agosto 1940, n. 1411 (articoli 526 e 528 [2592 e 2594]).

CAPO I.

DEL DIRITTO DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO
LETTERARIE E ARTISTICHE.**Art. 2575 (509).****Oggetto del diritto.**

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

P. L.: Legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, art. 1.

Art. 2576 (510).**Acquisto del diritto.**

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

P. L.: Legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, art. 6.

Art. 2577 (511).**Contenuto del diritto.**

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

P. L.: Legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, artt. 12 e seg. e art. 20.

Art. 2578 (512).**Progetti di lavori.**

All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

P. L.: Legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, art. 99.

Art. 2579 (513).**Interpreti ed esecutori.**

Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalla legge speciale, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

P. L.: Legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, art. 80.

Art. 2580 (514).**Soggetti del diritto.**

Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.

L'autore che ha compiuto diciotto anni ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.

P. L.: Legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, artt. 107 e 108.

Art. 2581 (515).**Trasferimento dei diritti di utilizzazione.**

I diritti di utilizzazione sono trasferibili.

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.

P. L.: Legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, artt. 107 e 110.

Art. 2582 (516).**Ritiro dell'opera dal commercio.**

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.

Questo diritto è personale e intrasmissibile.

P. L.: Legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, art. 142.

Art. 2583 (517).**Leggi speciali.**

L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

CAPO II.

DEL DIRITTO DI BREVETTO PER INVENZIONI INDUSTRIALI.

Art. 2584 (518).**Diritto di esclusività.**

Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

P. L.: R. D. 29 giugno 1939-XVII, n. 1127, art. 1.

Art. 2585 (519).**Oggetto del brevetto.**

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati risultati industriali.

In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

P. L.: R. D. 29 giugno 1939-XVII, n. 1127, art. 12.

Art. 2586 (520).**Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione.**

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.

Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purchè questo possa formare oggetto di brevetto.

P. L.: R. D. 29 giugno 1939-XVII, n. 1127, art. 2.

Art. 2587 (521).**Brevetto dipendente da brevetto altrui.**

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato nè utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

P. L.: R. D. 29 giugno 1939-XVII, n. 1127, art. 5.

Art. 2588 (522).
Soggetti del diritto.

Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

P. L.: R. D. 29 giugno 1939-XVII, n. 1127, art. 18.

Art. 2589 (523).
Trasferibilità.

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.

P. L.: R. D. 29 giugno 1939-XVII, n. 1127, art. 7, 1° comma.

Art. 2590 (524).
Invenzione del prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

P. L.: R. D. 29 giugno 1939-XVII, n. 1127, art. 22.

Art. 2591 (525).
Rinvio alle leggi speciali.

Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

CAPO III.

**DEL DIRITTO DI BREVETTO PER MODELLI DI UTILITÀ
E PER MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI.**

Art. 2592 (526).
Modelli di utilità.

Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

P. L.: R. D. 25 agosto 1940-XVIII, n. 1411, art. 2.

Art. 2593 (527).**Modelli e disegni ornamentali.**

Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un nuovo disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di colori, ha il diritto esclusivo di attuare il disegno o il modello, e di disporne e di far commercio dei prodotti in cui il disegno o il modello è attuato.

P. L. : R. D. 25 agosto 1940-XVIII, n. 1411, art. 5.

Art. 2594 (528).**Norme applicabili.**

Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590.

Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.



TITOLO X.

DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI.

R. R., n. 236. — Il titolo X che chiude il libro detta una organica disciplina della materia della concorrenza. In conformità dei principi generali della Carta del lavoro, che riconoscono la feconda funzione della iniziativa privata, sotto l'osservanza dei principi dell'ordinamento corporativo, il nuovo codice non poteva disinteressarsi di istituti che hanno una importanza fondamentale anche dal punto di vista sociale.

Mentre nell'art. 529 (2595) si è voluto solennemente affermare il principio generale che la concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale, e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative, nelle successive disposizioni si considerano i principali limiti alla concorrenza, distinguendo, secondo la dottrina ormai salda, tra limiti extra-contrattuali e limiti contrattuali. In questi ultimi rientrano anche le norme relative ai consorzi, se pure in relazione a questi diversa sia la preoccupazione che deve guidare l'opera legislativa, dovendosi aver riguardo cioè non solo alla tutela dell'autonomia del singolo contro il pericolo di troppo gravi limitazioni, quanto alla tutela dell'interesse collettivo.

CAPO I.

DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 2595 (529). **Limiti legali della concorrenza.**

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative.

Art. 2596 (530). **Limiti contrattuali della concorrenza.**

Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività e non può eccedere la durata di cinque anni.

Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.

R. R., n. 237. — Dei limiti contrattuali alla concorrenza, individualmente stipulati, si occupa anche in altra parte il codice, a proposito di divieti di concorrenza inerenti ai negozi aventi per oggetto l'azienda. Ma si è voluto fissare

qui una norma di carattere generale, che affermasse i limiti al di là dei quali l'ordinamento giuridico non può ammettere questa anomala compressione della libertà individuale nel perseguimento di un'attività economica (art. 530 [2596]).

Anzitutto, data la delicatezza della materia, e perchè la necessità della confezione della prova assicuri una maggiore consapevolezza da parte degli stipulanti dell'impegno che vanno ad assumere, si impone la prova scritta. In secondo luogo si impone un termine massimo di durata, fissato in cinque anni, limite inderogabile. Ma anche un tale limite temporale non parve sufficiente, perchè con esso sarebbe tuttavia possibile annichilire durevolmente ogni attività economica dell'individuo. Seguendo il prudente temperamento di una giurisprudenza ormai radicata, si è pertanto fissato un altro limite, nel senso che il patto limitativo della concorrenza deve contenere la precisa determinazione della zona entro cui il patto si estende, o la determinazione di specifiche attività per le quali la concorrenza è esclusa.

La giurisprudenza potrà così sventare l'abuso o la frode, quando la determinazione della zona o dell'attività preclusa sia formulata in maniera siffattamente comprensiva da frustrare quello scopo che il legislatore vuole in ogni caso salvaguardato.

Viceversa, risolvendo un problema che già dal punto di vista teorico ha dato luogo a discrepanti opinioni, si è voluto dar base legislativa ad una prassi largamente accolta dalla giurisprudenza, per salvaguardare la validità di quelle clausole che per la indeterminatezza della loro durata o per la loro eccessiva lunghezza dovrebbero considerarsi come nulle. Si è dichiarato, cioè, che in mancanza di determinazione temporale, o anche nel caso che la determinazione superi il limite di cinque anni, il patto deve ritenersi valido, circoscrivendosi la validità alla durata di un quinquennio.

Art. 2597 (531).

Obbligo di contrattare nel caso di monopolio.

Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richiede le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.

R. R., n. 238. — In stretta connessione colla materia della concorrenza, si è voluto fissare un principio già contenuto in leggi speciali, e cioè l'obbligo da parte di tutte le imprese, che si trovino in condizioni di monopolio legale, di contrattare con chiunque lo richieda, osservando la parità di trattamento (art. 531 [2597]). Un tal principio si impone a difesa del consumatore come necessario temperamento della soppressione della concorrenza, tenuto conto che il regime di monopolio legale, per ragioni varie e non tutte contingenti, va estendendosi molto al di là di quei particolari settori (come i trasporti ferroviari), nei quali tradizionalmente si soleva considerare tale fenomeno.

La formula legislativa è perspicua e duttile. Essa non esclude una molteplicità di tariffe in relazione a diversità oggettiva di condizioni, ma afferma la parità di tutti gli utenti nell'applicazione di esse quando ne ricorra il caso.

Sezione II. — DELLA CONCORRENZA SLEALE.

R. R., n. 239. — La materia della concorrenza sleale ha acquistato in questi ultimi tempi una straordinaria importanza, e le controversie relative, rare ancora qualche lustro or sono, sono diventate oggi numerosissime, involvendo talora cospicui interessi.

E' nota la singolare condizione in cui si trovava al riguardo il nostro or-

dinamento. Nella mancanza di norme speciali, la giurisprudenza nostra ha lavorato per molti anni alla repressione della sleale concorrenza con l'unica arma della responsabilità extracontrattuale fondata sull'art. 1151 del vigente codice civile. Condizione di evidente disagio, sia perchè questa norma appariva solo come una norma complementare per la difesa di un diritto che nella specie non era definito in modo positivo, sia perchè coartava la disciplina della concorrenza sleale in considerazione di una semplice funzione di risarcimento, e ne rendeva indispensabili presupposti l'elemento della colpa e quello del danno.

Con la legge 29 dicembre 1927, n. 2701, che convertiva in legge — con modifiche — il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 169, per l'esecuzione della convenzione internazionale di Parigi, riveduta all'Aja, si dichiarò espressamente che le norme in tema di concorrenza sleale diventavano norme di diritto interno. Da allora la nostra magistratura ebbe la possibilità di trovare un più sicuro fondamento legislativo per la repressione della concorrenza sleale nell'art. 10-bis di detta convenzione. Ciò ha potuto dare all'opera della giustizia in questo campo più libero corso e più completo svolgimento, fino alla sanzione, da parte del supremo collegio, della massima che dell'azione di concorrenza sleale non sono indispensabili presupposti nè la colpa nè il danno, il che costituisce un singolare potenziamento della funzione preventiva di tale azione.

R. R., n. 240. — Nel nuovo codice che affronta la disciplina dell'impresa nel suo complesso e si propone la tutela del lavoro in tutte le sue manifestazioni, una regolamentazione della concorrenza sleale non poteva mancare.

Il codice segue nelle sue linee generali il sistema della convenzione internazionale che ha dato buona prova, tanto più che le nostre corti hanno ormai ripetutamente precisato nella loro applicazione le forme specifiche ipotizzate dalla norma della convenzione.

Art. 2598 (532).

Atti di concorrenza sleale.

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

P. L.: R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 169, art. 1, e convenzione dell'Aja allegata al R.D.L. stesso art. 10 bis; legge 26 dicembre 1927, n. 2701 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il R.D.L. citato).

L. P.: Prog. c. comm. Commiss. Reale, art. 28; prog. prel. c. comm., art. 48; prog. min. lav., art. 63.

R. prog. prel. c. comm., § 17. — Mia prima preoccupazione è stata quella di determinare gli atti di concorrenza illecita nel loro aspetto negativo e nel loro aspetto positivo, tenendo conto della necessità di adeguare la disciplina positiva ai principi della convenzione dell'Aja 6 novembre 1925, resa esecutiva in Italia con R. D. L. 29 dicembre 1927, n. 2701.

Si è ritenuto pertanto di precisare che la concorrenza illecita suppone che gli atti denunciati non violino direttamente disposizioni di legge sulla tutela dei segni distintivi o dei diritti di privativa. Per queste ipotesi infatti soccorrono le sanzioni ivi stabilite e non è necessario una ulteriore tutela del commerciante.

Circa i gruppi di atti di concorrenza sleale, si è mantenuta la tripartizione comunemente accolta dalla dottrina e che è alla base della convenzione internazionale, di atti di concorrenza sleale per confusione, per denigrazione, e per inosservanza dei principi di correttezza professionale.

Si è avuto tuttavia cura di precisare che costituisce atto di concorrenza sleale per confusione la imitazione servile dei prodotti, quando costituisca atto idoneo a creare confusione, e altresì atto di concorrenza sleale per denigrazione la diffusione di notizie e apprezzamenti idonei a determinare il discredito, anche quando le notizie e gli apprezzamenti siano fondati su fatti veri.

Mi sono preoccupato inoltre di dare una maggiore determinazione a quegli atti di concorrenza sleale che consistono nell'uso di mezzi contrari agli usi onesti, richiedendo non solo la non conformità ai principi della correttezza commerciale, ma anche la idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui avviamento.

R. R., n. 240. — Il principio generale che condanna gli atti di concorrenza, in quanto non conformi alla correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda, risulta dall'art. 532, n. 4 (2598, n. 3), con implicito riferimento agli usi delle diverse attività professionali.

I numeri 1, 2 e 3 dello stesso art. 532 (2598, nn. 1 e 2), rappresentano l'esemplificazione delle forme più tipiche di concorrenza sleale, nell'ambito del principio posto dal n. 4 (2598, n. 3). Come casi tipici di concorrenza sleale sono menzionati gli atti di confusione, gli atti di denigrazione e, in più, l'imitazione servile, cioè la riproduzione in concorrenza di un prodotto originale e complesso, da altri realizzato, indipendentemente dalla ben più rigorosa, ma anche più circoscritta tutela che possa derivare dal brevetto, se si tratti di prodotti brevettabili. Si afferma così anche in questa materia quella tutela dei risultati del lavoro materiale o intellettuale, che dal punto di vista giuridico e politico è lo scopo di questo libro.

Per il resto la disciplina della concorrenza sleale ha potuto essere sobria, tenute presenti le disposizioni del nuovo codice di procedura civile in materia probatoria e cautelare, che soccorrono ottimamente alle esigenze particolari del processo in tema di concorrenza sleale. In particolare si è affermata la facoltà del magistrato di inibire con sentenza la continuazione dell'attività illecita, e di dettare gli opportuni provvedimenti per eliminarne gli effetti (art. 533); si è fissato l'obbligo al risarcimento, circoscritto alla ipotesi di attività dolosa o colposa, ma si è affermata la presunzione *iuris tantum* di colposità; e nell'ipotesi di attività dolosa o colposa si è data al magistrato la facoltà di ordinare la pubblicazione della sentenza (art. 534 [2600]).

Art. 2599 (533).

Sanzioni.

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 52, 1° comma.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2598.

Art. 2600 (534).**Risarcimento del danno.**

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni.

In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

L. P.: Prog. prel. c. comm., artt. 49 e 52, 2° comma; prog. min. lav., art. 64.

R. prog. prel. c. comm., § 17. — Il risarcimento del danno è dovuto se l'atto di concorrenza illecita è commesso con dolo o colpa: tuttavia la colpa si presume quando sia stata accertata la concorrenza illecita: con ciò si è espressamente sancito un principio ripetutamente accolto dalla giurisprudenza.

Vedi *R. R. riportata sotto l'art. 2598*.

Art. 2601 (535).**Azione delle associazioni professionali.**

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

R. R., n. 240. — D'indubbia importanza pratica e di particolare significato politico è infine la norma dell'art. 535, per cui, sviluppando il principio corporativo, si dichiarano legittimati ad agire per concorrenza sleale le associazioni professionali e gli enti che rappresentano legalmente la categoria, nell'ambito della quale l'atto di sleale concorrenza è compiuto.

CAPO II.**DEI CONSORZI PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE
E DEGLI SCAMBI.**

R. prog. prel. c. comm., § 71. — Ho ritenuto che il codice non potesse ignorare i consorzi di acquisto, produzione e vendita, che rappresentano una delle forme più tipiche dell'economia organizzata del nostro tempo e che, inquadrati nell'ordinamento corporativo, sono divenuti strumenti essenziali della politica autarchica del Fascismo. D'altra parte essi hanno già avuto un solenne riconoscimento legislativo in due noti provvedimenti regolanti il primo (*L.* 16 giugno 1932, n. 834) la costituzione e il funzionamento di consorzi fra esercenti uno stesso ramo di attività economica, e il secondo (*R. D. L.* 16 aprile 1936, n. 1296, contenente norme circa i consorzi volontari di produzione e di vendita).

Fatte salve le disposizioni delle leggi speciali, soprattutto nei riguardi dei consorzi obbligatori, personificati come enti pubblici o a questi assimilati, mi è parso dunque, più che opportuno, indispensabile di regolare con poche disposizioni di carattere essenziale queste forme associative, tenendo conto dei risultati di una esperienza che varca ormai i limiti del decennio, pur senza pregiudicare la questione della loro classificazione.

R. R., n. 241. — Il fenomeno dei raggruppamenti — volontari o obbligatori — di imprese, diretti a conseguire risultati economici non mediante la creazione

di una nuova impresa, ma mediante un coordinamento della loro attività, ferma restando l'autonomia giuridica delle singole imprese, costituisce uno degli aspetti più salienti della moderna economia.

Dai consorzi fondiari, agrari, idrici, l'organizzazione di tipo consortile si è propagata ai settori più dinamici della economia commerciale e industriale. Le numerose leggi speciali sull'argomento hanno però piuttosto isolato che avvicinato le diverse manifestazioni del fenomeno consortile, non permettendo di ricondurre queste diverse manifestazioni a una disciplina unitaria. Anche oggi, se si considerano le multiformi esigenze economiche alle quali cercano di rispondere i raggruppamenti che vanno nella pratica e nelle leggi sotto il nome di consorzi, sarebbe per lo meno prematuro tentarne una completa unificazione legislativa.

R. R., n. 242. — Nel vastissimo campo del fenomeno consortile emerge tuttavia una particolare categoria di consorzi, che è venuta ad acquistare una notevole unità di lineamenti sul piano della moderna economia organizzata. Sono i consorzi fra imprenditori esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse che hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un'organizzazione comune. Questo tipo di consorzi interessa i punti più delicati e sensibili della produzione, e, più in genere, del lavoro nazionale.

Sorte spontaneamente nella crisi dell'economia liberale, le intese consortili di questo tipo hanno rappresentato in un certo senso il primo annuncio di tale crisi. Dal momento in cui le cosiddette leggi economiche della libera concorrenza non erano più in grado di assicurare automaticamente l'equilibrio del mercato — poichè per effetto del progresso tecnico, per l'ingrandimento delle dimensioni dell'impresa, per la prevalenza delle spese fisse sulle spese variabili nell'organizzazione dell'impresa, le strutture economiche avevano perduto quel minimo di elasticità che era il presupposto per il funzionamento della libera concorrenza in senso classico — era logico che le forze economiche si alleassero tra di loro per provvedere all'equilibrio della produzione in altro modo.

Le intese consortili così sorte sono state contrastate in una prima fase dalla forza di inerzia dei principi liberali; ma poi si sono andate gradualmente inserendo nelle strutture più intime dell'economia, man mano che questa passava dal sistema dell'economia liberale al sistema dell'economia controllata. Nel sistema dell'economia corporativa, che è il sistema di economia controllata più organico a servizio degli interessi della Nazione, il fenomeno delle intese consortili di questo tipo era pertanto logicamente chiamato ad inquadrarsi nell'ordine corporativo. Da ciò si è sviluppata la più recente legislazione speciale sui consorzi, rivolta non più a combatterli, ma a disciplinarli e in certi casi a promuoverli (legge 16 giugno 1932, n. 834, sui consorzi obbligatori; R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 1296, sui consorzi volontari; leggi speciali varie sui consorzi agricoli).

R. R., n. 243. — Queste leggi però riguardano prevalentemente la disciplina dei consorzi da un punto di vista pubblicistico, mentre è mancata finora una disciplina dei consorzi dal punto di vista della loro gestione.

A colmare questa lacuna intende provvedere il capo II del titolo X del presente libro, fatta naturalmente ogni salvezza per le leggi speciali e soprattutto per quelle leggi speciali che riguardano i consorzi di stretto diritto pubblico, come i consorzi agrari.

Nel dettare la disciplina dei consorzi il codice ha dovuto anzitutto preoccuparsi di distinguerli dalle figure affini.

Anzitutto sono considerati estranei al campo qui disciplinato i contratti tra due o più imprenditori che s'accordano per disciplinare fra di essi la concorrenza, imponendosi reciprocamente divieti o limiti, ma senza provvedere ad una comune organizzazione amministrativa. Sono inoltre considerati estranei i raggruppamenti di imprenditori che hanno lo scopo di esercitare in comune un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, che, in altri termini, ven-

gono a costituire, al posto od accanto alle singole imprese, una nuova impresa sociale. Nella prima ipotesi non vi è costituzione di consorzio, ma vi sono solo rapporti contrattuali di vario tipo — rientranti o meno fra le figure espressamente regolate dal libro delle obbligazioni — e comunque soggetti alle norme precedentemente date da questo libro sulla concorrenza (art. 530 [2596]). Nella seconda ipotesi si è in presenza di particolari forme di società, da ascrivere all'una od all'altra specie di quelle regolate in questo libro, secondo la struttura voluta dai contraenti e le forme da essi seguite.

La figura del consorzio di imprenditori regolata dal nuovo codice è un'ipotesi intermedia tra le due ora ricordate (semplici contratti - costituzioni di società) e da esse concettualmente distinta. Il criterio distintivo è dato dall'articolo 536 (2602). Si presuppone non un'impresa comune, ma la disciplina delle attività di più imprese, e si presuppone che questa disciplina sia attuata mediante una organizzazione comune.

Quest'ultimo elemento si può presentare in pratica con atteggiamenti diversi, che le indagini degli economisti e degli studiosi della materia hanno raggruppato in tre principali figure: a) organizzazione puramente interna delle attività e delle persone occorrenti per il conseguimento del fine del consorzio; b) organizzazione che dia luogo alla istituzione di un ufficio destinato a svolgere, per conto dei consorziati, un'attività con i terzi; c) organizzazione attuata mediante la creazione di una società.

R. R., n. 244. — Su quest'ultima figura di consorzio (consorzio-società) è stato osservato da qualche studioso che il diverso elemento causale dovrebbe escludere la società dal campo dei consorzi tendenti alla semplice disciplina della produzione, e che proprio con la creazione di questa disciplina mancherebbe ormai il bisogno di ricorrere, per l'attuazione dei fini del consorzio, al tipo « società ». Ma, avendo considerato la molteplicità e complessità degli atteggiamenti pratici sopra accennati, si è creduto opportuno prevedere anche le ipotesi in cui il consorzio stesso è costituito sotto forma di società o in cui accanto al contratto di consorzio viene costituita una società come ufficio esecutivo del consorzio (art. 554 [2620]). Così, mentre il nuovo regolamento legislativo risulta meglio adeguato alle varie esigenze pratiche, si è anche potuto dichiarare espressamente la soggezione delle società-consorzi, e delle società aventi la funzione di uffici esecutivi dei consorzi, ai controlli che valgono per gli altri consorzi (art. 552 [2618] e segg.).

R. R., n. 245. — Quanto alle due prime figure (consorzi con attività interna ed esterna) la distinzione ha una particolare importanza nella nuova disciplina, poichè per i consorzi con attività esterna è imposta la iscrizione nel registro delle imprese (art. 546 [2612]) ed è, a tutela dei terzi, particolarmente regolata la responsabilità di coloro che agiscono per i consorzi stessi.

Le due specie di consorzi sono retti però da un certo numero di norme comuni, che disciplinano:

a) la forma del contratto (art. 537 [2603]). E' imposto l'atto scritto, sotto pena di nullità, non solo per la opportunità di evitare l'incertezza sul contenuto di un contratto di singolare importanza e dei suoi vari atteggiamenti; ma anche perchè sia più agevole quella vigilanza governativa sull'attività dei consorzi che è prevista dall'art. 553 (2619). Le stesse ragioni che hanno indotto ad imporre l'atto scritto per la costituzione del consorzio spiegano come per le modificazioni di questo sia richiesta la medesima forma (art. 541 [2607]);

b) la determinazione delle quote nei consorzi aventi per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi. L'art. 537 (2603) prescrive che nei consorzi di contingentamento della produzione o degli scambi l'atto costitutivo deve stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per determinarle. Prevedendo poi l'ipotesi frequente che l'atto costitutivo deferisca la risoluzione delle questioni relative alla determinazione delle quote ad uno o più arbitratori, lo stesso art. 537 (2603) fa applicazione del principio generale statuito nel libro delle obbliga-

zioni (art. 178 [1349]) per l'*arbitrium boni viri*, nel senso che in tal caso le decisioni dell'arbitratore sono impugnabili davanti l'autorità giudiziaria in caso di manifesta iniquità o di manifesto errore. Per contenere però le liti in questa delicata materia, viene fissato per l'esperimento dell'azione di impugnativa un termine di decadenza di trenta giorni dal giorno in cui l'interessato abbia avuto notizia della decisione dell'arbitratore;

c) la durata del consorzio. E' limitata a dieci anni, salvo la facoltà di proroga, prima della scadenza col consenso di tutti i consorziati (art. 538 [2604]). E' la natura dei rapporti economici regolati dal consorzio, in genere così rapidamente mutevoli, che ha consigliato l'imposizione di un termine, il quale è però più lungo di quello imposto dall'art. 530 per i semplici patti limitativi della concorrenza;

d) la gestione del consorzio. Poichè il consorzio presuppone una organizzazione, questa è stata disciplinata, nei suoi compiti deliberativi ed esecutivi, secondo una struttura che riproduce, semplificandola, quella delle società. Infatti i consorziati deliberano a maggioranza, in quanto si tratta di attuare l'oggetto sociale senza modificare il contratto (articoli 540 e 541 [2606 e 2607]). Per i rapporti tra i consorziati e gli organi preposti all'amministrazione del consorzio, sono richiamate le norme del mandato (art. 542 [2608]). Ma in confronto alla figura ordinaria del mandato conferito da più persone nell'interesse comune (art. 566 libro delle obbligazioni [1726]) l'art. 543 (2609) capoverso dichiara la cessazione di tale mandato nei confronti del consorziato receduto od escluso. E' infine affermato l'obbligo dei singoli consorziati di consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte (art. 539 [2605]);

e) la modificazione o lo scioglimento del consorzio. In proposito è anzitutto disposto che l'inadempimento di qualcuno dei consorziati o gli altri eventi che possono provocare uno scioglimento nei confronti di essi del vincolo consortile non agiscono come causa di scioglimento del contratto se gli accennati eventi non producono una impossibilità di conseguire lo scopo del consorzio. Si sono quindi previsti il recesso e la esclusione dal consorzio, come figure regolate dal contratto (articoli 543 e 537 n. 6 [2609 e 2603 n. 6]). Se questo si limita ad indicare i casi di recesso o di esclusione (ipotesi che dovrebbe restare sperabilmente anormale per le controversie alle quali potrebbe dar luogo in pratica) si applica la norma dell'art. 543 (2609), che dispone l'accrescimento proporzionale delle quote degli altri consorziati.

Particolarmente la legge considera l'ipotesi del trasferimento dell'azienda. Secondo la norma generale sugli effetti del trasferimento dell'azienda, l'acquirente subentrerebbe nei contratti in corso, e quindi anche nel contratto di consorzio, senza possibilità per gli altri membri del consorzio di far cessare nei confronti dell'acquirente stesso il vincolo consortile, mentre sarebbe ammesso, per giusta causa, il recesso dell'acquirente (art. 492 [2558]). Si è invece riconosciuto, nell'ipotesi suddetta, sempre se sussista una giusta causa, agli altri consorziati la facoltà di escludere dal consorzio l'acquirente (art. 544 [2610]).

Circa le cause generali di scioglimento del consorzio, meritano rilievo la possibilità dello scioglimento del consorzio per giusta causa su deliberazione della maggioranza, eventualmente prevista dal contratto per la sua modificazione (art. 545, n. 4 [2611 n. 4]), nonchè lo scioglimento per provvedimento dell'autorità governativa (art. 545, n. 5 [2611 n. 5]), in relazione al potere di controllo riconosciuto all'autorità governativa dall'art. 553 (2609).

*Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.***Art. 2602 (536).****Nozione e norme applicabili.**

I contratti tra più imprenditori, esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un'organizzazione comune, sono regolati dalle norme seguenti, salvo le diverse disposizioni delle leggi speciali.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 370; prog. min. lav., art. 453.

Vedi R. R. (n. 243) riportata sotto l'intestazione di questo capo.

Art. 2603 (537).**Forma e contenuto del contratto.**

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.
Esso deve indicare:

- 1) l'oggetto e la durata del consorzio;
- 2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
- 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
- 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
- 6) i casi di recesso e di esclusione;
- 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 371; prog. min. lav., art. 544.

Vedi R. R. (n. 254) riportata sotto l'intestazione di questo capo.

Art. 2604 (538).**Durata del consorzio.**

Il contratto non può avere una durata superiore a dieci anni, ma può essere prorogato, prima della scadenza del termine, con il consenso di tutti i consorziati.

Se la durata non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a dieci anni, il contratto è valido per la durata del decennio.

Vedi R. R. (n. 245) riportata sotto l'intestazione di questo capo.

Art. 2605 (539).**Controllo sull'attività dei singoli consorziati.**

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Vedi R. R. (n. 245) riportata sotto l'intestazione di questo capo.

Art. 2606 (540).**Deliberazioni consortili.**

Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

Vedi R. R. (n. 245) riportata sotto l'intestazione di questo capo.

Art. 2607 (541).**Modificazioni del contratto.**

Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.

L. P.: Prog. min. c. comm., art. 373; prog. min. lav., art. 456.

Vedi R. R. (n. 245) riportata sotto l'intestazione di questo capo.

Art. 2608 (542).**Organi preposti al consorzio.**

La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato.

L. P.: Prog. min. c. comm., art. 379, 4° comma; prog. min. lav., art. 462, 4° comma.

Vedi R. R. (n. 245) riportata sotto l'intestazione di questo capo.

Art. 2609 (543).**Recesso ed esclusione.**

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorchè dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.

Vedi R. R. (n. 245) riportata sotto l'intestazione di questo capo.

Art. 2610 (544).**Trasferimento dell'azienda.**

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.

Art. 2611 (545).**Cause di scioglimento.**

Il contratto di consorzio si scioglie:

- 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- 3) per volontà unanime dei consorziati;
- 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;
- 5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalle legge;
- 6) per le altre cause previste nel contratto.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 378.

Sezione II. — DEI CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA.**Art. 2612 (546).****Iscrizione nel registro delle imprese.**

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.

L'estratto deve indicare:

- 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
- 2) il cognome e il nome dei consorziati;
- 3) la durata del consorzio;
- 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
- 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 372; prog. min. lav., art. 455.

R. R., n. 246. — Le disposizioni particolari ai consorzi con attività esterna tengono conto del maggior distacco della loro organizzazione da quella delle singole aziende consorziate, attribuendo al patrimonio degli accennati consorzi una opportuna autonomia. Tengono inoltre conto della necessità — a tutela dei terzi e per una maggiore facilità dei controlli — di rendere noto, con un adeguato sistema di pubblicità, il loro organismo. Rispondono al primo scopo l'art. 546, n. 5 (2612, n. 5), che prevede la formazione di un fondo consortile e ne impone la indicazione nell'atto costitutivo, e l'art. 548 (2614), il quale esclude da una parte il diritto dei consorziati a chiedere la divisione del fondo, e dall'altra quello dei creditori particolari ad agire sul fondo stesso. Risponde al secondo scopo l'art. 546 (2612) citato, il quale impone l'obbligo della registrazione dei consorzi qui considerati, e cioè di quelli per i quali è prevista l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi.

Non si è trascurato — nel regolare l'accennata pubblicità — l'inconveniente che può derivare, in un campo così delicato, dalla divulgazione di notizie sugli organismi consorziati; ma si è considerato che la stessa istituzione, da essi voluta, di un ufficio in contatto col pubblico dimostra che essi credono opportuno di fargli conoscere l'esistenza della loro organizzazione.

Del resto l'art. 546 (2612), nell'imporre l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese di un estratto dell'atto costitutivo, limita allo stretto necessario, senza venir meno allo scopo della pubblicazione, le indicazioni che deve contenere l'estratto stesso.

La rappresentanza del consorzio in giudizio è infine facilitata dalle disposizioni dell'art. 547 (2613).

Il problema della liquidazione del fondo consortile non può sorgere se non in quanto il consorzio abbia un'attività esterna, essendo sufficienti negli altri casi le norme comuni sulla divisione. Ma anche per i consorzi con attività esterna, il codice ha preferito non dettare norme tassative sulla liquidazione, prescrivendo invece che tali norme siano date dal contratto e pubblicate nell'estratto che deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 2613 (547).

Rappresentanza in giudizio.

I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 374; prog. min. lav., art. 457.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2612.

Art. 2614 (548).

Fondo consortile.

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

L. P.: Prog. prel. c. comm., art. 375; prog. min. lav., art. 458.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2612.

Art. 2615 (549).**Responsabilità verso i terzi.**

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Per le obbligazioni stesse rispondono inoltre illimitatamente e solidalmente le persone che hanno agito in nome del consorzio.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti fra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

L. P.: Prog. prel. e. comm., art. 379; prog. min. lav., art. 462.

R. R., n. 247. — Il punto più delicato della disciplina dei consorzi con attività esterna riguarda la disciplina della responsabilità che essi incontrano di fronte ai terzi. Vi provvede l'art. 549 (2615) con una norma analoga a quella dettata per le società non registrate (art. 202 [2667]), dichiarando responsabili per le obbligazioni del consorzio — illimitatamente e solidalmente fra loro e col fondo consortile — coloro che agiscono in nome del consorzio, a meno che non si tratti di obbligazioni assunte «per conto dei singoli consorziati» nel quale caso rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile (ripartendosi *pro quota* tra tutti i consorziati il debito del consorzio insolvente. Questa norma è certamente rigorosa, poichè essa è estesa — a differenza delle società non registrate — ai consorzi sottoposti a registrazione. Essa tuttavia permette ai gestori dei consorzi di non incorrere in responsabilità personale verso i terzi, quando essi operano per i singoli consorziati, rendendo di ciò edotti i terzi.

Sezione III. — DEI CONSORZI OBBLIGATORI.**Art. 2616 (550).****Costituzione.**

Con provvedimento dell'autorità governativa, sentite le corporazioni interessate, può essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione.

Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.

P. L.: Legge 16 giugno 1932-X, n. 834, art. 1.

R. R., n. 248. — La disciplina finora esaminata riguarda i consorzi volontari; ma poichè i loro fini devono essere coordinati con le esigenze della organizzazione nazionale della produzione, sono previste, con una norma generale, che va decisamente oltre le disposizioni della legge 16 giugno 1932 n. 834, sia la costituzione obbligatoria dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, sia la trasformazione in obbligatori di quelli volontari, mediante provvedimento dell'autorità governativa, sentite le corporazioni interessate (art. 550 [2616]). Tra le applicazioni di questa norma generale, ha partico-

lare importanza nella struttura politica economica del nostro paese quella relativa agli ammassi dei prodotti agricoli menzionata dall'art. 551 (2617), pur con un rinvio alle disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2617 (551).

Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli.

Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Sezione IV. — DEI CONTROLLI DELL'AUTORITÀ GOVERNATIVA.

Art. 2618 (552).

Approvazione del contratto consortile.

I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell'autorità governativa, sentite le corporazioni interessate.

P. L.: R.D.L. 16 aprile 1936-XIV (conv. con modificaz. nella legge 22 aprile 1937-XV, n. 961), artt. 1 e 3.
L. P.: Prog. min. lav., art. 455.

R. R., n. 249. — La disciplina data dal codice ai consorzi, inquadrata nell'ordine corporativo, postula necessariamente un sistema di controlli sulla costituzione e sull'attività dei consorzi stessi, perchè in tanto essi sono tutelati, in quanto operano nel quadro degli interessi superiori della produzione e secondo le direttive fissate dalle corporazioni per i rispettivi settori economici.

In questo senso tutti i consorzi, la cui attività si svolga in modo da influire sul mercato generale dei prodotti dei quali essi si occupano, sono soggetti all'approvazione dell'autorità governativa, sentite le corporazioni interessate (articolo 552 [2618]). Non è sfuggita la facile obiezione che ogni regolamento consortile, anche se limitato a determinate zone e anche se ha praticamente per oggetto un particolare settore del mercato, può avere una qualche influenza sull'ordinamento del mercato. Ma la norma dell'art. 552 (2618) non è dettata per quelle che sono le comuni azioni e reazioni di ogni domanda ed offerta sul mercato, ma per l'ipotesi più grave in cui il consorzio sia costituito in modo tale da dominare il mercato dei beni a cui il consorzio si riferisce. E' infatti solo questa l'ipotesi che tocca gli interessi generali della produzione ed entro questi limiti doveva pertanto essere contenuto il principio dell'obbligo dell'approvazione governativa, in conformità a quanto già disposto dalla legge 16 giugno 1932, n. 834 (art. 10) e dalla legge 22 aprile 1937, n. 961 (art. 3).

Poichè però ogni consorzio, indipendentemente dalla sua ampiezza e dall'oggetto risultante dal suo atto costitutivo, può nel suo funzionamento intaccare gli interessi generali della produzione e interferire con le direttive corporative per i diversi settori produttivi, il codice stabilisce il principio — che non ammette eccezioni — secondo cui l'attività di tutti i consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa, riconoscendo a questa il potere di procedere alla sostituzione degli organi del consorzio, ogni qualvolta l'attività consortile risulti non conforme agli scopi per cui esso è stato costituito, e, nei casi più gravi, il potere di procedere allo scioglimento del consorzio (art. 533 [2599]).

Le norme particolari attraverso le quali i suesposti controlli troveranno attuazione restano naturalmente riservate alle leggi speciali e alle norme corporative, in relazione alle particolari condizioni dei diversi settori della produzione. Ma i principi affermati nel codice costituiscono anche in questa materia un chiaro orientamento per i futuri sviluppi dell'economia corporativa.

Art. 2619 (553).

Controllo sull'attività del consorzio.

L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa.

Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo, ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.

P. L.: Legge 16 giugno 1932-X, n. 834, art. 6; R.D.L. 16 aprile 1936-XIV (conv. con modificaz. nella legge 22 aprile 1937-XV, n. 961), art. 1.

L. P.: Prog. prel. e. comm., art. 377; prog. min. lav., art. 460 e 461.

Vedi R. R. riportata sotto l'art. 2618.

Art. 2620 (554).

Estensione delle norme di controllo alle società.

Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602.

L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'art. 2618.

L. P.: Prog. prel. e. comm., art. 380; prog. min. lav., art. 463.

Vedi R. R. (nn. 243 e 244) riportata sotto l'intestazione di questo capo.

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI.

R. R. disp. pen. lav. — Le disposizioni penali relative alle materie regolate dal libro del lavoro del codice civile, che mi onoro sottoporre alla Vostra Augusta approvazione, hanno un duplice fine: coordinare agli scopi ed agli istituti del nuovo codice le norme penali della legge 4 giugno 1931, n. 660, concernenti le società commerciali, fornire di tutela penale le più importanti fra le innovazioni che con il libro del lavoro si attuano sul piano del regime corporativo del lavoro.

1. — Fra le disposizioni che mirano al primo dei fini indicati sono salienti quelle degli articoli 1, 2, 4 e 8 [2621, 2622, 2624, 2628].

Nell'art. 1, n. 1 (2621, n. 1), appagando un bisogno avvertito nella pratica e risolvendo una questione a lungo dibattuta, si è configurata l'ipotesi di falsità in relazioni, bilanci ecc. nel fatto di coloro che « fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero » anziché, come si legge nell'art. 2 della legge 1931, nel fatto di coloro che « espongono fraudolentemente fatti falsi ». Giustamente si osservava che questa locuzione o implica una tautologia perchè l'esporre fatti falsi è già azione fraudolenta, o impone un significato del « fraudolentemente » che gravita sull'elemento soggettivo del reato fino ad esigere l'accertamento dell'*animus decipiendi et lucrandi* (in questo senso alcuni proponevano che all'avverbio « fraudolentemente » si sostituisse la frase « a scopo di frode »). E' sembrato pertanto meglio rispondente alle finalità della norma, rettificarne il testo come segue « fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero ». Con questo testo infatti si evita la tautologia, ma si evita anche il pericolo di chiedere per la esistenza del reato (avente ad oggetto atti che, almeno per la loro influenza sul credito e sulla fede pubblica, devono ormai ritenersi più vicini agli atti pubblici che alle scritture private) un elemento soggettivo diverso e più intenso di quello richiesto per le varie forme di comune falso in atto pubblico, ossia una intenzione di frode anziché la coscienza e la volontà di produrre con le false esposizioni un semplice stato di pericolo.

Nel capoverso dell'art. 4 (*capov. art. 2624*) si è abolita la discriminazione che il corrispondente comma dell'art. 6 della legge 1931 conteneva, sostituendola col rinvio alle norme che le leggi per la tutela del credito, oggi vigenti, hanno apprestate.

Sostanziale modificazione ha subito il reato di manovra fraudolenta sui titoli delle società. L'art. 5 della legge 1931 vi ravvisa un reato di danno con dolo specifico. E' sembrato invece più conforme alle necessità di tutela del patrimonio delle società e del credito adeguare meglio il reato alla struttura del reato di agiotaggio in generale. Si è così adottato, quanto alla fattispecie materiale, lo stampo della previsione che l'art. 501 codice penale fornisce, facendone un reato di pericolo, e si è ridotto l'elemento soggettivo al dolo generico.

In questo gruppo di norme semplicemente aggiornate possono comprendersi anche gli articoli 3, 6, 12 (2623, 2626, 2632). Ciò che di nuovo e diverso essi

presentano rispetto agli articoli 3, 7 e 4 della legge 1931 è dovuto a ciò che di nuovo e diverso il libro del lavoro inserisce nella struttura della società, nel sistema delle garanzie e delle forme e nella più severa disciplina delle funzioni e delle responsabilità degli organi sociali. Disciplina che riceve caratteristica affermazione nella pena che si è creduto aumentare notevolmente (un massimo non di uno, ma di tre anni) in confronto dei sindaci, dalla cui vigilanza operosa e costante può dipendere tanta parte del destino delle società.

2. — Rispondono al secondo dei fini indicati le altre norme.

L'art. 5 che punisce i liquidatori di società i quali provvedano alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, è il corollario naturale dell'articolo 215 (2280) del libro del lavoro.

Tale è pure l'art. 9 rispetto all'art. 277 (2343). Il pericolo segnalato dalla relazione sul libro del lavoro (n. 143), che il capitale sociale mediante conferimenti in natura sia l'illusoria espressione di una inesistente ricchezza, non può essere efficacemente combattuto che con la energica repressione, in via penale, della infrazione alle cautele che sono state predisposte. Di qui la duplice previsione penale, della esagerazione « fraudolenta » (non potendo evidentemente bastare una nuda enunciazione di cui sia agevole scoprire la vacuità od infondatezza) del valore dei conferimenti in natura nell'atto costitutivo; e di quella della esagerazione fraudolenta della valutazione dei conferimenti nel caso di aumento di capitale del patrimonio della società in trasformazione.

Nuova, e di grande importanza, deve pure considerarsi la incriminazione della violazione, da parte degli amministratori, dei divieti contenuti negli articoli 293 e 294 (2359 e 2360): non potrebbe rinunziarsi al mezzo della pena per ovviare ai pericoli che alla buona fede dei soci ed alla stessa economia nazionale possono scaturire dal mancato rispetto degli argini che il libro del lavoro ha elevati contro la speculazione di società aggruppate od a catena sulla base di capitale fittizio.

L'art. 11 (2631) appresta a sua volta difesa penale contro la trasgressione da parte degli amministratori, che in una determinata operazione si trovino in conflitto con l'interesse della società, dell'obbligo, imposto dall'art. 325 (2391), di denunciare il conflitto ed astenersi dalla deliberazione del consiglio.

L'art. 14, che prevede un reato contravvenzionale a carico del rappresentante degli obbligazionisti che omette di richiedere nei termini prescritti l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese, conferma e suggella l'importanza che assumono nella nuova disciplina giuridica delle società l'organizzazione degli obbligazionisti e la figura del loro rappresentante.

3. — Circa l'equiparazione dei direttori generali agli amministratori, agli effetti della responsabilità penale, prevista in numerose delle presenti disposizioni, è appena il caso di osservare che la nozione di « direttore generale » è più ristretta di quella di « direttore » che le attuali norme penali in materia di società commerciale prevedono.

E' connesso allo sviluppo delle imprese il normale fenomeno della loro divisione per rami, reparti o stabilimenti, a capo di ciascuno dei quali viene stabilmente preposto un direttore o institore. Ora a questi, se spettano facoltà di direzione sull'andamento tecnico e amministrativo del rispettivo ramo, reparto o stabilimento, non ne spetta alcuna circa l'andamento economico e amministrativo dell'impresa in generale, rimesso invece al direttore generale di tutti i rami o reparti. E' sembrato perciò eccessivo l'estendere ai primi responsabilità penali che non possono gravare se non sui direttori generali. Ciò non significa però che per le società per azioni la nozione di direttore generale, agli effetti delle presenti norme, sia quella del direttore generale nominato dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, a norma dell'art. 330 (2396) del libro del lavoro, poichè questa disposizione ha solo riguardo alla particolare disci-

plina della responsabilità patrimoniale dei direttori generali delle società per azioni verso la società e verso i terzi, data dal libro del lavoro.

Le disposizioni penali nelle materie regolate dal libro « Del lavoro » del codice civile erano state emanate — anteriormente alla pubblicazione dell'attuale testo unificato del codice civile — con R. D. 16 febbraio 1942-XX, n. 107.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ SOGGETTE A REGISTRAZIONE.

Art. 2621 (R. D. 1942 n. 107, art. 1).

False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire diecimila a centomila:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità di esso o in base a un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti.

P. L.: Legge 4 giugno 1931, n. 660, art. 2.

Vedi R. R. disp. pen. lav. riportata sotto l'intestazione di questo titolo.

Art. 2622 (R. D. 1942, n. 107, art. 2).

Divulgazione di notizie sociali riservate.

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila. Il delitto è punibile su querela della società.

P. L.: Legge 4 giugno 1931, n. 660, art. 9.

Vedi R. R. disp. pen. lav. riportata sotto l'intestazione di questo titolo.

Art. 2623 (R. D. 1942, n. 107, art. 3).

Violazione di obblighi incombenti agli amministratori.

Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duemila a diecimila gli amministratori che:

1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503;

2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale;

3) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale, o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

P. L.: Legge 4 giugno 1931, n. 660, art. 3, primo comma, n. 2.

Vedi R. R. disp. pen. lav. riportata sotto l'intestazione di questo titolo.

Art. 2624 (R. D. 1942, n. 107, art. 4).

Prestiti e garanzie della società.

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

P. L.: Legge 4 giugno 1931, n. 660, art. 6.

Vedi R. R. disp. pen. lav. riportata sotto l'intestazione di questo titolo.

Art. 2625 (R. D. 1942, n. 107, art. 5).

Violazione di obblighi incumbenti ai liquidatori.

I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.

P. L.: Legge 4 giugno 1931, n. 660, art. 3, n. 3.

Vedi R. R. disp. pen. lav. riportata sotto l'intestazione di questo titolo.

Art. 2626 (R. D. 1942, n. 107, art. 6).

Omissione od esecuzione tardiva o incompiuta di denunce, comunicazioni, depositi.

Gli amministratori, i sindaci e i liquidatori che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denuncia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila.

La stessa pena si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della

denuncia, della comunicazione o del deposito è posto dalla legge anche a di lui carico.

P. L.: Legge 4 giugno 1931, n. 660, art. 7.

Vedi R. R. disp. pen. lav. riportata sotto l'intestazione di questo titolo.

Art. 2627 (R. D. 1942, n. 107, art. 7).

Omissione delle indicazioni obbligatorie).

Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che contravengono alle disposizioni dell'art. 2250 sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

P. L.: Legge 4 giugno 1931, n. 660, art. 8.

CAPO II.

**DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE SOCIETÀ PER AZIONI,
IN ACCOMANDITA PER AZIONI, A RESPONSABILITÀ LIMITATA
E PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE.**

Art. 2628 (R. D. 1942, n. 107, art. 8).

Manovre fraudolenti sui titoli della società.

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

P. L.: Legge 4 giugno 1931, n. 660, art. 5.

Vedi R. R. disp. pen. lav. riportata sotto l'intestazione di questo titolo.

Art. 2629 (R. D. 1942, n. 107, art. 9).

Valutazione esagerata dei conferimenti in natura.

I promotori ed i soci fondatori, che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei conferimenti in natura, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

La stessa pena si applica anche nel caso di aumento di capitale agli amministratori e ai soci conferenti, che esagerano fraudolentemente la valutazione dei conferimenti in natura e, nel caso di trasformazione di società, agli amministratori, che esagerano fraudolentemente la valutazione del patrimonio della società che si trasforma.

Vedi R. R. disp. pen. lav. riportata sotto l'intestazione di questo titolo.

Art. 2630 (R. D. 1942, n. 107, art. 10).**Violazione di obblighi incombenti agli amministratori.**

Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duemila a diecimila gli amministratori, che:

1) omettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero omettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;

2) violano le disposizioni degli articoli 2357 e 2358 o quelle degli articoli 2483 e 2522, o le disposizioni degli articoli 2359 e 2360;

3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila gli amministratori, che:

1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389;

2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446;

3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo.

P. L.: Legge 4 giugno 1931, n. 660, art. 3, primo comma, n. 1, e secondo comma, n. 1.

Vedi R. R. disp. pen. lav. riportata sotto l'intestazione di questo titolo.

Art. 2631 (R. D. 1942, n. 107, art. 11).**Conflitto d'interessi.**

L'amministratore che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio relativa all'operazione stessa, è punito con la multa da lire duemila a ventimila.

Se dalla deliberazione è derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.

Vedi R. R. disp. pen. lav. riportata sotto l'intestazione di questo titolo.

Art. 2632 (R. D. 1942, n. 107, art. 12).**Violazione di obblighi incombenti ai sindaci.**

Sono puniti con la reclusione dai sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a lire diecimila i sindaci, che omettono:

1) nel caso previsto al n. 2 dell'art. 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;

2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli articoli 2406 e 2408.

P. L.: Legge 4 giugno 1931, n. 660, art. 4.

Vedi R. R. disp. pen. lav. riportata sotto l'intestazione di questo titolo.

Art. 2633 (R. D. 1942, n. 107, art. 13).**Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari.**

Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'art. 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 2413, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 2634 (R. D. 1942, n. 107, art. 14).**Rappresentanza comune degli obbligazionisti.**

Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall'art. 2417, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Vedi R. R. disp. pen. lav. riportata sotto l'intestazione di questo titolo.

CAPO III.**DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONSORZI.****Art. 2635 (R. D. 1942, n. 107, art. 15).****Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese.**

Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'art. 2612, si applica la pena prevista dall'art. 2626.

CAPO IV.**DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI
E DEI COMMISSARI GOVERNATIVI.****Art. 2636 (R. D. 1942, n. 107, art. 16).****Amministratori giudiziari e commissari governativi.**

Agli amministratori giudiziari previsti dagli articoli 2091 e 2409, nonchè ai commissari governativi previsti dagli articoli 2543 e 2619 si applicano le pene stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.

Nel caso di mancata convocazione dell'assemblea a norma del quinto comma dell'art. 2409, all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo comma dell'art. 2630.

R. R. disp. pen. lav. - 4. — L'art. 16 (2636) stabilisce — nei limiti, s'intende, in cui le varie situazioni lo consentono — l'estensione delle norme di cui agli

articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10 (2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630) anche agli amministratori giudiziari previsti per il caso di imprese che non osservino gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo (art. 36 [2091]) libro del lavoro) o di gravi irregolarità da parte degli amministratori o sindaci di società per azioni nell'adempimento dei loro doveri (art. 343 [2091]), ed ai commissari governativi che possono essere nominati per le società cooperative che funzionino irregolarmente (art. 477 [2543]), o per i consorzi la cui attività si svolga in modo non conforme agli scopi per cui vennero creati (art. 553 [2619]).

Alla gravità delle funzioni che questi organi assumono, quale espressione non della volontà dell'impresa soggetta ad amministrazione giudiziaria, ma degli organi statuali cui spetta il controllo sulla attività dell'impresa, non può non corrispondere adeguata responsabilità per le infrazioni in cui a loro volta incorrano.

Ed è appena utile avvertire che ai reati di cui essi si rendano colpevoli non può applicarsi l'aggravante dell'art. 61 n. 9 codice penale, essendo l'indole pubblica delle funzioni attribuite all'agente che li commette già implicita nella indicazione del soggetto del reato.

A completare poi la disciplina, che già le norme del codice penale comune apprestano circa le responsabilità in cui gli amministratori giudiziari e i commissari governativi in parola possono incorrere, si sono previste nel presente decreto tre nuove figure di reato, per fatti di cui non è contestabile la natura criminosa: l'interesse privato negli atti della gestione loro affidata (art. 17 [2637]), l'accettazione di retribuzione non dovuta (art. 18 [2638]) e l'omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio (art. 19 [2639]). Queste particolari figure di reato, che troveranno riscontro in analoghe figure di reato a carico del curatore del fallimento, sono intese a salvaguardare gli interessi dell'impresa e dei terzi quando gli organi normali dell'amministrazione siano, per qualunque motivo, venuti meno.

Art. 2637 (R. D. 1942, n. 107, art. 17).

Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo.

Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319 e 323 del codice penale, l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Vedi R. R. disp. pen. lav. riportata sotto l'art. 2636.

Art. 2638 (R. D. 1942, n. 107, art. 18).

Accettazione di retribuzione non dovuta.

L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duemila a diecimila.

Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'incapacità tempo-

ranca ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata non inferiore a tre e non superiore a dieci anni.

Vedi R. R. disp. pen. lav. riportata sotto l'art. 2636.

Art. 2639 (R. D. 1942, n. 107, art. 19).

**Omessa consegna o deposito di cose detenute
a causa dell'ufficio.**

L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all'ordine dell'autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire quindicimila.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.

Vedi R. R. disp. pen. lav. riportata sotto l'art. 2636.

CAPO V.

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 2640 (R. D. 1942, n. 107, art. 20).

Circostanza aggravante.

Quando dai fatti previsti negli articoli 2621, 2622, 2623, 2628 e 2630, primo comma, deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena è aumentata fino alla metà.

R. R. disp. pen. lav. n. 5. — Fra le « disposizioni comuni » si è espressamente compresa, per i fatti previsti negli articoli 1, 2, 3, 8 e 10 (2621, 2622, 2623 e 2630) primo comma, una circostanza aggravante comune — il danno di gravità rilevante che da essi derivi all'impresa — sembrando necessario elevare la pena fino alla metà anziché fino al terzo, per la particolare diffusione ed entità che nel campo delle imprese il danno può assumere (art. 20 [2640]).

Art. 2641 (R. D. 1942, n. 107, art. 21).

Pene accessorie.

La condanna alla pena della reclusione pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori per delitti commessi nell'esercizio o a causa del loro ufficio, importa l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di dieci anni, salvo le altre pene accessorie previste dal capo III, titolo II, libro I del codice penale.

Gli uffici direttivi a cui si riferisce l'incapacità preveduta nel comma precedente e nel secondo comma dell'art. 2638 sono quelli di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale.

P. L.: Legge 4 giugno 1931, n. 660, art. 10, comma 1°.

Per la nozione di « direttore generale », vedi R. R. disp. pen. lav. riportata sotto l'intestazione di questo titolo.

Art. 2642 (R. D. 1942, n. 107, art. 22).**Comunicazione della sentenza di condanna.**

Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono.

P. L.: Legge 4 giugno 1931, n. 660, art. 10, comma 3°.

Per la nozione di « direttore generale », vedi R. R. disp. pen. lav. riportata sotto l'intestazione di questo titolo.

ESTRATTO DALLE

**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE
DEL LIBRO DEL LAVORO DEL CODICE CIVILE
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

R. D. 30 marzo 1942-XX, n. 318: Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 24 aprile 1939-XVII, n. 640; 8 aprile 1940-XVIII, n. 206; 3 ottobre 1941-XIX, n. 1130; 15 gennaio 1942-XX, n. 6; 16 febbraio 1942-XX, n. 71 e 16 marzo 1942-XX, n. 217, con i quali furono emanate le norme di autorizzazione e transitorie dei libri del Codice civile delle persone, delle successioni per causa di morte e delle donazioni, della proprietà, delle obbligazioni, del lavoro e della tutela dei diritti;

Visto il R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, col quale è stato approvato il testo del Codice civile preceduto dalle Disposizioni sulla legge in generale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile allegate al presente decreto e viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia. Esse sostituiscono quelle emanate per i singoli libri del Codice civile con i Regi decreti 24 aprile 1939-XVII, n. 640, 8 aprile 1940-XVIII, n. 206, 3 ottobre 1941-XX, n. 1130, 15 gennaio 1942-XX, n. 6, 16 febbraio 1942-XX, n. 71 e 16 marzo 1942-XX, n. 217.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 49. — MANCINI.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

CAPO I.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.

Sezione V. — DISPOSIZIONI RELATIVE AL LIBRO V.

Art. 85 (1).

Gli organi corporativi, che a norma dell'art. 2089 del codice possono denunciare al pubblico ministero l'inosservanza degli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, sono la corporazione, l'ispettorato corporativo e il consiglio provinciale delle corporazioni.

La denuncia deve essere trasmessa al pubblico ministero presso la corte d'appello della quale fa parte la magistratura del lavoro, che ha giurisdizione sul territorio in cui si trova la sede principale dell'impresa. Il pubblico ministero, prima di promuovere i provvedimenti contro l'imprenditore, può compiere le indagini occorrenti.

L'istanza del pubblico ministero corredata dei documenti è depositata nella cancelleria della magistratura del lavoro.

R. R., n. 1. — Le disposizioni di attuazione riguardano principalmente le seguenti materie: la responsabilità dell'imprenditore per l'inosservanza degli obblighi corporativi; la disciplina dei rapporti di lavoro; l'istituzione del registro delle imprese e la disciplina delle società e dei consorzi.

Il primo gruppo di norme (art. 1-10 [85-94]) è diretto a regolare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 36 (2091) del libro del lavoro per l'imprenditore, che, in tale sua qualità non osservi gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione.

Nella relazione sul libro del lavoro ho chiarito che la responsabilità dell'imprenditore, disciplinata negli articoli 35 (2089) e seguenti, serve a dare concreta attuazione al principio enunciato nella dichiarazione VII della Carta del Lavoro, che era rimasta finora priva di sanzione.

Qui è opportuno precisare che, per l'applicazione dell'articolo 36 (2091), come risulta dal tenore letterale della disposizione, non basta la inosservanza di un obbligo imposto dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, ma occorre che tale inosservanza presenti, per il suo carattere di continuità, un grave danno all'economia nazionale, e che non sia stata rimossa entro il termine di diffida fissato all'imprenditore dalla magistratura del lavoro. Le inosservanze che non rivestano carattere continuativo nel tempo non ricadono nell'ambito dell'art. 36 (2091), salva naturalmente, in quanto ne ricorrano gli estremi, l'applicazione delle altre sanzioni penali o amministrative, previste dalla legge, e, ove ne sia il caso, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 (838) del libro della proprietà.

In relazione a questi concetti ho provveduto sia a disciplinare la particolare procedura che conduce, col persistere dell'imprenditore nelle inosservanze contestategli, all'applicazione nei suoi confronti delle adeguate sanzioni, sia a

determinare i compiti e i doveri dell'amministratore giudiziario eventualmente chiamato ad assumere la temporanea gestione dell'impresa.

In tale ambito, l'art. 1 (85) precisa quali sono gli organi corporativi competenti, a norma dell'art. 35 (2089) del libro del lavoro, a denunciare al pubblico ministero l'imprenditore. Mi è sembrato che ad esplicitare questo compito debbano essere chiamati, oltre la corporazione, gli organi periferici che sono in diretto contatto con la vita delle imprese ed esercitano su di esse i controlli previsti dall'ordinamento corporativo e cioè l'ispettorato corporativo e il consiglio provinciale delle corporazioni.

Resta naturalmente salva la facoltà delle associazioni professionali di coadiuvare gli organi corporativi, con le opportune segnalazioni.

R. R., n. 2. — Ricevuta la denuncia, il pubblico ministero dopo un preventivo esame sulla fondatezza di essa e dopo aver compiuto le indagini occorrenti, trasmette la istanza alla magistratura del lavoro, dove è la sede principale dell'impresa. Determinando così la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria, mentre si rende meno gravosa all'imprenditore, che normalmente risiede nel luogo ove l'impresa ha la principale sede, la possibilità di difendersi, d'altra parte viene garantita la dovuta rapidità nella vigilanza esercitata dall'autorità giudiziaria sull'opera dell'amministratore eventualmente incaricato di gestire l'impresa.

Cfr. artt. 2088 a 2091 del codice.

Art. 86 (2).

Il presidente della magistratura del lavoro fissa, con decreto in calce all'istanza, l'udienza collegiale per la comparizione dell'imprenditore, assegnandogli un termine entro il quale egli deve depositare nella cancelleria le proprie deduzioni insieme coi documenti che intende produrre a sua difesa.

Il termine di comparizione non può essere inferiore a dieci giorni.

Copia dell'istanza col decreto presidenziale è notificata a cura del cancelliere all'imprenditore. Copia del decreto e copia delle deduzioni dell'imprenditore sono comunicate al pubblico ministero.

R. R., n. 3. — In coerenza con le necessità di una procedura snella, ma che non prescinda dall'assicurare all'imprenditore il pieno esercizio della sua difesa, l'art. 2 (86) dispone che il presidente della magistratura del lavoro, costituita (art. 3 [87]), a norma dell'art. 14 della legge 3 aprile 1926, n. 563, fissa con decreto in calce alla istanza del pubblico ministero, in termine non inferiore a dieci giorni, l'udienza collegiale alla quale l'imprenditore dovrà comparire personalmente. Con lo stesso provvedimento gli assegna inoltre il termine per depositare le proprie deduzioni con i documenti che intende produrre a sua difesa. Copia di tali deduzioni e del decreto sono comunicate al pubblico ministero.

L'imprenditore deve comparire personalmente e in caso di legittimo impedimento può essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale (art. 4 [88]). E' ovvio che, se si tratti di imprenditore incapace o di un'impresa sociale compariranno il rappresentante legale dell'incapace o gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale, il che vale, secondo il sistema, anche per le società che non hanno personalità giuridica.

Cfr. artt. 2089-2091 del codice.

Art. 87 (3).

Per i provvedimenti previsti nell'art. 2091 del codice la magistratura del lavoro è costituita a norma dell'art. 14 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

V. sub art. 86.

Art. 88 (4).

L'imprenditore deve comparire personalmente. In caso di legittimo impedimento può essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato può essere scritto in calce alla copia del decreto notificata all'imprenditore.

V. sub art. 86.

Art. 89 (5).

La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza non sussisteva o è cessata, dichiara che non vi è luogo a procedere. Se risulta che l'inosservanza perdura, stabilisce il termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi impostigli dall'ordinamento corporativo.

R. R., n. 4. — Particolare cura ho posto nel disciplinare i provvedimenti con i quali la magistratura pronuncia nel giudizio (artt. 5, 6, 7 [89, 90, 91]). Se accerta che l'inosservanza contestata all'imprenditore era insussistente o che questa sia stata eliminata, la magistratura lo dichiara con sentenza di proscioglimento. Al contrario, se dalla documentazione esibita e dagli atti istruttori la denuncia risulta fondata, la magistratura del lavoro fissa, parimenti con sentenza, il termine entro il quale l'imprenditore dovrà uniformarsi agli obblighi impostigli dal sistema corporativo. Spetta al pubblico ministero, che ha promosso l'azione, accertare se entro il termine fissato dalla magistratura del lavoro l'imprenditore si è uniformato agli obblighi impostigli, e, in caso di inadempienza dell'imprenditore, spetta parimenti al pubblico ministero richiedere alla magistratura del lavoro, a norma dell'art. 1 (85), terzo comma, l'adozione dei provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 36 (2091) del libro del lavoro. Anche nell'adozione di questi provvedimenti la magistratura del lavoro pronuncia con sentenza, osservate le norme di procedura prescritte dagli articoli 2, 3 e 4 (86, 87, 88).

Pubblicità adeguata alla tutela dei terzi, particolarmente ove si tratti di imprese commerciali, è data alla sentenza che nomina un amministratore giudiziario.

Per quanto non è disposto dalle norme dettate in questa sede, valgono naturalmente le norme generali del processo civile e in particolare quelle proprie delle controversie collettive in materia corporativa, in quanto applicabili.

Cfr. art. 2091 del codice.

Art. 90 (6).

Se l'imprenditore non ha ottemperato agli obblighi impostigli nel termine fissato a norma dell'articolo precedente, il pubblico ministero richiede alla magistratura del lavoro i provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 2091 del codice.

La procedura è regolata dalle disposizioni degli articoli 85, terzo comma, 86, 87 e 88 di queste disposizioni.

V. sub art. 89.

Art. 91 (7).

I provvedimenti previsti dai precedenti articoli 89 e 90 sono dati con sentenza.

La sentenza è notificata all'imprenditore nelle forme prescritte per l'istanza e comunicata al pubblico ministero.

Il dispositivo della sentenza che nomina un amministratore deve essere pubblicato, entro cinque giorni, a cura del cancelliere e a spese dell'imprenditore, nel foglio degli annunci legali della provincia. La sentenza può stabilire altre forme di pubblicità.

Se la sentenza riguarda un'impresa commerciale o una società soggetta a registrazione, il dispositivo deve essere inoltre comunicato entro cinque giorni, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione deve essere eseguita nel registro delle società provvisoriamente mantenuto a norma dell'art. 100 di queste disposizioni.

V. sub art. 89.

Art. 92 (8).

La sentenza che nomina l'amministratore incaricato di assumere la gestione dell'impresa priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione dell'impresa nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.

Salvo che la sentenza disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del presidente della magistratura del lavoro.

Entro i limiti dei poteri conferitigli l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative alla gestione dell'impresa.

Se, trattandosi di società, sono conferiti all'amministratore per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del presidente della magistratura del lavoro.

Il compenso dell'amministratore è determinato dal presidente della magistratura del lavoro all'atto della nomina o successivamente.

R. R., n. 5. — Nel determinare la posizione giuridica dell'amministratore giudiziario chiamato dalla magistratura del lavoro a gestire l'impresa, in luogo dell'imprenditore, il sistema della legge porta ad escludere che l'amministratore giudiziario possa identificarsi in un mandatario dell'imprenditore o della società o in un semplice sequestratario dell'azienda. Infatti l'amministratore giudiziario è chiamato non solo ad assicurare la conservazione dell'impresa, ma anche a gestirla nell'interesse superiore della produzione e a riportarla nel quadro dell'ordinamento corporativo.

Secondo questo concetto sono dettate le norme contenute negli articoli 8, 9

e 10 (92, 93 e 94). Dispone l'art. 8 (92) che la sentenza di nomina dell'amministratore priva, dalla sua data, l'imprenditore dell'amministrazione dell'impresa, nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario, e ciò sia che trattasi di imprenditore individuale o di impresa sociale. Nell'ambito dei poteri conferitigli dalla magistratura del lavoro l'amministratore giudiziario assume in forza del suo ufficio la gestione dell'impresa. E pertanto, per quanto attiene agli affari inerenti alla gestione dell'impresa egli non solo si sostituisce all'imprenditore nelle controversie in corso, ma può promuovere azioni e può essere legittimamente convenuto in giudizio.

Quanto ai poteri dell'amministratore giova ricordare che l'art. 36 (2091) del libro del lavoro detta una norma elastica, lasciando alla magistratura del lavoro la facoltà di precisarne il contenuto e la durata in relazione alle circostanze del caso. Non ho creduto opportuno introdurre, in sede di attuazione, norme vincolistiche a questo riguardo, perchè, da un lato un limite ai poteri dell'amministratore scaturisce dal concetto di gestione, che va naturalmente interpretato in relazione alle esigenze particolari di ogni impresa, e dall'altro, nell'ambito delle funzioni inerenti alla gestione è preferibile che la concreta determinazione dei poteri dell'amministratore sia affidata al prudente ed informato criterio della magistratura del lavoro. Questa infatti, trovandosi a piena conoscenza, per il giudizio svoltosi, delle reali condizioni ed esigenze dell'impresa, potrà opportunamente estendere o restringere i poteri dell'amministrazione, indicandone eventualmente anche le modalità di esercizio. Tuttavia ho creduto opportuno disporre che, salve contrarie indicazioni date dalla sentenza della magistratura del lavoro, gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione debbano riportare l'autorizzazione del presidente della magistratura. Per le imprese sociali infine ho particolarmente preveduto che all'amministratore possano essere attribuiti anche poteri propri dell'assemblea, disponendo però a tutela degli interessi dei soci, che le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione della magistratura del lavoro.

Cfr. art. 2091 del codice.

Art. 93 (9).

L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

R. R., n. 5. — Riaffermando la natura pubblica dell'interesse al cui soddisfacimento è diretta l'opera dell'amministratore giudiziario, gli ho attribuito espressamente la qualifica di pubblico ufficiale, con il conseguente riconoscimento della particolare protezione, da una parte, e delle più gravi responsabilità, dall'altra, disposte dalla legge penale (art. 9 [93]).

Cfr. art. 2091 del codice.

Art. 94 (10).

L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio e può essere revocato dalla magistratura del lavoro con decreto in ogni tempo, su richiesta del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.

L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto della gestione. L'avvenuto deposito è comunicato immediatamente all'imprenditore.

Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore.

Si applicano le disposizioni degli articoli 263, secondo comma e seguenti del codice di procedura civile.

R. R., n. 5. — Completando il quadro dei doveri incombenti all'amministratore, l'art. 10 (94) ne determina l'obbligo di diligenza nell'adempimento delle funzioni del suo ufficio e l'obbligo del rendiconto; ciò anche a tutela degli interessi dell'imprenditore, che, non perdendo nè la proprietà, nè entro certi limiti la disponibilità dell'azienda, deve essere garantito da ogni possibile abuso.

Per le controversie in materia di rendiconto è stabilita, secondo le norme ordinarie, la competenza del tribunale, con l'opportuna precisazione che non possono formare oggetto di contestazione i criteri tecnici con i quali l'amministratore giudiziario ha provveduto, nei limiti dei poteri conferitigli, all'adempimento del suo compito.

Cfr. art. 2091 del codice.

Art. 95 (11).

Quando le leggi o le norme corporative non dispongono, l'appartenenza alla categoria d'impiegato o di operaio è determinata dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

R. R., n. 6. — Gli articoli 11, 12, 13 e 14 (95, 96, 97 e 98) riguardano la disciplina del rapporto di lavoro.

L'art. 11 (95) contiene una disposizione integrativa dell'art. 41 del libro del lavoro (2095) per dare la nozione di impiegato o di operaio, con un espresso rinvio, in difetto di leggi speciali e di norme corporative, alla legge sull'impiego privato. Vero è che questa legge (art. 1) assume tra i criteri di discriminazione, l'elemento della collaborazione, che per il nuovo codice è requisito comune ad ogni prestazione di lavoro subordinato (artt. 40 [2094] e 41 [2095]). Ma a norma della legge sull'impiego privato e secondo la interpretazione datane dalla giurisprudenza, la nozione di collaborazione, che serve a individuare l'impiegato di fronte all'operaio, è intesa in un significato più ristretto e specifico rispetto alla nozione di collaborazione accolta nel codice come espressione della solidarietà corporativa tra i diversi fattori della produzione.

Non ho ritenuto invece necessarie particolari disposizioni integrative per dare la nozione di dirigente, poichè i dirigenti sono inquadrati in separate associazioni e i requisiti di appartenenza alla categoria possono essere accertati in base all'art. 6 del R. decreto 1º luglio 1926, n. 1130.

Cfr. artt. 2094 e 2095 del codice.

Art. 96 (12).

L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto.

Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle

categorie indicate nell'art. 2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza tra l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa l'assegnazione della qualifica, l'accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario dell'ispettorato corporativo, che lo presiede, e da un delegato di ciascuna delle associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.

Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato oggetto dell'accertamento compiuto con tali forme non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore manifesto.

R. R., n. 8. — Particolare menzione merita l'art. 12 (96). Questa norma, oltre a integrare la norma dell'art. 49 (2103) del libro del lavoro, disponendo che l'imprenditore faccia conoscere al prestatore di lavoro, al momento della sua assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto, demanda ai contratti collettivi il delicato compito di stabilire che, nel caso di divergenza tra l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa l'assegnazione della qualifica, l'accertamento di questa, compiuto da un collegio costituito da un funzionario dell'ispettorato corporativo, presidente, e da un delegato di ciascuna delle associazioni professionali delle categorie interessate, precluda, in sede di controversia, ogni altra indagine, salvo che l'accertamento stesso sia viziato da errore manifesto. Ho voluto così eliminare dalle controversie individuali di lavoro quelle laboriose indagini, sterili di risultati conclusivi, compiute usualmente attraverso l'escussione di lunghe liste di testimoni, dirette a definire, nell'ambito delle molteplici categorie del lavoro, attraverso capillari distinzioni tecniche, la esatta qualifica del lavoratore. Tali indagini appesantivano il corso dei procedimenti, lasciando il più delle volte insoddisfatto il magistrato costretto ad addentrarsi, senza sicurezza di orientamento, nei meandri tecnici della organizzazione dell'impresa. Nè si viene a sottrarre al magistrato parte della sua giurisdizione, e tanto meno si è voluto creare un giudice speciale; giacchè il collegio previsto dall'art. 12 (96), la cui composizione paritetica sotto la guida di un pubblico funzionario tecnico offre ogni garanzia di serietà e di imparzialità, è chiamato ad accertare dei fatti con un vaglio meramente tecnico, agevolando il compito del giudice.

Mi sono infine ispirato al tipo di accertamento tecnico regolato dall'art. 442 del codice di procedura civile, imponendo che il magistrato possa riesaminare i fatti che hanno formato oggetto dell'accertamento, soltanto se questo sia viziato da un manifesto errore.

Cfr. art. 2103 del codice.

Art. 97 (13).

Nel caso previsto dall'art. 2106 del codice, ai prestatori di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili con le particolari disposizioni dei contratti collettivi di lavoro a cui gli enti sono soggetti.

R. R., n. 7. — Con disposizione particolare l'art. 13 (97) dispone, infine, che

le sanzioni previste dall'art. 52 (2106) del libro del lavoro, a norma dei contratti collettivi di lavoro, si applicano anche ai dipendenti degli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali, salva l'applicazione dei regolamenti speciali di detti enti pubblici, in quanto compatibili con i contratti collettivi di lavoro.

Per i dipendenti degli enti pubblici non inquadrati sindacalmente vale, invece, anche in materia di sanzioni disciplinari, il principio generale dell'art. 75 (2129) del libro del lavoro, secondo cui la disciplina data dalle leggi e dai regolamenti particolari ha la prevalenza sulla disciplina generale data dal codice e dalle norme corporative.

Cfr. artt. 2106 e 2129 del codice.

Art. 98 (14).

Nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa, in mancanza di norme corporative o di usi più favorevoli, per quanto concerne il trattamento cui ha diritto l'impiegato nei casi d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, la durata del periodo feriale, del periodo di preavviso, la misura dell'indennità sostitutiva di questo e l'ammontare dell'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto, si applicano le corrispondenti norme del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Le richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d'impiego dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali, nonchè ai rapporti di impiego non inerenti all'esercizio di un'impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi più favorevoli al prestatore di lavoro.

R. R., n. 7. — Il nuovo codice, mentre detta una disciplina generale del rapporto di lavoro riferibile a tutte le forme di prestazione di lavoro subordinato, lascia alle norme corporative e gradatamente alle convenzioni, agli usi o in mancanza all'equità del giudice, la concreta determinazione di alcuni diritti che necessariamente presuppongono la distinzione delle categorie tra i prestatori di lavoro. In particolare il riferimento a queste varie fonti normative è fatto, per quanto concerne la durata del periodo feriale (art. 55 [2109]), il trattamento di malattia o di infortunio (art. 56 [2110]), la durata del preavviso in caso di recesso unilaterale dal contratto e della relativa indennità sostitutiva (art. 64 [2218]), e l'ammontare della indennità di anzianità (art. 66 [2120] terzo comma), poichè è risaputo che la disciplina di questi diritti nei contratti collettivi e negli usi è varia secondo che trattisi di dirigente, di impiegato o di operaio.

E' stato però osservato che il criterio seguito dal nuovo codice negli articoli su richiamati può essere causa di incertezza nella definizione dei rapporti tra datori e prestatori di lavoro rispetto alla categoria degli impiegati, che attualmente ha un regolamento preciso dei diritti su menzionati nella legge sull'impiego privato, in quanto, in mancanza di norme corporative, di convenzioni o di usi, alla disciplina legale verrebbe a sostituirsi l'equità del giudice, aprendo l'adito a possibili controversie.

Rendendomi conto dell'esattezza di questo rilievo, ho introdotto l'art. 14 (98) il quale dispone che ai rapporti d'impiego nell'impresa non disciplinati da norme corporative o da usi più favorevoli, nei casi previsti dagli articoli 55 (2109) secondo comma, 56 (2110) primo comma, 64 (2118) e 66 (2120) terzo comma del libro del lavoro, si applicano le corrispondenti norme della legge sull'impiego privato. E' appena necessario osservare che la disposizione dovrebbe

avere una portata meramente transitoria, poichè la disciplina corporativa, che ha già avuto in questo campo un largo ed organico sviluppo, dovrebbe tendere a non lasciare lacune. La disposizione del primo comma dell'art. 14 (98) troverà quindi applicazione in quei settori marginali non ancora regolati da norme corporative fino a quando tale disciplina non verrà ad essi estesa.

Maggiore importanza pratica ha invece la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 14 (98) che si riferisce ai rapporti di impiego dei dipendenti di enti pubblici in quanto non siano diversamente disciplinati da leggi o regolamenti speciali, nonchè ai rapporti d'impiego estranei all'esercizio dell'impresa e perciò non assoggettabili ai contratti collettivi di lavoro, in quanto non esistano convenzioni o usi più favorevoli al prestatore di lavoro.

In ogni caso l'art. 14 (98) non riguarda gli operai; onde, per gli operai, se il rapporto di lavoro non sia disciplinato da norme corporative, da convenzioni o dagli usi, dovrà sempre farsi ricorso al giudice per determinare equitativamente il trattamento cui ha diritto il prestatore di lavoro.

Cfr. artt. 2109, 2110, 2118 e 2120 del codice.

Art. 99 (15).

Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 2188 del codice saranno emanate con decreto Reale. Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese, nonchè le condizioni per l'iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.

R. R., n. 9. — Gli articoli 15, 16 e 17 (99, 100 e 101) riguardano il sistema di pubblicità delle imprese.

Ho ritenuto indispensabile rinviare ad un successivo provvedimento delegato le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese e la determinazione della data della sua attuazione, in considerazione dei vasti problemi organizzativi e tecnici che vi si connettono e che nelle presenti circostanze difficilmente potrebbero essere risolti nel modo migliore (art. 15 [99]). Ho dovuto in conseguenza limitare transitoriamente l'attuazione del principio di pubblicità voluto dal nuovo codice, a quegli atti e fatti, per la cui pubblicità possono essere temporaneamente utilizzati i registri di cancelleria attualmente esistenti presso i tribunali e le altre forme di pubblicità previste per essi dalle leggi anteriori (articoli 16 [100] e 24 [108]). Ho però disposto che, pur utilizzando le forme di pubblicità previste dalle leggi anteriori, il contenuto degli atti da iscrivere (menzionati negli articoli 16 [100] e 24 [108]), i termini per la iscrizione e gli effetti di questa siano regolati dalla nuova legge a partire dal momento in cui questa entrerà in vigore.

In relazione al sistema transitorio così adottato ho altresì stabilito che fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti e documenti che, secondo il nuovo codice, dovranno eseguirsi presso l'ufficio del registro delle imprese, si eseguano invece presso la cancelleria del tribunale e che le attribuzioni del giudice del registro siano temporaneamente deferite al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato (art. 17 [101]).

Resta così temporaneamente sospesa l'attuazione del principio di pubblicità voluto dal nuovo codice per gli imprenditori individuali e per gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale, i quali saranno soggetti alle nuove regole sulla pubblicità a partire dal momento in cui il registro delle imprese comincerà a funzionare, salva la pubblicità immediata per gli atti previsti dalla prima parte dell'art. 16 (100).

Art. 100 (16).

Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di un'impresa commerciale nell'interesse di un minore o di un interdetto, gli atti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato, i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse, le procure institorie, le nomine di procuratori, nonchè gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti all'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale e alle altre forme di pubblicità previste dalle leggi anteriori, secondo le modalità stabilite dalle medesime.

Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.

Per gli atti per i quali le leggi anteriori prescrivono, oltre l'iscrizione nei registri di cancelleria, la pubblicazione nel foglio degli annunci legali, gli effetti della iscrizione decorrono dalla data della pubblicazione.

Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 2556 e nell'art. 2559 del codice.

V. sub art. 100.

Art. 101 (17).

Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale.

Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato.

V. sub art. 100.

Art. 102 (18).

Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con decreto reale.

Fino all'entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.

R. R., n. 10. — Pochissime norme di attuazione si sono manifestate necessarie in materia di società. L'art. 18 (102) riguarda l'istituto sindacale. Il nuovo codice ha riprodotto sostanzialmente per quanto riguarda i sindaci delle società azionarie, le disposizioni fondamentali del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548

che aveva anticipato la riforma di questo istituto. Rimangono quindi in vigore anche le norme relative alla formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti e quelle concernenti la vigilanza e la disciplina dei sindaci delle società azionarie disposte con il citato provvedimento e con le relative norme di attuazione pubblicate con il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228. Posto peraltro che le predette disposizioni potrebbero richiedere una revisione per tenere conto dell'esperienza maturata al riguardo in quest'ultimo quinquennio, è parso opportuno prevedere che con decreto Reale possano emanarsi le nuove norme destinate a migliorare le disposizioni stesse.

Art. 103 (19).

I provvedimenti del tribunale previsti dall'art. 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione e, fino a che questo non sia istituito, alla cancelleria del tribunale per l'iscrizione nel registro delle società.

L'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale a norma dell'art. 2409 del codice, è scelto possibilmente fra gli iscritti nel ruolo degli amministratori giudiziari. A lui si applicano gli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro rispettivamente quelli del tribunale e del presidente del tribunale.

R. R., n. 10. — L'art. 19 (103) precisa i poteri ed i doveri dell'amministratore giudiziario nominato nel caso previsto dall'art. 343 del libro del lavoro (2409), estendendo con gli opportuni adattamenti le disposizioni già dettate dai precedenti articoli 8, 9 e 10 per l'amministratore giudiziario nominato a sensi dell'art. 36 del libro del lavoro (2091). Analogo criterio è adottato nei riguardi del commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell'art. 477 libro del lavoro (2543) (art. 22 disp. att., ora art. 106), nonchè nei riguardi del commissario governativo incaricato della gestione del consorzio a norma dell'art. 553 (2619) (art. 24 terzo comma disp. att., ora articolo 108).

Art. 104 (20).

Il presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'art. 2417 del codice, deve sentire gli amministratori della società. Le funzioni di rappresentante degli obbligazionisti possono essere attribuite alle società fiduciarie.

R. R., n. 10. — L'art. 20 (104) precisa che il presidente del tribunale prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti, ove non vi abbia provveduto l'assemblea degli obbligazionisti, deve in ogni caso sentire gli amministratori della società.

Art. 105 (21).

La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative è regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa delle società, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

R. R., n. 11. — L'art. 21 (105) contiene una norma di rinvio circa la disciplina della liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e l'articolo 23 (107) fa salva l'applicazione delle leggi speciali in materia di mutue assicuratrici, con particolare riguardo alle mutue agrarie.

Non ho ritenuto poi necessario riprodurre l'art. 228 dell'abrogato codice di commercio circa l'esenzione dalle tasse di registro e bollo per gli atti costitutivi delle società cooperative e per gli atti di recesso e di ammissione dei soci, trattandosi di norme già pacificamente ricevute nella legislazione tributaria.

Art. 106 (22).

Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell'art. 2543, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, l'autorità governativa che ha nominato il commissario.

Vedasi sub art. 103.

Art. 107 (23).

Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II del titolo IV del libro V del codice si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.

Vedasi sub art. 105.

Art. 108 (24).

Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione dei contratti di consorzio prevista dall'art. 2612 del codice deve essere eseguita nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, e pubblicata nel foglio degli annunci legali.

Per le modalità dell'iscrizione si osservano le norme stabilite per le società, in quanto applicabili.

Al commissario governativo, nominato dall'autorità governativa in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell'art. 2619 del codice, si applica l'art. 106 di queste disposizioni.

Per il III comma vedasi sub art. 103.

Art. 109 (25).

Per le società per azioni soggette al R. decreto legge 1941, n. 1148, e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni del libro V del codice relative alle azioni al portatore.

R. R., n. 12. — Ho preso infine in considerazione la nuova situazione creata dal R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, che stabilisce la nominatività obbligatoria delle azioni emesse dalle società commerciali, in difformità dal sistema del codice che ammette invece per le azioni sia la forma nominativa sia quella al portatore. Nessun dubbio che la legge speciale e posteriore prevale sul codice.

Art. 110 (27).

La competenza dell'autorità governativa nell'esercizio dei poteri ad essa demandati dal libro V del codice è determinata dalle leggi speciali.

R. R., n. 13. — L'art. 27 (110) rinvia alle leggi speciali la determinazione della competenza dell'autorità governativa nell'esercizio dei poteri ad essa demandati dal libro del lavoro.

Art. 111 (28).

Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto reale.

Fino all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori e i controlli dell'autorità governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.

R. R., n. 13. — L'art. 28 (111) rinvia ad altro Decreto Reale l'emanazione delle norme relative alla disciplina dei consorzi obbligatori e ai controlli dell'autorità governativa sui consorzi volontari, mentre dispone che transitoriamente questa materia resta regolata dalle leggi anteriori.

CAPO II.**DISPOSIZIONI TRANSITORIE.***Sezione V. — DISPOSIZIONI RELATIVE AL LIBRO V.***Art. 195 (29).**

Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice e quelle contenute nelle sezioni II, III, IV e V del capo II dello stesso titolo si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore del codice, salvo quanto è stabilito negli articoli seguenti.

R. R., n. 14. — Il capo secondo contiene dall'art. 29 (195) all'art. 58 (223) le norme di diritto transitorio.

Con l'art. 29 (195) si dispone la immediata applicazione ai rapporti in corso delle disposizioni dettate dal nuovo codice per il rapporto di lavoro, nonchè per i rapporti di associazione agraria. La disciplina legale di questi rapporti al pari di quella corporativa ha infatti un preminente carattere sociale e deve quindi spiegare i suoi effetti anche sui rapporti in corso, che sono per loro natura continuativi.

Nessun serio turbamento potrà del resto derivare dall'applicazione di questo principio, poichè le disposizioni del nuovo codice sostanzialmente si concretano nella sistemazione, nel coordinamento e nello sviluppo di principi e di regole che preesistevano nella disciplina corporativa e, poichè il rigore dell'immediata applicazione di alcune norme è opportunamente mitigato con congrue disposizioni transitorie (artt. 30, 31, 32 [196, 197, 198]).

Art. 196 (30).

Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo superiore a quello indicato dall'ultimo comma dell'art. 2097 del codice stesso, il prestatore di lavoro può recedere dal contratto, decorso il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.

V. sub. art. 195.

Art. 197 (31).

Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall'art. 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione decorre dalla data predetta.

V. sub. art. 195.

Art. 198 (32).

I patti di non concorrenza previsti dall'art. 2125 del codice, che al giorno dell'entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell'articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.

V. sub. art. 195.

Art. 199 (33).

L'inabilitato, che al giorno dell'entrata in vigore del codice esercita un'impresa commerciale, non può continuarla se non con l'autorizzazione prevista dall'articolo 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce effetto fino dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.

R. R., n. 15. — In materia di esercizio di un'impresa commerciale la parte degli incapaci la sola innovazione sostanziale del nuovo codice è quella disposta

dall'art. 146 (425) nei riguardi dell'inabilitato. In relazione a questa disposizione, l'art. 33 (199) concede transitoriamente all'inabilitato tre mesi di tempo dall'entrata in vigore del nuovo codice per ottenere e pubblicare l'autorizzazione da questo prescritta, riconoscendo in questo caso all'autorizzazione efficacia fino dalla data di entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 200 (34).

Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale e per le società soggette a registrazione, entreranno in vigore il 1° gennaio 1943.

Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute a tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.

Fino all'attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese, la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o della prefettura, o da un notaio secondo le leggi anteriori, e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori.

R. R., n. 16. — La nuova disciplina della tenuta delle scritture contabili, obbligatoria per le imprese commerciali, è considerata dall'art. 34 (200), che, per non modificare la contabilità dell'esercizio in corso, fissa al 1° gennaio 1943 la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 201 (35).

Ai contratti d'opera stipulati prima dell'entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell'art. 2226 del codice, salvo che la consegna dell'opera avvenga posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.

R. R., n. 17. — In materia di contratto d'opera, l'art. 35 si uniforma ai concetti accolti dalle disposizioni transitorie già date per il contratto d'appalto, regolato dal libro delle obbligazioni.

Le nuove norme circa la decadenza e la prescrizione dell'azione del committente, in caso di difformità o di vizi dell'opera (art. 162 libro del lavoro), si applicano ai contratti in corso; però per quanto riguarda la decadenza, questa ha luogo solo in quanto la consegna dell'opera avvenga posteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 202 (36).

Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di prestazione di opera intellettuale in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, salva l'osservanza delle leggi speciali.

R. R., n. 14. — Eguali considerazioni mi hanno indotto a dare immediata applicazione, con gli articoli 36 (202) e 37 (203) alle norme dettate dal capo II

del titolo III per i rapporti di prestazione d'opera intellettuale e dal capo II del titolo IV per il lavoro domestico.

Art. 203 (37).

Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di lavoro domestico in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso.

V. sub art. 202.

Art. 204 (38).

Le società civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la durata del contratto, purchè questa risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.

Le società civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942, sono soggette alle norme del codice sulle società semplici a partire dal 1° luglio 1945. Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori.

Alle società civili costituite in forma di società per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, si applicano le disposizioni relative a questo tipo di società.

R. R., n. 18. — Negli articoli da 38 (204) a 52 (218) sono dettate le norme di diritto transitorio in materia di società. Le soluzioni adottate rispondono al duplice scopo di assicurare un rapido adeguamento delle società esistenti alla nuova disciplina pur contemperando queste esigenze con quella di non recare dannosi turbamenti alle situazioni precostituite sotto l'impero della legge precedente.

Il principio generale affermato in questo settore è che anche le società già costituite debbono entro il 30 giugno 1945 uniformarsi alla legge nuova. Questo principio è anzitutto applicato per le società civili contratte a tempo indeterminato, nonchè per quelle la cui durata non risulti da atto scritto; esse sono soggette alla nuova disciplina della società semplice a partire dal 1° luglio 1945. Ho fatto tuttavia salva l'applicazione della legge anteriore per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla data predetta, in considerazione delle profonde diversità della disciplina data alla società semplice dal nuovo codice, rispetto a quella della società civile secondo il codice anteriore. Ho creduto invece di rispettare il contratto per le società civili a tempo determinato, sorte anteriormente alla data di attuazione del nuovo codice, quando la durata risulti da atto scritto anteriore alla pubblicazione delle presenti norme (art. 38 [204]).

Per quanto, poi, riguarda le società civili costituite in forma di società per azioni a norma dell'art. 229 dell'abrogato codice di commercio, ho disposto ovviamente che alle medesime si applichino le disposizioni del tipo di società da esse in tal modo prescelto.

Art. 205 (39).

Le società commerciali e le società cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalità stabilite dal codice, secondo le norme dettate dall'art. 100 di queste disposizioni.

R. R. n. 19. — Per le società commerciali e per le società cooperative esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice, ma non legalmente costituite occorre innanzitutto stabilire come ed entro quale termine dovessero provvedere alla loro regolarizzazione e quale fosse la disciplina ad esse applicabile anche nel caso in cui non provvedessero a regolarizzarsi. Le soluzioni adottate al riguardo con l'art. 39 (205) rispondono a tali diverse esigenze e riconfermano in questa ipotesi l'accennato principio che, entro un ragionevole lasso di tempo, la nuova legge deve trovare applicazione anche relativamente alle situazioni poste in essere precedentemente alla sua entrata in vigore.

Art. 206 (40).

Le società commerciali e le società cooperative, legalmente costituite al giorno dell'entrata in vigore del codice, devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945. Fino a questa data le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, in vigore al momento dell'attuazione del codice, conservano la loro efficacia, anche se non sono a questo conformi, salve le norme degli articoli seguenti.

R. R. n. 20. — L'art. 40 (206) costituisce la norma fondamentale che regola per le società commerciali e per quelle cooperative legalmente esistenti all'entrata in vigore del nuovo codice il trapasso dalla vecchia alla nuova disciplina. Con tale articolo si dispone infatti che le dette società dovranno provvedere ad uniformare i propri atti costitutivi ed i propri statuti alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945.

La disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 40 (206) doveva peraltro subire alcune eccezioni in relazione alle singole disposizioni del nuovo codice, poichè fra queste taluna non avrebbe potuto senza danno essere applicata alle società già esistenti, mentre per varie altre l'applicazione doveva invece essere immediata, non essendovi ragione di rinviare, in relazione ad esse, il raggiungimento delle finalità che ne hanno suggerito l'adozione.

Art. 207 (41).

Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell'art. 2292 del codice, se il socio è receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome è stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.

R. R. n. 20. — E' parso giusto di consentire alle società in nome collettivo e in accomandita semplice di conservare nella propria ragione sociale il nome del socio receduto o defunto anche senza l'espresso consenso del primo o degli eredi del secondo, quando tale situazione risalga ad almeno un anno prima del-

l'entrata in vigore del nuovo codice. In questo caso infatti poteva determinarsi un ingiustificato danno per la società che avrebbe potuto vedere compromesso il suo avviamento per la resistenza degli interessati a dare formalmente un consenso che implicitamente avevano già espresso con il loro precedente comportamento.

Art. 208 (42).

L'incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo.

Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l'incapace può essere escluso a norma dell'art. 2286 del codice.

R. R., n. 20. — Con l'art. 42 (208) si dispone che l'incapace, che sia socio illimitatamente responsabile di una società, deve ottenere le autorizzazioni prescritte dagli artt. 14 e 147 (320, 371, 397, 424 e 425) entro il 30 giugno 1945. In difetto l'art. 42 (208) concede alla società il potere di escludere il socio incapace, secondo le norme dell'art. 221 libro del lavoro (2286).

Art. 209 (43).

Hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del codice, anche per le società esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, gli articoli 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonché le disposizioni del titolo XI del libro V del codice.

Le società, che anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformità delle disposizioni degli articoli 2359 e 2360, devono uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945.

Art. 210 (44).

L'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, è regolata dalle nuove disposizioni.

Gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.

R. R., n. 21. — Singolare importanza hanno gli articoli 43 e 44 (209 e 210) con i quali si dispone che un cospicuo numero di disposizioni relative alle società per azioni (richiamate anche per le società a responsabilità limitata) abbiano immediata applicazione con l'entrata in vigore del nuovo codice.

Se si considera che le disposizioni richiamate negli articoli 43 e 44 (209 e 210) sono in sostanza quelle che più incisivamente modificano la legge precedente, ben si può dire che nell'ambito delle società azionarie i principi fondamentali del nuovo codice reggeranno immediatamente anche le società esistenti.

Per quanto riguarda le situazioni precostituite ho ritenuto tuttavia di concedere alle società, che alla data di entrata in vigore del nuovo codice si trovino in una situazione contrastante con le disposizioni date dagli articoli 293 e

294 (2359 e 2360) un ragionevole periodo di tempo entro il quale le società possano uniformarsi alla nuova disciplina (art. 43, 2° comma [209, 2° comma]).

Art. 211 (45).

Le modificazioni dell'atto costitutivo dello statuto delle società commerciali e delle società cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, nonché la trascrizione e la fusione delle società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni.

Art. 212 (46).

Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonché quelle emesse a norma dell'ultimo comma, potranno essere conservate per tutta la durata della società emittente prevista dall'atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.

Dalla data predetta sono vietate anche per le società esistenti le emissioni di azioni a voto plurimo. Sono nulle altresì le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle azioni a voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima dell'entrata in vigore del codice e dirette a mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni.

R. R., n. 21. — Anche la disposizione (art. 285 [2351]) che vieta l'emissione delle azioni a voto plurimo è di immediata applicazione. Bisognava peraltro farsi carico delle situazioni in atto, considerando come attraverso le azioni a voto plurimo, le società in vari casi, fra i quali alcuno interessa direttamente anche la pubblica amministrazione, hanno trovato una base di equilibrio che non avrebbe potuto alienarsi senza determinare gravi perturbamenti. Per questa considerazione ho ritenuto che la soluzione più adeguata fosse quella di consentire la conservazione delle azioni a voto plurimo esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto limitatamente alla durata della società emittente prevista dall'atto costitutivo attualmente in vigore.

Art. 213 (47).

Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, la durata dell'ufficio degli amministratori delle società esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945. Gli amministratori in carica a questa data decadono dall'ufficio alla prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più amministratori, successiva alla data stessa, salva la disposizione del secondo comma dell'art. 2385 del codice.

R. R., n. 22. — Per quanto concerne gli amministratori delle società azionarie, occorre far sì che le situazioni esistenti si conformassero al nuovo sistema stabilito dall'art. 317 del libro del lavoro (2383), a norma del quale gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore al triennio. A tale scopo provvede l'art. 47 (213), in virtù del quale gli amministratori in

carica alla data del 30 giugno 1945, decadono dalla carica alla prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più amministratori successiva a tale data. Inoltre la disposizione dell'art. 321 (2387), che ha notevolmente aumentato la misura della cauzione degli amministratori, non si applicherà a quelli in carica alla data di entrata in vigore del nuovo codice fino alla cessazione dell'ufficio.

Art. 214 (48).

Le disposizioni dell'articolo 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina.

Art. 215 (49).

Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942.

Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice, hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire, e che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal codice, sono sciolte, e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal codice stesso.

R. R., n. 23. — Con spirito di doverosa moderazione è disciplinata l'attuazione della norma del nuovo codice secondo la quale le società per azioni devono costituirsi con un capitale non inferiore ad un milione di lire.

Due soluzioni estreme potevano considerarsi: quella di lasciare che le società azionarie già costituite potessero conservare tale forma qualunque fosse l'ammontare del loro capitale o quella di imporre invece a tutte le dette società che avessero un capitale inferiore al milione di lire di adeguarsi entro un certo periodo di tempo alla nuova legge.

La prima soluzione presentava l'inconveniente di lasciare in vita società per azioni con un minimo capitale, perpetuando in questo modo situazioni che non possono definirsi altrimenti che come una deviazione dell'istituto della società azionaria. La seconda per contro avrebbe posto in difficoltà numerose imprese sociali, che nella forma legittimamente prescelta avevano trovato un assetto conveniente sia nei rapporti interni che in quelli esterni, relativamente ai quali ultimi anche la forma è molte volte un elemento non trascurabile dell'avviamento e del credito.

Anche per questo punto si imponeva pertanto una soluzione intermedia che eliminasse solo gli organismi azionari, il cui esiguo capitale sta in più notevole contrasto con le specifiche funzioni delle società per azioni, rispettando per gli altri, anche se non conformi alla nuova legge, le situazioni precostituite.

Lo stesso problema si era, del resto, presentato prima che a noi al legislatore tedesco in occasione dell'entrata in vigore della legge azionaria del 1937 e aveva trovato anche nella legislazione germanica una soluzione di tale natura nel § 2 delle disposizioni transitorie relative alla detta legge.

Dopo maturo esame ho perciò disposto che le società per azioni, le quali alla data di entrata in vigore del nuovo codice abbiano un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della società azionaria per la durata ad esse assegnata dai loro atti costitutivi attualmente in vigore. Per

contro le società per azioni con un capitale inferiore alla detta cifra dovranno entro il 30 giugno 1945 trasformarsi o mettersi in liquidazione.

Sono convinto che l'ammontare del capitale assunto come linea di demarcazione ai fini del diritto transitorio, sia aderente ad una realtà economica, da cui sarebbe stato ingiustificato prescindere, e non dubito pertanto che la disposizione in esame varrà a dare ancora una volta l'esatta misura del senso realistico che anima in ogni sua espressione la legislazione fascista.

Art. 216 (50).

Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945 alle nuove disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 217 (51).

Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità limitata, salvo quanto disposto dagli articoli 206 e seguenti di queste disposizioni.

Le società cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, che, entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell'articolo 41 del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325.

R. R., n. 24. — L'art. 51 (217) fa applicazione alle società cooperative del principio generale posto dall'art. 40 (206).

Art. 218 (52).

Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunci legali prima dell'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori.

Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunci legali dopo l'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

Art. 219 (53).

I rapporti di associazione in partecipazione costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori.

R. R., n. 25. — Per i contratti di associazione in partecipazione, tenuto conto della loro durata normalmente breve, ho ritenuto di rispettare le situazioni contrattuali in atto secondo i principi generali.

Art. 220 (54).

La disposizione del secondo comma dell'art. 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all'entrata in vigore del codice.

R. R., n. 26. — In tema di contratti sull'azienda, ho ritenuto di escludere espressamente per i trasferimenti anteriori alla data di entrata in vigore del nuovo codice, l'applicazione della norma secondo cui l'acquirente dell'azienda risponde dei debiti inerenti all'esercizio di questa insieme al creditore. L'acquirente infatti si sarebbe altrimenti potuto trovare esposto ad un onere non previsto al momento della conclusione del contratto, senza aver più la possibilità di garantirsi in alcun modo nei confronti dell'alienante.

Art. 221 (55).

L'imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945, uniformare alla disposizione dell'art. 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.

R. R., n. 26. — Mi è parso che per ragioni ovvie dovesse trovare applicazione senza distinzioni, a partire dal 1° luglio 1945, la disposizione dell'art. 497 del libro del lavoro (2563) il quale stabilisce come la ditta debba essere formata.

Art. 222 (56).

La disposizione dell'articolo 2596 del codice non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942.

Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro i limiti di un quinquennio da questa ultima data.

R. R., n. 27. — La nuova disciplina stabilita dal capo I del titolo X del libro del lavoro in tema di concorrenza richiedeva che si regolasse la situazione in cui venivano a trovarsi i patti contrattuali stipulati anteriormente in tale materia. Non si poteva evidentemente turbare *ex post* l'equilibrio contrattuale di singole situazioni, nè tanto meno con una norma successiva assoggettare a più rigorosi requisiti e ad una prova più rigorosa i negozi preesistenti alla data di pubblicazione del presente decreto. Meno grave mi è parso invece di ricondurre nei limiti massimi di tempo, che il nuovo codice impone ai patti che regolano la concorrenza, anche le convenzioni concluse anteriormente. Soprattutto ho ritenuto che non si potesse rinunciare nell'interesse generale al beneficio che dalla disposizione relativa è lecito attendersi e perciò, pur rendendomi conto della severità della disposizione, mi è sembrato opportuno disporre che i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice, non possono in nessun caso avere efficacia per più di un quinquennio a partire dalla data stessa.

Art. 223 (57).

I contratti di consorzio previsti dal capo II del titolo X del libro V del codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 1945.

Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere uniformati alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta giorni dalla data della deliberazione. In mancanza il consorzio è sciolto.

R. R., n. 28. — Per quanto infine attiene alla disciplina dei consorzi per il coordinamento nella produzione e degli scambi già esistenti provvede l'art. 57 (223), disponendo che i medesimi siano soggetti alle disposizioni del nuovo codice, a partire dal 1° luglio 1945. I contratti consortili dovranno dunque entro tale data uniformarsi alla nuova legge e, al fine di rendere possibile questo adempimento, il citato articolo anticipa per i consorzi già esistenti la disciplina dell'art. 540 del libro del lavoro (2606), prevedendo peraltro, a tutela dei consorziati assenti o dissenzienti, il ricorso all'autorità giudiziaria contro le deliberazioni della maggioranza dei consorziati.



TAVOLA DI RAFFRONTO

Artt. del nuovo cod.	Art. del cod. comm. 1882	Art. del cod. civ. 1865
2060	—	—
2061	—	—
2062	—	—
2063	—	—
2064	—	—
2065	—	—
2066	—	—
2067	—	—
2068	—	—
2069	—	—
2070	—	—
2071	—	—
2072	—	—
2073	—	—
2074	—	—
2075	—	—
2076	—	—
2077	—	—
2078	—	—
2079	—	—
2080	—	—
2081	—	—
2082	—	—
2083	—	—
2084	—	—
2085	—	—
2086	—	—
2087	—	—
2088	—	—
2089	—	—
2090	—	—
2091	—	—
2092	—	—
2093	—	—
2094	—	—
2095	—	—
2096	—	—
2097	—	—
2098	—	—
2099	—	—
2100	—	—
2101	—	—
2102	—	—

Artt. del nuovo cod.	Art. del cod. comm. 1882	Art. del cod. civ. 1865
2103	—	—
2104	—	—
2105	—	—
2106	—	—
2107	—	—
2108	—	—
2109	—	—
2110	—	—
2111	—	—
2112	—	—
2113	—	—
2114	—	—
2115	—	—
2116	—	—
2117	—	—
2118	—	—
2119	—	—
2120	—	—
2121	—	—
2122	—	—
2123	—	—
2124	—	—
2125	—	—
2126	—	—
2127	—	—
2128	—	—
2129	—	—
2130	—	—
2131	—	—
2132	—	—
2133	—	—
2134	—	—
2135	—	—
2136	5	—
2137	—	—
2138	—	—
2139	—	—
2140	—	—
2141	—	1647, 1° comma
2142	—	—
2143	—	1664
2144	—	1651
2145	—	—
2146	—	1655, 1656
2147	—	1657
2148	—	1650
2149	—	1649
2150	—	—
2151	—	1657, 1661
2152	—	—
2153	—	1647
2154	—	—
2155	—	1660
2156	—	—

Artt. del nuovo cod.	Art. del cod. comm. 1882	Art. del cod. civ. 1865
2157	—	—
2158	—	1653
2159	—	1652
2160	—	—
2161	—	1662
2162	—	1662, 1663
2163	—	—
2164	—	1647
2165	—	1622
2166	—	—
2167	—	—
2168	—	1653
2169	—	—
2170	—	1665, 1669
2171	—	1669, 1670
2172	—	1681
2173	—	—
2174	—	1671
2175	—	1672
2176	—	—
2177	—	—
2178	—	1676, 1677
2179	—	—
2180	—	1682
2181	—	1683
2182	—	1684
2183	—	—
2184	—	—
2185	—	1686
2186	—	—
2187	—	1654
2188	—	—
2189	—	—
2190	—	—
2191	—	—
2192	—	—
2193	—	—
2194	—	—
2195	3, 5	—
2196	—	—
2197	—	—
2198	—	—
2199	—	—
2200	—	—
2201	—	—
2202	—	—
2203	367	—
2204	370	—
2205	—	—
2206	369, 370	—
2207	370, 2 ^a c., 374	—
2208	371	—
2209	—	—
2210	377	—

Artt. del nuovo cod.	Art. del cod. comm. 1882	Art. del cod. civ. 1865
2211	—	—
2212	—	—
2213	379	—
2214	21	—
2215	23	—
2216	21, 23	—
2217	22, 24	—
2218	—	—
2219	25	—
2220	26	—
2221	683	—
2222	—	1627 n. 3
2223	—	1634
2224	—	—
2225	—	—
2226	—	—
2227	—	1641
2228	—	—
2229	—	—
2230	—	—
2231	—	—
2232	—	—
2233	—	—
2234	—	—
2235	—	—
2236	—	—
2237	—	—
2238	—	—
2239	76	—
2240	—	—
2241	108	—
2242	—	—
2243	—	—
2244	80	—
2245	—	—
2246	—	—
2247	—	1697, 1698
2248	—	—
2249	—	—
2250	—	—
2251	—	—
2252	—	—
2253	—	1709
2254	—	1709, 2° comma
2255	—	1723 n. 2
2256	—	1721, 1723, n. 1
2257	—	1722
2258	—	1720
2259	—	1724
2260	147, 149	—
2261	—	—
2262	117, 181	—
2263	—	1717
2264	—	1718

Artt. del nuovo cod.	Art. del cod. comm. 1882	Art. del cod. civ. 1865
2265	—	1719
2266	—	1726, 1728
2267	106	1726, 1727
2268	106	—
2269	78	—
2270	85	—
2271	—	—
2272	189, 191	1729, 1733
2273	190	1730
2274	209	—
2275	197	—
2276	198	—
2277	200	—
2278	198, 203	—
2279	201	—
2280	201, 202	—
2281	—	—
2282	—	—
2283	—	—
2284	191	1732
2285	—	1733, 1734, 1735
2286	186	—
2287	—	—
2288	—	—
2289	187	1732
2290	188	—
2291	76, 106	—
2292	77, 105	—
2293	107	—
2294	—	—
2295	88, 87	—
2296	90, 93, 97	—
2297	98	—
2298	107	—
2299	92	—
2300	96, 100	—
2301	112	—
2302	147 n. 3	—
2303	181, 117 u. c.	—
2304	106	—
2305	85	—
2306	101	—
2307	102, 190	—
2308	189, 190, 191	—
2309	197	—
2310	198	—
2311	208	—
2312	207, 209	—
2313	76, 115, 117	—
2314	77, 114	—
2315	—	—
2316	87, 88	—
2317	98	—
2318	116, 114, 118	—

Artt. del nuovo cod.	Art. del cod. comm. 1882	Art. del cod. civ. 1865
2319	119, 120	—
2320	118	—
2321	117	—
2322	—	—
2323	191	—
2324	—	—
2325	76	—
2326	77	—
2327	—	—
2328	87, 89	—
2329	131, 133	—
2330	91, 97	—
2331	77 u. c., 98, 137	—
2332	—	—
2333	129	—
2334	132, 134	—
2335	134, 150	—
2336	136	—
2337	—	—
2338	126	—
2339	164	—
2340	127	—
2341	—	—
2342	80, 81, 82	—
2343	—	—
2344	83, 168, 186	—
2345	198	—
2346	131	—
2347	170	—
2348	164	—
2349	86	—
2350	164	—
2351	157, 164	—
2352	—	—
2353	—	—
2354	165	—
2355	164, 166	—
2356	—	—
2357	144	—
2358	144	—
2359	—	—
2360	—	—
2361	—	—
2362	—	—
2363	154, 157	—
2364	154	—
2365	154	—
2366	155	—
2367	159	—
2368	157, 158, 172, 210	—
2369	157, 158, 172, 210	—
2370	160	—
2371	—	—
2372	—	—

Artt. del nuovo cod.	Art. del cod. comm. 1882	Art. del cod. civ. 1865
2373	161	—
2374	162	—
2375	—	—
2376	—	—
2377	163	—
2378	163	—
2379	—	—
2380	121	—
2381	—	—
2382	151	—
2383	124, 139	—
2384	—	—
2385	—	—
2386	125	—
2387	123	—
2388	141	—
2389	154 n. 4	—
2390	—	—
2391	150	—
2392	122, 147, 149	—
2393	152	—
2394	—	—
2395	—	—
2396	148	—
2397	183	—
2398	—	—
2399	183	—
2400	183	—
2401	183	—
2402	154 n. 4	—
2403	184	—
2404	—	—
2405	184	—
2406	184 n. 8	—
2407	185	—
2408	152	—
2409	153	—
2410	171	—
2411	172	—
2412	—	—
2413	173, 175	—
2414	—	—
2415	—	—
2416	—	—
2417	—	—
2418	—	—
2419	—	—
2420	—	—
2421	140	—
2422	142	—
2423	176	—
2424	176, 177	—
2425	—	—
2426	—	—

Artt. del nuovo cod.	Art. del cod. comm. 1882	Art. del cod. civ. 1865
2427	—	—
2428	182	—
2429	—	—
2430	—	—
2431	—	—
2432	178, 179	—
2433	181	—
2434	—	—
2435	180	—
2436	96, 100	—
2437	158	—
2438	131	—
2439	—	—
2440	—	—
2441	—	—
2442	—	—
2443	—	—
2444	—	—
2445	101	—
2446	146	—
2447	300	—
2448	248	—
2449	192	—
2450	210	—
2451	—	—
2452	198, 200, 201, 202, 203, 205	—
2453	215	—
2454	216	—
2455	217	—
2456	—	—
2457	218	—
2458	—	—
2459	—	—
2460	—	—
2461	—	—
2462	76 n. 2	—
2463	—	—
2464	—	—
2465	—	—
2466	119	—
2467	120	—
2468	—	—
2469	—	—
2470	—	—
2471	106	—
2472	—	—
2473	—	—
2474	—	—
2475	—	—
2476	—	—
2477	—	—
2478	—	—
2479	—	—

Artt. del nuovo cod.	Art. del cod. comm. 1882	Art. del cod. civ. 1865
2480	—	—
2481	—	—
2482	—	—
2483	—	—
2484	—	—
2485	—	—
2486	—	—
2487	—	—
2488	—	—
2489	—	—
2490	—	—
2491	—	—
2492	—	—
2493	—	—
2494	—	—
2495	—	—
2496	—	—
2497	—	—
2498	—	—
2499	—	—
2500	—	—
2501	—	—
2502	193, 194	—
2503	195	—
2504	196	—
2505	230	—
2506	230	—
2507	230	—
2508	231	—
2509	—	—
2510	—	—
2511	219	—
2512	—	—
2513	—	—
2514	—	—
2515	—	—
2516	221	—
2517	—	—
2518	220	—
2519	—	—
2520	229, 2º, 3º comma	—
2521	224	—
2522	—	—
2523	226, 2º comma	—
2524	—	—
2525	226, 1º comma	—
2526	226, 2º comma	—
2527	226, 3º comma	—
2528	—	—
2529	—	—
2530	227	—
2531	—	—
2532	225, 2º comma	—
2533	—	—

Artt. del nuovo cod.	Art. del cod. comm. 1882	Art. del cod. civ. 1865
2534	225, 1° e 3° comma	---
2535	221, 2° comma	---
2536	---	---
2537	---	---
2538	---	---
2539	---	---
2540	---	---
2541	---	---
2542	---	---
2543	---	---
2544	---	---
2545	---	---
2546	243, 244	---
2547	242	---
2548	---	---
2549	233	---
2550	---	---
2551	235	---
2552	236	---
2553	237	---
2554	---	---
2555	---	---
2556	---	---
2557	---	---
2558	---	---
2559	---	---
2560	---	---
2561	---	---
2562	---	---
2563	---	---
2564	---	---
2565	---	---
2566	---	---
2567	---	---
2568	---	---
2569	---	---
2570	---	---
2571	---	---
2572	---	---
2573	---	---
2574	---	---
2575	---	---
2576	---	---
2577	---	---
2578	---	---
2579	---	---
2580	---	---
2581	---	---
2582	---	---
2583	---	---
2584	---	437
2585	---	---
2586	---	---
2587	---	---

Artt. del nuovo cod.	Art. del cod. comm. 1882	Art. del cod. civ. 1865
2588	---	---
2589	---	---
2590	---	---
2591	---	---
2592	---	---
2593	---	---
2594	---	---
2595	---	---
2596	---	---
2597	---	---
2598	---	---
2599	---	---
2600	---	---
2601	---	---
2602	---	---
2603	---	---
2604	---	---
2605	---	---
2606	---	---
2607	---	---
2608	---	---
2609	---	---
2610	---	---
2611	---	---
2612	---	---
2613	---	---
2614	---	---
2615	---	---
2616	---	---
2617	---	---
2618	---	---
2619	---	---
2620	---	---
2621	---	---
2622	---	---
2623	---	---
2624	---	---
2625	---	---
2626	---	---
2627	---	---
2628	---	---
2629	---	---
2630	---	---
2631	---	---
2632	---	---
2633	---	---
2634	---	---
2635	---	---
2636	---	---
2637	---	---
2638	---	---
2639	---	---
2640	---	---
2641	---	---
2642	---	---



INDICE ALFABETICO

A

Accordi economici collettivi: oggetto, 2063; formazione e pubblicazione, 2064; efficacia, 2065; inderogabilità, 2066.

Agricoltura: coltivatori diretti: piccoli imprenditori, 2083. V. *Impresa agricola, Registro* (delle imprese).

Ammassi: V. *Impresa agricola, Consorzi*.

Amministratori giudiziari e commissari governativi (disposizioni penali): amministratori giudiziari e commissari governativi, 2636; interesse privato, 2637; accettazione di retribuzione non dovuta, 2638; omessa consegna od omissso deposito di cose deternute a causa dell'ufficio, 2639;

- circostanza aggravante: 2640.
- pene accessorie e comunicazione della sentenza di condanna: 2641-2642.

Artigiani: piccoli imprenditori, 2083.

Assistenza: V. *Previdenza*.

Associazione agraria (rapporti di): V. *Mezzadria, Colonia, Soccida*.

Associazione in partecipazione: nozione, 483; pluralità di associazioni, 484; diritti dei terzi, 485; dell'associante e dell'associato, 486; utili e perdite, 487-488.

Associazioni professionali:

- enti pubblici inquadriati, 2093;
- azione per gli atti di concorrenza sleale, 2601;
- parere sulla retribuzione dei prestatori di lavoro, 2099.

Attività economiche: disciplina, 2062; — commerciale 2195; fra le società, 2249.

Autore (diritto di): oggetto, acquisto e contenuto del diritto, 2575-2577;

progetti di lavori, 2578; interpreti ed esecutori, 2579; soggetti, 2580; trasferimento dei diritti di utilizzazione, 2581; ritiro dell'opera dal commercio, 2582; leggi speciali, 2583.

Azienda: nozione, 2555; contratti di alienazione dell'azienda, 2556; divieto di concorrenza, 2557; successione nei contratti, 2558; crediti e debiti dell'azienda ceduta, 2559-2560; usufrutto e affitto dell'azienda, 2561-2562;

- ditta e insegna, 2563-2568;
- marchio: diritto di esclusiva, 2569; marchi collettivi, 2570; preuso, 2571; divieto di soppressione del marchio, 2572; trasferimento, 2573; leggi speciali, 2574.

B

Brevetto (diritto di):

- diritto di esclusività sulle invenzioni industriali, 2584; oggetto, 2585; nuovi metodi e processi di fabbricazione, 2586; brevetto dipendente da brevetto altrui, 2587; soggetto del diritto, 2588; alienabilità e trasmissibilità, 2589; invenzione del prestatore di lavoro, 2590; rinvio alle leggi speciali, 2591.
- per modelli di utilità e disegni ornamentali, 2592-2593; norme applicabili, 2594.

C

Categorie professionali: ordinamento, 2061;

- appartenenza alla categoria: criteri di applicazione, 2070.

Collocamento dei lavoratori: inosservanza delle disposizioni relative, 2098.

Colonia parziaria: nozione, 2164; durata, 2165; obblighi del concedente, 2166; obblighi del colono, 2167; morte di una delle parti, 2168; norme applicabili, 2169; usi, 2187.

Comunioni tacite familiari (V. *Impresa agricola*).

Concessione (amministrativa): per l'esercizio dell'impresa, 2084.

Concorrenza: limiti, 2595-2596; in caso di monopolio, 2597; sleale, 2598; sanzioni, 2599; risarcimento del danno, 2600; azione delle associazioni professionali, 2601.

Consorzi: nozione e norme applicabili, 2602; forma e contenuto del contratto, 2603; durata, 2604; controllo, 2605; deliberazioni, 2606; modificazioni del contratto, 2607; organi, 2608; recesso ed esclusione, 2609; trasferimento dell'azienda, 2610; cause di scioglimento, 2611.

— con attività esterna: iscrizione nel registro delle imprese, 2612; rappresentanza in giudizio, 2613; fondo consortile, 2614; responsabilità verso i terzi, 2615;

— obbligatori: costituzione, 2616; ammasso dei prodotti agricoli, 2617;

— controlli dell'autorità governativa: approvazione, 2618; controllo, 2619; per le società, 2620.

— disposizioni penali: omissione d'iscrizione nel registro delle imprese, 2635. V. anche: *Amministratori giudiziari e commissari governativi*.

Contratti collettivi di lavoro: efficacia sui contratti individuali, 2077;

— soggetti, 2067; indicazione delle categorie, 2069;

— variazioni nell'inquadramento, 2075;

— rapporti esclusi, 2068; rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto, 2079;

— contenuto, 2071;

— durata, 2071;

— deposito e pubblicazione, 2072;

— denuncia, 2073.

— effetti dopo la scadenza, 2074;

— annullabilità, 2076;

— norme equiparate, 2081.

Contratto (di opera): V. *Lavoro autonomo*.

Cooperative: V. *Imprese Cooperative*.

Cottimo (obbligatorietà del): tariffe, 2100-2101.

D

Ditta: V. *Azienda*.

Domestici: V. *Lavoro domestico*.

E

Economia nazionale: danno all'economia nazionale nell'esercizio dell'impresa, 2089.

Enti pubblici: prestatori di lavoro dipendenti, 2129;

— inquadri nelle associazioni professionali, 2093;

— che esercitano attività commerciali, 2201.

I

Impresa: condizioni per l'esercizio, 2084; vigilanza dello Stato, 2085.

— imprenditore: nozione, 2082; obblighi, 2087; responsabilità, 2088.

— piccoli imprenditori, 2083.

— direzione e gerarchia, 2086; collaboratori dell'imprenditore, 2094-2095.

— inosservanza degli obblighi, 2089; sanzioni, 2091; procedimento, 2090; leggi speciali, 2092.

— registrazione delle imprese: V. *Registro*.

— impresa agricola (in generale): nozione dell'imprenditore agricolo, 2135; responsabilità, 2137; conferimento agli ammassi, 2138; scambio di mano d'opera o di servizi, 2139;

— comunioni tacite familiari, 2140. V. anche: *Mezzadria*, *Colonia Parziaria*, *Soccida*.

— Impresa commerciale: norme particolari: minori, interdetti e inabilitati, 2198. V. anche: *Scritture contabili*, *Insolvenza*, *Rappresentanza*.

— impresa esercitata da enti pubblici, 2093; prestatori di lavoro dipendenti, 2129.

— impresa organizzata fra l'esercizio delle professioni intellettuali, 2238.

Imprese cooperative:

— disposizioni generali: società cooperative, 2511; a responsabilità il-

- limitata e limitata, 2513-2514; enti mutualistici, 2512; denominazione sociale, 2515; norme applicabili, 2516; leggi speciali, 2517.
- costituzione: atto costitutivo, 2518; iscrizione nel registro delle imprese, 2519; variabilità dei soci e del capitale, 2520;
- quote e azioni, 2521; acquisto delle proprie quote e azioni, 2522; trasferibilità, 2523; mancato pagamento, 2524; ammissione di nuovi soci, 2525; recesso, esclusione e morte del socio, 2526-2528; socio uscente, liquidazione della quota, 2529; sua responsabilità, 2530; creditore particolare del socio, 2531.
- organi sociali: assemblea, 2532; assemblee separate, 2533; rappresentanza, 2534; amministratori e sindaci, 2535; distribuzione degli utili, 2536.
- modificazione dell'atto costitutivo, 2537.
- fusione, 2538.
- scioglimento, 2539.
- liquidazione coatta amministrativa e fallimento, 2540; responsabilità sussidiaria dei soci, 2541.
- controlli dell'autorità governativa, 2542; gestione commissariale, 2543; scioglimento d'autorità, 2544; sostituzione dei liquidatori, 2545.

Infortuni: V. *Lavoro* (rapporto di); *Ingegno* (opere dell'): V. *Autore* (diritto di).

Insegna: V. *Azienda*.

Insolvenza (delle imprese commerciali):

- fallimento e concordato preventivo, 2221.

Invenzioni industriali: V. *Brevetto*.

L

Lavoro (in genere): tutela, art. 2060.

Lavoro (rapporto di):

- formazione del rapporto, assunzione in prova, 2096; durata del contratto, 2097; annullabilità, 2098; retribuzione, 2099; retribuzione a cottimo, 2100; tariffe di cottimo, 2101; partecipazione agli utili, 2102; prestazione del lavoro, 2103;

diligenza del prestatore di lavoro, 2104; obbligo di fedeltà, 2105; sanzioni disciplinari, 2106; orario di lavoro, 2107; lavoro straordinario e notturno, 2108; periodo di riposo, 2109; infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, 2110; servizio militare, 2111.

- persistenza del rapporto: in caso di trasferimento, usufrutto o affitto dell'azienda, 2112.

— diritti del prestatore di lavoro: rinunzie e transazioni, 2113.

- estinzione del rapporto: recesso dal contratto a tempo indeterminato, 2118; recesso per giusta causa, 2119.

— indennità di anzianità: determinazione, 2120; computo delle indennità di preavviso e di anzianità, 2121; indennità in caso di morte, 2122.

- certificato di lavoro, 2124.

— patto di non concorrenza, 2125;

- prestazione di fatto con violazione di legge, 2126.

— divieto di interposizione nel lavoro a cottimo, 2127.

- lavoro a domicilio: norme applicabili, 2128.

— prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, 2129.

V. anche: *Previdenza e Assistenza, Tirocinio*.

Lavoro autonomo:

- contratto di opera, 2222; prestazione della materia, 2223; esecuzione dell'opera, 2224; corrispettivo, 2225; difformità e vizi dell'opera, 2226; recesso unilaterale, 2227; impossibilità sopravvenuta, 2228.

- professioni intellettuali, 2229; prestazione d'opera, 2230; mancanza di iscrizione, 2231; esecuzione dell'opera, 2232; compenso, 2233; spese e acconti, 2233; divieto di ritenzione, 2234; responsabilità, 2236; recesso, 2237; attività organizzata in forma d'impresa, 2238; norme applicabili per i sostituti o ausiliari, 2238.

Lavoro subordinato: fuori dall'esercizio dell'impresa, norme applicabili, 2239.

- lavoro domestico: norme applicabili, 2240; periodo di prova, 2241; vitto, alloggio, assistenza, 2242; pe-

riodo di riposo, 2243; recesso, 2244; indennità di anzianità, 2245; certificato di lavoro, 2246.

M

Magistratura (del lavoro):

- procedimento in caso di inosservanza degli obblighi dell'imprenditore, 2089-2091.

Marchio: V. Azienda.

Mezzadria: nozione; usi, 2187.

- a tempo indeterminato, 2143; a tempo determinato, 2144;
- diritti e obblighi del concedente, 2145; obblighi del mezzadro, 2147-2148.
- conferimento delle scorte, 2146.
- divieto di subconcessione, 2149.
- famiglia colonica, 2152; rappresentanza, 2150; mantenimento, 2154.
- spese per la coltivazione, 2151; miglioramenti, 2152; piccole riparazioni, 2153.
- prodotti: raccolta e divisione, 2155; vendita, 2156-2157;
- scioglimento del contratto: in caso di morte di una delle parti, 2158; norme applicabili, 2159;
- trasferimento del diritto di godimento del fondo, 2160.
- libretto colonico, 2161; sua efficacia probatoria, 2162.
- termine della mezzadria: assegnazione delle scorte, 2163.

Mutue assicuratrici:

- nozione, 2546; norme applicabili, 2547; fondi di garanzia, 2548.

O

Opera (contratto di): V. Lavoro autonomo.

Ordinanze corporative: oggetto, 2063; formazione e pubblicazione, 2064; efficacia, 2065; inderogabilità, 2066.

P

Prestatore di lavoro:

- invenzione del prestatore di lavoro, 2590.

V. Lavoro.

Previdenza e assistenza (nel rappor-

to di lavoro): obbligatorietà, 2114; contribuzioni, 2115; fondi speciali, 2117; forme di previdenza, 2123.

Produzione: indirizzo e vigilanza dello Stato, 2085.

- per il coordinamento della produzione: *V. Consorzi.*

Professioni intellettuali: V. Lavoro autonomo.

R

Rappresentanza (nelle imprese commerciali):

- institori: preposizione institoria, 2203; poteri, 2204; obblighi, 2205; pubblicità della procura, 2206; modificazione e revoca della procura, 2207; responsabilità personale dell'istitutore, 2208;
- procuratori, 2209.
- commessi dell'imprenditore: poteri, 2210; poteri di deroga alle condizioni generali di contratto, 2211; poteri relativi agli affari conclusi, 2212; poteri dei commessi preposti alla vendita 2213.

Registro (delle imprese): pubblicità del registro, 2188; modalità dell'iscrizione, 2189; iscrizione d'ufficio, 2190; cancellazione, 2191; ricorso contro il decreto del giudice del registro, 2192; efficacia dell'iscrizione, 2193; inosservanza dell'obbligo di iscrizione, 2194.

- imprenditori soggetti a registrazione, 2195; società, 2200; enti pubblici, 2201; piccoli imprenditori, 2202; minori interdetti mobilitati, 2198;
- indicazione della iscrizione, 2199. *V. anche Società in generale.*
- norme particolari per le imprese commerciali, 2196-2197.
- contratti per il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, 2556.
- per le ditte commerciali, 2566.
- per i consorzi, 2612.
- inapplicabilità delle norme sulla registrazione per gli imprenditori agricoli, 2136.

S

Scambi (coordinamento degli): V. Consorzi.

Scritture contabili (per le imprese commerciali): libri obbligatori e altre scritture, 2216; libro giornale e libro degli inventari, 2215; contenuto del libro giornale, 2216; redazione dell'inventario, 2217; bollatura e vidimazione facoltativa, 2218; tenuta della contabilità, 2219; conservazione delle scritture, 2220.

Servizio militare: V. *Lavoro* (rapporto di).

Soccida (in generale): nozione, 2170; usi, 2187.

— *Soccida semplice*; nozione 2171; durata del contratto; 2172; direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera, 2173; obblighi del soccidario, 2174; perimento del bestiame, 2175; reintegrazione del bestiame conferito, 2176; trasferimento dei diritti sul bestiame, 2177; accrescimenti, prodotti, utili e spese, 2178; morte di una delle parti, 2179; risoluzione del contratto, 2180; prelevamento e divisione al termine del contratto, 2181.

— *Soccida parziaria*: conferimento del bestiame, 2182; reintegrazione del bestiame conferito, 2183; divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili, 2184; altre norme applicabili, 2185.

— *Soccida con conferimento di pascolo*: nozione e norme applicabili, 2186.

Società (in generale):

— nozione, 2247; comunione a scopo di godimento, norme applicabili, 2248; vari tipi di società, 2249.

— *trasformazione*: da società a responsabilità illimitata in altro tipo, 2498; responsabilità dei soci, 2499; assegnazione di azioni e quote, 2500.

— *fusione*: varie forme, 2501; deliberazione relativa, 2502; opposizione dei creditori, 2503; atto di fusione, 2504.

— *indicazione negli atti e nella corrispondenza*, 2250.

Società semplice:

— *forma del contratto sociale*, 2251; modificazione, 2252.

— *rapporti tra i soci*: conferimenti, 2253; garanzia e rischi, 2254; conferimento di crediti, 2255; uso il-

legittimo delle cose sociali, 2256; amministrazione disgiuntiva, 2257; amministrazione congiuntiva, 2258; revoca della facoltà di amministrare, 2259; diritti e obblighi degli amministratori, 2260; controllo dei soci, 2261; utili, 2262; ripartizione dei guadagni e delle perdite, 2263-2264; patto leonino, 2265.

— *rapporti con i terzi*: rappresentanza della società, 266; responsabilità per le obbligazioni sociali, 2267; escussione del patrimonio sociale, 2268; responsabilità del nuovo socio, 2269; creditore particolare del socio, 2270; esclusione della compensazione, 2271;

— *scioglimento della società*: cause di scioglimento, 2272; proroga tacita, 2273; poteri degli amministratori, 2274; liquidatori, 2275; obblighi e responsabilità dei liquidatori, 2276; inventario, 2277; poteri dei liquidatori, 2278; divieto di nuove operazioni, 2279; pagamento dei debiti sociali, 2280; restituzione dei beni conferiti in godimento, 2281; ripartizione dell'attivo, 2282; ripartizione di beni in natura, 2283.

— *scioglimento del rapporto sociale* limitatamente a un socio: morte del socio, 2284; recesso, 2285; esclusione, 2286; procedimento di esclusione, 2287; esclusione di diritto, 2288; liquidazione della quota del socio uscente, 2289; responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, 2290.

Società in nome collettivo:

— nozione, 2291; ragione sociale, 2292; norme applicabili, 2293; incapace, 2294; atto costitutivo, 2295; pubblicazione, 2296; mancata registrazione, 2297; rappresentanza della società, 2298; sedi secondarie, 2299; modificazione dell'atto costitutivo, 2300; divieto di concorrenza, 2301; scritture contabili, 2302; limiti alla distribuzione degli utili, 2303; responsabilità dei soci, 2304; creditore particolare del socio, 2305; riduzione di capitale, 2306; proroga della società, 2307; scioglimento, 2308; pubblicazione della nomina dei liquidatori, 2309; rappresentanza della società in liquidazione, 2310; bilancio finale di liquidazione e piano di riparto, 2311; cancellazione della Società, 2312.

Società in accomandita semplice:

- nozione, 2313; ragione sociale, 2314; norme applicabili, 2315; atto costitutivo, 2316; mancata registrazione, 2317; soci accomandatari, 2318; nomina e revoca degli amministratori, 2319; soci accomandanti, 2320; utili percepiti in buona fede, 2321; trasferimento della quota, cause di scioglimento, 2323.

Società per azioni:

- disposizioni generali: nozione, 2325; denominazione sociale, 2326; ammontare minimo del capitale, 2327; atto costitutivo, 2328; requisiti per la costituzione, 2329; deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società, 2330; effetti dell'iscrizione, 2331; nullità dell'atto costitutivo, 2332.
- costituzione mediante pubblica sottoscrizione: programma e sottoscrizione, 2333; versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori, 2334; assemblea dei sottoscrittori, 2335; stipulazione e deposito dell'atto costitutivo, 2336.
- promotori e soci fondatori: promotori, 2337; obbligazioni dei promotori, 2338; responsabilità dei promotori, 2339; limiti dei benefici, 2340; soci fondatori, 2341.
- conferimenti: in danaro e in natura, stima, 2342-2343; mancato pagamento delle quote, 2344; prestazioni accessorie, 2345.
- azioni: emissione, 2346; indivisibilità, 2347; categorie di azioni, 2348; azioni a favore dei prestatori di lavoro, 2349; diritto agli utili e alla quota di liquidazione, 2350; diritto di voto, 2351; pegno e usufrutto, 2352; azioni di godimento, 2353; contenuto, 2354; nominative e al portatore, 2355; responsabilità dei cedenti e dei giranti, 2356; acquisto delle proprie azioni, 2357; anticipazioni, 2358; acquisto di azioni da parte di società controllate, 2359; divieto di sottoscrizione reciproca di azioni, 2360; partecipazioni, 2361; unico azionista, 2362.
- Organi sociali:
Assemblea ordinaria e straordinaria, 2364-2365; luogo di convocazione, 2363; formalità, 2366; convocazione su richiesta della minoranza,

za, 2367; validità delle deliberazioni, 2368; seconda convocazione, 2369; diritto di intervento, 2370; presidenza, 2370; rappresentanza, 2371; conflitto d'interessi, 2372; rinvio dell'assemblea, 2373; verbale delle deliberazioni, 2375; assemblee speciali, 2376; invalidità delle deliberazioni, 2377; procedimento di impugnazione, 2378; nullità, 2379.

- amministratori, 2380; comitato esecutivo e amministratori delegati, 2381; nomina e poteri di rappresentanza, 2383-2384; cause di inleggibilità e di decadenza, 2382; cessazione e sostituzione, 2385-2386; cauzione, 2387; validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, 2388; compensi, 2389; divieto di concorrenza, 2390; conflitto di interessi, 2391; responsabilità verso la società, 2392; azione sociale di responsabilità, 2393; responsabilità verso i creditori sociali, 2394; azione individuale del socio e del terzo, 2395; direttori generali, 2396.
- collegio sindacale: composizione e presidenza, 2397-2398; acquisto delle proprie azioni, 2357; anticipazioni, 2358; acquisto di azioni da parte di società controllate, 2359; divieto di sottoscrizione reciproca di azioni, 2360; partecipazioni, 2361; unico azionista, 2362.
- Organi sociali:
Assemblea ordinaria e straordinaria, 2364-2365; luogo di convocazione, 2363; formalità, 2366; convocazione su richiesta della minoranza, 2367; validità delle deliberazioni, 2368; seconda convocazione, 2369; diritto di intervento, 2370; presidenza, 2370; rappresentanza, 2371; conflitto d'interessi, 2372; rinvio dell'assemblea, 2373; verbale delle deliberazioni, 2375; assemblee speciali, 2376; invalidità delle deliberazioni, 2377; procedimento di impugnazione, 2378; nullità, 2379.
- Amministratori, 2380; comitato esecutivo e amministratori delegati, 2381; nomina e poteri di rappresentanza, 2383-2384; cause di inleggibilità e di decadenza, 2382; cessazione e sostituzione 2385-2386; cauzione, 2387; validità delle deli-

- berazioni del consiglio di amministrazione, 2388; compensi, 2389; divieto di concorrenza, 2390; conflitto di interessi, 2391; responsabilità verso la società, 2392; azione sociale di responsabilità, 2393; responsabilità verso i creditori sociali, 2394; azione individuale del socio del terzo, 2395; direttori generali, 2396.
- collegio sindacale: composizione e presidenza, 2397-2398; cause di inelleggibilità e decadenza, 2399; nomina, cessazione e sostituzione, 2400-2401; retribuzione, 2402; doveri, 2403; riunioni e deliberazioni, 2404; intervento dei sindaci alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee, 2405; omissioni degli amministratori, 2406; responsabilità dei sindaci, 2407; denuncia al collegio sindacale e al tribunale, 2408-2409.
 - obbligazioni: limiti all'emissione, 2410; pubblicazione della deliberazione, 2411; riduzione del capitale, 2412; contenuto delle obbligazioni, 2413; costituzione delle garanzie, 2414; assemblea degli obbligazionisti, 2415; impugnazione delle deliberazioni, 2416; rappresentante comune, 2417-2418; azione individuale, 2419; sorteggio, 2420.
 - libri sociali: obbligatori, 2421; diritto di ispezione, 2422.
 - bilancio: redazione e contenuto, 2423-2424; criteri di valutazione, 2425; partite relative a più esercizi, 2426; valore di avviamento, 2427; riserva legale, 2428; fondi di anzianità e di acquiescenza, 2429; sopraprezzo delle azioni, 2430; partecipazione agli utili, 2431; relazione dei sindaci e deposito del bilancio, 2432; distribuzione degli utili ai soci, 2433; azione di responsabilità, 2434; pubblicazione del bilancio, 2435.
 - modificazioni dell'atto costitutivo: deposito e iscrizione, 2436; diritto di recesso, 2437; aumento di capitale, 2438; sottoscrizione e versamenti, 2439; conferimenti in natura, 2440; diritto di opzione, 2441; passaggio di riserve a capitale, 2442; delega agli amministratori, 2443; iscrizione nel registro delle imprese, 2444; riduzione del capitale, 2445-2447.
 - scioglimento e liquidazione: cause e effetti, 2448-2449; nomina e revoca dei liquidatori, 2450; organi sociali, 2451; poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori, 2452; bilancio, 2453-2454; deposito delle somme non riscosse, 2455; cancellazione della società, 2456; deposito dei libri sociali, 2457.
 - società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici, 2458; amministratori e sindaci, 2459; presidenza del collegio sindacale, 2460.
 - società di interesse nazionale: norme applicabili, 2461.
- Società in accomandita per azioni:*
- nozione, 2462; denominazione sociale, 2463; norme applicabili, 2464; soci accomandatari, 2465; revoca e sostituzione degli amministratori, 2466-2467; cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori, 2468; sindaci, azione di responsabilità, 2469; modificazioni dell'atto costitutivo, 2470; responsabilità degli accomandatari verso i terzi, 2471.
- Società a responsabilità limitata:*
- disposizioni generali: nozione, 2472; denominazione sociale, 2473; capitale sociale e costituzione, 2474-2475.
 - conferimenti e quote, 2476; mancato pagamento delle quote, 2477; prestazioni accessorie, 2478; trasferimento delle quote, 2479; espropriazione della quota, 2480; responsabilità dell'alienante, 2481; divisibilità, 2482; acquisto o pegno di quota da parte della società, 2483.
 - organi sociali e amministrazione: convocazione dell'assemblea, 2484; diritto di voto, 2485; deliberazioni, 2486; amministrazione, 2487; libri sociali, 2490; collegio sindacale, 2488; controllo del socio, 2489; bilancio, 2491 e 2493; ripartizione degli utili, 2492.
 - modificazioni dell'atto costitutivo, 2494; aumento e riduzione del capitale, 2495-2496.
 - scioglimento e liquidazione, 2497.
- Società costituite all'estero o operanti all'estero:*

- costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato, 2505;
- estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, 2506;
- estere di tipo diverso da quelle nazionali, 2507;
- costituite nel territorio dello Stato con attività all'estero, 2509;
- con prevalenti interessi stranieri, 2510;
- responsabilità per l'inosservanza delle formalità prescritte, 2508.

Società (disposizioni penali):

- Società soggette a registrazione: false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili, 2621; divulgazione di notizie sociali riservate, 2622; violazione di obblighi incombenti agli amministratori, 2623; prestiti e garanzie della società, 2624; violazione di obblighi incombenti ai liquidatori, 2625; omissione od esecuzione tardiva e incompiuta di denunce, comunicazioni, depositi, 2626; omissione delle indicazioni obbligatorie, 2627.
- società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative: manovre fraudolente sui titoli della società, 2628; valutazione esagerata dei conferimenti in natura, 2629; violazione di obblighi incombenti agli ammi-

nistratori, 2630; conflitto d'interessi, 2631; violazione di obblighi incombenti ai sindaci, 2632; irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari, 2633; rappresentante comune degli obbligazionisti, 2634.

- disposizioni comune: 2640-2642.
- V. anche: *Amministratori giudiziari e commissari governativi*.

Statuti (delle associazioni professionali) 2061.

T

Tirocinio (nel rapporto di lavoro): durata, 2130; retribuzione, 2131; istruzione professionale, 2132; attestato di tirocinio, 2133.

- norme applicabili, 2134.

Transazioni (e rinunzie): V. *Lavoro* (rapporto di).

U

Usi:

- nelle comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura, 2140.
- nei rapporti di associazione agraria, 2187.
- in relazione al contratto collettivo: 2078.

INDICE DEL VOLUME

	PAG.
Avvertenza	I
Relazione del Guardasigilli	II
R. D. 30 gennaio 1941-XIX, n. 17: Approvazione del testo del libro del Codice civile « del lavoro »	V
R. D. 16 marzo 1942-XX, n. 262: Approvazione del testo del Codice civile	VI
Indice analitico	VII
Abbreviazioni	XXIV
Codice civile: libro del lavoro	I
R. D. 30 marzo 1942-XX, n. 318: Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie	341
Tavole di raffronto	363
Indice alfabetico	375

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA



